

INTERVENTI PARLAMENTARI

n. 2

FRANCESCO COSSIGA



Interventi all'Assemblea e nelle Commissioni
della Camera dei deputati

Vol. I
(III, IV, V e VI Legislatura)



CAMERA DEI DEPUTATI

Biblioteca

*La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Documentazione bibliografica, legislativa e parlamentare italiana del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.
Mail: bib_inf1@camera.it*

La nuova serie degli INTERVENTI PARLAMENTARI, avviata nel 2018, intende fornire una selezione dei contributi dei parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati.

A tal fine i volumi possono contenere le attività di ciascun parlamentare da deputato, ed eventualmente anche da membro del Governo, suddivise per legislatura, concernenti: gli interventi su progetti di legge in Assemblea e in Commissione; le attività non legislative in Assemblea; nonché le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, nelle quali sono pubblicati gli interventi del o della parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta.

Nel caso di parlamentare che sia stato eletto Presidente della Repubblica è riportato altresì il discorso di insediamento.

All'inizio di ciascuna legislatura viene fornito l'indice delle attività svolte - anche in qualità di membro di Governo - risultante dalla scheda personale pubblicata sul sito <http://legislature.camera.it> o <http://storia.camera.it>, integrato dai repertori cartacei e online disponibili per la Camera e per il Senato.

In fondo al volume sono inserite eventuali commemorazioni svolte in Assemblea.

Sono già stati pubblicati i seguenti INTERVENTI PARLAMENTARI:

- n. 1: PAOLO GENTILONI, Interventi in Assemblea in qualità di Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di Presidente del Consiglio dei Ministri (XVII e XVIII legislatura) (2018);

- n. 2: FRANCESCO COSSIGA, Interventi in Assemblea e nelle Commissioni alla Camera dei deputati (Volume I: III, IV, V, e VI legislatura; Volume II: VIII legislatura) (2020, Prima edizione);

- n. 3: RICCARDO MISASI, Interventi all'Assemblea della Camera dei deputati dalla III alla XI legislatura (2020).

Indice generale

Volume primo

Note biografiche sintetiche	6
<u>III legislatura</u>	7
Interventi su progetti di legge in Assemblea	13
Interventi su progetti di legge in Commissione	89
Attività non legislativa in Assemblea	155
<u>IV legislatura</u>	180
Interventi su progetti di legge in Assemblea	186
Interventi su progetti di legge in Commissione	207
Attività non legislativa in Assemblea	221
Sottosegretario al Ministero della Difesa nel III Governo Moro	224
Interventi su progetti di legge in Assemblea	225
Interventi su progetti di legge in Commissione	228
Attività non legislativa in Assemblea	286
<u>V legislatura</u>	296
Interventi su progetti di legge in Assemblea	301
Interventi su progetti di legge in Commissione	328
Attività non legislativa in Assemblea	337
Sottosegretario al Ministero della Difesa nel II Governo Leone	344
Interventi su progetti di legge in Commissione	345
Attività non legislativa in Assemblea	350
Sottosegretario al Ministero della Difesa I Governo Rumor	354
Interventi su progetti di legge in Commissione	355
Attività non legislativa in Assemblea	370
<u>VI legislatura</u>	376
Interventi su progetti di legge in Commissione	381
Ministro senza portafoglio nel IV Governo Moro	391
Interventi su progetti di legge in Assemblea	392
Ministro dell'interno V Governo Moro	442

Interventi su progetti di legge in Assemblea	443
Attività non legislativa in Assemblea	458

Volume secondo

<u>VII legislatura</u>	5
Ministro dell'Interno nel III Governo Andreotti	10
Interventi su progetti di legge in Assemblea	11
Interventi su progetti di legge in Commissione	43
Attività non legislativa in Assemblea	47
Ministro dell'interno IV Governo Andreotti	121
Interventi su progetti di legge in Commissione	122
Attività non legislativa in Assemblea	136
 <u>VIII legislatura</u>	 144
Interventi su progetti di legge in Assemblea	150
Presidente del Consiglio nel I Governo Cossiga	155
Interventi su progetti di legge in Assemblea	156
Attività non legislativa in Assemblea	161
Attività non legislativa in Commissione	274
Presidente del Consiglio nel II Governo Cossiga	331
Interventi su progetti di legge in Assemblea	332
Attività non legislativa in Assemblea	343
 Giuramento e Messaggio di insediamento del Presidente della Repubblica	 412
 Commemorazioni	 422

Note biografiche sintetiche

Nato a Sassari, il 26 luglio 1928, deceduto a Roma il 17 agosto 2010

Laurea in giurisprudenza; docente universitario

Deputato nelle legislature: III, IV, V, VI, VII, VIII

Incarichi di Governo:

III Governo Moro: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 febbraio 1966 al 24 giugno 1968

II Governo Leone: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 giugno 1968 al 12 dicembre 1968

I Governo Rumor: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 14 dicembre 1968 al 5 agosto 1969

II Governo Rumor: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970

IV Governo Moro: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976 (CON DELEGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

V Governo Moro: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 12 febbraio 1976 al 12 febbraio 1976

V Governo Moro: MINISTRO DELL'INTERNO dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976

III Governo Andreotti: MINISTRO DELL'INTERNO dal 29 luglio 1976 all'11 marzo 1978

IV Governo Andreotti: MINISTRO DELL'INTERNO dall'11 marzo 1978 all'11 maggio 1978

I Governo Cossiga: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 4 agosto 1979 al 4 aprile 1980

I Governo Cossiga: MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Interim) dal 24 novembre 1979 al 20 dicembre 1979

II Governo Cossiga: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980

III LEGISLATURA

Eletto nel collegio CAGLIARI - Proclamato il 3 giugno 1958 - Elezione convalidata il 31 luglio 1958

Iscritto al gruppo parlamentare:

DEMOCRATICO CRISTIANO dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963

Componente di organi parlamentari:

GIUNTA DEL REGOLAMENTO dal 10 maggio 1960 al 15 maggio 1963

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI) dal 1° luglio 1959 al 15 maggio 1963

VI COMMISSIONE (FINANZE E TESORO) dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960

VII COMMISSIONE (DIFESA) dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1962

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 11: "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1958, N. 573, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE STABILITO DALL'ART.23 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI" dal 9 luglio 1958 al 15 maggio 1963

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.60, 61 E 62, RELATIVI AI BILANCI DEI TRE MINISTERI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958-59 dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE LUCIFREDI ED ALTRI N.195: "NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA" dal 16 ottobre 1958 al 15 maggio 1963

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.1409: "INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE" dal 10 luglio 1959 al 15 maggio 1963

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3906: "ISTITUZIONE DELL'ENTE PER L'ENERGIA ELETTRICA E TRASFERIMENTO AD ESSO DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE " dal 27 giugno 1962 al 15 maggio 1963

Termine del mandato: 15 maggio 1963 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Devoluzione a favore della Regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale, percepite nel territorio della Regione (A.C. 108); (Relatore) (6-11-1959 pag. 11325)

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (A.C. 677); LUZZATTO ed altri: Norme sul referendum e sull'iniziativa legislativa del popolo (A.C. 22); RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale (A.C. 1259); (16-12-1959 pag. 12319 - 17-12-1959 pag. 12350 - 27-1-1960 pagg. 12773, 12776 - 28-1-1960 pagg. 12803, 12805, 12809, 12810, 12811, 12813, 12815, 12816, 12820, 12821, 12823, 12824, 12825)

S. 820: Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (A.C. 1846); (Relatore) (11-2-1960 pag. 13016)

S. 820-820-B: Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (A.C. 1846-B); (Relatore) (15-7-1960 ant. pag. 15992)

S. 820-bis: Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (A.C. 1846-D); (Relatore) (22-2-1961 pom. pag. 19707)

CAVERI: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (A.C. 34); (Relatore) (10-3-1961 pag. 20274)

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti (A.C. 1748); (Relatore) (13-4-1961 pagg. 20653, 20655, 20675 - 5-7-1961 pag. 22661 - 6-7-1961 ant. pagg. 22679, 22683 - 14-7-1961 pagg. 23062, 23063, 23064, 23067, 23068, 23071, 23072, 23074, 23075, 23076, 23078, 23080, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085, 23086)

S. 1484: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (A.C. 34-B); (Relatore) (27-7-1962 pag. 31888)

S. 821: Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste (A.C. 3481); (Relatore) (27-7-1962 pag. 31892)

S. 2313: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica (A.C. 4610); (13-2-1963 pag. 37628)

Interventi su progetti di legge in Commissione

I Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI)

COLASANTO ed altri: Sistemazione tra il personale salariato temporaneo degli operai giornalieri in servizio presso le Amministrazioni statali (A.C. 313); (20-1-1960 pag. 92)

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti (A.C. 1748); (Relatore) (1°-6-1960 pagg. 120, 127 - 15-6-1960 pagg. 146, 148, 149, 150, 151 - 13-7-1960 pagg. 162, 163, 164, 165, 166)

ERMINI: Passaggio nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie di cui all'articolo 21 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in possesso di particolari requisiti (A.C. 3548); (30-3-1962 pag. 563)

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli uffici provinciali del Tesoro (A.C. 2903); Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (A.C. 3175); (13-4-1962 pag. 634)

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (A.C. 607); CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (A.C. 656); Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (A.C. 3092); RUSSO SPENA: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (A.C. 1299); (17-4-1962 pagg. 656, 660, 669)

S. 1803: Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare (A.C. 3875); (1°-8-1962 pag. 821)

BADINI CONFALONIERI e MARTINO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri (A.C. 3132); (17-10-1962 pagg. 880, 881)

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (A.C. 3973); (31-10-1962 pag. 901)

SANTI: Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza (A.C. 1585); (Relatore) (31-10-1962 pagg. 904, 905, 906, 908, 909)

CAIAZZA ed altri: Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili a quello del personale di concetto delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi (A.C. 3287); QUINTIERI ed altri: Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (A.C. 3726); CASTELLUCCI ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170, sulle promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione ed equiparate (A.C. 4178); S. 2153: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola (A.C. 3289-B); (12-12-1962 pag. 940)

V Commissione (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

S. 1408: Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (A.C. 3451); (19-4-1962 pagg. 224, 228)

VI Commissione (FINANZE E TESORO)

Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati (A.C. 591); (12-12-1958 pag. 19)

Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui (A.C. 419); (Relatore) (13-1-1959 pagg. 25, 29, 31, 32)

S. 357: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità (A.C. 419-B); (30-4-1959 pagg. 152, 154)

SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (A.C. 456); BOTTONELLI ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (A.C. 685); ROMUALDI ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici (A.C. 783); (7-7-1959 pag. 250)

Attività non legislativa in Assemblea

Comunicazioni del Governo

Formazione del IV Ministero Fanfani; (10-3-1962 pag. 28064)

Interventi vari

Per la discussione di una proposta di legge costituzionale; (19-7-1961 ant. pag. 23379)

Proposte di modificazioni al regolamento

Proposte di modificazioni al regolamento (Relatore) (Doc. X, n. 6) (14-7-1961 pag. 23055)

Mozioni

AMADEI LEONETTO: Sui risultati dell'inchiesta parlamentare sull'aeroporto di Fiumicino (MOZ n. 135); GULLO (MOZ n. 136); (19-1-1962 pagg. 27426, 27429)

Verifiche dei poteri

Contestazione della elezione di Valiante Mario (23-2-1961 pag. 19749, 19750)

ATTIVITA' DA DEPUTATO

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

CCXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

PAG.

--	--

Proposta di legge (Discussione):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:	
Devoluzione a favore della regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale, percepite nel territorio della regione (108) . . .	11325
PRESIDENTE	11325
COSSIGA, <i>Relatore</i>	11325
VALESCCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	11326
PIRASTU	11327
PINNA	11328
ISGRÒ	11328

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):

PRESIDENTE	11346,	11351
FRANCO RAFFAELE	11351	
BUFARDECI	11351	

**La seduta comincia alle 10,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 ottobre 1959.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Carcaterra.

(È concesso).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1959

Il comitato presieduto dall'illustre cardiologo professor Condorelli, direttore dell'istituto di clinica medica, sta lavorando alacremente, ma è noto che le università italiane non dispongono di larghi mezzi; perciò occorre che lo Stato intervenga con il suo aiuto diretto.

Per la copertura dell'onere finanziario di cui alla nostra proposta di legge, si provvederà mediante lo stanziamento nel capitolo n. 380 del bilancio del tesoro 1959-60, che riguarda appunto il fondo speciale per la copertura delle spese previste dalle proposte di legge in corso di discussione in questo esercizio.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Andò.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Devoluzione a favore della regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale, percepite nel territorio della regione. (108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Devoluzione a favore della regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale, percepite nel territorio della regione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

COSSIGA, *Relatore*. Nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei attirare l'attenzione della Camera su tre punti che non hanno formato oggetto della relazione stessa, ma che

credo abbiano bisogno di una breve illustrazione in Assemblea.

Il primo punto è questo: la proposta di legge in esame è sostanzialmente una proposta di modifica del titolo III dello statuto speciale per la Sardegna, statuto che, pur avendo forza di legge costituzionale, prevede per le modifiche di detto titolo, che regola il regime finanziario della regione, l'adozione del procedimento legislativo ordinario, o comunque di un procedimento speciale che di esso ha i caratteri, solo aggravato dalla necessità di udire il parere della regione. Ora, io ritengo che questo obbligo del parere possa ritenersi soddisfatto dal fatto che questa proposta di legge è di iniziativa della regione stessa, che si è avvalsa di una facoltà attribuitale dalla Costituzione. È da ritenersi cioè che l'iniziativa regionale assorba l'obbligo del parere.

Il secondo punto riguarda la intitolazione della proposta di legge. Il Consiglio regionale e la stessa Commissione VI hanno ritenuto di intitolare la proposta: « Devoluzione a favore della regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale percepite nel territorio della regione »; in realtà però, trattandosi in fatto e in diritto di una proposta di legge che porta modificazioni al titolo III dello statuto e quindi detta norme che andranno a far corpo con il testo dello statuto stesso, sembra più opportuno dare alla proposta di legge il titolo seguente: « Modifiche al titolo III dello statuto speciale per la Sardegna ».

Il terzo punto involve un problema di carattere molto delicato, e cioè riguarda l'applicabilità alla proposta in esame dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione all'articolo 2, per il quale ho appunto presentato un emendamento sostitutivo, del tenore seguente: « La presente legge entra in vigore a partire dal 1° luglio 1960 ». È questo un mio emendamento a titolo personale, non un emendamento della Commissione; e direi che esso è soprattutto il frutto di alcuni sopraggiunti miei personali scrupoli di carattere tecnico-finanziario in materia di copertura finanziaria della proposta in esame.

Devo premettere che la proposta di legge n. 108, annunciata il 14 luglio 1958, fu approvata dalla Commissione nel testo in esame solo pochi giorni dopo che era stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* la legge di approvazione degli statuti di previsione del Ministero del tesoro. La Commissione bilancio aveva quindi dato parere favorevole alla presente proposta di legge prima che fosse approvato il detto stato di previsione, per cui, non es-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1959

sendovi un bilancio già approvato, non si poneva allora un problema di copertura, non si trattava di nuova spesa, ma di una spesa che si sarebbe dovuta imputare ad un bilancio non ancora formato.

In realtà, io ritenevo sommessamente — e ritengo tuttora — che in ordine alla proposta di legge in esame non trovasse applicazione l'articolo 81, in quanto il capitolo di spesa su cui viene imputata la ripartizione dei tributi tra lo Stato e la regione si può considerare nient'altro che una mera posta contabile. In realtà le norme di attuazione dello statuto sardo (primo gruppo) prevedono un particolare procedimento per la ripartizione fra lo Stato e la regione dei tributi ad essa devoluti *pro quota*: la ripartizione avviene, cioè, in una fase antecedente al versamento dei tributi percetti nelle casse dello Stato, in quanto viene fatta mediante versamento della quota di spettanza regionale, da parte delle ricevitorie provinciali direttamente alla tesoreria regionale, subito dopo la riscossione dei tributi, senza che le somme percepite passino attraverso la tesoreria dello Stato. Si tratta indubbiamente di norme che derogano chiaramente al principio dell'unità della cassa e dell'integralità del bilancio. Da un punto di vista sostanziale, si potrebbe inoltre sostenere che, quando si aumenta la quota da devolvere alla regione o quando si ripartiscono altri tributi, non si ha una vera e propria spesa a carico del bilancio dello Stato in quanto il diritto al concorso alla ripartizione del tributo che la Costituzione garantisce alla regione diventa perfetto dal momento dell'accertamento: e il metodo di ripartizione ne è una dimostrazione.

Si noti inoltre che vi è pure una norma che pone a carico della regione l'obbligo diretto della restituzione di tributi che siano stati indebitamente percetti.

Resta il fatto però che nel bilancio dello Stato è istituito un apposito capitolo di spesa, il 430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, intitolato: « Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

L'esistenza di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio fa sorgere (od almeno vi sono gravi pericoli che faccia sorgere) il problema della copertura.

Credo però che argomentando, seppure sulla lama del rasoio, sulla natura di questa spesa, si potrebbe anche sostenere la non applicabilità dell'articolo 81, anche perché la

proposta di legge al nostro esame ha il carattere estrinseco della legge ordinaria ma sostanzialmente — proprio per l'aggravamento della procedura indicata — è una legge di revisione di una legge costituzionale, e precisamente del titolo III dello statuto sardo. E le leggi di revisione costituzionale non ritengo possano essere colpite da eccezioni circa la copertura della spesa, né per esse il disposto del comma quarto dell'articolo 81 sembra costituire un limite invalicabile.

Dato che la presente legge venne in discussione dopo l'approvazione del bilancio (se vogliamo attenerci alla configurazione attuale del bilancio, si tratterebbe quindi di nuova spesa) si profila però il grave pericolo che il Ministero del tesoro, anche se non ha fatto eccezioni in sede di Commissione finanze e tesoro, sollevi la questione allorché la proposta di legge sarà esaminata dal Senato; ciò che potrebbe determinare in Senato il rinvio della proposta alla Camera per la ricerca della copertura.

Ora, dato che vi sono dei termini non molto lontani per la compilazione del bilancio regionale, è interesse di chi ha preso l'iniziativa di questa proposta che essa venga quanto prima approvata almeno da un ramo del Parlamento, in modo da potersi avere una giustificazione per l'impostazione della relativa somma in bilancio. E questo interesse è testimoniato dalle sollecitazioni pervenute alla Presidenza della Camera, alla presidenza della Commissione ed allo stesso relatore, considerato che pur con le riserve che ho espresso riguardo all'applicabilità dell'articolo 81, in considerazione che l'interesse prevalente per la regione è quello di una rapida e sollecita approvazione almeno da parte di un ramo del Parlamento di questa proposta di legge, io mi sono assunto, *ad cautelam*, la responsabilità di proporre l'emendamento di cui ho dato prima lettura, in modo da allontanare il pericolo di una eccezione ex articolo 81.

È chiaro infatti, che essendo stata spostata la data di entrata in vigore della presente proposta dal 1° luglio 1959 al 1° luglio 1960, e riferendosi quindi la nuova spesa derivante da essa non al presente esercizio, per cui vi è un bilancio già formato, ma all'esercizio futuro, per cui il bilancio è ancora da formare, non può esser sollevata eccezione alcuna ex articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, udita la chiara illustrazione del relatore, si associa alle sue con- (...)

CCXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LI CAUSI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

PAG.

**Proposte e disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale (1259);

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

PAG.

LUZZATTO ed altri: Norme sul <i>referendum</i> e sull'iniziativa del popolo (22) . . .	12298
PRESIDENTE	12298, 12317, 12321
CASALINUOVO	12298
PAJETTA GIAN CARLO	12301
COMANDINI	12307
TARGETTI	12314
REALE ORONZO	12317
COSSIGA	12319
GULLO	12320

Comunicazione del Governo:

PRESIDENTE	12294
----------------------	-------

Interrogazioni, interpellanze e mozione

(<i>Annunzio</i>)	12322
-------------------------------	-------

La seduta comincia alle 16,30.

SEMERARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Trombetta.

(*È concesso*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (*Affari interni*):

Senatore LEPORE: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno (...) »

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

leggi ordinarie, non facciano qualche cosa che urta contro la Costituzione, non prendiamo cioè una decisione incostituzionale.

Per concludere, dichiaro, a nome dei miei colleghi repubblicani e, credo, a nome anche di altre parti della Camera, di essere nettamente contrario all'ordine del giorno in quanto sospensivo dell'esame del disegno di legge governativo, che è il più completo. E sono contrario non solo perché esso non ci rassicura sul valore di questa sospensione, ma perché le opinioni e le motivazioni di coloro che lo hanno presentato ci inducono a credere, ci danno, direi, la certezza morale che in questo modo si vuole quanto meno prorogare l'attuazione di un istituto costituzionale, commettendo, se si fa questo con legge ordinaria, quella violazione costituzionale di cui ha parlato l'onorevole Migliori nell'occasione che ho dianzi citato. (*Applausi a sinistra*).

COSSIGA. Chiedo di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Ritengo di dover richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che in realtà, con l'ordine del giorno di cui chiediamo l'approvazione, non abbiamo voluto affatto entrare in un giudizio di merito sui vari tipi di *referendum* che la Costituzione ha previsto, come gli onorevoli colleghi della sinistra hanno voluto imputarci, ma semplicemente ci esprimiamo a favore di una successione logica nell'applicazione delle norme costituzionali, che non credo possa affatto considerarsi violazione della Costituzione stessa.

Sono d'accordo che tutte le norme costituzionali, specie quelle che prevedono organi ed istituzioni, sono ugualmente obbligatorie e pongono a carico degli organi costituzionali, significativamente dal Parlamento, l'obbligo della loro attuazione concreta con l'emanazione di quelle norme secondarie che sono necessarie per l'attuazione stessa. Ma non v'ha dubbio che la Costituzione, pur ponendo a carico del Parlamento questo preciso obbligo costituzionale, ha lasciato ad esso, se non la discrezionalità di attuare questa o quest'altra parte della Costituzione, certo una discrezionalità nella scelta dei tempi di attuazione degli istituti medesimi. E credo che di ciò siano convinti anche i colleghi dell'estrema sinistra, perché, se è vero che essi si sono fatti parte zelante nel chiedere l'attuazione di una certa parte della Costituzione, non mi consta che abbiano mai presentato proposte di legge per l'attuazione di altre disposizioni della Costituzione, per esempio dell'articolo 39 sulla organizzazione sin-

dacale, o dell'articolo 40 sulla regolamentazione del diritto di sciopero. (*Commenti a sinistra*). Non vi state battendo, comunque, perché venga data sollecita attuazione a questi due dettati costituzionali. Ciò significa che voi, colleghi dell'estrema sinistra, in piena legittimità, ritenete che vi sono delle norme la cui attuazione può essere differita nel tempo.

Quando chiediamo che venga data anzitutto attuazione all'istituto del *referendum* costituzionale, e ci pronunciamo a favore di una sua regolamentazione unitaria insieme agli istituti della promulgazione e della pubblicazione, riteniamo di essere in linea con quella che è la realtà costituzionale, guardata senza spirito di parte.

Ho ascoltato le parole autorevoli dell'onorevole Targetti con quella deferenza che un giovane cultore di diritto deve a un maestro del diritto, e che un giovane membro del Parlamento deve a chi in quest'aula ha combattuto da molto tempo nobili battaglie; ma mi permetto di dissentire dalla sua opinione, secondo cui gli istituti del *referendum* sono una cosa unitaria, sol perché unitario è il loro nome e si tratta di manifestazioni del potere di uno stesso organo, cioè il corpo elettorale. Partendo da questo punto di vista, dovremmo ritenere che i procedimenti elettorali, sol perché trovano la loro origine nel corpo elettorale, siano tutti identici, sia che si tratti della elezione della Camera dei deputati, sia che si tratti dell'elezione del Senato, o dei consigli comunali, o dei consigli provinciali. (*Interruzione del deputato La Malfa*). Come esistono leggi diverse per la elezione della Camera dei deputati, per quella del Senato, per quella dei consigli comunali e dei consigli provinciali, così noi facciamo una legge sul *referendum* costituzionale, e un'altra legge sul *referendum* abrogativo. Si tratta di due istituti profondamente diversi. Mentre il *referendum* costituzionale si pone come la forma più semplice di *referendum*, anche per il suo carattere di condizione per la promulgazione di un atto del Parlamento già perfetto, non v'ha dubbio che istituti come il *referendum* abrogativo, che hanno dei limiti nella Costituzione e per i quali è prevista una procedura della cui difficoltà non possiamo non tener conto, sollevano delicati problemi sul vuoto legislativo che si viene a creare per l'abolizione di una legge e per i rapporti che intercorrono fra questo *referendum* e quello costituzionale. Si tratta di problemi che meritano un più accurato esame da parte della Camera.

Con questa proposta di sospensiva (che non può significare insabbiamento), non facciamo altro che affermare la priorità logica e giuridica del *referendum* costituzionale rispetto ad altre forme di *referendum* la cui realizzazione richiede uno studio più ponderato.

Ci si accusa di aver fatto qui il processo ad alcuni istituti costituzionali, e segnatamente al *referendum* abrogativo: consentitemi, onorevoli colleghi, di rilevare che poco anzi, da una voce così autorevole come quella dell'onorevole Targetti, si è sentito fare il processo alla partecipazione del popolo alla riforma costituzionale, si è sentito fare il processo al *referendum* costituzionale, sostenendosi essere antidemocratica e contraria allo spirito della Costituzione l'attuazione di una riforma costituzionale nei modi dalla stessa Costituzione previsti! (*Applausi al centro - Proteste a sinistra*).

L'onorevole Targetti si è mostrato preoccupato del fatto che noi (ma non abbiamo assolutamente questa intenzione!) vogliamo negare al popolo la possibilità di abrogare una legge; ma proprio per questa sua profonda fiducia, che io condivido, nel popolo italiano, egli non potrà temere la partecipazione del popolo ad un eventuale procedimento di revisione costituzionale nelle forme previste dalla Costituzione. Se il popolo italiano è maturo, come io ritengo che sia, per prendere in forma democratica decisioni abrogative delle leggi, sarà anche maturo per partecipare, in unione col Parlamento e nelle forme previste dalla Costituzione, ad una revisione costituzionale.

Nel votare l'ordine del giorno Migliori, la parte a nome della quale ho l'onore di parlare non intende fare una scelta *pro* o *contra* gli istituti della Costituzione, ma vuole attuare la Costituzione in uno degli aspetti più delicati e più essenziali quale è quello di mantenere in vita, chiamando il popolo a parteciparvi, quel potere costituente che nel popolo ha la sua origine.

L'onorevole Targetti, le cui parole non possono non essere ascoltate con l'attenzione che merita la sua autorità morale e politica, ha detto che la nostra Costituzione vuole essere una testimonianza resa dall'Assemblea Costituente a coloro che sono caduti per la libertà. Ma non mi consta che nelle democrazie liberali ci si sia serviti del popolo per modificare la Costituzione in senso illiberale; purtroppo modificazioni di costituzioni democratiche, da quella cecoslovacca a quella polacca e a quella ungherese (*Proteste*

a sinistra), si sono avute, non certo, a mio giudizio, in senso liberale e democratico, come è auspicato dai colleghi della sinistra.

Votando l'ordine del giorno Migliori noi riteniamo di compiere un passo innanzi nell'attuazione della Costituzione e di contribuire ad assicurare al popolo il massimo potere, quello costituente, che in esso ha la sua fonte. Ciò facendo, noi siamo convinti di operare in senso conforme non soltanto alla lettera della Costituzione, ma anche alla nostra ispirazione profondamente democratica. (*Vivi applausi al centro*).

GULLO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consista.

GULLO. Se ho inteso bene, l'ordine del giorno Migliori tende a sospendere la discussione della proposta di legge Luzzatto e del disegno di legge governativo. Signor Presidente, io sostengo che l'ordine del giorno Migliori è improponibile, anche perché, se approvato, avrebbe conseguenze diverse da quelle prospettate dal suo presentatore.

Come ella sa e come si ricava non solo dallo svolgimento della discussione, ma anche dall'ordine in cui i tre provvedimenti risultano stampati nell'ordine del giorno della Camera, le due proposte di legge e il disegno di legge formano un tutto unico; la stessa graffa che li contiene indica in maniera plastica che la discussione è una sola.

Tale unitaria discussione ha per oggetto l'istituzione del *referendum*; che questa istituzione debba aversi in parte o totalmente, è questione concernente una particolarità del provvedimento. Globalmente la discussione non può essere considerata se non come inscindibilmente intesa ad esaminare insieme i progetti di legge che mirano all'attuazione dell'istituto del *referendum*.

Così considerata la cosa (e penso che non possa esserlo diversamente), mi sembra impossibile che, di fronte ad una discussione unica che tende ad un unico scopo, si proponga che la discussione stessa venga spezzata, e per una parte si giudichi che sia opportuno il rinvio e per l'altra invece si decida di continuare l'esame nel merito. Da questo punto di vista formale, che poi in realtà incide nella sostanza, mi sembra assolutamente certa la improponibilità dell'ordine del giorno.

Vi è poi un altro aspetto. Con l'ordine del giorno Migliori si tende alla sospensione della discussione della proposta di legge Luzzatto e del disegno di legge governativo. Ora è certo che sia la proposta di legge Luzzatto (...)

CCXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ROSSI**

INDICE

PAG.

**Proposte e disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale (1259);

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

LUZZATTO ed altri: Norme sul *referendum* e sull'iniziativa del popolo (22) . . . 12341

PRESIDENTE 12341, 12345, 12346
12347, 12348, 12349, 12350, 12351


RESTA, *Relatore* 12341, 12347, 12351

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* 12342
12351

TARGETTI 12345, 12349

PAG.

REALE ORONZO	12346
LUZZATTO	12346, 12347, 12349, 12352
PAJETTA GIAN CARLO	12346, 12347
LUCIFREDI, <i>Presidente della Commissione</i>	12347, 12353
LACONI	12348, 12349
CAPRARA	12349, 12350, 12353
SCIORILLI BORRELLI	12349
COSSIGA	12350
NANNUZZI	12351
MACRELLI	12352
MIGLIORI	12352



III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

tesi, ad una valutazione discrezionale del regolamento da parte sua, in quanto il non passaggio agli articoli attiene a problema diverso dalla sospensiva, che può sempre essere posta successivamente. Le faccio l'analogia con la questione di fiducia: come il Governo può porre la fiducia su un articolo, su una parola qualsiasi di un provvedimento in discussione, così i deputati possono porre la sospensiva su ogni articolo, su ogni parola di un provvedimento. Pertanto insisto nel sottolineare che la richiesta di non passaggio agli articoli ha un valore pregiudiziale: e cioè di non discutere gli articoli stessi. In caso contrario, non vedo perché non debba rimanere salva la facoltà di proposte meno radicali, quali la sospensiva.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che la Camera, nel momento in cui, respingendo una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, decide di volerli esaminare, preclude a se stessa la possibilità di non esaminarli tutti, libera rimanendo, naturalmente, di respingerli nel merito.

Con il voto che si accinge a dare, la Camera viene implicitamente a decidere anche il quesito prospettato dall'onorevole Laconi, e ciò perché approvando il non passaggio opera una scelta a favore dei testi rimanenti (proposta Luzzatto e disegno di legge governativo) per quel che concerne tutti i tipi di *referendum*; respingendo il non passaggio sceglie invece di cominciare la discussione con la proposta di legge Resta, e rinuncia contemporaneamente, come ho già precisato, a qualunque sospensiva per ciascuna delle norme in essa contenute, comprese quelle sul *referendum* costituzionale.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, noi non siamo affatto d'accordo, e lo diciamo con tutta franchezza, con questa sua impostazione, in quanto riteniamo che l'eventuale reiezione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli non possa in alcun modo precludere altre proposte, meno radicali, in sede di esame dei vari articoli. Ciò premesso, non insistiamo sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge Resta, riservandoci evidentemente il diritto di presentare proposte nel corso della discussione sui singoli articoli della proposta Resta stessa.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'esame degli articoli della proposta Resta. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula »:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precederà nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che avrà definitivamente approvato la legge.

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 26 della presente legge ».

COSSIGA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Con la formulazione dell'articolo 1 la Camera viene a risolvere un problema che può sembrare soltanto di etichetta per quanto riguarda i rapporti fra i due rami del Parlamento. Si tratta di un problema che aveva assunto una specifica significazione politica e costituzionale e che in realtà fino a questo momento ha impedito la regolamentazione degli istituti della promulgazione e della pubblicazione. Con la instaurazione della Repubblica, con atti provvisori, per semplice via di correzione delle formule precedentemente usate, si era arrivati alla determinazione delle formule di promulgazione e di pubblicazione delle leggi.

Le difficoltà nella scelta di una formula che fosse la più adatta a esprimere l'*iter* formativo della legge derivava dalla osservazione fatta da questo ramo del Parlamento all'altro che la Costituzione, nel menzionare la formazione del Parlamento medesimo, indica come primo componente la Camera dei deputati e come secondo il Senato della Repubblica. Ritengo che la soluzione che al problema è stata data venga a superare quella che è stata la gara, per così dire, che si è svolta fra il Senato e la Camera dei deputati per la paternità della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

legge e che, nonostante la apparente contraddizione con la formulazione della norma costituzionale, sia assolutamente conforme al dettato della norma stessa. Non v'è dubbio, infatti, che non si può attribuire un valore preminente alla indicazione, necessariamente successiva, che ricorre nell'articolo 55 della Costituzione, perché in ogni testo scritto una cosa si deve pur indicare per prima ed una cosa per seconda. E che la indicazione successiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non abbia voluto avere per i costituenti alcuna significazione di priorità, è cosa nota, dato che la Carta costituzionale italiana, prevedendo la assoluta parità tra i due rami del Parlamento, ha perfino rinunciato alle limitazioni che nello statuto albertino imponevano al Governo la presentazione delle leggi finanziarie e dei bilanci prima alla Camera, come organo rappresentativo dei tassati, e poi al Senato. Facendo precedere nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che avrà definitivamente approvato la legge, io ritengo che si venga non solo a rispettare la Costituzione nella sua sostanza, ma anche a superare quella emulazione alla paternità manifestatasi tra i due rami del Parlamento e si porti un ulteriore contributo a quella chiarificazione del procedimento legislativo che è sempre desiderabile, dando la possibilità a chi legge il testo della legge di ricostruire, attraverso la menzione successiva del Senato e poi della Camera, o viceversa, quale è stato l'iter fermativo della legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Caprara e Busetto hanno proposto di sostituire la prima parte della formula di promulgazione con la seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NANNUZZI. Nessuna intenzione da parte nostra di sollevare una questione di prestigio fra i due rami del Parlamento...

PRESIDENTE. Una questione siffatta non sarebbe nello stile di questa Assemblea e non sarebbe nemmeno di buon gusto. I due rami del Parlamento hanno, secondo la Costituzione, uguali poteri, uguale dignità ed uguali funzioni.

NANNUZZI. Però nel dibattito che si è avuto in Commissione si è manifestata incertezza e non vi è stata sicurezza nella formula da proporre. Lo stesso ministro ha confermato un poco tale incertezza, quando ha detto che

la formula alternativa non è la migliore, in quanto, data la importanza dell'atto di promulgazione di una legge, è chiaro che anche la forma deve rispondere a chiarezza e ad immutabilità. Perciò ci sembrava, proprio per superare tutte le questioni di prestigio e di priorità, fosse meglio adottare la formula sancita implicitamente dall'articolo 55 della Costituzione, nel quale, nel definire la formazione del Parlamento, i costituenti hanno menzionato per prima la Camera dei deputati e poi il Senato della Repubblica. La soluzione da noi proposta segue, dunque, lo spirito e la lettera della Costituzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RESTA, *Relatore*. La Costituzione dice chiaramente che il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Ma noi abbiamo vissuto una esperienza dolorosa a questo proposito, perché nella prima legislatura, purtroppo, la legge relativa alla formula di promulgazione e di pubblicazione si arenò per mancanza di consenso del Senato. La mia proposta alternativa ha proprio lo scopo di eliminare definitivamente qualsiasi questione di priorità precostituita. Siccome bisogna pure che siano i due rami del Parlamento ad approvare la legge, diciamo che deve precedere la indicazione del ramo del Parlamento che definitivamente approva la legge. È, più che altro, un espediente pratico che mette i due rami del Parlamento sullo stesso piano, evitando di offendere chicchessia con la precostituzione di una priorità.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io, come il relatore, debbo ribadire che l'articolo 55 della Costituzione afferma che il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Non per caso è stato stabilito questo ordine; però siccome abbiamo vissuto tutti l'esperienza ormai decennale (è un altro decennale da celebrare...) delle difficoltà che sono sorte per questa dizione, per l'amor proprio di questo o dell'altro ramo del Parlamento, non è il caso di insistere. Solo devo far notare che la instabilità della formula non è certamente un elemento positivo in rapporto alla solennità dell'atto e alla serietà della introduzione, la quale dovrebbe avere una formula permanente e stabile.

Ricordo ancora che era stata affacciata pure la formula fissa: « Le due Camere del Parlamento... ». Si tratta di una dizione che, senza urtare suscettibilità o amor proprio, (...)

CCL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI****INDICE**


PAG.

**Proposte e disegno di legge (Sequito della discussione):**

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul <i>referendum</i> costituzionale (1259); Norme sui <i>referendum</i> previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677); LUZZATTO ed altri: Norme sul <i>referendum</i> e sull'iniziativa del popolo (22)	12768
PRESIDENTE	12768, 12769, 12770, 12772
NANNUZZI	12768, 12769

PAG.

LUCIFREDI, <i>Presidente della Commissione</i>	12769, 12770 12771, 12772, 12774, 12775, 12777
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12769 12771, 12772, 12775, 12777
CAPRARA	12770, 12771
LUZZATTO	12770, 12772, 12773, 12775
DOMINEDÒ	12771
COSSIGA	12773, 12776
COLITTO	12775
BREGANZE	12776

**La seduta comincia alle 16,30.**

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

I decreti del Presidente della Repubblica non emanati in forza dell'articolo 76 e dell'articolo 77 della Costituzione sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registrazione e sono pubblicati e inseriti dopo che questa sia avvenuta.

Sono pubblicate dalla *Gazzetta Ufficiale* solo per estratto i decreti che riguardano persone singole.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, di contenuto identico, rispettivamente dall'onorevole Colitto e dagli onorevoli Luzzatto, Comandini, Amadeo, Albertini, Cacciatore, Minasi e Concas. Questi emendamenti sono diretti a sopprimere, al secondo comma, le parole: « non emanati in forza dell'articolo 76 e dell'articolo 77 della Costituzione ».

L'onorevole Colitto ha già svolto questo emendamento in sede di discussione generale.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LUZZATTO. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo, dato che nel corso della discussione generale vi ho già fatto cenno.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Poiché l'articolo cui l'emendamento si riferisce fu approvato in Commissione su mia proposta nell'attuale stesura, credo di dover spendere qualche parola per difenderlo, almeno parzialmente.

Siccome dal precedente ordinamento statutario non era prevista una esplicita potestà legislativa del Governo con forza di legge ordinaria, la dottrina non aveva potuto inquadrare gli atti normativi del potere esecutivo se non nella categoria degli atti formalmente amministrativi e li aveva quindi necessariamente sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Oggi l'attività legislativa primaria del Governo trova il suo fondamento non in un atto straordinario di delega da parte del Parlamento, né in una fonte giuridica *extra ordinem*, quale sarebbe la necessità, ma invece ed esplicitamente nella Costituzione.

Ciò dato, ci troviamo di fronte ad atti che, per il loro contenuto, sono previsti dalla Costituzione come atti legislativi e, come atti aventi forza di legge, sono sottoposti al con-

trollo di legittimità, che per l'attuale ordinamento è accentrato nella Corte costituzionale.

Per quanto riguarda i decreti legislativi si potrebbe anche sostenere che, trattandosi di atti rispetto ai quali si può effettuare un riscontro oggettivo in base alla legge di delega, sia ancora possibile un controllo da parte della Corte dei conti; ma rispetto ai decreti-legge io non so proprio quale metro la Corte dei conti potrebbe mai usare per giudicarne la legittimità!

D'altronde, parte della dottrina considera la Corte dei conti quasi come una *longa manus* del Parlamento, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione che dice espressamente che la Corte dei conti « riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ». Ora, il decreto-legge è atto che, in base all'articolo 77 della Costituzione, deve essere, una volta emanato, presentato immediatamente e direttamente alle Camere, che debbono essere convocate, anche se sciolte, entro cinque giorni; entro 60 giorni, se il decreto non sia convertito, perde vigore dalla sua emanazione. Cioè, sul decreto-legge vi è immediatamente un controllo da parte del Parlamento. Epperò non si vede il motivo per cui lo si debba assoggettare ad un controllo preventivo di un organo che si dice essere la *longa manus* del Parlamento.

Per quanto riguarda i decreti legislativi il problema potrebbe anche avere una diversa soluzione, in quanto i decreti legislativi sono atti che non sono soggetti ad un sindacato da parte delle Camere successivo alla loro emanazione e sono atti che, emanati in base ad una legge di delega, permetterebbero alla Corte dei conti quel riscontro di legittimità, cioè quel confronto fra il parametro legge-delega e atto del Governo che è essenziale affinché la Corte dei conti possa esercitare il suo sindacato, e ciò anche se in realtà, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il sindacato relativo ai vizi di eccesso di delega è un vero e proprio sindacato di costituzionalità e quindi l'eventuale vizio dell'eccesso di delega non può essere censurato se non in via preliminare dal giudice ordinario, con logica esclusione quindi di un sindacato preventivo della Corte dei conti, cui non sono certo attribuibili in questa materia poteri maggiori che al giudice ordinario.

Però, dato che attraverso il controllo della Corte dei conti e con l'obbligo funzionale del « rapporto » al Parlamento si vuole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

salvaguardare anche interessi politici, cioè si vuol dar modo al Parlamento di conoscere eventuali sfasature fra decreto legislativo e legge di delega che potrebbero essere state accertate da questo sommo organo di controllo che è la Corte dei conti, si potrebbe anche, in ipotesi, ammettere il riscontro di legittimità sui decreti legislativi, tenendo per ferma però l'esclusione di ogni forma di controllo sui decreti-legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35?

LUCIFREDI, Presidente della Commissione. La Commissione è contraria ai due emendamenti e ritiene che la soppressione del controllo di legittimità della Corte dei conti sui decreti-legge e sui decreti legislativi sia fondata.

Vorrei rilevare in primo luogo che, a mio giudizio (ed è una opinione del tutto personale, vorrei dire scientifica), il controllo della Corte dei conti si giustifica nei confronti degli atti sostanzialmente amministrativi. Quella è la funzione della Corte dei conti.

Quando siamo di fronte ad atti che sono di natura sostanzialmente legislativa, come i decreti-legge e i decreti legislativi e, vorrei aggiungere, anche quando siamo di fronte ad un atto di natura sostanzialmente giurisdizionale o paragiurisdizionale, come è la decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, in questi casi il controllo della Corte dei conti, a mio modesto avviso, non avrebbe ragion d'essere.

Ma, a parte questo rilievo e le considerazioni fatte dall'onorevole Cossiga, alle quali aderisco, vorrei richiamare alla sua sensibilità, signor Presidente, ed a quella degli onorevoli colleghi questa doppia situazione che si viene a presentare rispettivamente per i decreti-legge e per i decreti legislativi.

Decreti-legge: come sono regolati nella formula della Costituzione? Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione dice: « Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ».

Ora (e parlo in base ad una certa esperienza personale che mi sono fatta in questa materia quando avevo l'onore di far parte del governo), questo crea una situazione di paradossale difficoltà per la registrazione dei

decreti-legge da parte della Corte dei conti, perché, in linea di fatto, per adempiere l'obbligo costituzionale, se il Presidente della Repubblica in questo momento firma un decreto-legge, questo decreto entro questa sera deve essere presentato al Parlamento. Nell'intermezzo fra il momento in cui il Presidente della Repubblica firma il decreto e il momento in cui il Presidente del Consiglio o altro ministro viene qui a portarlo al signor Presidente, in questo intermezzo, dicevo, vi deve essere la registrazione da parte della Corte dei conti, la quale, quindi, è vincolata ad effettuare questo procedimento di controllo nello spazio talvolta neanche di poche ore, ma di pochi minuti, perché, altrimenti, non vi sarebbe la possibilità di adempiere il precetto costituzionale della presentazione al Parlamento nello stesso giorno.

Questa la situazione delle cose di fronte alla quale, pur con tutto il rispetto dovuto a quell'egregio consesso di valentissimi magistrati che è la Corte dei conti, mi corre l'obbligo di dire che quel controllo non può essere fatto seriamente, perché manca anche la possibilità materiale, il tempo materiale della semplice lettura del decreto-legge.

Ed allora si domanda: un controllo fatto semplicemente per la forma, cioè per apporvi sopra un timbro e dire: « la Corte dei conti ha registrato », è una cosa seria? A me, francamente, questo pare un ostacolo che, a prescindere da tutte le valutazioni teoriche, ma sul terreno delle esigenze di fatto di uno Stato di diritto, che vuole un ordinamento serio e non solo un ordinamento di figura, deve essere eliminato.

Evidentemente diversa è la situazione in relazione ai decreti legislativi, per cui il limite di tempo non c'è e la Corte dei conti può dedicare tutto il tempo che ritiene opportuno all'esame preventivo e alla registrazione.

Però, a questo riguardo, vorrei sottolineare un altro aspetto del problema: cioè il fatto che, come del resto ricordava poc'anzi il collega Cossiga, evidentemente — ed anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale — l'eventuale deviazione del governo delegato dai principi e dai criteri direttivi fissati nella delega, alla cui osservanza è tenuto, è motivo di censura *sub specie* di incostituzionalità del decreto legislativo davanti alla Corte costituzionale: e ciò tanto se vi sia stato, come oggi, quanto se non vi sia stato, come sarebbe se noi approvasimo questo emendamento, il controllo della Corte dei conti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

blica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti, Sono inseriti per estero:

1°) tutte le leggi;

2°) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

Quando si tratta di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta Ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formarsi del codice un volume separato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli atti inseriti nell'annata, a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione progressiva, oltreché nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale deve essere adottata una numerazione autonoma, progressiva, unica per tutte le annate.

Di conseguenza, la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 conserva il n. 1, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 2, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 3, la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 4, la legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 5, la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 assume il n. 6.

La numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il n. 7 ».

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Ritengo sia opportuno aggiungere anche la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, che dovrà assumere il numero 7, Di conseguenza la numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il numero 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale, devono indicarsi la data,

il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento.

I decreti emanati ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione debbono indicare rispettivamente la qualifica di decreti legislativi e di decreti legge.

Le leggi costituzionali debbono contenere tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Breganze, Biasutti, Manzini, Elkan, Tozzi Condivi, Toros, Merenda, Cengarle e Valiante hanno proposto di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole:

« In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. Il nostro emendamento è stato dettato dal desiderio di rendere più facile la ricerca, e quindi la consultazione, dei lavori preparatori. Questa ricerca è di grande interesse sia per gli studiosi sia per gli avvocati e per tutti i cittadini. D'altra parte, tale consultazione oggi non sempre è facile, soprattutto se intercorre un notevole lasso di tempo fra l'approvazione di uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Ci è parso pertanto opportuno proporre che in capo ad ogni legge sia indicata la data di approvazione finale da parte di ogni ramo del Parlamento.

In un primo tempo ci era sembrato più logico fare tale menzione non nell'intestazione della legge, ma all'inizio delle sue norme; in un secondo tempo abbiamo ritenuto che ciò avrebbe appesantito la formula di promulgazione ed abbiamo quindi ripiegato sulla formula di cui all'emendamento.

Se la Commissione e il Governo ritengono che tale indicazione rappresenti un ulteriore appesantimento delle formalità di promulgazione della legge, non ho difficoltà ad inserire il riferimento come nota finale. L'importante è che si raggiunga il fine di consentire quella migliore conoscenza dei lavori preparatori che noi tutti riteniamo utile e desideriamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Breganze ?

CCLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1960PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LI CAUSI****INDICE**


PAG.

**Proposte e disegno di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul <i>referendum</i> costituzionale (1259); Norme sui <i>referendum</i> previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677); LUZZATTO ed altri: Norme sul <i>referendum</i> e sull'iniziativa del popolo. (22)	12801
PRESIDENTE	12801, 12809
CAPRARA	12801, 12802, 12808 12812, 12813, 12816
GUI	12801, 12829
LUZZATTO	12801, 12805, 12806 12809, 12816, 12818, 12819, 12820, 12828
REALE ORONZO	12802, 12804, 12826
LUCIFREDI, <i>Presidente della Commissione</i>	12802, 12803, 12804, 12805 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812 12813, 12814, 12815, 12819, 12820, 12821
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12802 12803, 12804, 12806, 12807, 12808, 12809 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12823 12824, 12825
COSSIGA	12803, 12805, 12809 12810, 12811, 12813, 12815, 12816 12820, 12821, 12823, 12824, 12825
DOMINEDÒ	12806, 12819
GUIDI	12814
NANNUZZI	12815

PAG.

RESTA	12817, 12818, 12823 12824, 12825
MALAGODI	12825
PAJETTA GIAN CARLO	12826
ALMIRANTE	12827
VIZZINI	12829



III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 5, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in un momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte all'articolo 5.

Il cancelliere appone ai fogli il timbo a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « tre giorni », con le parole: « cinque giorni ».

COSSIGA. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliori-Cossiga, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 8 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenuto nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « di pretura », con le parole: « della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione si trova il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore la cui firma viene autenticata ».

COSSIGA. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Migliori-Cossiga, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 10 a 12, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 5. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

Si dia lettura degli articoli 14 e 15 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 14.

« L'ordinanza dell'Ufficio centrale prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali ».

(È approvato).

ART. 15.

« Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'improcedibilità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

« La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata improcedibile dall'Ufficio centrale della Corte di Cassazione con sua ordinanza in data...

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari valida la richiesta di *referendum*,

esso deve essere indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla data, entro un mese dall'ordinanza stessa.

Qualora sia intervenuta nel frattempo la pubblicazione, a termini dell'articolo 4, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a quattro mesi oltre il termine previsto dal comma precedente, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Le relative votazioni procedono peraltro fino alle ore 14 del lunedì successivo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituire al primo comma le parole: « entro un mese » con le parole: « entro due mesi », e al secondo comma le parole: « fino a quattro mesi, con le parole: « fino a sei mesi ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COSSIGA. Questi emendamenti sono nello spirito di altro già votato; si tratta di agevolare l'adempimento delle formalità previste.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Sul tema del prolungamento del termine per l'indizione del *referendum* si ebbe in Commissione un ampio dibattito. Vi fu chi propose un termine minore, chi un termine maggiore. Si ritiene infine che il termine di un mese fosse sufficiente agli adempimenti. Da parte nostra, non si potrebbe accettare un prolungamento, perché questo potrebbe alterare l'itinerario normale del procedimento. Insistiamo pertanto per i termini indicati nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Do atto all'onorevole Luzzatto che in Commissione si è molto discusso di questo problema; non posso però aderire alla sua tesi, secondo la quale questi termini debbono essere riconosciuti come i più idonei. Il problema è ampio e merita di essere considerato. Credo che una proroga dei termini sia opportuna, in quanto consente di fare in un'unica consultazione elettorale la votazione su due *referendum*, evitando così due consultazioni (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(*È approvato*).

ART. 29.

« Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del ministro di grazia e giustizia ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cossiga:

« Il messaggio del Presidente di ciascuna Camera, unicamente, fa fede della regolarità del procedimento di formazione della legge e del testo approvato ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COSSIGA. L'articolo aggiuntivo da me proposto ha un fine molto chiaro, quello di tutelare l'indipendenza delle assemblee parlamentari, attraverso una delle loro massime prerogative, vale a dire la cosiddetta insindacabilità degli *interna corporis*. Si tratta di una prerogativa che attiene al carattere di organo sovrano proprio della Camera e del Senato e discende dai principi costituzionali generali cui si informa il nostro ordinamento, come del resto è stato confermato da una lunga prassi costituzionale.

Purtroppo, però, recenti orientamenti della dottrina possono ingenerare equivoci in siffatta delicata materia e portare a ritenere che altri organi estranei al Parlamento e ai Presidenti delle Camere, espressione massima di autonomia delle assemblee rappresentative, possano censurare o sindacare la regolarità delle procedure interne del Parlamento e l'autenticità delle deliberazioni adottate.

Per questo motivo, ed al fine di riconfermare in modo solenne quella che è una irrinunciabile prerogativa di autonomia e di indipendenza delle assemblee legislative, espressione diretta della sovranità popolare, mi permetto di proporre l'approvazione del mio

emendamento, con riserva di quelle modifiche formali che, in sede di coordinamento, si ravvisassero opportune.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cossiga.

(*È approvato*).

Questo articolo aggiuntivo, in sede di coordinamento, sarà opportunamente formulato e sistemato nella sede più conveniente.

Pongo in votazione la tabella A (scheda di votazione per il *referendum* costituzionale).

(*È approvata*).

Pongo in votazione la tabella B (retro della scheda di cui alla tabella A).

(*È approvata*).

Abbiamo così concluso l'esame della proposta di legge Resta.

Avverto che il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nel corso della seduta.

Passiamo ora agli altri provvedimenti sul *referendum*.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Dichiaro di ritirare la mia proposta di legge, salvo presentarne alcune norme come emendamenti agli articoli corrispondenti del disegno di legge governativo n. 677, che il mio gruppo accetta come testo base della discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Luzzatto e, poiché non vi sono obiezioni da parte di altri colleghi, dichiaro che il testo base per la discussione degli articoli è quello governativo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli elettori che intendono farsi promotori del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, devono darne notizia alla Cancelleria della Corte di cassazione, presentandosi alla stessa e indicando la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiedono l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

All'atto di tale comunicazione i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la prevista dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COSSIGA. Rinuncio alla illustrazione, trattandosi di una rielaborazione formale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, Presidente della Commissione. L'emendamento tende essenzialmente a riportare l'uniformità tra i due testi (proposta Resta e progetto in esame). Quindi la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo proposto dagli onorevoli

Migliori e Cossiga, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, Segretario, legge:

« Nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata la legge... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, Segretario, legge:

« La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1.

Accanto alle firme debbono essere indicate per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei

sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga propongono, al terzo comma, di sostituire le parole « di pretura », con le parole: « della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione si trova il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore la cui firma viene autenticata ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COSSIGA. Si tratta di eliminare una limitazione non facilmente spiegabile: infatti secondo il testo governativo la facoltà di autenticare la firma dei presentatori viene accordata soltanto ai cancellieri di pretura e non anche a quelli di tribunale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliori-Cossiga.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il deposito di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali deve avvenire presso la Cancelleria della Corte di cassazione, entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, è fatto constare in processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora di presentazione, contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte del presentatore e sottoscritto in doppio originale da costui e dal cancelliere.

Uno dei due originali viene allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato al presentatore a prova dell'avvenuta presentazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga propongono di sostituirlo con il seguente:

« Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 1. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazioni o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COSSIGA. Rinuncio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dagli onorevoli Migliori e Cossiga, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il referendum, presieduto da un presidente di Sezione e composto di dieci consiglieri, nominati dal primo presidente entro tre giorni dal deposito della richiesta. In caso di assenza o di impedimento i membri effettivi vengono sostituiti da membri supplenti, nominati con lo stesso provvedimento.

Qualora vengano presentate più richieste di referendum, sono costituiti tanti Uffici centrali quante sono le richieste, e comunque in nessun caso in numero superiore a tre.

Disposta la costituzione di uno o più Uffici centrali, non possono essere costituiti altri Uffici fino alla proclamazione dei risultati del referendum, per i quali gli Uffici medesimi sono stati costituiti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

ficata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COSSIGA. Rinunzio ad illustrarli.

PRESIDENTE. A loro volta gli onorevoli Nannuzzi e Caprara hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'ordinanza è notificata entro 15 giorni dalla sua pubblicazione a mezzo di ufficiale giudiziario ai presentatori, nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito. Se in base alle deduzioni dei presentatori, da presentarsi entro 15 giorni, l'Ufficio considera valida la richiesta, l'ammette e le irregolarità possono essere sanate entro il termine massimo di un mese dalla notifica. Scaduto tale termine, l'ordinanza definitiva è comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presentatori ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

LUCIFREDI. *Presidente della Commissione.* In sostanza, l'unica differenza che esiste tra i due testi proposti è questa: l'emendamento Nannuzzi propone un termine più lungo a favore dei presentatori per la sanatoria di eventuali irregolarità in cui essi siano incorsi. Più precisamente, mentre l'emendamento Migliori indica un termine di soli 5 giorni, quello Nannuzzi lo prevede di un mese. Ci si potrebbe forse fermare a mezza strada e fissare il termine di 15 giorni. Meglio ancora sarebbe che i colleghi Nannuzzi e Caprara si associassero all'emendamento Migliori-Cossiga, che non prevede nessun termine per sanare le irregolarità. Bisogna considerare che qui non siamo nel caso del *referendum* costituzionale, nel quale la procedura si deve esaurire in tre mesi. La sanatoria quindi vi può essere senza limite di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara ?

CAPRARA. Ritiriamo il nostro emendamento, dato che non vi è la scadenza costituzionale di tre mesi e quindi il termine di sanatoria non è più perentorio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Migliori-Cossiga all'articolo 6.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Nel caso di richiesta di *referendum* popolare, a norma dell'articolo 1, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, a sensi dell'articolo 2, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, di darne notizia al consiglio che abbia preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano approvato tale deliberazione e abbiano (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

dal quarto comma dell'articolo 4. Esso viene per altro redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale ».

È lo stesso problema che abbiamo trattato poco fa, per cui ritengo che l'emendamento si possa senz'altro considerare approvato.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Esatto, signor Presidente.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 9 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito a norma dell'articolo 5, procede nei termini indicati in detto articolo alla verifica della regolarità della richiesta, e cioè se siano in essa contenute le indicazioni di cui all'articolo 2 e i nomi dei delegati, se le sottoscrizioni siano non meno di cinque, se siano autenticate, e se siano allegate le deliberazioni di approvazione della richiesta e di designazione dei delegati, validamente adottate a norma dell'articolo 8 ed entro i quattro mesi antecedenti la presentazione, da non meno di cinque consigli regionali.

L'ordinanza è notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo consiglio regionale, ed è comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Si applica alle richieste presentate dai consigli regionali il disposto dell'articolo 6.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara valida la richiesta è comunicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo consiglio regionale ».

Poiché il caso è analogo al precedente, possiamo senz'altro considerare approvato anche questo emendamento.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Non può essere depositata richiesta di *referendum* nei sei mesi anteriori e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo, Guidi, Nannuzzi e Caprara hanno proposto di sopprimerlo.

NANNUZZI. Signor Presidente, rinunziamo a svolgere l'emendamento, pur mantenendolo fermo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituire le parole: « nei sei mesi anteriori e nei sei mesi successivi » con le parole: « nell'anno anteriore e nell'anno successivo ».

COSSIGA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. L'emendamento mira a rendere possibile l'ordinato funzionamento del nostro regime democratico, che, non dimentichiamolo, è essenzialmente un regime rappresentativo. Gli istituti di democrazia diretta previsti dal nostro ordinamento non modificano, infatti, detto carattere rappresentativo, ma sono configurati come partecipazione speciale e limitata del corpo elettorale a due casi di modificazione dell'ordinamento giuridico esistente: mediante l'abrogazione di norme di legge ordinaria; mediante la convalida di nuove norme di legge costituzionale.

Con il nostro emendamento noi vogliamo togliere all'esercizio degli istituti di democrazia diretta quel carattere che ad essi potrebbe essere impresso dalla volontà di una parte del corpo elettorale, e che sarebbe in contrasto con quello ad essi dato dalla Costituzione, con il carattere, cioè, di un sostanziale plebiscito politico. Non vogliamo, in altre parole, che di uno strumento che dovrebbe consentire al popolo di collaborare alla migliore formazione del nostro ordinamento normativo ci si serva per fare dei plebisciti in contraddizione con quella che è la normale forma di partecipazione del popolo all'esercizio del potere di indirizzo politico, e che si estrinseca nella partecipazione alle elezioni. Stabilire infatti che non può essere provocato il *referendum* abrogativo nell'anno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

anteriore e nell'anno successivo alla effettuazione delle elezioni politiche significa semplicemente impedire che esso assuma un carattere che la Costituzione non gli ha voluto attribuire e si trasformi in una sorta di plebiscito politico contro gli organi rappresentativi dello Stato che o si stanno per ricostituire, o sono stati da poco ricostituiti.

Noi abbiamo una ferma fiducia negli ordinamenti rappresentativi, ed approvando la legge sul *referendum* abrogativo intendiamo non venirvi meno ed evitare quindi possibili contrasti fra l'iniziativa accordata per ipotesi delimitate al corpo elettorale ed il libero esercizio del potere legislativo e politico del Parlamento. Non riteniamo quindi utile né necessario all'ordinato sviluppo del nostro regime democratico il ricorso a forme plebiscitarie che la storia insegna non sono mai state via di progresso democratico ma sempre strumento di sovvertimento degli istituti rappresentativi e parlamentari, e di affermazione di regimi personalistici e dittatoriali.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'articolo 75 della Costituzione stabilisce per quali materie non si può chiedere né svolgere *referendum* abrogativo: il che vuol dire che per tutte le altre lo si può fare. Parliamoci chiaro: quali sono le leggi che nell'ultimo anno prima delle elezioni hanno maggiori probabilità di dar luogo ad eventuali richieste di *referendum*? Le leggi elettorali. Ed è fuori luogo farsi illusioni in proposito: anche quando vi è una legge elettorale vigente e magari approvata all'inizio di una legislatura, se vi è nella maggioranza l'*animus* di modificarla, la maggioranza stessa scoprirà le sue carte all'ultimo momento (e così è sempre avvenuto!). Ma se si approva l'emendamento Cossiga, nessuna legge elettorale potrà mai essere sottoposta a *referendum*, e si verrà così a porre nel nulla il precetto costituzionale in base al quale, come ho detto, il *referendum* sulle leggi elettorali è consentito. Credo che non abbiamo il diritto di emendare la Costituzione per questa via, come avverrebbe di fatto, perché quel tipo di leggi verrebbe sottratto al *referendum*. Se perciò dicessimo che entro sei mesi, o, se volete, entro un anno (non faccio questione di tempo) non si può presentare richiesta di *referendum* tranne che per quanto riguarda le leggi elettorali, io sarei d'accordo.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Il problema può essere esaminato da due punti di vista. Dal punto di vista

strettamente politico, in realtà, già le elezioni di per sé costituiscono in certo qual modo una forma di *referendum* sulla legge elettorale con la quale si vota. E posso anche convenire che potrebbe essere utile ammettere il *referendum* sulla legge elettorale in base alla quale si faranno le elezioni, perché, ad esempio, in sede di campagna elettorale per le elezioni politiche verrebbe sgombrato il campo da tutte quelle eccezioni di illegittimità verso la legge elettorale stessa, che tante volte hanno occupato così larga parte nel bagaglio propagandistico elettorale dell'opposizione. Cioè, una volta che in un *referendum* sulla legge elettorale, precedente alle elezioni politiche, la maggioranza si fosse espressa per la non abrogazione di quella determinata legge, non vi è dubbio che il significato politico dei risultati elettorali verrebbe ad essere rafforzato, perché neanche da parte dell'opposizione si potrebbero sollevare eccezioni di illegittimità politica e morale in ordine ai risultati stessi.

Quindi, non v'ha dubbio che anche per il gruppo parlamentare del quale faccio parte, specie se rammentiamo avvenimenti non più recenti, ma che appartengono ormai alla storia politica del nostro paese, da un punto di vista politico non vi sarebbe nulla da obiettare.

Però vi è un limite insuperabile dal punto di vista giuridico-costituzionale, perché andiamo ad introdurre limitazioni e discriminazioni fra atti legislativi, in base al loro contenuto materiale, che non sono dalla Costituzione previste. Per cui soltanto sotto questo profilo di natura squisitamente costituzionale non sono d'accordo sulla proposta Luzzatto ed insisto sul mio emendamento.

LUZZATTO. Non mi pare davvero che vi siano motivi costituzionali che si oppongano alla proposta che ho formulato.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Desidero solo rilevare che il termine fissato dal disegno di legge è quanto mai incerto dato che non è mai sicura la data di scioglimento delle Camere. *Quid accidit* se una Camera viene sciolta mentre è già stato chiesto o indetto un *referendum*?

RESTA. Sono problemi di cui dovrà occuparsi la dottrina.

CAPRARA. Ma di fatto il problema rimane. Sarebbe allora preferibile sopprimere l'articolo, così il problema non si porrebbe affatto. Comunque, se l'articolo rimane, noi aderiamo alla proposta Luzzatto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Gullo e Migliori, e sulla proposta intermedia Luzzatto (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente, di tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente e di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del *referendum* ».

COSSIGA. Manteniamo l'emendamento, rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto ha proposto di sostituire la parola: « tre » con la parola: « cinque ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. L'emendamento coincide con la prima parte dell'emendamento Migliori e, come quello, risponde ad una esigenza di armonia legislativa.

La seconda parte dell'emendamento Migliori verte invece sulla stessa materia dell'emendamento da me presentato all'articolo 40, salvo che il mio è più completo, perché si riferisce sia ai seggi elettorali, come l'emendamento Migliori, sia agli uffici centrali di scrutinio, per cui mi pare preferibile. Del resto, si tratta solo di riprodurre una norma analoga a quella già approvata per la proposta di legge Resta.

PRESIDENTE. Dato che il problema si riproporrà all'articolo 40, prego l'onorevole Luzzatto di non voler insistere in questa sede

sul suo emendamento, salvo riproporre la questione allorché passeremo all'articolo 40.

LUZZATTO. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Migliori-Cossiga ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma del testo Migliori-Cossiga.

(È approvato).

Rinvio il secondo comma in sede di articolo 40.

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per l'abrogazione di due o tre leggi o parte di esse, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le leggi sottoposte a *referendum*.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « di tipo unico », le parole: « e di identico colore ».

COSSIGA. Manteniamo l'emendamento rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Migliori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio provinciale per il *referendum*, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia stessa, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in triplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi, uno viene trasmesso alla prefettura della provincia ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettiva-

mente alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato, alla Presidenza della Camera dei Deputati ed al ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « Corte di cassazione » le parole: « facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente »; e, all'ultimo comma, di sostituire il secondo periodo con il seguente: « I rimanenti esemplari sono trasmessi al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al ministro di grazia e giustizia ».

COSSIGA. Manteniamo questi emendamenti, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 20?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliori-Cossiga al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Migliori-Cossiga all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 21 al 24, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 21.

« Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste ».

(È approvato).

ART. 22.

« Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposi- (...)

III LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

comunalì richiedenti, l'Ufficio tiene conto di tutte le deliberazioni pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è depositata la prima.

In caso negativo, l'Ufficio dà parimenti atto del mancato raggiungimento del numero minimo, con propria ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le relative richieste perdono efficacia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto, al settimo comma, di sostituire le parole « Presidenza della Repubblica » con le parole « Presidente della Repubblica ».

COSSIGA. Signor Presidente, è un emendamento di pura forma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa senza altro considerare l'emendamento Migliori-Cossiga inserito nel testo. Pongo in votazione l'articolo 35 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 36 e 37, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario* legge:

ART. 36.

« Il referendum è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, nel territorio della regione o delle regioni interessate alla modificazione proposta, entro tre mesi dall'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo precedente. Partecipano alla votazione per il referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Per la determinazione della data di effettuazione del referendum e per il caso di contemporaneità di più referendum valgono le norme degli articoli 13 e 14.

Per la votazione e lo scrutinio valgono, in quanto applicabili, le norme del capo III del titolo I ».

(È approvato).

ART. 37.

« L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum in

tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 20.

La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; e del risultato del referendum è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 36 della legge anzidetta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole « del Parlamento ».

COSSIGA. Anche in questo caso si tratta di un emendamento di carattere formale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo allora ritenerlo senz'altro inserito nel testo. Pongo in votazione l'articolo 38 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La proposta deve contenere il progetto di legge completo e redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati dal cancelliere di una corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme in modo che non possa esserne distaccato e da vidimarsi contemporaneamente a quello ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole « di legge completo e ».

COSSIGA. Anche questo è un emendamento puramente di carattere formale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo allora ritenerlo senz'altro incorporato nel testo. Pongo in votazione l'articolo 39 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con esclusione di quelle riguardanti i rappresentanti di lista ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto, Ghislandi, Gaudio, Bettoli, Marangone, Amadei, Paolucci, Bensi, Musotto e Mariani hanno proposto di sostituire le parole: « con esclusione di quelle riguardanti i rappresentanti di lista », con le parole: « Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del referendum ».

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. La Commissione, d'accordo con gli onorevoli Luzzatto e Migliori, propone il seguente nuovo testo:

« Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, o dei promotori del referendum ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo concordato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole « e III ».

COSSIGA. Si tratta sempre di un emendamento di valore puramente formale.

PRESIDENTE. La Commissione?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1960

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*.
Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo allora considerarlo inserito senz'altro nel testo. Pongo in votazione l'articolo 41 così emendato.

(È approvato).

Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 41-bis:

« Alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento del *referendum* costituzionale si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facoltà riconosciute da dette disposizioni ai partiti o gruppi politici si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum* ».

COSSIGA. È un emendamento che ha carattere integrativo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*.
Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41-bis.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai titoli I e II della presente legge, sono a carico dello Stato; quelle relative alle operazioni di cui al titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliori e Cossiga hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « ai titoli I e II » con le parole: « al titolo I »; e le parole: « titolo III, con le parole: « titolo II ».

COSSIGA. L'emendamento ha carattere formale, ma è necessario essendo caduto il titolo II del disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione ?

RESTA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*.
Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Passiamo ai voti sull'articolo 42, ultimo del disegno di legge.

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Giunti a questo punto desideriamo confermare la nostra opposizione al provvedimento che la Camera si accinge a votare, e ciò per i motivi di ordine generale, giuridico e politico che sono stati già illustrati dall'onorevole Bozzi. Ma vorremmo anche aggiungere qualche commento, scherzosamente e molto seriamente insieme. Vi sono due persone che, in questo dibattito, hanno sollevato la mia profonda ammirazione, il ministro guardasigilli e l'onorevole Resta: il primo si è trovato nella posizione di aver presentato il disegno di legge governativo e di dover difendere qui la proposta dell'onorevole Resta che esprimeva il dissenso della democrazia cristiana dal progetto governativo; mentre il secondo si è trovato a dover difendere prima il proprio progetto, che rappresentava il dissenso del suo partito dall'operato dei ministri espressi dal partito stesso, e poi quello del Governo.

È questo, domandiamo noi, il modo in cui si devono trattare interessi vitali del paese ? La risposta è « no »; ed è « no » anche per un altro motivo.

Ad un certo momento, nella Commissione competente, così come è avvenuto per le regioni, con l'ordine del giorno Bozzi-Berry, (anzi, Berry-Bozzi, perché, in omaggio all'ordine alfabetico e al peso dei partiti, si tenne allora a premettere il nome democristiano al nome liberale) si votò una sospensiva indeterminata del disegno di legge governativo; con il risultato che quel disegno di legge, che è stato oggi discusso veramente in un tempo *record*, salvo errori, la Commissione non l'ha mai esaminato e qui non è stato mai fatto oggetto di una discussione generale: in questo modo siamo arrivati ora al voto conclusivo.

È quindi evidente, a nostro giudizio, che non si è discusso seriamente dell'applicazione della Costituzione; non si è discusso seriamente se uno strumento che è previsto dalla Costituzione, e di cui il maggiore dei partiti democratici domandava in fatto la revisione attraverso la proposta Resta, fosse adeguato o meno alla situazione del paese; se quello che si presenta come uno strumento di demo- (...)

CCLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1960**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROSSI**INDICE**

PAG.

Disegno di legge costituzionale (*Discussione*):

Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (1846)	13011
PRESIDENTE	13011
SCIOLIS	13011
VIDALI	13013
LUZZATTO	13014
COSSIGA, <i>Relatore</i>	13016
Bo, <i>Ministro senza portafoglio</i>	13016

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1960

dare il giusto senso alla norma eccezionale che eleva a tre i rappresentanti di questa circoscrizione speciale, occorre che le due leggi, quella costituzionale e quella ordinaria, camminino insieme, anche se la prima deve compiere un cammino più lungo. Riteniamo pertanto indispensabile che, quando la presente legge costituzionale ci verrà sottoposta per la seconda approvazione, venga contestualmente discusso il disegno di legge, ora dinanzi al Senato, recante le modalità per l'elezione dei tre senatori di Trieste. Tanto più che sulle disposizioni in esso contenute concordano sia il Governo sia i diversi gruppi parlamentari: confidiamo pertanto che fra tre mesi, e cioè l'11 maggio, quando il disegno di legge costituzionale tornerà in quest'aula, noi potremo dare il nostro voto pure alla legge ordinaria, in modo che prima dell'estate i cittadini di Trieste possano essere rappresentati anche nel Senato della Repubblica. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cossiga.

COSSIGA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Bo.

BO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si compiace che questo disegno di legge sia stato speditamente discusso, prima in Commissione ed ora in aula, e che abbia raccolto, come già nell'altro ramo del Parlamento, l'unanime approvazione di tutti i settori.

Dopo tutto quanto è stato detto dagli onorevoli Sciolis, Vidali e Luzzatto, e in aggiunta a quanto scritto nella esauriente relazione dell'onorevole Cossiga, sarebbe una perdita di tempo insistere sopra gli aspetti fondamentali del provvedimento.

A questo punto desidero soltanto, in risposta ad alcune osservazioni e ad alcuni voti dell'onorevole Luzzatto, assicurare l'Assemblea che è intendimento del Governo dare, per parte sua, il più sollecito corso alla discussione del disegno di legge, a carattere ordinario, contenente norme per l'elezione dei senatori nella città di Trieste e nei cinque comuni contigui, cioè del testo che deve integrare il progetto di legge attualmente in esame. Tale provvedimento ordinario è stato, per l'esattezza, presentato dal Governo al Senato il 25 novembre, e confido che, anche prima del giorno in cui in seconda

lettura il disegno di legge costituzionale ritornerà davanti alla Camera, esso possa avere ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne le questioni particolari, il Governo si rimette al testo formulato dalla Commissione, ed approva la proposta di soppressione dell'articolo 2 del testo inviato dal Senato, riconoscendo la fondatezza delle ragioni che hanno indotto la Commissione della Camera a ritenere non conforme ad una perfetta tecnica legislativa l'inserire in una legge di carattere costituzionale il riferimento ad una norma di carattere ordinario.

Non mi resta, quindi, che rinnovare la espressione della soddisfazione mia e del Governo per l'atto che oggi si compie davanti alla Camera, con il quale, come è stato opportunamente sottolineato dagli oratori intervenuti nel dibattito, si vuole insieme colmare una lacuna giuridica e costituzionale, porre fine ad un'anormalità della vita delle nostre istituzioni rappresentative, e consentire ai cittadini di Trieste e degli altri cinque comuni vicini di avere la loro completa rappresentanza nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, compiendo così un atto di doverosa ed unanime solidarietà verso tale nobilissima terra italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura. CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a sé stante, alla quale sono assegnati tre senatori ».

PRESIDENTE. Il Governo ha già accettato questo testo della Commissione, perché più esplicitivo di quello del Senato. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Senato aveva approvato un secondo articolo, così formulato:

« La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste ».

La Commissione ha soppresso questo articolo. Pongo in votazione questa soppressione.

(*È approvata*).

CCCXXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Disegno di legge costituzionale (*Discussione*):

Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (1846-B)	15992
PRESIDENTE	15992
COSSIGA, <i>Relatore</i>	15992
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro delle partecipazioni statali e ad interim dei trasporti</i>	15992

La seduta comincia alle 10.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

Senatore AMIGONI: « Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S. » (*Approvata da quella VII Commissione*) (2352);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, portante modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 » (*Approvato da quel Consesso*) (2354);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (*Approvato da quel Consesso*) (2355).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; gli altri, alle Commissioni competenti, in sede referente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

ROCCHETTI ed altri: « Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia

di pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2353).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale, con lettere del 13 luglio 1960, ha trasmesso copia delle sentenze depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4324 (espropriazione in favore dell'Ente per la colonizzazione del delta padano) (sentenza 25 giugno 1960, n. 56);

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1287 (espropriazione in favore dell'Ente per la colonizzazione del delta padano) (sentenza 25 giugno 1960, n. 57).

Discussione del disegno di legge costituzionale: Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (1846-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale, approvato dal Senato, in prima deliberazione, nella seduta del 16 dicembre 1959; modificato dalla Camera, nella seduta del 17 febbraio 1960; modificato dal Senato, nella seduta del 9 giugno 1960: Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha dichiarazioni da fare ?

COSSIGA, Relatore. Signor Presidente, mi limiterò a ricordare che il presente disegno di legge costituzionale ci è stato restituito dal Senato, il quale ha ritenuto di dover reintrodurre la disposizione transitoria che era stata soppressa dalla Camera nella prima approvazione di questo provvedimento.

La Commissione, pur ritenendo che questo disegno di legge costituzionale non sarebbe la sede più adatta per disposizioni di tale

natura, e pur opinando che questa disposizione urti contro i canoni della tecnica legislativa, ha ritenuto, per abbreviare l'iter già di per sé lungo del disegno di legge costituzionale, di proporlo all'Assemblea l'approvazione.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che con la deliberazione che andiamo a prendere viene a concludersi l'iter della prima approvazione del disegno di legge costituzionale, in modo tale che decorrono i tre mesi per la seconda lettura da parte di questa Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

FERRARI AGGRADI, Ministro delle partecipazioni statali e ad interim dei trasporti. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unica modificazione introdotta dal Senato. Essa è rappresentata dalla seguente disposizione transitoria (articolo 2), che la Camera aveva soppresso e che il Senato ha ripristinato:

« La presente legge si applica anche per l'integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per l'elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero dei trasporti (1974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero dei trasporti.

È iscritto a parlare l'onorevole Colasanto. Ne ha facoltà.

COLASANTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, prima di tutto devo esprimere il mio compiacimento e porgere le mie congratulazioni all'onorevole Bartolomeo Romano per la sua relazione, che ha tenuto conto della discussione svoltasi in Commissione e ha spaziato in tutte le attività del Ministero, formulando utilissimi suggerimenti.

Il ministro dei trasporti, onorevole Ferrari Aggradi, parlando su questo bilancio nella X Commissione, ha pregiudizialmente riconosciuto l'importanza dei trasporti come parte integrante del sistema e dello sviluppo (...)


CDI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE**


INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI**INDICE**

PAG.

**Disegno di legge costituzionale** (*Discussione e approvazione*):

Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico (1846-D)	19704
PRESIDENTE	19704
VIDALI	19704
SCIOLIS	19705
ALMIRANTE	19706
COSSIGA. <i>Relatore</i>	19708
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	19708

**La seduta comincia alle 16,30.**CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.*(È approvato).***Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Galli, Romanato e Sartor.

*(I congedi sono concessi).***Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

« Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del (...) »

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1961

tutte le manifestazioni pubbliche a Trieste per 30 giorni, è stato inteso a reprimere le manifestazioni di una opinione democratica che non so precisamente quale sia. Probabilmente essa, nel pensiero dell'onorevole Vidali, è rappresentata dall'opinione pubblica jugoslava. Infatti abbiamo letto i resoconti di agenzie e di giornali jugoslavi che hanno preso violenta posizione negli scorsi giorni. L'onorevole Vidali ha avuto la piacevolezza di dire che il commissario del Governo ha impedito a questa opinione pubblica democratica di manifestare contro una opinione pubblica sciovinista che in Trieste nei giorni scorsi — e di ciò abbiamo notizia non da giornali stranieri, ma da giornali italiani — ha manifestato contro la tentata introduzione del bilinguismo a Trieste.

Credo di poter ristabilire il vero affermando che abbiamo protestato e protestiamo noi contro il veto iniquo e non intelligente del commissario del Governo Palamara, veto che è stato inteso a impedire in Trieste quelle autentiche manifestazioni di opinione pubblica triestina e nazionale al disopra delle parti che nei giorni scorsi hanno ancora una volta indicato quale sia il vero sentimento, il vero interesse nazionale di Trieste.

Gli onorevoli Vidali e Sciolis — quest'ultimo, per la verità, con maggiore garbo e discrezione — hanno sollevato anche il problema della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. L'onorevole Sciolis ha testé dichiarato che si tratta di un problema che dobbiamo affrontare in maniera urgente e ponderata.

Stiamo attenti, onorevole Sciolis, perché, se è urgente, non è ponderato il problema, e se è ponderato non è urgente.

L'onorevole Sciolis ha anche detto che questo disegno di legge può offrire al Parlamento (ed è vero) l'occasione per manifestare la volontà unitaria di inserire anche politicamente e definitivamente Trieste nel corpo costituzionale dello Stato; non so se altrettanto si possa dire della progettata costituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che sancirebbe, sì, l'inserimento dal punto di vista morale, nazionale e costituzionale, di Trieste nel territorio e nell'ordinamento dello Stato, ma potrebbe anche sancire, e l'onorevole Sciolis lo sa bene, il definitivo distacco dalla patria non solo sotto l'aspetto costituzionale, ma anche dal punto di vista nazionale e morale, della cosiddetta ex zona « B » del Territorio libero e delle altre terre perdute, speriamo

non definitivamente, del nostro confine orientale.

Raccomandiamo pertanto di considerare il problema senza alcuna urgenza ma con molta ponderazione, con molto senso di responsabilità, con molta sensibilità nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cossiga.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi in sede di discussione generale hanno in gran parte assorbito quanto io avrei dovuto dire, anche se in realtà hanno spaziato in un campo certamente molto importante, sul quale la Camera sarà chiamata a decidere in altro momento, ma non strettamente connesso con l'argomento oggi in discussione.

A nome della Commissione vorrei far rilevare all'onorevole Vidali che nessun membro della Commissione stessa ha assunto atteggiamenti dilatori nei confronti dell'approvazione di questo disegno di legge, che, per essere un disegno di legge costituzionale, ha un *iter* piuttosto pesante. Inoltre, devo sottolineare la preoccupazione della I Commissione — preoccupazione confermata dal voto unanimemente espresso sugli emendamenti approvati — che per l'appunto questo disegno di legge costituzionale potesse consacrare da un punto di vista interno e anche internazionale una situazione che, nella sua origine e nella sua esistenza, l'ordinamento giuridico e, credo, il Parlamento e il Governo considerano provvisoria: alludo allo stato giuridico della ex zona A del Territorio di Trieste.

Se un qualche ritardo vi è stato nell'approvazione di questo disegno di legge, esso non è da imputarsi ad atteggiamenti dilatori di chicchessia ma è stato frutto della preoccupazione, condivisa da tutta la Commissione, che alcune norme di questo disegno di legge potessero pregiudicare la definitiva sistemazione del Territorio di Trieste.

Debbo notare inoltre che la Commissione è stata molto sollecita nell'esaminare il disegno di legge ogni volta che le è stato trasmesso dal Senato. Così pure vi è stata da parte del relatore una doverosa premura, come risulta dagli atti della segreteria della Camera, nel depositare la sua relazione nello stesso giorno in cui la Commissione approvava il disegno di legge o nei giorni immediatamente successivi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1961

Credo che al di là di quelle polemiche a cui naturalmente dà luogo ogni giudizio e ogni considerazione sull'attuale situazione di Trieste, la Camera si possa ritrovare unita nell'approvare questo disegno di legge, unita non solo nelle importanti valutazioni di carattere giuridico e politico che vi sono connesse, ma anche nella valutazione di carattere morale e storico a cui l'onorevole Sciolis si è appunto riferito. Quest'anno noi dobbiamo celebrare il centenario dell'unità nazionale e credo che con questo disegno di legge, che in fondo consacra il ritorno definitivo dei cittadini di questa nobilissima ma tormentata terra nell'ambito non tanto nazionale, perché mai se ne era distaccata, ma politico della Repubblica italiana, noi possiamo dare degno inizio a questa celebrazione ponendo fine alla lacerazione politica, giuridica e morale, la quale trova appunto nel disegno di legge quella riparazione, che sarà piena quando, come è già avvenuto per questa Camera, i rappresentanti di Trieste italiana, di Trieste libera potranno sedere nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo condivide col relatore sia per la relazione scritta sia per le nobili parole testè pronunciate e raccomanda alla Camera che al più presto sia approvato il disegno di legge per correggere la situazione anormale oggi esistente nella nostra città di Trieste.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Camera dei deputati e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a se stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della leg-

ge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge costituzionale n. 1846-D, testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Segnito della discussione del disegno di legge:
Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tocca a me ora l'onere, e l'onore, di concludere un dibattito così impegnativo ed appassionante. In verità esso si è trasformato in una specie di esame generale dell'agricoltura italiana, della sua situazione attuale, del suo destino, offrendo anzitutto a me un'ampia materia di meditazione e di riflessione nel quadro di un vasto scambio di idee, di suggerimenti e di critiche, elementi fondamentali di un dialogo in un regime libero e democratico.

Devo in primo luogo rilevare la profondità e l'ampiezza del dibattito svolto nella sua sede più propria: il Parlamento. Ed io ringrazio gli onorevoli De Vita, Graziosi, Rivera, De Leonardis, Margherita Bontade, Zugno, Gomez D'Ayala, Riccio, Vedovato, Compagnoni, Anselmo Pucci, Capua, Daniele, Francesco Ferrari, Sponziello, Scarascia, Caradonna, Armani, Valori, Magno, Gagliardi, Principe, Bignardi, Luciana Viviani, Bonino, Preti, Aicardi, Nanni, Adamoli, Avolio, Colombi, Truzzi, Zanibelli, Giulio Cerreti, Servello, Ezio Santarelli, Manco, Forlani, Fogliazza, Bersani ed Aimi per il contributo di idee, di suggerimenti e di critiche, di cui terrò conto nel corso della mia replica. In modo particolare devo ringraziare il relatore (...)

CDXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1961PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LI CAUSI** E **BUCCIARELLI DUCCI****INDICE**

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Norine per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (34) . . .	20274
PRESIDENTE	20274
COSSIGA, <i>Relatore</i>	20274
RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	20274

Interrogazioni, interpellanze e mozione (*Annunzio*):

PRESIDENTE	20281, 20289
RE GIUSEPPINA	20289

Sui lavori della Camera:

PRESIDENTE	20274
----------------------	-------

Votazioni segrete. 20255, 20279**La seduta comincia alle 10,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Origlia.

(È concesso).

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche io, perché l'emendamento è troppo limitativo.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DANIELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 16, e 27, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che l'esame degli ultimi articoli del « piano verde » e la votazione segreta finale del disegno di legge avranno luogo mercoledì 22 marzo. Giovedì 23 e venerdì 24 la Camera esaminerà altri provvedimenti. Sabato 25 avrà luogo in aula una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica, che indirizzerà al Parlamento e al paese un messaggio nella ricorrenza del centenario dell'unità d'Italia.

Discussione della proposta di legge del deputato Caveri: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caveri: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle di Aosta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

COSSIGA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo che l'onorevole relatore sia autorizzato alla stesura dei titoletti di ciascun articolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che la Commissione ha riunito in un solo articolo gli articoli 20 e 21. Di conseguenza la numerazione dei successivi articoli risulta diminuita di una unità.

Si dia lettura degli articoli nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

(*È approvato*).

ART. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale (...)

CDXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione):

Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748)	20653
PRESIDENTE	20653, 20654, 20655 20656, 20675
COSSIGA, <i>Relatore</i>	20653, 20655, 20675
CAPRARA	20654, 20656, 20675
BREGANZE	20656
COLITTO	20659
AMATUCCI	20662
BERLINGUER	20665
NICOLETTO	20668
PAOLUCCI	20673

La seduta comincia alle 16,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Daniele e Graziosi.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti) nella seduta di stamane in sede legislativa ha approvato i seguenti provvedimenti:

Senatori FLORENA ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2818);

investimenti, la famiglia mezzadrile non riesce più a soddisfare le esigenze più elementari della vita e si disgrega.

Da ciò l'esodo forzato delle leve più giovani e valide, l'invecchiamento della categoria, l'abbandono dei poderi e lo spopolamento che colpisce vaste zone della montagna e della collina, anche là dove un tempo l'agricoltura era fiorente.

Questa situazione non può non preoccupare sia per i suoi aspetti economici sia per quelli sociali ed umani. Si tratta di un importante settore della nostra agricoltura che è investito da una crisi strutturale di particolare gravità che preclude ogni possibilità di sviluppo; si tratta della sorte di circa 400 mila famiglie contadine che vogliono vivere del lavoro della terra e che possono contribuire allo sviluppo della nostra agricoltura, a condizione che il contratto mezzadrile sia superato e che il mezzadro diventi padrone della terra che lavora.

Tutti coloro che si occupano dei problemi della nostra agricoltura convengono che così non si può andare avanti e che urgono provvedimenti adeguati alla gravità della crisi. Per noi la sola soluzione possibile, che risponde sia agli interessi dello sviluppo delle forze produttive agricole sia a quelli di un milione e mezzo di contadini, è quella del passaggio della terra nelle mani dei mezzadri che la lavorano.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colombi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol, Barbi e Berry:

« Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (2925).

BERRY. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. La proposta di legge trae origine dalla esigenza, profondamente sentita, di adeguare il numero degli avvocati e procuratori dello Stato alle effettive necessità della

pubblica amministrazione. L'organico risale al 1913. È noto che da quell'epoca il numero dei magistrati è quasi raddoppiato; è altresì noto come l'attività della pubblica amministrazione sia diventata sempre più intensa. Da ciò deriva la necessità di adeguare anche il numero degli avvocati e procuratori dello Stato.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bettiol.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

COSSIGA, *Relaiore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo brevemente integrare la relazione scritta.

Nel corso, piuttosto tormentato, dell'esame di questo disegno di legge in Commissione noi abbiamo avuto due momenti procedurali particolarmente importanti, sui quali richiamo l'attenzione dell'Assemblea. Anzitutto una deliberazione presa dalla Commissione di operare uno stralcio rispetto al testo di legge ministeriale, nel senso di sospendere l'esame di tutta una serie di articoli, su cui vi era dissenso fra i gruppi, in modo da poter varare con sollecitudine quella parte del provvedimento che rivestiva carattere di assoluta urgenza in ordine specialmente all'alleviamento dei lavori della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra.

Dopo l'esame dei primi articoli, intervenne la richiesta di rimessione del provvedimento (che la Commissione stava esaminando in sede legislativa) all'Assemblea, per cui, essendosi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

reso necessario riprendere l'esame in sede referente ed attendere l'esame dell'Assemblea, trascorse parecchio tempo durante il quale maturò un accordo anche in ordine alla parte già sospesa del progetto ministeriale.

Inoltre, anche dal punto di vista procedurale, vi sono motivi per dubitare della validità per l'Assemblea della deliberazione di sospensiva adottata dalla Commissione nei riguardi di una parte del disegno di legge. Cioè si può ritenere che la deliberazione di sospensiva non possa produrre i suoi effetti in Assemblea.

Per questi motivi, sia per non procrastinare oltre l'esame di questo disegno di legge con una discussione di carattere regolamentare sui limiti dei poteri della Commissione o sulla validità vincolante delle sue decisioni per l'Assemblea ed anche in relazione al fatto che si prospetta la possibilità di un accordo sulla parte il cui esame fu a suo tempo sospeso, dichiaro che la Commissione è pronta a discutere tutto il disegno di legge, compresa la parte in ordine alla quale fu approvata la sospensiva.

Ciò tanto più ci pare corretto proceduralmente, in quanto la Presidenza avrebbe sempre avuto la facoltà di portare il provvedimento in aula, anche senza la relazione della Commissione, essendo trascorsi i termini fissati dal regolamento per l'esame in Commissione.

Ciò detto, ritengo sia opportuno, una volta esaurita la discussione generale, procedere all'esame di tutti gli articoli, secondo la sequenza risultante dal testo della Commissione che riprende quella del Ministero, sequenza che è la più organica anche dal punto di vista della distribuzione della materia.

Aggiungo che agli articoli già sospesi saranno presentati numerosi emendamenti dall'onorevole Fusaro, emendamenti scaturiti dall'accordo menzionato.

PRESIDENTE. In sostanza, il relatore propone che la discussione verta su tutta la materia anziché solo sulla parte che la Commissione ha esaminato in base allo stralcio da essa effettuato. Io penso che, se non vi sono obiezioni, la discussione generale possa concernere tutto il disegno di legge, compresa la parte rinviata dalla Commissione. Circa la sorte degli articoli successivi (dei quali la Commissione potrebbe, a mio giudizio, occuparsi fin d'ora, al fine di predisporre un proprio testo), la Camera potrà decidere a suo tempo.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Come l'onorevole Cossiga ha ricordato, esattamente nel giugno dell'anno scorso la Commissione deliberò di procedere all'esame di alcuni articoli, sospendendo implicitamente il resto del disegno di legge.

Se ho ben capito, l'onorevole Cossiga propone adesso all'Assemblea che non si tenga conto della sospensiva votata all'unanimità dalla Commissione e si proceda, invece, all'esame sia delle questioni che riguardano la competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra sia delle questioni del personale e di tutte le altre contenute nel disegno di legge.

Il relatore ha detto che anche sulla materia a suo tempo rinviata è stato in questo frattempo raggiunto un accordo. Ma l'accordo riguarda, semmai, le questioni del personale. Senonché il disegno di legge regola anche questioni non connesse né alla materia delle pensioni di guerra né al personale.

Mi riferisco in particolare all'articolo 12, che disciplina alcuni poteri del presidente della Corte ed all'articolo 18, con il quale il Governo chiede una delega, a nostro giudizio incostituzionale.

Bisogna allora risolvere questa questione: se dobbiamo preoccuparci del personale e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra come noi proponiamo, significa che dobbiamo esaminare alcuni articoli, ma non tutti. Se dovessimo, invece, come il relatore propone, estendere il nostro esame a tutto il disegno di legge, investiremmo materie non esaminate in Commissione ed estranee pure all'accordo raggiunto. Ora bisogna andarci piano, perché qui si tratta di dare la delega su una materia particolarmente delicata che importa l'applicazione di un principio costituzionale, quello precisamente sancito dall'articolo 100 della Costituzione.

La seconda questione che intendo porre è di natura regolamentare. L'onorevole relatore ci propone, dunque, di esaminare tutto il disegno di legge. Ma, signor Presidente, possiamo esaminare in aula un disegno di legge nella sua completezza quando esso non è stato esaminato interamente dalla Commissione in sede referente? Ci troveremo in tal caso, di fronte ad un disegno di legge che non è stato esaminato, come richiesto dal regolamento, dalla Commissione e privo di relazione sia scritta sia orale.

A mio parere, questa sarebbe una innovazione abbastanza coraggiosa della nostra procedura. Credo che, prima di adottarla, dovremmo almeno discuterla: per nostro conto è inammissibile.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

Probabilmente la soluzione più saggia è quella indicata dal Presidente, di rinviare in Commissione quella parte che non è stata discussa, fissando un termine lieve entro il quale la Commissione stessa debba riferire all'Assemblea su tutta la materia del disegno governativo.

Per quel che ci riguarda, noi dobbiamo dichiarare, per lealtà politica, che, poiché la parte non esaminata dalla Commissione investe grosse questioni di carattere costituzionale, noi ci riserviamo ampia libertà di iniziativa.

Siamo invece d'accordo, ripeto e concludo, di discutere immediatamente quanto già discusso dalla Commissione, in modo da non frapporre altri ritardi alle attese legittime degli aspiranti alla pensione e del personale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Effettivamente, come io avevo accennato e come l'onorevole Caprara ha, a sua volta, ammesso, la discussione generale può vertere su tutto il disegno di legge. Quando saremo giunti alla soglia dell'articolo 10, cioè alla parte non esaminata dalla Commissione in sede referente, si vedrà se sarà possibile continuare la discussione o se (come io personalmente ritengo) non sarà invece più opportuno rinviare l'ulteriore esame degli articoli successivi alla Commissione, perché determini il proprio testo.

COSSIGA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, Relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Caprara, vorrei apportare un ulteriore chiarimento. In realtà è qui implicitamente in discussione un principio regolamentare: cioè, le sospensive o gli stralci operati in Commissione sono vincolanti riguardo all'Assemblea, nel senso che la materia oggetto di sospensiva da parte della Commissione non può essere (non essendo stata esaminata dalla Commissione e non essendo stata oggetto di relazione) esaminata dall'Assemblea medesima? Cioè, la deliberazione di sospensiva della Commissione ha efficacia preclusiva nei riguardi dell'attività dell'Assemblea?

Da parte mia, ritengo che nessun vincolo derivi all'Assemblea dalle vicende che il disegno di legge ha subito in Commissione. Ricordo, fra l'altro, che il Presidente della Camera può, trascorsi determinati termini da lui precedentemente fissati, porre all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge anche senza la relazione della Commissione.

Ora, la formulazione dello stampato relativo a questo punto dell'ordine del giorno è stata oggetto d'una discussione amichevole

fra gli uffici di Presidenza della Camera e il relatore e, mentre io ritenevo che in esso dovesse trovar posto unicamente la materia esaminata e approvata dalla Commissione ed in ordine alla quale io avevo steso la relazione, gli uffici hanno ritenuto che fare questo avrebbe significato attribuire alla sospensiva della Commissione un valore preclusivo anche per l'Assemblea, il che non sarebbe ammissibile.

Il fatto che oggi all'esame della Camera si trova un disegno di legge che ha la medesima numerazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e che lo stampato relativo contenga anche quella parte del disegno di legge per la quale abbiamo approvato la sospensiva dimostra che la Presidenza della Camera, implicitamente o esplicitamente, si è avvalsa della facoltà regolamentare di portare in aula una parte di disegno di legge non esaminato dalla Commissione.

Comunque, questa è una dissertazione di interesse puramente dottrinario. Quel che importa è che oggi noi iniziamo la discussione generale su tutto il disegno di legge. Che poi, ad un certo momento, la Camera ritenga opportuna una sospensiva, è cosa che riguarda l'iniziativa dei gruppi e la sovranità della Camera stessa. Una proposta in tal senso potrà sempre formare oggetto di discussione. Non mi sembra però che l'onorevole Caprara abbia voluto per ora avanzare una tale proposta.

Le osservazioni dell'onorevole Caprara in ordine alla ripartizione della materia sono indubbiamente di notevole importanza politica; tuttavia, dato il ristretto ambito di questa discussione prevalentemente regolamentare, non mi sembrano pertinenti. La Camera è libera di decidere tutte le ripartizioni e tutte le sospensive che vuole; ma non mi sembra che l'introduzione di altri criteri di ripartizione possa essere accolta.

D'altro canto, penso che l'onorevole Caprara, dopo avere esaminato l'emendamento riguardante la delega, si sentirà molto più tranquillo anche da un punto di vista politico.

CAPRARA. Ella è molto ottimista.

COSSIGA, Relatore. Spero che il mio ottimismo non sia infondato.

Per quanto riguarda poi i poteri del presidente della Corte dei conti, devo dire all'onorevole Caprara che l'introduzione di una norma è sempre preferibile alla sua assenza. E noi sappiamo quale caos esista nella materia che l'articolo 12 va a regolare.

Concludendo, ritengo che su queste basi la discussione generale possa aver luogo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

sue dichiarazioni anamnesiche risultanti dai verbali redatti all'atto del suo ricovero in un ospedale o in una clinica. Se, ad esempio, il ricorrente ha affermato inizialmente che la malattia risaliva a tre anni prima e successivamente ha dichiarato che la sua insorgenza si era verificata tre anni e mezzo prima, quella versione viene senz'altro ripudiata ed il parere dell'organo tecnico diventa negativo.

A questi eccessi si perviene, come potrei facilmente documentare, attraverso numerosissime decisioni della Corte dei conti.

Ma non basta, onorevoli colleghi. Le presunzioni in ordine alla dipendenza del fatto di guerra stabilite dalla legge fondamentale in materia, quella del 10 agosto 1950, vengono dagli stessi organi tecnici completamente ignorate. La presunzione di cui al primo comma dell'articolo 2, tassativamente prescrive che « si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, lesioni, ed infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti », l'altra dell'ultimo comma dello stesso articolo, quello dell'articolo 3, e le ultime dell'articolo 10, che ometto di leggere, praticamente per essi non esistono, in tutti i casi in cui non vi è un'ottima documentazione « ufficiale » che ne dia rigorosa dimostrazione.

Ed allorché, ritenuti privi di validità i documenti che egli ha prodotto, il ricorrente chiede che vengano escussi come testimoni, sotto il vincolo del giuramento, quei compagni d'armi o di prigionia che possono provare il rapporto di causalità, la sua richiesta viene dalla Corte sempre respinta, senza che nemmeno sia stata presa in esame.

Sono affermazioni che faccio assumendone la piena responsabilità e che potrei documentare ad una ad una attraverso le motivazioni e i dispositivi di numerose decisioni.

Questa è la situazione veramente angosciosa nella quale oggi si svolge e si attua il procedimento dinanzi alle sezioni speciali della Corte dei conti per le pensioni di guerra, anche e soprattutto a causa della paurosa mole di lavoro che su di esse incombe.

Si istituiscano dunque le nuove sezioni. Ma perché si renda giustizia a chi giustizia chiede, si riformi la procedura, vengano incitati i competenti organi a tener conto di quelle presunzioni stabilite dalla legge e che vengono con tanta facilità eluse ed ignorate, a rispettare i diritti insopprimibili della difesa. Gli inconvenienti che oggi si verificano sono di una gravità eccezionale e — come di-

ceva giustamente l'onorevole Nicoletto — devono attribuirsi all'incuria e all'indifferenza dei vari governi succedutisi dal 1948 ad oggi, i quali hanno prodotto ed accumulato con uno spaventoso crescendo queste doglianze, queste lesioni, questi pregiudizi continui dei diritti dei cittadini.

Concludo esortandovi a riflettere che quando si respinge la giusta e fondata domanda di un cittadino che chiede gli sia concessa la pensione di guerra, non solo si danneggia irreparabilmente, privandolo dei mezzi di sussistenza, quel cittadino cui la patria deve essere riconoscente, non solo si compie una grave ingiustizia, ma si deprimono le istituzioni, si fa perdere la fiducia in esse, si disperde l'amor di patria; mali questi che sono irrimediabili! (*Applausi a sinistra*).

COSSIGA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, poiché sono stati presentati vari emendamenti, specie agli articoli sui quali la Commissione non ha riferito, le chiedo di indicare il modo migliore per assicurare un'ordinata discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Penso che nulla osti a che si prosegua e concluda la discussione generale. Gli emendamenti presentati saranno frattanto trasmessi alla Commissione, affinché questa possa tenerne conto anche nel riferire all'Assemblea sulla parte del disegno di legge che ancora non ha esaminato.

CAPRARA. D'accordo, purché si fissi alla Commissione il termine per riferire.

PRESIDENTE. Credo possano bastare quindici giorni.

COSSIGA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sostituzione di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Achille Lauro, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna — a' termini degli articoli 7 e 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari, e degli articoli 7, 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Giovanni Messe segue immediatamente l'eletto nella lista n. 11 (...)

CDLXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748)	22661
PRESIDENTE	22661
TOGNONI	22661
COSSIGA, <i>Relatore</i>	22661

PAG.

Proposte di legge:

(<i>Annunzio</i>)	22628
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	22629, 22663
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	22629

Commissioni permanenti (*Annunzio di costituzione*) 22628**Interrogazioni** (*Annunzio*):

PRESIDENTE	22664
FRANCAVILLA	22673

Sui lavori della Camera:

PRESIDENTE	22660
NANNUZZI	22660

La seduta comincia alle 16.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Lattanzio, Martinelli, Migliori, Misasi e Troisi.

(*I congedi sono concessi*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1961

rimento, è chiaro che procediamo su doppio binario.

NANNUZZI. Poiché tra poco riprenderemo la discussione sulla Corte dei conti, perché iniziare domani mattina la trattazione di un altro argomento, anziché continuare in questa discussione? È questo che mi spinge a proporre formalmente che al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sia iscritto il seguito della discussione del disegno di legge sull'istituzione di una nuova sezione della Corte dei conti. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario ad accedere alla sua richiesta, restando inteso che nella seduta antimeridiana di domani si proseguirà l'esame sul disegno di legge concernente la Corte dei conti, riprendendosi, come già stabilito, nel pomeriggio la discussione sulla legge per Napoli.

BARTOLE. Signor Presidente, chiediamo che la proposta dell'onorevole Nannuzzi sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Nannuzzi di continuare nella seduta di domani mattina la discussione sulla Corte dei conti.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 aprile fu chiusa la discussione generale e fu stabilito di sospendere la discussione del disegno di legge stesso per dar modo alla Commissione di effettuare un esame approfondito dei numerosi emendamenti presentati.

Gli onorevoli Luzzatto, Caprara, Targetti, Gullo, Berlinguer, Nannuzzi, Jacometti e Santarelli Enzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che ai fini di un pieno assolvimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti ad essa attribuiti dalla Costituzione,

si rende necessario realizzare, in primo luogo ed in forma più efficace, il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti medesima, allo scopo della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, nonché sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

considerata l'opportunità che sia istituita una giunta permanente per l'esercizio delle attribuzioni parlamentari in ordine alle funzioni di controllo espletate dalla Corte dei conti,

invita il Governo

a disporre, come prima misura, l'istituzione di apposita delegazione della Corte dei conti presso il Parlamento, onde consentire una più pronta, continua e puntuale informazione da parte dell'organo di controllo circa le risultanze del controllo stesso in ogni sua specie, fase e momento ».

TOGNONI. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cossiga.

COSSIGA, *Relatore*. Come la Camera ricorderà, il disegno di legge che viene ancora una volta al nostro esame ha avuto un *iter* parlamentare fra i più tormentati. Dopo un primo esame da parte della Commissione in sede legislativa, esso fu, su richiesta del prescritto numero dei membri dell'Assemblea, deferito alla stessa Commissione in sede referente. In detta sede, la Commissione, data la complessità dei problemi che il disegno di legge e gli emendamenti presentati sollevavano, ritenne di far cosa utile stralciando alcune disposizioni dal provvedimento e portando in Assemblea solo una parte del primitivo disegno di legge.

In Assemblea, fu sollevata una questione di carattere regolamentare, se fosse, cioè, possibile discutere un disegno di legge così mutilato, o se non fosse più opportuno, anche in relazione ai nuovi emendamenti che erano stati frattanto presentati, riportare l'intero disegno di legge nuovamente in Commissione. E si decise appunto in questo secondo senso.

La Commissione ha preso in esame il testo già da essa approvato per quella parte per la quale erano stati presentati in aula o in Commissione nuovi emendamenti, ha esaminato i nuovi emendamenti presentati in Assemblea ed ha predisposto un nuovo testo e una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1961

nuova relazione, che formano appunto oggetto del documento n. 1478-A-bis.

Il relatore poco può aggiungere a quanto ha già esposto nella relazione scritta, che la Commissione ha voluto allegare al nuovo testo, e poco può dire anche in relazione agli interventi avutisi nella discussione generale, perché si è trattato generalmente di interventi che hanno toccato non tanto i problemi particolari sollevati da questo disegno di legge, quanto problemi di carattere generale relativi alla Corte dei conti.

Credo però di non poter esaurire il mio compito senza richiamare l'attenzione della Assemblea sulla gravità di alcune affermazioni fatte dall'onorevole Paolucci in questa sede nei confronti di organi indipendenti della magistratura, presso i quali né il Governo né il Parlamento possono assolutamente interferire. L'onorevole Paolucci è arrivato a dire che il procuratore generale considera i cittadini ricorrenti dei veri e propri truffatori ed ha affermato che gli organi della Corte dei conti violano normalmente le norme di procedura. E si è appellato alla Camera affinché tribunali indipendenti, cioè le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ritornino senza indugio al rispetto delle norme ricordate, in modo che venga rispettata la procedura.

Non ritengo che alla Corte dei conti, a tutti i suoi organi, sia quelli giudicanti sia quelli inquirenti, la cui opera meritoria è stata ricordata dagli onorevoli Amatucci, Berlinguer e Colitto, si debba rivolgere una censura assolutamente immeritata, una censura molto grave, perché pone in dubbio il rispetto della legge da parte di organi giurisdizionali previsti dalla Costituzione a questo fine. La magistratura e gli organi giudicanti sono indipendenti nei confronti sia del Governo sia del Parlamento, non è parlamentariamente e costituzionalmente corretto rivolgere ad essi accuse di tanta gravità.

Detto questo, ritengo che noi potremo, nella mattinata di domani, cominciare ad esaminare le numerose norme che formano il nuovo testo della Commissione e potremo anche prendere in esame i numerosi emendamenti che sono stati presentati specialmente dall'opposizione di sinistra.

A questo proposito, mentre mi riservo di esprimere la mia opinione su ciascuno degli emendamenti presentati, devo attirare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che un gran numero di questi emendamenti non riguarda tanto la materia trattata nell'attuale disegno di legge, quanto mira ad operare una riforma,

direi, rivoluzionaria della Corte dei conti, mira cioè a portare in discussione il generale assetto della Corte dei conti; cosa questa che né la Commissione né il Governo hanno inteso fare, perché hanno valutato il presente provvedimento come mirante a risolvere alcuni limitati problemi di carattere particolare.

Già fin d'ora devo quindi onestamente dire che molti di questi emendamenti non potranno essere da me accettati, indipendentemente dal loro contenuto, perché attengono a materia del tutto estranea a quella trattata dal disegno di legge. Essi affrontano un problema certamente grave e degno di essere considerato, quale quello della posizione della Corte dei conti e dei suoi rapporti con il Parlamento e con il Governo. Non mi sembra però che il problema possa essere esaminato in questa sede, né risolto votando su emendamenti che la Commissione non ha avuto modo di studiare, e conseguentemente, di inquadrare nel più ampio problema della posizione costituzionale della Corte dei conti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Luzzatto ed altri, esprimo parere contrario, pur augurandomi che possano trovare soluzione alcuni dei problemi da esso sollevati.

L'ordine del giorno affronta il problema di un più efficace controllo del Parlamento sul Governo sotto la specie del controllo degli atti registrati con riserva. Ora, non voglio fare il difensore di ufficio del Governo né chiamare in causa la Camera, ma devo far rilevare che il controllo su tali atti è problema interno della Camera, ed è un problema che non riguarda il Governo né la Corte dei conti. La legge prescrive che gli atti registrati con riserva siano trasmessi al Parlamento, il che regolarmente avviene; se poi il controllo su di essi non viene di fatto esercitato come si vorrebbe, evidentemente ciò significa che la Camera non annette a questo tradizionale strumento di controllo grande importanza rispetto ad altri mezzi, quali le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni.

L'ordine del giorno invita il Governo « a disporre, come prima misura, l'istituzione di apposita delegazione della Corte dei conti presso il Parlamento ». In realtà, un invito del genere non può essere rivolto al Governo, perché la costituzione di un ufficio di questa natura non può essere fatta con atto del Governo, ma soltanto con atto del Parlamento.

D'altra parte, l'istituzione di una siffatta delegazione sarebbe assolutamente inutile, rappresentando essa un duplicato... del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1961

l'ufficio postale o dell'ufficio commissioni a domicilio, in quanto la delegazione non dovrebbe fare altro che ritirare i decreti registrati con riserva e portarli nella sede del Parlamento.

Quand'anche esso viene risolto dalla Corte dei conti a sezioni riunite, il problema della registrazione con riserva dei decreti è pur sempre di spettanza di un solo settore della Corte, ossia della sezione addetta al controllo. Ove si addivenisse, con modifiche al regolamento, ad un più attento esame da parte della Camera degli atti registrati con riserva, il Parlamento avrebbe sicuramente dalla Corte dei conti, sia dalla presidenza sia dalla sezione di controllo, tutte quelle informazioni necessarie di cui sono già, tra l'altro, corredati i decreti registrati con riserva, informazioni che la Corte dei conti ha il dovere di fornire ed il Parlamento ha il diritto di conoscere.

L'ordine del giorno auspica poi l'istituzione di una giunta permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva. Indubbiamente è opportuno che si creino strumenti di carattere parlamentare tali da consentire l'esercizio di un effettivo controllo su una attività che possiamo chiamare eccezionale del Governo e su cui grava, in una certa misura, una presunzione di illegittimità, coperta, per altro, dalla responsabilità del Governo che chiede la registrazione con riserva dell'atto. Non avrei dunque difficoltà ad accettare che venga rivolto alla Giunta del regolamento un invito a predisporre i mezzi più idonei a rendere veramente più efficace questa forma di controllo. Non si può dare però alla Giunta un mandato specifico a costituire un apposito organismo per l'esame degli atti registrati con riserva, anche perché in questo modo interferiremmo nell'organizzazione interna della Camera e nel funzionamento delle Commissioni. Per cui ritengo che si possa più appropriatamente invitare la Giunta del regolamento a studiare il problema ma senza un mandato specifico.

Per i motivi che ho esposto la Commissione è contraria all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge d'iniziativa popolare approvata da quella V Commissione:

« Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (3172).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Bozzi: « Norme sull'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo della guardia di finanza dichiarati " non prescelti " ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 giugno 1934, n. 899 e successive modificazioni ovvero dichiarati " non idonei " ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (3076) (Con il parere della V e della VII Commissione);

« Determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (3136) (Con parere della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani » (3152) (Con parere della V Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

BONOMI ed altri: « Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (3153) (Con parere della XII Commissione);

BONOMI ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (3154) (Con parere della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla IV Commissione (Giustizia):

ORIGLIA e RICCIO: « Provvedimenti straordinari per la cessazione del regime vincolistico degli immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione » (Urgenza) (3142);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione (...) »

CDLXIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE** E DEL VICEPRESIDENTE **LI CAUSI**

INDICE

PAG.

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748)	22676
PRESIDENTE	22676, 22681, 22682
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	22676, 22684
LUZZATTO	22678, 22679
COSSIGA, <i>Relatore</i>	22679, 22683
NANNUZZI	22680, 22685
BERLINGUER	22681, 22682, 22688
MALAGUGINI	22682
GUI	22682
BOTTONELLI	22682
TESAURO	22683
BERRY	22685, 22688
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	22675
Inversione dell'ordine del giorno	22675
Votazioni segrete	22686, 22688

La seduta comincia alle 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 4 luglio 1961.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alberganti, Ambrosini, Angelucci, Baccelli, Battistini, Bologna, Buffone, Carra, Clocchiatti, Giacomo Corona, Durand de la Penne, Franco Fornale, Dante Gorreri, Francesco Leone, Lucchesi, Lucifero, Marchesi, Montini, Nucci, Pacciardi, Ricca, Sinesio, Vacchetta e Ruggero Villa.

(I congedi sono concessi)

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

Bozzi ed altri: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa » (3173).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che era stato posto al primo punto dell'ordine del giorno il disegno di legge n. 2909 sulla previdenza per gli impiegati dell'agricoltura, nel presupposto che esso potesse essere approvato senza discussione: poiché tale presupposto è venuto meno, propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di proseguire subito la discussione del disegno di legge n. 1748 sulla Corte dei conti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1961

giorno magari per modificarlo, allo scopo di giungere ad un testo concordato. Del resto, noi nel nostro ordine del giorno abbiamo in una prima parte ripreso una proposta avanzata dal relatore medesimo in Commissione. Io la pregherei, signor Presidente, di rinviare il voto per permetterci uno scambio di idee al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, dopo il parere che ha espresso il Governo, devo chiedere a lei se insiste e, in caso affermativo, porre in votazione l'ordine del giorno.

LUZZATTO. Insisto se non vi è altro da fare. Ripeto, però, che io sarei a disposizione per elaborare un nuovo testo che escludesse equivoci (che io attribuisco all'interpretazione e che, comunque, non sono nelle nostre intenzioni) e che precisasse l'attività di controllo del Parlamento.

La pregherei, perciò, signor Presidente, di interpellare l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

COSSIGA, *Relatore*. Già in sede di replica, esprimendo l'opinione della Commissione sull'ordine del giorno che reca come prima firma quella dell'onorevole Luzzatto, dissi che non potevo condividere questo ordine del giorno in modo assoluto per la parte che « invita il Governo a disporre, come prima misura, l'istituzione di apposita delegazione della Corte dei conti presso il Parlamento ». Questo per due ordini di motivi. Anzitutto perché chiaramente l'istituzione di un siffatto ufficio dovrebbe essere fatta per legge e quindi, invece che contenuta in un ordine del giorno, detta proposta avrebbe dovuto essere più propriamente formulata in un apposito emendamento. In secondo luogo, perché la istituzione della delegazione della Corte dei conti presso il Parlamento verrebbe a costituire, a mio avviso, una specie di duplicazione dell'ufficio postale che già esiste presso la Camera dei deputati, perché questa delegazione della Corte dei conti non dovrebbe fare altro che trasmettere alla Camera quegli atti e quei documenti che la Camera è assolutamente in grado di richiedere alla Corte dei conti e che ha il diritto di avere e che la Corte dei conti ha il dovere di trasmettere.

Per quanto riguarda, invece, la prima parte, cioè quella relativa all'invito alla Giunta del regolamento di studiare i mezzi tecnici che rendano più efficace, più efficiente e — diciamo — vero il controllo da parte della Camera, non ho niente da obiettare, perché indubbiamente come esiste una norma di legge che prevede il controllo da parte delle Camere degli atti registrati con riserva e tra-

smessi al Parlamento, così nulla osta a che la Camera nella sua sovranità studi ed approvi delle norme regolamentari per dare attuazione alle disposizioni legislative. Quello che però non mi sento di accogliere è l'invito specifico alla Giunta del regolamento di fare una determinata cosa.

LUZZATTO. Non vi è più quest'invito.

COSSIGA, *Relatore*. Per la parte che investe la Giunta del regolamento dello studio del problema per rendere più efficace questo controllo, non ho nessun motivo per oppormi.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Io sarei disposto a modificare come segue il mio ordine del giorno, se in questa formulazione esso incontrasse il favore della Camera:

« La Camera,

considera che ai fini di un pieno assolvimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti ad essa attribuiti dalla Costituzione, si rende necessario realizzare, in primo luogo ed in forma più efficace, il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti medesima, allo scopo della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, nonché sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

considera l'opportunità che sia istituita una giunta permanente per l'esercizio delle attribuzioni parlamentari in ordine alle funzioni di controllo espletate dalla Corte dei conti ».

COSSIGA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. Evidentemente non mi sono spiegato. Io dico che, in base alla legislazione attuale, il collegamento esterno fra la Corte dei conti e il Parlamento è garantito, perché, ove il Parlamento richieda alla Corte documenti relativi agli atti registrati con riserva, il Parlamento lo può ottenere. Io riconosco l'opportunità di investire la Giunta del regolamento dello studio di mezzi tali da rendere possibile da parte delle Camere (perché inadempienti sono le Camere, confessiamolo, e non la Corte o il Governo) il controllo sugli atti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto ?

LUZZATTO. Signor Presidente, preso atto delle dichiarazioni del relatore, in particolare dell'ultima sua dichiarazione che riconosce l'opportunità di provvedere in modo (...)

conti avverso alle decisioni prese dal ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra? È mai possibile che questi cittadini (gli ultimi, secondo una previsione) debbano attendere ancora trent'anni per vedere eventualmente soddisfatte le loro ragioni? Mi pare talmente iniqua questa situazione, questa ipotesi, che ognuno di noi dovrebbe sentire l'impegno categorico di accogliere senz'altro l'emendamento Nannuzzi, il quale propone l'istituzione di quattro nuove sezioni presso la Corte dei conti (a parte la questione dell'organizzazione di tali uffici che può essere risolta agevolmente) per ridurre di almeno nove-dieci anni il periodo di attesa di questi cittadini. Ho voluto dire queste poche parole per richiamare alla coscienza di tutti noi l'importanza del problema, perché sia data ad esso una soluzione positiva, per non deludere più, ripeto, tanti mutilati e tanti invalidi che dopo sedici anni dalla liberazione attendono ancora invano il riconoscimento dei loro diritti, non solo, ma molti dei quali sono addirittura deceduti senza ottenere dagli organi giurisdizionali dello Stato un doveroso atto di giustizia riparatrice.

TESAURO. Chiedo di parlare sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Signor Presidente, con gli emendamenti diretti ad ottenere l'istituzione di un maggior numero di sezioni presso la Corte dei conti, in sostanza si affronta un problema profondamente diverso da quello dell'organizzazione della Corte dei conti stessa. Voi, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, prospettate indubbiamente una situazione sulla quale il Parlamento e il Governo devono fermare la loro attenzione. Siamo a molti anni dalla fine della guerra ed ancora non si è adempiuto il dovere, prima che giuridico, morale di riparare ai danni di guerra e di conferire le pensioni a coloro che ne hanno diritto.

Ma questo problema non può significare una diversa organizzazione della Corte dei conti, la quale ha una sua funzione, una sua struttura organizzativa. L'onorevole Nannuzzi oltre ad essere un parlamentare diligente è anche un conoscitore della situazione che si è determinata per le pensioni ed i danni di guerra, situazione che si è concretata nel fatto che anche le attuali sezioni giurisdizionali non sono in grado di decidere: non perché non abbiano la possibilità, ma perché l'istruttoria delle relative pratiche non è ancora giunta a quel punto di maturazione che consente la decisione. Perciò, prima di affrontare il pro-

blema dell'istituzione di nuove sezioni della Corte dei conti, va affrontato un altro e ben più profondo problema, quello della istruttoria delle relative pratiche, perché anche oggi la Corte dei conti non si trova nella condizione di poter definire quasi la metà delle pratiche. Perciò l'emendamento che voi, colleghi della sinistra, proponete, pone l'accento su una situazione che noi riconosciamo, ma propone una soluzione che non risponde alle esigenze.

Mi permetterò ora di aggiungere una osservazione. Qui desidero essere confortato, se egli me lo consente, dall'esperienza dell'onorevole Berlinguer. Questa situazione che si è venuta a determinare non impone di meditare, prima di allargare la porta ad altre sezioni della Corte dei conti, sull'opportunità di studiare uno strumento particolarmente idoneo, che lasci alla Corte dei conti la sua funzione, ma che dia la possibilità di una giurisdizione speciale con procedura speciale, per quanto concerne le pensioni di guerra? Questo è veramente il problema che dovrebbe essere affrontato in pieno.

BERLINGUER. Si dovrebbe ancora studiare?

TESAURO. No, prima di istituire delle sezioni che si troverebbero nell'impossibilità di decidere per la mancata istruzione delle pratiche, bisogna provvedere ad eliminare gli ostacoli esistenti nella fase dell'istruzione; ed io sono profondamente convinto che il Governo darà notizia che questa situazione sta per essere affrontata nel duplice settore dei danni e delle pensioni di guerra. La questione è stata largamente dibattuta in seno alla Commissione finanze e tesoro. Ora, non posso immaginare che, mentre si cerca di dare una soluzione organica ad un problema, si voglia modificare la struttura e l'organizzazione della Corte dei conti, al punto di creare ben quattro sezioni che dovrebbero occuparsi solamente di pensioni di guerra, pur non avendo gli strumenti per poter decidere adeguatamente.

La Camera nella sua consapevolezza si renderà conto, invece, di quello che è necessario per rimuovere gli ostacoli relativi all'istruzione delle pratiche e per ottenere una decisione rapida. Eventualmente, si potrà ricorrere ad una giurisdizione speciale, che mai come in questo caso sarebbe opportuna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

COSSIGA, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti Nannuzzi e Luzatto per i motivi che sono già stati indicati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1961

dagli oratori che mi hanno preceduto e che mi limiterò semplicemente a riassumere. Innanzi tutto, come è stato giustamente osservato, il problema dolorosissimo dell'arretrato contenzioso delle pensioni di guerra non ha soltanto come causa la limitatezza degli organi giurisdizionali, ma ha come causa principale l'arretratezza delle norme di procedura per lo svolgimento dei giudizi sulle pensioni di guerra davanti alla Corte dei conti, tanto è vero che si è trovata una formula concorde di delega legislativa con la quale si vuole appunto dare al Governo la possibilità, con l'ausilio anche di una Commissione parlamentare, di riformare le norme di procedura in modo tale da sveltire il procedimento e permettere lo smaltimento dell'arretrato.

BERLINGUER. Il fatto che si sia aderito alla istituzione di una quinta sezione significa che se ne è riconosciuta la utilità.

COSSIGA, *Relatore*. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Berlinguer sulla funzione dei vice-referendari, devo dire che, mentre già esiste una legge che disciplina le funzioni istituzionali dei vice-referendari, di fatto i vice-referendari e i referendari vanno in udienza solo quando sono relatori. Altra sarebbe la riforma che volesse colpire quella che è la composizione normale delle sezioni della Corte dei conti. Normalmente queste sono formate dai consiglieri, come avviene per le sezioni di ogni altra magistratura superiore. Poiché il numero dei consiglieri è ristretto, allora la legge permette ai vice-referendari e ai referendari di far parte del collegio e di votare nei casi nei quali siano relatori. Ciò è dimostrato dalla constatazione che la composizione delle sezioni della Corte dei conti di fatto è una composizione rotante. Nelle udienze in camera di consiglio vanno tutti, ivi compresi i vice-referendari e i referendari, solo che questi interloquiscono e votano ad integrazione del collegio, normalmente formato da consiglieri, solo nelle cause in cui siano relatori.

Dobbiamo fare attenzione a mettere le mani su questi organismi tanto delicati. Già di per sé l'esistenza di sezioni speciali crea il problema della qualità dei magistrati e del riassorbimento di essi. Noi non possiamo inflazionare la Corte dei conti di magistrati all'infinito. Già in questo disegno di legge è previsto un periodo di dieci anni per il riassorbimento dei nuovi posti!

NANNUZZI. Ciò avverrà per lo meno dopo vent'anni.

COSSIGA, *Relatore*. Da quanto è stato finora detto è lecito desumere che si tratti

di dieci anni. Comunque, onorevole Nannuzzi, se ella ha intenzione di presentare una proposta di legge per modificare i dieci anni in venti, ne prendo atto!

In realtà, con un aumento così notevole di sezioni della Corte dei conti, andremmo a creare una vera e propria Corte dei conti speciale, con difficoltà di reclutamento del personale e ponendoci nel futuro in una situazione paradossale e assurda, quale quella di un organo privo di lavoro e di funzione.

Si tratta di organi delicati e ritengo che la via migliore per risolvere questo problema sia di fornire agli organi giudicanti strumenti procedurali meno arcaici, più moderni e più svelti di quelli che offre la legislazione attuale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Le considerazioni che sono state qui fatte trovano il Governo consenziente, specialmente per quanto riguarda la necessità di far fronte al grande numero di ricorsi tuttora pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. È proprio a tale scopo che il Governo ha presentato il disegno di legge, nel quale inizialmente prevedeva la istituzione di una quarta sezione. In seguito alle discussioni e a quanto è stato fatto presente nel corso della interessantissima discussione svoltasi dinanzi alla Commissione competente, il Governo ha aderito alla proposta della istituzione di una quinta sezione. Perché? Perché è stato fatto presente che la lentezza nella risoluzione dei ricorsi giurisdizionali era dovuta in parte alla deficienza di sezioni e di personale, ma in parte ancora maggiore alla deficienza dei procedimenti, alla inadeguatezza delle norme rispetto ai nostri tempi. Quindi, per provvedere a rimediare l'inconveniente che giustamente è stato lamentato occorre non soltanto aumentare gli organici, ma soprattutto — e qui sono d'accordo con l'onorevole Tesauero — emanare norme più adeguate ai nostri tempi, tendenti a snellire la procedura, ed a questo noi miriamo attraverso quella richiesta di testo unico che consenta di coordinare le norme relative anche alla procedura.

Quanto alla istituzione delle nuove sezioni, rendiamoci conto che tali organi non si improvvisano. Qui, se non fosse poco rispettoso, ricorderei il paragone della gallina che faceva un uovo al giorno e rispetto alla quale si pensava che facendola mangiare il doppio sarebbe arrivata a farne due. Il paragone non sia considerato irrispettoso, (...)

CDLXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE**

INDI

**DEI VICEPRESIDENTI LI CAUSI, TARGETTI
E BUCCIARELLI DUCCI****INDICE**

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748)	23061
PRESIDENTE	23061, 23087
BERRY	23061, 23069, 23080
23081, 23082, 23085, 23086	
BERLINGUER	23061
COSSIGA, <i>Relatore</i>	23062, 23063, 23064
23067, 23071, 23072, 23074, 23075	
23076, 23078, 23080, 23081, 23082	
23083, 23084, 23085, 23086	
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	23062, 23064, 28068
23071, 23073, 23074, 23075, 23076, 23078	
23080, 23081, 23082, 23083, 23085, 23086	
LUZZATTO	23063, 23064, 23083
CAPRARA	23064, 23066, 23069, 23071
AMADEI LEONETTO	23065, 23070
GULLO	23069
DE LAURO MATERA ANNA	23072, 23073
NANNUZZI	23072, 23076, 23077
23078, 23584, 23085, 23086, 23087, 23089	
PITZALIS	23088

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

neri medico-legali, che arrivano talvolta anche dopo tre o quattro anni.

Non mi pare che, in sostanza, il nuovo emendamento dell'onorevole Berry possa vulnerare questo principio. Si potrebbero fare delle osservazioni sui particolari, ma ritengo che non sia il caso di appesantire questa discussione, che è di carattere urgente, e quindi, secondo me, si potrebbe anche accettare l'emendamento nuovo salvo quanto potrà dire il relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo sull'emendamento, che del resto va incontro ad una necessità fatta presente, fra l'altro, dall'onorevole Berlinguer.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berry, sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

BARBI, *Segretario ff.*, legge:

« La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due sezioni anzidette dal presidente della Corte.

Alle stesse due sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa sezione speciale per il contenzioso contabile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'assegnazione dei giudici alle sezioni della Corte e per l'espletamento delle altre sue attribuzioni, il presidente della Corte può delegare a sostituirlo il presidente di sezione più anziano nel ruolo ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione su di esso?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Olindo Preziosi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli 4, 5, e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BARBI, *Segretario ff.*, legge:

ART. 4.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(È approvato).

ART. 5.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Al controllo degli atti di ciascun Ministero sono destinati uno o, con competenze ripartite, più consiglieri, affiancati ciascuno da uno o più uffici composti di un primo referendario e di uno o più referendari, nonché di personale direttivo, di concetto ed esecutivo.

La destinazione dei consiglieri e la composizione degli uffici sono stabilite, all'inizio di ogni anno, con decreto del presidente della Corte, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza. Qualora ne derivi trasferimento di magistrati ad altro ufficio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Il controllo spettante all'ufficio è esercitato dal primo referendario e dai referendari investiti delle relative funzioni a norma dell'articolo 11. La distribuzione del lavoro tra i magistrati è disposta dal primo referendario.

Se il magistrato cui è affidato l'esame di un atto ravvisa in esso vizi di legittimità, ne redige relazione per il consigliere, il quale vi appone le proprie determinazioni, motivandole in caso di dissenso.

Sulle osservazioni accolte dal consigliere e su ogni altra da lui direttamente formulata, viene sentita l'amministrazione, sospendendosi nel contempo la registrazione dell'atto.

Qualora, a seguito della risposta dell'amministrazione e di quanto su di essa osservi il magistrato, il consigliere persista nel ritenere illegittimo l'atto lo trasmette al presidente della Corte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Indipendentemente dall'esito del controllo, tutti i magistrati ed i funzionari sono personalmente tenuti a segnalare al procuratore generale della Corte gli atti o i fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e dai quali derivi un danno che dia luogo all'azione di responsabilità.

Sulle questioni di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sollevate dall'amministrazione o rilevate d'ufficio dal consigliere ovvero dalla sezione di controllo, si pronunzia la sezione stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e delle relative disposizioni di attuazione ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. L'emendamento tende a meglio coordinare e regolare l'esercizio delle funzioni dei consiglieri e dei funzionari della Corte dei conti. Le norme che noi proponiamo con questo articolo hanno semplicemente questo intento e dalla loro stessa dizione appare chiara la loro natura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. L'articolo 6-bis fa parte di una numerosa serie di emendamenti che, come ho già dichiarato nel mio discorso di replica, sono da considerare estranei alla materia di questo disegno di legge. Questo non si propone di operare alcuna riforma di fondo nella struttura della Corte dei conti, ma semplicemente di perfezionarne l'attuale ordinamento.

L'articolo 6-bis, se approvato, inciderebbe sulle procedure di controllo e sul funzionamento degli organi di controllo, modificando, anzi rinnovando in modo notevole il funzionamento degli attuali sistemi. Questo per non entrare nel merito dell'articolo, ma semplicemente come osservazione generale.

Si tenga, poi, presente che l'ultimo comma, proponendo di risolvere con una legge ordinaria (cosa che non mi sembra tra l'altro possibile) una questione lungamente disputata in dottrina, vuole introdurre la facoltà di sollevare eccezioni di incostituzionalità non solo in sede giurisdizionale vera e propria, ma anche in sede di controllo, attribuendo cioè praticamente natura giurisdizionale alle funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Ora, io non ritengo che una simile norma possa trovare posto in una legge ordinaria, perché modificherebbe profondamente quello che è il sistema del controllo delle leggi costituzionali previste dal nostro ordinamento costituzionale.

Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento Caprara.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Vorrei fare osservare che la ragione di questa norma che il relatore considera estranea al carattere della legge è data dal successivo articolo 40 del testo della Commissione il quale prevede una delega al Governo per la formazione di un testo unico nel quale la materia che qui si propone di regolare sarebbe compresa. Da ciò

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

non solo la facoltà di inserire in questa legge, a nostro modesto avviso, questa materia, ma addirittura l'opportunità di farlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo 6-bis presentato dall'onorevole Caprara?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con quanto è stato fatto presente dal relatore. Esso riconosce l'importanza dell'emendamento e l'opportunità di approfondire il problema dell'organizzazione della Corte dei conti. Ritiene, tuttavia, che nella situazione attuale, come ha già rilevato il relatore, non sia opportuno e non convenga in alcun modo occuparsi dell'argomento, che esula evidentemente dall'oggetto di queste disposizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio », con le altre: « coadiuvato dai magistrati addetti all'ufficio ».

CAPRARA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per la votazione del suo emendamento?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Assennato, Berlinguer, Gullo e Targetti hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Uno o più presidenti di sezione assicurano il coordinamento dell'attività di controllo sia degli uffici di cui al precedente articolo 6-bis sia delle delegazioni regionali di cui all'articolo 5, nei modi e per i fini previsti dal secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, modificato dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 ».

LUZZATTO. Non insistiamo su questo emendamento, dato che è caduto l'ordinamento previsto dal nostro articolo 6-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

vocabile l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti.

La formulazione che noi proponiamo sottrae al potere esecutivo la scelta dei consiglieri della Corte e soddisfa quindi alla esigenza segnalata, contribuendo soprattutto (ed è qui che richiamo in particolare l'attenzione del Parlamento) all'attuazione del disposto costituzionale, esattamente dell'articolo 100, che conferisce alla Corte dei conti una particolare autonomia da garantire con l'indipendenza dell'organo, non solo considerato dal punto di vista istituzionale ma anche nelle persone dei suoi componenti.

La particolarità delle funzioni che la Corte svolge, cioè a dire il controllo di legittimità sugli atti del Governo e sulla gestione di bilancio dello Stato, che comportano fra l'altro un collegamento diretto con la Camera e il Senato, consiglia di sostituire, in parte, alla nomina governativa di una quota dei consiglieri quella parlamentare.

Affinché poi l'indipendenza dei magistrati sia in effetti la più ampia e la più completa possibile, come prescrive la Costituzione, è necessario rivestire di particolari garanzie, oltre che il sistema delle nomine, anche il sistema dei trasferimenti, attenendoci rigorosamente al principio della inamovibilità, che è appunto quanto stabilito dall'articolo 107 della Costituzione. È parso, quindi, opportuno con il nostro emendamento, attribuire ad un organo collegiale, che è appunto il consiglio di presidenza, la competenza a deliberare i trasferimenti dei magistrati con atti impostati al rispetto delle norme vigenti. Con ciò abbiamo inteso contribuire al rispetto e alla piena applicazione degli articoli 100 e 107 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

COSSIGA, Relatore. Riguardo all'emendamento Amadei e a quelli Caprara dovrò, con molta monotonia, ripetere quanto ho prima affermato: gli emendamenti che si propongono all'articolo 10 in realtà non sono emendamenti solo innovativi all'attuale ordinamento della Corte dei conti, ma direi che sono degli emendamenti rivoluzionari, beninteso nel senso giuridico del termine, e che investono un problema fondamentale, quale quello della posizione costituzionale della Corte dei conti e della struttura generale di questo importante organo della nostra organizzazione statale.

Io contesto che problemi di questa natura, che non hanno potuto logicamente essere de-

libati in maniera approfondita, quasi per una preliminare eccezione di incompetenza, da parte della stessa Commissione affari costituzionali, possano trovare la loro soluzione sotto forma di emendamenti ad un disegno di legge che ha un titolo molto modesto ed una portata essa pure modesta a cospetto delle innovazioni che gli onorevoli Amadei e Caprara vorrebbero apportare.

Per quanto riguarda poi il merito degli emendamenti, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, mentre la Costituzione per quanto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, cioè della magistratura ordinaria, ha previsto tutta una serie di garanzie di carattere particolare, non ha previsto queste specifiche garanzie per quanto riguarda quegli organi che sono chiamati dalla Costituzione stessa organi ausiliari, addirittura, del Governo.

Con questo non voglio dire che da un punto di vista *de iure condendo* identiche garanzie non si possano anche estendere agli appartenenti a questi organi ausiliari. Solo dico che non mi sembra, in base al dettato costituzionale, che si possa far gravare sulle norme esistenti una ipoteca di incostituzionalità che in realtà non vi è.

CAPRARA. Il dubbio lo ammette?

COSSIGA, Relatore. In diritto non vi è il dubbio. Una norma o è incostituzionale o non lo è.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Amadei, esso tende a introdurre a favore del personale della Corte dei conti una riserva assoluta per le nomine a consigliere. Come la Camera sa, per una vecchia norma del testo unico delle norme sulla Corte dei conti, il Governo ha la facoltà di coprire con sue nomine fino a metà i posti di consigliere che si rendano disponibili. Anzi, per la verità, la norma è strutturata in modo tale che tutte le nomine sono del Governo e solo vi è una riserva della metà dei posti a favore dei referendari.

Faccio presente a questo proposito che la Costituzione, pur con tutte le garanzie di indipendenza che attribuisce alla magistratura, prevede, sia pure in forma limitata, la possibilità di nomina di persone eminenti nel campo del diritto alla carica di consigliere della Corte di cassazione. D'altra parte, ritengo che per un organo che è sì giurisdizionale, ma che è soprattutto organo amministrativo di controllo non sia utile rinunciare a quelle competenze di carattere amministrativo ed anche di carattere giuridico maturate nel foro, nelle università e nell'amministrazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

AMADEI LEONETTO. E nei gabinetti dei ministri.

COSSIGA, *Relatore*. Per i gabinetti potrei essere d'accordo. Ma, ad esempio, per il foro, se domani fosse nominato consigliere della Corte dei conti l'onorevole Amadei non potrei che approvare tale nomina!

AMADEI LEONETTO. Preferisco fare l'avvocato.

COSSIGA, *Relatore*. L'emendamento Caprara mi sembra veramente in contraddizione con i dichiarati fini di spolticizzazione e di indipendenza dei magistrati. Se si ha il timore che la nomina da parte del Governo porti ad una politicizzazione della funzione del consigliere della Corte dei conti, fare eleggere i consiglieri della Corte dei conti con rappresentanza delle minoranze da parte del Parlamento significa proprio arrendersi a questa politicizzazione e consacrarla, garantendo soltanto che tale politicizzazione giovi a favore di tutti; significa, insomma, travolgere veramente la funzione giurisdizionale e di controllo.

CAPRARA. E la Corte costituzionale, allora?

COSSIGA, *Relatore*. È tanto vero quello che ho detto che nella Corte costituzionale vi è una ripetizione delle norme da parte di tutti i poteri, ivi compreso il Presidente della Repubblica. Non si è voluto attribuire la nomina solo al Parlamento proprio per la ragione che, essendo esso un'assemblea politica, è inutile chiedere a uomini politici che votano con rappresentanza delle minoranze di distinguere tra scelta politica e scelta tecnica e di fare in modo che nelle minoranze siano rappresentante le differenze di carattere giuridico o le simpatie scientifiche, e non già le simpatie politiche.

LUZZATTO. E le funzioni di controllo, allora?

COSSIGA, *Relatore*. Le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti non sono le funzioni di controllo esercitate dal Parlamento. Le funzioni della Corte dei conti sono tecniche: si tratta di esercitare un controllo di legittimità, per cui non si comprende perché dovremmo politicizzare un siffatto organo. Se la Costituzione avesse voluto che ogni forma di controllo si risolvesse in un controllo da parte del Parlamento, avrebbe abolito *sic et simpliciter* la Corte dei conti.

Per queste ragioni la Commissione è contraria agli emendamenti Amadei e Caprara.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 10?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Noto che il tono della discussione si sta elevando; siamo di fronte proprio a questioni di carattere scientifico: del resto non poteva essere diversamente dal momento che sono intervenute nella discussione colleghi come gli onorevoli Amadei e Caprara.

I due emendamenti mirano ad apportare innovazioni molto notevoli all'ordinamento giuridico dello Stato e quindi esulano dal disegno di legge in esame. L'emendamento Amadei tende a modificare la struttura della Corte dei conti, mentre l'emendamento Caprara tende a modificarne la natura in senso legislativo, se così si può dire. In altri termini l'onorevole Caprara, con la proposta di fare in modo che i membri della Corte dei conti vengano eletti dal Parlamento, tende a dare alla Corte dei conti natura più parlamentare, più di organo legislativo. Viceversa l'onorevole Amadei si preoccupa di assicurare ai membri della Corte dei conti lo stesso trattamento che è previsto per i magistrati dando all'organo una natura esclusivamente giudiziaria.

Il progetto di legge, invece, non intende apportare queste profonde modifiche; esso si attiene all'attuale situazione, secondo la quale la Corte dei conti è uno degli organi ausiliari del Governo, per cui la sua natura è di organo governativo o, se si preferisce, di organo amministrativo con funzioni anche giudiziarie. Sono d'accordo sulla opportunità di studiare in avvenire quelle garanzie di cui si è parlato e che, del resto, già in gran parte esistono. Ma quello che non posso accettare è questa innovazione profonda che tocca la stessa natura della Corte dei conti.

Le preoccupazioni dei colleghi, secondo me, non sono fondate. Dal fatto che i membri della Corte dei conti siano in parte nominati dal Governo essi desumono che si tratti di dipendenti del Governo o perlomeno di funzionari che non possono trovarsi in condizioni di indipendenza rispetto al Governo. Mi basta ricordare tutte le belle tradizioni della nostra giustizia amministrativa per fugare un tale timore. Non poche volte, ad esempio, il Consiglio di Stato, pur formato in parte da persone nominate dal Governo, al momento opportuno ha preso posizione contro il Governo quando era il caso di farlo. Come esperienza personale in un brevissimo periodo trascorso al Ministero della difesa, mi son visto rifiutare la registrazione di un decreto dalla Corte dei conti; ed anche se lì per lì sono rimasto un po' male, ho visto con quale scrupolo agiscono i funzionari della Corte dei conti nei confronti di chicchessia.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Pongo in votazione l'emendamento Amadei Leonetto sostitutivo del terzo comma, non accolto dalla Commissione né dal Governo:

« Le nomine a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, per la totalità dei posti, mediante promozioni a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caprara al secondo comma, tendente a sostituire la parola « giudizio » con la parola « parere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo dalla Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Caprara, Luzzatto, Gullo e Berlinguer hanno proposto il seguente articolo 10-bis:

« Il presidente della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i presidenti di sezione ed i consiglieri della Corte su designazione della commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Rinuncio allo svolgimento ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis Caprara testé letto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali

sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Luzzatto è collegato con il 6-bis, che è stato respinto, e quindi è da ritenersi precluso.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 40, le norme vigenti.

Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Lisa Cinciari Rodano e Anna De Lauro Matera hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, primo alinea, dopo le parole: « sono conferite », le parole: « ai cittadini di ambo i sessi ».

DE LAURO MATERA ANNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi auguro che la Camera voglia approvare questo emendamento che risponde allo spirito ed alla lettera della Costituzione e alla convenzione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ratificata dal Parlamento italiano, circa la parità tra i due sessi. Nella legislazione italiana esistono ancora alcune discriminazioni. Ogni volta che ci troviamo dinanzi al compito di formulare una nuova legge, è necessario abolire quei residui di legislazione che deve essere superata, se dobbiamo applicare la Costituzione italiana.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Jacometti, Santi e Caprara hanno presentato il seguente emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti lettere f) e g):

« f) i funzionari del ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 344) e della carriera direttiva del ruolo transitorio di revisione della Corte stessa muniti della laurea in giurisprudenza;

g) i funzionari della carriera di concetto della Corte dei conti muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano in tale carriera almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo » ovvero che abbiano conseguito almeno la nomina a vice direttore di segreteria o di revisione della successiva carriera direttiva istituita con la presente legge.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NANNUZZI. Si tratta di mantenere un diritto che attualmente viene ad essere goduto da una parte del personale della Corte dei conti, diritto che, con la modifica apportata dalla proposta governativa, verrebbe a decadere.

Per quanto concerne il concorso per i funzionari di concetto, io penso che, trattandosi di personale già in servizio, sia utile facilitare ad esso l'ingresso nei ruoli della magi-

stratura della Corte dei conti che ne verrebbe rafforzata qualitativamente oltre che quantitativamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Jacometti, Santi e Caprara hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« Il personale del ruolo aggiunto della carriera direttiva e del ruolo organico della carriera di concetto della Corte dei conti che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge risulti essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso per la nomina a vice referendario sarà ammesso a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera della magistratura della Corte stessa previsti dall'articolo 10 della presente legge ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere anche questo emendamento.

NANNUZZI. Si tratta di un emendamento subordinato al precedente: mentre il primo contiene una norma di carattere permanente, con questo emendamento noi chiediamo — nel caso che non dovesse essere approvato l'altro — che, per lo meno una volta tanto, si permetta il godimento di questo diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ora svolti?

COSSIGA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, devo osservare che non credo noi possiamo risolvere un problema di carattere generale, qual è quello dell'ammissione delle donne agli uffici giurisdizionali — che non siano quelli onorari o popolari come le corti di assise — se non in maniera unitaria, e cioè anche in riferimento alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato.

A questo proposito, se non ricordo male, esiste una proposta di legge dell'onorevole Cocco Maria, proposta che è assegnata alla I Commissione e sarà prossimamente posta all'ordine del giorno. Non mi pronuncio affatto sul merito dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cinciari Rodano; dico solo che non mi sembra questa la sede per risolvere questo problema, pure auspicando che, in sede di esame della proposta di legge Cocco, esso possa trovare soluzione positiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti Nannuzzi, devo richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che, proprio per andare incontro a specifiche richieste dei magistrati della Corte dei conti, noi abbiamo fatto « scivolare » (per usare un termine moderno) la carriera e le qualifiche iniziali della magistratura della Corte dei conti, ad un gradino o,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

se più piace, ad una funzione più elevata, in modo tale da assimilarla a quella del Consiglio di Stato. Elevando il gradino iniziale della carriera della magistratura della Corte dei conti, ovviamente noi abbiamo dovuto anche elevare quelli che sono i titoli e i requisiti per poter concorrere alle nuove qualifiche iniziali del personale di magistratura della Corte dei conti.

Noi non dobbiamo mai cadere nel feticismo del titolo di studio, ma dobbiamo invece tenere presenti quelli che sono i titoli di esperienza e di carriera richiesti per adempiere quelle funzioni che si è chiamati a svolgere.

Inoltre, alcune delle esigenze che l'onorevole Nannuzzi vuol soddisfare con il suo emendamento, sono già state ampiamente soddisfatte, in quanto gli impiegati del ruolo transitorio di revisione e quelli della carriera direttiva di nuova istituzione (che sono poi quelli che indubbiamente più meritano), hanno già titolo per partecipare al concorso, in quanto rientranti nella lettera e) (impiegati dell'amministrazione dello Stato) del testo della Commissione.

Pertanto ritengo che non vi sia bisogno di abbassare la qualità dei titoli necessari per partecipare al concorso per referendario; ma che al contrario l'elevazione del titolo che la Commissione ha ritenuto di dovere introdurre trovi giustificazione nell'esigenza di dare maggiore dignità e prestigio alla magistratura della Corte dei conti.

Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore per quanto riguarda l'emendamento Cinciari Rodano ed è parimenti contrario agli emendamenti Nannuzzi per le ragioni ampiamente esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Lauro Matera Anna, insiste per l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LAURO MATERA ANNA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa e De Lauro Matera Anna al primo comma, primo alinea, tendente ad aggiungere dopo le parole: « sono conferite », le parole: « ai cittadini di ambo i sessi ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi aggiuntivo delle lettere f) e g), testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis Nannuzzi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. All'articolo 13 erano stati presentati alcuni emendamenti dall'onorevole Luzzatto che però sono stati ritirati, perché assorbiti da un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 14, analogo a quello dell'onorevole Berry allo stesso articolo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal Presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) da un presidente di sezione scelto tra quelli addetti al coordinamento del controllo;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

d) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali ordinarie;

e) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali speciali;

f) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana;

g) da un presidente di sezione scelto tra quelli investiti di incarichi speciali.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta dal presidente della Corte, che la presiede, e da due presidenti di sezione; ne fanno inoltre parte un consigliere scelto tra quelli componenti le sezioni del controllo, un consigliere scelto fra quelli componenti le sezioni giurisdizionali, un vice procuratore generale ed il segretario generale. Il segretario generale è relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario più anziano tra quelli addetti al Segretariato generale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione più anziano componente la sezione medesima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno tre dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente ».

PRESIDENTE. Come ho già detto, l'onorevole Berry ha presentato un emendamento sostitutivo totale ed un testo identico è stato proposto pure dall'onorevole Luzzatto. Tutti gli altri emendamenti sono stati ritirati.

Il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 14 che chiameremo Berry-Luzzatto è il seguente:

« Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) dai primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine di ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

a) dal presidente della Corte, che la presiede;

b) dai quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;

c) dai primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;

d) dai primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

e) dal primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;

f) dal segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento Berry-Luzzatto ?

COSSIGA, Relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è pure d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Berry-Luzzatto all'articolo 14 accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, nomina con propria ordinanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, i presidenti di sezione, i consiglieri e il vice procuratore generale che debbono far parte delle due sezioni indicate nel precedente articolo 14, nell'anno successivo, e, per ognuno di essi, un supplente appartenente alla stessa categoria del titolare.

Fatta eccezione per quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana, i presidenti di sezione, tanto titolari che supplenti, chiamati a far parte della prima sezione del Consiglio di presidenza, durano in carica un anno, e possono essere confermati, sia gli uni che gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

altri, in numero non superiore alla metà, per un solo anno.

Fuori del caso previsto nel comma precedente, i presidenti di sezione non possono essere nuovamente chiamati a comporre la prima sezione se non sia trascorso un anno da quando abbiano cessato di farne parte.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale chiamati a comporre la seconda sezione possono essere tutti confermati per un solo anno.

Non si fa luogo durante l'anno a modificazioni nella composizione delle sezioni per effetto di mutamento di funzioni dei loro componenti ».

PRESIDENTE. Anche per questo articolo esiste un testo Berry-Luzzatto del seguente tenore:

« I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente ».

Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, Relatore. È favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è pure favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo Berry-Luzzatto.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore;

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRANZO, Segretario, legge:

« Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1365, è sostituito del seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santi, Nannuzzi, Luzzatto e Caprara hanno proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il personale della carriera di segreteria e di revisione addetto agli uffici di controllo provvede alle operazioni di riscontro contabile e ad ogni altra attività preparatoria del controllo di legittimità, riferendone al magistrato; cura la tenuta delle scritture e dei registri e l'espletamento dei servizi di pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

tocollo, archivio e scritturazione da parte del personale esecutivo.

Il funzionario direttivo posto a capo del servizio è responsabile del suo andamento verso il primo referendario il quale ne riferisce al Segretario generale.

I funzionari della carriera direttiva provvedono inoltre all'organizzazione tecnica dei singoli servizi e degli uffici di segreteria delle sezioni giurisdizionali e di controllo nonché della Procura Generale per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Istituto; dirigono altresì gli uffici amministrativi alle dipendenze del Segretario generale.

Esercitano presso le sezioni riunite e le sezioni di controllo le funzioni di segretario. Dirigono l'attività del personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e del personale di dattilografia.

I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, salve le attribuzioni dei funzionari direttivi, e controfirmano gli atti per i quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i funzionari della carriera direttiva nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti e li sostituiscono nel caso di loro assenza o vacanza ».

NANNUZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Con questa legge il Parlamento istituisce una carriera nuova per il personale della Corte dei conti, la carriera direttiva, in analogia con quanto è stato fatto per le cancellerie giudiziarie. Si tratta di precisare i compiti e le funzioni di questa nuova carriera. È quello che noi ci proponiamo col nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria. Abbiamo istituito con altro articolo la carriera speciale direttiva nell'ordinamento del personale non di magistratura della Corte dei conti in analogia con quanto fatto per i cancellieri, per il Consiglio di Stato e con quanto fatto con gli appositi decreti delegati per le carriere speciali del Ministero dell'interno.

La carriera di nuova istituzione, però, non è una carriera direttiva in senso proprio, con funzioni proprie; si tratta invece di una maggiore dignità di cui vengono rivestiti i

gradi terminali della carriera di concetto. Si tratta cioè di una carriera economica ed onorifica, non funzionale. Per esempio, per quanto attiene all'organizzazione delle cancellerie, i cancellieri che fanno parte della carriera direttiva esercitano puramente e semplicemente funzioni di cancelliere.

In realtà, l'emendamento proposto dall'onorevole Nannuzzi tende a far partecipare la carriera direttiva a funzioni non puramente ausiliarie della funzione di controllo, ma a funzioni di controllo vere e proprie tanto è vero che parla di riscontro contabile, che è una forma di controllo. Ciò mi sembra incompatibile con l'ordinamento giurisdizionalistico della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, insiste per la votazione del suo emendamento ?

NANNUZZI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 18 e 19, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 18.

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 19.

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'arti-

(...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

quanto è stato fatto per altre amministrazioni dello Stato e per i rispettivi consigli di amministrazione. Proponiamo che nel Consiglio di amministrazione siano inseriti i rappresentanti di funzionari appartenenti alla carriera direttiva, e, dato che mancano i direttori generali in questa carriera direttiva, proponiamo di inserire i funzionari che rivestono il grado immediatamente inferiore, giusto quanto stabilisce il testo unico sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

Inoltre, proponiamo che siano chiamati a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale che devono essere scelti sulla base di designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Questo stesso criterio è stato già accettato dal Parlamento, che lo ha votato quando ha approvato il nuovo stato giuridico per i salariati dello Stato. Poiché ciò è già accaduto, non si vede perché non debba essere stabilito anche per gli impiegati della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, Relatore. La Commissione è contraria a questo emendamento, in quanto la composizione dei consigli di amministrazione, quale è prevista dal testo unico dalle norme sugli impiegati dello Stato, trova da una parte i responsabili dell'amministrazione e dall'altra (come mi hanno spiegato alcuni sindacalisti colleghi dell'onorevole Nannuzzi), in funzione tecnica di controllo sindacale, i rappresentanti del personale. Ora, l'amministrazione della Corte dei conti, anche se il termine è assolutamente improprio, è costituita solo ed esclusivamente da magistrati, perché soltanto i magistrati hanno funzioni direttive per quanto attiene ai compiti giurisdizionali e di controllo delle Corti, per cui la presenza dei direttori capi di segreteria o di revisione, non rappresentando questi né gli interessi sindacali dei dipendenti né l'amministrazione, in quanto non hanno funzioni di direzione nell'ambito della Corte dei conti, sarebbe inspiegabile.

Per quanto riguarda i rappresentanti del personale, devo richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che questa è la norma generale che esiste per il personale dello Stato e che non si può introdurre una norma di carattere specialissimo, quale quella riguardante i salariati dello Stato, in un testo di legge sifatto.

In conclusione, la Commissione è contraria all'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Le considerazioni dell'onorevole relatore mi sembrano sufficienti e il Governo le condivide. Certo l'argomentazione dell'onorevole Nannuzzi ha un suo fondamento, ma, proprio perché si tratta di una disposizione di carattere speciale, quella cioè relativa ai salariati dello Stato, non ci sentiamo di affrontare senz'altro un principio che modifica tutta l'organizzazione dello Stato.

Riteniamo, pertanto, che sia opportuno rivedere e studiare adeguatamente tutto il problema.

Per questi motivi, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santi-Nannuzzi, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 21 al 25, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, Segretario, legge:

ART. 21.

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria e di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e succes-

(...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

ART. 25-*quater*.

« Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25-*bis*.

Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere — a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge — trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BERRY. In occasione dell'approvazione di questa legge si è ritenuto opportuno riordinare la congerie dei ruoli aggiunti ed altri consimili del personale di collaborazione della Corte dei conti. Con gli emendamenti che mi sono permesso di presentare, si tenta di dare una sistemazione diversa e più omogenea a tale personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*bis* Berry, testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*ter* Berry, testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*quater* Berry, testé letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 26 e 27, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge :

ART. 26.

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

(*È approvato*).

ART. 27.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonché quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « fino a sei mesi », con le parole: « fino a quattro mesi ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berry, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, modificato dall'emendamento Berry.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 26 e 28 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

Qualifiche della carriera di concetto	Qualifiche della carriera direttiva
Segretario capo o revisore capo;	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Segretario principale o revisore principale;	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Primo segretario o primo revisore.	Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 29 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 36 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Si tratta della possibilità di consentire che le promozioni per i posti che si rendono disponibili per effetto della prima applicazione della presente legge vengano conferite nelle varie qualifiche della carriera direttiva attraverso un sistema molto più rapido data la brevità dei tempi che la legge prevede per il riordinamento del personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è pure d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo proposto dall'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 31 a 34, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

ART. 31.

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

(*È approvato*).

ART. 32.

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 33.

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 34.

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo, Luzzatto, Caprara e Berlinguer hanno proposto il seguente articolo 34-bis:

« Il personale appartenente alle Amministrazioni civili e militari dello Stato non può essere distaccato né comandato a prestar servizio sotto qualsiasi forma, né comunque utilizzato presso la Corte dei conti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle Amministrazioni sopra indicate che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, sono restituiti agli uffici di provenienza.

I funzionari e gli impiegati della Corte dei conti non possono essere distaccati né comandati a prestare servizio sotto qualsiasi forma, compresa quella del collocamento fuori ruolo, né comunque utilizzati presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato né presso enti pubblici di qualsiasi specie. Non possono essere ad essi conferiti incarichi di qualsiasi natura se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; anche in questi casi non potrà essere loro corrisposta, sotto qualsiasi forma, retribuzione alcuna ».

LUZZATTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Su questo articolo io spero di incontrare il consenso della Commissione e del Governo, perché si tratta del principio reciproco di altra proposta precedentemente fatta circa il non distacco dei consiglieri e funzionari della Corte dei conti. Vogliamo cioè qui stabilire che non siano presso la Corte dei conti destinati a prestar servizio funzionari dipendenti da altre amministrazioni. Attualmente ve ne sono senza che la legge lo stabilisca. È bene, io credo, che la legge stabilisca che questo non possa avvenire. Ne consegue la norma transitoria per regolare la situazione attualmente esistente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COSSIGA, Relatore. Per quanto riguarda il primo ed il secondo comma di questo articolo 34-bis, osservo che purtroppo questo articolo non potrebbe avere applicazione giuridica, in quanto l'attuale destinazione del numeroso personale presso la Corte dei conti avviene in via di puro fatto, senza alcun fon-

damento nell'ordinamento giuridico. Comunque io credo che più che con una disposizione di legge, che non può assolutamente innovare in una situazione giuridica inesistente, il Governo potrebbe impegnarsi a operare in conformità all'esigenza rappresentata.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, credo di poterlo accettare nello spirito ma non nella formulazione, perché quando si dice: sono ammessi gli incarichi nei casi tassativamente previsti dalla legge, si dice cosa in contrasto con la realtà in atto, perché tutti gli incarichi attualmente attribuiti a magistrati della Corte dei conti lo sono in base a legge. Bisognerebbe intendersi su che cosa è tassativo e che cosa non lo è. Riteniamo pertanto che questo sia un problema che possa essere risolto più propriamente in sede di applicazione dei decreti delegati.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Penso che realmente qui ci troviamo di fronte ad una delle questioni che riguardano la discrezionalità del Governo. L'onorevole Caprara prima si è preoccupato molto dell'arbitrio governativo. Tengo ad assicurare l'onorevole Caprara che il Governo non agisce mai di arbitrio ma sempre esercitando un potere discrezionale, cioè in base a quelle regole di opportunità, convenienza ed equità che costituiscono il merito amministrativo.

Qui all'onorevole Luzzatto tengo a dare una assicurazione: il riconoscimento dell'inconveniente da lui lamentato è completamente condiviso dal Governo, il quale per altro deve ritenere che le disposizioni legislative vigenti siano rispettate.

Se così stanno le cose dal punto di vista del principio, mi ritengo autorizzato ad assumere nei confronti della Camera dei deputati l'impegno che queste disposizioni legislative saranno rispettate in pieno, che la discrezionalità governativa sarà esercitata in maniera tale che non si possa dire che il potere discrezionale è esercitato talvolta in maniera indiscreta. Assumo questo impegno dinanzi al Parlamento e posso garantire che queste disposizioni legislative relative alla Corte dei conti verranno senz'altro applicate. Non ritengo necessario per altro un emendamento vero e proprio.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. A fronte delle dichiarazioni del ministro preferisco ritirare l'emendamento. Prendo atto delle dichiarazioni. au-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

spicando che esse vengano a trovare corrispondenza nella realtà.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 35.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Nannuzzi, Berlinguer, Caprara e Luzzatto hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 35-bis.

« Gli impiegati della carriera esecutiva in servizio alla Corte dei conti muniti del titolo di studio prescritto per la carriera di concetto, possono transitare, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica iniziale di ruolo della carriera di concetto ».

ART. 35-ter.

« Gli impiegati della carriera ausiliaria in servizio alla Corte dei conti muniti del titolo di studio prescritto per la carriera esecutiva possono transitare, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica iniziale di ruolo della carriera esecutiva ».

Inoltre gli onorevoli Berlinguer, Nannuzzi, Luzzatto e Caprara hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 35-quater:

« Le carriere del personale ausiliario della Corte dei conti comprendono le seguenti qualifiche:

Commesso superiore;
Commesso capo;

Primo commesso d'udienza;

Commesso d'udienza;

Usciere.

Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:

Agente tecnico capo;

Agente tecnico.

La promozione alla qualifica di commesso superiore è conferita a scelta, per designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di illustrare questi tre articoli aggiuntivi.

NANNUZZI. Si tratta di tre articoli aggiuntivi collegati. Nel momento in cui riordiniamo tutta la Corte dei conti per quanto riguarda le carriere, i ruoli, gli organici, dobbiamo tenere conto di determinate esigenze che il personale da lungo tempo prospetta e che hanno trovato anche eco in Parlamento nella presentazione di numerosissime proposte di legge, tutte tendenti a risolvere il problema del collocamento nella carriera secondo il titolo di studio posseduto. Noi proponiamo, dunque, per gli appartenenti alla carriera ausiliaria che siano in possesso del titolo di studio richiesto per accedere alla carriera esecutiva il passaggio dalla carriera ausiliaria alla carriera esecutiva; analogamente, per gli appartenenti alla carriera esecutiva i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto per accedere alla carriera di concetto, noi proponiamo il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto.

Inoltre, riteniamo che sia opportuno modificare la carriera del personale ausiliario nel senso di diminuire il numero delle qualifiche iniziali aumentando invece una qualifica terminale ed il coefficiente corrispondente; e ciò per migliorare le condizioni di vita di questo personale che è tra i peggio pagati dell'amministrazione dello Stato. Non dimentichiamo che si tratta del personale della Corte dei conti, cioè di un personale che svolge un'attività particolare, anche nella carriera ausiliaria; di qui l'opportunità di questo riconoscimento che, attraverso una modifica nello svolgimento della carriera, consentirebbe al personale ausiliario di godere di un nuovo coefficiente maggiore di quelli attualmente previsti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi tre articoli aggiuntivi?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è contraria per quanto già da me precedente-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

mente detto. Ritengo che nel passaggio da una carriera all'altra non si possa assolutamente attribuire valore assoluto al titolo di studio, ma si debba piuttosto guardare a quelle che sono le funzioni esercitate nella carriera alla quale si è avuto accesso attraverso il concorso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35-bis Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35-ter Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35-quater Berlinguer-Nannuzzi, testé letto.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi, Berlinguer, Caprara e Luzzatto hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « ridotti di un anno e mezzo », con le parole: « ridotti a metà ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NANNUZZI. Rinunzio a svolgerlo, essendo l'emendamento chiarissimo di per sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 36 ?

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, qui si tratta di vedere chi si vuole favorire. In realtà la riduzione di un anno e mezzo favorisce alcuni e danneggia altri, e a sua volta la riduzione a metà danneggia e favorisce alcuni. Ora, la riduzione di un anno e mezzo viene a favorire proporzionalmente di più i gradi inferiori, mentre la riduzione a metà, riguardando ovviamente periodi di anzianità

più lunghi, viene a favorire maggiormente i gradi superiori. Mi rimetto quindi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo fa presente che il testo, che è stato poi concordato con la Commissione, è la conseguenza di contatti avuti con i vari interessati. Per questa ragione il Governo ritiene che, in accoglimento di quanto è stato prospettato in numerosissimi colloqui, sia opportuno attenersi al testo presentato come testo della Commissione.

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Vorrei proporre un emendamento di pura forma. Ove è detto « per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti », propongo che si dica: « nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti », perché normalmente si fa distinzione fra magistratura e personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo mentre il relatore si è rimesso alla Camera ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo della Commissione comprensivo dell'emendamento Berry:

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Berry ha proposto il seguente articolo 37-bis:

« Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, sempreché risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10 ».

Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, il trattamento economico connesso al coefficiente della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data medesima, computando ai fini dell'attribuzione degli au-

menti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry, Resta, Restivo, Colleselli, Kuntze, Carcaterra, Fusaro, Misasi e Sinesio hanno proposto il seguente nuovo testo:

« Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima ».

Qual è il parere della Commissione ?

COSSIGA, *Relatore*. La Commissione accetta questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo tiene a far notare che questo emendamento è la conseguenza di contatti e di discussioni con tutti gli interessati.

I colleghi si renderanno conto dell'onere finanziario che ne deriva. Per farvi fronte è stato necessario trovare la copertura e a questo proposito, come i colleghi ricorderanno, è stato necessario che la Camera approvasse un precedente disegno di legge, necessario, appunto, a questo scopo.

Richiamo l'attenzione su questo argomento per sottolineare come si sia cercato di venire incontro in tutte le maniere alle richieste del personale della Corte dei conti verso il quale, del resto, credo che il Parlamento si ritenga particolarmente obbligato per l'opera che esso svolge.

Il Governo, dunque, accetta il testo concordato dell'articolo 39.

NANNUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Io non avrei niente in contrario a votare il nuovo testo dell'articolo, ma vorrei alcuni chiarimenti. In primo luogo, coloro che sono alla qualifica terminale della carriera hanno diritto ugualmente all'assegno personale pari al coefficiente superiore di un'altra carriera ? Per loro la carriera non esiste più. Se questo è, non avrei niente da eccepire. Si tratta solo di individuare i coefficienti superiori.

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRY. Credo che sia opportuno dare subito i chiarimenti. Con questo emendamento proposto dall'onorevole Piccoli, da me e da (...)


DCLXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

**Disegni e proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 (2865);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e scambio di note, concluso a Roma il 10 novembre 1960 (3249);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 (3275);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico o di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960 (3431);

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Common-

wealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961 (3608);

Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960 (3612);

Approvazione dei seguenti atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione: a) dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) e liste annesse; b) protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'*Avenant* del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi scambi di note; c) protocollo concernente l'importazione del legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia (3685);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito conclusa a Londra il 4 luglio 1960 (3686);

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di note 25 marzo-27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria (3689); . . . 31881

PAG.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

	PAG.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961 (3609)	31886
PRESIDENTE	31886
BETTIOL	31886
VEDOVATO, <i>Relatore</i>	31887
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	31887
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e dell'accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le ferrovie italiane dello Stato e le ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera (3687)	31887
PRESIDENTE	31887
BETTOLI	31887
MARTINO EDOARDO, <i>Relatore</i>	31888
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	31888
Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste (3481);	31892
PRESIDENTE	31892
COSSIGA, <i>Relatore</i>	31892
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	31892
Ulteriore autorizzazione di spesa per il pagamento di lavori eseguiti per l'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) (3567)	31893
PRESIDENTE	31893
AMENDOLA PIETRO	31893, 31907
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	31902
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	31905, 31907

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartole, Cotellessa, Giglia, Lucifero, Pavan, Pedini, Sangalli e Simonacci. (*I congedi sono concessi*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di giovedì 26 luglio delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla XIII Commissione (Lavoro):

Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili » (*Approvato dal Senato*) (3808), *con modificazioni*;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri » (1621); FORNALE ed altri: « Sospensione dei termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, concernente norme a favore degli aiuti e assistenti ospedalieri di ruolo » (2122); ANGELINI LUDOVICO ed altri: « Riconferma nell'incarico del personale sanitario ospedaliero » (3070), *approvate in un testo unificato e con il titolo*: « Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » (1621-2122-3070).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero soltanto dare atto che è esatto il chiarimento fornito dall'onorevole Bettoli: l'accordo riguarda il territorio della Repubblica italiana e non soltanto il Territorio Libero di Trieste.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge Caveri:
Norme per l'elezione del consiglio regionale
della Val d'Aosta (34-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caveri, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Norme per l'elezione del consiglio regionale della Val d'Aosta.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dal Senato. È iscritto a parlare l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

CAVERI. Ho presentato questa proposta di legge in data 20 giugno 1958 e quindi è per me motivo di compiacimento che essa finalmente abbia raggiunto il termine del suo *iter* parlamentare. Dopo diciassette anni di vita regionale autonoma, sarà fi-

nalmente possibile che tutti i partiti, anche quelli minori, siano rappresentati nel consiglio regionale della Val d'Aosta in base al principio della rappresentanza proporzionale. Mi auguro, quindi, che la Camera voglia approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

COSSIGA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del presidente della giunta regionale almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni ».

Il Senato ha sostituito il primo e terzo comma con i seguenti:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ».

« I sindaci dei comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 9, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore ai 35, devono essere presentate alla (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La decima modificazione è all'articolo 26 (ora 27), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Contro le deliberazioni del consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, è ammesso ricorso giurisdizionale alla corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Contro le deliberazioni del consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'undicesima modificazione è all'articolo 29 (ora 30), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Quando il consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 27 e dall'articolo 28, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

Contro le deliberazioni del consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente ».

Il Senato ha sostituito il primo comma con il seguente:

« Quando il consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'op-

zione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva ».

Pongo in votazione questa modificazione.

(È approvata).

La dodicesima modificazione è all'articolo 30 (ora 31), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Quando il consiglio regionale, la corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente testo:

« Quando il consiglio regionale, la corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste (3481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

COSSIGA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli; che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, facendo presente che la Commissione ha modificato il quarto comma dell'articolo 1.


DCCLXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

**Disegni di legge (Discussione e approvazione):**

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 (4624).	37614
PRESIDENTE	37614
VICENTINI, <i>Relatore</i>	37614, 37616, 37617
MAGNO	37615
ROFFI.	37616
TREMELLONI, <i>Ministro del tesoro</i>	37616, 37617
CODIGNOLA	37619
Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica (4610)	37620
PRESIDENTE	37620
GEFTER WONDRICH.	37620
VIDALI	37626
COSSIGA, <i>Relatore</i>	37628
TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>	37628
ALMIRANTE	37629

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cossiga.

COSSIGA, Relatore. Il disegno di legge è di pura e semplice attuazione di norme costituzionali già approvate, e perciò mi sono meravigliato di ascoltare gli argomenti, per altro dotti, svolti dall'onorevole Geffer Wondrich, convinto che questi argomenti avrebbero potuto essere trattati in più idonea sede, al momento dell'approvazione dell'articolo 4 della legge costituzionale che modifica la struttura delle Camere. Ora si tratta solo di dare attuazione al combinato disposto della legge costituzionale che istituisce la regione Friuli-Venezia Giulia e della legge costituzionale che modifica la composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La mancata approvazione del disegno di legge in esame impedirebbe di fare le elezioni senatoriali nella regione Friuli-Venezia Giulia. Con ciò si presenterebbe, nella IV legislatura della Repubblica, la situazione di indubbia anomalia di carattere costituzionale e politico costituita dalla mancata rappresentanza, in uno dei due rami del Parlamento, di una parte del territorio nazionale.

Vorrei ricordare prima a me stesso, poi all'Assemblea e quindi all'onorevole Geffer Wondrich — così come ho avuto modo di affermare nella relazione approvata dalla Commissione quando fui relatore sul disegno di legge costituzionale che istituiva il collegio speciale di Trieste — che la provvisorietà di quel disegno di legge derivava dalla sua stessa natura; cioè quel disegno di legge si dovette approvare nella forma costituzionale, in quanto non vi era alcun altro modo per poter indire, durante la legislatura, le elezioni per il Senato a Trieste. Si trattava, infatti, di una espressa deroga a due articoli della Costituzione: quello che prevede le elezioni senatoriali su base regionale, e quello che prevede un certo rapporto tra la popolazione e il numero dei senatori.

In quella sede si disse chiaramente che si trattava di una legge di carattere provvisorio, e che non ci si riferiva affatto alla situazione di allora o ad altre situazioni di carattere eccezionale, ma semplicemente alla necessità di integrare il Senato così come si era venuto formando.

Per quanto riguarda la provvisorietà della legge istitutiva del collegio speciale

di Trieste, cui l'onorevole Geffer Wondrich vorrebbe dare una dignità costituzionale, bisogna prendere atto che con l'approvazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia ogni e qualsiasi aspetto particolare, ogni e qualsiasi problema di carattere giuridico internazionale o interno relativo a quel territorio è stato risolto; tanto è vero che le norme di carattere particolare previste nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia attengono esclusivamente ad alcuni problemi secondari, relativi a quello statuto, mentre per tutto il resto il territorio di Trieste viene ad essere conglobato in una persona giuridica di diritto costituzionale, con conseguente cessazione di quei poteri abnormi, di dubbia legalità costituzionale, consistenti nella promulgazione, nella pubblicazione delle leggi ed altro. Oggi non solo le leggi dello Stato entrano immediatamente in vigore nel territorio di Trieste, ma addirittura leggi di efficacia minore, come le leggi regionali.

Quanto poi al meccanismo di entrata in vigore di questa legge, devo dire che non ve ne era altro. Questo meccanismo era collegato a due fatti che facevano entrambi venir meno la provvisorietà alla base della legge costituzionale da noi approvata, che assicurava tre senatori a Trieste: da un lato l'entrata in vigore dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, dall'altro la riforma della Camera e del Senato.

Circa il primo termine, non vi è dubbio che l'entrata in vigore dello statuto speciale rappresenta puramente e semplicemente l'entrata in vigore di una legge costituzionale. Lo statuto è un atto giuridico; non è un'istituzione, non è un ente, che può essere concretamente creato o no. La legge per la riforma della composizione delle Camere, aggranciando all'entrata in vigore dello statuto la nuova attribuzione dei seggi senatoriali alla regione Friuli-Venezia Giulia, evidentemente ha voluto stabilire una data certa.

Per questi motivi ritengo che la Camera mancherebbe gravemente al suo dovere politico e costituzionale ove non approvasse questa legge; perché, se la Camera ciò facesse, verrebbe di fatto a privare del diritto di voto per l'elezione del Senato la popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Non ho nulla da aggiungere, per quanto riguarda l'aspetto giuridico del problema, all'esposizione chiarissima del relatore onorevole Cos- (...)

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

--	--

Proposta di legge (Discussione):

COLASANTO ed altri: Sistemazione tra il personale salariato temporaneo degli operai giornalieri in servizio presso le Amministrazioni statali (<i>Urgenza</i>). (313)	
PRESIDENTE	90, 91, 92, 93, 94, 95
BERRY, <i>Relatore</i>	90, 92, 93, 95
TOZZI CONDIVI	91, 93, 94, 95
NANNUZZI	91, 92
BOZZI	92
COSSIGA	92
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>	93, 95
ALMIRANTE	94, 95
REALE ORONZO	95

Votazione segreta:

PRESIDENTE	95, 96
----------------------	--------

La seduta comincia alle 9,30.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernente il personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa (141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ».

Nella precedente seduta avevamo iniziato l'esame di questa proposta di legge e ci eravamo arrestati all'articolo 9 in seguito a certe perplessità insorte ed in merito alle quali prego l'onorevole Relatore Tozzi Condivi, di voler rendere edotta la Commissione.

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1960

Per la Forestale si è proceduto nello stesso modo. Oggi veniamo a sanare una situazione per il futuro. E per il passato?

BOZZI. Questa proposta di legge ha carattere permanente o ha un carattere di sanatoria? In avvenire il personale salariato usufruirà di queste norme o no?

BERRY, *Relatore*. No.

PRESIDENTE. Alla sua richiesta rispondiamo che tradizionalmente si dovrebbe dire di no. Spiego il curioso avverbio « tradizionalmente ». Nella legge del 1952, all'articolo 17, si legge che gli operai giornalieri in servizio da oltre 90 giorni alla data di entrata in vigore della legge, vengono considerati a tutti gli effetti quali operai temporanei con l'integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti della stessa legge per la parte che concerne i salariati non di ruolo. Quindi, nel 1952 si è fatta la sanatoria per tutti coloro che si trovavano in questa situazione; oggi però non se ne devono creare delle nuove.

C'è il drastico divieto dell'articolo 39 della stessa legge del 1952.

NANNUZZI. Questo è un aspetto della questione. Ce n'è un altro: se a seguito dell'approvazione della proposta di legge che stiamo discutendo gli operai rimarranno esclusi dalla definitiva sistemazione che si avrà con l'emanazione del nuovo stato giuridico che il Governo sta elaborando, allora noi ci dichiariamo contrari. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di volerci dare assicurazioni in tal senso.

BOZZI. Volevo dire in parte le cose che ha detto l'onorevole Nannuzzi. Noi procediamo per successive sanatorie e nel momento in cui saniamo questa situazione se ne presenteranno delle altre, così come nell'ambito della stessa amministrazione vi saranno applicazioni e trattamenti diversi. È una cosa di cui dobbiamo preoccuparci. Vorrei anche che non si dicesse se per avventura, una disposizione in tal genere non possa nuocere in qualche senso. Ci saranno molti casi in cui la riassunzione avverrà (saranno la maggioranza), ma ci saranno casi in cui veramente le assunzioni avranno carattere temporaneo. Se creiamo situazioni di tal genere può essere che le Amministrazioni si trovino indotte a restringere le assunzioni stesse.

COSSIGA. Vorrei che mi si spiegassero i motivi di una patente sperequazione che si riscontra in questa legge. Infatti si vuol sistemare delle persone che si ritiene abbiano maturato non dei diritti in senso giuridico ma delle legittime aspettative in seguito al

servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni.

Ma, mi domando, perché questa sistemazione è valida per il passato e non per il futuro? Ritengo che essa dovrebbe essere una norma di carattere continuativo, perché se ci sono dei motivi validi per il passato, essi potrebbero essere ugualmente validi per il presente.

BERRY, *Relatore*. Molto spesso la forza della necessità è superiore a quella della legge e le amministrazioni dello Stato — ed in particolare il dicastero della Difesa — di fronte al draconiano divieto di cui alla legge del 1952, hanno dovuto per necessità superare le strette della legge assumendo del personale nel solo modo che era consentito: a contratto privato, per esigenze indilazionabili e per una durata non superiore ai 90 giorni.

In effetti formalmente questa norma è stata osservata perché alla scadenza dei 90 giorni il personale viene licenziato, anche se è riassunto il giorno successivo. Tutto ciò giustifica il fatto che nella proposta di legge in esame si parli di prestazioni « anche a carattere discontinuo » per un totale di 270 giorni.

Vorrei anche precisare che questa disposizione non è altro che la estensione all'epoca attuale della norma transitoria di cui all'articolo 17 della legge del 1952 la quale dispose che anche in quella circostanza, il personale in servizio da oltre 90 giorni venisse considerato a tutti gli effetti personale salariato. Si tratta di prolungare nel tempo gli effetti dell'articolo 17. In effetti, in sede di applicazione della legge del 1952 la presidenza del Consiglio ritenne che il secondo periodo di 90 giorni e l'inizio del terzo potessero essere considerati a tutti gli effetti per l'applicazione 17; per cui vi è già stata in passato la fissazione di questi 270 giorni i quali perciò non sono quindi un frutto della fantasia dei presentatori della proposta di legge in esame.

Per quale motivo non si ritenne opportuno fare di questa una norma di carattere permanente? Perché non si vorrebbe abrogare totalmente la legge del 1952 che mantiene ancora il divieto di assunzione di operai, anche in attesa della nuova legge di carattere organico che si sta predisponendo presso il competente Ministero.

In merito all'osservazione sulla continuità o discontinuità dei 270 giorni di servizio preciso che il servizio dovrebbe essere discontinuo perché alla scadenza di ogni 90 (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

--	--

Disegno di legge (Discussione):

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti. (1748). . .	120
PRESIDENTE	120, 123, 126, 129
COSSIGA, <i>Relatore</i>	120, 127
TOZZI CONDIVI, <i>Sottosegretario di Stato</i> per la riforma della pubblica Amministrazione	126, 128
CAPRARA	123, 126, 128, 129
BERLINGUER	126, 128
CARCATERRA	128, 129
REALE ORAZIO	129

La seduta comincia alle 9,25.

BERRY, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano e presso gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale (1940) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano (1769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano e presso gli uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Ballardini, Bertoldi, Lucchi, De Pascalis e Ferri: « Insegnamento delle lingue (...)

missione Bilancio ha espresso proponendo il seguente articolo aggiuntivo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sempre per quanto riguarda questi corsi, tengo ad aggiungere che ne esistono già di iniziativa ministeriale e che nel momento in cui si istituiscono si tiene conto delle eventuali necessità degli impiegati dislocati in piccole zone e in zone di frontiera perché questi corsi siano i più efficienti possibili, e cioè perché gli eventuali accessi a questi corsi siano resi possibili compensando i corsisti che vi partecipano.

Concludo chiedendo l'approvazione del disegno di legge così come formulato, salvo eventuali emendamenti agli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Ritengo allora di poter desumere che la discussione generale è da ritenersi chiusa non essendovi altri iscritti a parlare come dicevo, ed essendo intervenuti, per ultimi, il relatore ed il rappresentante del Governo. Pertanto, si rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento per dar modo all'onorevole relatore di preparare gli emendamenti che riterrà di proporre, sentiti gli onorevoli Luzzatto e Berloffia, nonché l'onorevole sottosegretario Tozzi Condivi.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti (1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti ».

Comunico che la II Commissione Affari interni ha espresso il seguente parere favorevole con osservazioni:

« La Sottocommissione per i pareri, nominata in seno alla II Commissione, formula le seguenti osservazioni al parere favorevole espresso sul disegno di legge n. 1748: modificare l'articolo 10 del disegno di legge nel senso di cumulare i posti di ruolo per refe-

rendari e sostituti procuratori generali e quelli per vice referendari. Ammettere la promozione da vice referendari a sostituti procuratori generali a ruolo aperto dopo un minimo di effettivo servizio. Ammettere le promozioni a scelta da referendario a consigliere o a vice procuratore generale dopo un minimo di servizio effettivo ».

Comunico altresì che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COSSIGA, Relatore. Questo disegno di legge ci fu già inviato per il parere quando in competenza primaria era stato assegnato alla Commissione Interni. Ricorderete che noi sollevammo il conflitto di competenza, che è stato risolto a nostro favore, dalla Giunta del regolamento. Già in occasione di quel primo esame avevamo preliminarmente osservato come sarebbe opportuno che il Governo, nel presentare dei disegni di legge, cercasse di formulare il titolo in maniera più adeguata al contenuto del provvedimento. Infatti il titolo del disegno di legge in esame è: « Istituzione di una quarta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti », in realtà la parte minore del testo è costituita dall'istituzione della quarta sezione speciale e la parte fondamentale del provvedimento riguarda tutta la struttura della Corte dei conti.

Come ha già detto il Presidente, la Commissione Affari interni ha dato parere favorevole con le osservazioni che sono state lette. Devo premettere che sono stati presentati degli emendamenti che importano aggravio di spesa. Pertanto a termini del regolamento non si potrà procedere alla loro approvazione fino a che la Commissione del Bilancio non avrà provveduto a dare parere favorevole, essendo tale condizione ostativa.

Venendo al merito del provvedimento, va notato, come dicevo, che il disegno di legge contiene un insieme di norme di varia natura, riguardanti la Corte dei conti. Un primo gruppo di norme riguarda la modifica della struttura della Corte, al centro, nonché la creazione, in modo permanente, di una struttura periferica.

Un altro gruppo di norme riguarda la carriera dei magistrati e degli altri dipendenti della Corte dei conti.

Un terzo gruppo di norme modifica i ruoli, in conseguenza della prevista modifica strut-

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1960

turale della Corte: aumento delle sezioni e trasformazione degli uffici distaccati in delegazioni regionali. Vi sono ancora altre norme di diversa natura, come quella della elevazione di determinati limiti di età.

Preliminarmente dirò che oltre a una modifica, dal punto di vista formale, del titolo, sarà opportuno in sede di coordinamento anche un riordinamento della numerazione degli articoli, in modo da dare organicità al provvedimento.

Per quanto riguarda la modifica della struttura della Corte dei conti, il primo articolo istituisce una quarta sezione speciale. Come i colleghi sanno, attualmente la struttura della Corte dei conti, quale si è venuta determinando con successivi provvedimenti, è la seguente: la prima sezione esercita funzioni di controllo. Vi sono poi tre sezioni ordinarie, una per il contenzioso contabile e due per le pensioni ordinarie; la prima di queste è competente per la materia delle pensioni ordinarie civili e la seconda delle pensioni ordinarie militari. Vi sono poi le cosiddette sezioni speciali, che sono tre: la prima sezione per il contenzioso contabile, essa cioè, ha una competenza per materia uguale alla prima sezione normale, ma si occupa dell'arretrato del contenzioso. Alla seconda ed alla terza sezione speciali è attribuita la materia delle pensioni di guerra. La competenza è divisa tra di loro in base ad alcuni criteri di carattere temporale: pensioni della prima guerra, pensioni della seconda guerra, altre pensioni della seconda guerra. Tutti noi sappiamo quale mole di lavoro abbiano queste sezioni per le pensioni di guerra, sia per la particolare forma di giudizio, sia per i provvedimenti legislativi che via via modificano la disciplina della materia, sia per la molteplicità dei ricorsi. Praticamente con l'attuale struttura della Corte e con un ritmo di lavoro sia pure notevole dell'attività delle attuali sezioni speciali per le pensioni di guerra, non si vede quando si possa arrivare alla definizione di tutto il contenzioso.

È perciò che il Governo propone l'istituzione di un'altra sezione speciale, in modo che le sezioni che verrebbero ad occuparsi delle pensioni di guerra non sarebbero più tre, ma quattro.

Una situazione di appesantimento si è creata anche nella sezione per il contenzioso contabile; essa non è dovuta soltanto all'arretrato, ma altresì alla aumentata mole di lavoro conseguente all'entrata in funzione degli ordinamenti regionali. Quindi il Governo propone che venga soppressa la sezione speciale

per l'arretrato del contenzioso contabile e venga istituita un'altra sezione a carattere permanente per il contenzioso contabile stesso. Non si ha così aumento di sezioni ma solo la trasformazione di una sezione speciale per il contenzioso contabile in una seconda sezione normale.

Per quanto riguarda la struttura periferica della Corte dei conti, con queste norme si dà un assetto definitivo, anche se non del tutto, — come dirò appresso — alla struttura periferica dell'organo. È opportuno ricordare che la Corte dei conti nacque e sorse come un organo centrale di controllo sulla organizzazione centrale dello Stato, quando tutta l'attività amministrativa dello Stato stesso veniva a incentrarsi in provvedimenti di carattere ministeriale. Quindi la Corte dei conti esercitava necessariamente questo controllo sugli atti definitivi che di solito erano atti di natura ministeriale.

Con la prima norma sul decentramento, cioè con la legge istitutrice del provveditorato regionale per le opere pubbliche — che è il primo istituto di decentramento organico dell'attività statale — si ritenne opportuno istituire degli uffici di controllo periferico e furono pertanto creati i cosiddetti uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche. A questi uffici distaccati, specialmente in concomitanza con le disposizioni sul decentramento amministrativo, sono state via via attribuite funzioni di controllo che niente hanno a che vedere con l'attività dei Provveditorati regionali, in modo che, ove la procedura amministrativa soggetta a controllo della Corte dei conti si esaurisce nell'ambito regionale, nell'ambito locale, nell'ambito decentrato, la Corte dei conti interviene esercitando le sue funzioni di controllo. Il disegno di legge al nostro esame propone ora, che questi uffici distaccati della Corte dei conti vengano trasformati in delegazioni regionali di carattere permanente.

Praticamente c'è solo una *mutatio nominis*, perché questi uffici distaccati esercitano già tale funzione.

Comunque la riforma che si viene ad attuare, in questo modo, è una riforma profonda della Corte dei conti, perché essa non risulterà più come un organo accentrato, ma diventa un organo avente una struttura centrale e una struttura periferica. E ciò, come si diceva, in armonia con le norme vigenti sul decentramento amministrativo.

Il disegno di legge detta quindi le norme per il funzionamento di queste delegazioni.

Ad esse viene attribuita una competenza generale, cioè territoriale, mentre la Corte dei conti esercita il controllo secondo il criterio della competenza materiale. La Corte infatti è divisa in tanti uffici, ognuno competente per determinati ministeri; le delegazioni regionali sono invece competenti per attività di qualsiasi genere. Perciò il disegno di legge detta anche norme di coordinamento, per evitare conflitti tra organi con competenze a carattere materiale e organi con competenze a carattere territoriale.

Viene prevista anche l'istituzione di una delegazione regionale della Corte dei conti per il territorio di Trieste, che dovrà esercitare attività di controllo sugli atti del commissario generale del Governo e sugli atti degli organi decentrati dello Stato nel territorio di Trieste e nelle provincie di Gorizia e Udine.

Altra disposizione di carattere particolare è quella che istituisce la delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio, attribuendo ad essa l'esercizio delle competenze demandate alla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici che viene soppressa.

Nulla è mutato dal disegno di legge per quanto riguarda il controllo sugli atti delle regioni autonome, che continuerà ad essere esercitato per la Sicilia, dalla sezione di controllo presso la Regione siciliana, per l'Alto Adige da quella per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Sardegna dalla sezione autonoma per la Regione sarda.

Il terzo gruppo di norme riguarda l'ordinamento delle carriere. Su detto ordinamento delle carriere sono già intervenuti provvedimenti legislativi in epoche diverse. Le due norme principali, dopo il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono la legge 21 marzo 1953, n. 161, e la legge 19 novembre 1956, n. 1305. Con la prima si istituisce la qualifica di magistrato anche per il vice referendario della Corte dei conti, si modifica l'ordinamento della Corte con la soppressione della qualifica di aiuto referendario e di quella di primo referendario. Con la seconda legge si dà la possibilità ai referendari di far parte anche delle sezioni della Corte dei conti. L'attività del referendario, quindi, non è più un'attività preparatoria dell'attività del consigliere, ma il referendario può sostituire ad ogni effetto anche il consigliere sia nella sezione di controllo sia nella sezione giurisdizionale.

Le norme che riguardano il personale sono contenute sostanzialmente nell'articolo 9, il

quale detta norme sulla promozione dei vice referendari a referendari e da referendari a consiglieri o vice procuratori generali. Questo articolo 9 è sostitutivo dell'articolo 11 della legge citata 21 marzo 1953, n. 161, e amplia, come si vedrà, le categorie dalle quali possono essere tratti mediante concorso, i vice referendari.

Venendo agli articoli 10, 11 e 12, va ricordato che nel primo, si pongono le norme sulla promozione da vice referendario a referendario e da referendario a consigliere e a vice procuratore generale. Finora il meccanismo delle promozioni è il seguente: i referendari sono tratti dai vice referendari nella misura di due terzi per anzianità e di un terzo per anzianità previo giudizio di promovibilità. I giudizi di promovibilità vengono espressi da un organo interno della Corte dei conti. Col disegno di legge si perfeziona la disciplina vigente in materia. Vengono, infatti, istituite due sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti: la prima è competente per i giudizi di promovibilità in ordine al passaggio da referendario a consigliere o vice procuratore generale e da consigliere o vice procuratore generale a presidente di sezione o procuratore generale; la seconda sezione per i giudizi di promovibilità da vice referendario a referendario. Sono queste le norme alle quali sono stati presentati emendamenti. Altre norme che riguardano il personale sono contenute nell'articolo 1.

Per esigenze che abbiamo detto di funzionalità della Corte dei conti si ritiene necessario, al fine di assicurare il lavoro di copia, l'assunzione di personale con rapporto provvisorio, per accedere a tali mansioni. Dirò che una delle norme più delicate di tutto il disegno di legge è questo articolo 8, perché viene ad introdurre nuove forme di rapporto di impiego pubblico che sarebbe bene non introdurre per non mutare quella linea uniforme che si è voluta creare con lo statuto degli impiegati dello Stato.

Gli articoli 13 e 14 non fanno altro che uniformare le norme riguardo il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva alle norme generali sul pubblico impiego.

Un'altra norma che riguarda il personale è l'estensione dei limiti di età per la quiescenza. Tutti i magistrati, come è noto, vanno in pensione all'età di 70 anni, mentre nella Corte dei conti tale limite di età valeva solo per i consiglieri. Detto limite di età è applicabile — in base al decreto legislativo — anche

ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

In merito all'articolo 18, relativo alla delega al Governo della Repubblica di raccogliere in un testo unico tutte le norme riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti, devo esprimere la mia perplessità sulla formulazione del primo comma di tale articolo: sarei dell'avviso o di procedere allo stralcio della disposizione riguardante la delega, in modo che ne risulti un provvedimento autonomo, a sé stante, oppure che si proceda ad una modifica adeguata dell'articolo in maniera tale che non si attribuisca una delega per l'emanazione di un testo unico che abbia forza di legge ordinaria, ma di un testo unico, che risponda soltanto a quelle che sono le esigenze tecniche di maggiore concentrazione e coordinazione di norme.

Per quanto ancora concerne il contenuto dell'articolo 19 — relativamente all'onore dipendente all'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, onere al quale si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro — ritengo che tale norma sia da considerare superflua in quanto siamo già per entrare nel nuovo esercizio finanziario e pertanto dobbiamo stabilire la spesa che dovrà andare a carico dell'esercizio futuro. È perfettamente inutile preoccuparsi di cercare la copertura della spesa per l'esercizio 1959-60; tanto vale dire che questa legge entrerà in vigore il 1° luglio 1960.

Per ultimo, vorrei fare un'osservazione che mi è stata formulata anche dagli ambienti interessati: i magistrati della Corte dei conti, come tutti i magistrati, non hanno e non possono avere un'organizzazione sindacale. Ma sarebbe opportuno che il Governo trovasse il modo — e l'ordinamento britannico credo potrebbe fornirne lo spunto — di creare degli organi interni in modo che anch'essi possano far sentire la propria voce all'interno dell'amministrazione. Altrimenti noi assisteremo sempre ad un'attività dei singoli interessati la quale da un certo punto di vista è legittima, ma che non so quanto sia conforme alla dignità di questa categoria. Non mi sembra, cioè, che sia conforme alla dignità loro, che i magistrati siano costretti — per le loro rivendicazioni di natura sindacale — a svolgere un'attività di pressione privata sui membri della Commissione e sul Parlamento in genere. Non occorre ricordare che tutti i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni hanno una organizzazione sindacale attraverso la quale fanno

sentire i loro voti, le loro aspirazioni e le loro rivendicazioni; occorrerà trovare lo strumento affinché i magistrati della Corte dei conti possano anch'essi, attraverso un organo interno, far sentire la propria voce, e ciò analogamente a quanto avviene per tutti gli altri pubblici dipendenti.

Concludo sottolineando che lo scopo principale che il presente disegno di legge sottoposto al nostro esame, vuole perseguire è quello diretto, rendendo più agile e snella l'attività della Corte dei conti, a risolvere tutti i problemi della sua funzionalità, problemi di natura prevalentemente procedurale, ripristinando, entro il più breve tempo possibile, la normale funzionalità della Corte dei conti. E con questo provvedimento che la Corte dei conti, sarà posta in grado di svolgere, con efficienza, le sue attribuzioni giurisdizionali e di controllo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cossiga per la sua elaborata relazione che ha illustrato gli aspetti più interessanti di questo provvedimento. Apro la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Caprara. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, cercherò di esporre molto brevemente alcune considerazioni. Dico innanzi tutto che noi condividiamo una parte delle perplessità iniziali che sono state già esposte dal relatore onorevole Cossiga, in merito soprattutto a questo disegno di legge la cui storia è lunga e complessa. Faccio rilevare immediatamente alcune contraddizioni: 1°) nel titolo stesso della legge, fra le due parti del titolo, cioè (l'istituzione di una quarta sezione e le altre disposizioni relative alla Corte dei conti); 2°) fra il titolo del disegno di legge e la relazione; 3°) fra una parte della relazione e la legge stessa.

Per quanto attiene alla prima contraddizione, debbo rilevare che la prima parte del titolo relativo all'istituzione di una quarta sezione speciale è solo un fatto del tutto marginale e provvisorio: occorre dare una intitolazione sincera alla legge, altrimenti noi affronteremo l'esame di alcune questioni, mentre il titolo ce ne assegna delle altre; non va trascurato il fatto che la relazione stessa poi precisa, all'inizio, che con questo provvedimento si è inteso porre in grado la Corte dei conti di svolgere con maggiore efficacia le sue attribuzioni giurisdizionali e di controllo; si vuole arrivare cioè ad una riforma organica e molto più vasta dei compiti affidati alla Corte dei conti e al modo come essi devono essere svolti.

un notevole arretrato, nonostante l'eccezionale ritmo di lavoro dei magistrati e degli impiegati addetti alle sezioni stesse. Ora, mi associo senz'altro a quanto hanno già osservato i colleghi Cossiga e Caprara nel tributare il massimo elogio ai funzionari della Corte dei conti che si sono prodigati particolarmente in queste tre sezioni speciali per dare sfogo a questo numero enorme di arretrato, però, col ritmo di oggi, si calcola che la definizione dei ricorsi attuali e di quelli che sopravverranno non si potrà avere prima dell'anno duemila. D'altra parte, i procuratori generali riescono a varare ciascuno 75 ricorsi al mese e complessivamente se ne possono esaurire non più di 25 mila all'anno; però va tenuto presente che nelle sezioni i giudizi non si concludono sempre con sentenze definitive: almeno 1/4 con sentenza interlocutoria. Inoltre bisogna ricordare che alla Direzione generale alle pensioni di guerra sono giacenti quasi 300 mila pratiche.

Si tratta di una situazione veramente angosciata, e se i calcoli che ho fatto valgono per le sezioni attualmente investite di competenza in materia di pensioni di guerra e se si istituirà una quarta sezione, si andrà pressappoco al 1895-1990! L'onorevole Caprara ha proposto l'istituzione di sezioni speciali transitorie; sono d'accordo, ma in via subordinata ho presentato un emendamento per l'istituzione di una quarta sezione che dovrebbe essere mista, e cioè dovrebbe occuparsi tanto delle pratiche nuove che di quelle vecchie, in quanto è nota la proporzione delle pendenze attuali.

Devo ancora rilevare come altri fattori, e non meno importanti di quelli che sono stati già prospettati dagli oratori che mi hanno preceduto, influiscano sulla carenza di funzionalità dell'istituto soprattutto sul notevole arretrato che si è venuto a determinare: trattasi del lavoro che viene svolto dal collegio medico legale. Infatti, la maggior parte di questi ricorsi implica una indagine medico legale. Le norme attuali su questi collegi medico legali sono contemplate dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successivi che precisano che il collegio medico è alle dirette dipendenze del Ministero della difesa.

Ricordo che c'è stata una piccola riforma di questa materia che risale alla legge del 28 maggio 1940, n. 1939. Ma sembra molto opportuno che una sezione, sempre alle dipendenze del Ministero della difesa, venga distaccata presso la Corte dei conti con i suoi organi peritali, affidando indagini di carattere più complesso ad istituti più compe-

tenti e più attrezzati. Un emendamento di questo genere, mentre da una parte non comporterebbe alcun aumento dell'onere dipendente dall'applicazione della legge in discussione, dall'altra si tradurrebbe in uno sveltimento della procedura e in un miglioramento delle indagini, particolarmente utili in questo campo.

Un altro aspetto del problema che è stato pure esaminato, e che considero collegato al problema di fondo dell'articolo 1, è quello relativo alla situazione del personale, che incide sensibilmente sulla rapidità delle decisioni dei ricorsi sulle pensioni di guerra. Per quanto riguarda i vice referendari c'è stato un emendamento accolto dalla Commissione Interni e un altro emendamento, quello Covielli, presentato alla Commissione. Vi è anche un problema che riguarda la materia dell'attuazione costituzionale. Si tenga conto del precepto dell'articolo 100 che assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché dei loro componenti, di fronte al potere esecutivo, mentre oggi, tanto il Consiglio di Stato quanto la Corte dei conti hanno la metà dei loro magistrati che sono di nomina governativa.

Tornando alla linea del mio intervento, devo sottolineare che considerando la procedura seguita, ciascun funzionario può presentare e trasmettere alle sezioni speciali le conclusioni relative a 75 ricorsi al mese.

Oggi i vice referendari, studiano la pratica, la esaminano, ma devono sottoporla a sostituti che siano investiti di funzioni regolari, i quali la rivedono e la modificano; conferendo a questi vice referendari la qualifica loro dovuta di magistrati, si verrebbe invece a realizzare un vantaggio notevole per il disbrigo delle pratiche. Nel giudizio un vice referendario può intervenire quando sostituisce, come relatore, un magistrato e può votare solo per quanto riguarda la pratica di cui è relatore. Secondo le nostre richieste si avrebbe un maggior rendimento delle stesse sezioni speciali in sede giurisdizionale. Si noti che ai concorsi più recenti non solo esigevano degli esami molto complessi, ma anche, perché si fosse ammessi, dei titoli particolari; si comprende quindi quanto rigorosi siano questi concorsi e perciò quali qualificazioni particolari debbano possedere i vincitori. Ora, il fatto singolare è proprio questo che, mentre la legge del 1956, n. 1305, investiva di funzioni questi vice referendari, non si spiega perché tale norma non sia stata applicata.

COSSIGA, *Relatore*. C'è stata un'ordinanza.

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO


XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

**Disegno di legge (Seguito della discussione):**

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti. (1748) .	145
PRESIDENTE	145, 147, 148, 149 150, 151, 152, 153

PAG.

COSSIGA, <i>Relatore</i> .	145, 148, 149, 150, 151
TOZZI CONDIVI, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	148, 149, 152
NANNUZZI	148, 149, 150, 151, 152
BERLINGUER	149, 150, 152, 153
CAPRARA	151

Votazione segreta:

PRESIDENTE	153
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,15.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale (1940) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano (1769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: n. 1940: « Indennità speciale di seconda lin- (...) »

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti ».

Sul provvedimento vi è il parere della II e della V Commissione.

Come si ricorderà, nella precedente seduta dedicata a questa materia è stata chiusa la discussione generale e rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge per la replica dell'onorevole Relatore e del Governo. Prego quindi l'onorevole Cossiga di voler riferire alla Commissione.

COSSIGA, *Relatore*. Dalla discussione generale esaurita nella precedente riunione, credo sia emersa un'opinione largamente condivisa in seno alla Commissione, se non addirittura unanime, e che in fondo, conferma anche il rilievo che la Commissione stessa aveva già fatto la prima volta che questo disegno di legge venne sottoposto al suo esame, che cioè si tratta di un disegno di legge *cocktail*, dove ci sono disposizioni di varia natura e aventi scopi diversi.

Posso benissimo comprendere gli scopi di carattere pratico che hanno spinto coloro che hanno predisposto il disegno di legge; dato che si faceva un provvedimento riguardante la Corte dei conti si intendeva appor- tare una disciplina quanto più completa possibile alla materia. In realtà, i problemi che da questo disegno di legge vengono trattati e quelli che sono stati sollevati qui, anche con la presentazione di numerosi emendamenti, sono tali per cui io ritengo che essi non possono essere risolti con un disegno di legge di questa natura.

Quando noi andiamo ad esaminarli ci rendiamo conto infatti della loro vastità e complessità. Quando, ad esempio, esaminiamo — come è stato fatto rilevare — il problema dei compiti cui è chiamata la Corte dei conti, la sua posizione nei confronti e del Governo e del Parlamento, ci accorgiamo subito che la questione deve essere necessariamente oggetto di meditata attenzione, di un meditato esame, anche ai fini della necessità di adeguarne l'attuale struttura alla Costituzione.

Quindi, in realtà, da un punto di vista generale, non vi è dubbio che questo disegno di legge avrebbe dovuto essere oggetto non tanto di un esame da parte di questa Commissione in sede legislativa, quanto piuttosto oggetto di esame da parte di essa in sede referente, permettendo al Governo di proporre altresì tutte quelle modifiche e misure che servano ad eliminare alcuni inconvenienti riscontrabili nel mancato o inadeguato funzionamento, e quindi la non perfetta funzio-

nalità rilevata nella Corte dei conti; modifiche e misure che garantiscano quindi che il compito di quest'ultima consiste nell'essere un po' la *longa manus* del Parlamento!

Tuttavia è anche vero che in questo disegno di legge sono state introdotte norme che hanno un reale carattere di urgenza e che tendono a sanare determinate situazioni già esistenti o soddisfare bisogni di carattere di emergenza, come ad esempio quelli delle pensioni di guerra. Per cui la mia proposta — faccio subito rilevare che io parlo qui a titolo personale; d'altra parte, si tratta di materia in gran parte strettamente tecnica! — sarebbe che noi dovremmo operare uno stralcio. Mi risulta che dal punto di vista regolamentare è possibile operare lo stralcio attraverso la sospensiva per alcuni articoli. Potremmo soprassedere così su alcune parti del disegno di legge in esame e cioè su quelle che più specificamente riguardano la posizione della Corte dei conti, in relazione anche al dettato dell'articolo 100 della Costituzione. Per contro, a mio avviso, dovremmo invece procedere alle deliberazioni necessarie in ordine a quegli articoli del disegno di legge mediante i quali si mira a sanare una situazione esistente o si vogliono soddisfare esigenze di corretta funzionalità in settori molto delicati, come ad esempio quello delle pensioni di guerra.

Pertanto e per questi motivi la mia proposta alla Commissione è di sospendere l'esame degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 del disegno di legge. Riterrei che potremmo, invece, continuare l'esame, discutere e, se del caso, approvare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché le modifiche ritenute opportune delle tabelle previste dagli articoli 15 e 16.

È opportuno spiegare, analiticamente, le ragioni della sospensiva.

L'articolo 1 è l'articolo destinato a fornire lo strumento col quale si vogliono soddisfare interessi di concreta funzionalità in una materia delicata quale è quella della Corte dei conti. A questo articolo sono stati proposti emendamenti. Uno è dell'onorevole Berlinguer che chiede l'ulteriore aumento di due sezioni, un altro dell'onorevole Caprara che chiede altre 4 sezioni. Su questa richiesta di aumento delle sezioni il Relatore non può esprimere un proprio giudizio, anche perché si tratta di una questione riflettente esigenze interne proprie della Corte dei conti, di funzionamento, burocratiche, che pone, per altro, un problema di copertura della spesa. Per cui io pregherei l'onorevole Sottosegretario di

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

Stato per la riforma della pubblica amministrazione di voler dire qual è l'opinione del Governo in proposito. Rilevo intanto che ove noi dovessimo aumentare il numero delle sezioni oltre quanto è previsto all'articolo 1, sarà necessario sentire il parere della competente Commissione Bilancio; a questo proposito ritengo sia forse opportuno che ci si metta d'accordo preventivamente sul numero delle sezioni, in modo che non si debba poi rifare la discussione a seguito di altri emendamenti una volta che la Commissione Bilancio abbia dato il suo parere.

L'articolo 2 viene a sanare una situazione di disagio che esiste attualmente all'interno della Corte dei conti e in cui la II Sezione (Sezione speciale per il contenzioso contabile), ha ormai smobilitato portando a termine il lavoro arretrato, mentre la Sezione normale si trova sovraccaricata. Si tratta quindi di sopprimere la Sezione speciale per il contenzioso contabile, sostituirla con una seconda Sezione giurisdizionale per fare in modo di normalizzare la situazione tra le due sezioni.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non fanno altro che dare una sistemazione nominale nella loro grande maggioranza a degli organi già esistenti.

Ricordo a questo proposito che furono a suo tempo istituiti uffici distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, per rendere possibile il riscontro immediato degli atti emanati, ordini di spesa, ecc., di settore. Successivamente, con l'attuarsi in misura sempre crescente del decentramento amministrativo e quindi con il potere dato agli organi decentrati dello Stato di emettere direttamente ordini di spesa, mandati di pagamento e addirittura atti definitivi, decreti, e così via, questi uffici distaccati che prima erano soltanto collegati alle opere pubbliche, hanno visto accrescere il proprio lavoro.

Con questo disegno di legge non si vuole modificare la competenza di questi uffici, si vuole soltanto dare un ordinamento, diciamo, meno fittizio, meno falso — perché, infatti, questi uffici si chiamano anche « Uffici distaccati » della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, mentre, invece, fanno in realtà di tutto! — e si dettano norme per renderne più efficace l'attività in queste forme di controllo.

Con l'articolo 5 si è inteso soddisfare anche un'altra esigenza: quella del controllo sul Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste. Com'è noto, vi è un organo dello Stato che provvede all'ammini-

strazione del territorio di Trieste. È dotato di vasti poteri ed è anche il gestore locale. Si ritiene opportuno che l'attività di questo organo amministrativo e di questa gestione venga sottoposta ad un controllo di carattere locale da parte della Corte dei conti mediante l'istituzione con sede in Trieste di una delegazione regionale della Corte dei conti.

Così come, per quanto attiene agli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque, che assumono la denominazione di delegazioni regionali della Corte dei conti, per il Provveditorato regionale alle opere pubbliche esisteva finora per il Lazio, invece, un apposito ufficio presso il Ministero dei lavori pubblici, la Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici. Si chiamerà: Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per quanto concerne l'articolo 8 premetto che presenterò un emendamento.

L'articolo 8 nella formulazione del disegno di legge ha suscitato molte perplessità, anche perché male si armonizza con quella che è la disciplina generale dei dipendenti dello Stato, ed anche con quelle che sono le norme legislative in materia di rapporti di lavoro. Per cui, trattandosi di personale ausiliario di una magistratura, sembra opportuno adottare la stessa norma proposta e che è stata a suo tempo approvata per la magistratura ordinaria. Presso quest'ultima è stato istituito un ruolo e non si vede pertanto il motivo per cui si debba ricorrere a questa formula prevista nel testo del disegno di legge anziché adottare una norma di quella natura.

Entro questi termini io credo che si possano tranquillamente approvare di questo disegno di legge le parti più urgenti, mentre si possono lasciare all'ordine del giorno della Commissione il problema del personale della Corte dei conti e tutti gli altri problemi, compreso quello sollevato dall'onorevole Caprara, invitando il Governo se del caso a riprendere in esame l'intera materia della Corte dei conti al fine di una armonizzazione con il dettato costituzionale della disciplina del personale di questa Corte con quella della magistratura ordinaria e al fine, anche, di far sì, che il Parlamento abbia vieppiù il diritto di ingerenza e di collegamento nei riguardi dell'attività della Corte stessa.

Per cui la mia proposta è di sospensiva per i punti già indicati e discussione degli altri con riserva di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Per quel che si riferisce alla questione regolamentare che nasce dalla

proposta dell'onorevole Cossiga ho ritenuto già da ieri di dover fare qualche indagine sulla possibilità della cosa ed ho potuto così accertare che più di una volta si è proceduto in questo modo. Si tratta di una procedura piuttosto particolare, un misto di sospensiva e di stralcio, nel senso che le disposizioni su cui si adotta una sospensiva vengono stralciate dal progetto di legge e diventano poi un progetto *bis*, a se stante. Un esempio, si è avuto a proposito della legge sulla cinematografia con il disegno di legge n. 1578-*bis*. Il che significa, in altre parole, che ove noi si acceda alla proposta dell'onorevole Relatore, noi oggi discuteremo su quei certi determinati articoli, mentre gli altri restano per così dire in carico alla nostra Commissione come un disegno di legge a se stante che potremmo poi in un certo momento porre all'ordine del giorno ed esaminare a parte, per tutte le questioni relative alla materia di cui trattano gli articoli oggi non esaminati.

COSSIGA, *Relatore*. In ordine alla mia proposta vorrei dare lettura dell'ordine del giorno che l'accompagna e che è stato sottoscritto anche dai colleghi onorevoli Berry e Martino Edoardo. È il seguente:

« La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge " Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti " (1748), rilevato che ai fini di un pieno assolvimento da parte della Corte dei conti, dei compiti ad essa attribuiti dalla Costituzione, si rende necessario un nuovo ordinamento della sua struttura e delle sue funzioni, invita il Governo a predisporre ed a presentare sollecitamente un disegno di legge che, in particolare: 1°) realizzi nelle forme più efficaci il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti al fine della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato nonché sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 2°) assicuri l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo; 3°) armonizzi lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati della Corte dei conti a quello delle altre magistrature ordinaria ed amministrative; 4°) riformi la procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti secondo criteri di semplicità e di uniformità ai principi generali dell'ordinamento processuale italiano; 5°) provveda alla modernizzazione, anche tecnica, delle proce-

dure di controllo; 6°) adegui l'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ho ascoltato con interesse nella precedente seduta i vari interventi e, oggi, la replica dell'onorevole Relatore. Ritengo, per brevità, di non dover entrare nel merito delle diverse obiezioni che sono state fatte in relazione ai vari articoli e, in generale, a tutto il disegno di legge. Non condivido tutti i rilievi e tutte le osservazioni che sono state fatte. Credo però che la proposta formulata dall'onorevole Cossiga sia di ordine concreto e pratico. Egli ha detto in sostanza: la grande perplessità della maggioranza della Commissione concerne la sproporzione evidente tra quanto indica il titolo e quello che è contenuto, invece, nel testo. Occorre provvedere con urgenza in certi casi, in altri no.

Urgenza vi è, ad esempio, per le pensioni di guerra; ed abbiamo in proposito i due emendamenti Berlinguer. Vi è urgenza per far sì che gli uffici distaccati della Corte dei conti funzionino bene e presto, presso le regioni; funzionino bene e quelli già esistenti e altri vengano creati, come a Trieste. Vi è necessità di far sì che ai servizi di copia vengano addetti dattilografi, dando la possibilità agli impiegati medi di svolgere altre più importanti mansioni. Fino all'articolo 8 siamo, mi pare, tutti quanti d'accordo. Quanto all'articolo 9 il problema diventa oltretutto di copertura.

Pertanto il Governo dichiara di accettare la proposta dell'onorevole Relatore, come pure l'emendamento eventuale all'articolo 8 che egli ha prospettato, fra l'altro coincidente, mi sembra, con quello suggerito dall'onorevole Nannuzzi. Il Governo si rimette peraltro alla Commissione per quanto riguarda la sospensiva proposta dal Relatore circa gli altri articoli.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale nella precedente seduta e sentita la replica dell'onorevole Relatore ed il punto di vista del Governo, la Commissione, direi, si trova davanti ad una proposta concernente l'ordine dei lavori. Su questa proposta sentiamo il parere degli onorevoli commissari.

NANNUZZI. Se ho ben capito, l'onorevole Relatore si è rimesso all'onorevole rappresentante del Governo in merito alla questione di cui all'articolo 1!

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministra-*

zione. Esatto! Ora, il Governo si trova in questa situazione. Voi sapete che c'è stato un parere della Commissione Bilancio che ha accettato fino a quel certo limite previsto dal disegno di legge la proposta di aumento dei magistrati della Corte dei conti. Di fronte alla proposta dell'onorevole Berlinguer io già dissi la volta scorsa: quanti sono i funzionari che dovrebbero essere preposti alle nuove sezioni? Perché, se accediamo alla proposta Berlinguer dobbiamo provvedere ad aumentare la relativa tabella dell'organico di 11 elementi di cui 4 referendari almeno. In questo caso sarebbe coperta la relativa spesa e perciò il problema risolvibile. Ma nell'altra proposta di costituire cinque o dieci sezioni, il Governo non può non riservarsi, almeno, di attendere che si esprima la Commissione Bilancio.

NANNUZZI. Allora il Governo, se ho capito bene è disposto ad accogliere la proposta di istituzione di due nuove sezioni: la quarta e la quinta, con conseguenti modifiche degli organici, con riguardo anche al personale di concetto?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono stati stabiliti 33 posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte con quanto proposto nel disegno di legge. Ora, se ne aggiungerebbero altri 11, sarebbero 44! Si aumenterebbe di una sola sezione. Il Governo, insomma, accetterebbe i due emendamenti Berlinguer, aggiungendo al primo di essi la necessità di coprire l'emendamento con altri 11 posti. Questa affermazione non è dovuta a mia personale impressione, poiché ho chiesto spiegazioni ai competenti uffici.

NANNUZZI. Se per l'aumento di una sola sezione sono necessari 2 presidenti, 9 consiglieri, 9 vice procuratori generali e 13 referendari, non si capisce bene perché mai, per l'istituzione di una quinta sezione il numero si riduca così sensibilmente!

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Credo che tutto questo si riferisca non tanto alla creazione in sé e per sé di una nuova sezione, quanto piuttosto all'aumento di personale per dare la possibilità di sostituzioni alle altre sezioni.

PRESIDENTE. Mi sembra si renda necessario riportare la discussione nel suo alveo che era quello relativo all'eventuale votazione della sospensiva. Infatti ci si è avviati su un'altra strada. Dovremmo limitare il nostro esame a questa proposta di stralcio.

Quando avremo eventualmente acceduto a questa tesi suggerita dall'onorevole Relatore, vedremo se un determinato articolo deve essere formulato in un certo modo o in un altro.

BERLINGUER. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per la sua dichiarazione circa le mie proposte. E, proprio in riferimento alla proposta di una sospensiva avanzata dall'onorevole Relatore, è necessario che io aggiunga qui altre considerazioni. Mi ero associato alla proposta, più ampia, circa l'aumento delle sezioni, formulata dal collega onorevole Caprara, senonché mi rendo conto delle difficoltà e ritengo che si possa accettare quella fatta oggi dal Governo, che è poi quella mia originaria.

Sulla sospensiva vorrei dire questo: forse la Commissione ricorderà in quali termini si era impostato il problema, ritenendolo prevalente e urgente, problema posto dall'articolo 1, aumento cioè delle sezioni. Anche gli altri problemi correlativi vanno però risolti; uno di questi e tra i minori e che sarà facile a risolvere, perché non comporta impegni maggiori, è quello del distacco di parte del Consiglio medico-legale. Avevo fatto anche rilevare però che il sistema più utile per smaltire l'immenso lavoro arretrato sarebbe stato quello di investire delle funzioni di magistrato anche i vicereferendari. Mi risulta che investendo le sezioni regionali di una attività in tema di pensioni di guerra, e forse anche di altre, ci troviamo di fronte a questa situazione. In Sicilia ci sono due sezioni, in Sardegna c'è una delegazione con due magistrati e un vice referendario. Per il solo controllo nel Trentino-Alto Adige la situazione è la stessa. Altrove praticamente non esistono delegazioni. Bisognerà tener conto di questo. Perché, istituire altre delegazioni secondo la proposta presentata dall'onorevole Relatore implicherà il tempo, non breve, di riordinamento e non sarà possibile trovare il personale idoneo.

COSSIGA, *Relatore*. Si muta solo il nome dell'ufficio!

PRESIDENTE. Non cambia niente! Oggi questi uffici funzionano con l'etichetta di Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche, però si occupano di agricoltura, opere d'arte, finanza, tutte competenze successive!

BERLINGUER. Il problema riguarda il personale che è assolutamente insufficiente oggi.

PRESIDENTE. Non è esattamente così, onorevole Berlinguer! Lei considera il problema sotto l'aspetto della questione delle de-

legazioni che hanno funzioni giurisdizionali in certe regioni a statuto speciale; queste ultime restano però quali sono ora e nessuno le tocca. Nelle altre Regioni a statuto ordinario, per così dire, ci sono degli organi che esercitano funzioni puramente di controllo. Questi ultimi continuano a svolgere le loro funzioni di controllo, soltanto si impone loro la etichetta per cui si chiamano « delegazioni ». Questo è il problema. Non si tratta di giurisdizione contabile od altro, le delegazioni continueranno a provvedere alle medesime funzioni: così come hanno fatto fino ad oggi, senza difficoltà alcuna, possono continuare a farlo.

BERLINGUER. Comunque, proprio in ordine allo stralcio proposto, io ritengo si possa anche procedere all'esame di urgenza dell'articolo 10, modificandolo. Vale a dire io inserirei fra le questioni da esaminare subito quella che riguarda da vicino i vice referendari. Perché, come ho già avuto occasione di dire nel mio primo intervento, il fatto che i vice referendari possano esercitare funzioni di sostituto procuratore generale della Corte dei conti aumenta la resa nell'espletamento del lavoro. Oggi, ci troviamo in questa situazione: il lavoro viene fatto due volte, prima formulato da uno di questi vice referendari, e poi sottoposto al parere di colui che è giurisdizionalmente investito! È il caso di snellire.

COSSIGA, *Relatore*. È così sulla base delle informazioni, inesattamente fornite dai vice referendari; perché c'è una legge che attribuisce loro il diritto di sedere nel collegio come referendari.

BERLINGUER. D'accordo, esiste questa legge, essa però non è applicata!

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, la pregherei di essere comprensivo dell'esigenza della procedura! Vorrei si decidesse su questo punto: vogliamo fare lo stralcio nelle forme che si è detto o no? Nulla impedisce poi che questa materia venga trattata in sede di discussione sugli articoli. In quel caso si potranno far valere gli emendamenti, anche sulle attribuzioni di funzioni ai vice referendari. Il punto da lei sollevato è una questione di merito che può benissimo inserire, se crede, in uno degli otto articoli quando li esamineremo. Mi sembra quindi che lei sia favorevole alla sospensiva in quei determinati limiti suggeriti dall'onorevole Relatore e accolti dal Governo, salvo poi vedere il contenuto degli articoli da esaminare, non è cos'?

BERLINGUER. È così.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, per quanto riguarda questa proposta di sospensiva ella sa che già nella precedente seduta il collega onorevole Caprara ed io ne abbiamo avanzata un'altra, diversa da quella dell'onorevole Relatore. E la motivazione che era stata da noi portata per sostenere la proposta cercava di giustificare e spiegare la sospensiva stessa con la necessità di affrontare i problemi di funzionamento, e di miglioramento del funzionamento, delle sezioni e del complesso dell'apparato della Corte dei conti. Si proponeva di rivedere tutto questo e, contemporaneamente, per rendere effettivo ed efficace l'aumento delle sezioni, puntare su un miglioramento dei servizi interni, in riferimento in modo particolare al personale sia della carriera normale e sia di quella della magistratura. Sempre allo scopo di rendere effettivo l'aumento delle sezioni per le pensioni di guerra e quindi di arrivare ad uno svolgimento più rapido e migliore del lavoro stesso, siamo ancora di questo parere: che, al momento in cui si esaminano la istituzione di una o più sezioni nuove, si debbano contemporaneamente esaminare, se veramente si vuole rendere effettiva ed efficace questa modifica che aumenta le sezioni, anche le questioni riguardanti il personale.

Con la proposta dell'onorevole Relatore, le questioni del personale vengono accantonate. Ci si propone invece, in cambio, di esaminare articoli relativi, si dice, alla denominazione degli uffici distaccati! Ora, questo comporta anche qualcosa di diverso nella strutturazione. E, in particolare, viene specificato all'articolo 6 che « Al controllo di competenza, delle delegazioni regionali è delegato un consigliere », mentre oggi negli uffici distaccati è delegato un referendario!

PRESIDENTE. Vi è però anche la seconda parte dello stesso comma dell'articolo che precisa: « Il Presidente della Corte può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un referendario »!

NANNUZZI. Sì, onorevole Presidente, ma con questo articolo 6 si dà facoltà di nominare un certo numero di consiglieri, perché infatti, il secondo comma dell'articolo stesso contempla, se non sbaglio, la questione del collocamento fuori ruolo. Collocare fuori ruolo, significa liberare dei posti, sia pure per quanto riguarda i soli referendari e quindi determinare la nomina di altri 17 consiglieri che possono essere nominati al centro, in sostituzione di quelli collocati fuori ruolo. È una questione di notevole importanza.

Ora, a noi sembrava non fosse questa la questione principale da esaminare oggi per rendere più spedito il lavoro della Corte dei conti in riferimento alle pensioni di guerra, ma che ci fossero anche altri problemi da esaminare subito. Noi proponiamo di esaminare, ad esempio, il problema della carriera amministrativa, in modo che venga sanata una situazione esistente, di esaminare la possibilità di rendere più efficiente e spedito il lavoro della magistratura, conglobando in un unico ruolo gli organici. Tutto questo può essere certamente discusso. In ogni caso noi riteniamo che la Commissione debba pronunciarsi sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Proposta che come finalità è poi la stessa. La differenza è soltanto nel contenuto. Vale a dire sono i due elenchi degli articoli che cambiano, perché, in sostanza, sull'idea della sospensiva siamo tutti d'accordo.

NANNUZZI. Fermo restando che, qualora la Commissione dovesse decidere per quella dell'onorevole Relatore, da parte nostra ci riserviamo fin d'ora di presentare in un momento successivo, in altra seduta, gli emendamenti necessari sia in riferimento al numero delle sezioni — noi riteniamo insufficiente la proposta di istituire una quinta sezione oltre alla quarta prevista dal Governo! — sia avuto riguardo alle altre questioni, come quella della nomina dei consiglieri, dei collocati fuori ruolo, e così via.

COSSIGA, *Relatore*. Questioni inerenti ad articoli che non siano fra quelli sospesi!

CAPRARA. Mi pare che esista un dissenso proprio per quanto riguarda le Delegazioni regionali. Vale a dire, noi riteniamo che la questione del decentramento regionale, anche se si tratta di consolidare una forma già esistente, sia materia che riguarda l'ordinamento generale della Corte dei conti. E tanto è ciò vero che lo stesso onorevole Cossiga nel suo ordine del giorno ha messo all'ultimo punto: « adegui l'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo ».

Quindi, pregiudicare oggi ciò che il Relatore vuole assegnato ad una successiva legge di carattere generale non credo possa essere opportuno.

Esaminiamo quelle parti del disegno di legge che si collegano direttamente alla questione più urgente che è la materia delle pensioni di guerra e, di riflesso anche la questione di un certo aumento di personale e quindi di tabelle, e riserviamo il resto ad una legge generale, ulteriore, di impegno nettamente politico!

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare, in rapporto a questo problema delle delegazioni regionali, che ho avuto personali rilievi da parte della Corte dei conti, la quale mi ha incaricato di far presente la particolare difficoltà in cui si trova, proprio in ordine alla situazione a Trieste. Sarebbe altrimenti necessario provvedere con una leggina a parte per Trieste. E ciò — si aggiunge — sarebbe grave.

NANNUZZI. Non si potrebbe istituire un ufficio distaccato a Trieste? Perché, infatti, già sono in funzione due delegazioni, una a Trento, per la regione Trentino-Alto Adige, ed una a Cagliari, per la regione sarda.

PRESIDENTE. A Trieste non c'è niente; nemmeno quello che c'è oggi a Milano, a Torino, a Genova!

COSSIGA, *Relatore*. Quello che esiste è un particolarissimo ufficio.

CAPRARA. Ma Trieste oggi di che ha bisogno?

COSSIGA, *Relatore*. Di un ufficio che controlli attraverso atti amministrativi e gestione di bilancio, l'operato del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli organi delle amministrazioni dello Stato aventi sede nello stesso territorio e nelle province di Gorizia e Udine.

CAPRARA. Ma, allora a questo potrebbe provvedere l'articolo 5. Non si comprende bene per cosa dovrebbe entrarci l'articolo 6!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo scusa se insisto, ma io ho il dovere di far rispettare la procedura prescritta dal Regolamento, anche perché qualche volta, a torto, sono richiamato alla sua osservanza. Ora, non si può esigere da me questa osservanza e poi pretendere ch'io conceda oltre certi limiti. A proposito, comunico ai colleghi, che l'onorevole Presidente della Camera ha ritenuto perfettamente giusta la mia decisione in ordine all'interpretazione dell'articolo 86 del Regolamento per cui con quella certa votazione fui posto in minoranza a seguito dell'appello proposto sulla mia decisione dagli onorevoli Almirante e Luzzatto..! Mi è stato detto che sono troppo sensibile alle richieste della minoranza. Ho risposto che lo sarò sempre fino al limite del possibile ed oltre. Però sia ben chiaro che ho il preciso dovere di far rispettare il Regolamento!

Per quanto attiene alla questione che si pone in questo momento, date le proposte di sospensiva per alcuni articoli, ritengo che si debba procedere in questo modo: confrontando i due elenchi di articoli del disegno (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO


XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti. (1748) .	161
PRESIDENTE	161, 162, 163, 164, 165, 166
COSSIGA, <i>Relatore</i>	162, 163, 164, 165, 166
CAPRARA	163, 164
NANNUZZI	163, 164, 166
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	164, 165
LUZZATTO	164
JACOMETTI	164
BOZZI	165
LACONI	166
GULLO	166



La seduta comincia alle 9,30.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

COSSIGA, *Relatore*. Nella precedente seduta della nostra Commissione, come ha già ricordato il presidente, abbiamo operato uno stralcio che si traduce sostanzialmente nella sospensiva in ordine a tutta una serie di articoli. È rimasto così in discussione un testo che avrà una sua numerazione, testo che è quello già ciclostilato. Per questo testo sono stati presentati una serie di emendamenti. Alcuni di questi sopravvivono, per così dire, dal precedente *iter*; cioè erano stati presentati precedentemente e atenevano agli articoli non sospesi. Successivamente alla deliberazione di sospensiva, e cioè in pratica allo stralcio, è stata presentata tutta un'altra serie di emendamenti a firma di vari colleghi, tra i quali gli onorevoli Caprara e Nannuzzi. Per quanto riguarda questi emendamenti, alcuni dei quali comportavano un onere di spesa, essi sono stati inviati, per il prescritto parere, alla Commissione Bilancio che ha dato parere parzialmente negativo e parzialmente positivo nei termini riferiti.

Rispetto ad alcuni emendamenti, mi permetto di attirare l'attenzione della Commissione su un aspetto procedurale, che spetterà al Presidente vagliare: alcuni di questi emendamenti non fanno altro, sostanzialmente, che riproporre l'esame di una materia che era stata già oggetto della sospensiva. Rispetto ad essi ritengo si possa far valere una preclusione come conseguenza della deliberazione della sospensiva. Infatti questi ultimi emendamenti pur riferendosi formalmente alla tabella organica del personale, mirano praticamente ad effettuare quel riordinamento nella struttura del personale della Corte dei conti, mentre noi invece, decidemmo, nella precedente seduta, di lasciare da parte tale problema per farne oggetto poi di un esame più approfondito.

Per esempio, per quanto riguarda l'emendamento Nannuzzi e Caprara all'articolo 16 che dice: « I ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria sono stabiliti con le tabelle *d*), *e*), *f*), allegate alla presente legge », con esso non si fa un emendamento ai ruoli organici, ma attraverso la modifica delle tabelle si fa una modifica sostanziale, cioè si introduce una carriera direttiva della Corte dei conti.

A mio avviso, senza entrare nel merito di questo emendamento che ripropone il problema che è stato sollevato all'inizio e che è stato risolto colla proposizione e l'approvazione della sospensiva — la quale ha il preciso significato di differire la trattazione di alcune

questioni riguardanti la specifica materia che ha formato oggetto dello stralcio — ritengo che potranno essere formulati emendamenti solamente ad articoli del testo in discussione, nei confronti dei quali non opera la sospensiva, poiché altrimenti tale istituto e quello conseguente della preclusione verrebbero ad essere vanificati.

Gli altri emendamenti, invece, si riferiscono ad articoli stralciati, cioè ad articoli che sono soggetti al nostro esame.

Quindi, concludendo, per buona parte di questi emendamenti io credo che si possa e si debba far valere, indipendentemente dal parere della Commissione Bilancio, la preclusione *ratione materiae*, nel senso che essi debbano essere esaminati non in sede di esame e di approvazione degli articoli per i quali la Commissione è oggi chiamata a deliberare, ma in sede di esame di approvazione degli articoli per i quali è stata approvata la sospensiva. Praticamente, dobbiamo discutere questo disegno di legge dividendolo in due parti: una prima parte ha carattere di provvedimento di urgenza; un'altra parte riguarda più propriamente il generale assetto della Corte dei conti, in ordine al quale ho presentato anche un ordine del giorno che ha il significato di invito al Governo a manifestare la sua opinione e le sue intenzioni circa l'esame della seconda parte del provvedimento proposto.

PRESIDENTE. Dato che la discussione generale è chiusa, penso che possiamo esaminare articolo per articolo quella parte del disegno di legge che è rimasta al nostro esame. È evidente che quando ci troveremo di fronte agli emendamenti chi si trovano nello stato di cui parlava il relatore, dovrò dichiarare la preclusione. A questo proposito, ricordo che dichiarare la preclusione è compito del Presidente, tanto perché sia chiaro in anticipo e non nascano poi delle discussioni al riguardo; si tratta infatti di una questione sulla quale non si vota.

Passo perciò all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È istituita una quarta sezione speciale della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento Berlinguer: sostituire alle parole: « È istituita una quarta sezione speciale... », le parole: « Sono istituite una quarta e una quinta sezione speciali », e due altri

emendamenti, uno da parte degli onorevoli Nannuzzi e Caprara che tende ad istituire, invece, tre sezioni speciali ed un altro da parte degli onorevoli Caprara e Nannuzzi che tende ad istituire quattro sezioni speciali. Sull'emendamento Berlinguer c'è il parere favorevole della Commissione Bilancio che è invece contrario per quanto riguarda l'emendamento Nannuzzi-Caprara e Caprara-Nannuzzi il che ci pone in una situazione a noi tutti nota. Io non posso infatti, trovandosi la Commissione in sede legislativa, porre in votazione questi articoli che hanno avuto parere contrario da parte della Commissione Bilancio.

CAPRARA. Per quanto riguarda i nostri due emendamenti, riguardanti l'aumento delle sezioni, non possiamo fare altro che insistere, in quanto abbiamo già sostenuto che l'istituzione, così come verrebbe sancita da un nostro voto, non servirebbe a risolvere il problema dell'enorme carico di ricorsi pendenti alla Corte dei conti, che tutti abbiamo lamentato.

Ci rendiamo conto che la Commissione per il bilancio ha dato parere contrario, ma ciò non ci convince della necessità di rinunciare. Noi insistiamo perché questi emendamenti siano discussi.

PRESIDENTE. Vi ricordo la norma dell'articolo 40 del Regolamento, che prescrive a questo riguardo: « Quando il disegno di legge comporta aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima parere scritto ».

Allo stato attuale delle cose, se gli onorevoli Nannuzzi e Caprara insistono sui loro emendamenti, si deve procedere alla votazione degli emendamenti stessi. Se la Commissione dovesse essere favorevole a questi emendamenti, il risultato sarebbe che si dovrebbe sospendere la seduta per rimettere la questione al Presidente della Camera che deciderà se si dovrà procedere a Commissioni riunite, o si dovrà deferire all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

COSSIGA, *Relatore*. Vorrei dare un chiarimento sull'aumento di organico derivante dalla istituzione di una nuova sezione. Siccome le sezioni lavorano su tre turni, per ogni nuova sezione occorre aumentare nell'organico due presidenti di sezione; sette consiglieri, di cui uno facente funzione di Presidente. Per i referendari la Corte mi ha comunicato due dati diversi: uno dice nove referendari e l'altro sei referendari per sezione.

CAPRARA. Sono tutti ruoli in assorbimento.

COSSIGA, *Relatore*. Nel disegno di legge del Governo questi sarebbero ruoli ad esaurimento; ma il meccanismo è tale per cui penso che si tratti di uno di quegli assorbimenti... che non saranno mai assorbiti, perché, se non vado errato, incomincia dal 1970.

A mio avviso vi dovrebbe essere un aumento di tutto il personale, compresi gli archivisti e i dattilografi. Ho delle proposte articolate che ho studiato e che mi riservo di presentare formalmente al momento opportuno.

NANNUZZI. Il parere della Commissione Bilancio non è stato negativo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato negativo anche sui vostri emendamenti. Essendo favorevole solo all'emendamento Berlinguer, è implicito che è contrario all'aumento di due sezioni, di tre, di quattro sezioni in più rispetto al disegno di legge.

NANNUZZI. I motivi che hanno portato alla deliberazione negativa della Commissione Bilancio derivano essenzialmente dalla necessità di una copertura, che secondo la Commissione Bilancio stessa, non sarebbe stata indicata.

Io volevo far rilevare alla Commissione che, evidentemente, la Sottocommissione I del Bilancio non ha ritenuto di dover approfondire la materia. Si è limitata soltanto ad esaminare la questione in modo tale da considerare, per il fatto stesso che si proponevano tre o quattro sezioni con tutte le conseguenze che sarebbero derivate, una maggiore spesa.

Io vorrei far osservare che la proposta che noi avanziamo con i vari emendamenti che discendono dalla istituzione di più sezioni è tale da non comportare una spesa superiore a quella prevista dal disegno di legge governativo; essa è comunque tale da poter essere affrontata, perché noi ci siamo orientati a proporre, intanto, una soluzione più generale del problema, così come è stato fatto per altre amministrazioni. Sulla base della quantità di lavoro, dei turni, noi pensiamo che si possano istituire più sezioni di quelle previste dal disegno di legge governativo e dall'emendamento Berlinguer, senza che ciò comporti un aumento del personale in numero proporzionale a quello che si propone di aumentare per due sole sezioni.

Noi riteniamo che la Commissione, prima di esprimere il voto su questo emendamento principale, dovrebbe esaminare anche gli altri emendamenti, alcuni dei quali non sono direttamente collegati alla istituzione delle tre o quattro sezioni, ma sono indipendenti

da ciò. Per quelli che sono collegati all'emendamento in discussione, noi riteniamo che debbano essere esaminati in modo più approfondito di quello che è stato fatto dalla Sottocommissione del Bilancio, perché siamo sicuri che la spesa che essi comportano non sia superiore a quella prevista dal disegno di legge governativo. Per questa ragione insistiamo che siano esaminati e votati.

COSSIGA, *Relatore*. La mia opinione è che, in certo qual senso, è decisivo il punto di vista che il Governo ha già espresso, e mi sembra che a questo si ispiri la decisione della I Sottocommissione Bilancio. Più che in una discussione nel merito, dobbiamo tener conto di quelle che sono le conseguenze di una deliberazione difforme da quella della Commissione V. Nell'attuale sistema delle competenze delle Commissioni, competente a giudicare se un emendamento importa aumento di spesa è la Commissione Bilancio, perché altrimenti qualunque Commissione potrebbe sottrarsi all'onere di adeguarsi al parere della Commissione Bilancio stessa, così come potrebbero fare a meno di adeguarsi al parere della nostra. Ritengo che noi non possiamo che uniformarci al parere contrario della Commissione Bilancio per quello che riguarda l'aumento della spesa.

PRESIDENTE. L'articolo 40 del regolamento della Camera dice che « nel caso la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le "conseguenze finanziarie", ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Quindi, se da parte dei presentatori si insiste su questi emendamenti, non possiamo non esaminarli e non votarli, con la conseguenza che se gli emendamenti sono respinti, il problema cade; se dovessero essere approvati, ci si ferma e si torna all'applicazione dell'articolo 40 del regolamento suddetto.

NANNUZZI. Possono esserci degli emendamenti che non sono collegati a questo articolo.

COSSIGA, *Relatore*. La mia opinione è di continuare nell'ordine della discussione per quanto attiene al merito e rimettersi al giudizio del Governo, dato che questa materia riesce estremamente difficile in ordine alle necessità di carattere burocratico.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di pregare i presentatori

degli emendamenti sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, di non voler insistere. Ove si insistesse sono convinto che la Commissione non possa che rigettare questi emendamenti.

LUZZATTO. Noi esaminiamo articolo per articolo il disegno di legge e penso che tutti dovremmo essere d'accordo nel votare per ordine. Ora su questi emendamenti, cioè sull'istituzione di tre sezioni speciali e di quattro sezioni speciali, si può non essere assolutamente d'accordo ma non si può ignorare che si tratta di un'alta magistratura e che ci troviamo in presenza di una giurisdizione particolarmente qualificata che si avvale della esperienza di alti magistrati.

CAPRARA. Ci sono più di 300 mila ricorsi!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma il Governo si è preoccupato di questi ricorsi ed è stata perciò proposta l'istituzione della quarta sezione; poi si è aderito alla proposta di istituirne una quinta proprio per questa larga previsione che si è fatta. Andare al di là darebbe luogo a notevoli inconvenienti.

JACOMETTI. Vorrei far rilevare che il ragionamento del rappresentante del Governo è diverso da quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi-Caprara.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Caprara-Nannuzzi.

(*Non è approvato*).

NANNUZZI. Prima che si passi alla votazione dell'emendamento Berlinguer, desidero presentare la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, richiesta che è firmata da un decimo dei deputati, considerando che il numero delle sezioni è un elemento determinante del carattere del provvedimento, sul quale deve pronunziarsi la Camera.

PRESIDENTE. Non posso accettare la richiesta perché non è di mia competenza accertare la validità delle firme, trattandosi del decimo dei componenti l'Assemblea e non del quinto dei membri della Commissione. Penso che possiamo votare l'emendamento Berlinguer.

Vorrei far presente ai colleghi che è una grave responsabilità quella che si assumono, perché sappiamo quanto sia atteso questo provvedimento. È mio dovere ricordarlo.

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1960

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Berlinguer:

« *Sostituire alle parole:* È istituita una quarta sezione speciale, *le parole:* Sono istituite una quarta ed una quinta sezione speciali ».

(È approvato).

L'onorevole Berlinguer ha presentato il testo di un articolo 1-bis, del quale do lettura:

ART. 1-bis.

« Ai fini della più sollecita definizione dei giudizi in materia di pensioni di guerra, il parere di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere richiesto dalle sezioni speciali giurisdizionali della Corte dei conti e dal procuratore generale presso la Corte stessa — sempreché la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — ad una sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un colonnello medico dell'Esercito che la presiede e da due ufficiali medici superiori, l'uno della Marina militare e l'altro dell'Aeronautica militare, nominati tra i membri del Collegio medico-legale con decreto del Ministro della difesa ».

All'emendamento aggiuntivo si propone di sostituire da parte del relatore, le parole « colonnello medico dell'Esercito » con le parole « ufficiale generale dell'Esercito ».

COSSIGA, *Relatore*. Questa Commissione deve — scusate il termine — andare a rivedere le bucce a una Commissione di carattere amministrativo, che è presieduta da un ufficiale generale medico. Il Presidente della Corte mi ha detto che ciò varrebbe a creare una specie di *diminutio capitis*.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Berlinguer.

BOZZI. Propongo la soppressione della prima parte dell'emendamento e cioè delle parole: « Ai fini della più sollecita definizione dei giudizi in materia di pensioni di guerra ».

PRESIDENTE. Con gli emendamenti proposti, pongo in votazione l'articolo 1-bis presentato dall'onorevole Berlinguer:

« Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere richiesto dalle Sezioni speciali giurisdizionali

della Corte dei conti e dal procuratore generale presso la Corte stessa — sempreché l'emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — ad una sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un ufficiale generale dell'Esercito che la presiede e da due ufficiali medici superiori, l'uno della Marina militare e l'altro dell'Aeronautica militare, nominati tra i membri del Collegio medico-legale con decreto del Ministro della difesa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2. Non mi risulta che vi siano emendamenti.

« La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa. È istituita, in sua vece, una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile ».

BOZZI. Propongo di sopprimere le parole « in sua vece ».

PRESIDENTE. Poiché nessuna obiezione vien fatta alla soppressione delle parole « in sua vece », pongo in votazione l'articolo 2 con la soppressione delle parole « in sua vece ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che pongo in votazione non essendo stati presentati emendamenti:

« Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 che pongo in votazione non essendo stati presentati emendamenti:

« Gli Uffici distaccati dalla Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di " Delegazioni regionali della Corte dei conti " ».

Le delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« È istituita con sede in Trieste la Delegazione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli organi delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nello stesso territorio e nelle provincie di Gorizia e Udine.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge ».

COSSIGA, *Relatore*. Vorrei ripetere l'osservazione fatta anche a proposito di un altro progetto di legge: meno usiamo il termine « territorio di Trieste » meglio è. Ma siccome, in questo caso, non c'è altra possibilità, la parola « territorio » la metteremo con la lettera maiuscola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nella formulazione del relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere, coadiuvato dal referendario preposto all'ufficio. Il presidente della Corte può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della Delegazione ad un referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le Delegazioni ed i referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589 ».

Gli onorevoli Nannuzzi e Caprara hanno presentato un emendamento, del quale do lettura:

« *Abrogare la seconda parte del primo comma iniziando dalle parole: Il Presidente della Corte può, fino alle parole: le norme vigenti al consigliere compreso* ».

NANNUZZI. Signor Presidente, mi hanno fatto presente che la Segreteria della Camera non è competente a verificare la validità delle firme per la rimessione in Assemblea e che questo è compito del Segretario della Commissione.

PRESIDENTE. Noi possiamo riconoscere le firme dei membri della Commissione, ma non abbiamo la veste per poter riconoscere la validità delle firme dei deputati che non ne fanno parte. Ritengo che questa sia l'interpretazione esatta dell'articolo 40 del regolamento. Se nessuno ha sollevato la questione, la sollevo io. Se comunque la Commissione mi invita a sospendere, io sospendo. Io conosco tutti voi, ma non posso accertare il numero corrispondente al decimo dei deputati e la validità della loro firma.

LACONI. Lei può accettare la richiesta con riserva.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, si può sospendere la seduta in attesa di sapere quello che succederà, perché non è di mia competenza verificare la validità di queste firme.

GULLO. Quando si presenta una richiesta di rimessione in aula, il regolamento non dice che le firme debbano essere autenticate. Può accadere che in linea di ipotesi queste siano false, ma il Presidente deve presumere che siano vere.

PRESIDENTE. Non faccio nessuna presunzione di firme vere o false. Posso verificare il numero delle firme per quanto riguarda la Commissione, ma non rientra tra le mie competenze ciò che si riferisce all'Assemblea. Comunque ho accennato alla possibilità di sospendere l'esame del disegno di legge per ragioni di opportunità se la Commissione lo crede. Io certo non lo faccio di mia iniziativa. Del resto, così facendo non si arriva a nessuna conseguenza dannosa.

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

ERMINI: Passaggio nel ruolo della carriera direttiva degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore di personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie di cui all'articolo 21 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in possesso di particolari requisiti. (3548) ..	553
PRESIDENTE	553, 554, 555, 561, 562, 565
BERRY, <i>Relatore</i>	554
ERMINI	554, 562
MEDICI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>	555, 562, 564
COSSIGA	563
BERLINGUER	564, 565

La seduta comincia alle 9,40.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero porgere il saluto della Commissione e mio personale al Ministro della riforma burocratica, onorevole Medici, che oggi è intervenuto alla seduta della nostra Commissione. Lo ringrazio per la sua presenza ed auguro, a nome della Commis-

PAG.

sione, che il lavoro suo e dei suoi uffici possa essere tale da agevolare il compito, certamente non facile, che anche noi come Commissione abbiamo, ogni qual volta giungono al nostro esame proposte e disegni di legge in materia pertinente all'ordinamento dello Stato ed al rapporto di pubblico impiego.

Comunico che ha chiesto di partecipare alla nostra riunione, senza voto deliberativo, l'onorevole Ermini, proponente della proposta di legge che è all'ordine del giorno della Commissione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini: Passaggio nel ruolo della carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie di cui all'articolo 21 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in possesso di particolari requisiti (3548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Ermini:

« Passaggio nel ruolo della carriera direttiva degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore di personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie di cui all'articolo 21 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in possesso di particolari requisiti ».

non si risolvesse in un'astratta esercitazione ma si concretasse e contribuisse allo snellimento delle attività amministrative. In questi uffici per l'organizzazione ed il metodo dovrebbero andare soprattutto quei funzionari che in questi anni sono stati preparati o perfezionati attraverso i tanti corsi istituiti già da vari anni e che dovranno confluire in quella scuola di cui si auspica la realizzazione. Una indagine piuttosto interessante potrebbe essere questa: vedere, tra i funzionari direttivi che in questi anni hanno frequentato i vari corsi di perfezionamento e che hanno assorbito le idee nuove ed hanno appreso le nuove tecniche, quanti ne sono stati destinati ad uffici che potevano avere effettivamente un certo rapporto con gli studi sostenuti. In una parola, vedere quanti di questi funzionari sono stati mandati negli uffici che dovranno curare l'efficienza della pubblica amministrazione. Non molti, se le mie informazioni, come ritengo, sono esatte, e parlo come direttore di uno di quei corsi che ella, onorevole Ministro, ha onorato della sua presenza e di un discorso particolarmente gradito. Ma per quali ragioni, onorevole Ministro, pensa che l'utilizzazione di costoro non sia stata fatta nel senso da tutti auspicato?

Questi rilievi mi hanno permesso di farle delle raccomandazioni: le assicuro che per quanto concerne la nostra Commissione vi sarà la più fervida ed entusiastica collaborazione a tutte le iniziative che saranno prese nelle linee da lei enunciate, nella speranza che sia questa la volta buona per avviare la soluzione del problema della pubblica Amministrazione in Italia.

COSSIGA. Cercherò di essere il più breve possibile. Sono rimasto edificato dell'ottimismo — come ha detto il signor Ministro — di un vecchio uomo politico, cui non vorrei opporre lo scetticismo di un giovane uomo politico. Ma il Ministro ci ha indicato quali possono essere le ragioni amministrative, ha cercato di individuare quelli che possono essere i problemi dell'ammodernamento di questa complessa, pesante e piuttosto inefficiente macchina che è l'apparato statale italiano, ci ha detto giustamente come egli senta che uno Stato democratico non può essere veramente e completamente tale se non nella misura in cui è burocraticamente efficiente; ci ha indicato alcune delle direttive che intende seguire per risolvere questi problemi. Mi sembra che sostanzialmente il problema sia quello del decentramento inteso nella duplice veste di avvicinamento dell'amministrazione statale ai cittadini ed anche come ampliamento della

sfera di responsabilità, e quindi di attività, dei funzionari incardinati nell'amministrazione statale, un ammodernamento tecnico, sia personale sia metodico, attraverso scuole che preparino funzionari che studino nuovi metodi di lavoro. Certamente le osservazioni fatte sui costi dei servizi, molto spesso servono a correggere certi sistemi e a indirizzare in una diversa maniera l'attività degli uffici. Quando, per esempio, constato effettuare mandati di pagamento da parte del Ministero della pubblica istruzione per somme di 350 o 360 lire, io mi chiedo quanto sia costato il pagamento di quella somma al Ministero e quindi al tesoro dello Stato.

Ha poi affrontato, se pure un po' di sfuggita, il problema dello stato giuridico ed economico dei funzionari dello Stato segnalando quello che è uno dei sistemi più seguiti nel corso di questi anni, e per nulla encomiabile per cui, attraverso l'ampliamento degli organici o la spinta verso l'alto si è cercato di trovare un surrogato alle basse retribuzioni degli impiegati dello Stato.

Concordo senz'altro con le sue osservazioni e sull'indirizzo che ella intende seguire, onorevole Ministro. Mi permetto d'altra parte di indicare alcune altre questioni sulle quali il Governo, è auspicabile che indichi le vie di soluzione. Anzitutto bisogna constatare che vi è una grande incertezza legislativa nei riguardi dell'amministrazione statale. Mentre, più o meno periodicamente sappiamo quali sono le funzioni e i compiti del comune e della provincia, credo che sia impresa quasi...sovrumana, cercare di individuare la sfera di competenza reale di ogni singolo Ministero. Non esistono testi unici, leggi organiche che indichino le competenze dei Ministeri e all'interno dei Ministeri stessi delle singole divisioni. Soltanto un cervello elettronico riuscirebbe a capire che cosa è il Ministero dell'agricoltura o il Ministero degli esteri per quanto attiene alle materie che rientrano nelle loro competenze.

È veramente utopistica un'opera di accertamento e di unificazione delle norme legislative che disciplinano le attribuzioni dei ministeri e distinguano le varie competenze dell'amministrazione statale?

C'è un altro problema dell'Amministrazione dello Stato che dovrebbe, a mio avviso, essere ugualmente affrontato.

L'Amministrazione dello Stato risente anche del mancato adempimento costituzionale. Il mancato ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha determinato l'assoluta mancanza del carattere unitario che deve

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

avere la direzione dell'Amministrazione statale. Le vecchie leggi si dimostrano sempre più inadeguate alla nuova situazione ed il mantenere in vigore determinate disposizioni determina disordine, incertezze, inefficienza.

Io sono perfettamente d'accordo con lei, signor Ministro, sull'esigenza e sulla necessità del decentramento. Ma vorrei richiamare la sua attenzione anche sulla necessità di non far venir meno, attraverso il decentramento, alcuni principi fondamentali tra i quali quello della responsabilità politica del Ministro. Non credo si possa del tutto liberare il Ministro di tutte queste molteplici competenze che gli sono commesse e che costituiscono strumento insostituibile per far sì che il Ministro assolvà alle sue funzioni amministrative e politiche.

Desidererei che l'aumento di responsabilità dei dipendenti statali, il decentramento salvaguardasse due criteri: anzitutto quello di non attribuire funzioni di ampia discrezionalità o addirittura politiche ai funzionari ma di attribuire loro solo funzioni di esecuzione. E ove è attribuito l'esercizio del potere discrezionale si giunga ad una modifica dello statuto degli impiegati dello Stato, per cui il funzionario che esercita delle funzioni discrezionali, possa essere rimosso dall'ufficio e destinato ad un altro ufficio, se ha esercitato il potere discrezionale in modo scorretto o non conforme alle direttive politiche, all'indirizzo fissato dal Governo e dal Parlamento e possa vedere i suoi atti revocati, ove il Ministro (sollecitato, ad esempio, dal controllo parlamentare) così ritenga di decidere.

Concludo, signor Ministro, dichiarando che condivido il proposito del Governo di riformare l'amministrazione secondo le linee ed i principi da lei indicati; si tenga fermo però, comunque, il principio fondamentale, costituzionale e politico, per il quale la vita dell'Amministrazione statale e la vita dello Stato conoscano un solo responsabile: il Ministro.

BERLINGUER. Condivido alcune delle preoccupazioni dell'onorevole Cossiga, che le ha esposte, come al solito, da studioso: vi è in Italia la piaga dei ritardi e nella formulazione dei provvedimenti e nella loro applicazione, ed il decentramento potrà servire a frenare, almeno in parte, questo costume.

Io credo che il decentramento deve essere fatto soprattutto in favore delle regioni già costituite, cioè quelle a statuto speciale, più che delle province, e delle regioni che saranno costituite prossimamente. Non vorrei soffermarmi su quanto già ha esposto l'ono-

revole Ministro, ha precisato il nostro Presidente ed anche il collega onorevole Cossiga: si è parlato di una degenerazione del costume burocratico che ha portato a conseguenze gravi quali la frustrazione degli scopi di molti provvedimenti legislativi. Detto fenomeno, purtroppo, si è verificato anche con numerosissimi atti di Governo. Qui si è parlato da parte del Ministro di certe interpretazioni capziose di alcuni giuristi inquadrati nell'apparato burocratico e che tendevano a sovvertire la volontà del legislatore, però, purtroppo e molto spesso, questa stessa tendenza si è manifestata anche in atti di esclusiva competenza del Governo; questo costume che si deplora io credo che si debba soprattutto attribuire ai Governi che si sono succeduti finora.

Vorrei citare in proposito un solo caso su una questione che mi sta particolarmente a cuore. Nel 1954 fu approvata la legge per gli assegni vitalizi ai ciechi civili, assegno che oggi è diventato pensione; senonché in quella legge, all'articolo 9, se non erro, si stabiliva che il regolamento relativo fosse da emanarsi dal Governo entro 6 mesi. Questo ha ritardato per 18 mesi l'emanazione del regolamento il cui contenuto costituisce una trasformazione radicale e gravissima di quanto stabilito dalla legge. Si sono inserite, infatti, in quel regolamento norme che la legge non solo non prevedeva, ma che con essa contrastano. Un altro esempio, sempre concernente la stessa materia, è questo: la legge prevedeva che l'Opera nazionale ciechi civili fosse amministrata da un consiglio di amministrazione paritetico, composto di funzionari governativi e di funzionari designati dall'Unione ciechi civili; ancora oggi invece, a distanza di 7 anni, l'Opera nazionale ciechi civili è amministrata da funzionari governativi. Ho letto alcune critiche al loro operato, e pur dovendo riconoscere che le cose non vanno poi troppo male, devo constatare, tuttavia, che quasi tutti questi funzionari avendo altri incarichi di natura diversa, non soltanto a Roma, ma anche in periferia, determinano dei ritardi che certo violano la esplicita volontà del legislatore.

Concludo dando atto al signor Ministro della sua buona volontà e del suo entusiasmo, esprimendo la volontà nostra di collaborare seriamente ed intensamente con lui precisando che, per quanto riguarda la mia parte politica, ci riserviamo di discutere il suo piano di riforma quando verrà sottoposto al nostro giudizio, e di giudicarlo in quella sede.

MEDICI, Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Ringrazio tutti i membri della Commissione, assicurando tutti (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	631
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (3175);	
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro (2903). . .	632
PRESIDENTE	632, 633, 634, 635
BERRY, <i>Relatore</i>	632, 634, 635
RAUCCI	632, 634
ZUGNO	633, 634
NANNUZZI	633
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	633, 634, 635
COSSIGA	634
BOZZI	634
TOZZI CONDIVI	634

La seduta comincia alle 9,50.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Raucci, Zugno, Zurlini e Turnaturi sostituiranno, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente, i deputati Li Causi, Moro, Corona Achille e Tesauero.

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

permetterà che i provvedimenti contemporaneamente possano andare al Senato e vengano discussi con quel criterio di organicità che sarebbe auspicabile.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni e le sue precisazioni. Però mi pare che nelle sue dichiarazioni ci siano due elementi contraddittori tra di loro. Perché, se non erro, quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario porta alla conseguenza che il termine che dobbiamo fissare è un termine che non può decorrere, fino a che il disegno di legge n. 3092 non sia stato approvato dalla Commissione; perché evidentemente non sarà possibile procedere alla presentazione degli emendamenti di adeguamento del testo dei disegni di legge relativi al Ministero del Tesoro o quello del Ministero delle Finanze, finché non si conoscerà il testo approvato di quest'ultimo disegno di legge. E credo che sia un po' ottimistico pensare che il disegno di legge n. 3092 sia approvato dalla Commissione così rapidamente da poter fissare un termine che ci consenta prima di Pasqua di presentare gli emendamenti e di esaminarli.

D'altra parte, debbo comunicare alla Commissione che in data di ieri mi è pervenuta una lettera del Presidente della Camera — lettera diretta a tutti i presidenti delle Commissioni — nella quale si informa che la conferenza dei capigruppo tenutasi l'11 aprile ha unanimemente deliberato di concludere i lavori dell'Assemblea entro questa settimana e che tutte le Commissioni nella ventura settimana tengano seduta per due giornate, dedicate con prevalenza alla sede referente per l'esame dei bilanci.

Debbo quindi chiedere ai membri della Commissione quando ritengono opportuno che siano fissate le due giornate della settimana prossima in cui dovremo qui convenire.

COSSIGA. Io ho l'impressione che le Commissioni si debbano riunire per esaminare i bilanci in sede referente. Dato che noi non abbiamo bilanci da esaminare, credo che la lettera del Presidente della Camera possa non riguardarci.

PRESIDENTE. Però la lettera del Presidente della Camera dice: « tutte le Commissioni ».

TOZZI CONDIVI. L'autorevole opinione di un membro della Giunta del regolamento, quale è l'onorevole Cossiga, mi pare che dovrebbe essere tenuta presente.

PRESIDENTE. Io desidererei, possibilmente, che si concluda in questa seduta l'esame del disegno di legge n. 3092. Ma non mi

faccio illusioni; quindi si potrebbe dire che gli emendamenti ai due provvedimenti relativi al Ministero del tesoro saranno presentati entro le 48 ore successive alla approvazione del disegno di legge sull'amministrazione finanziaria. Naturalmente non si tratta di un termine di decadenza.

RAUCCI. Io credo che si potrebbe convocare la Commissione per il giorno di giovedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Giovedì della prossima settimana pasquale per i cattolici ha un certo significato.

RAUCCI. Mi pare che i doveri dei cattolici si esauriscano giovedì sera. I cattolici possono assolvere ai loro doveri anche a Roma.

PRESIDENTE. Evidentemente le prospettive — se si devono realmente fare due sedute nella prossima settimana — sono due: o martedì e mercoledì, o mercoledì e giovedì mattina.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A mio parere, la Commissione potrebbe riunirsi la settimana dopo Pasqua.

RAUCCI. La Presidenza della Camera dice: con particolare riferimento alla sede referente. Invece noi dobbiamo riunirci in sede legislativa.

PRESIDENTE. La lettera del Presidente della Camera dice: « con particolare riferimento alla sede referente ».

BOZZI. Mi rendo conto dell'imbarazzo dei colleghi che risiedono fuori Roma. Forse si potrebbero fare due sedute nella stessa giornata, o di martedì o di mercoledì.

ZUGNO. Mi sembra che la proposta del Sottosegretario Natali di spostare le nostre riunioni alla settimana successiva alla Pasqua, se il Presidente non ha nulla in contrario, sia ottima; perché la settimana ventura siamo tutti presi da impegni di altro genere.

BERRY, Relatore. A mio avviso la nostra Commissione dovrebbe riunirsi o martedì o mercoledì prossimi.

PRESIDENTE. Sentito l'orientamento della Commissione, interpellero l'onorevole Presidente della Camera e a seconda delle istruzioni che mi darà, io provvederò alla convocazione della Commissione.

Possiamo riprendere la discussione sul punto fondamentale. Respinta la proposta di istituire un Comitato ristretto, resta la seconda proposta del Relatore, onorevole Berry, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, che l'onorevole Berry esaminerà. Accettate il termine di 48 ore dall'approvazione del disegno di legge n. 3092?

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092);		TURNATURI 651, 657, 660, 663, 667 668, 669, 670, 677, 678, 685, 686 687, 688, 690, 691, 695, 702, 703
FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 657, 658, 663
CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U. N. S. E. A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. (656);		COSSIGA 656, 660, 669
RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1299)	647	Votazione segreta:
PRESIDENTE	647, 648, 649, 650, 651, 653 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662 663, 664, 667, 668, 669, 670, 677, 678 680, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 695 699, 702, 703	PRESIDENTE 703
BERRY, <i>Relatore</i>	648, 649, 651, 653 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662 664, 678, 699	
NANNUZZI	648, 650, 651, 653, 654, 656 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 667 669, 670, 684, 685, 686, 687, 688, 691 695, 699, 702	
TRABUCCHI, <i>Ministro per le finanze</i>	648 649, 650, 651, 653, 654, 656, 658, 659 662, 663, 664, 666, 667, 669, 670, 677 684, 685, 699, 702	
BUCCIARELLI DUCCI	648	
BOZZI	655, 656, 661, 666, 667, 669, 677	
BERLINGUER	650, 653, 656, 657, 658, 660	

La seduta comincia alle 17,05.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna della nostra Commissione l'onorevole Turnaturi, in sostituzione dell'onorevole Moro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3092, concernente norme sulla revi- (...)

date che sono fissate dalle norme contenute negli articoli 166 e 187 del testo unico del 31 dicembre per le promozioni dei direttori di sezione e degli archivisti al grado superiore. Tali promozioni potranno essere effettuate immediatamente, una volta riconosciuta la necessità di ampliare gli organici, per evitare che le divisioni vengano rette da direttori di sezione con incarico: se vi sono dei posti vacanti è meglio che le promozioni vengano effettuate subito, evidentemente, solo per quella quota per la quale non si procede a fine d'anno attraverso l'esame per merito distinto.

NANNUZZI. Concordo col Relatore, per quanto attiene alla sua proposta di sostituire il testo dell'articolo 28-bis con quello di cui all'emendamento proposto. Visto che siamo entrati nel merito della questione relativa alla riduzione dell'anzianità prescritta per l'avanzamento nelle carriere, preannuncio un emendamento diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo col quale si assicura anche al personale non di ruolo proveniente da enti, aziende ed uffici in liquidazione o soppressione, la riduzione del periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 262 del 1948.

PRESIDENTE. È opportuno, onorevole Nannuzzi, rinviare l'esame di questo emendamento a dopo che sarà votato l'articolo 28-bis.

BOZZI. Desidero un chiarimento su questo articolo 28-bis. Poniamo il caso che per ottenere la promozione ad una qualifica superiore, sia necessaria una permanenza di tre anni, cioè di 36 mesi nella qualifica inferiore: noi riduciamo a 30 mesi detta permanenza con il disposto dell'articolo proposto dal Relatore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, a 18 mesi, e comunque per un massimo di 30 mesi se la metà del periodo di permanenza fosse maggiore.

BOZZI. Cioè si riduce della metà. E nel caso che la permanenza necessaria nella qualifica fosse inferiore al biennio, non si riduce? Potremmo dire che nel caso del biennio si riduce di un quarto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Debbo far presente che naturalmente le conseguenze dell'applicazione di questo articolo daranno luogo a delle situazioni ed a dei problemi difficili, perché abbiamo dei passaggi di qualifica per le quali, mi sembra, che il minimo sia, addirittura previsto in dieci anni di permanenza nella qualifica inferiore. Per queste ipotesi riduciamo soltanto di 30

mesi il periodo di permanenza nella qualifica inferiore, cioè di due anni e mezzo; restano ancora sette anni e mezzo di permanenza nella qualifica inferiore per ottenere la promozione. Per gli impiegati che hanno già sette anni di anzianità si riduce di un anno e mezzo il periodo prescritto. Ora nell'ipotesi che due di questi scatti siano vicini, vedremo che da una parte, un certo numero di impiegati saranno promossi, mentre dall'altra, ve ne saranno altri che non avranno più promozioni. Questo è l'inconveniente che deriva dall'alterare con misure fisse o proporzionali delle situazioni che oggi sono scaturite dall'applicazione della legge vigente; una legge che, buona o cattiva che sia, oggi è in vigore. Alterando il meccanismo attuale finiremmo per creare una situazione di vantaggio, a favore di alcuni a cui conseguirà una situazione di danno per altri in posizione e con qualifiche inferiori. Col sistema di promozioni anticipate, con un ritmo differenziato, è evidente che si creeranno delle situazioni di squilibrio. Per queste ragioni, pur non facendone una questione di principio, devo sottolineare che questa disposizione di legge darà luogo in futuro a delle conseguenze per le quali non è improbabile che tra qualche mese o tra qualche anno verranno presentate delle proposte di legge modificative.

COSSIGA. È certo, non probabile.

PRESIDENTE. Anche io sono d'accordo. Il relatore insiste nel sostenere l'articolo 28-bis nonostante le perplessità dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Bozzi?

BERRY, *Relatore*. In realtà le preoccupazioni dell'onorevole Ministro sono in parte anche mie. Ma ci sono dei precedenti, che finora non sembra abbiano dato luogo a notevoli difficoltà di carattere applicativo. Dobbiamo ricordare che una norma analoga venne introdotta non in Commissione ma in Assemblea attraverso un emendamento presentato all'ultimo istante, in occasione della discussione del disegno di legge concernente lo stato giuridico del personale delle poste e delle telecomunicazioni, sul quale statuto abbiamo discusso di recente e dovremo ancora discutere per l'estensione al personale dell'azienda dei telefoni delle provvidenze già disposte per il personale delle poste.

BERLINGUER. Si parla di inconvenienti che la norma determinerebbe per il personale che aspira al passaggio al grado superiore e che dovrà attendere per molto tempo la promozione. Ma io credo che se introducessimo una norma diversa da quelle già introdotte, (...)

che significa praticamente un aumento del 10 per cento delle competenze per tutto il personale, allora, evidentemente, si crea una questione di principio che è di per se stessa estensiva a tutto il personale dello Stato; e questo significa praticamente dare a tutto il personale dello Stato un aumento del 10 per cento. Oggi noi lo concediamo al personale delle finanze; ma siccome non c'è nessuna ragione che giustifichi in modo particolare questa super concessione, un provvedimento analogo sarà chiesto evidentemente, di volta in volta, dai funzionari di tutti gli altri Dicasteri.

Per questo il Governo in modo esplicito è contrario all'introduzione di questo principio nei riguardi del personale del Ministero delle finanze, indipendentemente da quello che possa essere il giudizio che il Governo potrà dare in relazione a futuri benefici che possano essere chiesti dall'una o dall'altra categoria di dipendenti dello Stato. Che si possa pensare di dare quattro scatti, cioè un aumento del 10 per cento, al personale delle finanze senza che lo chiedano per nessun motivo o per altri motivi le altre categorie, è cosa vana. Quindi, dobbiamo decisamente dire che non si introduce nel provvedimento in esame una norma di questo genere, ma la discussione deve essere fatta sul piano generale di tutto il personale, tenendo conto dell'onere che si andrebbe ad affrontare. Per questi motivi il Governo è decisamente contrario all'articolo 28-ter.

TURNATURI. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Concordo con l'onorevole Ministro che bisogna contenere le estensioni di provvidenze; però vorrei ricordargli che con questa norma non si chiede un privilegio particolare per il personale dell'amministrazione finanziaria, ma l'estensione di una norma già approvata dal Parlamento. L'onere di questo articolo 28-ter è quasi completamente assorbito dalla legge n. 1143 del 1961. Né si può dire che l'estensione di questa provvidenza al personale finanziario sarebbe cumulabile con quella del trattamento preferenziale dal punto di vista economico, perché questo beneficio è stato accordato al personale della Corte dei conti, il quale fruisce anche, come il personale finanziario, dell'assegnazione personale cosiddetto « casuale ».

COSSIGA. Al personale della Corte dei conti è stato concesso il trattamento in questione in considerazione dell'organo speciale del quale fa parte, per analogia col personale della magistratura e del Consiglio di

Stato, in considerazione cioè del fatto che non si tratta di personale dell'amministrazione ordinaria dello Stato.

TURNATURI. Lo stesso argomento lo possiamo applicare al personale finanziario. Se si parla di magistrati, accetto l'osservazione; ma il personale amministrativo della Corte dei conti non si diversifica in nulla dal personale delle altre amministrazioni dello Stato. Comunque questa è una dissertazione accademica.

Concludo che avrei dato il mio voto favorevole all'articolo 28-ter, se non fosse intervenuta la minaccia del Governo di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento il che porterebbe un grave danno.

BERLINGUER. Per dichiarazione di voto. Mi pare esatta l'osservazione del collega onorevole Cossiga, secondo il quale il personale della Corte dei conti può avere un trattamento particolare data la sua funzione; ma penso anche alle funzioni dell'amministrazione finanziaria, specialmente in alcuni settori estremamente delicati, che implicano un alto grado di responsabilità. Credo che occorra mettere al coperto l'amministrazione finanziaria — specialmente quella delle imposte — da qualche leggenda ingiusta che può circolare, e porla in condizioni di intensificare il suo servizio con tranquillità di trattamento economico. Perciò sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 28-ter di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Dalla soppressione dell'articolo 28-ter scaturisce preclusione per la votazione degli articoli 28-quater e 28-quinquies che erano collegati ed interdipendenti rispetto all'articolo 28-ter.

Abbiamo però un emendamento aggiuntivo del relatore, diretto cioè ad introdurre un nuovo articolo 28-ter, di diverso contenuto e portata rispetto a quello del Comitato ristretto; ne do lettura:

« Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di prima classe sia stata riportata a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore all'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

presenta un disegno di legge, lo fa a nome del Governo.

PRESIDENTE. Non mi risulta che quelle che difende con calore siano tabelle proposte dal Governo.

TURNATURI. Mi sono riferito alla relazione governativa al disegno di legge e sostengo le tabelle elaborate dal Comitato ristretto.

BOZZI. Devo fare una osservazione. Ho dinanzi agli occhi sia la tabella proposta dal Relatore, e concordata col Governo, sia quella elaborata dal Comitato ristretto sia quella del disegno di legge originario e rilevo che mentre il quadro 1 del disegno di legge originario prevedeva 8 direttori generali e 56 ispettori generali, con la tabella modificata siamo saliti a 11 direttori generali — in dipendenza dell'aumento delle direzioni generali — mentre il numero degli ispettori generali è sceso da 56 a 55.

Non so come si organizzeranno queste nuove direzioni generali. Non so neppure se saranno utili, ma ero assente alla discussione nella quale si è deliberata la loro istituzione nel corso della quale sarebbe stata mia intenzione esprimere qualche dubbio. Certo è che gli ispettori generali erano 56 sulla base di 8 direzioni generali, aumentando di 3 il loro numero, dovrebbero aumentare anche gli ispettori generali, anziché diminuire. Si era pensato di consolidare quei 5 posti in soprannumero con carattere di temporaneità, in corrispondenza dell'aumento di ben 3 direzioni generali. Quello testé addotto è un argomento ad ulteriore sostegno dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Sul quadro 1 c'è un solo emendamento dell'onorevole Bozzi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho già risposto, dichiarandomi contrario all'emendamento. Vorrei aggiungere soltanto che il Governo si è dichiarato favorevole alla creazione di ben tre nuove Direzioni generali anche perché è stato constatato che 55 ispettori generali (il numero di 56 citato nella prima tabella è dovuto ad un errore di conteggio) erano sufficienti, e con gli altri direttori di divisione e di sezione previsti si poteva far luogo alla necessaria organizzazione degli uffici delle tre nuove direzioni generali, in quanto si trattava di una organizzazione più di vertice che di periferia.

Se poi qualche distinzione e qualche modifica sono state introdotte per quanto attiene alle dotazioni inferiori, ciò è dovuto al fatto che si è considerata anche la possibilità di aver bisogno di un ufficio particolare in

relazione allo sviluppo dei servizi; ma confermo che nel ramo degli ispettori generali avevamo la certezza assoluta di poterne avere a sufficienza in quanto riteniamo che, attualmente, il loro numero sia eccedente rispetto alle reali necessità piuttosto che carente.

COSSIGA. In relazione alle votazioni che seguiranno sulle tabelle tengo a dichiarare che darò sempre il mio voto favorevole alle tabelle così come sono state concordate col Governo. Questo perché ritengo che il problema degli organici delle amministrazioni dello Stato debba e possa essere risolto esclusivamente alla luce delle esigenze dell'amministrazione. Voterò pertanto le tabelle nel testo del Relatore in quanto il Governo ha individuato in esse il fabbisogno effettivo dell'Amministrazione. Nel nostro sistema costituzionale non possiamo non riconoscere, almeno sul piano sostanziale, la competenza, direi quasi esclusiva, del Governo di indicare i fabbisogni delle singole amministrazioni. Ritengo veramente che ciò sia necessario in un sistema come il nostro, per evitare che si scivoli lentamente verso forme di sistema assembleare che porterebbero criteri e valutazioni politiche ad inserirsi su dettagli dell'organizzazione amministrativa dello Stato per la quale il Parlamento non ha la necessaria competenza tecnica e direi documentale per adottare decisioni.

Come posizione politica, respingerò gli emendamenti non accolti dal Governo, mentre accetterò quelli che eventualmente esso avesse da accogliere, non ingerendomi sul merito delle proposte del Governo stesso.

NANNUZZI. Sulla dichiarazione dell'onorevole Cossiga nulla da eccepire, poiché egli ha il diritto di esprimere quello che ritiene. Tengo, però, a dichiarare che noi, della nostra parte politica non la pensiamo allo stesso modo. A noi sembra che la realtà del nostro paese ha portato alla ribalta forze ed organismi diversi che possono contribuire al miglior funzionamento dell'apparato dello Stato. L'onorevole Cossiga ritiene che questo sia compito soltanto dell'Esecutivo. Io invece penso che possano e debbano dare il loro contributo i sindacati e gli altri organismi, tra cui principalmente il Parlamento, che è appunto investito di questa funzione che deve esercitare non solo sul piano formale dando il crisma legislativo alle decisioni del Governo. Anche i singoli parlamentari possono cercare non solo di comprendere, ma anche di conoscere le varie questioni che si pongono, e di contribuire per quello che possono alla loro soluzione.

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare. (3875)	819
PRESIDENTE	819, 820, 822
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	820, 822
JACOMETTI	820
COSSIGA	821
NANNUZZI	821

La seduta comincia alle 9,25.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare ».

Sul disegno di legge, che viene sottoposto al nostro esame nel testo approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 giugno 1962, è richiesto il parere della V Commissione (Bilancio) e della VII Commissione (Difesa). Devo dire che, mentre la V Commissione in data 10 luglio ha deliberato di esprimere parere favorevole, quanto alla VII Commissione, il parere non è stato dato. Ma, i termini essendo ormai scaduti e non essendo stata richiesta una proroga in tal senso, dob- (...)

Per queste ragioni, appunto, io sono contrario al provvedimento in discussione.

COSSIGA. Vorrei anzitutto, almeno in una certa misura, tranquillizzare l'onorevole Jacometti. In realtà penso che questo disegno di legge sia stato predisposto per far fronte a quei servizi tecnici che, comunque, sono connessi con l'impiego dell'energia atomica, non soltanto da parte nostra, ma anche da parte degli altri! I servizi tecnici che si vogliono istituire — e lo dimostra il fatto che sono previste assunzioni di laureati in chimica ed in fisica, ma, altresì di laureati in medicina e chirurgia! — sono destinati anche per una possibile difesa; tengo a rilevare che tutta la tecnica, diciamo, anche di difesa civile oltre che di quella militare, inducono a considerare, per forza di cose, la possibilità di un attacco atomico, per cui sul piano, direi quasi profilattico, s'impone la necessità di approntare un'adeguata difesa. Comprendo che, quando noi affrontiamo problemi relativi alla difesa, quando prendiamo in considerazione questioni che riguardano il Ministero della difesa, si sia portati sempre ad impostare i problemi in termini che si riferiscono alla possibilità di una guerra. Ma, purtroppo di questa possibilità, una volta ormai che esiste, e questo lo pensano tutti gli Stati del mondo, non possiamo non tener conto anche se tutti siamo orientati contro ogni guerra e contro ogni situazione foriera di guerra.

È per queste ragioni che io sono assolutamente favorevole alla assunzione, da parte della pubblica amministrazione, di personale con contratto che, praticamente, dovrebbe essere di diritto privato per le finalità di cui al disegno di legge. Faccio soltanto un'osservazione. Poiché si tratta di personale tecnico, da assumersi mediante rapporto di impiego di natura privatistica, avrei alcuni dubbi circa talune norme che sono state inserite nel testo in esame e che sembrano derogare, in certa maniera, alla natura appunto privatistica di questo rapporto d'impiego: mi riferisco alla misura della retribuzione. Se noi stabiliamo una norma che consente l'assunzione per contratto privato, penso che lo facciamo per concorrere sul mercato del lavoro dei tecnici. Ora, a me non sembra che con la retribuzione annua di 1 milione e 700 mila lire, in questo settore, sia possibile fare qualcosa di concreto. Perché si è già visto che il personale tecnico specializzato, assunto presso altri centri di lavoro, è retribuito molto meglio. Io non formulo al riguardo proposte concrete, dico soltanto che è mia impressione che sia bene adottare il principio del rap-

porto di lavoro privato, ma che a questo principio noi, praticamente, veniamo a derogare con gli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame.

NANNUZZI. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che il Ministero della difesa può avvalersi per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare dell'opera di persone estranee all'Amministrazione. Ne risultano chiare le finalità del disegno di legge: quelle, cioè, di porre in condizione il Ministero della difesa di poter disporre di personale specializzato in questo ramo non certo ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica. E questo perché, infatti, nel nostro Paese, già esistono enti ed istituti scientifici, dove questi studi vengono coltivati ed i cui risultati sono a disposizione, evidentemente, dello Stato. È inutile ricordare qui il Centro di Frascati, quello di Ispra, quello del Garigliano. Quindi, c'è tutta una serie di strutture sia pure meno sviluppate rispetto a quelle degli altri paesi, e comunque una serie di studi e di attività in atto che, evidentemente, sono a disposizione dello Stato italiano. Non si comprende quindi perché il Ministero della difesa non debba avvalersi di tutte queste strutture per i suoi fini.

Nel disegno di legge non è detto in modo chiaro e specifico a che cosa si miri, quale finalità si persegua con l'istituzione di questo nuovo ruolo di tecnici, di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare e, al tempo stesso, con l'assunzione di personale con contratto privatistico. Io ritengo che, se si tratta di esigenze di studi nel campo della energia nucleare, la necessità relativa può essere soddisfatta dalle istituzioni che già esistono nel nostro Paese e che possano essere poste benissimo a completa disposizione anche del Ministero della difesa. Se, invece, si tratta di altra finalità che qui non viene specificata e chiarita, noi, non possiamo dare il nostro assenso.

Questo, per quanto riguarda la questione nelle sue linee generali. Per quanto riguarda quelle particolari, osservo che, a proposito del contratto privatistico noi già più di una volta ci siamo dichiarati contrari, in quanto non dovrebbe trovarsi alle dipendenze della pubblica amministrazione che personale assunto a norma delle leggi vigenti, il cui rapporto non sia, cioè, regolato altrimenti che sulla base della disciplina generale, giuridica ed economica del pubblico impiego, anche se comprendo che, per quanto riguarda questo particolare personale, si debba prevedere un (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOZZI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
BADINI CONFALONIERI e MARTINO GAETANO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. (3132).	
PRESIDENTE	879, 880, 881, 882 883, 884, 885
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	880, 882, 883, 884, 885
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>	880 882, 883, 884
NANNUZZI	880, 881, 882, 883, 884
BERRY	880, 883, 884
LUZZATTO	880, 881, 882, 883, 884
COSSIGA	880, 881
BOZZI	881, 882
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	885

La seduta comincia alle 10,45.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Rammento che nella passata seduta avevamo iniziato l'esame di questa proposta di legge e l'avevamo poi sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio in merito al nuovo testo preparato dal relatore. La V Commissione, in data 11 ottobre, ha espresso il suo parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge.

Il relatore onorevole Carcaterra ha facoltà di riferire in proposito.

CARCATERRA, *Relatore*. Ella, signor Presidente, in breve ha riferito sullo stato della discussione relativa a questa proposta di legge. Debbo aggiungere soltanto una precisazione. Come già disse il rappresentante del Governo, onorevole Sottosegretario Giraudo, la formulazione dell'articolo 6 lascia qualche perples-

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1962

sità, perché potrebbe sorgere il dubbio che i posti che servono a formare il ruolo degli esperti vengano sottratti alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero degli interni. Non è invece questa la finalità della proposta di legge. Credo che basterebbe quindi chiarire la norma dell'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungendo dopo le parole « di bilancio » le altre: « del Ministero degli affari esteri ». Così risulterà chiaro che non c'è nessuna modificazione nelle dotazioni organiche del Ministero degli interni.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole al testo proposto dal Relatore, nonché all'emendamento da lui testé preannunciato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che si adotta come base della discussione il testo predisposto dal relatore.

(Così rimane stabilito).

NANNUZZI. Mi pare che il ruolo diventi permanente; perciò non si può più parlare nel titolo della proposta di legge di ruolo ad esaurimento.

CARCATERRA, *Relatore*. È giusto. Le parole « ad esaurimento » debbono essere soppresse. Mi riservo, alla fine dell'esame degli articoli di proporre un nuovo titolo.

NANNUZZI. Da questo scaturisce anche la norma permanente che il concorso è per titoli. Teniamo presente che non si tratta di categorie di impiegati del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Ma sono tutti impiegati già appartenenti all'amministrazione dello Stato.

NANNUZZI. Quindi è un ruolo permanente cui si accede con concorso per titoli.

CARCATERRA, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Presso il Ministero degli affari esteri è istituita la carriera direttiva degli esperti archivistici la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella A ».

BERRY. Propongo, innanzitutto, di sostituire la espressione « carriera direttiva » con le parole « il ruolo », per ovvie ragioni di tecnica legislativa. Desidero proporre, altresì, un nuovo emendamento, la cui portata è molto semplice. Propongo che la denominazione « esperti archivistici » sia sostituita dalla seguente: « esperti per la documentazione diplomatica ». Credo che sia questa che propongo la denominazione e la qualifica più adeguata alle funzioni che svolgono i destinatari della proposta di legge. Propongo inol-

tre di sostituire le parole « la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella A » con le seguenti altre: « di cui all'allegata tabella ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La commissione attualmente in funzione, finché dura, ed eventualmente quella che le succederà, usufruiranno di questa documentazione.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe magari formulare l'articolo in questo modo: « Presso il Ministero degli affari esteri è istituita la carriera direttiva degli esperti per la documentazione diplomatica ai fini della pubblicazione negli atti ».

LUZZATTO. Questa pubblicazione incontra taluni ostacoli, anche perché il periodo a cui ci si riferisce pur avendo enorme valore ed interesse storico, è troppo vicino a noi e coinvolge persone, posizioni, nomi di contemporanei. Noi riteniamo tuttavia utili queste pubblicazioni e vogliamo che vengano fatte.

CARCATERRA, *Relatore*. Mi pare opportuno stabilire nella legge che la raccolta di questi documenti non deve rimanere segreta, perché la democrazia deve essere instaurata anche in questo campo.

PRESIDENTE. Se si tratta della istituzione di un ruolo, essa rientra nella competenza della prima Commissione; ma se si tratta di pubblicazione di documenti, la I Commissione deve declinare la propria competenza, perché subentra quella della Commissione affari esteri.

LUZZATTO. Domando scusa, signor Presidente. In realtà, io ritenevo proporre un emendamento che non modifica la denominazione della Commissione attualmente in funzione e, quindi, i compiti di questa. Si tratta solo di mantenere quella precisazione. E la mia proposta è di salvaguardarla nel nuovo testo. Per cui aderisco al suggerimento ch'ella ha fatto poc'anzi.

PRESIDENTE. Io riterrei che l'articolo possa così formularsi: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri è istituita presso il ministero medesimo la carriera direttiva degli esperti per la documentazione diplomatica. La sua dotazione organica risulta dalla annessa tabella ».

COSSIGA. Un'osservazione. Qui le esigenze sono due. Una riguarda il problema della pubblicazione dei documenti ed è problema di carattere politico e di carattere storico; l'altro, il problema della documentazione. Il Ministero degli affari esteri, allorché gli venne dato incarico di provvedere alla

pubblicazione di una parte dei documenti diplomatici, constatò di non avere un archivio tecnicamente capace di fornire il materiale necessario.

Ora, mentre la pubblicazione può essere un fatto periodico, anche limitato nel tempo, può accadere anche, ad esempio, che si pretenda venga continuata la pubblicazione con il ricorso ad altro materiale. Perciò, questo ufficio, in realtà deve poter funzionare in continuazione da archivio tecnico-diplomatico. E, cioè, occorre che questo materiale sia sistemato con criteri scientifici e storici, indipendentemente dalla sua eventuale pubblicazione. Ad esempio, tutto il carteggio diplomatico relativo al Patto atlantico non è detto che fra venti o trent'anni non venga pubblicato. Occorre che l'archivio, quindi, cioè il carteggio del Ministero, venga sistemato con criteri che non siano quelli puramente e semplicemente burocratici. E questo ufficio, oltre che funzioni di documentazione, avrà, pertanto, anche funzioni di sistemazione del materiale.

NANNUZZI. Non è questa, secondo me, la questione. Il Ministero degli esteri il proprio archivio già ce l'ha!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che qui stiamo ora discutendo in sede legislativa e, pertanto, io pregherei gli onorevoli colleghi commissari di voler seguire quella che è la procedura normale per la discussione in sede legislativa. A proposito devo far osservare che finora emendamenti non ne sono stati presentati, ma soltanto sono stati adombrati! Si formulino delle proposte formali di emendamento.

COSSIGA. La mia è appunto questa. Sono dell'opinione che sia in certo qual modo pericoloso il riferimento preciso al fatto della pubblicazione. Perché, questa può essere un fatto transeunte. Altrimenti, veramente dovremmo fare un ruolo ad esaurimento: fin quando si provvede alla pubblicazione degli atti questo personale è necessario se, ad un certo punto, viene poi a mancare questa pubblicazione non c'è più motivo di servirsi di questo personale in quanto non ce ne sarà più bisogno. Mentre io, invece, ritengo che la presenza di esso sia una necessità permanente, perché l'attività di archiviazione è autonoma rispetto a quella di pubblicazione.

LUZZATTO. Le obiezioni dell'onorevole Cossiga non modificano le cose. Perché, dire che questo lavoro è fatto ai fini della pubblicazione equivale esattamente a quanto egli afferma. Cioè, il Ministero ha già tutta una sua sistemazione occorrente. Il nuovo servi-

zio deve servire ai fini della pubblicazione. Dicendo questo, noi diciamo che deve essere pubblicato tutto e subito? No, diciamo che questo nuovo ruolo serve a preparare la pubblicazione, la quale è rimessa ad una commissione che deciderà che cosa pubblicare e che cosa non pubblicare.

Ma, io mi richiamo qui all'idea precedentemente esposta dall'onorevole Presidente sulla competenza. Non è nostra competenza decidere sulla pubblicazione, ma nemmeno è da escludere il fatto della pubblicazione stessa. Nel progetto originario si parlava di commissione. Ora, togliamo il riferimento alla commissione e diciamo che, esaurita la pubblicazione dei vecchi documenti, è bene che il servizio continui per preparare ulteriori pubblicazioni occorrenti.

A questo scopo io presento un emendamento nel senso che ci è stato suggerito dall'onorevole Presidente. Vale a dire, premettere all'articolo 1 le seguenti parole: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici italiani »...

Mi pare che con questa formulazione le preoccupazioni dell'onorevole Cossiga non abbiano più motivo di esistere. In questo modo, infatti, nulla viene innovato rispetto a quanto già c'è e a cui intendeva riferirsi in origine la proposta di legge, mentre rimane precisato quanto noi stabiliamo adesso.

PRESIDENTE. Allora, sono stati presentati al nuovo testo proposto dal Relatore quattro emendamenti: uno, a firma dell'onorevole Luzzatto, diretto a premettere alle prime parole: « Presso il Ministero degli affari esteri è istituita... », le seguenti parole: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici italiani... ». Gli altri, a firma dell'onorevole Berry, diretti a sostituire le parole: « la carriera direttiva », con le parole: « un ruolo »; alle parole: « esperti archivistici » le parole: « esperti per la documentazione diplomatica » e l'espressione: « la cui dotazione organica risulta dalla tabella A », con le parole: « di cui alla tabella allegata ».

BOZZI. Sostituirei la parola: « dei », con l'altra: « di » all'emendamento Luzzatto.

PRESIDENTE. Si direbbe: « Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani... ». L'onorevole Luzzatto è d'accordo?

LUZZATTO. Non è che la parola: « dei » voglia dire tutti, cioè la pubblicazione di tutti i documenti, per definizione.

BOZZI. Comunque, se non si vuole dire tutti, diciamo « di » che è più chiaro!

LUZZATTO. Il principio lo ritengo valido. Ma, quanto dice l'onorevole Bozzi fa parte (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

--

PAG.

--

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

SANTI: Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza. (1585)	902
PRESIDENTE	902, 903, 904, 905 907, 908, 909, 910
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.</i>	903 904, 909
JACOMETTI	903, 906, 908, 909
NANNUZZI	903, 905, 907, 908, 909, 910
COSSIGA, <i>Relatore.</i>	904, 905, 906 907, 908, 909
BERRY	906, 907, 908

Votazione segreta:

PRESIDENTE	900
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,45.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del Procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti, trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non è definita la procedura prevista dal presente comma ».

Precederebbe, a sua volta il seguente quarto comma:

« Non si fa luogo in ogni caso a rimborso di somme già introitate dall'erario ».

PRESIDENTE D'accordo. Mi sembra una formulazione adeguata delle norme che si vogliono dettare.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo è favorevole alla formulazione degli emendamenti proposta testé dal Relatore e dichiara di ritirare gli emendamenti proposti nella precedente seduta il cui contenuto è più adeguatamente espresso da quelli proposti dall'onorevole Relatore.

NANNUZZI. Prima che s'addivenga all'approvazione di quest'ultimo articolo del provvedimento, vorrei fare una breve dichiarazione sul medesimo visto nel suo complesso.

Comprendo come questo progetto di legge tenda a migliorare la situazione attuale e, quindi, a favorire i destinatari. Ho apprezzato anche gli sforzi fatti dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Relatore, intesi a renderlo ancor più aderente alla realtà di quelle che sono le esigenze nuove. Debbo però dichiarare che, malgrado questi sforzi, nonostante gli intendimenti di questo disegno di legge, io personalmente mi trovo nella condizione di non poter dare voto favorevole, in quanto ritengo che, se per il caso di dolo si potrebbe anche giungere alla conclusione che si debba risarcire il danno, tuttavia, accettare la estensione di questo principio al caso della cosiddetta « colpa grave », nei confronti di chi si trovi nell'esercizio del proprio lavoro e al quale capitino un incidente di questo genere, diventa difficile!

La cosa, del resto, dovrebbe allora valere anche per chi lavori in un'officina, ad esempio. Queste osservazioni mi vengono spontanee pensando alla situazione dei militari in servizio di leva, per i quali non è a dire che siano dei volontari, ma sono obbligatoriamente chiamati, invece, ad espletare quel determinato servizio e non possono rifiutarsi. E, sembra a me che il principio per cui chi

si trovi alle dipendenze dello Stato e venga adibito alla guida di automezzi deve rispondere degli eventuali danni causati, mentre chi viene adibito al lavoro in officina non vi è tenuto, dia luogo a una disparità di trattamento che non può essere accettata. E, ciò, soprattutto per quanto riguarda i militari di leva.

Per queste ragioni, pur riconoscendo i buoni intendimenti del disegno di legge e, come dicevo, gli sforzi dell'onorevole Presidente e dell'onorevole Relatore, intesi a migliorarlo ulteriormente, devo dichiarare che mi vedo costretto a votare contro la sua approvazione!

PRESIDENTE. Apprezzo le considerazioni addotte e però mi permetta, onorevole Nannuzzi, far presente che ove noi si giungesse ad eliminare ogni responsabilità anche per i casi di colpa grave, ne nascerebbe un inconveniente piuttosto notevole. Perché, infatti, si prenda il caso, ad esempio, del militare di leva che abbia in consegna un automezzo, il quale militare, al momento di partire, dimentichi di effettuare i necessari controlli e parta, poniamo, senz'acqua nel radiatore! È facile capire che tutto vada all'aria. In questo modo possiamo essere sicuri che nel giro di una settimana tutti gli automezzi militari sarebbero in condizioni inservibili.

NANNUZZI. C'è la coscienza del singolo!

COSSIGA. È proprio perché la coscienza del singolo non è sufficiente là dove dovrebbe esserlo, che interviene la legge!

TOZZI CONDIVI. Mentre dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, esprimo la mia preoccupazione in ordine al fatto che mentre si procede alla approvazione del disegno di legge che è appunto diretto a modificare le norme regolanti la responsabilità dei dipendenti dello Stato, si continuino le procedure per l'accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni, in base alle norme vigenti che riteniamo non conformi a giustizia, una volta che ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge in esame. Propongo perciò che la Commissione faccia voti affinché tutte le procedure siano sospese in attesa che il disegno di legge abbia compiuto il suo corso.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. A nome del Governo, posso assicurare che saranno impartite dal Governo stesso disposizioni agli uffici competenti nel senso auspicato dall'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo allora in votazione gli emen- (...)

COSSIGA, *Relatore*. Sono anch'io del parere si debba procedere nell'esame della proposta di legge Santi. Così facendo noi, lungi dall'interferire, diciamo così, nell'ambito dell'attività dell'altro ramo del Parlamento, ci inseriremo e daremo anzi un contributo ai fini dell'ulteriore valutazione della proposta di legge in esame!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo osserva che, effettivamente, la proposta di legge Santi ha un'ampiezza maggiore e potrebbe, pertanto, assorbire quella Boccassi la quale, come dicevo, non stabilisce i principi previsti nella proposta di legge Santi. Comunque, io ho fatto semplicemente un'osservazione per informare la Commissione.

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo nel proseguire nella discussione e prego l'onorevole Cossiga, relatore sulla proposta di legge n. 1585, di voler senz'altro svolgere la sua relazione.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge numero 1585 d'iniziativa del collega onorevole Santi, si basa su di una valutazione diversa da quella che è stata finora la valutazione comune del trattamento pensionistico e dei trattamenti similari o assimilabili.

Fino a questo momento, infatti, il trattamento previdenziale che faceva capo a un rapporto di pubblico impiego, veniva tratto, diciamo così, dalla disciplina pubblicistica del rapporto disciplinare preesistente e ne seguiva in gran parte la sorte; in particolare, attraverso tutta una serie di norme (numerossime e che io ho cercato di raccogliere, individuare per proporre la abrogazione espressa, senza peraltro riuscirvi perché, questo, richiederebbe a chi vi parla il lavoro di un anno!), attraverso numerose disposizioni, insomma, viene sancita la perdita del diritto al conseguimento della pensione da parte del dipendente, nonché la riduzione della stessa pensione, in caso di condanna penale di un determinato grado — reclusione superiore ai cinque anni, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione temporale, sospensione —. Queste conseguenze dannose vengono ricollegate anche a misure di carattere disciplinare. Ora, in realtà, il trattamento sia pensionistico che assimilato ha un fondamento diverso da quello che, forse, un tempo il legislatore gli voleva attribuire. Esso, vale a dire, assume sempre più il carattere di un vero e proprio salario differito. Cioè, di un trattamento il quale è valutativo dell'intera

attività prestata a favore dello Stato da parte del pubblico dipendente.

Ora, privare per questi motivi, diciamo, successivi alla consumazione del rapporto di impiego, il dipendente di quelli che sono i frutti del suo lavoro, significherebbe ammettere, a differenza di quanto avviene per il rapporto privato, una specie di pena accessoria che si avvicina molto alla confisca!

Un dipendente che abbia prestato la sua attività nei confronti dello Stato, avrà posto in essere un'attività per la quale ha maturato il diritto ad un determinato trattamento pensionario. Il fatto che egli domani sia colpito da una determinata condanna, è una cosa che confonda in notevole misura quello che è il rapporto particolare che lega il pubblico dipendente allo Stato e quello che è il rapporto che lega il cittadino come tale allo Stato stesso?

Se veramente noi dovessimo considerare la condanna penale con interdizione ai pubblici uffici come una diminuzione di dignità del cittadino, come se dovessimo considerare quale pena accessoria necessaria il porre il cittadino in condizioni di non vivere più, allora dovremmo estendere questa norma a tutti quanti i rapporti di lavoro e prevedere nel nostro ordinamento, fra le altre pene accessorie, anche quella della... fame!

Per queste ragioni, io ritengo che il diritto alla pensione sia un diritto legato strettamente all'attività svolta dal soggetto. Il soggetto ha visto accantonare una parte del suo salario in vista di quel trattamento di carattere previdenziale; la corresponsione di questa parte del salario viene differita proprio per motivi di carattere sociale, per difendere il dipendente da se stesso e creare un fondo che gli dia la possibilità di vivere per il futuro.

Mi sembra che il mutamento effettivo avvenuto nel nostro ordinamento economico, relativo alla giustificazione di questo trattamento previdenziale ed accessorio, giustifichi la proposta di legge presentata dall'onorevole Santi.

Del tutto diverso è invece, a mio avviso, il problema della prescrizione, istituto che, per questa materia, la proposta Santi tende ad abrogare. La prescrizione è un istituto che è posto a tutela della certezza delle situazioni di diritto e delle situazioni finanziarie. Cioè, la prescrizione è volta a garantire l'ordinamento da richieste nel tempo. Altrimenti, se noi l'approviamo, dovremo affrontare il grosso problema della prescrittibilità di tutti quanti i diritti.

L'istituto della prescrizione è posto a tutela della certezza giuridica e, direi, in que-

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

sto campo, a tutela della certezza finanziaria dello Stato.

La prescrizione si può avere soltanto nel caso in cui vi sia un atteggiamento passivo da parte dell'interessato.

Io sono favorevole alla proposta di legge Santi, salvo per quanto riguarda la prescrizione. Non ritengo che l'istituto della prescrizione possa essere assimilato all'istituto della perdita o della riduzione della pensione o del trattamento annesso.

Ritengo, però, che noi dobbiamo stabilire una eccezione, alla portata della proposta Santi stessa, anche perché non bisogna cadere nell'assurdo né in un senso né nell'altro. Non vorrei che l'assurdo maturasse accettando la proposta di legge Santi nella sua attuale formulazione.

Io credo che si debba mantenere l'istituto della perdita e della riduzione della pensione e dei trattamenti connessi, in tutti i casi di carattere eccezionalmente grave, in cui veramente si pone in discussione il rapporto stesso tra il cittadino dipendente dello Stato e lo Stato medesimo, in cui veramente viene ad essere infranto e distrutto il rapporto giuridico di fedeltà, in cui all'articolo 54 della Costituzione.

Facciamo un'ipotesi: Un ufficiale delle Forze armate viene collocato a riposo e gode del trattamento di quiescenza che gli spetta, successivamente viene richiamato per istruzione e durante il periodo di richiamo, nell'esercizio delle sue mansioni, compie reato di alto tradimento contro lo Stato e condannato a venti anni di reclusione o all'ergastolo; per quest'ultimo periodo lo Stato dovrà continuare a corrispondergli gli emolumenti? Evidentemente, no. Si tenga anche conto del fatto che è difficilissimo che si configuri un danno economico dello Stato da questi atti di alto tradimento e che quindi lo Stato possa rivalersi.

Concludendo, l'unica eccezione, l'unico limite che propongo, quindi, quale emendamento sostanziale alla proposta di legge è questo: salvo che in caso di condanna per reati contro la personalità dello Stato, che importano la interdizione perpetua dai pubblici uffici, il diritto alla pensione non può essere sottoposto a sospensione o a riduzione e, tanto meno perduto.

Facciamo l'ipotesi dell'ufficiale che si sia reso colpevole, per dieci anni consecutivi, di spionaggio ai danni del proprio paese e che questo sia reato sia stato accertato.

NANNUZZI. Lo spionaggio comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici?

COSSIGA, *Relatore*. Per il reato contro la personalità dello Stato, il codice contempla i casi più gravi: insurrezione armata contro i poteri dello Stato; connivenza col nemico; spionaggio politico e militare. Questi sono i casi veramente più gravi.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Cossiga lo consente, vorrei ricordare che il codice contempla due categorie di reati contro la personalità dello Stato.

Prima categoria: delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Seconda categoria: delitti contro la personalità interna dello Stato.

Fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato vi sono: la corruzione del cittadino da parte dello straniero, il favoreggiamento bellico, la somministrazione di provvigioni al nemico in tempo di guerra, la partecipazione a prestiti a favore dello straniero in tempo di guerra, distruzione di opere militari e alcuni altri. Mentre fra i delitti contro la personalità interna dello Stato vi è l'attentato contro il Presidente della Repubblica, attentato contro la Costituzione dello Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la guerra civile, la usurpazione di potere politico o di comando militare, nonché altri minori.

Evidentemente, non per tutti questi delitti è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

COSSIGA, *Relatore*. Escluderei altresì che si possa abrogare la prescrizione in questa materia, perché la prescrizione è istituito di tutt'altra natura. Entro questi limiti e con queste modifiche, concludo dichiarandomi favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura, per una migliore e più precisa cognizione, della portata di quanto sostenuto dal relatore della parte del Codice penale, laddove si parla della interdizione dai pubblici uffici. Nel libro I (Dei reati in generale), titolo II (Delle pene), capo III (Delle pene accessorie in particolare), l'articolo 28 (Interdizione dai pubblici uffici), recita: « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea..., ecc. ». Al successivo articolo 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) si legge: « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ».

Il che significa che, perché si verifichi la ipotesi di esclusione, prevista dal Relatore, occorre che vi sia una condanna all'ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, per uno di quei reati rubricati sotto quella determinata voce!

Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Ho l'impressione che il Relatore cada in contraddizione! Se è vero che la pensione è un salario differito, e mi sembra che su questo si sia tutti d'accordo, il salario è qualcosa di acquisito e in nessun caso può essere non corrisposto. È una cosa per cui la persona interessata ha prestato un determinato servizio e questo servizio deve essere compensato. A meno di dire, entrando in altri campi, come ha già detto lo stesso Relatore nella prima parte della sua relazione, che lo Stato può anche condannare alla pena della fame!

Faccio presente, poi, che la perdita del diritto alla pensione, potrebbe diventare una sanzione contro la famiglia. Perché, infatti, la pensione potrebbe, in caso di condanna, servire al sostentamento dei familiari che si trovano in condizioni difficili. Prevedere la perdita del diritto alla pensione significa, evidentemente, prevedere una sanzione non più diretta contro chi o soltanto contro chi ha commesso un reato, ma contro la famiglia che verrebbe a trovarsi in una situazione di particolare disegno finanziario.

Inoltre, mi preoccupa tutta quella elencazione! Perché, onorevole Cossiga, non dobbiamo dimenticare che si sono avuti in Italia, anche di recente, dei fatti di fronte ai quali ci si verrebbe a trovare in condizioni veramente difficili nel dover decidere!

Insomma, alludo a un caso Calosso, ad esempio, il quale durante la guerra si trovava in Inghilterra da dove parlava ai microfoni di Radio Londra e che potrebbe trovarsi domani in quella certa situazione, in quanto si potrebbe facilmente sostenere che era allora al servizio di una potenza straniera! E così via.

Questi casi mi sembrano ancora presenti alla memoria di tutti. Si pensi alla guerra civile, a quanto è avvenuto durante il periodo 1943-45.

COSSIGA, *Relatore*. Non si è trattato, allora, della guerra civile prevista dal codice!

JACOMETTI. Sono personalmente d'accordo con il giudizio dell'onorevole Relatore, ma mi sembra che vi siano altri casi del genere, interessanti da considerare.

COSSIGA, *Relatore*. Queste sono però situazioni « abnormi » e che, come tali, investono tutta una serie di valutazioni che tra-

scendono quella che è la portata della legge ordinaria!

JACOMETTI. Vi sono anche cose che in questo momento si stanno presentando sotto una diversa visione da quella che è la visione che noi finora abbiamo sempre avuta. Si pensi alla guerra atomica! Domani dovesse scoppiare una guerra in cui, si sa, si tratta veramente della fine dell'umanità... C'è gente che dice: io non faccio la guerra!

Comunque, io voglio qui soltanto sottolineare le difficoltà, porre il problema!

Per concludere, dichiaro che quindi sono contrario all'ultima parte della relazione.

BERRY. Concordo, in linea di massima, con le conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Relatore, soprattutto per quanto riguarda il concetto di retribuzione differita nel tempo che dobbiamo riconoscere nel trattamento pensionistico. Ciò, osservo, è tanto più vero in quanto noi vediamo affermato in modo preminente, incontestabile, questo concetto laddove il trattamento pensionistico non deriva dai contributi versati dall'interessato alla Amministrazione statale dalla quale egli dipende, al fondo gestito dal tesoro, ma quando, invece, viene garantita da altri istituti, vuoi pubblici in generale, o parastatali o anche casse aziendali. E, in conseguenza di questo fatto, dobbiamo veramente confermare che la pensione, diretta o indiretta, o reversibile, dev'essere considerata come una retribuzione differita e, quindi, un diritto che è stato acquisito dal lavoratore e, conseguentemente, per la attività svolta, dal pubblico dipendente.

Nessuna discriminazione mi sembra possibile, anche dal punto di vista costituzionale, fra trattamento riservato al dipendente pubblico e al dipendente privato e che, come prima dicevo, abbia la pensione dai vari enti sorti, sia pure in malo modo: Cassa coltivatori diretti, Cassa artigiana, ecc.

Ora, una volta ciò ammesso, mi sembra che, a fil di logica, susciti per lo meno una certa perplessità l'altra figura, che giustamente il Relatore ci ha indicato come confisca.

Il diritto alla pensione è diritto patrimoniale il cui contenuto ormai si è andato accumulando attraverso gli anni e che, in via di ipotesi, potrebbe costituire cosa da liquidare *una tantum*; se avesse costituito, appunto, come spesso capita, una liquidazione *una tantum*, noi, ai sensi degli articoli 183 e seguenti del testo unico sulle pensioni dei pubblici dipendenti, articoli che raggruppano, salvo qualche eccezione, tutti i casi in cui si perde o viene ridotto il diritto alla pensione, (...)

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Prescrizione non è decadenza.

NANNUZZI. Ritengo che noi dovremmo accogliere la proposta di legge Santi così come è formulata, salvo a rivedere l'aspetto della prescrittibilità.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio pensiero personale e porre una domanda all'onorevole Relatore.

Il mio pensiero sulla proposta di legge Santi coincide con la valutazione dell'onorevole Relatore, e trova legittima e difficilmente rinunciabile l'eccezione che il Relatore ha formulato. È verissimo che un ragionamento di pura logica porterebbe a sostenere le altre tesi che sono state enunciate dall'onorevole Jacometti e dall'onorevole Berry. Ma è anche vero che il nostro ordinamento giuridico riconosce il principio della sanzione ed indubbiamente c'è una sanzione ogni volta che si viene colpiti oltre che nella libertà personale, nel patrimonio.

Non vedo per quale motivo in questi casi non possa esservi una sanzione di carattere penale che privi di una parte del patrimonio.

È indiscutibile l'esistenza di una sanzione penale che colpisca nel patrimonio. Si tratta di vedere se è opportuna e non mi pare che si possa ritenere che il riconoscimento del fatto che si tratta di un bene che entra nel patrimonio del cittadino, non giustifichi la sanzione.

Questo è il mio pensiero favorevole alla concezione del Relatore.

Vorrei però porre al Relatore medesimo un quesito.

Non mi sembra che dalla proposta di legge in esame e dagli emendamenti preannunciati dal Relatore sia risolta la questione della sopravvivenza della norma dell'articolo 183 lettera B) del testo unico sulle pensioni civili e militari degli impiegati dello Stato. Che cosa succede — domando — di quella norma che consente all'Amministrazione, nel momento in cui destituisce un pubblico dipendente, di aggiungere — come pena accessoria alla destituzione — la privazione del diritto alla pensione? Viene ad essere abrogata?

COSSIGA, Relatore. Sì, questa è la mia opinione!

NANNUZZI. Non è una concessione, ma è un diritto!

COSSIGA, Relatore. Anche un diritto si può sempre sopprimere!

PRESIDENTE. Su questa base, onorevole Nannuzzi, allora non si può nemmeno fare l'esproprio!

JACOMETTI. Lo rivendicava il Ministro De Vecchi, il quale diceva che la pensione era un'elargizione dello Stato, non un diritto!

PRESIDENTE. Quella era una concezione diversa!

COSSIGA, Relatore. Credo di dover tener ferma la limitazione, perché si tratta di problema di ben diversa natura. Comprendo molto bene che ne viene a soffrire la conseguenza logica, con la modificazione che io propongo, ma, in realtà, tutte le norme giuridiche non sono altro che temperamento di un principio astratto alla realtà concreta! A me, insomma, l'urto contro il senso comune sembra « abnorme »: l'ipotesi di persona dipendente dalla pubblica Amministrazione che si sia resa colpevole di reato il quale colpisca alla radice non solo il rapporto di pubblico impiego, ma quello di cittadinanza, di appartenenza allo Stato. Insomma, ammettiamo veramente che vi possa essere nel nostro paese un'autorità, militare e politica insieme, che cospiri contro la sicurezza dello Stato, provochi la guerra civile, che noi condanniamo all'ergastolo e alla quale persona però, poi, facciamo giungere gli assegni di generale di corpo d'armata o di capo della polizia? Gli riconosciamo, cioè, la situazione economica in cui si trovava al momento della consumazione del reato, quando approfittando della sua posizione, ha scatenato una guerra civile!?

BERRY. Allora, non resta che scindere le due cose!

COSSIGA, Relatore. Tanto è vero che è previsto un reato di peculato e un reato di furto. Cioè, due attività delittuose che hanno per oggetto passivo lo Stato, sono considerate in modo diverso dal codice.

Una cosa è la disobbedienza al superiore da parte di un militare, un'altra quella di un civile, del dipendente privato.

NANNUZZI. Poi si fanno le leggi per ridare quello che era stato tolto! Nel caso della Repubblica di Salò, ad esempio.

COSSIGA, Relatore. Cioè, ad un certo punto, per motivi, diciamo, umani!

Ma, io voglio chiedere se veramente non vediamo l'assurdo. Insomma, facciamo un esempio. Prendiamo il caso Koch, il famoso torturatore che era un ufficiale delle forze armate. Condannato all'ergastolo, o a 30 anni, non essendovi da noi la pena di morte, noi gli avremmo corrisposto la pensione di ufficiale in servizio permanente effettivo?!

In altre parole, tutto si può fare, ma c'è un limite! Domani il Capo della polizia o il Comandante dell'Arma dei carabinieri o il

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

Capo dello stato maggiore promuovono una insurrezione, noi prima li condanniamo all'ergastolo e poi diamo loro la pensione di Capo della polizia, di Comandante dell'Arma dei carabinieri, di Capo di stato maggiore! Capisco che ne viene a soffrire la logica, ma in quest'altro caso ne soffre il buonsenso!

JACOMETTI. Però i casi prospettati dall'onorevole Relatore sono pochi, e ve ne sono di diversi. Bisognerebbe fare una statistica.

COSSIGA, *Relatore*. Quando si parla di insurrezione armata contro lo Stato... In Italia, per questo reato, non è stato mai condannato nessuno. Basta scorrere la rubrica di questi reati. Fra l'altro, per vilipendio al Capo dello Stato, nessuno ha avuto mai più di due anni di reclusione!

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ringrazio, anzitutto, il Relatore per la sua chiara esposizione e osservo subito che il Governo, per quanto riguarda l'imprescrittibilità, è d'accordo che un termine vada previsto, in quanto sono prescrivibili anche le retribuzioni del prestatore d'opera e persino gli assegni alimentari.

Per quanto riguarda, invece, l'intangibilità, anche su questo punto, mentre il Governo apprezza l'eccezione suggerita dal Relatore per casi di tradimento gravissimi, fa però osservare che qui si introduce un principio che sconvolge completamente quella che è la nostra legislazione, sia in sede di legislazione riferita alla pubblica Amministrazione sia in sede di Codice penale. Non voglio entrare nel merito della questione; faccio soltanto presente che noi oggi abbiamo una commissione della riforma che si occupa, appunto, dei problemi della pubblica Amministrazione, commissione della quale, per combinazione, fa parte anche l'onorevole Santi, e nell'ambito della quale uno dei principi che vengono accolti è proprio quello della definizione delle funzioni dei dipendenti e, quindi, di stabilire una chiara e netta responsabilità come conseguenza di queste funzioni o compiti vincolati.

Ora, proprio in virtù di questa responsabilità, che si vuole accrescere per l'avvenire, noi verremmo a togliere alla legislazione uno strumento che fin qui è stato uno strumento normale di sanzione che si aggiungeva alla sanzione principale, ma che ne è una conseguenza logica. Perché, c'è un rapporto tra

il dipendente e lo Stato che è anche un rapporto fondato sul principio della fedeltà.

NANNUZZI. Fedeltà alle leggi!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Anche fedeltà ai propri governi!

NANNUZZI. Ma non alle direttive politiche!

COSSIGA, *Relatore*. Sì, anche a quelle!

NANNUZZI. No, no!

COSSIGA, *Relatore*. In questo modo si violano i principi sui quali si fonda lo Stato democratico!

Finché non è contraria alle leggi, la direttiva politica è cosa del tutto legittima!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ora io faccio osservare che allorché si dice salario differito o stipendio differito, ci si riporta sul terreno dei salari e stipendi, salari e stipendi che, in caso di interdizione, perpetua o meno, per determinati reati, vengono a cessare.

JACOMETTI. Ma non quelli già riscossi!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per quelli già maturati opera il principio cui alludeva poc'anzi l'onorevole Presidente. Perché, il bene più grande che l'uomo ha, la prima delle leggi di madre natura, è la libertà! Ora, se lo Stato in conseguenza di determinati reati, priva l'uomo della libertà, tanto più lo si può fare quando si tratta di patrimonio che, indubbiamente, è bene minore. E tanto più che, come la legge oggi prevede, non ne soffrono i familiari in quanto, come ha spiegato prima l'onorevole Berry, la pensione è assicurata alla madre dei figli con una riduzione di un quarto. Cioè, la pensione è la stessa di cui godrebbe la famiglia se l'interdetto fosse deceduto.

Ora, sia per quanto è previsto all'articolo 28 del Codice penale e sia per quanto è previsto nel citato articolo 183 del testo unico sulle pensioni ai dipendenti pubblici, il Governo non può consentire e accettare anche questo principio di intangibilità, così come esso è presentato nella proposta di legge in esame. Perché, come dicevo, verrebbe a sovvertire la legislazione vigente. Forse, obbedisce ad una certa logica, ove noi si consideri come cosa principale lo stipendio, prima ancora della libertà.

Io penso, quindi, che si tratta — e il Relatore ha già compiuto, credo, il primo passo in questo senso! — di rivedere un po' l'ambito dei reati per i quali sono previste queste conseguenze gravi; di fermarci ai reati più gravi. Noi stamane abbiamo visto come, ad

(...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

**Proposta di legge (Rinvio):**

QUINTIERI ed altri: Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (3726);

CAIAZZA ed altri: Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei convitti nazionali e degli educandi femminili a quello del personale di concetto delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi. (*Urgenza*). (3287);

CASTELLUCCI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170, sulle promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione ed equiparate. (4178). 939

PRESIDENTE 939, 940, 941

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 939, 940

PAG

COSSIGA 940
NANNUZZI 940
COLLESELLI 941

Votazione segreta:

PRESIDENTE 941

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola (3289-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Pitzalis, Franceschini e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola ».

La proposta di legge è stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 1° agosto 1962 e modificata dalla VI Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Berry.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 1962 approvava la (...)

III LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Io sottolineo la necessità di una discriminazione, anche perché se sospensiva generale ha da esserci, logicamente ha da esserci non soltanto per le proposte di iniziativa parlamentare, ma anche per i disegni di legge di iniziativa governativa; il Governo qualche provvedimento in materia di pubblico impiego lo presenta!...

Difficilmente possiamo accettare due criteri diversi a seconda che le iniziative siano parlamentari o governative.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Desidero sottolineare che il Governo quando presenta provvedimenti che possano costituire eccezione alla sua linea di condotta normale, lo fa non soltanto in considerazione dei problemi del personale, che pure sono importantissimi, ma anche di un altro problema egualmente importante, che è quello della efficienza dei servizi.

COSSIGA. Io ritengo che una discriminazione debba essere fatta, e mi sembra che almeno una di queste proposte di legge non trovi una preclusione di massima nella sospensiva generale proposta dal Governo e da noi tacitamente accolta nei limiti in cui lo poteva essere. Ad esempio la proposta di legge d'iniziativa del collega Castellucci, iscritta all'ultimo punto del nostro odierno ordine del giorno, non viene ad innovare rispetto a una situazione precedente, ma soltanto rispetto a una situazione che è stata provocata da una chiaramente erronea od equivoca interpretazione della legge. Infatti, quando sette od otto consigli d'amministrazione di diversi Ministeri danno una loro interpretazione uniforme della legge, mentre dall'altra parte la Corte dei conti è di diverso avviso e dà una sua particolare interpretazione, viene spontaneo il domandarsi se non si tratti di una di quelle norme che non si prestano ad una interpretazione univoca. Ritengo quindi che una norma interpretativa da emanarsi da parte delle Camere sia in questo caso doverosa, in un senso o nell'altro. Non mi pare quindi che per la proposta Castellucci abbia valore la naturale sospensiva di massima chiesta dal Governo e da noi accolta in quanto appunto trattasi di una norma interpretativa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che la cosa più opportuna allo stato attuale, anche per pregare il Governo di meditare sulle considerazioni qui prospettate, sia di rinviare la discussione dei tre provvedimenti ancora all'ordine del giorno, così come ha chiesto il rappresentante del Governo senza per altro che questo rinvio in alcun modo

significhi che la sospensiva sostanziale riguardi le proposte all'ordine del giorno della seduta odierna o di altre analoghe perché dovrebbe costituire questo un problema da discutere con maggiore ampiezza.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Desidero solo dichiarare all'onorevole Cossiga che, se discuteremo la proposta Castellucci, penso di potergli dimostrare che non è una norma interpretativa, ma estensiva. Infatti qui si tratta di personale che è entrato nei ruoli dell'Amministrazione in seguito ad esame colloquio, successivo alla data del 30 giugno 1956. Si tratta dei cosiddetti « colloquisti », quindi non è che la Corte dei conti abbia interpretato la norma diversamente dalla sua portata reale.

NANNUZZI. Io volevo dire solo che sono d'accordo sul rinvio, anche se evidentemente nella seduta precedente la sospensiva sostanziale ha giocato a sfavore di una mia proposta di legge, fra le centinaia che la Commissione ha esaminato ed ha approvato. Potrei anche trarre un motivo di soddisfazione dalla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario riguardo alla mia coerenza con l'atteggiamento già assunto nella passata seduta, ma il fatto è che io mi riferivo soprattutto alla questione della proposta Castellucci. È vero che l'onorevole Sottosegretario ritiene che si tratti di una estensione — questa è l'interpretazione che il Governo e il Ministero della riforma hanno dato al provvedimento dopo averlo esaminato — però è innegabile che noi con una legge precedente abbiamo riconosciuto una anzianità, se non dal punto di vista economico, da quello giuridico, e quindi una retroattività di alcune disposizioni. Ed era evidente che col riconoscimento di un periodo di servizio agli effetti giuridici venivano anche riconosciuti tutti i diritti connessi, compreso quello alla promozione. I consigli d'amministrazione dei Ministeri si sono basati appunto su questo principio: un riconoscimento dato dal Parlamento di una anzianità con effetto retroattivo dal punto di vista giuridico comporta necessariamente l'inserimento fra coloro che dovevano usufruire di quel vantaggio nella promozione. Questa è la questione. Secondo me non è tanto interpretativa, quanto di chiarimento dei termini della questione e della portata reale del provvedimento.

A me sembra che questa sia una questione da affrontare e discutere. Non so quale sarà la conclusione cui arriveremo, ma credo che proprio perché la legge precedente è stata da noi approvata, sia nostro dovere esprimere (...)

COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	221
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (<i>Approvato dal Senato della Repubblica</i>). (3451)	221
PRESIDENTE	221, 223, 225, 228, 244, 245
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	222, 227
	228, 231, 232, 236, 237
	241, 242, 243, 244, 245
GIOLITTI	223
LACONI	224, 225, 228, 231
	232, 237, 241, 244
COCCO MARIA	224
COSSIGA	224, 228
PINNA	225, 231, 245
BERLINGUER	225, 239
PITZALIS	226
BARDANZELLU	226
POLANO	226
PASSONI	227
ISGRÒ, <i>Relatore</i>	227, 238
PIRASTU	227, 236, 237, 238, 243, 244
NAPOLITANO GIORGIO	228, 242
BIASUTTI	228
ROSELLI	228
ANGIOY	228, 234, 243, 245
FAILLA	239
LA MALFA, <i>Ministro del bilancio</i>	240, 241, 244

La seduta comincia alle 10.

GALLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati: Amendola Giorgio, Bellotti, Bianchi Gerardo, Brighenti, Gennai Tonietti Erisia, Lizzadri, Minasi Rocco e Soliano, sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Polano, Cossiga, Cocco Maria, Laconi; Pitzalis, Berlinguer, Pinna e Pirastu, per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 (3451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 ».

Poiché il Governo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge, darò prima (...)

LACONI. A mio parere il caso davanti al quale ci troviamo è uno di quelli, più volte verificatisi in Parlamento e in Commissione, in cui il Governo, presentando un corpo organico di emendamenti, intende, pur senza ritirare formalmente il vecchio disegno di legge, porre in discussione un testo nuovo.

In una situazione di questo genere, è chiaro che la discussione generale deve considerarsi riaperta. Il Regolamento è infatti esplicito a questo proposito, quando stabilisce che basta una dichiarazione del Governo per riaprire la discussione generale. Ma io non faccio una questione formale, bensì una questione sostanziale.

Si parla qui molto di urgenza. E indubbiamente questo è un elemento da tener presente. Ma non si deve dimenticare che il provvedimento di cui ci occupiamo è atteso da tredici anni ed è destinato a rimanere in vigore per altri tredici. È difficile sostenere che l'urgenza debba misurarsi in termini di minuti o di quarti d'ora. D'altra parte come potremmo noi rinunciare a un minimo di dibattito? La nostra posizione sul vecchio testo era, come è noto, radicalmente contraria. Oggi però ci troviamo dinanzi ad una serie di emendamenti che almeno formalmente danno un volto nuovo a quel testo. Noi abbiamo bisogno di renderci conto del senso delle modifiche apportate dal Governo e vogliamo essere messi in grado di valutare se queste modifiche, come mi auguro, ci consentano di passare ad un atteggiamento diverso e più favorevole.

A tal fine l'essenziale non è il testo dei singoli emendamenti, l'essenziale è di poter valutare se ed in quale misura venga modificata la struttura di fondo del disegno di legge.

Sembra quindi inevitabile che l'esame vero e proprio del testo sia preceduto da una fase di precisazioni e di chiarimenti.

Per esempio mi sembra che, in relazione al vecchio disegno di legge, tutti convenissero nel rilievo, formulato per primo dall'onorevole Isgrò, che esso non configurava un vero e proprio piano. Ora davanti ad un testo nuovo è naturale chiedersi se questo rilievo sia o no ancora valido. Vi è oggi la possibilità di fare un piano? Cioè siamo passati da un semplice programma di investimenti aggiuntivi, integrativi, a qualcosa che predispona una vera e propria pianificazione organica? Mi rendo conto che questo problema si pone entro certi limiti dato che stiamo procedendo verso una programmazione regionale, senza aver prima delineato una programmazione nazio-

nale. Tuttavia devo pur chiedermi: nel disegno di legge, quale si presenta attualmente, si è fatto un tentativo per superare queste difficoltà obiettive e per avviare l'attuazione di un piano organico? I rapporti tra Regione e Stato, tra programmazione regionale e programmazione statale, sia pure da venire, sono stati risolti in modo soddisfacente? E gli altri problemi che sorgono e che non sono stati sfiorati dal Ministro Pastore circa la forma giuridica che deve avere un piano, come sono stati affrontati? È soddisfacente questa soluzione o no?

Vi è, ad esempio, un disegno di legge della Giunta regionale siciliana secondo il quale il piano siciliano dovrebbe essere approvato con una legge della Regione. La tesi che i piani debbano essere approvati con legge è stata sostenuta da determinati gruppi politici. Io non faccio mia questa tesi, ma non c'è dubbio che questo è un problema che si pone.

In definitiva, come l'onorevole La Malfa ha riconosciuto, questo disegno di legge viene a costituire un certo precedente in materia di programmazione, per piccolo che sia, e noi non possiamo pertanto ignorare una serie di problemi di fondo che poi costituiranno un precedente per l'indirizzo della programmazione nazionale.

Per questo a me sembra indispensabile, onorevole Presidente, se vogliamo fare un lavoro fruttuoso, che l'esame degli emendamenti e degli articoli sia preceduto da un minimo di discussione sui criteri e sugli indirizzi che informano il nuovo testo e lo distinguono dal precedente.

COCCO MARIA. Essendo una degli iscritti a parlare nell'ultima seduta, faccio presente che rinuncio molto volentieri al mio intervento proprio in considerazione dell'accogliamento, da parte del Governo, delle varie esigenze prospettate che tengono conto della opportunità di un inserimento vivace e responsabile della Regione.

Ritengo che il problema oggetto del nostro interessamento, già troppe volte differito, non possa subire ulteriori ritardi. Per questo mi permetterei di insistere perché si proceda all'esame degli articoli. In tale sede si potranno dare i chiarimenti richiesti.

COSSIGA. Come egli stesso ha affermato, l'onorevole Laconi non ha voluto fare una questione procedurale. Non ha sostenuto, infatti, che la presentazione di emendamenti da parte del Governo di per sé sola possa riaprire la discussione; perché, altrimenti, la discussione generale stessa andrebbe riaperta ogni

qualvolta in Commissione, anche in via transattiva, il Governo propone un emendamento.

Gli emendamenti a cui ci riferiamo oggi, poi, non paiono a me rivoluzionari del disegno di legge. Come l'onorevole Pastore ha detto, e come ha già rilevato il Ministro del bilancio, uno dei valori che si è voluto salvaguardare è quello del coordinamento del piano regionale con quella che sarà la programmazione di carattere generale nazionale. Gli emendamenti di cui sopra danno a questo principio fondamentale del coordinamento una strutturazione che tiene conto di una maggiore partecipazione degli organi regionali.

Non mi pare che esista, insomma, un capovolgimento tale del disegno di legge da giustificare *ipso iure* una riapertura della discussione generale.

PINNA. E, da un punto di vista formale, fondata la osservazione dell'onorevole Laconi? Se sì, bisognerebbe che il collega le desse questo carattere formale. Ma sostanzialmente non mi sembra fondata.

Perché? In definitiva egli ha detto che vorrebbe avere informazioni, chiarimenti dal Ministro Pastore, non essendo pago di quelli, per la verità molto generici, finora forniti.

Sembra comunque a me che, esaminando ad uno ad uno gli emendamenti proposti dal Governo, sia possibile ottenere ciò che chiede l'onorevole Laconi. Egli si è domandato, per esempio, se siamo di fronte ad un piano; ma sul merito, in occasione della discussione del primo emendamento, è possibile rivolgere al Ministro tutte le domande che si vuole. Così per gli altri problemi.

Propongo comunque che, per evitare perdite di tempo, si proceda, dal momento che non siamo di fronte ad una richiesta formale, ad esaminare gli emendamenti. In tale sede sarà possibile dare ogni informazione.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, accetta questa proposta?

LACONI. A me sembra di essermi espresso molto chiaramente. Per dichiarazioni unanimi dell'onorevole La Malfa, dell'onorevole Pastore e dell'onorevole Fanfani, si è proceduto ad una revisione formale che tende ad inquadrare il disegno di legge negli indirizzi programmatici. È una revisione qualitativa quella operata.

Davanti ad una cosa di questo genere, ad un testo nuovo, è evidente che occorre un approfondimento. Quando il Ministro stesso afferma che ciò che andremo a fare diventerà fatalmente un precedente per tutta la

programmazione nazionale, è evidente il rilievo che viene ad avere la discussione. Che si proceda ad una riapertura in senso formale, o che si provveda attraverso chiarimenti non ha importanza. Quello che è certo è che per noi non è possibile fare altrimenti.

BERLINGUER. Credo che la discussione generale potrebbe ridursi ad alcune informazioni date dal Governo prima di passare all'esame degli articoli. Noi diamo atto al Governo di aver presentato gli attuali emendamenti che realmente costituiscono un mutamento notevole della originaria impostazione.

Ora, giustamente uno dei colleghi della democrazia cristiana ha fatto rilevare, e sono d'accordo con lui, che appariva impossibile che la discussione proseguisse domani. E ci troviamo in una situazione particolare; cioè soltanto da due giorni abbiamo avuto il testo degli emendamenti del Governo e solo oggi, in questo momento, abbiamo il testo coordinato fra il disegno di legge del Senato e questi emendamenti.

Per queste due ragioni non so se siamo in grado di affrontare una discussione, così ampia e importante, immediatamente ed esaurirla in un solo giorno. Aggiungo un'altra osservazione: sarebbe utile che potessimo interpellare i consiglieri regionali del nostro gruppo per poter avere lumi da coloro che hanno studiato il piano da lunghi anni e forse più profondamente di noi.

Si potrebbe perciò adottare il sistema a cui ha alluso, sia pure subordinatamente, il collega Laconi, e cioè limitarci per oggi alle informazioni che dovrebbero dare i ministri, rinunciando alla discussione generale che temo avrebbe amplissimi sviluppi, ritardando il nostro *iter* legislativo.

Ma vorrei aggiungere un'altra considerazione che ho svolto più ampiamente in questa sede, quando sono intervenuto nella discussione generale: noi non possiamo neppure lontanamente essere dichiarati responsabili di avere determinato dei ritardi. E non soltanto per la nostra lotta di lunghi anni per ottenere il piano. Ma ricordo, poi, tutti i nostri interventi, seduta per seduta, alla Camera, per ottenere che il Governo uscisse dalla stasi che è durata molti mesi, e presentasse al Parlamento un disegno di legge che era stato già da tempo presentato al Consiglio dei ministri dallo stesso Ministro Pastore.

Ricordo la nostra proposta da me svolta in Aula di una commissione unica, speciale, che avrebbe certamente affrettato l'*iter* legislativo; ricordo anche come, in sede di Commissione Trasporti, l'onorevole Polano e io, abbiamo (...)

III LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1962

mento o l'accoglimento di quelle rivendicazioni. Una volta che sia chiaro il senso delle modifiche che il Governo ha voluto dare, ci saranno parecchie cose che non avranno molto interesse per noi.

NAPOLITANO GIORGIO. Per mozione d'ordine: perché non passiamo alle domande?

BIASUTTI. Sono il secondo o il terzo deputato non sardo a prendere la parola; comunque, siccome la mia parte, nel senso geografico, sta aspettando una certa legge per la istituzione della Regione, mi pare che saremmo ben felici se una cosa di questo genere, a Regione realizzata, potesse essere ottenuta (non parlo di entità economica e finanziaria, ma di indirizzo). Sui vari articoli ciascuno di noi può chiedere tutti i chiarimenti che ritiene utili al Ministro Pastore e al Ministro La Malfa, comunque al Governo, dato che esso si è fatto iniziatore di emendamenti che affermano principi nuovi, impostazioni nuove e metodi nuovi che è interesse di tutti portare a soluzione.

Chiedo pertanto formalmente: in primo luogo, che si proceda all'esame degli articoli emendati; e in secondo luogo, che si fissi il termine di questa discussione. Infatti stasera - accada quel che accada - io parto perché domani, venerdì santo, intendo trascorrerlo con la mia famiglia secondo una concezione cristiana della vita. Sono disposto a lavorare magari fino alle nove di stasera, ma dobbiamo metterci d'accordo sull'ordine dei lavori.

ROSELLI. Io proporrei di affrontare subito quella discussione di carattere informativo traendo ragione dall'articolo 1. Si chiedono le informazioni al Governo che però possono riguardare anche gli altri articoli e si stabilisce una data, prima del 12 maggio, per riunirsi in modo che in due sedute si possa votare la legge.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Se per caso il Governo è in condizioni di dare i chiarimenti richiesti, cosa ci impedisce di arrivare, dalle 16 alle 20 all'approvazione?

NAPOLITANO GIORGIO. Sarebbe un caso senza precedenti, nel giro di così poche ore!

LACONI. Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Roselli perché la discussione di oggi abbia carattere di chiarimento. Se si fa in tempo, non escludo che si possa arrivare a fare dell'altro.

Per quel che riguarda il tempo che impiegheremo, ci si convinca che non esiste un mezzo per impegnarci a restringerlo a due

giorni. Siamo noi che, volontariamente, diciamo « pochi giorni ».

COSSIGA. Io debbo dire che non vi è materia per riaprire la discussione generale. Il Regolamento della Camera parla chiaro in argomento.

LACONI. Mi dispiace che ci si metta in certe posizioni. Il Regolamento parla chiaro, è vero, ma dice che quando un Ministro fa delle dichiarazioni, la discussione si riapre in modo automatico. Quindi il nostro diritto a considerare riaperta la discussione generale è indiscutibile. Tuttavia noi non chiediamo questo. Molte volte nelle Commissioni si è aperta una fase di informazione, di chiarimento attraverso la presentazione di questioni, quesiti, ecc. Chiederei al Presidente di consentire, con la facoltà discrezionale in suo possesso, codesta fase di chiarimento.

ANGIOY. Nell'ultima riunione si discusse se fosse opportuno passare senz'altro alla discussione in sede legislativa del piano, o se non fosse necessario arrivare ad avere dei chiarimenti da parte del Governo.

Oggi il Ministro Pastore ha fatto in Commissione la sua esposizione; io ho bisogno di avere dallo stesso dei chiarimenti di fondo. Che questo avvenga attraverso una riapertura della discussione generale, o in sede di esame di articoli, non ha importanza.

Io personalmente farò una dichiarazione unica per quanto riguarda il primo articolo e per quanto riguarda il mio pensiero generale sul piano. Debbo però far presente che noi non solo ci troviamo di fronte ad emendamenti del Governo, ma anche ad un notevole numero di altri presentati da colleghi.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, la discussione proseguirà oggi pomeriggio alle 17.

LACONI. Desidero fare una dichiarazione. Se fosse possibile, preferiremmo che fosse presente, questa sera, anche il Ministro La Malfa.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 17).

LACONI. Vorrei esprimere, innanzi tutto, l'augurio che nel discutere questo pomeriggio noi riusciamo a sgomberare quel clima di sospettosità e di polemiche un po' a vuoto che, forse a causa della stanchezza, ha dominato il dibattito di stamane.

La Commissione Bilancio si è riunita, per l'ultima volta, per esaminare questo disegno di legge, il 24 gennaio ultimo scorso. Ad un certo punto della discussione vi sono state precise richieste ed infine una riserva da parte del Ministro; dopo di che i lavori del-

(...)

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINELLI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	7	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (594) . . . 18
		PRESIDENTE 18, 19, 20
		VICENTINI, <i>Relatore</i> 18
		ANGELINO PAOLO 18, 19
		NAPOLITANO FRANCESCO 18, 20
		SERVELO 18, 19, 20
		AUDISIO 19, 20
		GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 19, 20
		BIMA 19
		COSSIGA 19
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 21
		La seduta comincia alle 9,15.
		LONGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, il deputato Andò è sostituito dal deputato Zappa.

AUDISIO. Mi sorge il dubbio che la formulazione del disegno di legge propostoci non sia perfettamente idonea alla nuova struttura del Governo dopo la creazione del Ministero della sanità. Perché, infatti, la gestione E.N. D.I.M.E.A. deve essere affidata all'Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro?

Per evitare che domani si abbia una norma legislativa imperfetta, credo che sarebbe opportuno ascoltare la Commissione per l'igiene e la sanità se non abbia obiezioni in proposito.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'approvazione di questo disegno di legge è di estrema urgenza; se non vi procediamo subito, non faremo più in tempo per il 31 dicembre...

AUDISIO. Non nego l'urgenza, ma penso che un breve rinvio fino a mercoledì prossimo non comprometterebbe l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Se rinviando a mercoledì, evidentemente l'approvazione non si potrà avere prima della fine di gennaio da parte delle due Camere. Io sono convinto che la considerazione dell'onorevole Audisio ha una sua fondatezza: effettivamente, si tratta di valutare se, in tema di medicinali, abbia o meno la sua importanza l'opinione della Commissione igiene e sanità. È vero che siamo di fronte unicamente alla liquidazione della struttura amministrativa, però una certa importanza potrebbe avere il parere della Commissione sanità.

AUDISIO. Rammento che appena 15 giorni fa sono giunti altri medicinali dall'America!

BIMA. Quale significato ha il passaggio di queste gestioni alle diverse Amministrazioni dello Stato? Vuol significare che questi enti sono investiti di funzioni diverse da quelle istituzionali?

Un'altra osservazione, poi, riguarda l'articolo 2: perché i rendiconti finali saranno fatti dagli organi statali e non dagli organi che hanno finora amministrato?

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la prima osservazione, rispondo subito che la gestione continua nei medesimi termini, e ad essa provvedono organi statali col medesimo personale.

Per quanto riguarda l'eccezione sull'articolo 2, richiamo l'attenzione della Commissione alla giustificazione riportata dalla relazione che accompagna il disegno di legge.

SERVELLO. Dalla relazione ministeriale e dal resto del disegno di legge si ha l'impressione che non si tratti di una liquidazione ma

di una proiezione in futuro di queste attività: mi pare che le abbiano soppresse come organi, ma le facciamo andare avanti all'infinito, in seno allo Stato.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma si tratta di attività extra-istituzionali, le quali devono continuare regolarmente a svolgersi. Queste attività sono state affidate fino ad oggi all'A.R.A.R., ma è evidente che, essendo ora l'A.R.A.R. entrato in fase di liquidazione, è necessario ed opportuno affidare queste gestioni ad organismi statali per il loro ulteriore ciclo di attività.

COSSIGA. Una cosa è chiara: che all'A.R.A.R. si sono aggiunte, come appendici alle sue attività istituzionali, altre attività marginali. Per legge, si è messa in liquidazione l'A.R.A.R. Fin qui, tutto è chiaro. Adesso, però, ci viene proposta una nuova legge, con la quale si mette in liquidazione l'A.R.A.R. ma non le sue appendici.

Allora, c'è da chiedersi: con quale criterio si attribuisce il commercio dei medicinali al Ministero del tesoro? Che competenza specifica può avere? Perché l'E.N.D.I.M.E.A. non viene liquidato come l'A.R.A.R.? E, se deve continuare la sua attività, perché affidarlo al Ministero del tesoro e non già a quello che veramente ha la competenza?

BIMA. Secondo me, il problema non sorge su questo argomento, ma sorge per l'articolo 2.

ANGELINO PAOLO. Ricordo quando col Ministro Medici si parlò della possibile liquidazione degli enti superflui; per definire la questione e liquidare al più presto gli enti in parola, si decise di passarne alcuni in gestione all'A.R.A.R. Ora, l'A.R.A.R. dovrebbe a sua volta essere liquidata, ma la nostra meraviglia è di trovare che nella legge si parla di « attività non in liquidazione ». È evidente che qualcosa si vuole salvare. Questa intenzione mi pare che sia in contrasto con la legge, da noi approvata, sulla liquidazione degli enti superflui. Anche la questione del passaggio del personale ad altre Amministrazioni ci conferma il sospetto che si voglia continuare a mantenere in vita quegli enti già considerati superflui. Vorremmo sapere se essi sono ancora considerati tali.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna ricordare, e prendere atto, che con la legge del 2 gennaio 1958 fu posta in liquidazione l'A.R.A.R. nelle sue attività istituzionali e non nella gestione delle attività extra-istituzionali!

ANGELINO PAOLO. Quelle attività furono affidate alla gestione dell'A.R.A.R. perché dovevano essere liquidate!

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	24
Comunicazioni del Presidente :	
PRESIDENTE	24
Proposta di legge di iniziativa regionale (Discussione e approvazione):	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:	
Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui. (419).	
	25
PRESIDENTE	25, 28, 29, 30, 31, 32
COSSIGA, <i>Relatore</i>	25, 29, 31, 32
BARDANZELLU	28
RESTIVO	28
ANGELINO PAOLO	28, 30, 31
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	29, 30, 31, 32
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	30
POLANO	30

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cossiga, relatore della proposta di legge n. 419 dovendo assentarsi, ha chiesto che venga invertito l'ordine del giorno nel senso di dare la precedenza nella discussione alla proposta di legge di cui è relatore.

Se non vi sono osservazioni in merito, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 419, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, concernente norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, relativa alla concessione di provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità, e costituzione di un fondo per la concessione di prestiti e mutui. Il provvedimento ha carattere di urgenza.

Il Relatore, onorevole Cossiga, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COSSIGA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge pervenuta al nostro esame è stata deliberata dal Consiglio regionale della Sardegna (su iniziativa della Giunta regionale in data 14 ottobre 1958) il 22 ottobre 1958 e sotto la stessa data è stata trasmessa alla Camera dei deputati. In merito una relazione della Commissione per il bilancio e le partecipazioni statali è stata svolta in Aula, ed è stata deliberata la presa in considerazione, con urgenza, della proposta di legge, che è stata definitivamente assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione.

Su di essa è stato provocato il parere della Commissione permanente per l'agricoltura e della Commissione del bilancio le quali rispettivamente in data 12 e 17 dicembre 1958 hanno espresso il loro parere favorevole.

La proposta di legge in esame, su cui ho l'onore di riferire, mira a prorogare alcuni benefici provvisori di cui alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309 a favore degli agricoltori e dei pastori sardi colpiti dalla calamità

naturale della siccità e contemporaneamente mira a dare un chiarimento in merito ad una disposizione della stessa legge, senza la quale la legge stessa è rimasta assolutamente inoperante.

Quindi la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, viene a costituire come un presupposto di questo nuovo provvedimento legislativo che stiamo esaminando e ne costituisce direi anche il presupposto causale perché i due motivi che hanno determinato da parte del Parlamento l'approvazione della legge n. 1309 ritengo possano essere invocati validamente anche per giustificare l'approvazione di questa proposta di legge.

Sarà opportuno ricordare brevemente quali sono stati i motivi che hanno portato all'approvazione della legge n. 1309. Nel 1954 la Sardegna è stata colpita da una siccità che in breve ha assunto aspetti di una vera e propria catastrofe; basti dire che in una regione come la Sardegna in cui circa il 98 per cento delle colture sono asciutte, si è avuta una riduzione delle piogge di circa un terzo, secondo i dati ufficiali. La siccità, globalmente considerata, è stata gravissima, ma soprattutto nel quadrimestre settembre-dicembre, tanto che non solo ha danneggiato la produzione, ma ha addirittura portato gravissimi danni all'agro-pastorizia dell'Isola. I calcoli che sono stati compiuti successivamente dagli organi periferici dell'amministrazione dello Stato hanno portato ad una valutazione dei danni arrecati in circa 17 miliardi e 998 milioni, di cui ben 11 miliardi e 827 milioni al patrimonio zootecnico, sia per moria di bestiame, sia per la diminuzione della produzione di latte e di carne del bestiame medesimo.

Considerato che in Sardegna il settanta per cento della produzione lorda regionale è costituita dalla produzione agricola e dalla pastorizia, si comprende come questa siccità veramente non abbia fiaccato soltanto un settore della economia isolana, ma tutta l'economia stessa.

L'amministrazione regionale prese allora l'iniziativa di un provvedimento di legge molto complesso nella sua struttura, che fu portato all'esame delle Camere in data 22 febbraio 1955 con il n. 1458; fu svolto in Aula ed attribuito alla competenza della Commissione per l'agricoltura e a quella finanze e tesoro che nominarono un comitato ristretto per la rielaborazione del progetto di legge, il che fu fatto tenendo presente che alcune delle disposizioni contenute nella proposta di legge regionale erano nel frattempo entrate in vi-

gore in forza della emanazione di un decreto-legge. Il testo così rielaborato fu presentato alla Commissione finanze e tesoro e a quella dell'agricoltura congiuntamente dopo che la Camera ebbe accolta la richiesta di attribuirlo a dette commissioni in sede legislativa. Questa legge che fu approvata dalla Camera il 17 dicembre 1955 e trasmessa lo stesso giorno al Senato e dal Senato approvata, fu promulgata il 23 dicembre 1955 e prese il n. 1309. Essa prevedeva delle forme di credito e soccorso per gli agricoltori, oltre alla riduzione di canoni di affitto di pascoli e terreni cerealicoli e stanziava 100 milioni di lire per la lotta contro il *cycloconium oleaginum*, malattia dell'olivo che si verifica appunto in seguito a prolungati periodi di siccità. In particolare la legge prevedeva:

1°) la concessione di prestiti di esercizio ad un tasso non superiore globalmente al 6 e mezzo per cento con un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4 per cento; questo per rendere possibile alle aziende agricole di riprendere la produzione;

2°) per la ricostruzione delle aziende danneggiate gravemente la legge prevedeva da un lato la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa; e per il rimanente 50 per cento la concessione di mutui quinquennali ad interesse globale sempre non superiore al 6 per cento e con il concorso dello Stato nella misura già citata del 4 per cento.

Il fabbisogno finanziario fu stabilito in lire 6.600.000.000, e precisamente: 5 miliardi per la concessione di contributi; un miliardo e mezzo per il concorso nel pagamento degli interessi e 100 milioni per la lotta contro le malattie dell'olivo di cui si è già parlato.

Faccio notare che questo intervento dello Stato per complessivi 6 miliardi e 600 milioni fu previsto di fronte ad un danno effettivo di oltre 17 miliardi di lire.

La legge, ottima negli intendimenti, presupponeva però necessariamente — a parte la concessione dei contributi — l'intervento creditizio suppletivo da parte degli Istituti esercenti il credito agrario. Questo si rivelò però un presupposto sbagliato sia perché non vi era larga disponibilità di capitali — e nessun concorso fu fatto dallo Stato per questo intervento creditizio — sia per quella che è la rigidità dei criteri di affidamento degli Istituti di credito agrario, i quali, usi a richiedere una larga garanzia, ebbero una specie di titubanza a concedere crediti in questo campo tanto più che si trattava di concedere crediti ad aziende gravemente colpite dalla calamità, sì che maggiore si presentava per essi il ri-

schio. Tra l'altro il tasso al quale questi prestiti potevano essere concessi — 6 e mezzo per cento — era inferiore al tasso normale del credito agrario in Sardegna che è del 7 o 7 e mezzo per cento. L'analisi dei costi e degli interessi può far rilevare come l'investimento in questa attività, pur con il concorso dello Stato, sia considerato da queste aziende creditizie un intervento marginale; quindi si è verificata una remora, nell'applicazione della legge, all'intervento degli Istituti di credito.

L'unico settore in cui, ovviamente, la legge ha funzionato abbastanza bene è stato quello dei contributi: delle somme stanziare nei vari esercizi ed ammontanti a 5 miliardi, ne risultavano erogate per contributi 4 miliardi 922 milioni. Però anche qui vi sono state delle difficoltà da parte della Corte dei conti nella registrazione dei crediti e non sono state ammesse a contributo una serie di opere ammontanti a circa un miliardo. Praticamente la concessione del contributo è stata fatta non solo per la ricostruzione delle aziende, ma anche per dar modo all'azienda stessa di attrezzarsi contro il ripetersi delle calamità. Ora, le opere fino a questo momento escluse oppure le cui domande sono state tenute in sospenso, riguardano la costruzione di silos, fienili e muri di sezionamento per pascoli, opere essenziali soprattutto per la conduzione della pastorizia perché permettono alle aziende agro-pastorali la costituzione di scorte contro la siccità.

Di qui deriva il primo fine che si propone la proposta di legge in esame, quello di integrare la legge precedente nel senso che possano essere ammessi a contributo anche le opere di costruzione di fienili, silos e muri di sezionamento, opere necessarie per dare alle aziende pastorizie la possibilità di fronteggiare il pericolo della siccità.

Invece la legge non trovò applicazione per quanto riguarda la concessione di mutui quinquennali che dovevano coprire quella parte delle spese di ridimensionamento delle aziende che non era coperta da contributi. Sì, è vero, furono erogati mutui che non possiamo classificare di miglioramento, ma di costruzione, per 188 milioni; non perché non vi fosse bisogno di una somma ben maggiore — non bisogna dimenticare che vi è stata una richiesta globale, fra contributi, mutui e prestiti, di 49 miliardi — ma per una errata norma del Regolamento di esecuzione della legge il quale prevede che lo Stato possa versare le somme previste come concorso nel pagamento degli interessi, solo dopo che l'interessato abbia esibito un certificato dell'Ispetto-

rato agrario attestante il collaudo dell'opera finita. Cioè non era possibile il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di ricostruzione delle aziende se non una volta che l'azienda stessa fosse stata ricostruita. Questa disposizione ha impedito praticamente alla legge di funzionare. Naturalmente, attraverso l'intervento dell'amministrazione regionale, si è trovata una scappatoia, cioè lo sconto del contributo che ne riduceva l'ammontare al 70-80 per cento e con un tasso ordinario del 7-8 per cento e con tutte le spese a carico, anziché al tasso privilegiato stabilito dalla legge.

Nel campo dei prestiti di esercizio, la situazione apparve migliore ma qui si presentò subito un problema molto grave. La legge prevedeva infatti che i prestiti avessero una durata biennale; alla scadenza però del primo anno gli Istituti di credito affermarono che i mutuatari dovevano restituire la metà del prestito ottenuto; e questo in seguito al parere autorevole — per quanto espresso non in forma ufficiale — della Banca d'Italia e del Tesoro.

In questo modo gli agricoltori, che avevano il diritto di contare su di un prestito biennale, si sono trovati nella necessità di rifondere la metà della somma ricevuta dopo un anno. Naturalmente anche qui la scappatoia ha funzionato e si è verificato il solito rinnovo a tasso normale e per il 60-70 per cento della somma. Ora siamo arrivati alla scadenza e purtroppo ci ritroviamo in una situazione di sospesi che si aggira sui due miliardi e che denota chiaramente che la percentuale delle insolvenze è superiore a quella normale. Abbiamo la sensazione di essere giunti, per quanto riguarda gli indebitamenti in agricoltura, ad una posizione di rottura e se veramente pretendremo il risarcimento totale di questi prestiti, certamente fiaccheremo in maniera decisiva moltissime aziende agro-pastorali, quelle più piccole sulle quali il costo del denaro incide maggiormente sui costi generali della produzione.

Per ovviare a ciò la legge si propone di prorogare per un biennio le scadenze dei « prestiti della siccità ».

Erano state preventivate, per il concorso nel pagamento degli interessi, somme per circa un miliardo e mezzo. Ora risulta che, praticamente, di questa somma sono stati utilizzati solamente 133 milioni. Purtroppo il grande divario esistente fra la spesa prevista e quella effettuata non è dovuto ad un errore di calcolo dell'amministrazione, bensì al fatto che vi è stata scarsa possibilità di erogazione di capitali da parte degli Istituti di credito, dovuta da un lato alla mancanza di capitali

e dall'altro a quelle difficoltà tecniche che i detti Istituti hanno per compiere operazioni di questo genere; sia per il basso tasso di interesse sia perché i criteri di affidamento, che sono già rigidi, lo diventano di più di fronte ad aziende danneggiate le cui capacità produttive sono quindi ridotte.

Quindi il divario fra la spesa preventivata e quella effettiva, fra interventi creditizi richiesti ed effettuati, dimostra chiaramente come il difetto della situazione debba essere individuato nella mancanza di capitali da poter destinare al credito agricolo.

Per questo la proposta di legge in esame prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di mutui e prestiti agli agricoltori della Sardegna; fondo di un miliardo la cui spesa è interamente coperta attraverso la riduzione degli stanziamenti già operati. Infatti, calcolando su capitali rispettivamente di lire 3.308.223.440 e lire 2 miliardi 128.894.329 per il primo ed il secondo anno, il contributo dello Stato per interessi calcolato al 4 per cento, ne deriva che le somme necessarie per il concorso statale negli interessi dei prestiti ammontano rispettivamente a lire 132 milioni 328.937 e lire 85.155.773 alle quali aggiungendo la spesa dello Stato per il servizio quinquennale dei mutui per quelli finora erogati, in lire 14.160.604 ne deriva che il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei prestiti e dei mutui non può superare la complessiva somma di lire 231.645.314.

In conclusione, pertanto, allo stato attuale potrebbe prevedersi che agricoltori e pastori sardi colpiti dalla siccità non verrebbero a beneficiare di una somma ragguardevole quale è quella risultante dalla disponibilità iniziale di un miliardo e mezzo che, sia pure decurtata di 232 milioni circa come sopra, rimarrebbe in gran parte disponibile e precisamente per non meno di lire un miliardo e 268 milioni. Dalla corrispondente riduzione di questo stanziamento la legge in esame prevede appunto di ricavare la somma necessaria alla costituzione del fondo di rotazione previsto all'articolo 4.

Debo dire fin da ora che mi permetterò di presentare due emendamenti che illustro fin da ora:

1°) anzitutto bisogna tener presente che gli Istituti di credito, nonostante gli interventi operati dall'amministrazione regionale e dai Ministeri del Tesoro e dell'agricoltura, hanno fatto pressioni, alla scadenza dei prestiti, agli agricoltori, per il pagamento nonostante si ventilasse qualche proposta di rinvio, ed in molti casi hanno accordato dei rinnovi che

ovviamente sono stati fatti a condizioni normali. Altri agricoltori non hanno invece voluto né pagare né rinnovare. Così abbiamo da una parte un gran numero di effetti in sofferenza di persone che non hanno pagato, e contro le quali non è stata esperita alcuna procedura esecutiva, data l'esistenza della proposta di legge ora in esame; mentre per contro abbiamo un certo numero di debitori che hanno concordato un rinnovo a condizioni ovviamente più onerose di quelle previste nel prestito originario.

Ora, il mio emendamento mira praticamente a far beneficiare del disposto della legge in esame non solo coloro che non hanno pagato alla scadenza, ma anche coloro che hanno effettuato il rinnovo a condizioni più onerose;

2°) il mio secondo emendamento, sotto forma di articolo aggiuntivo, si riferisce all'entrata in vigore della legge, una volta approvata dal Parlamento. Dato ormai che tutte le scadenze dei debiti sono maturate, che questa proposta di legge risale al mese di ottobre e l'attesa per la sua entrata in vigore è notevole, il mio emendamento propone la sua immediata entrata in vigore anziché attendere i termini previsti dalla legge dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nel chiudere questa mia breve relazione, ritenendomi a disposizione degli onorevoli colleghi per ulteriori chiarimenti, mi auguro che la proposta di legge, coi due emendamenti da me proposti, ottenga una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dopo l'esauriente relazione dell'onorevole Cossiga, dichiaro aperta la discussione generale.

BARDANZELLU. Non entro in merito ai dettagli già così bene esposti dal collega onorevole Cossiga e mi limito a richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza di questa legge nei riguardi della popolazione sarda colpita da questa sciagura silenziosa che bisogna vivere per comprenderla in tutta la sua tragicità. L'onorevole Cossiga ha illustrato esaurientemente la proposta di legge che io raccomando in modo particolare alla benevola considerazione degli onorevoli colleghi di questa Commissione.

RESTIVO. Non posso che essere favorevole alla proposta di legge illustrata con motivi chiari e significativi dall'onorevole collega Cossiga. Vorrei però trarre occasione da quanto ha detto l'onorevole Relatore per rivolgere al Governo una viva preghiera: di considerare anzitutto la notevole differenza fra la entità dei mutui richiesti per la ricostruzione

(49 miliardi, mi pare) e la cifra estremamente ridotta di quelli erogati.

Non c'è dubbio che l'incremento nel campo dell'agricoltura si può agevolare soprattutto con forme creditizie; ma è un fatto che molte leggi che prevedono sovvenzioni nel campo creditizio urtano nella loro applicazione pratica contro difficoltà che lasciano chiaramente intuire uno sfasamento fra la norma legislativa e la sua applicazione pratica: difficoltà che rivelano un certo teoricismo nella concezione della norma e una mancanza di capacità di adeguamento negli organi esecutivi, compreso il nostro sistema bancario. Ora il Governo dovrebbe cercare di istituire un convegno tecnico che, pur lasciando a questa forma di intervento il suo carattere precipuo, riesca a superare queste difficoltà formali in modo che la legge diventi realmente operante e la sua applicazione corrisponda allo scopo che il legislatore si era prefisso con la sua approvazione.

ANGELINO PAOLO. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Anzitutto concordo con le osservazioni del collega onorevole Restivo, che a sua volta si è riferito a quelle dell'onorevole Relatore, e che ritornano ogni qual volta si tratta di provvedimenti del genere di quello che è oggi all'esame della nostra Commissione. Mi associo pertanto alle sue considerazioni.

Non posso fare a meno di esternare un dubbio di carattere formale. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, dispone la concessione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento, per i prestiti e i mutui previsti dall'articolo 1; e precisamente: 300 milioni per l'esercizio 1955-56; 500 milioni per il 1956-57; 400 milioni per il 1957-58; 200 milioni per il 1958-59 e 100 milioni per il 1959-60: in totale un miliardo e 500 milioni.

Ora, il disegno di legge che stiamo esaminando dice all'articolo 4 che viene istituito un fondo di « Anticipazione per mutui ». Si tratta dunque di un movimento di capitali alla cui copertura si dovrebbe provvedere riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6 concernente una spesa effettiva. Non mi sembra tecnicamente corretto attingere dalla riduzione di una spesa per coprire un movimento di capitali.

Seconda osservazione, non soltanto di pura forma: noi andiamo ad incidere oggi su stanziamenti di spesa riferentisi ad esercizi trascorsi: il primo di essi — infatti — è dell'eser-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

cizio finanziario 1955-56. Ora ricordo di aver inteso, nelle dichiarazioni del Ministro del tesoro, che il rendiconto dell'esercizio 1955-1956 è ormai ultimato e il suo esame era in corso presso la Corte dei conti. Evidentemente incidendo su un esercizio già trascorso da tempo, noi istituivamo una prassi che dovremmo essere i primi — come Commissione finanze e tesoro — a non accettare. Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente iniziando la riduzione della spesa dall'esercizio 1957-1958, ma allora si raggiungerebbe la cifra di 700 milioni e non di un miliardo come richiesto, per l'istituzione del fondo: bisognerebbe quindi indicare nella legge la fonte per il reperimento dei rimanenti 300 milioni. una prassi che dovremmo essere i primi — come Commissione finanze e tesoro — a non accettare. Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente iniziando la riduzione della spesa dall'esercizio 1957-58, ma allora si raggiungerebbe la cifra di 700 milioni e non di un miliardo come richiesto, per l'istituzione del fondo: bisognerebbe quindi indicare nella legge la fonte per il reperimento dei rimanenti 300 milioni.

Ho fatto queste osservazioni affinché esse rimangano consacrate negli atti della nostra Commissione: sia ben chiaro però che non intendo costituire qualsiasi preclusione alla approvazione della proposta di legge che tende a rendere effettivamente operante una legge che doveva essere efficace tre anni fa, quando fu approvata.

Per ultimo vorrei fare un'altra domanda all'onorevole Rappresentante del tesoro, a puro titolo di mia cognizione. Come possono essere ancora presi in considerazione, come oggetto per commutazione di scopo, stanziamenti di tre esercizi fa, se la legge sulla contabilità dello Stato stabilisce che qualora le spese previste non siano impegnate, gli stanziamenti relativi passano ad economia?

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che le giustissime osservazioni del Presidente abbiano una importanza non marginale, ma pratica e tali da preoccuparci seriamente per quanto riguarda l'ammissibilità dei testi degli articoli 3 e 4 della proposta di legge. Secondo me esiste una preclusione di carattere legislativo nell'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato nonché negli articoli 336 e seguenti del Regolamento.

In sostanza, anche se lo Stato ha versato alla Regione sarda solamente 200 milioni dei fondi previsti all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, i fondi eccedenti il cui

stanziamento era previsto in vari esercizi, sono stati portati a residui, e come tali non possono essere utilizzati se non per lo scopo per il quale originariamente erano stati impegnati, mentre con la proposta di legge in esame si propone di costituire un fondo di manovra trasferendo dei fondi, che costituiscono spese effettive, a movimento di capitali.

Vorrei aggiungere ancora che non è affatto accertato che il risparmio effettivo sulla spesa di cui all'articolo 6 sia di oltre un miliardo, perché rimane ancora da calcolare il contributo sui mutui quinquennali concessi e non ancora erogati.

COSSIGA, *Relatore*. Vorrei chiarire che nel regolamento è prevista una scadenza, e perciò è stato dato un termine per l'apertura di nuove operazioni di mutuo. Quindi non vi è possibilità di richiedere nuovi termini attraverso questa legge: si tratta quindi esclusivamente — al momento attuale — di rinnovi.

Ora, il meccanismo attraverso il quale lo Stato concorre al pagamento degli interessi sui mutui contratti è tale — data la possibilità di controllo delle spese presentate dalla Regione, attraverso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura — da consentire una precisione massima nel calcolo delle erogazioni anche future; quindi l'avanzo di oltre un miliardo citato nel corso della mia relazione appare effettivo e non suscettibile di variazioni tali da compromettere l'istituzione del fondo proposto all'articolo 4 della proposta di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Presidente, convengo che stiamo trasferendo a movimento di capitali una cifra rappresentante spese effettive; tuttavia il passaggio al Tesoro delle somme per spese non effettuate è possibile quando la previsione si è dimostrata superiore alla effettiva necessità in un determinato settore. Qui invece si tratta in sostanza di un altro modo di affrontare la stessa spesa che non è stata effettuata per le note difficoltà.

PRESIDENTE. Debbo ancora confermare che, pur essendo le mie eccezioni non di pura forma, convengo nella opportunità del provvedimento e nella sua urgenza, in quanto si tratta di aiuti disposti fin dal 1955 e per i quali viceversa coloro che dovrebbero beneficiarne sono ancora in attesa.

Col provvedimento in esame siano nello spirito della disposizione originaria. Tuttavia vi è una questione di stile di lavoro che non deve essere dimenticata, anche se nel caso specifico si può addivenire a eccezione.

L'ultima considerazione dell'onorevole collega relatore si riferisce all'ultimo comma (...)

Si vuole modificare la legge? A me pare che non si possa modificare incidentalmente e implicitamente una norma fondamentale della legge sulla contabilità dello Stato. Penso che approvando la proposta così com'è formulata, la questione risorgerà quando il provvedimento passerà all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

Restano fermi i privilegi di cui all'articolo 8 e seguenti del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per il Tesoro ha proposto un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 1 affinché le parole: « La scadenza dei prestiti di esercizio... è prorogata... per un periodo di due anni », siano sostituite dalle seguenti: « La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, può essere prorogata alle stesse condizioni di cui alla legge medesima per un periodo fino a due anni ».

GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Il mio emendamento tende ad evitare che la determinazione della scadenza sia sottratta alla valutazione discrezionale degli Istituti di credito e che la proroga di un biennio venga rigidamente applicata anche quando il beneficiario del prestito abbia avuto il tempo sufficiente per superare le difficoltà create dagli eventi calamitosi.

COSSIGA, Relatore. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario al Tesoro non possa essere accettato perché, approvandolo, si avrebbe il risultato pratico che nessun Istituto di credito — essendo la proroga facoltativa — concederebbe la proroga stessa, non avendone interesse alcuno.

Desidero chiarire che i prestiti che stiamo per prorogare sono esclusivamente quelli contratti per riparare ai danni della siccità e in base alla apposita legge. Aggiungo che questi sono prestiti nella maggior parte dei casi affiancati a normali prestiti di esercizio che

continueranno il loro corso regolare; ma prorogarli con la formula « può essere prorogata », significa mettere gli Istituti di credito in condizioni di difficoltà di fronte alla loro normale prassi amministrativa. Non bisogna dimenticare che una delle cause che hanno provocato la presentazione della attuale proposta di legge è appunto la serie di intralci frapposti dagli Istituti di credito in base alla loro naturale rigidità. Non si vede come la frase « può essere prorogata » li potrebbe indurre a concedere il rinnovo dei prestiti quando — come ho detto prima — non vi è incentivo per loro a proseguire un immobilizzo di capitale ad un tasso inferiore a quello normale di mercato. Per conto mio l'introduzione delle parole « può essere prorogata » minerebbe alla base la proposta di legge.

ANGELINO PAOLO. Il mio gruppo è contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

(Non è approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché è stato presentato un emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 1 dal rappresentante del Ministero delle Finanze, pongo quindi in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dal relatore, e di cui do ora lettura: « La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309 ».

COSSIGA, Relatore. Questo emendamento è stato presentato per sanare una situazione e qualora non fosse approvato si perpetuerebbe una sperequazione.

Dirò anzitutto — riferendomi anche alla mia relazione generale — che gli Istituti esercenti il credito agrario i quali avevano concesso prestiti in base alla legge numero 1309, per dovere di buona amministrazione, hanno fatto tutto il possibile per recuperare alla scadenza le somme erogate.

Un numero limitato di mutuatari ha pagato; un altro gruppo non ha pagato e contro di essi non sono state esperite pratiche esecutive per l'intervento dell'amministrazione regionale e del Ministero del Tesoro, mentre un terzo gruppo è stato convinto dalle stesse Banche a rinnovare gli effetti scaduti a condizioni ordinarie, con la promessa che si sarebbero poi applicati lo stesso tasso di interesse e la stessa scadenza dei prestiti eventualmente rinnovati in base alla legge che stiamo discutendo. Le promesse furono fatte non soltanto ai singoli, ma anche alle organizzazioni interessate.

Così esiste un gruppo di mutuatari i quali per far fronte al pagamento di questo prestito hanno contratto nuovi prestiti di esercizio a condizioni più gravose, sulla base della promessa di alleviarle in caso di approvazione della presente proposta di legge. Ora vi è il pericolo che le banche interessate, malgrado le migliori intenzioni di mantenere l'impegno assunto coi mutuatari, non siano in grado di farlo se non le soccorre una precisa norma di legge; così, non approvandosi l'emendamento, vi sarebbe il pericolo di veder favoriti coloro che si sono rifiutati *sic et simpliciter* di pagare, mentre coloro che hanno voluto ad ogni costo tener fede ai propri impegni anche a condizioni più onerose, si vedrebbero danneggiati. Per questo chiedo che l'emendamento venga approvato. Naturalmente nel Regolamento saranno emanate le norme di attuazione più opportune per far sì che la legge sia operante.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario, perché la proroga della scadenza verrebbe ad incidere su un prestito che costituisce già la rinnovazione di un precedente prestito, sia pure a condizioni diverse. In altre parole si avrebbero due proroghe, l'una contrattata tra l'istituto mutuante e l'interessato, e l'altra in forza di questa legge. Inoltre la formulazione « prestiti per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento... » è piuttosto vaga, come lo stesso proponente ammetterà.

Infine vi è da temere che, per effetto di questo emendamento, la durata complessiva dell'operazione vada oltre i quattro anni dalla data iniziale. Può dimostrare il proponente che ciò non avverrà?

COSSIGA, *Relatore*. Alle prime osservazioni dell'onorevole Sottosegretario rispondo che il rinnovo ha rappresentato un atto contestuale senza esborso di somme. Cioè le banche hanno chiamato coloro che non avevano

pagato alla scadenza e hanno chiesto o il pagamento o il rinnovo, dicendo esplicitamente che il rinnovo medesimo non avrebbe pregiudicato i diritti derivanti dalla approvazione di questo disegno di legge. Ma questa affermazione non risponderà a verità, se non sarà approvato il mio emendamento. Cioè noi verremmo a colpire proprio coloro che hanno voluto tener fronte alla propria obbligazione ed hanno creduto in buona fede a quanto l'istituto di credito ha affermato.

Quanto alla difficoltà di accertare che i prestiti sono stati contratti per determinati scopi, faccio presente che nel caso in esame si tratta di due istituti di credito di diritto pubblico, uno dei quali, il Banco di Sardegna, ha, per legge, il controllo di tutte le operazioni di credito agrario che si svolgono nell'ambito della Sardegna. Si tratta cioè di due istituti che sono veramente in grado di sapere quali operazioni sono state compiute al fine indicato nell'emendamento, anche perché — come ho detto — contabilmente si tratta di operazioni contestuali che non hanno dato vita a nessun movimento di cassa. Quanto infine all'ultima osservazione del Sottosegretario relativamente al timore che si possa superare la durata di quattro anni complessivamente, io non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al mio emendamento una precisazione del seguente tenore:

« In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere gli anni quattro dalla data della operazione originaria ».

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con questa aggiunta, la preoccupazione che io nutro in ordine alla durata dell'operazione viene a cadere ed io non avrei difficoltà ad accogliere l'emendamento una volta che sono stati già votati gli altri commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cossiga che, come i colleghi hanno udito, viene ad essere formulato come segue:

« La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria ».

(È approvato).

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	149
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	149



Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità. (<i>Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (419-B)	152
PRESIDENTE	152, 153, 154, 156
COSSIGA, <i>Relatore</i>	152, 154
BERLINGUER	153

PAG.

BARDANZELLU	153
PIRASTU	153
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	153, 156

Votazione segreta:

PRESIDENTE	156
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,25.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Radi e Vicentini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, i deputati Bei Ciufoli Adele, Montanari Silvano, Daniele, Mariani, Pieraccini, Albertini, Scarlato, Radi e Grilli Giovanni, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ravagnan, Sannicolò, Bardanzellu, Zurlini, Schiavetti, Albarello, Gagliardi, Bolla e Pirastu. Comunico che il deputato Pellegrino interviene alla seduta, senza voto deliberativo, per l'esame della sua proposta di legge n. 261 oggi all'ordine del giorno.

Devo inoltre informare la Commissione che, malgrado le precedenti sollecitazioni (chiedo scusa al sottosegretario Valsecchi qui presente), rivolte al Ministero delle finanze, il prospetto delle entrate di bilancio del mese (...)

di lavorare con più serenità e con più speditezza.

PRESIDENTE. Ho sollecitato a tale proposito una riunione, ma mi è stato fatto presente che, dato il particolare periodo dei bilanci, non vi sarebbe attualmente il tempo disponibile per esaminare la questione.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere dall'onorevole sottosegretario se egli ha avuto dei contatti con i rappresentanti del Senato, perché non vorrei che il provvedimento venisse respinto così come è accaduto per quello riguardante la Sardegna.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dai colloqui avuti con i rappresentanti del Senato è emersa l'impossibilità di far perno sul fondo globale. Questa soluzione è stata definita un'« aberrazione » (è il termine usato) e l'unica possibile è quella da me prospettata.

ANGELINO PAOLO. Prendo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Ecco il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del testo unificato preso in esame (che è quello della proposta De Vita) emendamento proposto dal Relatore Restivo e dal deputato Pellegrino: « All'onere di 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto: per lire 10 milioni a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58; per lire 45 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59; e per lire 45 milioni con riduzione del corrispondente capitolo per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se nessuno ha dichiarazioni da fare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Resta inteso che il titolo del testo unificato delle proposte di legge 92, 261, 633, è il seguente:

« Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille ».

PELLEGRINO. Nel prendere atto di questa realizzazione, desidero esternare tutta la soddisfazione del popolo di Marsala che vede finalmente realizzati le sue speranze e i suoi voti ormai, si può dire, secolari. Esprimo la certezza che anche il Senato, ad unanimità di

consensi, approverà il provvedimento ed invito il Governo, appena il provvedimento diventerà legge dello Stato, a prendere tutte le decisioni necessarie per la realizzazione in concreto dell'opera monumentale, allo scopo di evitare che si ripeta l'increscioso inconveniente verificatosi con la legge del 1910, rimasta inefficace, con la conseguenza che fino ad oggi Marsala non ha ancora visto celebrato degnamente lo sbarco dei Mille in un monumento.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge 92, 261 e 633 sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (419-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1039, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità ».

Abbiamo una prima volta approvato la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna; il Senato, attraverso l'esame della VIII Commissione, ha ritenuto di modificarla. Sulle modifiche abbiamo avuto il parere favorevole della V Commissione bilancio e della XI Commissione agricoltura. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Cossiga.

COSSIGA, Relatore. La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge n. 419-B, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta del 13 gennaio 1959; al Senato il testo approvato dalla Camera è stato modificato nella seduta del 13 marzo 1959 ed è pertanto ritornato al nostro esame.

Non intendo ripetere in questa sede i motivi che avevano indotto il Consiglio regionale della Sardegna ad avanzare la proposta di legge; mi limiterò soltanto ad indicare succintamente le modifiche che il Senato ha ritenuto di dover apportare al provvedimento.

Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva, all'articolo 1, la proroga dei prestiti di esercizio, di cui alla legge 23 dicembre

1955, n. 1309, e la estensione dei benefici di proroga anche ai normali prestiti contratti prima della data di entrata in vigore della legge; il Senato ha ritenuto opportuno usare un altro sistema creando un nuovo articolo 1 che sostituisce l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Una seconda modifica apportata è quella relativa al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi che è stato aumentato dal 4 al 4,50 per cento.

Il punto di maggiore attrito, a mio avviso, è quello che si riferisce allo stanziamento di un miliardo di lire a favore di un fondo di anticipazione da istituire presso la Regione autonoma della Sardegna. Tale fabbisogno finanziario trovava la copertura, nel testo da noi approvato, in una riduzione per uguale importo degli stanziamenti della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, riferentisi a capitoli residui che erano venuti a mano a mano ad incrementarsi a causa di una inesatta previsione della spesa. Il Senato ha ritenuto opportuno passare questa somma in economia sostenendo la necessità della nota di variazione nell'impossibilità di una imputazione diretta ai residui. Tengo a sottolineare che si tratta di una finzione contabile. La conseguenza negativa è che il miliardo di lire, che era già stato destinato alla Sardegna e da un punto di vista giuridico e da un punto di vista morale, ora non è più spendibile per una imperfezione della legge e soprattutto per l'imperfezione del regolamento di esecuzione emanato dal Ministero dell'agricoltura.

Un altro rilievo può essere mosso all'articolo 1. Infatti, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la possibilità del prelievo automatico, in quello approvato dal Senato si dà la facoltà allo Stato di concorrere nel pagamento. Ci auguriamo che, attraverso un'azione del Ministero dell'agricoltura, le banche facciano quello che oggi non sono più obbligate a fare.

Spero comunque che il provvedimento riesca a raggiungere il suo scopo, che è quello di portare un sollievo ai pastori ed agli agricoltori della Sardegna danneggiati dalla siccità e mi auguro che le critiche mosse agli emendamenti apportati dal Senato non siano di ritardo all'approvazione del provvedimento, ritardo che non farebbe altro che peggiorare la grave situazione esistente in Sardegna in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

BERLINGUER. Il mio gruppo voterà a favore delle modifiche apportate dal Senato, ma con molte riserve, specialmente sull'ultimo punto illustrato dal relatore.

BARDANZELLU. Mi rincresce che, con le modifiche apportate al provvedimento, il Senato abbia aggravato i danni prodotti dalla siccità in Sardegna.

Giacché Iddio vuole delle prove di sopportazione e di coraggio da parte nostra, il Senato avrebbe dovuto cercare, nei limiti del possibile, di attenuare e non di aggravare i danni.

Ad ogni modo, data la situazione, siamo favorevoli all'accettazione delle modifiche, per quel poco di utile che ancora è rimasto nel provvedimento.

PRESIDENTE. Non possiamo esprimere considerazioni sulla piena libertà che ha il Senato di apportare tutte le variazioni che crede ai provvedimenti da noi trasmessi. Pure noi abbiamo questa libertà, anche se, in questa occasione, motivi di urgenza ci suggeriscono di non avvalercene.

Dobbiamo superare talune considerazioni di forma, anche se la modificazione di questo testo, che non ha notevole durata nel tempo, ha un certo valore.

PIRASTU. Anche il nostro gruppo voterà a favore, sia per le ragioni di urgenza e sia per quel poco di utile che le mutilazioni apportate dal Senato hanno lasciato nel provvedimento.

Condivido le critiche del collega Cossiga, per quanto egli abbia diminuito la gravità delle mutilazioni. Fra l'altro, il testo da noi approvato parlava di proroga, mentre adesso si parla di concessione facoltativa. Purtroppo, in Sardegna sono in atto molte azioni di pignoramento: e questa situazione ci impone di non perdere ulteriormente tempo, se vogliamo almeno ottenere che questi atti di pignoramento siano interrotti. Il testo, però, così come è stato formulato dal Senato, non si presta, a mio parere, a ottenere questa interruzione. Chiedo, perciò, alla sua cortesia, signor Presidente, di fare in modo che almeno l'interruzione degli atti si possa ottenere.

PRESIDENTE. Come ella sa, non possiamo cambiare il testo senza essere obbligati a rimandarlo al Senato. A noi non rimane che lo strumento dell'ordine del giorno, ma anche questo deve essere redatto in modo che non possa far sorgere equivoci sul significato del testo legislativo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1959

COSSIGA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 è sostituito dal seguente:

« Alle Aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonché prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Tra le opere, per le quali possono essere concessi i benefici dell'articolo 1, n. 2°), della

citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, deve ritenersi compresa anche la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine, e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente articolo 1 è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« I prestiti ed i mutui di cui all'articolo 1, n. 2°), della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, oltre che con i finanziamenti erogati ed erogabili da parte degli istituti di credito, possono essere concessi anche sulle disponibilità del fondo di anticipazione costituito con la presente legge ».

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1, n. 1, e dall'articolo 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. »

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Il fondo di anticipazione di cui all'articolo precedente è costituito, per l'importo di lire 1 miliardo, presso la Regione autonoma della Sardegna.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6, 3° comma, della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, nella seguente misura:

di 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57; (...)

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO


XXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINELLI**

INDICE

	PAG.
Sui lavori della Commissione:	
PRESIDENTE	232
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	232



III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1959

PAG.

PAG.

SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (456);	
BOTTONELLI ed altri: Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (685);	
ROMUALDI ed altri: Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici. (783) . . .	247
PRESIDENTE	247, 248, 249, 250
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	247, 248
LONGONI, <i>Relatore</i>	248
TREBBI	248
BIMA	248, 249
BOTTONELLI	249, 250
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	249
NAPOLITANO FRANCESCO	249
PASSONI	249
COSSIGA	250

Votazione segreta :

PRESIDENTE	250
----------------------	-----

La seduta comincia alle 16,50.

LONGONI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Commissione che avevo fatto presente al Ministro del tesoro l'opportunità che venisse in Commissione per illustrare i problemi della politica del credito, secondo il desiderio che era stato espresso dalla Commissione stessa. Il Ministro Tambroni, in data 6 corrente, mi ha scritto dichiarando di essere disposto ad intervenire in Commissione e mi ha pregato di comunicargli il giorno e l'ora in cui potrà essere trattato l'argomento suddetto. Io penso che la seduta di giovedì dell'entrante settimana la potremmo dedicare all'incontro con il Ministro.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta senza voto deliberativo il deputato Bottonelli per l'esame della sua proposta di legge 685 oggi all'ordine del giorno.

Proposte di legge (Rinvio della discussione):

Bozzi: Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (980)	247
PRESIDENTE	247

Fra le questioni esaminate dal Comitato di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione vi è questa: se, una volta approvato il bilancio, ogni riduzione di entrata sia o meno in armonia con l'articolo 81 e conseguentemente implichi o no una corrispettiva riduzione di spesa o una acquisizione di ulteriori entrate, perché è evidente che si viene a ferire l'equilibrio del bilancio. Questo si riferisce anche all'aumento dal 67 al 72 per cento della partecipazione degli enti locali ai diritti erariali.

Ho già detto che questi chiarimenti saranno espressi dal Comitato soltanto dopo le ferie.

Siccome il regolamento pone un termine alla Commissione che deve esprimere il parere (e anzi, secondo una nuova prassi, la mancanza di parere sottintende un parere favorevole), valendomi di questa norma ho incluso i provvedimenti all'ordine del giorno.

In effetti, i provvedimenti all'esame della Commissione si possono distinguere in due categorie: petizione di solidarietà e riduzione di imposte. Questo genere di provvedimenti va considerato nel suo insieme, chiedendoci fino a che punto una politica di questo genere può essere condotta.

Per mio conto, sono d'accordo per il rinvio: questo argomento sarà, comunque, mantenuto all'ordine del giorno la prossima settimana.

Vorrei dire all'onorevole Bottonelli che il Governo in materia non è stato inoperoso: ha studiato la materia, sono in corso trattative. Forse, sono state avanzate delle richieste troppo onerose, per cui non bisogna vedere nell'atteggiamento del Governo una volontà di procrastinare la soluzione del problema, ma solo quella di meglio ponderarlo.

BOTTONELLI. Mi ero permesso di suggerire un eventuale incontro degli organi governativi con i presentatori delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Questo non dipende dalla Commissione.

COSSIGA. Associandomi alla proposta di rinvio, desidero richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità che, allorché questi provvedimenti verranno in discussione, la Commissione possa essere informata della situazione di tutto il settore. Non vi è dubbio infatti che il problema degli sgravi agli esercenti non può essere disgiunto dalla considerazione di tutte le categorie che sono interessate al settore del cinema: lavoratori dello spettacolo, imprenditori, noleggiatori. In tal modo si potrebbe vedere il problema in senso unitario, da un punto di vista complessivo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che l'esame di questa proposta di legge è rinviato alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato » (1116):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Agevolazioni per il servizio dei piccoli prestiti E.N.P.A.S. » (1312):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri:

« Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione » (358):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Tripodi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 18,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

DLXXXII.

SEDUTA DI SABATO 10 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

	PAG.
Comunicazioni del Governo (<i>Seguito della discussione</i>):	
PRESIDENTE	28013, 28025, 28065
FANFANI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	28013, 28048, 28049
LUCIFERO	28025
ALLIATA DI MONTEREALE	28027
DANIELE	28029
TAMBRONI	28030
MARCONI	28032
BONFANTINI	28033
DE MARTINO CARMINE	28035
REALE ORONZO	28035, 28063
COVELLI	28035
ROMITA	28037
DE MARTINO FRANCESCO	28041
MALAGODI	28017, 28044
MICHELINI	28049
INGRAO	28053
ZACCAGNINI	28059
ROBERTI	28025, 28060, 28065
BOZZI	28062
CASALINUOVO	28062
CAPRARA	28064
FERRI	28064
COSSIGA	28064
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	28069
Votazione nominale sulla mozione di fiducia Zaccagnini, Saragat, Reale Oronzo	28066

La seduta comincia alle 9,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Biasutti e Merenda.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

CENGARLE ed altri: « Modifica della carriera delle guardie di sanità » (3660).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo mio dovere premettere alla replica una parola di viva soddisfazione per il largo dibattito cui hanno preso parte con ampi discorsi o si accingono a prendere parte, in (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1962

con queste nostre sottigliezze pseudogiuridiche. Qui c'è un fatto: c'è un partito il quale, sul presupposto d'una prassi fin qui sempre seguita, ha deciso di astenersi. Questo fatto è stato tanto rilevante che abbiamo discusso per sette giorni sull'importanza rivoluzionaria o eversiva di questo fatto, se sia una palingenesi o un'apocalisse. E dopo tutto questo voi volete venire a raccontare che l'astensione, che si concreta al termine di questo lungo processo di valutazioni e di discussioni, equivarrebbe a un voto contrario! Ma questo farebbe ridere chiunque! Credo pertanto che questa considerazione politica, in una Assemblea politica, non scontrandosi con argomenti giuridici decisivi in senso contrario, valga a tagliar la testa al toro e a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Senza entrare nel merito della questione, noi riconosciamo la esistenza di un problema che, per la verità, da molto tempo è dinanzi alla Giunta del regolamento. La questione è indubbiamente seria, e va affrontata in sede di Giunta, per essere successivamente trasferita in Assemblea. Non ci sembra pertanto che questa sia la sede nella quale possiamo oggi affrontare e risolvere il problema. Proponiamo pertanto che la questione sia deferita alla Giunta del regolamento affinché questa, entro un termine che l'Assemblea può stabilire, affronti la questione, si pronunci e proponga all'Assemblea la conseguente eventuale modifica al nostro regolamento.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. L'onorevole Roberti e l'onorevole Bozzi, nei loro interventi, hanno chiaramente mostrato di voler sollevare oggi la questione dinanzi alla Camera nell'intento di porre in imbarazzo politico il partito socialista italiano.

Non sta a me, dopo quanto è stato ampiamente ed esaurientemente detto, ripetere ora le motivazioni del voto di astensione del gruppo del partito socialista italiano. Mi pare altrettanto evidente che le decisioni di tradurre il nostro giudizio nei confronti di questo Governo (giudizio che non può concretarsi in un voto favorevole sulla fiducia per le ragioni di carattere generale che non rendono oggi possibile ancora un'alleanza generale tra il partito socialista italiano e la democrazia cristiana e gli altri partiti che formano la maggioranza; ma che è fin da ora di pieno

appoggio al Governo per la integrale e sollecita attuazione del programma) queste nostre decisioni hanno assunto la forma dell'astensione sulla base di una prassi che la nostra Camera segue ormai da 14 anni.

È chiaro che, se si fosse dovuto prescindere da questa prassi e seguirne una diversa, avremmo cercato e trovato un altro mezzo tecnico-giuridico per esprimere ugualmente quella che è una posizione politica di primaria importanza.

Ma pare perciò che il tentativo di porci in difficoltà sia un tentativo del tutto scoperto, ma altrettanto chiaramente destinato al più aperto fallimento.

Io credo, senza minimamente ripudiare quanto dicemmo nel 1958, che effettivamente il problema meriti la più attenta considerazione, ma che la giusta sede per una sua attenta considerazione sia la Giunta del regolamento, ai sensi dell'articolo 15 del nostro regolamento: essa stessa dovrà portare avanti all'Assemblea le sue meditate proposte per risolvere questo reale o apparente contrasto fra la nostra prassi e la Costituzione. Ma è chiaro che in questa sede, al termine di un dibattito sulla fiducia, dopo le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi, sarebbe assolutamente scorretto, per non dire assurdo, adottare ora una prassi diversa.

Per queste ragioni il gruppo socialista è favorevole a che nella votazione imminente si mantenga la prassi seguita fin qui, salvo il più attento e responsabile esame della questione da parte della Giunta del regolamento.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana ritiene che non vi siano motivi giuridici né politici per discostarci, in questa occasione, dalla prassi seguita per 14 anni dalla Camera.

Questo atteggiamento del nostro gruppo affonda le sue radici nella convinzione che la prassi finora seguita non può essere considerata costituzionalmente illegittima, ma è anzi politicamente la più opportuna e la più conforme sia alla logica giuridica sia a quella dell'uomo comune.

Non riteniamo però di dover motivare il nostro atteggiamento in questo momento sulla base delle nostre convinzioni di diritto o di considerazioni di mera opportunità politica. Ci auguriamo pertanto che, anche se vi sarà una votazione, la decisione dell'Assemblea non sia considerata come definitiva soluzione di un problema che indubbiamente esiste, se non altro per la difformità di pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1962

cedura esistente tra la Camera e il Senato per effetto di una diversa interpretazione dell'articolo 64 della Costituzione.

La Camera applica le norme della Costituzione che concernono le sue procedure non solo con disposizioni di regolamento, ma anche con norme di carattere consuetudinario.

Per 14 anni la Camera ha seguito una prassi, sia pure non sempre pacificamente, e la norma consuetudinaria indubitabilmente formatasi ha determinato molte, e tutte valide, manifestazioni di volontà dell'Assemblea.

Una siffatta norma così costantemente applicata potrà essere revocata o modificata ma non d'improvviso, con un colpo di maggioranza.

Infatti sull'esistenza della norma consuetudinaria è legittimo fondare previsioni e precisare atteggiamenti di natura politica.

Così, ad esempio, nell'attuale situazione politica l'improvviso abbandono della norma (la cui esistenza ha influito sull'atteggiamento di un gruppo parlamentare) verrebbe ad adulterare il significato politico genuino della decisione presa da un gruppo, interferendo su di essa e compiendo un atto di grave scorrettezza non soltanto giuridica ma anche politica.

Con un atto politico di maggioranza, infatti, interferiremmo nella decisione di un gruppo politico e adultereremmo il significato della sua decisione.

Per questi motivi, signor Presidente, il gruppo parlamentare della democrazia cristiana si augura che ella voglia applicare, anche in questa votazione, la norma consuetudinaria sempre seguita dalla nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quello che è stato prospettato costituisce indubbiamente un delicato problema interno della nostra Assemblea. Adottando questa espressione, di « problema interno », mi riferisco al rilievo del collega Casalnuovo per affermare, non per spirito polemico ma per profonda convinzione, che si tratta di *interna corporis*: di una materia, cioè, sulla quale, a mio avviso, non è ammissibile sindacato in diverse, sia pure altissime, sedi.

Ciò posto, devo dare atto all'onorevole Roberti che egli ha sollevato il problema in questa legislatura per così dire *ante litteram*, ossia, come egli ha ricordato, prima ancora che si formasse il primo Governo di questa legislatura. E lo stesso onorevole Roberti ha riproposto la questione anche quando la

soluzione di essa poteva non coincidere con gli interessi politici del suo gruppo: ecco perché egli si è collocato su di un piano di assoluta obiettività, lo stesso sul quale mi sono posto io, risolvendo sempre il problema nel senso della prassi, quale che potesse essere l'interesse politico dell'uno o dell'altro gruppo.

Si tratta di una prassi antichissima, che fu costantemente applicata dall'Assemblea Costituente anche dopo che quella Assemblea ebbe approvato la norma di cui all'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, e che, a mio giudizio, può essere abbandonata solo dopo un previo esame congiunto da parte delle Giunte del regolamento del Senato e della Camera. Ritengo, in definitiva, che questa norma consuetudinaria possa, sì, essere modificata, ma non in sede applicativa; e questo perché i gruppi parlamentari ben possono determinare il proprio atteggiamento tenendo conto della procedura sempre seguita. E proprio nella presente occasione un gruppo ha deliberato l'astensione sul presupposto di una consuetudine che il Presidente della Camera ha sempre seguito.

Naturalmente mi riprometto di riattivare lo studio del problema in sede di Giunta del regolamento, il cui lavoro, veramente intenso — per altro talvolta rallentato dal troppo frequente mutamento dei suoi membri, determinato il più delle volte dal conferimento ad essi di incarichi di Governo — si è rivolto, in quest'ultimo anno, alla formulazione di una delicatissima disciplina relativa al regolamento dei procedimenti di accusa, che è stato felicemente condotto in porto alla Camera e al Senato.

Vi è, inoltre, un altro elemento che va considerato, è cioè che il problema è da risolversi di comune accordo con il Senato, stante l'esigenza di una disciplina uniforme del computo della maggioranza nei due rami del Parlamento.

Alla stregua di queste considerazioni e di questo impegno, non posso nella fattispecie che applicare la norma consuetudinaria vigente.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, come ella sa e come ho avuto modo di dirle in altra occasione, non si può — e non è mia intenzione — polemizzare con il Presidente dell'Assemblea. In un'assemblea si può polemizzare anche ferocemente con tutti, anche con il Presidente del Consiglio come spesso noi facciamo, tranne che con il suo Presidente.

INTERVENTI VARI

CDLXXXIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE****INDICE**

PAG.

**Per la discussione di una proposta di legge costituzionale:**

CAPRARA	23379
COSSIGA	23379
BETTOLI	23380
PRESIDENTE	23380

Votazioni segrete. 23380, 23389, 23390**La seduta comincia alle 10,30.**GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*(È approvato).***Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Graziosi, Marzotto, Sabatini e Trombetta.

(I congedi sono concessi).

Questo è proprio uno dei modi con cui l'industria zuccheriera realizza miliardi di profitto. Chi ha imposto all'Italia che a determinare il prezzo della bietola debba essere una tabella convenzionale? Chi ci impone di dare per acquisito che questo debba essere il prezzo della bietola? Gli industriali dello zucchero: da 31 anni.

Si parla di resa reale e di resa convenzionale della bietola. Perché Governo e maggioranza si oppongono ad un riesame immediato della questione? Perché non aderiscono al criterio di far corrispondere al produttore contadino, l'equivalente di tutto ciò che egli produce?

Un quintale di barbabietola, a 14 gradi polarimetrici, dà una resa convenzionale di circa 10,178 chili di zucchero. Attraverso calcoli non approssimativi, è dimostrato che la resa reale, considerando polpe e melasso, è di circa 13 chilogrammi. Quanti miliardi hanno totalizzato, in 31 anni, i baroni dello zucchero con questa pratica monopolistica? Con la famigerata tabella convenzionale? Voi l'approvate. Ma come potete chiedere alla nostra parte il consenso? Alla nostra parte che vede l'unico, serio rimedio nella nazionalizzazione dell'industria dello zucchero?

Ecco perché il gruppo comunista non può aderire al criterio della provvisorietà; ecco perché non può credere alle promesse del Governo; ecco perché darà voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere, subito dopo l'inizio della votazione segreta, il disegno di legge n. 2931.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per la discussione di una proposta di legge costituzionale.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Desidero sottoporre all'attenzione dell'onorevole Presidente la questione relativa alla proposta di legge sull'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia.

Poco fa i rappresentanti del nostro gruppo hanno abbandonato l'aula della Commissione affari costituzionali perché la maggioranza ha approvato una sospensiva. Nel protestare per questa irrituale decisione (fra l'altro è stato deciso che il provvedimento torni all'esame di un comitato ristretto, e ciò contrariamente al precedente avutosi per la legge per Napoli quando si stabilì che occorre l'unanimità dei commissari per adottare tale procedura), mi permetto di chiedere che venga fissato alla Commissione, a norma dell'articolo 65 del regolamento, un termine breve per la presentazione della relazione.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. In relazione alle dichiarazioni dell'onorevole Caprara ed alla richiesta da lui formulate, ritengo di dover fare alcune dichiarazioni a nome del gruppo della democrazia cristiana e della maggioranza della Commissione.

Le quattro proposte di legge relative all'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, sono state assegnate in sede referente alla Commissione affari costituzionali. La molteplicità delle proposte di legge e la discordanza palese esistente fra le norme in esse contenute e le diverse soluzioni connesse all'istituzione di questa regione a statuto speciale, sono di per sé dimostrazione che si tratta di un problema così complesso che non può essere risolto in un lasso di tempo breve.

La Commissione aveva deliberato l'istituzione di un comitato ristretto, il quale si è riunito e si è trovato di fronte a numerosi e delicati problemi di carattere giuridico, internazionale ed interno, e di natura politica, internazionale ed interna. Il comitato aveva iniziato l'esame di questi problemi di carattere generale, che responsabilmente devono essere risolti prima di potere entrare nel merito delle singole proposte.

La minoranza del comitato, senza volere entrare nell'esame delle questioni preliminari sollevate dalla maggioranza, ma semplicemente negandone l'esistenza, ha ritenuto di dover paralizzare l'attività del comitato ristretto con le dimissioni dei suoi membri, per cui del problema è stata interlocutoriamente reinvestita la Commissione affari costituzionali.

Nella Commissione affari costituzionali i rappresentanti della maggioranza in seno al comitato ristretto hanno riproposto quei problemi che non avevano potuto trovare soluzione in seno al comitato stesso: problemi di grave momento su cui, data la loro comples-

sità, non ritengo di dover attirare in questo momento l'attenzione della Camera.

Nell'impossibilità di risolvere rapidamente la situazione e senza che la Commissione fosse sufficientemente documentata, senza che il Governo avesse espresso concretamente la sua opinione in modo specifico, e non solo con quelle generiche espressioni che in proposito sono contenute nelle dichiarazioni di presentazione del Gabinetto Fanfani, la maggioranza della Commissione ha proposto un ordine del giorno nel quale afferma che la gravità dei problemi preliminari richiede che il Governo dica una sua precisa parola.

Di questo si è trattato e non di una sospensiva in senso tecnico.

BETTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Dichiaro di associarmi alla proposta Caprara.

PRESIDENTE. Non appena conoscerò ufficialmente, attraverso il verbale della seduta della Commissione, quanto in essa è avvenuto, studierò la questione. Mi riservo quindi di decidere sulla richiesta dell'onorevole Caprara.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (3154).

(Segue la votazione).

Le urne resteranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata (2931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Raucci. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Restivo, nella sua relazione al disegno di legge in esame, ci invita a considerare il provvedimento nei limiti delle specifiche finalità alle quali esso intende far fronte, negando che esso si presti a costituire un idoneo punto di riferimento per le varie questioni relative al vasto e complesso tema di una organica riforma dell'imposta generale sull'entrata.

Desidero subito dire che io non intendo affrontare questo tema, e non già perché condivida il punto di vista dell'onorevole relatore, il quale ovviamente nasconde l'imbarazzo della maggioranza che, dopo aver riconosciuto attraverso le affermazioni di suoi autorevoli rappresentanti, l'esigenza di una riforma di questo istituto di imposta, si trova oggi a dover sostenere un disegno di legge che non soltanto non riforma niente, ma aggrava, attraverso l'aumento delle aliquote, l'effetto deprimente sul processo dei consumi che è una delle caratteristiche di questa imposta. Se io non entro nel merito è solo perché ritengo che nulla si possa aggiungere alle documentate critiche che, da questi banchi, in più occasioni, autorevolmente, sono state rivolte all'I.G.E. per sollecitarne l'abolizione nel quadro di una organica e democratica riforma del sistema tributario italiano.

Credo però che la discussione su questo disegno di legge debba offrirci l'occasione per esprimere un giudizio sulla politica tributaria seguita dal Governo; ed ai colleghi della democrazia cristiana i quali, discutendosi di altri provvedimenti, in quest'aula, hanno affermato che non si può dare un giudizio di una politica tributaria quando si tratti di provvedimenti limitati, dettati da esigenze di copertura, desidero ricordare che lo stesso ministro delle finanze, onorevole Trabucchi, concludendo il dibattito sui bilanci finanziari il 14 giugno dello scorso anno, ebbe ad affermare esattamente il contrario. Dichiarava, infatti, l'onorevole Trabucchi: « Alla base, però, delle direttive di un Governo deve essere — ed io credo sia — la coscienza della necessità che si possa improvvisamente presentare l'opportunità di prendere provvedimenti. Per questo non devono mai dimenticarsi le linee generali dell'azione che nel campo finanziario si vuole perseguire, per modo che anche quando si provveda di urgenza, il provvedimento si inquadri in una linea generale ». Noi siamo d'accordo con le parole pronunciate dal ministro, ed io tenterò appunto di indicare la linea generale nella quale, a nostro avviso, si inquadra il provvedimento in esame.

Desidero fermare anzitutto la mia attenzione sul complesso dei provvedimenti che sono stati discussi in quest'aula nel corso delle ultime settimane, su quel pacchetto di provvedimenti presentanti dall'onorevole Trabucchi, cioè, che riguardano l'istituzione di nuove imposte di consumo, modifiche alle tasse minime di registro e ipotecarie, imposte fisse di bollo e così via. Orbene, se valutiamo questo complesso di provvedimenti anche solo dal (...)

**PROPOSTE DI MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO**

CDLXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

**DEI VICEPRESIDENTI LI CAUSI, TARGETTI
E BUCCIARELLI DUCCI**

INDICE



III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

PAG.

Proposte di modificazioni al regolamento (Doc. X, n. 6) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 23055, 23056
 COSSIGA, *Relatore*. 23055

Comunicazioni del Presidente 23055**Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):**

PRESIDENTE 23138, 23145
 SANTARELLI EZIO. 23145

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 23094

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 23054
 LOMBARDI RICCARDO 23054

Votazione segreta 23095**La seduta comincia alle 10,30.**

CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 luglio 1961.

Sul processo verbale.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

LOMBARDI RICCARDO. Desidero fare una rettifica a proposito di una citazione che l'onorevole Moro ha fatto, nel suo discorso di ieri l'altro, di una parte del mio intervento al congresso socialista di Milano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOMBARDI RICCARDO. Desidero precisare che la frase che l'onorevole Moro mi ha attribuito non è stata citata esattamente. Nel resoconto stenografico, che ho controllato pure attraverso il nastro magnetico registratore (il quale, per esigenza di lealtà, data una certa abitudine all'alterazione dei resoconti stenografici, sarà tenuto a disposizione per alcuni mesi presso il gruppo parlamentare socialista; e se l'onorevole Moro vorrà inviare un suo incaricato per ascoltare la registrazione autentica di ciò che ho detto, mi farà cosa graditissima).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sima), la frase che io ho pronunciato è la seguente: « Noi non poniamo il problema della scissione come problema pregiudiziale: è il partito della democrazia cristiana, il partito dei cattolici italiani, che deve dimostrare — e ad esso incombe l'onere della prova — se esso è capace di perseguire e realizzare una politica democratica restando unito ».

Queste sono le mie precise parole.

Desidero aggiungere, per estrema lealtà, che questa rettifica non altera in nulla il pensiero che più volte ho espresso, secondo cui, a mio giudizio, l'unità politica dei cattolici italiani, lungi dall'essere una garanzia di sviluppo democratico per il nostro paese, ne costituisce un grave impedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Basile, Battistini e Repposi.

(I congedi sono concessi).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

COLITTO: « Modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, relativa all'ordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (3201);

PINO ed altri: « Riconoscimento del titolo di studio di ragioniere conseguito all'estero per l'iscrizione nell'albo » (3202);

MISEFARI ed altri: « Provvedimenti per la costruzione di una strada di collegamento dei paesi interni della fascia centro-ionica del Reggino » (3203);

ORIGLIA ed altri: « Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti a favore dei proprietari di autoveicoli residenti nel comune di Trieste e nei comuni contermini » (3204).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro degli affari esteri ha trasmesso i testi delle convenzioni e della raccomandazione adot-

tate dalla 43ª sessione della conferenza internazionale del lavoro.

Le convenzioni e la raccomandazione saranno trasmesse, per competenza, alla XIII Commissione (Lavoro).

Il ministro dei trasporti ha trasmesso copia del rapporto della commissione nominata per l'esame della situazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il documento è depositato in segreteria a disposizione dei deputati.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Aldisio:

« Istituzione del tribunale penale e civile di Gela » (3141).

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerla.

ALDISIO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Aldisio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Proposte di modificazioni al regolamento (Doc. X, n. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Proposte di modificazioni al regolamento.

Il relatore ha chiesto di fare alcune precisazioni in aggiunta alla relazione scritta. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, a completamento della relazione scritta, vorrei attirare l'attenzione della Camera su due punti. Nonostante la dizione tradizionale di « proposte di modificazioni al regolamento », il testo che noi andiamo ad approvare è di natura piuttosto particolare. Si tratta, infatti, di un regolamento parlamentare che viene a di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sciplinare attività interne per la massima parte, eccezion fatta per l'articolo 2, del Parlamento in seduta comune e di organi che appunto del Parlamento in seduta comune sono la espressione.

Ora, non essendo prevista una riunione del Parlamento in seduta comune per la elaborazione del regolamento di tali sedute, le due Giunte del regolamento della Camera e del Senato hanno ritenuto opportuno e necessario procedere con atti distinti, autonomi ma concorrenti, ad approvare e a proporre alle Assemblee i testi al nostro esame relativi al giudizio di accusa, che verranno inseriti nei regolamenti delle due Camere.

Questo regolamento relativo al giudizio di accusa trova poi il suo completamento legislativo in un progetto di legge di iniziativa parlamentare che, secondo accordi intercorsi tra la Giunta del regolamento del Senato e quella della Camera, verrà presentato — ed alla Camera questo è già stato fatto — con la firma di tutti i membri della Giunta del regolamento in ordine alfabetico, eccezione fatta, secondo la tradizione, per i presidenti delle Giunte del regolamento che sono anche i Presidenti delle due Assemblee.

Questa distinzione del *corpus* normativo per il giudizio e per il procedimento di accusa, *corpus* che è stato invece elaborato unitariamente dalle Giunte del regolamento della Camera e del Senato, è stata resa necessaria dalla natura delle attività che vengono disciplinate. In questo regolamento parlamentare, di cui la Giunta del regolamento della Camera propone all'Assemblea l'approvazione, hanno trovato collocamento le norme che attengono all'attività interna delle singole Camere o di organi che promanano dalle singole Camere, ovvero all'attività interna del Parlamento in seduta comune o di organi che promanano da esso; invece per quanto attiene alle attività — anche di questi organi — e particolarmente ai poteri che si estrinsecano al di fuori del Parlamento e incidono sulla sfera di libertà dei cittadini, le Giunte del regolamento hanno ritenuto che fosse necessario approvare una legge ordinaria.

Di conseguenza, io penso che, una volta approvate le norme regolamentari e la proposta di legge, si dovrà procedere da parte della Giunta a coordinare il testo oggi al nostro esame con quelle modifiche puramente formali che saranno necessarie per l'uniformità dei due testi.

Per esempio, occorrerà far sparire le parentesi all'articolo 2 ed inoltre, non appena sarà stata approvata la legge ordinaria, oc-

correrà provvedere, specificatamente agli articoli 14 e 16, ad integrare l'indicazione « legge » ivi contenuta con gli estremi della legge stessa, quali risulteranno dalla promulgazione e pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Desidero ringraziare con vivo compiacimento la Giunta del regolamento che ha con me collaborato, con impegno e con vivo senso di responsabilità, nel predisporre questo corpo di norme di difficile elaborazione. Si trattava di risolvere problemi di interpretazione e di applicazione della Costituzione; si trattava di creare una specie di codice del procedimento di accusa.

Questo vale anche a spiegare la lunghezza dei nostri lavori, che hanno comportato anche i necessari contatti con la Giunta del regolamento del Senato, al fine di addivenire ad un testo concordato.

La Giunta del regolamento si è convinta che una parte della materia poteva essere oggetto di regolamento ed un'altra parte doveva essere oggetto di legge ordinaria. Abbiamo allora diviso gli argomenti, per incorporare le varie norme, a seconda della loro natura, o nel regolamento o nella proposta di legge che porta la firma di tutti i membri della Giunta del regolamento, esclusa quella del Presidente (e ciò non perché non la condivida, ma perché non può prendere iniziative).

Ritengo queste sue dichiarazioni, onorevole Cossiga, come una illustrazione di tale proposta e quindi la assegno fin da questo momento alla I Commissione in sede referente con il parere della IV Commissione.

Si dia lettura degli articoli della proposta di modificazione del regolamento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BARBI, *Segretario ff.*, legge:

ART. 1.

(*Elezione dei giudici aggregati*).

L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

MOZIONI

DLXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

PAG.



**Mozioni (Seguito e fine della discussione),
interpellanze ed interrogazione
(Seguito e fine dello svolgimento) sui
risultati dell'inchiesta parlamen-
tare sull'aeroporto di Fiumicino:**

PRESIDENTE	27344
27349, 27367, 27381, 27393, 27410, 27414	
27415, 27416, 27418, 27428, 27429, 27431	
27432, 27436, 27437, 27446, 27447, 27448	
MANCO	27344
COVELLI	27350, 27437
GULLO	27353
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	27356
27357, 27358, 27390, 27413	
RESTA	27366
SULLO	27374
ALDISIO	27374

PAG.

TOGNI GIUSEPPE	27376
AMADEI LEONETTO	27379, 27380, 27429
FANFANI, <i>Presidente del Consiglio dei</i>	
<i>ministri</i>	27396, 27412, 27413
27418, 27421, 27426, 27429, 27433, 27452	
MALAGODI	27404, 27420, 27429
	27435, 27438
LUZZATTO	27404
PACCIARDI	27407
PAJETTA GIAN CARLO	27409, 27447
MIGLIORI	27419, 27429
ROMUALDI	27422
ORLANDI	22425, 27444
DEGLI OCCHI	27426, 27433
COSSIGA	27426, 27429
ROBERTI	27427, 27433, 27437
CAPRARA	27429
INGRAO	27429
FERRI	27429, 27434, 27437
LACONI	27431
DE MARTINO FRANCESCO	27439
FERRAROTTI	27441
ALLIATA DI MONTEREALE	27442
REALE ORONZO	27443
BONFANTINI	27444
GUI	27445, 27448
BASILE	27452

**Votazione nominale sulla mozione Gullo
e altri (136) 27449**

La seduta comincia alle 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 dicembre 1961. (*È approvato*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

Noi ci auguriamo che, se non questo, almeno un prossimo governo (che speriamo possa essere presieduto dallo stesso onorevole Fanfani) possa tradurre effettivamente in atto gli impegni preannunciati. Ma questo giudizio positivo sugli impegni per il futuro preannunciati dal Presidente del Consiglio non significa fiducia nel caso in cui ad un voto di fiducia si pervenisse: esprimiamo il nostro consenso all'impostazione del Presidente del Consiglio ed il nostro augurio che gli impegni assunti possano essere realizzati. Nello stesso tempo affermiamo di non poter accettare la mozione di aperta sfiducia proposta dal partito comunista; non l'accettiamo per le motivazioni che l'hanno determinata ed anche per il modo con cui è stata qui illustrata.

Al termine del suo intervento, l'onorevole Pajetta ha espresso il proprio rammarico per il fatto che non si possono svolgere tutte le inchieste parlamentari che si vorrebbero. Ebbene, esprimo l'augurio che in Italia si possano sempre fare libere inchieste parlamentari, attraverso le quali il Parlamento possa ristabilire la verità e controllare il funzionamento dello Stato. Anche in passato vi sono state numerose inchieste parlamentari, talune delle quali, forse le più importanti, anche su argomenti scottanti, sono state sollecitate proprio da noi, come nel caso delle Commissioni parlamentari sulla miseria e sulla disoccupazione; in questo momento, poi, è all'opera una Commissione d'inchiesta presieduta dal collega Tremelloni che deve indagare sull'esercizio della libera concorrenza al fine di combattere i monopoli esistenti nel nostro paese.

Auguriamoci che sempre vi siano simili Commissioni parlamentari, così come mi auguro che esse possano avere diritto di cittadinanza nei paesi in cui esse sono sconosciute e in cui l'opposizione non esiste né è rappresentata in Parlamento.

Anche attraverso l'apporto di un nostro rappresentante, noi abbiamo collaborato alla elaborazione della relazione approvata all'unanimità dalla Commissione d'inchiesta: a quella Commissione va il vostro consenso; al Governo l'invito a tradurre in atto gli adempimenti che sono stati richiesti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DEGLI OCCHI. Poiché nello svolgimento della mia interpellanza ho esattamente previsto le risposte del ministro Andreotti, degli onorevoli Pacciardi e Togni e del Presidente del Consiglio, mi riservo di parlare

eventualmente in sede di dichiarazione di voto per comunicare la decisione dell'onorevole Cremisini e mia, anche perché nel frattempo avrò avuto modo di conoscere su quale testo avverrà la votazione che concluderà questo dibattito.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Spina e Cossiga hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto delle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino approvate all'unanimità e udite le dichiarazioni del Governo,

lo invita

a perseguire gli obiettivi indicati alla Camera onde dare attuazione ai provvedimenti suggeriti dalla Commissione stessa nelle sue conclusioni e rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto, nella democrazia e nei suoi istituti, nel buon andamento e nella imparzialità della gestione della cosa pubblica e, in particolare:

a realizzare il perfezionamento degli strumenti legislativi amministrativi, al fine di garantire un più armonico rispetto delle competenze dei singoli dicasteri nell'esercizio della funzione amministrativa, una più esatta delimitazione delle competenze dei vari organi all'interno dei dicasteri stessi ed un perfezionamento delle forme di collaborazione tra le varie branche dell'amministrazione statale;

ad apportare alle norme sulla contabilità e sulla gestione del patrimonio dello Stato quelle modifiche che si appalesino necessarie in relazione ad una moderna politica della spesa, al fine di garantire una più efficiente rapidità ed organicità degli interventi, fatte salve le fondamentali esigenze dei controlli connaturali al regime democratico e allo Stato di diritto ».

COSSIGA. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio nel suo intervento si era riservato di precisare alla fine del dibattito il punto di vista del Governo in merito all'ordine delle votazioni. La prego, onorevole Fanfani, di sciogliere tale riserva.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. L'esame attento della mozione presentata dal gruppo comunista e soprattutto la valutazione politica della illustrazione che ne è stata fatta portano a concludere che si tratti di una vera e propria mozione di sfiducia, benché come tale i firmatari non l'ab-

(...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

in questa occasione, la posizione della questione di fiducia è legittima.

COVELLI. Gradiremmo una risposta del Presidente del Consiglio.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il Governo ha già fatto le sue dichiarazioni. Mi dispiace che esse non soddisfino gli onorevoli Roberti e Covelli, ma io devo confermarle. (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dar modo ai gruppi di precisare il loro atteggiamento.

(*La seduta, sospesa alle 23,55, è ripresa alle 0,35 del 20 gennaio 1962*).

CAPRARA. Onorevole Presidente, desideriamo sapere quale sarà l'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Si voterà per prima la mozione Gullo, sulla reiezione della quale è stata posta la questione di fiducia; successivamente le altre mozioni e gli ordini del giorno, se mozioni ed ordini del giorno saranno mantenuti e se non risulteranno preclusi.

Onorevole Amadei Leonetto, mantiene la sua mozione?

AMADEI LEONETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. I firmatari della mozione Bettiol la mantengono?

MIGLIORI. La ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. I firmatari della mozione Malagodi la mantengono?

MALAGODI. La ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vengono, dunque, mantenute le mozioni Amadei e Gullo. Questa ultima ha la precedenza, essendo stata posta sulla sua reiezione la questione di fiducia. L'eventuale reiezione della mozione Gullo precluderà la votazione su quella Amadei, in quanto questa, sia pure in termini più blandi, ha un contenuto sostanzialmente analogo.

FERRI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Signor Presidente, non siamo d'accordo sulla sua decisione di considerare la mozione Amadei preclusa dalla eventuale reiezione della mozione Gullo, perché, a nostro avviso, il contenuto dei due documenti non può essere considerato analogo o, tanto meno, identico. Basti considerare, tra l'altro, che la mozione Gullo invita un ministro in carica a dimettersi, mentre la mozione

Amadei impegna il Governo a svolgere una certa azione al fine di «rimuovere le cause che hanno reso possibile un metodo ed una pratica amministrativa in contrasto con la legge».

INGRAO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, il mio gruppo ritiene che la questione debba essere decisa adesso, anche perché a nostra volta dobbiamo decidere il nostro atteggiamento in ordine al mantenimento o meno della nostra mozione. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una situazione strana, per cui si dichiara preclusa una mozione presentata da tanto tempo e si va a votare invece l'ordine del giorno democristiano presentato all'ultima ora. Tutti sappiamo che la questione ha carattere politico ed è legata al fatto che il Governo è alla ricerca di una maggioranza che, su questa questione, non ha.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Ella ritiene, signor Presidente, che la nostra mozione sia preclusa da una eventuale reiezione della mozione Gullo. Noi ribadiamo che il contenuto della mozione Amadei è essenzialmente diverso da quello della mozione Gullo. Quello che profondamente le differenzia è che mentre la mozione comunista invita il Governo a dimettersi, tanto che il Governo vi ha posto la questione di fiducia, la nostra mozione impegna il Governo ad una determinata azione, che poi, a parte le parole più o meno forti, è la stessa che si auspica anche nell'ordine del giorno Russo Spena.

Quindi noi crediamo che tale preclusione in relazione al contenuto non possa essere sostenuta ed insistiamo sulla nostra mozione.

Su questa nostra precisa posizione, ella, onorevole Presidente, deciderà, o deciderà la Camera a norma di regolamento.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento possono parlare un oratore contro ed uno a favore. Tuttavia, così come è avvenuto in altre consimili occasioni, sentirò un maggior dibattito.

COSSIGA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Il problema si presentò anche in altra situazione, nascendone un precedente che poi ricorderò alla Camera.

In realtà, la Camera si trova ancora una volta a discutere sulla base di strumenti parlamentari che possiamo definire largamente atipici, di fronte a mozioni che hanno un con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

tenuto di aperta sfiducia verso il Governo senza avere quella forma che dalla Costituzione è stata stabilita, come ha detto giustamente l'onorevole Presidente del Consiglio, a garanzia della stabilità del nostro sistema parlamentare.

La mancanza dei requisiti formali non permette di qualificare tecnicamente, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, la mozione presentata dall'onorevole Gullo né quella presentata dall'onorevole Amadei come mozioni di sfiducia, ma solo come mozioni di censura, non previste e non disciplinate da norme costituzionali né da norme regolamentari, ma di cui abbiamo anche precedenti nell'attività di questa Camera.

Vi sarebbe da fare in via preliminare una delicata questione sulla ammissibilità di tali strumenti, il cui scopo è di porre politicamente, se non giuridicamente, in crisi il Governo senza le garanzie previste dalla Costituzione. Rilievi politici e costituzionali vi sarebbero da fare sull'uso di tali strumenti che veramente mirano a scardinare quel sistema di garanzie dell'ordinamento che è stato sancito dalla Costituzione all'articolo 94, comma secondo.

Però su questo punto credo che non valga soffermarsi, anche se sarà bene — e mi propongo di farmene iniziatore personalmente — che la Giunta del regolamento prenda atto di questo nuovo ordine di mozioni di censura non riportabili sotto la fattispecie del citato articolo 94.

Nel merito dobbiamo osservare che avendo il Governo posto la questione di fiducia sulla reiezione della mozione di censura presentata dall'onorevole Gullo, il dibattito si è ormai ridotto alla questione essenziale della decisione sulla permanenza o meno dell'attuale Governo nei limiti della motivazione contenuta nella mozione Gullo.

In regime parlamentare, basato sulla collaborazione e sulla coordinazione tra l'attività del potere esecutivo e quella del potere legislativo, ogni questione in cui sia parte il Governo ha la sua chiave di volta nella questione di fiducia, tanto che si potrebbe sostenere — ma non vorrò farlo adesso — che la questione di fiducia, una volta posta e risolta, non dà adito ad ulteriori discussioni sugli argomenti sui quali essa è stata posta.

Se la mozione Gullo sarà respinta, il Governo vedrà riconfermata la fiducia della Camera, in quei limiti che sono stati indicati dall'onorevole Presidente del Consiglio, cioè nei limiti della censura contenuta nella mozione stessa.

È evidente quindi che ogni altra mozione che abbia lo stesso contenuto di disapprovazione dell'operato del Governo e di censura ad esso viene necessariamente ad essere preclusa. E che lo stesso contenuto di censura abbiano politicamente le mozioni Gullo ed Amadei risulta da una lettura anche superficiale di esse.

Non considerare preclusa la mozione Amadei significherebbe portare la Camera a votare per due volte consecutivamente su uno stesso oggetto, in dispregio non solo alle norme regolamentari ed alla prassi parlamentare, ma alla logica più elementare ed al buon senso comune.

D'altronde, signor Presidente, la soluzione di questo problema non può derivare certamente dall'autorità della mia persona che non ne ha alcuna, ma credo riposi non solo sulle argomentazioni di carattere giuridico che ho portato, ma anche su un precedente che mi propongo di ricordare alla Camera.

Nella seduta del 17 aprile 1951, al termine della discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla uscita dal Gabinetto presieduto dall'onorevole De Gasperi di ministri socialdemocratici ed alla loro sostituzione avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, venivano presentati tre ordini del giorno: il primo dall'onorevole Nenni, il secondo dall'onorevole Roberti e il terzo dall'onorevole Togliatti.

Il Presidente del Consiglio dichiarava di non accettare alcuno degli ordini del giorno e chiedeva che la Camera si esprimesse sull'ordine del giorno Togliatti che gli pareva prestarsi più di qualunque altro per manifestare il giudizio globale sulla situazione e sul Governo, perché più distante dalle dichiarazioni del Governo stesso. Di detto ordine del giorno il Presidente del Consiglio chiedeva la reiezione, ponendo su di essa la questione di fiducia.

Il Presidente della Camera, considerato che la discussione, al di là di quelli che erano stati i limiti testuali dell'ordine del giorno, aveva investito l'intera opera politica del Governo e che tale trasposizione era stata operata dagli onorevoli Nenni e Togliatti, riteneva che l'ordine del giorno Togliatti, che più si allontanava dalla posizione assunta dal Governo, dovesse avere la precedenza nella votazione. Dichiarava poi evidente che gli altri ordini del giorno non potevano non rimanere assorbiti da quello dell'onorevole Togliatti che nella sua prima parte proponeva una deplorazione del Governo e nella seconda parte auspicava un cambiamento radicale della politica fin qui seguita; mentre gli altri ordini del giorno scendevano a rilievi ed aspetti più particolari della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

politica governativa, seppure sempre esprimendo un giudizio negativo.

Come questa volta, anche in quella occasione fu sollevata, così come ha fatto testé l'onorevole Ferri, una eccezione di carattere regolamentare. Nella discussione che ne seguiva il Presidente della Camera precisava che dopo le dichiarazioni del Governo si può votare una risoluzione conclusiva e si dovrà votare quella che il Governo sceglie: in questo caso la più lontana, cioè quella che suona sfiducia completa nell'opera governativa.

Più oltre osservava che non considerare assorbiti gli altri ordini del giorno (in questo caso mozioni) ed accettare il punto di vista di metterli successivamente in votazione avrebbe importato per la Camera di porre in votazione per tre volte un medesimo oggetto; e sottolineava che, quando è posta la questione di fiducia, la sfiducia di cui sono espressione atti di iniziativa dei gruppi politici non può essere misurata alle percentuali dell'80 o del 50 per cento.

Di fronte a questa decisione presidenziale nessun appello all'Assemblea veniva proposto da alcun settore della Camera. Si passava alla votazione per appello nominale dell'ordine del giorno Togliatti ed in seguito alla sua elezione si consideravano preclusi tutti gli altri ordini del giorno (in questo caso mozioni).

Per tali motivi, signor Presidente, ritengo che si debba stabilire che un'eventuale elezione della mozione Gullo su cui il Governo ha posto la fiducia debba essere considerata preclusiva della votazione sulla mozione Amadei (*Applausi al centro*).

LACONI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, io ignoravo, come il mio gruppo, quali fossero le intenzioni della Presidenza e non ho potuto preparare un piccolo saggio così come lo ha preparato l'onorevole Cossiga. (*Applausi a sinistra — Proteste al centro*).

L'accento in questa mia frase non cade sul fatto che l'onorevole Cossiga abbia preparato per iscritto il suo intervento, ma sul fatto che egli ha così dimostrato di essere stato preinformato delle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Era informato quanto voi. Dell'eventualità che il Governo ponesse la fiducia parla da giorni tutta la stampa. Gli aspetti procedurali non sono nuovi, ed io stesso ne ho parlato con molti di voi.

LACONI. Comunque, signor Presidente, non credo che vi sia bisogno di molto studio,

almeno per chi si sforza di vedere le cose con semplicità e di dire il vero.

Ristabiliamo i termini di questa discussione. La Camera ha dato mandato ad una Commissione d'inchiesta di indagare su determinati fatti. La Commissione d'inchiesta ha esaurito il suo compito e ha presentato alla Camera una relazione. Sulla base di questa relazione, da gruppi diversi della Camera vengono presentate mozioni le quali prendono atto del contenuto della relazione della Commissione, ne ricavano certe indicazioni e, quindi, si rivolgono al Governo perché queste indicazioni abbiano un determinato corso. In particolare, la nostra mozione tocca la posizione di un membro del Governo. Vi è da dire però che, se non sbaglio, non la tocca nemmeno come membro dell'attuale Governo, bensì la tocca in quanto membro di precedenti governi.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Mi dovrei dimettere da quel precedente Governo? (*Si ride*).

LACONI. Quale carattere hanno, quindi, in se stesse, queste diverse mozioni? Sono mozioni di fiducia o di sfiducia? No, nessuno può sostenere tesi simili. In se stesse, sono soltanto mozioni che mirano a trarre determinate conseguenze dalle conclusioni della Commissione; conseguenze che possono essere legittime o che possono essere giudicate arbitrarie dalla Camera. Ma la Camera esprime questo giudizio attraverso il voto, accettando o respingendo queste conseguenze, scegliendo la mozione che intende votare.

L'onorevole Cossiga ha sviluppato tutta una argomentazione che non ha alcuna attinenza col dibattito attualmente in corso (*Commenti al centro*), perché egli si è riferito ad un caso nel quale era aperta esplicitamente ed oggettivamente la questione della fiducia o della sfiducia. Qui, invece, il problema è tutto diverso.

Mi si dirà che il Governo, solidarizzando con l'onorevole Andreotti, ha posto la questione di fiducia sulla elezione della nostra mozione e ha quindi caratterizzato in questo modo tutta la discussione. Non lo contesto: ciò è assolutamente esatto. Ma, su questo tema, del diritto o meno del Governo di porre la questione di sfiducia o di fiducia e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla procedura parlamentare, non è la prima volta che discutiamo.

La Costituzione stabilisce una sola norma: la mozione di sfiducia viene presentata secondo una determinata procedura, ha determinati caratteri, e soltanto in quel caso deter- (...)

VERIFICA DI POTERI


CDII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

PAG.



Elezione contestata per la circoscrizione di Benevento (XXIII) (On. Mario Valiante) (Doc. IX, n. 1) (Esame e approvazione):

PRESIDENTE 19744, 19746, 19747
 LUCIFREDI, *Presidente della Giunta* 19745, 19755
 BOLDI, *Relatore di minoranza* 19747, 19754
 LUCIFERO 19747
 ROSSI PAOLO 19747

PAG.
 COSSIGA 19749
 PALAZZOLO 19751
 JACOMETTI 19751
 DE CARO 19753
 FUSARO 19757

Interrogazioni e mozione (Annunzio):

PRESIDENTE 19773, 19782, 19783
 SCARPA 19782
 LOMBARDI RICCARDO 19782
 MIGLIORI 19783
 BUSETTO 19783
 ADAMOLI 19783
 SPECIALE 19783

Votazione segreta 19757

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa è stata approvata la proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1500) *con modificazioni.*

Rimessioni all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della III Commissione (Esteri) in sede legislativa, il prescritto numero di compo- (...)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Non mi pare che così si sia voluto. Quando si scrive che non sono eleggibili i magistrati i quali si sono trovati assegnati alla circoscrizione, si intende — secondo la grammatica italiana — che essi si siano trovati fisicamente in quella circoscrizione e che, essendosi trovati in essa, abbiano fatto ciò che il giudice deve fare, cioè abbiano anche di fatto esercitato la funzione di magistrati. La seconda ipotesi è meramente disgiuntiva: se, per avventura, il magistrato, anche senza essere giudice titolare, senza essere stato nominato con regolare decreto, come giudice supplente ha tuttavia esercitato la funzione di natura istituzionale in quella circoscrizione, è ugualmente ineleggibile.

A me pare che non sia ammissibile la dichiarazione di ineleggibilità, proprio secondo il testo letterale, formale, di questa disposizione, quando vi sia la prova — che mi pare pacifica — che il magistrato è rimasto bensì assegnato alla circoscrizione, ma non ha esercitato mai la funzione e non ci si è trovato, come dice testualmente la legge.

Se queste sono le risultanze di fatto (dato che la lettera del ministro guardasigilli attestante questa circostanza è stata dichiarata superflua come documento probatorio, non essendoci contestazione in proposito), mi pare che sia nostro dovere dare ingresso libero all'espressione della sovranità popolare. Essa non è stata coartata, né poteva neanche in minima parte essere coartata o alterata ad opera di un giudice che era, bensì, teoricamente assegnato alla pretura, ma che non esercitava la funzione e non si trovava nel mandamento.

Voterò, dunque, per la convalida della elezione dell'onorevole Valiante. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cossiga. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che forma qui oggetto della nostra discussione e decisione può essere, a mio avviso, così formulato: il deputato Valiante si è oppur no trovato nelle condizioni previste dalla legge come eccezione all'ineleggibilità dei magistrati nella circoscrizione a cui si trovano assegnati?

Come la Camera ben sa, le cause di ineleggibilità sono state previste dal legislatore per due fini. Vi sono cause di ineleggibilità che hanno come scopo quello di garantire la libertà morale e psicologica del corpo elettorale nelle sue scelte, e vi sono cause di ineleggibilità che sono state poste dal legislatore per evitare perniciosi contrasti tra in-

teressi particolari e l'interesse generale nell'assolvimento del mandato parlamentare.

La norma della quale discutiamo ha indubbiamente come scopo la tutela della libertà psicologica e morale del corpo elettorale; ponendo questa norma, si è voluto, in poche parole, impedire che un soggetto investito di pubbliche funzioni possa servirsi di queste funzioni per influenzare indebitamente la volontà popolare.

Ma se noi esaminiamo bene la struttura di questa norma e la inquadrriamo nel sistema dei principi costituzionali, vediamo che essa ha una duplice funzione: la norma pone, cioè, un divieto, ma un divieto relativo, non assoluto, un divieto al quale il magistrato può sottrarsi. In altre parole, la norma non si limita a dire all'organo cui è affidata la verifica delle elezioni, chiamato a giudicare quindi se un magistrato sia stato eletto nella circoscrizione in cui esercitava la funzione: « Tu devi annullare l'elezione ». No, la norma dice anche al cittadino-magistrato, al cittadino che in base ai principi generali nella nostra Costituzione ha diritto ad essere eletto: « Caro cittadino-magistrato, se sei assegnato a quella circoscrizione giudiziaria in cui ti vuoi presentare candidato, devi andartene in un altro posto, devi chiedere al ministro di essere trasferito ».

Ciò che è per la norma essenzialmente rilevante — come per moltissime altre norme sulla ineleggibilità, i cui effetti possono essere fatti cessare per un atto di volontà da parte del candidato — è il comportamento. Perché, se ritenessimo che il comportamento non è l'unico criterio in base al quale noi dobbiamo giudicare della presenza o meno della causa di ineleggibilità, le conseguenze ritengo che sarebbero aberranti.

Esaminiamo in concreto la posizione dell'onorevole Valiante. Il magistrato Valiante, il quale intende presentarsi candidato nella circoscrizione in cui è pretore, chiede al ministro di essere trasferito. Il ministro lo vuole trasferire, ma presso un tribunale che ha giurisdizione su una piccola parte della stessa circoscrizione elettorale. Allora il Valiante dice: « No, io voglio essere messo in condizioni di essere eletto. Non voglio essere solamente trasferito: voglio essere trasferito in modo da poter esser eletto ». Allora il ministro, di fronte a questo ricorso, che cosa fa? Comanda il Valiante presso il Ministero.

Oppone il ricorrente: il comando è un atto senza rilevanza giuridica.

PAJETTA GIAN CARLO. Bisognerebbe trasferire il ministro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

COSSIGA. L'interruzione scherzosa dell'onorevole Pajetta è, in fondo, reale. Infatti noi, facendo nostra l'interpretazione che è stata data dalla Giunta del regolamento alle norme in oggetto, non solo poniamo a carico di colui che si vuole presentare candidato l'onere di fare tutto quello che è possibile per rimuovere le cause di ineleggibilità, ma gli imponiamo anche l'onere di indicare alla pubblica amministrazione il tipo di atto con cui essa deve provvedere. Ma non basta: bisogna che egli si assicuri che l'atto sia regolare, ed è già molto che non gli chiediamo di pregare il Capo dello Stato di firmare con una certa sollecitudine il decreto stesso!

Esaminiamo poi l'atto del comando. Noi riteniamo che il comando sia il primo atto di un procedimento che si perfeziona con il decreto del Presidente della Repubblica, così come è avvenuto per il caso Valiante.

Si obietta: il comando è invalido. Non mi addentrerò a discutere se sia nullo, annullabile, sanabile o no. Certo è che noi ci troviamo di fronte ad un atto del Presidente della Repubblica, ad un atto amministrativo che, come ogni atto giuridico, deve essere interpretato, e che nel caso concreto dovrebbe essere interpretato tenendo presente: 1) il diritto che aveva il Valiante di presentarsi candidato; 2) il comportamento del Valiante diretto a porsi nelle condizioni richieste per poter esercitare questo diritto; 3) l'obbligo che la pubblica amministrazione aveva di trasferire il Valiante perché questo atto non è discrezionale ma dovuto, ché altrimenti la legge dovrebbe essere interpretata in questo senso: i magistrati sono eleggibili con l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia!

Abbiamo il comando, abbiamo un diritto del soggetto ad essere trasferito perché ha diritto di presentarsi candidato, abbiamo un atto che secondo la prassi deve essere interpretato nel senso che ho indicato. Io credo, onorevoli colleghi, che anche con lo spirito più rigoroso e formale noi potremmo equitativamente interpretare questo decreto in senso sostanzialmente retroattivo. Possiamo cioè considerare questo atto del Presidente della Repubblica come un atto che ha perfezionato una situazione di fatto già acquisita.

L'altra causa di ineleggibilità che viene contestata all'onorevole Valiante è che non si trovava in aspettativa al momento della candidatura. Perché non si trovava in aspettativa? Non si trovava in aspettativa perché la Corte dei conti non ha ritenuto di registrare il decreto ministeriale che lo poneva in aspettativa. Anche qui si può fare lo stesso

discorso circa l'onere che noi vorremmo far ricadere sul candidato di curare egli stesso la regolarità formale di un atto.

Perché la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione? La Corte dei conti, organo di fronte al quale noi tutti ci inchiniamo per la sua altissima funzione, per quanto possa essere considerata quasi la *longa manus* del Parlamento in ordine al controllo sull'attività del potere esecutivo, a mio modestissimo avviso, ha esorbitato dalla sua funzione in questa fattispecie. La Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto che poneva in aspettativa il magistrato Valiante affermandone la ineleggibilità prima ancora che egli fosse eletto!

Ritengo che questa decisione sia viziata sotto un triplice aspetto. Prima di tutto, nel nostro sistema non esiste un controllo preventivo di eleggibilità. Il controllo sulla eleggibilità di un cittadino è solo un controllo di carattere successivo. In secondo luogo, la materia delle elezioni è sottratta *in toto* alla giurisdizione intesa in senso proprio non solo, quindi, al giudice ordinario, ma anche ai giudici speciali, salvo che non si voglia considerare veramente la nostra Assemblea un giudice speciale. In terzo luogo, la competenza a giudicare di eleggibilità è riservata esclusivamente alla Camera. Volere ammettere il potere della Corte dei conti di sindacare, sia pure in via incidentale, in forma preventiva in una materia sottratta alla sua giurisdizione, con invasione del potere della Camera in materia di eleggibilità, a me sembra veramente eccessivo! Ed io non credo che la Camera voglia annullare l'elezione di uno dei suoi membri sulla base di un atto che il meno che si possa dire ha illegittimamente anticipato il giudizio della Camera.

Onorevoli colleghi, detto questo, ritengo che non vi sia molto da aggiungere. Ritengo che la posizione dell'onorevole Valiante possa formare oggetto di un giudicato di puro diritto, credo cioè che anche in linea di puro diritto l'onorevole Valiante possa vedere la sua elezione convalidata. Anche perché, onorevoli colleghi vi è pur sempre da domandarsi se veramente il termine entro il quale l'onorevole Valiante doveva trovarsi in aspettativa non sia per caso il termine più breve previsto dall'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati che per tutta una serie di ineleggibilità prevede in caso di scioglimento anticipato della Camera lo spostamento del termine a sette giorni dopo il decreto di scioglimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Vorrei che mi venisse spiegato il motivo per il quale il legislatore, mentre ha voluto escludere, in caso di scioglimento anticipato della Camera l'ineleggibilità per alcuni dei soggetti, avrebbe voluto affermare per lo stesso caso l'ineleggibilità di altri, quando identica è la *ratio* che, in via normale, ispira l'ineleggibilità e degli uni e degli altri.

Pur non volendosi fare una tesi principale, ho forti dubbi che non si debba per ragioni di *eadem ratio* applicare al magistrato il termine più breve in caso di scioglimento anticipato. Ma anche se per avventura questa Assemblea non ritenesse di poter emettere un giudizio favorevole all'onorevole Valiante sotto il profilo dello stretto diritto, credo che l'Assemblea non potrebbe certamente negare che la conclusione a cui porta l'interpretazione di stretto rigore che la Giunta, nella sua autorevolezza, ha creduto di far propria è quella aberrante di caricare il cittadino che si vuole presentare candidato di oneri assurdi o addirittura di riconoscere un potere autorizzativo di fatto della pubblica amministrazione, con la conseguente sua potestà di impedire al cittadino magistrato di presentarsi candidato.

La Camera mai è stata considerata pacificamente giudice di puro diritto: ad essa è stato sempre riconosciuto il diritto di valutare gli aspetti politici delle controversie in materia di eleggibilità. Ciò dico non certo per invocare dalla Camera un giudizio politico, ma solo per attrarne l'attenzione sul fatto che tra il giudizio di stretto rigore, che pure ritengo possa essere favorevole all'onorevole Valiante, e il giudizio puramente politico, vi sarà certo la possibilità di un giudizio equitativo, la possibilità cioè che la Camera, riconoscendo le conseguenze aberranti di una delle interpretazioni possibili della norma in questione, scelga almeno, nel dubbio, quella equitativa, quella che non porta a queste conseguenze aberranti.

Questi sono i motivi per cui ritengo che la Camera possa in piena coscienza, tenendo ferma, come è stato detto, la maestà della legge, ma anche considerando nel suo giusto valore la non equivoca volontà popolare, procedere alla convalida della elezione dell'onorevole Mario Valiante. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'amico onorevole professor Paolo Rossi ha enunciato la vera teoria applicabile al caso in esame. Egli ha detto che qui noi siamo dei legislatori, che abbiamo fatto

la legge elettorale, quindi possiamo dare ad essa quella interpretazione politica che è necessario dare in certi casi; noi infatti non siamo dei giudici che debbono ortodossamente applicare la legge. Ed allora dobbiamo esaminare la questione nel fatto e non nel diritto, per sapere che cosa è avvenuto nel collegio in cui l'onorevole Valiante è stato eletto.

L'onorevole Valiante era pretore di San Cipriano Picentino. Ad un certo momento si dimise dalla sua carica per presentare la sua candidatura alle elezioni politiche. Non voglio entrare nel merito della lettera del ministro o del decreto che lo comandavano al Ministero, desidero soltanto puntualizzare e richiamare alla memoria di tutti lo scopo della legge sulle ineleggibilità. Lo scopo di questa legge è di impedire che un candidato, avvalendosi della sua carica, possa influire sul corpo elettorale. Ora, se così è, vi pare possibile che un pretore possa influire sul corpo elettorale, se noi candidati non riusciamo ad influire nemmeno sulle nostre mogli? (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ciascuno ha la propria esperienza. (*Si ride*).

PALAZZOLO. Su chi deve influire un pretore? Sui litiganti che si presentano a lui per avere giustizia. Ma il litigante che ha vinto la causa è convinto che aveva ragione e quindi non ha nessun motivo di gratitudine verso il pretore; invece, il litigante che ha perso la causa avrà, semmai, motivi di risentimento verso il magistrato e gli voterà contro. Questa è la morale della questione.

Ed allora, onorevoli colleghi, andiamo un po' a vedere quanti voti preferenziali ha riportato l'onorevole Valiante: egli ne ha avuto 16.500 in più del candidato Sandulli, che lo segue. Vediamo ancora quanti voti ha riportato nel mandamento di San Cipriano Picentino; se ne avesse riportati 16 mila o più, la contestazione sarebbe discutibile, ma se ne ha riportati in meno — e risulterebbe che ne avrebbe avuto soltanto 3 mila circa — è chiaro che non si può parlare di influenza sul corpo elettorale e quindi la sua elezione deve essere convalidata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Jacometti. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come l'onorevole Paolo Rossi, non ho il piacere di conoscere né l'avvocato Sandulli né l'onorevole Valiante. Non sono quindi in giuoco né simpatie per- (...)

IV LEGISLATURA

Eletto nel collegio CAGLIARI - Proclamato l'8 maggio 1963 - Elezione convalidata il 6 febbraio 1964

Iscritto al gruppo parlamentare:

DEMOCRATICO CRISTIANO dal 1° luglio 1963 al 4 giugno 1968

Componente di organi parlamentari:

GIUNTA DEL REGOLAMENTO dal 16 maggio 1963 al 25 febbraio 1966

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI) dal 1° luglio 1963 al 10 gennaio 1967

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE dall'8 luglio 1963 al 4 giugno 1968

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 27 febbraio 1964 al 26 febbraio 1966

Uffici di Governo:

III Governo Moro: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 febbraio 1966 al 24 giugno 1968

Termine del mandato: 4 giugno 1968 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Interventi su progetti di legge in Assemblea

ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia e disciplina e delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e del contenzioso elettorale (A.C. 126); LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia (A.C. 5); LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (A.C. 97); ZUCALLI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (A.C. 113); (2-10-1963 pagg. 2138, 2150, 2151 - 11-10-1963 pagg. 2786, 2787 - 16-10-1963 pom. pagg. 3145, 3148)

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (A.C. 1062); (20-5-1964 pom. pagg. 7099, 7100 - 22-5-1964 pagg. 7206, 7213)

Interventi su progetti di legge in Commissione**I Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI)**

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (A.C. 255); Condono di sanzioni disciplinari (A.C. 371); NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (A.C. 432); (3-10-1963 pagg. 12, 13, 14, 15, 16 - 16-10-1963 pagg. 18, 19, 21, 22)

S. 493: Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno (A.C. 2729); (1°-12-1965 pag. 329)

Attività non legislativa in Assemblea**Interventi vari**

Proroga del termine per la presentazione della relazione sulla proposta di legge Pajetta sulla elezione dei consigli regionali; (5-3-1964 pag. 5479)

**ATTIVITÀ DA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA
NEL III GOVERNO MORO
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Interventi su progetti di legge in Assemblea

S. 1873: Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare (A.C. 3652); (22-6-1967 ant. pag. 35819)

Interventi su progetti di legge in Commissione**VII Commissione (DIFESA)**

NAPOLITANO e ROBERTI: Reversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare (A.C. 2598); S. 219: Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria (A.C. 2791); COVELLI: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (A.C. 761); (24-3-1966 pag. 471)

S. 1271: Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (A.C. 2655); (24-3-1966 pagg. 472, 473)

PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (A.C. 1814); (24-3-1966 pagg. 467, 470 - 27-4-1966 pagg. 480, 481, 482)

Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (A.C. 2714); (27-4-1966 pag. 485)

S. 1545: Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (A.C. 3142); FODERARO ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (A.C. 776); (15-6-1966 pagg. 488, 489)

S. 1544: Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (A.C. 3123); (15-6-1966 pag. 490)

LEONE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52 sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (A.C.1198); (15-6-1966 pagg. 492, 493)

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414) (15-6-1966 pag. 495)

S. 1856: Aumento del contributo annuo a favore della "Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali" in Turate (A.C. 3529); (9-2-1967 pag. 568)

S. 1872: Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (A.C. 3594); (6-4-1967 pag. 581)

S. 2150: Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (A.C. 4094); (22-6-1967 pag. 602)

DE MEO e DE LEONARDIS: Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare (A.C. 2024); (20-7-1967 pag. 623)

Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (A.C. 4297); (12-10-1967 pagg. 640, 641, 642, 643)

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (A.C. 4377); (18-1-1968 pagg. 691, 692)

S. 2425: Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo (A.C. 4492); (18-1-1968 pagg. 700, 701)

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre

1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (A.C. 3778); (18-1-1968 pag. 705)

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (A.C. 4790); (21-2-1968 pagg. 738, 741)

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (A.C. 3778-TER); (21-2-1968 pagg. 745, 746, 747, 749)

BUFFONE: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate (A.C. 2939); S. 2682: Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze (A.C. 4900); (1°-3-1968 pagg. 759, 760)

S. 2634: Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni (A.C. 4800); (1°-3-1968 pag. 766)

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (A.C. 4973); (6-3-1968 pagg. 772, 774, 775)

Attività non legislativa in Assemblea

Interrogazioni

BOLDRINI: Costituzione di un gruppo speciale di carabinieri presso lo stato maggiore della difesa (INTERR n. 3564); (1°-7-1966 pom. pag. 24362)

BRIGHENTI: Opportunità di stabilire una nuova disciplina delle pensioni privilegiate ordinarie militari (INTERR n. 3566); (1°-7-1966 pom. pagg. 24363, 24364)

VALITUTTI: Trasferimento del poligono di tiro di Santa Eufemia in provincia di Salerno (INTERR n. 4818); (13-1-1967 pag. 29997)

CARADONNA: Armamento nucleare missilistico e biologico della Cina popolare e presenza cinese in Albania (INTERR n. 5307); (INTERR n. 5552); (22-6-1967 pag. 35813)

ATTIVITA' DA DEPUTATO

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1963


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Seguito della discussione):

LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);

LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (Urgenza) (97);

ZUCALLI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);

ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126) 2134

PRESIDENTE 2134, 2135, 2146

ROBERTI 2134, 2140

LUZZATTO 2136

LACONI 2137

ALMIRANTE 2137

COSSIGA, *Relatore* 2138LUCIFREDI, *Ministro senza portafoglio* 2139

PAG.

ZUCALLI 2142

LIZZERO 2143

BELCI 2146

FRANCHI 2148

Interrogazioni e interpellanza (*Annunzio*) 2153**Interrogazioni** (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 2128

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 2128, 2134

TOGNONI 2130

CRUCIANI 2131

SCRICCIOLO 2133

Ordine del giorno delle sedute di domani 2153**Votazione nominale sulla questione sospensiva Roberti** 2140**La seduta comincia alle 17.**BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 27 settembre 1963.*(È approvato).***Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bucalossi, Di Leo, Ferioli, Foderaro, Merenda e Sinesio.

(I congedi sono concessi).

tesi pseudo-costituzionali? Poteva accelerare il suo dire, e noi non avremmo avuto la necessità di rispondere.

L'onorevole Luzzatto ha successivamente aggiunto che lo statuto prescrive che il consiglio regionale sia eletto; ma egli avrebbe potuto risparmiarsi questa precisazione perché noi non stiamo chiedendo che il consiglio regionale non sia eletto, ma che esso sia eletto come la Costituzione prescrive, come cioè prescrive lo statuto regionale approvato con legge costituzionale.

Il collega socialista ha anche osservato che il Parlamento è titolare della facoltà legislativa ordinaria. E chi lo nega? Ma, in questo caso, il Parlamento non può con una legge ordinaria procedere a quella che noi consideriamo una revisione di una norma costituzionale. Di tale questione, del resto, si è discusso mille volte, anche nelle precedenti legislature, e spesso ci siamo trovati di fronte ad inadempienze da parte del Parlamento nei confronti degli obblighi costituzionali su di esso pendenti. Ora in questo caso si tratta di inadempienza? Ella ha detto testualmente a conclusione del suo intervento, onorevole Luzzatto, che dobbiamo fare in modo che dopo cinque mesi la « inadempienza » non si prolunghi, rilevando dunque che il Parlamento è in condizione di inadempienza. E perché inadempienza? Perché il Parlamento non ha adempiuto ad un termine costituzionale. Ora noi ci domandiamo se attraverso una legge ordinaria il Parlamento possa uscire da una situazione di inadempienza nei confronti di una legge costituzionale che può essere modificata soltanto da un'altra legge costituzionale. Poiché dunque, per ammissione dello stesso onorevole Luzzatto, ci troviamo in questo momento in una situazione di inadempienza, la nostra richiesta di sospensiva è pienamente fondata.

Le considerazioni di ordine politico, secondo le quali il Parlamento non avrebbe alcuna colpa se a cinque mesi dall'approvazione dello statuto manca ancora la prevista legge elettorale, hanno il loro peso e la loro validità obiettiva; ma non vi è considerazione, o constatazione, politica tanto importante da giustificare una inadempienza costituzionale. Ci troviamo di fronte, ripeto, ad una inadempienza costituzionale e noi chiediamo che si rientri nei binari della Costituzione nel solo modo possibile, modificando con una norma costituzionale la norma costituzionale preesistente.

Noi siamo stati tanto corretti da aver presentato, prima di questa richiesta sospen-

siva, una proposta di legge costituzionale, la cui discussione avremmo potuto richiedere venisse abbinata a quella delle proposte di legge ordinarie oggi all'ordine del giorno. Ma se non abbiamo avanzato tale richiesta, non possiamo tuttavia fare a meno, in questo momento, di attirare responsabilmente l'attenzione della Camera su una grave irregolarità che si potrebbe perpetrare.

Oltre tutto, proprio l'onorevole Luzzatto in risposta all'onorevole Roberti, nel sostenere che il termine previsto dallo statuto regionale ben difficilmente potrebbe essere considerato perentorio ma dovrebbe essere probabilmente ritenuto invece ordinatorio, ha riconosciuto che nell'operato del Parlamento potrebbe essere ravvisato un profilo di responsabilità obiettiva. Ebbene, questo richiamo alla grave responsabilità che il Parlamento sta per assumersi dovrebbe indurre la Camera a considerare a quali incognite si andrebbe incontro ritenendo con eccessiva superficialità ordinatorio, e non perentorio, questo termine.

Proprio al senso di responsabilità del Parlamento noi dunque facciamo appello, invitandolo ad esaminare con la dovuta attenzione e, se lo riterrà opportuno, ad approvare la nostra proposta di legge costituzionale, sospendendo nel frattempo l'esame delle proposte di legge ordinaria.

COSSIGA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Relatore*. L'onorevole Roberti ha dichiarato che, alle sue argomentazioni sul carattere del termine di cui si discute, attendeva che da parte della Camera si avanzassero le solite obiezioni. Devo dire di non avere la chiaroveggenza dell'onorevole Roberti e che, quando appresi che egli aveva fatto una richiesta sospensiva, ritenevo che fosse motivata in tutt'altro modo. Tanto più che pochi giorni or sono abbiamo avuto il piacere di sentire dalla fluente oratoria dell'onorevole Almirante argomenti di carattere politico, ossia di merito, che si opponevano alla approvazione di questa legge.

In realtà, più che davanti ad una sospensiva dovremmo trovarci, dal punto di vista tecnico, di fronte ad una pregiudiziale. Infatti, ove gli argomenti esposti dall'onorevole Roberti fossero fondati, il Parlamento si troverebbe carente di competenza a legiferare in questa materia e non si tratterebbe più di sospendere l'esame di questo disegno di legge, ma semplicemente di prendere atto di una nostra cessata competenza e di cancellare l'argomento dall'ordine del giorno.

La norma dell'articolo 69 della legge costituzionale istitutiva della regione Friuli-Venezia Giulia è riconoscitiva di una competenza al Parlamento, limitatamente alla legge elettorale del primo consiglio regionale, in quanto necessaria eccezione al principio per cui è lo stesso consiglio che approva le leggi per la propria elezione.

L'articolo 69, oltre che riconoscitivo di questa competenza al Parlamento, è anche sollecitatorio, e a tal fine pone al Parlamento un termine: termine che potremmo chiamare ordinatorio, sollecitatorio, ma che non si può affatto considerare di carattere perentorio perché altrimenti si dovrebbe ammettere la possibilità del Parlamento, lasciandolo decorrere invano, di sottrarsi ad un adempimento costituzionale.

Ritengo pertanto che la sospensiva Roberti debba essere guardata semplicemente come un espediente: espediente nel senso in cui questo termine viene usato nella polemica politica, come un tentativo politico da parte degli onorevoli Roberti e Almirante di camuffare argomenti politici, che abbiamo sentito e continueremo a sentire, con argomenti giuridici che francamente penso non abbiano alcun fondamento.

LUCIFREDI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta sospensiva avanzata dall'onorevole Roberti è stata da lui motivata con considerazioni di puro diritto; conseguentemente è sulla base di considerazioni di puro diritto che, a nome del Governo, aderendo alle osservazioni fatte dal relatore onorevole Cossiga, chiedo che l'Assemblea si pronuncii contro la richiesta stessa.

È già stato sottolineato dagli oratori che sono intervenuti lo scarso fondamento dell'eccezione sollevata dall'onorevole Roberti. Vorrei aggiungere alcune considerazioni, che mi sembra ne dimostrino nella maniera più precisa l'infondatezza.

Prima di tutto — riprendendo ciò che poco fa così opportunamente diceva l'onorevole Cossiga — è proprio vero che questa potestà legislativa spetti al Parlamento sulla base dell'articolo 69 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia? Se, in ipotesi, lo statuto regionale non avesse contenuto quella norma, sarebbe per questo venuto meno il potere del Parlamento di approvare la legge elettorale per costituire il primo consiglio re-

gionale? Evidentemente no, sicché non può essere tale il significato dell'articolo 69.

L'articolo 69 in parola ha un solo significato: è uno di quegli stimoli che ogni tanto il potere legislativo cerca di porre in essere nei confronti dell'esecutivo: lo fa talvolta con legge costituzionale, con riferimento alle leggi ordinarie; lo fa tal'altra con leggi ordinarie, con riferimento ai regolamenti. Quante volte nelle nostre leggi troviamo che le norme regolamentari devono essere approvate entro un certo numero di mesi dall'entrata in vigore della legge, e quante volte vediamo che queste norme regolamentari sono emanate successivamente? Orbene, tutto ciò quali conseguenze ha sul terreno giuridico? Porta forse a una cessazione della potestà legislativa, là dove si tratti di un invito, di una sollecitazione promossa dai costituenti nei confronti del potere legislativo ordinario? No. Porta forse alla cessazione della potestà regolamentare insita nelle attribuzioni del Governo se, in ipotesi, il termine è prefissato con riferimento a un regolamento da emanare? No. Queste potestà sono connaturali al potere legislativo, da una parte, al potere regolamentare, dall'altra, e permangono anche se il termine è violato, cioè anche se sul terreno politico quel certo stimolo non ha operato, anche se sul terreno politico la norma non è stata emanata con quella sollecitudine che il legislatore, costituente od ordinario a seconda dei casi, voleva.

A questo riguardo esiste, non da oggi, ma da quando si conosce la differenza fra il potere legislativo e quello regolamentare, una così ampia massa di opinioni, di dottrina e di giurisprudenza, che veramente non comprendo come ancora si possa insistere in una eccezione, come quella proposta dall'onorevole Roberti.

Ripeto, a questo riguardo, che il termine — lo si chiami comminatorio, o sollecitatorio, o come meglio si vuole — è certamente un termine la cui violazione non porta alcuna conseguenza di carattere giuridico. Che possa comportare eventualmente conseguenze di carattere politico, come accennava l'onorevole Luzzatto, è un altro problema, che ai nostri effetti oggi non interessa. Il fatto è che la potestà legislativa oggi esiste, piena.

Vorrei che i proponenti della sospensiva mi consentissero un'osservazione. Nell'ipotesi in cui, seguendo un procedimento inverso a quello stabilito dalla Presidenza (e per mio conto apprezzabilissimo), la vostra proposta di legge costituzionale avesse avuto la precedenza, e questa norma fosse stata appro-

(...)

leggi sono cinque? Se fosse considerata questa frazione, nell'ambito della regione, come sarebbe senza dubbio giusto, e non del collegio, potrebbe dar luogo, unita ad altre modeste frazioni, ad un numero maggiore e più proporzionale di consiglieri. Perché volete disperdere queste entità?

Voi dite di desiderare una larga rappresentanza nel consiglio regionale, ma non prendete in considerazione che frazioni superiori a diecimila abitanti considerate nell'ambito del collegio, e non nell'ambito della regione, mentre solo in questa maniera voi rendereste giustizia al concetto sostenuto e da noi condiviso. Anche questo è un argomento tecnico che investe al tempo stesso un aspetto politico.

Passando al problema dei termini, volete dirmi perché (ho preparato un prospetto comparativo per essere più rapido) avete indicato termini così ristretti? Che cosa è possibile fare con le scadenze pressanti da voi stabilite in questa proposta di legge? Com'è possibile che voi possiate procedere alle elezioni regionali, che noi ci auguriamo che non avvengano mai o al più tardi possibile, in 50 giorni? Ho voluto prendere come termini di comparazione quelli afferenti alla elezione della Camera e dei consigli comunali.

Voi avete stabilito un termine così ristretto, 50 giorni, per il decreto di convocazione delle elezioni regionali che non consente materialmente di provvedere, almeno nelle condizioni normali, a tutte le successive incombenze.

Voglio esaminare con molta serenità queste norme e sottoporre le mie critiche all'onorevole relatore per confermare la veridicità delle nostre critiche in ordine alla vostra frettevolezza nella preparazione di questa legge, ed al fatto che il Governo ha agito sotto le pressioni tattiche e politiche dei gruppi del centro-sinistra, e pressioni tali da spingerlo a sostenere un testo che, se non fosse stato modificato in Commissione (il termine infatti è stato portato da 45 a 50 giorni), avrebbe raggiunto l'assurdo di imporre nello stesso termine del decreto di convocazione delle elezioni regionali il deposito delle liste e dei contrassegni. Quanto al termine previsto per la costituzione dell'ufficio centrale nazionale per le elezioni della Camera dei deputati è di 67 giorni, nel caso in esame si dovrebbero costituire contemporaneamente entro il 47° giorno sia l'ufficio centrale circoscrizionale sia l'ufficio centrale regionale.

Il deposito dei contrassegni al Ministero dell'interno per l'elezione della Camera dei deputati deve essere fatta tra il 68° e il 62° giorno; per la regione invece tra il 48° e il 45°. Questo è veramente assurdo: tra il 68° e il 62° per la Camera, dove il segretario del partito ha il Ministero dell'interno alla porta di casa, mentre nel caso della regione il termine è notevolmente ridotto; eppure il segretario del partito deve fare una delega notarile e mandarla a Trieste. Per la regione, cioè, vi sono maggiori difficoltà, eppure si restringe il termine. Allora dovete confessare che siete stati così precipitosi da non aver potuto neppure fare i calcoli per rendervi conto che non sarebbe stato possibile compiere tutti gli adempimenti.

COSSIGA, *Relatore*. Consideriamo il termine ancora troppo lungo.

FRANCHI. Le decisioni del Ministero dell'interno sui contrassegni avvengono entro il 59° giorno, nel caso della regione nel 49°. Le scadenze si susseguono, per cui bisogna fare ogni giorno una cosa, bisogna precipitarsi per tener testa agli adempimenti. Si sa che difficilmente, con notevole sacrificio da parte di tutti i partiti in genere, si arriva a rispettare i termini più ampi previsti per la elezione della Camera e noi vorremmo con questa legge fare rispettare dei termini veramente impossibili!

Ma a questo punto debbo rilevare una delle tante lacune. Risparmierò ora l'esame degli articoli, rimandando l'ampia e dettagliata discussione a quando passeremo, se passeremo, agli articoli stessi. La decisione, cioè, delle prefetture sui contrassegni depositati si dice semplicemente che deve aver luogo entro il 44° giorno. Quale sarà questa decisione? E se fosse negativa? La legge per l'elezione della Camera prevede l'invito da parte del Ministero dell'interno a presentare un nuovo contrassegno e stabilisce un nuovo termine. Qui niente: né l'invito né il nuovo termine. Quindi, se per caso un contrassegno venisse bocciato perché atto a dar luogo ad eventuali equivoci, quella lista, in nome della larga rappresentatività che si conclama, non avrebbe più la possibilità di partecipare all'elezione.

L'eventuale opposizione, al 42° giorno. La decisione dell'ufficio centrale nazionale al 55° giorno, nel nostro caso al 41°. La designazione del rappresentante di partito per l'elezione della Camera deve avvenire fra il 68° e il 62°, nel nostro caso nel 41°. Quindi, ogni giorno bisogna compiere un atto e qualche volta diversi adempimenti cadono addi-

rittura nella stessa giornata. La presentazione delle liste per l'elezione della Camera avviene tra il 55° e il 45°, nel nostro caso tra il 40° e il 35°. Si tratta di termini veramente impossibili, che — se approvati — darebbero adito a notevoli ed ingiustificate complicazioni.

Vi diciamo adesso che occorre colmare un'altra lacuna. Non vi siete accorti che nella legge elettorale per la Camera è stata resa giustizia a coloro che compiono il 21° anno di età prima del giorno della votazione? Perché in questo caso non dovremmo estendere questa disposizione? Questa è una delle tante lacune che bisogna colmare. Se questa regione deve farsi, e noi lotteremo perché non si faccia, almeno cerchiamo di non farla peggiore delle altre; con la vostra proposta, invece, noi verremmo a realizzare nella maniera peggiore, proprio quella regione che, per la sua posizione geografica, avrebbe richiesto la massima cura ed attenzione da parte del Parlamento.

Vogliamo vedere che cosa c'è all'articolo 12? Vi è una grande, pericolosa novità, come dicevo prima nel corso dei rilievi di carattere generale nei confronti di questa legge. Si tenta di innovare in maniera assurda. Infatti, che cosa rappresentano gli esperti presso l'ufficio centrale regionale? Ma dopo 15 o 20 anni che si vota in Italia, credete che i nostri giudici abbiano bisogno di essere affiancati dagli esperti?

COSSIGA, *Relatore*. Ma sa che attualmente fanno parte degli uffici?

FRANCHI. È la prima volta che parlate di esperti in una legge elettorale. Abbiamo sempre sentito dire che i giudici sono i periti dei periti, gli esperti migliori. E voi volete mettere al loro fianco altri esperti? Questa è una novità assurda.

COSSIGA, *Relatore*. Non è una novità. Nella legge è detto che hanno funzioni soltanto tecniche, mentre nelle elezioni della Camera dei deputati essi fanno parte del collegio.

FRANCHI. Noi sottolineiamo e ribadiamo la non opportunità della presenza degli esperti, pur non facenti parte del collegio, ritenendo che, dopo quasi vent'anni che si vota in Italia, tutti siano esperti, e a maggior ragione i nostri giudici.

Dicevo poc'anzi quanto sia assurdo lo stabilire un termine ampio quando si tratti di presentare il contrassegno a Roma, come avviene per l'elezione delle Camere, e ciò per l'evidente comodità del deposito, e un termine invece ristrettissimo quando, come

in questo caso, il contrassegno viene presentato per delega. Ma a questo punto sapete dirmi qualcosa in merito all'autorità alla quale deve essere depositato il contrassegno e che deve decidere in merito al contrassegno stesso? Sapete dirmi che cosa è oggi la prefettura di Trieste?

Sappiamo dagli articoli 14 e 15 che i contrassegni e le liste vengono presentati e depositati alla prefettura di Trieste. E questa vi sembra una cosa normale? Che cosa è una prefettura senza un prefetto? Mi direte che vi è il viceprefetto, ma non è la stessa cosa, perché una prefettura esiste in quanto esista un prefetto. E noi dovremmo presentare i contrassegni e le liste a una prefettura che non è una prefettura, a un istituto cioè che non è un istituto!

E quali saranno poi le decisioni di questa prefettura? E soprattutto quali organi tecnici ha a disposizione la prefettura per giudicare, ad esempio, sui contrassegni? E se volesse presentarsi un partito non conosciuto nella zona, quella prefettura è in grado di decidere? Ecco perché in sede di emendamenti proporremo che la presentazione dei contrassegni e delle liste venga fatta presso il Ministero dell'interno.

Potreste obiettare che questo è in contrasto con quanto dicevo prima in ordine alle autonomie locali. Ma non è così. Tra l'altro, noi non crediamo alle autonomie locali regionali come voi ce le presentate. Per noi quindi è lecito dire che presso il Ministero dell'interno deve avvenire il deposito delle liste e dei contrassegni, perché vi sia un legame più saldo e più vicino all'autorità centrale.

Comunque, avvenga presso la prefettura o presso il Ministero dell'interno il deposito, date almeno un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno, nel caso che il primo venga respinto, perché sarebbe assurdo eliminare per questo un partito dalla competizione elettorale. Abbiate il coraggio di riconoscere queste lacune dovute essenzialmente alla fretta con cui la legge è stata presentata!

Un'altra lacuna riguardante sempre gli articoli 14 e 15 è quella che lascia nel più completo arbitrio il numero dei candidati di ogni lista. Si dimentica con questo che il numero dei candidati è stato sempre limitato.

Altra deficienza della proposta riguarda la disciplina della ripetizione in più collegi della stessa candidatura. Si dice, ad esempio, che per il Senato non ci si può presentare candidati in più di tre collegi. A questo pro- (...)

54.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

	PAG.
Congedo	2750
Comunicazione del Presidente.	2751

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

LIZZERO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);

LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (97);

PAG.

ZUCALLI: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);

ARMANI ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126) 2784

PRESIDENTE 2784

MANCO 2784

COSSIGA, *Relatore* 2786, 2787

BOLOGNA 2789

Interrogazioni (*Annunzio*):

PRESIDENTE 2791

TOGNONI 2791

BERAGNOLI 2791

Ordine del giorno della seduta di domani 2791**Per un lutto del deputato Searascia:**

PRESIDENTE 2751

Sul processo verbale:

BELOTTI 2750

SABATINI 2750

PRESIDENTE 2650

colareggiato, che possa regolare la vita della regione nella sua completezza. Per di più, non si è potuto evitare di creare, per motivi politici, un contrasto tra la tecnica legislativa elettorale che riguarda le regioni e la tecnica legislativa elettorale che riguarda il Parlamento.

Un esempio, quello dei termini, valga per tutti.

Onorevoli colleghi della maggioranza, quando in questo progetto avete inserito termini diversi da quelli previsti per la Camera dei deputati, volevate certamente raggiungere uno scopo che non era tecnico, né giuridico, né costituzionale, ma politico, altrimenti i termini sarebbero stati gli stessi.

Secondo l'articolo 4 del progetto, infatti, la legge sarà operante entro 180 giorni dalla sua approvazione ed entro 130 giorni dalla medesima si dovrà procedere alla convocazione dei comizi elettorali.

Ma, onorevoli colleghi, voi non potete sottrarvi ad un esame, sia pure sommario, del futuro politico dell'Italia, nel momento in cui decidete una legge che ipotoca questo futuro. Che cosa accadrà, ad esempio, se non farete il governo di centro-sinistra? Che cosa accadrà se, entro il termine dei 180 giorni, vi sarà in Italia una situazione di crisi politica che potrebbe sfociare in nuove elezioni?

Onorevoli colleghi, siamo sempre sotto il cielo e voi non potete disporre a vostro agio del futuro della politica italiana. Noi siamo qui per approvare una legge frutto di una determinata volontà politica, ma fra due o tre mesi si potrebbe verificare una crisi di governo, si potrebbero avere nuove elezioni, da cui potrebbe scaturire un governo diverso da quello che preconizzate in questo momento. Non potete quindi ipotecare con uno strumento giuridico una volontà politica futura. Ecco come, attraverso il diritto, attraverso la norma, voi volete raggiungere un traguardo politico. Questa norma ha dunque un presupposto politico, perché voi finite con il costringerla ad un disegno politico conforme ai vostri programmi.

Ma è questa una legge che si presenta, non dico perfetta, ma buona anche sotto il profilo della sua tecnica? Non è sufficiente fare una legge, ma bisogna anche farla bene. Ed una legge è fatta bene quando si presta ad una facile interpretazione da parte di chi deve applicarla e farla rispettare, quando cioè evita ogni imbarazzo per il magistrato, per la Corte costituzionale, per il Consiglio di Stato o per la corte di appello che eventualmente dovessero giudicare in base ad essa.

Ora, voglio considerare a caso qualche articolo, per dimostrare le carenze di tecnica legislativa che, a mio parere, si debbono lamentare.

Prendiamo ad esempio l'articolo 7, che si riferisce, con il successivo articolo 8, alle cause di ineleggibilità. Vediamo se è possibile interpretare questo articolo nella maniera più logica e più conforme alla legge per la elezione della Camera dei deputati, cui sempre dobbiamo riallacciarci quando questo progetto presenta una carenza. L'articolo elenca una serie di ineleggibilità, stabilendo da ultimo che sono ineleggibili « i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello statuto », e precisando che tutte le cause di ineleggibilità elencate « non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

Faccio due considerazioni: prima di tutto voi avete previsto una serie di ineleggibilità e vi siete dimenticati dei magistrati ordinari.

COSSIGA, *Relatore*. All'articolo 8 vi è il rinvio agli articoli 9 e 10 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, ove la ineleggibilità dei magistrati è prevista a parte.

MANCO. So perfettamente quello che stabilisce il testo unico circa la ineleggibilità dei magistrati, ma mi chiedo: che cosa vi costava essere più espliciti? Perché non mettere anche i magistrati ordinari fra coloro i quali non saranno eleggibili per legge?

Ma vi è di più, e passo alla seconda considerazione: voi ipotocate l'avvenire. Questa è una legge-ipoteca contraria — mi si consenta — all'autonomia regionale, perché, quando voi asserite: « Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del consiglio regionale », non capisco bene che cosa intendiate: significa forse che voi prendete in esame ciò che succederà fra quattro anni?

COSSIGA, *Relatore*. Per la prima applicazione della legge vi è la norma transitoria dell'articolo 47.

MANCO. Allora era necessario farvi esplicito rinvio.

Inoltre, l'articolo 8 reca: « Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della regione e non hanno ancora reso il conto ». Ma che cosa significa avere il ma-

neggio del denaro? Questa dizione non l'ho capita.

COSSIGA, *Relatore*. Questa è la dizione tradizionale ricorrente in tutte le leggi elettorali approvate dall'unità d'Italia in poi, dizione che per di più ha avuto una larghissima interpretazione giurisprudenziale.

MANCO. Dunque, nel momento in cui facciamo una legge che si dice rivoluzionaria — perché ella sa che da parte di alcuni politici e giuristi si sostiene che le autonomie regionali rappresentino un fenomeno rivoluzionario, mentre in realtà non sono nulla di rivoluzionario perché, se del caso, rivoluzionaria sarebbe la Carta costituzionale, non le autonomie regionali che ne sono riflesso e conseguenza — nel momento, dicevo, in cui facciamo una legge rivoluzionaria, prendiamo una iniziativa politica rivoluzionaria, ci afferriamo, guarda caso, alla tradizionalità del diritto che scaturisce dalla unità d'Italia. E veramente un discorso politico interessante!

Abbiamo esaminato l'articolo 8. Guardiamo ora l'articolo 10 sui motivi di incompatibilità. Non faccio considerazioni politiche. È vero che i motivi di incompatibilità, dal punto di vista strettamente giuridico, sono diversi dai motivi di ineleggibilità; ma nessuno ha mai asserito che i motivi di incompatibilità debbano essere quantitativamente o anche qualitativamente inferiori ai motivi di ineleggibilità. Ammetto che siano diversi come numero, ma non che debbano essere diversi come peso rispetto al motivo fondamentale: che, cioè, il consigliere regionale non debba fare altro o non debba aver fatto altro in precedenza che lo ponga in condizione di non essere eletto, ovvero che non faccia altro che lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente la funzione di consigliere regionale ed una ulteriore attività che si ponga in contrasto con quella funzione.

Considerate i casi di incompatibilità — non entro nel merito perché ne discuteremo in sede di esame di un apposito emendamento presentato dal nostro gruppo — e dite se ritenele in perfetta coscienza di avere stabilito una esatta e morale comparazione tra motivi di ineleggibilità e motivi di incompatibilità.

Passiamo agli articoli 12 e 13. Onorevole Cossiga, l'articolo 12 così recita: « Presso la corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. L'ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente

della corte medesima e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ».

L'articolo 13 dispone: « Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. L'ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale ».

Che cosa significa tutto ciò? In definitiva avremo due uffici: uno centrale regionale e uno centrale circoscrizionale, composti ambedue di un certo numero di magistrati (cinque e tre) e di un certo numero di esperti. Orbene, due considerazioni: una per quanto riguarda gli esperti. Premesso che i magistrati sono gli esperti degli esperti, i periti dei periti, andiamo alla sostanza: qual è la funzione degli esperti in questi collegi? Che cosa fanno? Giudicano? Decidono? Ditelo.

COSSIGA, *Relatore*. È detto. Gli esperti sono presenti in ogni ufficio elettorale centrale o circoscrizionale, anche per la Camera dei deputati. Naturalmente, non intervengono nelle decisioni.

MANCO. Quando ella, onorevole Cossiga, afferma che gli esperti fanno sempre parte di alcuni collegi perché danno un apporto tecnico, ella dice cosa esatta; ma quando dice di volere intendere che essi si trovano in quei collegi senza intervenire nelle decisioni, se queste cose non me le scrive, sbaglia. Qui non è scritto. Qui è scritto soltanto che gli esperti possono essere chiamati — uno o più — con funzioni esclusivamente tecniche. La funzione tecnica è quella dello esperto, la funzione dell'interpretazione e dell'applicazione della legge è quella del magistrato, ma nulla vieta che ad un certo momento il collegio formi un tutto unico nel momento della decisione.

Anche la corte d'assise ha i suoi tecnici, gli assessori, che in genere non hanno competenza giuridica. Eppure essi partecipano alla camera di consiglio e giudicano, e ciò significa che anche l'esperto che fa parte di un certo collegio può avere funzioni decidenti. Non vi chiediamo, quindi, cose inutili quando vi chiediamo maggior chiarezza nella norma.

E poi, che cosa significa « uno o più »? Vuol dire, evidentemente, che noi potremo avere un ufficio centrale regionale con cinque (...)

60.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RESTIVO**

INDICE

INDICE	PAG.
	PAG.
	ZUCALLI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);
	ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126) 3141
	PRESIDENTE 3141
	ROBERTI 3143, 3149, 3152
	COSSIGA, <i>Relatore</i> 3145
	GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 3148, 3151
	LAGONI 3149
	LUZZATTO 3149
	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio) 3153
	Decreti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) 3112
	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
	PRESIDENTE 3152
	PAJETTA 3152
	CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 3152
	SCALFARO 3152
	D'ALESSIO 3152
	Ordine del giorno delle sedute di domani 3155
	Petizioni (Annunzio) 3112
	Votazione nominale 3149
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);	
LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (97);	

bili per la regione Friuli-Venezia Giulia, perché la minoranza di lingua slava è di gran lunga meno numerosa di quella tedesca esistente nell'Alto Adige, né esistono le particolari prerogative ivi concesse, per cui non si può ripetere quanto è accaduto nell'Alto Adige.

Ma all'oratore di parte democristiana che ha sollevato queste pretestuose obiezioni è sfuggito che la situazione è invece enormemente più grave: non solo per la posizione di confine ed internazionale a cui facevo cenno, non solo per il chiaro schieramento della Jugoslavia di Tito nel mondo sovietico, ma perché è già in atto nella regione Friuli-Venezia Giulia una alleanza organica, una alleanza ideologica, politica, addirittura elettorale fra la minoranza di lingua slava e i socialcomunisti.

Quindi, non è solo il peso numerico e politico della minoranza di lingua slava che può preoccupare nella regione Friuli-Venezia Giulia come preoccupa il peso numerico della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino-Alto Adige. E, viceversa, il peso politico ed internazionale dell'alleanza in atto fra la formazione politica della minoranza di lingua slava e la formazione politica del partito socialista e del partito comunista, che si è già articolata ed esercitata nelle liste elettorali, che deve tenersi presente: e noi sappiamo che già nel comune di Trieste la collaborazione fra il partito della democrazia cristiana ed il partito socialista porterà per la prima volta nella storia d'Italia i rappresentanti slavi all'amministrazione comunale della città di Trieste. Questa aberrante, mostruosa situazione dal punto di vista storico, dal punto di vista etnico, dal punto di vista politico, è già in atto a Trieste a seguito della dissennata politica di apertura a sinistra, e voi volete istituzionalizzarla in un organismo con potere deliberante, con potere legislativo, qual è la regione Friuli-Venezia Giulia?

Questa è la gravità enorme della situazione presente; ed anche questo stato di fatto, questa alleanza politica è andata evidenziandosi, rendendosi più manifesta in questo periodo di tempo che è trascorso dalla legge istitutiva fino ad oggi.

Ecco perché mai come in questa circostanza la battaglia che il Movimento sociale ha continuato in questa fase per opporsi alla istituzione di questa regione è una battaglia per l'Italia, è una battaglia sacrosanta per le cause permanenti dell'italianità di quelle regioni, per la difesa dell'unità nazionale nella sua zona più difficile, nella sua zona più peri-

colosa ed insidiata, e che quindi ci è più cara, è più cara al cuore di tutti gli italiani.

La insensibilità di questa Assemblea parlamentare, l'indifferenza che i partiti politici in questa Assemblea parlamentare ostentatamente vanno dimostrando in questa fase della discussione suona la condanna più aspra per quella che è l'impostazione che questo Parlamento dà alla politica nazionale, politica nazionale che considera strumentalmente ai fini della cucina interna dei rapporti fra i partiti. E questo è il dato più avvilente dell'attuale situazione politica, quello che segna il livello cui è scesa l'attuale concezione della vita politica in Italia. Praticamente ci si fa strumento di quello che dovrebbe essere il fine da raggiungere, la tutela permanente e superiore degli interessi nazionali; ci si fa strumento di questo malgoverno degli interessi nazionali per raggiungere quello che dovrebbe essere, invece, tutt'al più il mezzo, lo strumento, cioè la cucina politica e l'alleanza dei partiti per la costituzione dell'alleanza parlamentare di Governo!

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, mai come in questa circostanza il Movimento sociale ha la consapevolezza di essere interprete in questa fase della battaglia, come già lo fu nella fase precedente, di quanto ancora resta di vivo nell'animo della nazione italiana.

Ecco perché combattendo questa battaglia, a prescindere da tutte le altre considerazioni sulla inefficienza strumentale di questa legge, sulla nessuna risoluzione che la regione potrà dare ai veri, reali e concreti problemi di quelle province e di quella gente, noi riteniamo che il popolo italiano sia veramente rappresentato come non mai dal gruppo del Movimento sociale; ed ecco perché, signor Presidente, insistiamo nel chiedere che la Camera su questo ordine del giorno si esprima con un voto qualificato, ossia per appello nominale, contro il passaggio agli articoli del disegno di legge. *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cossiga.

COSSIGA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il carattere prevalentemente tecnico e di mera attuazione costituzionale delle proposte di legge oggi al nostro esame pone limiti ben precisi alla replica del relatore; ciò anche in considerazione del fatto che molte delle norme della legge che ci accingiamo ad approvare sono transitorie, mirando appunto a dare una disciplina parziale

al procedimento di formazione del consiglio regionale in attesa che quest'ultimo, nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria, emani la sua legge regionale.

Forse questa replica sarebbe anche superflua se non fossero state formulate alcune osservazioni politiche e tecniche, che meritano una puntualizzazione anche per il tono con il quale sono state talvolta avanzate.

Osservazioni tecniche sono state svolte dagli onorevoli Zucalli, Belci e Bologna. Concordo pienamente con loro e li ringrazio anzi per le parole di apprezzamento che hanno avuto per il lavoro anche tecnico svolto dalla Commissione.

Osservazioni politiche in sostegno all'approvazione del presente provvedimento sono state svolte anche dall'onorevole Lizzero, che ha voluto attribuire al gruppo parlamentare che rappresento arrendevolezza verso quello che egli ha definito « il ricatto delle destre ». Devo ricordare che l'approvazione del disegno di legge elettorale nella precedente legislatura non fu possibile per l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere. Richiamo pertanto l'onorevole Lizzero sull'esigenza che in materia sia seguito un iter parlamentare non concitato, convinto come sono che in oggetto debba essere consentita, anche per rispetto della minoranza, la più larga e approfondita discussione.

La maggior parte delle osservazioni politiche contro la legge sono state svolte dagli onorevoli Almirante, Franchi e Manco. Su di esse mi soffermerò solo brevemente sia perché già fu ad esse risposto in sede di discussione sullo statuto del Friuli-Venezia Giulia, sia perché molte di queste osservazioni sono state confutate efficacemente dagli onorevoli Belci e Bologna, sia perché si tratta in gran parte di ripetizione di argomenti già ampiamente trattati in sede di approvazione dello statuto speciale e qui riproposti per onore di bandiera e di firma.

Prendo atto con soddisfazione della dichiarazione dell'onorevole Almirante secondo la quale il gruppo del Movimento sociale italiano dichiara di abbandonare l'uso di mezzi ostruzionistici nei confronti di questa proposta di legge. (*Interruzione del deputato Romualdi*). Mi auguro vivamente che tale spirito di collaborazione sia mantenuto anche nell'esame degli articoli, con l'abbandono degli emendamenti di natura evidentemente dilatoria e pretestuosa. (*Vive proteste a destra*).

L'onorevole Almirante ha ritenuto di poter cogliere un elemento di contraddizione tra l'atteggiamento del mio gruppo sul pro-

blema della stabilità politica da noi avanzato in ordine all'attuazione delle regioni a statuto ordinario e quello assunto sul problema dell'attuazione dell'ordinamento della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Non è questo il momento per approfondire il discorso sulla stabilità politica in relazione all'attuazione delle regioni a statuto ordinario; devo però far presente che la costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia risponde non solo alle esigenze di decentramento regionale che sono alla base della riforma in senso regionalistico dello Stato italiano, ma anche a specifiche esigenze di carattere economico e sociale di quelle zone, per cui si giustifica il carattere speciale che alla loro autonomia il legislatore costituzionale ha voluto riconoscere. Direi anche che, contrariamente a quel che pensano gli onorevoli rappresentanti del Movimento sociale italiano, attraverso la realizzazione della regione Friuli-Venezia Giulia si vuole attuare una più ampia partecipazione, in sede locale, al governo della cosa pubblica da parte di quelle popolazioni, partecipazione che non potrà non risolversi in un maggiore interesse alla vita dello Stato italiano e quindi in un servizio reso alla causa della nazione italiana nella sua frontiera orientale.

Infondato mi sembra il parallelo recentemente istituito dall'onorevole Roberti fra la situazione del Trentino-Alto Adige e quella del Friuli-Venezia Giulia.

Osservo preliminarmente che il nostro gruppo, in linea generale, non può accettare lo spirito con il quale il gruppo del Movimento sociale italiano solleva in quest'aula i problemi delle minoranze etniche. Riconosciamo che essi, soprattutto nel Trentino-Alto Adige, hanno dato e danno luogo talvolta a gravi problemi politici. Però, da questo a riconoscere i diritti consacrati nella Costituzione — e, più ancora che nella Costituzione, nella coscienza cristiana e latina del popolo italiano — credo che corra una profonda differenza: ed è questa profonda differenza che divide il gruppo della democrazia cristiana da quello del Movimento sociale italiano.

Devo inoltre osservare per quanto riguarda il raffronto che si è voluto istituire fra i problemi della minoranza di lingua tedesca nella regione del Trentino-Alto Adige e quelli della minoranza slovena nella regione del Friuli-Venezia Giulia, che non sussiste in quest'ultimo caso il pericolo di una internazionalizzazione di tali problemi. Si è dunque ben lontani dalla situazione che indub-

biamente rende politicamente complicati i problemi della minoranza di lingua tedesca nella regione del Trentino-Alto Adige; e cioè da quell'internazionalizzazione del problema che non fu certo posto in essere dal Governo democratico della Repubblica italiana, ma, più innanzi nel tempo, da un governo, che non era democratico cristiano, con accordi specifici con la Germania nazista. (*Proteste a destra*).

Quando alle minoranze slovene nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, ricordo che non esiste un problema di carattere internazionale: esistono accordi, aventi rilevanza internazionale, con la Jugoslavia, ma solo per una limitata parte della minoranza slovena e secondo precisi caratteri di reciprocità, che rendono estranee le altre parti internazionali a questo accordo fra Italia e Jugoslavia.

Debbo poi far presente che, a differenza di quanto avviene nel Trentino-Alto Adige, non esiste omogeneità storica tra i vari gruppi di lingua slovena, perché — lo ricordo agli onorevoli deputati del Movimento sociale italiano — esistono gruppi italiani di lingua slovena dal 1866, sulla cui italianità io credo che il Movimento sociale italiano non vorrà avanzare dubbi, anche perché moltissimi di quegli italiani di lingua slovena, pur continuando a parlare il loro dialetto sloveno, hanno fatto interamente il loro dovere verso lo Stato italiano. (*Commenti a destra*). Come si può quindi parlare di pericolosità del problema delle minoranze slovene? Non si tiene neppure conto del fatto che queste minoranze slovene sono divise tra loro dal punto di vista dell'apprezzamento dei particolari problemi che riguardano l'amministrazione di quel territorio. (*Commenti a destra*). Mi pare perciò veramente eccessivo continuare a insistere su questo argomento. (*Interruzioni a destra*). Credo che potremo più opportunamente contribuire alla causa della nazione italiana non portando in questo Parlamento, l'exasperazione ingiustificata dei problemi delle minoranze. (*Interruzione del deputato Romualdi — Richiami del Presidente*). Dalla infondatezza di queste osservazioni deriva anche l'infondatezza dell'accusa, rivolta dall'onorevole Almirante, di voler premere l'acceleratore per giungere ad ogni costo, nel più breve tempo possibile, alla costituzione della regione a statuto speciale e l'accusa, lanciata in verità con molta disinvoltura e con eccessiva precipitazione dall'onorevole Franchi, di avere fatto con questa legge un mostro giuridico. Questa proposta di legge giunge all'esame del Parlamento dopo un lungo

iter, dopo essere stata ben due volte esaminata con cura da due Commissioni permanenti e dopo avere subito un'attenta elaborazione. Il progetto di legge non vuole affatto costituire un indebito colpo di acceleratore perché, nell'attuazione di un impegno costituzionale quale è quello della costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, vi era una precisa volontà politica, un preciso impegno politico del mio gruppo, al quale noi con l'approvazione di questa legge rimaniamo semplicemente fedeli.

Vi sono state poi osservazioni di carattere tecnico svolte dagli onorevoli Franchi e Manco sulle quali mi soffermerò ampiamente allorché esamineremo i singoli articoli e gli emendamenti. Di esse desidero tuttavia occuparmi ora brevemente, solo per rilevare il tono e talvolta la facilità con cui sono state fatte. Di queste osservazioni si è fatto portavoce, direi con stupefacente disinvoltura, l'onorevole Franchi nella sua implacabile requisitoria contro questa proposta di legge, della quale egli ha ritenuto di poter esprimere il giudizio più duro e demolitore definendola praticamente un aborto legislativo. Ascoltando l'onorevole Franchi, mi sono chiesto se egli scherzasse o se parlasse seriamente, poiché è comprensibile che si possa andare a ruota libera e con disinvoltura in materia politica, ma ritengo che una maggiore attenzione e ponderatezza si dovrebbe avere almeno quando si tratta di questioni tecniche e legislative. (*Interruzione del deputato Romualdi*).

Riservandomi di contestare punto per punto le osservazioni svolte dagli onorevoli Franchi e Manco, vorrei richiamare l'attenzione di questi onorevoli colleghi sul fatto che il progetto di legge è stato per due volte esaminato dalla Commissione affari costituzionali, è passato per due volte al vaglio degli uffici legislativi dei ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, e quindi offre tutte le garanzie di serietà dal punto di vista tecnico. Il provvedimento non era ancora passato al vaglio dell'onorevole Franchi, ma a ciò abbiamo rimediato in questa sede. (*Commenti*).

Riassumendo, mi soffermo ora su alcuni aspetti generali delle critiche esposte. La proposta di legge si divide in due parti, di cui una è destinata a dettare una disciplina transitoria che verrà poi sostituita dalla disciplina definitiva che in forma autonoma si darà il consiglio regionale. In questa sede noi abbiamo ritenuto, proprio per rispettare l'autonomia politica del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che fosse buona norma di tecnica legislativa scegliere un modello che

è stato concordemente accettato da tutti i settori della Camera, quello rappresentato dalla legge per l'elezione della Camera dei deputati. Quanto alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, al contenzioso elettorale, riteniamo di avere compiuto uno sforzo apprezzabile. Questa materia deve certamente essere rivista anche per quanto riguarda le altre regioni, e con l'approvazione di questo progetto di legge noi, dal punto di vista della forgiatura di un modello, abbiamo fatto un passo avanti sulla regolamentazione degli analoghi problemi delle altre regioni a statuto speciale.

Vi è un'altra questione, molto delicata, della quale mi occuperò in sede di articoli e di relativi emendamenti, ma sulla quale con molta pacatezza vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli rappresentanti del Movimento sociale italiano. Per spiegabili motivi essi hanno presentato un emendamento diretto a consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani della zona *B* di Trieste. Si tratta di un problema complesso sotto il profilo giuridico. Infatti, nel nostro sistema di governo locale, l'elettorato è strettamente collegato al fattore territoriale. Come dice l'articolo 1 dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia, da quella regione è escluso il territorio che in forza del *memorandum* d'intesa è sottoposto all'amministrazione del governo jugoslavo.

ROBERTI. Questa è una vergogna!

COSSIGA, Relatore. Il problema dell'ammissione al voto di quei cittadini solleverebbe delicate questioni di carattere giuridico e politico, che non so quanto possano giovare agli stessi cittadini italiani della zona *B*. Comunque ne potremo discutere più ampiamente quando esamineremo gli articoli.

Concludo invitando la Camera, a nome della Commissione e del mio gruppo, a respingere l'ordine del giorno Roberti di non passaggio agli articoli. (*Applausi al centro — Proteste a destra — Scambio di apostrofi fra i deputati Belci e Roberti — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero anzitutto ringraziare il relatore onorevole Cossiga per il suo intervento e per il lavoro da lui svolto per la predisposizione del testo unificato del progetto di legge in esame. Il mio ringraziamento si estende alla Commissione e a tutti coloro che sono intervenuti, sia a favore sia contro il provvedimento.

La risposta abbastanza ampia del relatore mi esime da un lungo intervento. Al testo ela-

borato dalla Commissione sono state rivolte molteplici critiche di ordine costituzionale, politico e tecnico quasi esclusivamente da parte del gruppo del Movimento sociale italiano. Queste critiche sono già state confutate dal relatore. Risposte più precise potranno essere date in sede di discussione dei singoli articoli.

Sulle censure di ordine costituzionale, sollevate in modo particolare dall'onorevole Roberti, ebbe già a rispondere l'onorevole Lucifredi, specificando che il termine previsto dalla Costituzione non è di carattere perentorio ma ordinatorio.

È assurdo, quindi, tentare di escludere la possibilità del potere legislativo di disciplinare la predetta consultazione per effetto del decorso di tale termine, quando la regolamentazione della materia è stata posta come obbligo costituzionale con una norma che ha stabilito un termine per l'adempimento solo al fine di sollecitarne l'attuazione, e non certo per limitare la facoltà del Parlamento. Per altro non v'è chi non veda che il legislatore costituente, nello stabilire il predetto termine, non può aver voluto offrire la possibilità, attraverso il suo superamento, di legittimare la mancata attuazione della regione Friuli-Venezia Giulia. Sussistendo perciò tuttora il dovere giuridico del potere legislativo di disciplinare senza remore tale materia, il Governo non può accogliere alcuna delle eccezioni pregiudiziali poste all'ulteriore discussione del provvedimento.

In merito alle osservazioni di ordine politico svolte principalmente dall'onorevole Almirante e alle quali pure ha già risposto il relatore, il Governo fa presente che si tratta sostanzialmente delle stesse critiche mosse nella precedente legislatura in quest'aula, sempre dall'onorevole Almirante, in un memorabile discorso durato oltre otto ore. La valutazione e il giudizio che di quelle critiche e di quelle osservazioni fece allora il Governo del tempo nelle persone dei ministri Medici e Codacci Pisanelli restano perfettamente validi anche per il Governo di oggi.

Infine, circa le censure di ordine tecnico illustrate principalmente dagli onorevoli Franchi e Manco, il Governo osserva che la proposta di legge, nel testo della Commissione, rappresenta un unico complesso che disciplina il procedimento elettorale e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il contenzioso elettorale in maniera armonica ed esauriente e, come tale, non si presta ad essere modificato, soprattutto se gli emendamenti mirano ad innovare sulle norme fondamentali della nostra legislazione elettorale.

143.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI RESTIVO

E CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

PAG.



Disegno di legge (*Discussione*):


Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzio- namento degli organi regionali (1062)	7088
PRESIDENTE	7088, 7095, 7101
ROBERTI	7088
LUZZATTO	7097
CUTTITTA	7098
ACCREMAN	7098
CANNIZZO	7099
COSSIGA	7100
DI PRIMIO	7100
GAGLIARDI	7101

Proposte di legge:

(<i>Annunzio</i>)	7064
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	7104
(<i>Ritiro</i>)	7103

Commissione speciale (<i>Annunzio di co- stituzione</i>)	7103
---	------

Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	7104
---	------



stesso valore del tentativo di convincere un morto che è ancora in vita.

Per queste ragioni il gruppo comunista è decisamente contrario alla pregiudiziale.

CANNIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. L'articolo 81 della Costituzione della Repubblica stabilisce che « ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». La espressione « ogni legge » si riferisce evidentemente ad ogni provvedimento singolarmente preso, né consente che la copertura di una legge venga rinviata ad un'altra. La copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali non può quindi essere affidata ad un'altra legge di là da venire.

Non è vero che questa legge non comporti alcun onere, in quanto la costituzione e il funzionamento degli organi regionali implicano di per se stessi una spesa, e di non trascurabile entità. L'autonomia ha infatti un aspetto politico, che si concretizza nella facoltà di legiferare; un aspetto amministrativo, che si manifesta nel decentramento; ma anche una portata finanziaria, in quanto si fonda sul principio dell'autosufficienza delle regioni. Tale autosufficienza non può essere stabilita con una successiva legge finanziaria, ma va determinata fin dall'inizio. In caso contrario, non saremmo in grado di sapere come possano funzionare le future assemblee. Non va infatti dimenticato che l'articolo 119 della Costituzione assicura alle regioni « autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato ». Questo aspetto finanziario delle regioni non si delinea in un secondo tempo, ma si pone fin dall'inizio, fin da quando noi dobbiamo stabilire quali siano gli organi della regione e come essi dovranno funzionare.

Circa l'effettivo ammontare di questi oneri vi è stato il calcolo compiuto dalla Commissione Tupini, le cui risultanze lasciano però molto a desiderare anche perché non considerano in prospettiva le spese regionali. Più realistico il computo dell'onorevole Einaudi, che assunse a base dei suoi calcoli il costo delle regioni a statuto speciale già costituite, arrivando a somme veramente impressionanti.

Oggi l'attenzione del popolo italiano è polarizzata sopra questo punto: quanto costeranno le regioni? A questo interrogativo si deve rispondere discutendo questa legge, non quella finanziaria.

È stato osservato da parte dell'onorevole Luzzatto che la legge in discussione attua un precetto costituzionale. Nessuno lo mette in dubbio, ma per far ciò è necessario reperire i fondi occorrenti e se non si provvedesse alla copertura la legge sarebbe contraria ad altro disposto della stessa Costituzione.

Ora è vero che le regioni potranno funzionare quando vi sarà la legge finanziaria, che ancora non vi è, come del resto si attendono ancora altre leggi che non vi sono. Mancano infatti la legge finanziaria, quella elettorale, quella per il decentramento degli organi della giustizia amministrativa. La verità è che la democrazia cristiana sta eseguendo un pagamento rateale di prezzi convenuti a suo tempo per mantenere in vita il centro-sinistra. Non conosciamo quando queste rate saranno pagate e con quali modalità, ma sappiamo soltanto che la legge in discussione comporta un onere finanziario per far fronte al quale, ai sensi dell'articolo 81, devono essere indicati i mezzi.

Si dice: perché per la legge del 1953 non furono indicati? A questa domanda rispondo con un'altra: perché per la legge n. 4278 furono indicati i mezzi con i quali si finanziava la legge stessa? La verità è che la legge finanziaria forse ci potrà dimostrare se la Costituzione si voglia rispettarla sotto altro profilo: perché una legge finanziaria che non sia collegata con la legge e con la riforma degli enti locali, e che non ci dia l'esatta sensazione di ciò che voglia fare il Parlamento in materia di decentramento amministrativo, credo sia destinata a far fallire anche l'istituto regionale.

Noi siamo antiregionalisti non per partito preso, ma appunto perché riteniamo che il decentramento amministrativo funzionale, non burocratico, sia oggi il meglio.

Tornando all'argomento specifico, non vi è ormai dubbio che non si può dire che questa legge non comporti un onere finanziario immediato. Immediatezza non significa nulla: la legge comporta spese proiettate nel tempo. Noi vogliamo che il popolo italiano sappia effettivamente quanti miliardi ci vorranno per l'attuazione delle regioni.

Quando il costituente approvò l'articolo 81, si preoccupò anche che l'opinione pubblica conoscesse realmente l'effettivo costo di ogni provvedimento legislativo approvato dal Parlamento. Per questi motivi il gruppo liberale voterà a favore della pregiudiziale. (*Applausi*).

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana voterà contro l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Roberti.

I precedenti oratori che hanno parlato contro la pregiudiziale hanno già chiarito come il disegno di legge al nostro esame non comporti alcun onere di spesa, in quanto non è un provvedimento che pronunzia esso solo il *fiat* creativo delle regioni.

Come già ebbi modo di dire altra volta (in discussione con i colleghi dell'estrema sinistra) noi abbiamo previsto una sequenza di provvedimenti legislativi, l'ultimo solo dei quali, cioè il disegno di legge elettorale (oltre quello di carattere finanziario) importa l'effettiva istituzione dell'ordinamento regionale e fa sorgere in quella sede il problema dell'onere eventualmente derivante al bilancio dello Stato dalla sua attuazione.

Gli oneri che derivano dalla legge in discussione, caso mai, andranno a carico non del bilancio dello Stato ma dei futuri bilanci delle regioni; mentre sono gli oneri relativi alla costituzione del bilancio regionale che potranno, in sede di esame della legge sulla finanza regionale, ricadere sullo Stato, ad esempio sotto la forma di quota dei tributi che sono percepiti dallo Stato stesso.

Richiamo tra l'altro l'attenzione della Camera e dell'onorevole Roberti su che cosa accadrebbe se in questo momento il ministro si alzasse ed annunciasse, a nome del Governo, che il disegno di legge n. 1062 viene ritirato. Non per questo indubbiamente faremmo un passo indietro nell'attuazione dell'ordinamento regionale, in quanto, nonostante il ritiro del provvedimento, rimarrebbe in vigore la legge del 1953, n. 62. Non è possibile che l'incostituzionalità di una determinata norma venga a cessare solo perché la norma stessa non viene modificata nel suo meccanismo puramente tecnico.

Se volessimo proprio sottilizzare, allora potremmo dire che il disegno di legge in discussione riduce alcune spese relative all'attuazione delle regioni (*Commenti a destra*), in quanto esso abolisce un organo, cioè la commissione amministrativa, attribuendo il controllo di legittimità alla Corte dei conti, le cui spese sono coperte dalla legge istitutiva delle delegazioni della stessa Corte.

I rappresentanti del partito liberale e del Movimento sociale italiano si sono eretti a vestali della legittimità costituzionale sotto il profilo dell'articolo 81, e hanno anche richiamato l'augusta autorità del Presidente

Einaudi, che fu senza dubbio un assertore severissimo dell'applicazione dell'articolo 81. L'onorevole Roberti ha ritenuto, e giustamente, di dover richiamare l'attenzione della Camera su una serie di messaggi con cui il Presidente Einaudi ha rinviato al Parlamento alcune leggi, emanate in violazione dell'articolo 81. Può darsi che in un momento di stanchezza — non certo imputabile all'eloquio brillante dell'onorevole Roberti — io non abbia sentito la citazione di un messaggio con cui il Presidente Einaudi, nel corso del suo settennato, abbia rinviato alla Camera la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che oggi noi non facciamo altro che riconfermare in tutta la sua struttura finanziaria, senza nulla aggiungere e senza nulla diminuire. Il fatto è che la costituzionalità non fu, in quella sede, impugnata da colui che è stato indicato come la vestale, il custode dell'articolo 81.

Per questi motivi, a nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro che voteremo contro la pregiudiziale Roberti. (*Applausi al centro*).

DI PRIMIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO. Sarò brevissimo, anche perché le argomentazioni contrarie alla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Roberti sono state già illustrate da altri colleghi.

Ricordo in questa occasione che l'onorevole Einaudi fu colui alla cui iniziativa si deve l'inserimento nella Carta costituzionale del terzo comma dell'articolo 81; pertanto, se avesse ritenuto che la legge n. 62 del 1953 fosse in contrasto con il precetto dell'articolo 81 che egli stesso aveva introdotto, evidentemente l'avrebbe respinta. Ma l'argomento di fondo è un altro. Infatti la copertura finanziaria imposta dalla Carta costituzionale, per quanto si riferisce al funzionamento delle regioni, è prevista nel primo e nel secondo comma dell'articolo 119. Con il primo comma si stabilisce che: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che le coordinano con le finanze dello Stato, delle province e dei comuni ». Con il secondo comma si stabilisce che: « Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le funzioni normali ». È evidente che dobbiamo prima stabilire, attraverso le leggi che stiamo discutendo, quali saranno i bisogni delle regioni dal punto di vista organizzativo, quali sono le funzioni da cui dipendono questi bi-

(...)

145.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CINCIARI RODANO MARIA LISA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzio- namento degli organi regionali (1062).	7202
PRESIDENTE	7202
COVELLI	7203
COSSIGA, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	7206
	7213
FRANCHI	7207
CANNIZZO	7211
MINASI	7213

La seduta comincia alle 10,30.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 maggio 1964.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Aldisio, Amadei Leonetto, Arenella, Baldini, Ballardini, Bardini, Bensi, Bersani, Bettiol, Bianchi Gerardo, Biasutti, Bo, Bonaiti, Bonomi, Bontade Margherita, Bosio, Calasso, Cappello, Colleoni, Cucchi, D'Arezzo, De Florio, Del Castillo, Degli Esposti, Di Leo, Di Vagno, Fibbi Giulietta, Gelmini, Gorreri, Greppi Antonio, Isgrò, Lenoci, Levi Arian Giorgina, Longoni, Macchiavelli, Malvestiti, Marotta Michele, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Negrari, Origlia, Pietrobono, Pistelli, Principe, Re Giuseppina, Rinaldi, Romagnoli, Ruffini, Sabatini, Sartor, Sorgi, Storli Bruno, Tognoni, Urso, Valiante, Veronesi, Vigorelli, Villa, Vincelli, Volpe e Zappa.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

l'onorevole Gullo, proprio a proposito delle regioni e della unità nazionale. Come si vede, nella nostra speranza di accreditare a tutti una responsabilità per l'unità nazionale, non escludiamo nessuno nelle nostre invocazioni.

Si potrà dire a questo punto: ecco i nazionalisti incalliti che approfittano di tale occasione per parlare dell'Italia e della nazione. Mai come in questo momento, onorevoli colleghi della maggioranza, si deve parlare con la massima passione, con il più grande accoramento dell'Italia, della nazione: badate, voi correte il rischio, quando saranno attuate le regioni, di perdere non soltanto l'unità nazionale, ma quello che resta dello Stato, della sua sicurezza; e forse avete bruciato, se è stata sincera la vostra vocazione antimarxista, quello che avete potuto fare in questi venti anni. Infatti il partito comunista, che inizialmente era contro le regioni, e non può non essere ideologicamente che contro l'istituto regionale, ha visto il punto delicato della vostra politica ed è diventato regionalista ad oltranza, più di voi. È evidente che esso ha aspettato, come soltanto il partito comunista sa aspettare, per fare il suo gioco; ha aspettato quest'ultima manifestazione di debolezza che le forze nazionali e cattoliche stanno per compiere per potere, attraverso le regioni — in via pregiudiziale attraverso le ripercussioni che si determineranno nell'opinione pubblica in conseguenza della spesa che occorrerà per la loro attuazione, e cioè attraverso quel disagio di ordine morale ed economico che ne deriverà — svolgere ancora una volta il suo ruolo e nelle forme più efficaci.

Del resto, le nostre opinioni sono largamente condivise da molti colleghi della stessa maggioranza. E non mi voglio riferire a ciò che ha detto un regionalista convinto come l'onorevole Scelba, né voglio riferirmi al pensiero dell'onorevole Gonella; voglio riferirmi a quanto ha avuto occasione di dire il Presidente del Consiglio, il quale mancherà ancora una volta al suo impegno nei confronti del Parlamento e del paese se non verrà a dirci quale stabilità politica, quale tranquillità economica esistano oggi per poter realizzare l'ordinamento regionale.

Voglio riferirmi al pensiero di alcuni elementi della sinistra dello stesso schieramento di maggioranza, e neppure a quello che a più riprese ha affermato e scritto l'onorevole Paolo Rossi contro l'attuazione delle regioni; mi riferisco all'onorevole Ariosto, della sinistra socialdemocratica, dal quale proviene un invito a meditare. Del resto, *Il Popolo*, il vostro giornale ufficiale, colleghi democristiani,

questa mattina scrive in termini inequivocabili che bisogna stare attenti: nel momento in cui nei due rami del Parlamento si discutono le leggi agrarie e quelle regionali, si esprime una volontà di attuazione del programma; ma occorre gradualità, meditazione, moderazione.

Capisco le obiezioni che possono essermi fatte: il Parlamento è sovrano, autonomo, deve svolgere il suo ruolo, ha le sue responsabilità. D'accordo. Quella nostra non è una forza parlamentare tale da poter determinare una decisione diversa della maggioranza; ma è in virtù di quell'autonomia di coscienza che può svincolare tutti dalle posizioni di comodo che noi diciamo che non si commette alcun atto di slealtà nei confronti dei partiti che costituiscono la maggioranza e al tempo stesso non si dà soddisfazione alle opposizioni (in quanto le nostre stesse motivazioni provengono da qualificati esponenti della maggioranza) se si rinvia l'inizio della discussione di questo delicatissimo problema al momento in cui si verificheranno le condizioni alle quali si sono riferiti altissimi esponenti della democrazia cristiana, altissimi esponenti degli altri partiti della maggioranza; al momento in cui la situazione politica ed economica possa essere da voi considerata con maggiore tranquillità, prima di arrivare a una riforma che potrebbe costituire la fine dell'unità nazionale.

È questa la motivazione in base alla quale chiediamo di sospendere l'inizio della discussione generale sui provvedimenti regionali. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento due deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore della sospensiva, e due contro.

COSSIGA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Debbo ancora una volta notare come la sede più appropriata per una discussione di fondo in materia regionale sotto l'aspetto finanziario non sia certo questa, non comportando il provvedimento in esame altro che modifiche ad una legge da tempo in vigore. La non approvazione di questo disegno di legge manterrebbe integra l'attuale situazione legislativa in materia regionale, mentre noi riteniamo, ai fini di una adeguata attuazione dell'ordinamento regionale, necessario tener conto delle esperienze maturate nelle regioni a statuto speciale già costituite e di quelle scaturite dalla pubblicistica politica e dalla pubblicistica giuridica; di quelle esperienze, cioè, che hanno indotto il Governo a proporre il disegno di legge in esame.

Non posso quindi, non rilevare il carattere meramente politico e (non vorrei offendere l'onorevole Covelli) anche pretestuoso (in politica può essere legittimo anche il ricorso ad argomenti pretestuosi) delle sue considerazioni.

Non entrerò qui — perché avremo modo nel corso della discussione generale di dire quale sia il nostro pensiero politico sul problema generale dell'ordinamento regionale — nel merito di alcune delle argomentazioni svolte dall'onorevole Covelli. Ma poiché l'onorevole Covelli ha ritenuto, anche in questa occasione, di dover rivolgere un appello, certamente sincero ma un po' troppo patetico, alla unità del paese, noi democristiani, che riteniamo di essere una parte del paese e di avere operato per il nostro paese — l'abbiamo detto anche sulle piazze — proprio per la sua unità e la sua indipendenza in misura almeno non inferiore all'onorevole Covelli, dobbiamo dire che sarebbe una cosa ben triste e veramente precaria se l'unità del nostro paese dovesse andare in frantumi perché il decreto con il quale si approva un piano urbanistico è atto di un assessore regionale ai lavori pubblici e non è invece un atto del ministro dei lavori pubblici. Sarebbe ben precaria questa unità del nostro paese se essa potesse venire scalfita da un decentramento politico, legislativo e amministrativo che serve, invece, a realizzare una maggiore presenza del popolo italiano a tutti i livelli, anche a livello regionale, una sua più efficace partecipazione alla realizzazione delle finalità e alla difesa degli interessi della comunità.

Per queste ragioni il gruppo parlamentare democristiano voterà contro la questione sospensiva sollevata dall'onorevole Covelli.

FRANCHI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di esporre i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano aderisce pienamente alla sospensiva Covelli.

Non anticiperò o, meglio, non ripeterò i temi fondamentali della nostra opposizione all'istituto della regione perché — in questa sede — non sarei in argomento.

Debbo dire, in tutta serenità, che il dibattito sul tema regione non ci preoccupa affatto, anzi, dal punto di vista della tattica politica, potremmo essere veramente lusingati di doverlo affrontare. Ma, come italiani, l'onestà ci impone di tentare ogni mezzo perché esso almeno oggi non abbia a iniziare. Come vedete, onorevoli colleghi, in questo

momento e in questa sede chiediamo ben poco: che il dibattito venga rinviato.

Desidero ora fare alcune considerazioni obiettive usando prevalentemente i vostri argomenti. La Costituzione impone l'obbligo di attuare le regioni, ma prevede anche numerosi altri obblighi. Dal 1947 abbiamo attraversato periodi di una certa tregua politica e anche di una certa tranquillità economica. Eppure tutti i governi succedutisi da allora ad oggi, di varia colorazione ma sempre dominati dalla democrazia cristiana, hanno ritenuto, anche nei periodi migliori rispetto a quello attuale, di non iniziare neppure a discutere concretamente il problema delle regioni. Noi ci domandiamo perché dovremmo farlo proprio oggi che non è il momento migliore. Si dice che la Costituzione attende da troppo tempo. Ma essa attende anche l'attuazione di tanti altri istituti e principi. Per esempio, perché dal 1948 ad oggi non si è ancora disciplinato il diritto di sciopero né sono stati realizzati tutti gli altri adempimenti previsti dalla Costituzione sul piano sociale ed economico? No, dobbiamo cominciare proprio dalle regioni, e nel momento più difficile, dal 1947, della vita politica ed economica italiana.

Il problema delle regioni, come sappiamo, ha attraversato sempre alti e bassi a seconda dell'atteggiamento tattico dei partiti. È un problema antico, che ha avuto momenti di oblio e momenti di auge, sempre in relazione alla situazione dei partiti e al loro atteggiamento. Perché dobbiamo assistere oggi al radicale mutamento di tale posizione? Noi abbiamo visto partiti che in un determinato momento furono antiregionalisti o quanto meno in posizione di attesa tattica, divenire in altri momenti fanatici del regionalismo. Il mutamento di rotta del partito comunista è il più clamoroso. Esso, seguendo il pensiero di Gramsci, ha tenuto un atteggiamento di attesa e di grande moderazione in sede di Assemblea Costituente; anzi possiamo dire che in quella sede il partito comunista ha assunto posizioni addirittura antiregionaliste.

Il socialismo, col riformismo, aveva rinunciato nel periodo prefascista a porre sul terreno delle rivendicazioni sociali il problema della struttura dello Stato, mentre il socialismo rivoluzionario aveva individuato non già nelle autonomie regionali, ma nei sindacati la migliore cellula dell'organizzazione sociale.

E nello stesso pensiero di don Luigi Sturzo, nel programma del partito popolare, le (...)

verno vuole e che potrà uscir fuori dalle decisioni del Parlamento.

Noi ci accingiamo a discutere una legge la quale viene presentata ai compagni di Governo esclusivamente per dire: cominciamo ad adempiere le nostre promesse, cominciamo a mettere in atto gli strumenti atti a consentire al centro-sinistra di restare in vita. Ma lo strumento (come è stato già detto in molte lingue) ha il significato di un'arma. Strumento ed arma sono spesso la stessa cosa. Quello che la Costituente stabilì dovesse essere uno strumento (e che molti democristiani in buona fede ritennero allora, e ritengono oggi, dovesse essere addirittura il presupposto delle libertà comunali e provinciali), oggi in realtà è un'arma che serve ai comunisti per frantumare lo Stato borghese, un'arma che serve a certe correnti della democrazia cristiana per costituire accentramenti non politici, non statali, ma partitici. E su queste cose noi esprimeremo la nostra opinione liberamente, come abbiamo sempre fatto.

Per tali motivi tecnici e politici il gruppo liberale voterà a favore della sospensiva. (*Applausi*).

MINASI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI. Il gruppo del partito socialista di unità proletaria voterà contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva Covelli è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Turchi, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Romeo, Cruciani, Delfino, Nicosia, Galdo, Basile Giuseppe, De Marsanich, Covelli, Sponziello, Guarra, Almirante e Gonella Giuseppe.

COSSIGA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sulla questione sospensiva Covelli.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	57
Voti contrari	261

(*La Camera non approva*).

L'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Biagioni
Abelli	Bianchi Fortunato
Abenante	Bianchi Gerardo
Agosta	Biasutti
Alba	Bisantis
Albertini	Boldrini
Alessandrini	Bologna
Almirante	Bonea
Alpino	Borghi
Amadei Giuseppe	Borra
Amasio	Borsari
Amatucci	Bottari
Ambrosini	Bova
Amendola Pietro	Brandi
Anderlini	Breganze
Andreotti	Bressani
Angelini	Brighenti
Angelino	Bronzuto
Antonini	Brusasca
Antoniozzi	Buffone
Armani	Busetto
Armaroli	Buttè
Avolio	Buzzi
Azzaro	Caiazza
Badaloni Maria	Calvaresi
Baldani Guerra	Calveti
Barba	Camagni
Barca	Cannizzo
Baroni	Cappugi
Bártole	Caprara
Barzini	Carocci
Basile Giuseppe	Cassiani
Basile Guido	Castellucci
Bavetta	Cattaneo Petrini
Belci	Giannina
Belotti	Cattani
Beragnoli	Cavallari
Berlinguer Mario	Ceccherini
Berloffa	Ceruti Carlo
Bernetic Maria	Cervone
Bertè	Cetrullo
Bertoldi	Chiaromonte
Biaggi Nullo	Cianca
Biagini	Codacci Pisanelli

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Condono di sanzioni disciplinari. (371);	
FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari. (255);	
NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432)	1
PRESIDENTE	1, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	2, 4, 8, 9, 16
ACCREMAN	4, 8, 9
MARTUSCELLI	5
BERLINGUER	5, 8, 9, 11, 12, 13, 16
DEGLI ESPOSTI	6, 7, 9
LUCIFREDI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>	7, 9, 11, 15
FRANCHI	8
LUZZATTO	9, 13, 16
BERTINELLI	11
COSSIGA	12, 13, 14, 15, 16
ALMIRANTE	13, 14
LACONI	13, 14
ANGELINI PAOLO	14
NANNUZZI	14, 15
CARCATERRA	14
CAPRARA	15
GULLO	15, 16

La seduta comincia alle 10,30.

Discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari (371) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255); Nannuzzi ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Ferri Mauro, Ballardini, Gatto, Jacometti, Luzzatto, Martuscelli, Berlinguer Mario, Pertini: « Condono di sanzioni disciplinari » e dei deputati Nannuzzi, Degli Esposti, Fasoli, D'Ippolito, Caprara: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso il seguente parere, in una lettera del suo Presidente: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: sul disegno di legge n. 371, parere favorevole, con il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale e l'astensione del gruppo comunista; sulla proposta di legge dei deputati Fortuna e altri (255), parere favorevole a maggioranza; segnala alla Commissione di merito — su proposta del deputato Amatucci — con il parere concorde di tutti i rappresentanti dei gruppi (...)

evidente sottolineatura di questa posizione! Anche perché, e qui mi riallaccio all'intervento dell'onorevole Franchi di poco fa, quando si pongono le cose sul piano del *dies ad quem*, e anche del *dies a quo*, fissando al 1° gennaio 1962, non si può parlare di pacificazione generale. Perché, se dovessimo considerare questo, avrebbe ragione lui, appunto: in qualunque momento, per qualunque ragione!

Sarebbe una valutazione rispettabilissima, ma è tale che il Governo non intende di fare, come non lo ha ritenuto quello precedente.

Io credo che sulla questione politica potrebbe anche essere esaminata la cosa — sfugge dalla mia possibilità e dai miei poteri ogni considerazione di alto valore politico! E, l'onorevole Luzzatto, con la sua personale esperienza, si renderà conto dell'importanza notevolissima che avrebbe un problema come questo. Si facciano richieste e non sarà difficile forse l'accordo; però, il Consiglio dei ministri prenda le sue decisioni!

Mi pare sia estremamente evidente.

Ma, se mi consentono gli onorevoli colleghi, io ho detto le ragioni di carattere politico in primo luogo, però, accanto, ad esse, ci sono altre ragioni di carattere finanziario e di carattere amministrativo. Le ragioni di carattere finanziario sono le stesse che hanno determinato la Commissione Bilancio ad esprimere quel parere negativo sulla proposta Fortuna e sulla proposta Nannuzzi; si tratta di vedere se si possono trovare i fondi idonei, e il problema è di vedere se un onere finanziario a questi effetti debba essere in qualunque maniera raggiunto. La Commissione Bilancio ha approvato l'orientamento del Governo, che ritiene che questo ostacolo finanziario non sia superato.

Ma, — e qui parla il Ministro della pubblica amministrazione — c'è un terzo ordine di ragioni da considerare, cioè quelle di ordine amministrativo. Se si può indulgere ad un provvedimento di larga clemenza nei confronti di coloro che hanno compiuto infrazioni di carattere minore, non credo che a nessun titolo si possa indulgere nei confronti di coloro che hanno avuto una sanzione espulsiva dall'amministrazione, determinando un atto amministrativo che al momento opportuno doveva essere impugnato davanti agli organi di giustizia amministrativa. Io sarei veramente contrario a consentire che un provvedimento espulsivo possa essere, a distanza di parecchi anni, riparato con una misura di carattere legislativo. Se noi vogliamo difendere l'Amministrazione dello

Stato, se vogliamo impedire che sempre maggiore diventi la scarsezza dei partecipanti ai concorsi e sempre maggiore il numero di coloro che disgustati di come vanno le cose nell'Amministrazione dello Stato se ne vanno con una larghezza che è veramente preoccupante — e mi rincresce che siamo alla fine del Governo-ponte, altrimenti nella mia responsabilità riterrei di dover investire il Parlamento di questo stato di cose, perché l'Amministrazione non vada a fondo in un breve volgere di anni — non dobbiamo, in una situazione di questo genere, ricadere nella colpa di riammettere persone che sono state licenziate, per non creare un motivo di turbamento nel funzionamento dell'Amministrazione e per evitare che i non moltissimi che ancora credono nella bontà della carriera statale non si abbandonino al dolce far niente, che è peggiore dell'esodo dall'Amministrazione. Le ragioni politiche, le ragioni finanziarie e quelle amministrative concorrono tutte e tre ad esprimere un giudizio contrario alla estensione che sono state proposte.

Per quanto riguarda il riferimento alla ricostruzione di carriera, non è il problema degli effetti economici di dover pagare dieci o quindici anni di stipendi arretrati, onorevole Luzzatto, che preoccupa. Preoccupa il far sì che un tale che è stato messo fuori venga riammesso dopo quindici anni nell'Amministrazione. Sarebbe veramente esiziale per l'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dobbiamo, ora, scegliere il testo su cui discutere. Il Relatore ha proposto che sia adottato il testo governativo.

Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(Non è approvata).

BERLINGUER. Propongo che si prenda come base della discussione la proposta di legge Fortuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Berlinguer di prendere come base della discussione degli articoli la proposta di legge dell'onorevole Fortuna ed altri.

(È approvata).

COSSIGA. Sul testo Fortuna esiste il parere contrario della Commissione Bilancio. A norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, essendo stato scelto come base di discussione la proposta Fortuna, noi non possiamo procedere all'esame del testo senza aver

consultato la Commissione Bilancio. Pertanto, faccio formale richiamo al Regolamento.

BERLINGUER. Oggi noi abbiamo approvato che il testo di base deve essere quello Fortuna.

COSSIGA. Onorevole Berlinguer, il parere della Commissione Bilancio è stato dato sul complesso del provvedimento proposto. La Commissione Bilancio non ha espresso un parere su questo o quell'articolo. Esiste agli atti, oppure no, un parere della Commissione Bilancio contrario alla proposta di legge? Noi non possiamo andare a sceverare per quale motivo ed entro quali limiti la Commissione Bilancio ha dato parere contrario. Questo è compito che sfugge alla nostra competenza. Se la Commissione Bilancio ritiene che il fatto di mettere una stelletta a sei punte, invece che a cinque, ai carabinieri, viola l'articolo 81 della Costituzione, si tratta di una sua opinione, ma esula dalla nostra competenza dire se sia assurda o non assurda.

Esiste un parere contrario alla proposta di legge oppure no?

LUZZATTO. Il parere della Commissione Bilancio, con le conseguenze che ne derivano, è dato per le materie, che rientrano nella sua competenza specifica, in tema di spese e che, di certo, noi non intendiamo sindacare. Ma il parere della Commissione Bilancio non può riguardare il merito di un provvedimento e, pertanto in questo settore, i suoi effetti non sono vincolanti. E per ciò sull'articolo 4, che è il solo della nostra proposta di legge che concerne la materia di competenza della Commissione Bilancio, i colleghi hanno disposto un emendamento sostitutivo. E su quell'emendamento che dovrà chiedersi il parere, in attesa del quale non vi è preclusione alla discussione e approvazione degli altri articoli.

ALMIRANTE. Il testo del regolamento, all'articolo 40 settimo comma dice: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ».

Il che vuol dire che noi abbiamo il diritto e il dovere di porre la Commissione Bilancio in condizioni di dichiarare se insiste o non insiste. Perché la Commissione Bilancio possa dire se insiste, noi dobbiamo sottoporre alla Commissione stessa un testo da noi approvato, con la riserva di un ulteriore atteggiamento della Commissione Bilancio. In questo momento noi siamo del tutto liberi. Può darsi benissimo che di fronte all'approvazione, da

parte di questa Commissione, del testo preso a base, la Commissione Bilancio riveda il proprio atteggiamento.

E così come la Commissione Bilancio è libera di modificare il proprio atteggiamento, così noi siamo liberi di discutere il testo che abbiamo scelto a base.

Quando avremo preso le nostre decisioni, noi saremo in grado di mettere la Commissione in condizioni di decidere. Altrimenti il vostro richiamo al Regolamento diventa un richiamo contro lo spirito della legge.

COSSIGA. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il parere della Commissione Bilancio è stato dato non sui singoli articoli, ma sul complesso del disegno di legge. E, non rientra nella nostra competenza sceverare e andare a cercare la motivazione. Ciò significa per avventura, volendo seguire l'onorevole Almirante nella sua conclusione, che sarebbe sufficiente l'approvazione di un comma di un determinato articolo del disegno di legge per metterci in posizione di conflitto formale con detta Commissione.

ALMIRANTE. Che, però, il regolamento della Camera risolve, nel senso che dice che la Commissione Bilancio può anche rivedere il suo precedente atteggiamento!

COSSIGA. Allora, per la economia dei nostri lavori, trovandoci noi di fronte ad una scelta già fatta dalla Commissione, la quale ha optato per l'esame di quella determinata proposta di legge, cioè ha scelto una strada, per la quale noi sappiamo esservi la preclusione della Commissione Bilancio, perché fin da questo momento non solleviamo il conflitto e chiediamo senz'altro il nuovo parere della Commissione Bilancio?

LACONI. L'articolo del regolamento citato dall'onorevole Cossiga si riferisce alla sede referente e non a quella legislativa. Quando una Commissione delibera in sede legislativa non è affatto vincolata!

PRESIDENTE. Vorrei chiarire le cose. Prima di tutto gradirei che la Commissione ascoltasse la lettura del testo della deliberazione della Commissione Bilancio: « La Commissione, con riferimento al fondo globale, esprime parere contrario alla medesima e parere favorevole al disegno di legge ».

ALMIRANTE. Siamo in sede di richiamo al regolamento!

PRESIDENTE. Proprio per questo io dico che dobbiamo tener conto ed avere presente quello che ha deliberato la Commissione Bilancio e che cosa abbiamo deliberato noi!

Dunque: la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di

legge n. 371 — cioè allo schema di legge proposto dal Governo — e parere contrario alla proposta di legge n. 255... !

Data la deliberazione adottata dalla Commissione Bilancio, noi ci troviamo qui nella situazione ipotizzata specificamente in uno degli ultimi capoversi dell'articolo 40 del Regolamento, e cioè questo: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissione riunita... ».

LACONI. Tutto questo è superato! Dal momento che la Commissione è riunita in sede legislativa, i pareri non esistono più.

PRESIDENTE. Ma, vogliamo negare che noi siamo qui in sede legislativa e che l'articolo 40 del Regolamento si riferisce a questa sede? E, vogliamo negare che noi siamo la Commissione competente? Allora, nel caso in cui la Commissione competente delibera di prendere in considerazione una proposta di legge, per cui ha espresso parere contrario la Commissione Bilancio, che cosa avviene? Rileggo la norma regolamentare: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », il che significa che non si vota prima che il Presidente della Camera deliberi se si debba procedere a commissioni riunite per l'esame degli articoli — insisto su questo punto — concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

Ora noi, di fronte alla deliberazione della Commissione Bilancio, abbiamo il dovere di invitare la Commissione stessa a dichiarare se insiste o non insiste sul suo punto di vista.

ANGELINI PAOLO. Io faccio parte della Commissione finanze e tesoro e potrei citare innumerevoli esempi. Vorrei che si ricordassero alcuni fatti essenziali: quando si è trattato dell'aumento ai dipendenti si è andati a reperire addirittura l'argento monetato; quando si è trattato della pensione ai coltivatori diretti (per cui quei famosi calcoli sono risultati largamente inesatti) si è trovata una diversa soluzione. Potrei citare altre mille occasioni. Se la Commissione Bilancio esprime parere contrario lo riferisce solo alle questioni finanziarie e non al complesso della legge; ora, prendendo in esame la proposta di legge Fortuna, si è espressa sulle conseguenze

finanziarie. Eventualmente c'è il messaggio presidenziale, ci sono altri presidi, per cui non mi pare che possa essere preclusa la discussione. Io ritengo che si possa, anzi, si debba discutere e se gli emendamenti possono apportare una modificazione notevole dell'onere, si potrà invitare la Commissione Bilancio a riprenderli in esame.

COSSIGA. Noi siamo una Commissione in sede deliberante. Quando noi in sede legislativa abbiamo approvato un disegno di legge, non c'è più nulla da fare. Il Presidente deve firmarlo e mandarlo al Senato. Il parere della Commissione Bilancio non avrebbe più valore.

ALMIRANTE. Se le parole hanno una logica, non ci resta da fare altro ai sensi del regolamento — come mi sembra d'interpretare — che andare avanti sulla strada scelta.

Se la strada comporta un onere, ci limitiamo in questo momento a dire: vista la strada scelta, pensiamo di poter camminare lungo quella strada stessa. Questa nostra facoltà, non c'è norma regolamentare che ce la possa togliere.

Bisogna scegliere a quale norma dobbiamo riferirci nel chiedere il parere della Commissione Bilancio. Altrimenti su che cosa esprimerebbe il proprio parere la Commissione Bilancio? Non lo riesco a capire.

Si vorrà ricorrere ai precedenti, si vorrà ricorrere alla logica, si vorrà ricorrere alla Giunta del regolamento, niente in contrario.

Comunque questa interpretazione suscita delle pesanti perplessità.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, lei deve scegliere su quale corno del dilemma la nostra Commissione deve decidere.

Il mio parere è che la Commissione, dopo aver scelto il testo base, possa procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti. Nel momento in cui si verificherà l'approvazione di un articolo che decide una spesa, vi sarà un contrasto con quel famoso parere. E allora che sorge il contrasto e allora si potrà sospendere la discussione a quel punto. Però dobbiamo cominciare l'esame.

CARCATERA. L'articolo 40 del Regolamento, al comma settimo, stabilisce: « quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere scritto e motivato nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ».

L'articolo 31 al terzo comma stabilisce: « Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effet-

liva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie».

Nel comma seguente dell'articolo 31 è detto: « se detti termini decorrano senza l'invio di alcun parere, s'intende che la Commissione Bilancio non ha voluto avvalersi della facoltà concessa dal regolamento ».

Insisto sulla locuzione « si intende », perché, evidentemente, si tratta di una deduzione.

Noi non solo non abbiamo la prova che la Commissione non ha voluto dare un parere, ma, al contrario, abbiamo la prova che la Commissione ha dato un parere. Cioè, noi abbiamo il dovere e il potere per agire.

La conclusione è questa: il primo corno del dilemma non regge; il secondo poi, non regge egualmente, perché, come diceva il collega onorevole Cossiga, quando avessimo approvata noi la legge sarebbe il fatto compiuto!

CAPRARA. Se noi gli articoli che importano oneri li modificassimo?

Vi rendete conto che in questo modo noi veniamo a modificare il regolamento e modifichiamo i nostri lavori in tutto?!

Le norme del regolamento servono per procedere non per arrestarsi. Noi qui andiamo a riesaminare tutta la disciplina dei nostri lavori. Questo non è possibile!

PRESIDENTE. Vorrei dare la parola all'onorevole Ministro. È opportuno che egli dica la sua opinione.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Evidentemente su una questione di regolamento, il Governo non ha niente da dire; chiedo soltanto al Presidente se, in nome del lungo lavoro fatto in questa Commissione con spirito di collaborazione tra tutti i suoi membri, mi è consentito di esprimere non come rappresentante del Governo ma come onorevole Lucifredi una modesta parola. Io vorrei dire come vede l'onorevole Lucifredi questa questione.

Primo punto. Il parere esiste ed è un parere contrario alla proposta Fortuna: non possiamo dire che non sia stato dato.

Secondo punto. C'è la questione di interpretazione, di rapporto tra la Commissione in sede legislativa e la Commissione Bilancio. È una situazione che non si presenta oggi per la prima volta; mille volte è stato posto il quesito ed è stato in certa maniera risolto. Mi permetto di ricordare che molte volte anche in questa Commissione si disse: non possiamo votare gli articoli, perché una volta votati gli articoli in sede legislativa è inutile andare a chiedere un parere. Una via d'uscita attraverso la quale noi tante volte abbiamo impedito che si

verificasse un contrasto è quella di votare il principio riservandoci di chiedere che cosa ne pensasse la Commissione Bilancio per le conseguenze finanziarie.

Mi sembra che nel caso specifico ci sia stato un voto contrario alla presa in considerazione del testo governativo e un voto favorevole al testo Fortuna. Ora come non si può intendere questa come volontà politica? Questo è il mio modestissimo parere.

NANNUZZI. L'onorevole Lucifredi ha espresso un parere: ha detto che possiamo votare il principio. E questa era l'interpretazione che dava anche il Presidente. Se il principio è stato approvato si tratta di decidere ora le forme e i modi dell'allargamento e poi si chiederà il parere della Commissione Bilancio.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Non vorrei che mi faceste dire quello che non volevo dire, cioè che attraverso il voto si intende approvato il principio dell'allargamento.

COSSIGA. Io ritengo che una Commissione la quale fra due testi (uno che ha il parere favorevole della Commissione Bilancio e uno che ha parere contrario della stessa Commissione) sceglie come testo base un testo non accolto dalla Commissione Bilancio, ha già indicato la sua preferenza per l'allargamento della spesa.

NANNUZZI. Ha votato un principio.

COSSIGA. Cosa vuol dire: ha votato un principio?

GULLO. Dove è il contrasto? La Commissione Bilancio ha respinto questa proposta di legge e noi, quindi, non possiamo prenderla in esame?

Io vorrei ricordare che l'articolo 40 fa l'ipotesi che il contrasto sorga fra Commissione competente e Commissione Bilancio. Dove sorge questo contrasto, onorevole collega?

L'articolo 40, all'ottavo comma, dice: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le "conseguenze finanziarie", ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Non è concepibile altro contrasto che sulle conseguenze finanziarie, se no arriveremmo all'assurdo che la Commissione Bilancio possa dare parere anche su cose non di sua competenza. Il contrasto non può sorgere sulle altre norme. Se la Commissione Bilancio ha deciso sulle altre norme, ha varcato i limiti della sua competenza.

In realtà la Commissione Bilancio ha detto: quanto alle conseguenze finanziarie io sono contraria alla proposta di legge Fortuna.

Noi siamo qui di fronte a una votazione già avvenuta, quella cioè che ha scelto il testo base. Come si può dire in questo momento che non possiamo procedere all'esame del provvedimento? Se mai doveva essere detto prima.

Questa eccezione si doveva fare prima.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma perché si doveva fare prima?

GULLO. Siamo di fronte ad una decisione perfetta. Questa decisione deve avere il suo corso. Nel suo corso, questa decisione non è in contrasto con la Commissione Bilancio. Il contrasto potrà sorgere, ma finora non è sorto.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Gullo fa manifesto che non siamo d'accordo e allora rinviando la questione alla Giunta del regolamento. Il Presidente non può fare altro che trasmettere gli atti alla Giunta del regolamento.

GULLO. Ma perché?

PRESIDENTE. Per ottenerne il parere sulla interpretazione da dare all'articolo 40.

LUZZATTO. Qualora avvenga un conflitto che non può risolversi se non con una votazione, può essere richiesta la remissione in Aula.

Concordo con l'onorevole Lucifredi, non come ministro, ma per la sua interpretazione di questo comma.

Ora noi riteniamo che la nostra Commissione abbia espresso la sua volontà su questo principio ed allora domandiamo alla Commissione Bilancio un parere sul principio. Non possiamo domandarne sul testo della proposta di legge Fortuna, ma proprio sulle conseguenze finanziarie.

Dalla discussione generale, sia pure non ancora in forma deliberativa, già sono emersi chiaramente alcuni punti: per esempio, la estensione alle federazioni sportive. Noi abbiamo detto che non abbiamo difficoltà ad aderire.

Se la Commissione Bilancio deve esprimersi, a mio parere, sarebbe bene che si esprima dopo la nostra discussione.

Per parte mia non ho difficoltà a sentire, prima della nuova seduta, la Commissione Bilancio sul principio e sugli emendamenti che già ci sono, in modo che il parere maturato, punto per punto, articolo per articolo, della Commissione Bilancio, valga a decidere nella prossima seduta se siamo di fronte alla ipotesi che esiste il conflitto oppure no.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, se la sua richiesta — che in fondo coincide con il mio punto di vista — è condivisa dalla Commissione, io sono d'accordo.

Questi erano i termini, perché noi non potevamo che richiamare l'attenzione sulla votazione che era avvenuta e che era manifestazione estensiva. Pertanto, noi ritenevamo di non poterci pronunciare sul testo Fortuna.

COSSIGA. Io desidererei dire, però, che noi siamo agli inizi. Ora, poiché noi, pur seguendo la strada che è stata indicata dalla proposta formulata dall'onorevole Luzzatto, ci troviamo attualmente, all'inizio dei nostri lavori legislativi, di fronte a un problema che potrà verificarsi altre volte per l'avvenire, io credo che la nostra Commissione debba veramente preoccuparsi della questione e formulare una richiesta alla Giunta del regolamento, perché esprima il proprio punto di vista sulla questione stessa.

Io, cioè, ritengo che sia il caso di chiarire, una volta per tutte, quali sono gli effetti di quel famoso comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera. In quanto io mi preoccupo anche per il futuro e, quindi, dico: dato che siamo in questa situazione, possiamo bene investire della faccenda la Giunta del regolamento affinché chiarisca le cose.

BERLINGUER. Io vorrei sapere, anzitutto, in quale forma deve essere presentato il quesito alla Giunta del regolamento. In secondo luogo, mentre non ho difficoltà a che si faccia ricorso alla Giunta del regolamento, cogliendo occasione dalla circostanze attuale, vorrei, tuttavia, che si fosse qui tutti quanti d'accordo di non dover attendere: stralciamo il problema!

COSSIGA. Credo sia prevista una riunione della Giunta del regolamento che dovrebbe tenersi quanto prima!

LUZZATTO. Siamo quindi d'accordo di consultare la Giunta del regolamento sul principio e, nel contempo, la Commissione Bilancio sui problemi specifici in esame.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo.

Se non vi sono altre osservazioni, può senz'altro rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Condono di sanzioni disciplinari. (371);	
FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari. (255);	
NANNUZZI e DEGLI ESPOSTI: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali. (432)	17
PRESIDENTE	17, 18, 19, 20, 21, 22
NANNUZZI	18, 19, 21, 22
FORTUNA	18
COSSIGA	18, 19, 21, 22
CAPRARA	18, 22
BERTINELLI	18, 19
BERLINGUER	19
FERRI	19, 21
ACCREMAN	19, 20
TOZZI CONDIVI	20
LUCIFREDI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>	20, 21, 22
DEGLI ESPOSTI	22

Seguito della discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari (371) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255); Nannuzzi e Degli Esposti: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge, concernenti il condono di sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessibile da questa Commissione in data 5 corrente, poiché — afferma — nemmeno in sede di emendamenti risultano sormontate le deficienze di copertura già rilevate in occasione del parere da essa espresso sul testo originario della proposta di legge.

Ci troviamo, quindi, nella condizione — se insistiamo sugli emendamenti — di provocare una riunione congiunta della nostra e della V Commissione. Vorrei, pertanto, suggerire di esaminare la possibilità che si voti l'articolo 1 — ed eventuali articoli consequenziali — della proposta di legge n. 255, già da noi scelta per la discussione, disponendo uno stralcio o una sospensiva per gli altri articoli.

La seduta comincia alle 10,40.

MARTUSCELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

IV LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1963

NANNUZZI. Se ho ben capito, la Commissione Bilancio si è espressa negativamente sugli emendamenti. Ebbene, torniamo al testo originario della proposta di legge n. 255.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che nel parere negativo sugli emendamenti si fa anche riferimento al testo originario, quindi, il suo suggerimento non può venire accolto.

NANNUZZI. Vorrei allora suggerire un'altra soluzione. Il parere della Commissione Bilancio è stato chiesto certamente anche per la proposta di legge n. 432 da me e da altri presentata. Ora, non essendosi la Commissione Bilancio espressa sulla nostra proposta ed essendo scaduto il termine, obbligatorio per noi, di attesa di questo parere, nulla vieta che — di fronte al parere contrario per la proposta n. 255 — noi prendiamo in considerazione la proposta di legge n. 432 e su di essa deliberiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, non possiamo disconoscere una decisione da noi adottata, quella, cioè, di scegliere per la discussione fra i tre testi, la proposta di legge Fortuna.

NANNUZZI. Poc'anzi l'onorevole Presidente ha suggerito di discutere e votare il primo articolo della proposta Fortuna, numero 255; ebbene, consideriamo il primo articolo della proposta di legge n. 432, come emendamento all'articolo 1 della proposta Fortuna. Siccome sulla proposta n. 432 la V Commissione non si è espressa e sono decorsi i termini, nulla vieta che l'emendamento sia esaminato, discusso e posto in votazione. In questo caso, esso sarebbe sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 255. A norma degli articoli 40, VII comma, e 31, III comma del regolamento, ritengo che ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, se lei vuole sollevare una questione di Regolamento per seppellire definitivamente la legge, me lo dica esplicitamente.

NANNUZZI. Non voglio seppellire la legge; penso che si possa trovare una strada nel Regolamento per giungere alla approvazione della legge nella formulazione da noi desiderata.

FORTUNA. Ho l'impressione che l'emendamento all'articolo 1, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere negativo, sia quasi uguale all'articolo 1 della proposta Nannuzzi.

A mio modesto modo di vedere, il problema va impostato in questi termini: la V Commissione Bilancio insiste sul suo parere negativo, nonostante la nostra Commissione

l'abbia sollecitata ad un voto diverso; e stando così le cose, non credo che si possa andare avanti nella discussione senza ricorrere al Presidente dell'Assemblea per l'applicazione del regolamento, che prevede una nuova discussione dinanzi alle due Commissioni riunite in seduta congiunta, oppure il rinvio per la discussione in Aula.

COSSIGA. Credo che ci troviamo in una situazione d'una certa urgenza. Questo disegno di legge è atteso da lungo tempo, mentre le provvidenze in esso previste non sono state ancora attuate per i noti motivi. Ritengo, perciò, che dobbiamo limitarci ad approvare almeno quegli articoli che riscuotono il consenso dei presenti.

CAPRARA. Il che significherebbe accettare il testo governativo.

COSSIGA. Ove la Commissione insistesse sul testo dell'onorevole Fortuna, in base al Regolamento, il Presidente della Commissione non potrebbe fare altro che informare il Presidente della Camera, perché decida se sia da disporre la riunione congiunta delle due Commissioni. Il che ci porterebbe molto lontano nel tempo.

Una soluzione accomodante potrebbe essere quella di non pregiudicare la parte del testo su cui c'è dissenso e di approvare sin da adesso la parte su cui c'è l'accordo. L'altra parte potrebbe essere conservata nell'ordine del giorno per farne un provvedimento di legge *bis*, provocando la riunione delle Commissioni riunite.

Chiedo, quindi, che si sospenda l'esame di quelle parti che non coincidono col testo governativo, per il quale c'è il parere favorevole, e di approvare lo stralcio anche con votazione a scrutinio segreto, chiedendo al Presidente della Camera l'esame dell'altra parte del disegno di legge in sede congiunta.

BERTINELLI. Nella precedente seduta abbiamo stabilito che la discussione va fatta non sul disegno di legge, che era troppo ristretto, ma sulla proposta di legge Fortuna, che è più larga. Quindi, andiamo avanti nella discussione della proposta di legge Fortuna. Poi vedremo se c'è consenso o dissenso sugli emendamenti presentati a questa proposta di legge, non accettati dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Possiamo, quindi, passare all'esame del primo articolo della proposta di legge Fortuna.

NANNUZZI. Ma c'è anche la mia proposta di legge. Quando si sceglie un testo come base di discussione, gli altri testi vanno considerati come emendamenti a quel testo.

COSSIGA. Io ho fatto una proposta conciliante, che tende ad evitare che oggi non si voti, in questa sede, neanche quella parte del provvedimento sulla quale vi è accordo.

BERLINGUER. Ma le leggi non possono essere approvate parzialmente!

COSSIGA. Si può, ed è già stato fatto da questa Commissione.

NANNUZZI. Io propongo che l'articolo 1 della mia proposta di legge sostituisca l'articolo 1 della proposta di legge Fortuna. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge Fortuna sarebbe, pertanto, il seguente: « I provvedimenti relativi a sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e delle aziende statali con ordinamento autonomo a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche avvenute a tutto il 2 giugno 1963, sono annullati ».

BERLINGUER. Vorrei intervenire per informare questa Commissione su quanto è avvenuto in seno alla Commissione del Bilancio. Sappiamo tutti che ha espresso parere contrario, ma non è questo il punto sul quale voglio richiamare l'attenzione dei colleghi. Io vorrei, invece, che venissero bandite certe forme di schermaglia, che non hanno diritto di esistere. Quando io ho riferito, nella Commissione del Bilancio, l'opinione espressa da alcuni membri di questa Commissione, secondo la quale il parere espresso dalla Commissione del Bilancio e delle Partecipazioni statali doveva interpretarsi come riferito al merito, ho visto fiorire soltanto dei sorrisi da parte dei colleghi, i quali ben sapevano che il parere della Commissione del Bilancio non poteva che riferirsi alla copertura.

Tra il disegno e le due proposte di legge presentati, noi abbiamo deciso di prendere come testo base la proposta di legge Fortuna. Però, per quanto riguarda la proposta di legge Nannuzzi, essa può essere esaminata come emendamenti, così come possono essere presentati emendamenti restrittivi da parte di chi crede che debba approvarsi solo il testo di legge governativa. Tutti gli emendamenti che potranno essere qui presentati, mi pare che debbano essere messi in votazione. Non si può impedirlo, anche se l'emendamento proposto oggi sia di pura forma.

PRESIDENTE. Io non ho incertezze a questo proposito. Debbo rispettare la decisione, presa a maggioranza dalla Commissione, di porre a base della discussione la proposta di legge Fortuna. Non mi è possibile derogare a quanto già stabilito.

BERLINGUER. Ma lei è d'accordo, signor Presidente, sul fatto che chi non è consenziente su alcuni articoli della proposta di legge Fortuna e voglia restringerne l'ambito possa presentare degli emendamenti, per ricondurre la proposta di legge Fortuna, per esempio, al testo di legge governativo? Certamente altrettanto deve consentire ai colleghi del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Sono d'accordo nel porre in votazione gli articoli della proposta Nannuzzi come emendamenti della proposta Fortuna.

BERTINELLI. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Nannuzzi in quanto esso è molto più restrittivo della proposta di legge. Infatti, mentre l'articolo 1 della proposta di legge Fortuna prevede il condono delle sanzioni inflitte e da infliggere per tutte le infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 dai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, l'emendamento Nannuzzi annulla solo le sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche.

FERRI. La nostra Commissione ha deliberato, nella precedente seduta, di seguire il testo della proposta di legge Fortuna. La proposta di legge Fortuna è stata presentata dal nostro gruppo, e noi abbiamo votato naturalmente a suo favore quando è intervenuta la decisione di assumerlo come testo base.

Siccome l'articolo 1 della proposta di legge Fortuna disciplina la materia in forma diversa da quanto è previsto dall'articolo 1 della proposta Nannuzzi — oggi presentato come emendamento sostitutivo a detto articolo — noi non possiamo non tener ferma la nostra proposta, e voteremo contro l'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Nannuzzi.

(Non è approvato).

Passiamo agli altri emendamenti all'articolo 1. Comunico che l'onorevole Accreman ha presentato il seguente:

« Al primo comma, alle parole: « ... sono condonate », sostituire le parole: « ... sono revocate ».

L'onorevole Accreman ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ACCREMAN. Il mio emendamento mira a sciogliere qualsiasi dubbio di interpretazione della legge da parte degli organi amministrativi; e poiché praticamente si tratta di re-

(...)

C'è poi la proposta dell'onorevole Bertinelli di sopprimere il numero 3 dell'articolo 1 della proposta di legge Fortuna, che dice:

« 3°) le sanzioni inflitte e da infliggere dalle varie Federazioni — non superiori alle sospensioni — per le infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 dagli sportivi affiliati alle Federazioni stesse ».

Pongo in votazione il mantenimento del n. 3 dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Perciò il n. 3 dell'articolo 1 della proposta di legge Fortuna è soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che modificato secondo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 2 della proposta di legge Fortuna:

ART. 2.

« Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1°) dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la pena condonata possa costituirne ostacolo ».

È stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Degli Esposti: « Dopo le parole: la ricostituzione della carriera, aggiungere le altre: e degli scatti ».

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario integralmente all'articolo 2.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare alla Commissione che su questo articolo c'è il parere contrario della Commissione del Bilancio.

FERRI. Se la Commissione vota l'articolo 2, si verifica la condizione della rimesione al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Possiamo votare sul principio informatore dell'articolo 2.

FERRI. Ma il principio lascia impregiudicata la questione degli scatti.

PRESIDENTE. Se la Commissione in maggioranza è contraria alla impostazione della Commissione del Bilancio, si deve andare alle Commissioni riunite.

FERRI. Restando impregiudicato l'emendamento Degli Esposti.

NANNUZZI. Vorrei proporre alla Commissione di decidere anche sulla ricostruzione economica. La decorrenza riguarderà un altro articolo. Quando proponiamo che per effetto del condono delle sanzioni si ricostruisce la carriera giuridica, è evidente che proponiamo che si ricostruisca anche la carriera economica. La Commissione Bilancio deciderà poi su una questione e sull'altra.

PRESIDENTE. È consequenziale. Nel momento in cui diventano competenti le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, le Commissioni congiunte si pronunceranno anche sull'emendamento.

COSSIGA. Alla vigilia della votazione di un articolo, che può nuovamente complicare l'applicazione di questa legge, al fine di evitare ulteriori lungaggini, mi permetterei di chiedere se non sia il caso di riconsiderare la proposta da me precedentemente avanzata di operare lo stralcio dell'articolo 1 votato.

FERRI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Non possiamo accogliere l'invito dell'onorevole Cossiga, perché riteniamo che la Commissione, pronunciandosi già a favore del testo Fortuna ha accettato il principio informatore del testo stesso, che è quello della ricostruzione della carriera. Il fatto che ci sia un contrasto col punto di vista della Commissione bilancio, non può che portarci all'applicazione delle norme regolamentari. O saremo chiamati ad esaminare la questione a Commissioni riunite, oppure il Presidente nella saggezza dei suoi poteri ci rimette in sede competente, perché l'Aula decida. Il ritardo non è determinante.

D'altra parte, mi pare che lo stralcio in questa materia non sia accoglibile. Noi votiamo il principio contenuto nella proposta di legge Fortuna e se la maggioranza voterà a favore, seguiremo quelle che sono le conse-

guenze regolamentari o in sede di Commissioni riunite o di Aula.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Cossiga fa la proposta formale di sospensiva, debbo mettere prima in votazione questa proposta.

COSSIGA. Io ho fatto soltanto un appello alla Commissione. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ove passasse l'approvazione del principio, questa legge verrebbe rimandata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informativo della proposta di legge Fortuna nell'articolo 2 e seguenti.

(Non è approvato).

NANNUZZI. Propongo che l'articolo 3 della mia proposta di legge, così formulato: « Gli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per non rinnovo del contratto di lavoro ovvero perché costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie negli anni 1950 e seguenti, sono riammessi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione, con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto d'impiego », sostituisca l'articolo 2 della proposta di legge Fortuna.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono contrario anche all'articolo 3 della proposta di legge Nannuzzi, per ragioni note.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Nannuzzi.

(Non è approvato).

CAPRARA. Per evitare che la Commissione perda ulteriore tempo — vista la rinnovata conferma di una posizione, governativa e del gruppo di maggioranza, contraria all'esame della proposta di legge che noi avevamo già nella precedente legislatura presentata — e data la necessità di rivedere una situazione che ha provocato il licenziamento di numerosi dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e delle Aziende statali — questione

di fondo nella presente proposta di legge — noi riteniamo opportuno rimettere all'Assemblea le proposte e il disegno di legge, con il prescritto numero di firme.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Caprara, pervenuta per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti l'Assemblea, sospendo la discussione. Le proposte e il disegno di legge saranno, a norma dell'articolo 40 del regolamento, rimesse all'Assemblea.

DEGLI ESPOSTI. Vorrei pregare i membri del Governo di preparare, per quando questa legge verrà discussa in Aula, tutti gli elementi riflettenti gli oneri che comportano i singoli emendamenti. Nel gennaio scorso il Governo ha tergiversato — è questo il termine — per due mesi, con la scusa che non era possibile determinare gli oneri. Rivolgo questa preghiera ai membri del Governo suo tramite, onorevole Lucifredi, onde accelerare l'iter parlamentare della legge.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi stupisce di sentire questa affermazione, poiché l'onorevole Degli Esposti era presente nella precedente seduta, quando io ho parlato degli oneri finanziari, a titolo del tutto sussidiario. Le ragioni per le quali siamo contrari sono di ordine amministrativo e politico, prima ancora che di ordine finanziario. Il Governo, pertanto, sarà certamente preparato a rispondere in merito agli oneri finanziari, ma voglio fin d'ora affermare in questa sede che ciò sarà riguardato solo come un particolare sussidiario.

PRESIDENTE. La seduta è tolta.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	325
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ra- gioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno (Approvata dalla I Commissione permanente) (2729)	325
PRESIDENTE	325, 329, 330
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	326, 327, 330
ARMATO	327, 329, 330
COLLESELLI, <i>Relatore</i>	327
COSSIGA	329
FRANCHI	326, 329
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	328, 329
NANNUZZI	326, 327, 328, 329
TOZZI CONDIVI	326

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gullotti e Jacometti.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2729 di iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Spataro, Monni, Angelilli, concernente le norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La proposta in oggetto è stata già approvata dall'altro ramo del Parlamento ed ha avuto il parere favorevole della II Commissione. Non essendo pervenuto il parere della V Commissione Bilancio, sarà rinviata la discussione degli articoli della proposta di legge.

COLLESELLI, *Relatore*. (La proposta di legge riguarda le norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. Per opportuna conoscen-

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

(...)

zioni dello Stato, per i quali si è provveduto a un aggiornamento di carriere, di ruoli e di organici. Si intende portare questo settore alla pari con gli altri...

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io nego che questa sia la situazione negli altri settori. È questo il punto di divergenza tra noi. Non c'è una differenza così stridente come lei dice.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, siamo ormai verso la fine della discussione. Vorrei quindi pregarla di concludere.

NANNUZZI. Io contesto la validità di quanto afferma l'onorevole Gaspari: che per quanto riguarda, cioè, gli altri impiegati civili del Ministero dell'interno si possa provvedere con il riordinamento generale previsto dalle leggi di riforma, perché questi impiegati dello Stato, rispetto a tutti gli altri, oggi sono in una situazione diversa, più arretrata. Essi partono, cioè, da una posizione di svantaggio.

Se si vuole provvedere a un riordinamento dei ruoli e degli organici del Ministero dell'interno, si prenda un impegno in questo senso, come ha sollecitato il collega Armato. Altrimenti, si dica chiaramente che non si vuole provvedere.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Abbiamo di fronte un caso nel quale è più stridente la contraddizione tra il Ministero dell'interno e gli altri Ministeri.

Il collega Armato, con il preannuncio della presentazione di un suo ordine del giorno, con il quale si invita il Governo a rivedere tutta la situazione del personale del Ministero dell'interno, non ha fatto altro che precorrere quello che volevo dire.

Non ci sono dubbi: l'ufficio della riforma non può essere favorevole a provvedimenti frammentari, che sono in contraddizione con i principi, che intende realizzare con la riforma generale; ma è chiaro che è favorevole a quei casi nei quali tale contrasto non esiste.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Armato ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che il personale civile dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, a differenza del personale civile di altre Amministrazioni dello Stato, è stato escluso dai miglioramenti giuridici ed economici derivanti dall'adeguamento delle tabelle

organiche, esaminata la proposta di legge del senatore De Luca, sentite le dichiarazioni del Governo,

invita il Governo

a voler predisporre al più presto un apposito provvedimento legislativo che risolva i problemi di perequazione e di funzionamento ».

NANNUZZI. Per quanto attiene all'ordine del giorno presentato dal collega Armato, propongo che le parole « dall'adeguamento delle tabelle organiche » siano sostituite dalle parole « dal riordinamento dei ruoli e degli organici ».

ARMATO. Sono favorevole alla proposta del collega Nannuzzi.

COSSIGA. Vorrei chiedere una spiegazione al presentatore dell'ordine del giorno. Desidero sapere se noi stiamo discutendo del trattamento giuridico ed economico del personale civile dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, oppure sulla possibilità di aumentare i posti per far promuovere altro personale. Se quest'ultimo è il punto, dichiaro che voterò contro.

ARMATO. Rispondendo all'onorevole Cossiga, dichiaro che l'ordine del giorno che ho presentato è un ordine del giorno generico. Non esiste, né per il Ministero dell'interno né per gli altri Ministeri, il problema dell'aumento quantitativo degli organici; anzi, il proponente dell'ordine del giorno è favorevole a quella riduzione del 20 per cento indicata dal Governo.

L'ordine del giorno chiede solamente che questo personale civile, così come è stato fatto per gli altri Ministeri, abbia i miglioramenti derivanti dal riordinamento dei ruoli e degli organici.

FRANCHI. In sede di dichiarazione di voto, desidero che mi sia dato atto del mancato impegno formale del Governo a sistemare nei ruoli organici tutto il personale della carriera di concetto degli attuali ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, si potrebbe forse aggiungere al suo ordine del giorno un capoverso che dicesse: « ferma restando la programmata riduzione del venti per cento ».

ARMATO. Signor Presidente, le contraddizioni non son mie: mentre noi facciamo questo, approviamo però una legge che propone l'aumento.

NANNUZZI. Vorrei spiegare il perché della modifica che ho proposto, rispondendo allo stesso tempo anche al collega Cossiga.

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**

110.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1964**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ROSSI**E CINCIARI RODANO MARIA LISA****INDICE**

PAG.

**Proroga di termine per la presentazione
di una relazione:**

PRESIDENTE	5474, 5475, 5476, 5477
PAJETTA	5474
INGRAO	5475
PIGNI	5478
DI PRIMIO	5479
COSSIGA	5479
ANGIOY	5480

**Votazione per appello nominale sulla
mozione Vecchietti.**

5536

**Votazione segreta sulla mozione Mar-
tino Gaetano**

5539

Ordine del giorno della prossima seduta

5542

La seduta comincia alle 16,30.PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.*(È approvato).*

DI PRIMIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO. I problemi sollevati dagli interventi degli onorevoli Pajetta e Pigni sono di ordine procedurale, politico e di logica costituzionale.

Vorrei, innanzi tutto, ricordare quanto ho avuto occasione di dichiarare ieri in sede di I Commissione: non interessa sapere se la proposta di legge Pajetta debba venire o meno in discussione in quest'aula; interessa invece sapere se il Governo voglia o meno oggi l'ordinamento regionale.

ROBERTI. Il Governo siete voi.

DI PRIMIO. È precisamente questo il problema che bisogna porre in primo piano dal punto di vista politico e parlamentare. (*Interruzione del deputato Pajetta*). Accennerò anche al problema dell'iniziativa parlamentare.

Dicevo che il problema è stato posto in questi termini proprio dall'onorevole Pajetta quando ha chiesto che gli si dica perché non si vuole affrontare la discussione della legge elettorale. Non è che noi non vogliamo affrontare il problema politico della discussione della legge elettorale perché non vogliamo attuare l'ordinamento regionale; non vogliamo affrontare questo problema prima della discussione delle leggi fondamentali sull'ordinamento della regione, poiché riteniamo che la legge elettorale sia in funzione del particolare ordinamento che dovrà assumere la regione, dei suoi compiti e delle sue funzioni, nel nostro ordinamento costituzionale. (*Interruzione del deputato Pajetta*).

Se in passato la battaglia per la discussione della legge elettorale regionale (ricordo, in proposito, la proposta di iniziativa dell'onorevole Oronzo Reale, ripresa poi dall'onorevole Pajetta) poteva rappresentare un fatto politico di un certo rilievo, oggi, di fronte ad un Governo che ha tra i punti fondamentali del suo programma l'attuazione dell'ordinamento regionale, essa scade di importanza e di rilievo. Oggi occorre accertare dal punto di vista logico e costituzionale se la legge elettorale, ripeto, debba essere approvata prima della legge riguardante l'ordinamento regionale, oppure no.

Orbene, noi siamo per il rinvio della discussione della legge elettorale perché riteniamo che debbano essere approvate prima le leggi riguardanti i compiti, le funzioni e la finanza della regione e, successivamente, la legge elettorale. Siamo perciò favorevoli alla proroga.

L'onorevole Pajetta, per giustificare la richiesta di discussione immediata della sua

proposta di legge, ha fatto addirittura la storia delle posizioni assunte dai vari schieramenti politici in ordine al problema delle regioni.

Il problema sollevato dall'onorevole Pajetta è concentrato precisamente nel quesito: vi è o non vi è una volontà politica di attuale le regioni? Noi rispondiamo che questa volontà politica vi è, come dimostra il fatto che i disegni di legge sulle regioni sono stati presentati al Parlamento. Ed è questa una ragione valida per accordare la proroga richiesta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana è favorevole alla proroga del termine richiesta da un decimo dei membri della Commissione affari costituzionali.

Noi riteniamo che la proposta di legge Pajetta debba essere esaminata avendo presenti, nella loro globalità, tutti i disegni di legge che il Governo ha presentato e che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione in quanto, come ha detto giustamente l'onorevole Di Primio, la discussione della legge elettorale non può prescindere dalla conoscenza delle attribuzioni e delle strutture che alla regione derivano dagli altri disegni di legge.

La richiesta di proroga del termine trae origine, se non altro, dalla esigenza di dare modo alla Commissione di stabilire l'ordine di priorità ai fini della discussione dei vari disegni di legge relativi all'ordinamento regionale; relativamente al quale, noi riteniamo che il provvedimento in materia di elezioni debba essere considerato come l'atto terminale del procedimento di attuazione legislativa dell'ordinamento regionale; ritenendo che gli altri disegni di legge — specialmente quello in materia finanziaria — debbano considerarsi un *prius* logico rispetto alla legge elettorale che, non dimentichiamolo, contiene anche una clausola che pone al Governo l'obbligo di indire le elezioni entro un certo termine.

È appunto per garantire alla Commissione la possibilità di valutare globalmente tutto il problema che noi appoggeremo la richiesta di prorogare il termine di quindici giorni. Vuol dire che ove la Commissione, in un esame globale del problema, ritenesse di dover scegliere la procedura che noi suggeriremo, ci riserviamo di presentare in sede di Commissione e di Assemblea le proposte di carattere procedurale necessarie per l'attuazione di questo programma di lavoro.

ANGIOY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ATTIVITA' DA SOTTOSEGRETARIO
ALLA DIFESA
NEL III GOVERNO MORO
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

701.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della marina militare (<i>Approvato dalla IV Commissione del Senato</i>) (3652) . . .	35815
PRESIDENTE	35815
BUFFONE, Relatore	35817
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa	35819
FASOLI	35815

nell'ambito del paese, ispirata, in definitiva, ad un profondo senso di giustizia.

L'aver dovuto necessariamente operare correggendo moltissime cose, evidenza, quindi, talune discrasie, come quelle che l'opposizione di estrema sinistra denuncia, che però, in definitiva, discrasie non sono, in quanto una corretta applicazione della lettera e dello spirito della legge di avanzamento, con le opportune modificazioni, resta pur sempre valida, contenendo essa una propria logica.

Non si può sostenere che nulla è stato fatto in questo campo. Gli onorevoli colleghi del gruppo comunista sanno che il Governo e la Commissione difesa hanno costantemente lavorato per varare una serie infinita di leggi...

BOLDRINI. Troppo!

BUFFONE, Relatore. ...le quali non soltanto correggono la legge di avanzamento, ma la integrano e la sviluppano. Se si pensa, ad esempio, alla creazione dell'istituto della disposizione e a quella del ruolo unico speciale per le forze armate, ci si accorge che si tratta di provvedimenti che confermano, in sostanza, il grande impegno del Governo per la valorizzazione delle forze armate, per cui cogliere l'occasione di una « leggina » di carattere correttivo per impostare una critica di fondo è oltretutto ingeneroso.

Per queste ragioni, chiedo alla Camera di approvare questo disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Fasoli, parlando a nome del gruppo comunista, ha voluto sollevare, in relazione a questo disegno di legge, di cui per altro non ha contestato l'opportunità né la necessità, il problema generale della legge sull'avanzamento.

Come ho avuto modo di dire nell'altro ramo del Parlamento e come lo stesso onorevole ministro della difesa ha sostenuto in seno alla Commissione difesa di questa Camera, gli organi competenti del Ministero della difesa stanno studiando il problema di una revisione organica della legge sull'avanzamento, in relazione appunto a quegli inconvenienti cui la applicazione della legge stessa può aver dato luogo. Ribadisco in questa sede che sarà quanto prima costituita una commissione, con lo

scopo di rivedere e riesaminare il complesso delle norme relative all'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate.

Dopo le lucide spiegazioni di carattere tecnico fornite dall'onorevole Buffone, relatore di questo disegno di legge, che ringrazio anche a nome del Governo, non riesco a comprendere perché l'opposizione, su una questione di principio relativa al problema generale della legge sull'avanzamento, voglia esprimere (me lo consenta l'onorevole Fasoli) un immotivato « no » nei confronti di un disegno di legge che vuole equilibrare una situazione che deriva non soltanto da una non esatta formulazione della legge di avanzamento cui ci si riferisce, ma anche da una situazione di fatto relativa al reclutamento di determinati ufficiali inferiori nel ruolo speciale della marina militare.

La non approvazione del disegno di legge di cui trattasi non farebbe che aggravare quelle che possono essere le conseguenze negative di una certa meccanica della legge di avanzamento ricordata. Il disegno di legge stesso, la cui approvazione il Governo propone al Parlamento, tende appunto ad evitare che detta meccanica, in concorso con la situazione di fatto venutasi a creare, generi disagio, sperequazioni, uno stato di sostanziale ingiustizia, venendo a creare nei ruoli inferiori del ruolo speciale della marina militare una situazione che può rivelarsi controproducente per quella funzionalità della marina militare stessa per cui il ruolo speciale era stato istituito.

Esiste indubbiamente un problema generale in ordine alla revisione delle leggi di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica. Non riesco, però, a comprendere le ragioni per le quali, facendo appello ad una questione di carattere generale che è ben presente al Ministero interessato e della quale dovrà essere quanto prima investito il Parlamento, si voglia bloccare il provvedimento al nostro esame, dando adito a quella situazione di grave disagio, all'interno della marina militare, che ho prima ricordato.

Ribadendo, quindi, che il disegno di legge in questione non intende modificare episodicamente e frammentariamente le leggi sull'avanzamento, ma semplicemente correggere, come già detto, quelle che possono essere le abnormi conseguenze della meccanica applicazione di un provvedimento, in relazione anche alla situazione di fatto venutasi a creare nei ruoli della marina militare, io prego questo ramo del Parlamento di voler sollecitamente approvare il disegno di legge.

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE VII

DIFESA

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814)	466	
PRESIDENTE	466, 468, 469, 470	
BUFFONE	467	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	467, 470	
DE MEO, <i>Relatore</i>	467, 469, 470	
D'IPPOLITO	467, 470	
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	468	
LENOCI	467	
MESSE	467	
PACCIARDI	467, 468, 469	
PEDINI	467	
TURCHI	470	
		Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): COVELLI: Modifiche alla legge 5 marzo 1961 n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (761); NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: Ri-versibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare (2598) 470 PRESIDENTE 470, 471 COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 471 COVELLI 471 DE MEO, <i>Relatore</i> 470 PACCIARDI 471 Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (2655) 472 PRESIDENTE 472 COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 472 LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 472

Ricordo anche che nella seduta del 17 novembre 1965, l'onorevole Pacciardi aveva avanzato domanda formale perché venisse richiesto al Ministro della difesa di deferire il provvedimento per il parere al Consiglio superiore delle forze armate. Preciso, ancora, che avevo ammesso la proponibilità della richiesta dell'onorevole Pacciardi, rimanendo assolutamente impregiudicata la libera determinazione del Ministro della difesa di aderire o meno all'invito formulato. In conseguenza la Commissione aveva deliberato di prospettare al Ministro della difesa la opportunità di richiedere il suddetto parere. Vorrei conoscere, ora, la risposta del Ministro della difesa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, in base alla legge 9 gennaio 1951 sulla istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, organo consultivo del Ministro della difesa, il parere del Consiglio stesso deve essere richiesto dal Ministro sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro stesso in materia di disciplina militare, di ordinamento delle forze armate, di stato, di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, di reclutamento del personale civile, di organici del personale civile e militare. In base all'articolo 12 il Ministro della difesa può, di propria iniziativa, o su proposta del Presidente o dei Presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri tra quelle elencate. Il Ministro della difesa, non esistendo precedenti di sorta, non ritiene opportuno di azionare il Consiglio superiore per il parere su una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

PACCIARDI. Considero di notevole gravità la risposta fornita dal Governo, anche in relazione all'articolo 38 del regolamento della Camera che facultizza la Commissione a procurarsi dai competenti ministeri informazioni notizie e documenti. Ritengo che la Commissione non possa responsabilmente deliberare in mancanza di un elemento tecnico istruttorio importante, quale è il parere dell'organo tecnico delle forze armate.

D'IPPOLITO. Sono perfettamente d'accordo con le tesi sostenute dall'onorevole Pacciardi che, ritengo, debbano essere fatte proprie dalla Commissione nella sua interezza. Del resto, quando ci siamo riuniti era presente il rappresentante del Governo e non comprendiamo quindi perché ora, a distanza di mesi, si sollevino obiezioni.

Per quanto riguarda la questione del rapporto fra Parlamento, Governo ed organi dello Stato, concordo pienamente con le argomentazioni dell'onorevole Pacciardi.

LENOCI. Ritengo che tutti i problemi tecnici coinvolgano sempre delle scelte politiche e non reputo, quindi, essenziale, ai fini di una seria discussione della proposta di legge, il parere di un Consiglio superiore che, voglio sottolineare, è un organo consultivo del Ministro e non del Parlamento.

MESSE. Ricordo che già in passato mi sono dichiarato contrario alla proposta di legge, ma voglio porre in particolare evidenza l'utilità di acquisire un parere squisitamente tecnico quale è quello del Consiglio superiore delle forze armate e mi associo, quindi, alle considerazioni svolte dall'onorevole Pacciardi.

PEDINI. Ritengo che il Ministro della difesa può non avere accolto l'invito della Commissione, in quanto considerava sufficientemente documentata la proposta di legge e in considerazione, anche, del modestissimo numero di destinatari del provvedimento e delle garanzie che vengono offerte, garanzie che possono essere anche rafforzate, ad esempio, contemplando la possibilità di fare effettuare ai tecnici un C.A.R. ridotto.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Presidente, debbo rilevare la delicatezza di stabilire un precedente che potrebbe nel futuro rivelarsi non utile e permettere espedienti dilatori, come da molte parti si è lamentato allorché il Governo ritenne, proprio nel corso di una discussione parlamentare, suo dovere di sollecitare l'approvazione di un parere da parte di qualche corpo tecnico.

BUFFONE. Onorevoli colleghi, auspico che venga superata sollecitamente la *impasse* procedurale ed esprimo l'opinione che si debba accantonare la questione di principio sollevata dall'onorevole Pacciardi e si dia incarico ad un Comitato ristretto di migliorare la proposta di legge.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, vorrei far osservare all'onorevole Pacciardi che nel sistema italiano sono due gli interlocutori esclusivi: da una parte il Parlamento nella sua struttura bicamerale e nella ulteriore articolazione delle Commissioni e dall'altra il Governo. Il Consiglio superiore delle forze armate è, come lo definisce la legge n. 167, organo consultivo del Ministro della difesa e trova, quindi, collocazione all'interno dell'apparato di settore amministrativo, a sua volta inquadrato all'interno del potere esecutivo. È il Governo, dunque, onorevole Pacciardi, che risponde politi-

camente alle Camere e sarebbe una innovazione di non trascurabile momento quella di istituire un rapporto trilaterale tra la Commissione parlamentare, il Ministro che rappresenta il Governo ed un organo consultivo del suddetto Ministro. Per questi motivi il Governo ribadisce di essere contrario alla tesi sostenuta dall'onorevole Pacciardi e ad ogni iniziativa volta a riportare in discussione la questione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il collega Cossiga ha esposto con grande chiarezza e proprietà, quali siano le valutazioni di ordine politico-costituzionale che il Ministro della difesa, nella sua piena responsabilità, ha ritenuto di dover tener presente in merito alla richiesta dell'onorevole Pacciardi. La Commissione difesa, come risulta chiaramente dal verbale della seduta del 17 novembre 1965, alla quale ero presente anch'io, deliberò di rivolgere un invito al Ministro della difesa, senza, ovviamente, pregiudizio della autonomia dell'Esecutivo costituzionalmente garantita. Alla proposta Pedini già all'inizio il Governo — salvo qualche modifica da apportare, di carattere puramente tecnico-legislativo — aveva assentito ed aveva chiaramente motivato le ragioni di ordine politico e sociale sulle quali basava il suo assenso indicando il provvedimento come validissimo strumento per aprire una prospettiva nuova nell'ambito della politica di aiuto ai paesi africani e altri sottosviluppati.

Tutte queste premesse, che hanno fortemente confortato la tesi sostenuta dal Relatore e dalla maggioranza della Commissione, furono momentaneamente accantonate (dico « momentaneamente ») di fronte ad una acuta e quanto mai seria e responsabile posizione — non di opposizione — manifestata dal collega Pacciardi. Egli si rendeva conto che la sua iniziativa non poteva avere *illico et immediater* alcuna pronta risposta da parte del rappresentante del Governo (il quale, per altro, manifestò subito che è sempre una potestà e una facoltà del Governo, e quindi del Ministro della difesa, ascoltare il parere dell'organo consultivo sia in sede di preparazione di un disegno di legge, sia in sede di discussione di una proposta di iniziativa parlamentare, laddove si sia fuori delle materie per le quali la legge istitutiva del Consiglio superiore delle forze armate prevede il parere obbligatorio del Consiglio stesso). Cosicché il collega Pacciardi addivenne alla conclusione di presentare una proposta che così suonava: « La Commissione, data l'importanza della proposta di legge e le ripercussioni

che può avere sull'efficienza tecnica delle forze armate, rileva l'opportunità ecc. ».

Dunque lo stesso collega Pacciardi ha avuto tanto garbo e tanta accortezza da usare un linguaggio che si confà al Parlamento, di cui la VII Commissione difesa fa parte integrante. Siamo in un contesto politico-costituzionale: non credo che né io, né voi possiamo dirottare dalla linea di compostezza, di razionale democrazia e responsabile valutazione di un delicato problema posto al nostro esame.

La Commissione rilevò l'opportunità che il Ministro della difesa chiedesse il parere del Consiglio superiore delle forze armate. Ovviamente, una richiesta di tale ampiezza, di tale portata, non poteva non ricevere una immediata presa di conoscenza da parte del Ministro dell'epoca il quale concluse negativamente.

Ora, qui si pone il problema della continuità della responsabilità del Governo. Non v'è alcun dubbio che il nuovo Governo, il terzo Governo Moro, abbia fatto proprie tutte le proposizioni precedentemente elaborate, tra le quali, particella minima, vi è anche la determinazione del Ministro della difesa rispetto a questa proposta di iniziativa parlamentare.

Ora, mi sia consentito dire che è per lo meno di cattivo gusto il proporre una soluzione di continuità in un atteggiamento dichiaratamente responsabile del Governo. Nell'ultima seduta della Commissione fu detto da me — e quest'oggi è stato confermato a piena voce dal collega Cossiga — che il Governo aveva maturato la determinazione di non avvalersi della sua facoltà di sentire il Consiglio superiore delle forze armate, non riconoscendo l'opportunità sotto il profilo politico (e nel profilo politico v'è anche un'importante aspetto costituzionale, com'è stato chiaramente illustrato dal collega Cossiga) di accogliere la richiesta dell'onorevole Pacciardi.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pacciardi si è rifatto ad alcune mie dichiarazioni, rese nel corso della precedente seduta, vorrei leggerne il testo stenografico.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, il colloquio non è tra me e il Governo; il colloquio è tra la Commissione in sede legislativa — cioè il Parlamento — e il Governo.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pacciardi, vorrei leggere quali sono state le mie dichiarazioni nella seduta che tenemmo a questo proposito:

« PRESIDENTE. L'onorevole Pacciardi avanza richiesta formale affinché venga richiesto al Ministro della difesa di deferire il (...)

che scelgono di andare nei paesi sottosviluppati, che saranno successivamente indicati con decreto del Presidente della Repubblica, si impone l'obbligo di restare in quei paesi per un periodo di tempo che potrebbe andare dai 15 mesi ai 2 anni. In caso contrario il beneficio che questo provvedimento loro concede, verrebbe a cessare ed essi non potrebbero evitare di compiere il loro dovere come tutti i cittadini italiani.

Entrando nel merito particolare della proposta di legge, vorrei anticipare che per quanto riguarda l'articolo 1, potremmo suggerire di ridurre il periodo di ferma anziché concedere la dispensa; all'articolo 2, anziché scendere nel dettaglio nello specificare le lauree che danno diritto a questo beneficio, potremmo fermarci ad una terminologia più generica, devolvendo al decreto del Presidente della Repubblica di stabilire di volta in volta i paesi per i quali vi possano essere delle necessità più impellenti. Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, proporrò altri piccoli emendamenti che saranno consoni alle modifiche già apportate all'articolo 1.

Dobbiamo tener presente il significato morale oltre che tecnico del provvedimento, cioè di una presenza di italiani che registriamo in tutti i paesi del mondo e che potremmo maggiormente registrare anche nei paesi sottosviluppati, dove, esiste una influenza di paesi europei e mondiali senza discriminazione di razza, di religione e di politica.

TURCHI. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo contro la proposta di legge, perché non riteniamo che dei giovani che si recano nei paesi sottosviluppati, debbano ottenere per legge l'esenzione dal servizio militare, ma semplicemente un rinvio, come già viene fatto per quei giovani che per motivi di studio od altro, non possono cessare la loro attività al momento della chiamata alle armi.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei esprimere una mia preoccupazione. Onde evitare delle difficoltà all'interno della stessa organizzazione militare, dobbiamo assolutamente fare in modo che la legge sia formulata nel modo tecnico più chiaro e preciso possibile, e cioè che non contrasti con quelle che sono le esigenze della stessa organizzazione militare.

D'IPPOLITO. Onorevole Presidente, desidero precisare a nome del mio gruppo, che noi distinguiamo completamente le due questioni, e cioè l'esame di merito della legge e la questione di cui ci siamo occupati finora.

Per quanto riguarda la proposta di legge, noi ribadiamo il nostro parere favorevole, e

quindi dichiariamo fin da questo momento il nostro voto favorevole. Però al punto in cui siamo ed anche per le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario Cossiga, ritengo che sia opportuno che gli emendamenti siano formulati con calma e quindi sottoposti all'esame degli onorevoli commissari, in modo che alla prossima riunione si possa procedere e votare la proposta di legge in esame in una completa uniformità di vedute su di un testo il più idoneo possibile.

DE MEO, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con quanto proposto dal collega D'Ippolito.

PRESIDENTE. Poiché sono stati preannunciati vari emendamenti alla proposta di legge in esame, ritengo opportuno proporre un breve rinvio della discussione. Pongo in votazione la proposta.

(È approvata).

Può, quindi, rimanere stabilito che diamo incarico al Relatore ed al proponente di prendere contatto con il Governo allo scopo di mettere a punto un testo che tenga conto delle osservazioni formulate dai vari commissari.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2791); e dei deputati Covelli: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valore militare e alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia (761); Napolitano Francesco e Roberti: Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valore militare (2598).

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno osservato, abbiamo proceduto all'abbinamento delle tre proposte di legge, due delle quali (la Bernardinetti e Covelli) furono da noi richieste in sede legislativa ed ora, appunto, così riassegnate. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Meo, Relatore.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente alla Commissione la delicatezza della materia e porre in luce quelle situazioni particolari che sono comprese in questo quadro più generale.

Attualmente sono al nostro esame tre proposte di legge (e ne sono state preannunciate altre su identica materia): una dell'onorevole Covelli di carattere generale che, a parte la revisione delle tabelle per gli assegni ai decorati, stabilisce in modo chiaro la reversibilità di questi assegni (medaglia d'oro, medaglia d'argento ecc.) per i congiunti che ne hanno diritto; un'altra degli onorevoli Napolitano Francesco e Roberti che prevede la reversibilità per tutti i congiunti dei decorati di medaglia d'oro; infine una terza proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri che prevede un assegno straordinario e quindi la reversibilità dell'assegno per la medaglia d'oro per le vedove dei decorati di medaglia d'oro *alla memoria*.

Dopo la legge del 21 febbraio 1963, n. 358, con la quale fu stabilito di riconoscere un'assegno straordinario alle medaglie d'oro viventi, è nato il grave problema dei congiunti. Oggi il Governo, nei confronti dell'iniziativa di portata generale presentata dall'onorevole Covelli, ci prospetta, accogliendo la proposta Bernardinetti, una soluzione veramente « modesta » che riguarda soltanto il settore delle vedove delle medaglie d'oro « alta memoria ».

Successivamente, e solo per le medaglie d'oro, l'onorevole Napolitano Francesco chiede di estendere questa reversibilità agli altri congiunti. Praticamente si avrebbero complessivamente 1.085 unità che verrebbero a beneficiare di tale provvidenza, ferma restando la proposta Covelli che parla di reversibilità di tutti gli assegni per tutti i decorati al valor militare.

Ora, francamente, credo che con una proposta, la Bernardinetti, già approvata dal Senato e con un impegno del Governo che ha reperito i fondi necessari indicando i relativi capitoli, non sia opportuno chiedere il rinvio del provvedimento.

Vorrei suggerire alla Commissione di approvare oggi la proposta di legge Bernardinetti rinviando la discussione di quella dell'onorevole Covelli insieme con la proposta di legge Napolitano Francesco e di quella dell'onorevole Guerrieri (quest'ultima illustrata l'altro ieri alla Camera) onde aprire più tardi un discorso di carattere generale sulle indennità e i soprassoldi per le decorazioni e sulla reversibilità della pensione.

D'altro canto l'onorevole Covelli ha già manifestato in via privata la volontà di rivedere le tabelle indicate nella sua proposta per portarle ad una situazione tale da esser dichiarate accettabili dal Governo per il reperimento dei fondi necessari. Il discorso del-

l'onorevole Covelli più che sulla quantità è basato sulla revisione nel senso dell'aggiornamento di certi assegni che, risalendo allo « immemorabile », non danno più neppure la parvenza di soprassoldo a quello che è l'assegno stesso che viene riscosso dai congiunti delle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, ecc.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACCIARDI. Sono del parere di stralciare la proposta di legge del senatore Bernardinetti ed altri per cercare di venire incontro alle aspettative di quelle vedove che versano in condizioni veramente gravi e che attendono queste provvidenze.

COVELLI. Dichiaro di accogliere la proposta del Relatore, purché la Commissione ponga al più presto all'ordine del giorno la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la conclusioni dell'onorevole Relatore ed è d'accordo per la approvazione della proposta di legge Bernardinetti e per il rinvio delle altre ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di procedere all'esame degli articoli della proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri e di rinviare ad altra seduta la discussione delle proposte di legge del deputato Covelli e del deputato Napolitano Francesco e Roberti.

(È approvata).

Passiamo, allora, all'esame degli articoli della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1° luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, rispettivamente, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (2655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche ».

In sostituzione del Relatore onorevole Giacomo Corona, invito l'onorevole Raffaele Leone a riferire.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, istituiva la medaglia al valore aeronautico e quella commemorativa di imprese aeronautiche. È chiaro che con il cambiare dei tempi, cioè con la caduta della monarchia ed il distacco dell'aviazione civile da quella militare, chi doveva beneficiare di queste medaglie si è trovato nella impossibilità di poterle ottenere. Vi sono, infatti, alcune norme contenute nella legge vigente le quali sono rimaste senza esecuzione.

Infatti la prima medaglia presenta su un verso l'effigie dell'ex Re d'Italia e dall'altro, fra due fasci littori, lo spazio per incidere il

nome del premiato. Inoltre, essendo allora l'aviazione civile congiunta con quella militare e dipendente dallo stesso Ministero, non si faceva distinzione di sorta nel concedere queste medaglie; ma oggi l'aviazione civile e quella militare sono inquadrare in due differenti dicasteri.

Ho appena accennato ad alcuni dei motivi che spingono a modificare la legge, ma vi è un altro motivo fondamentale: gli atti di valore, il contributo al perfezionamento delle condizioni di volo, si può dire che precedano nell'aviazione civile gli atti di valore militare, o almeno che avvengano contemporaneamente.

Per queste ragioni ritengo ben motivata la nuova formulazione che ci viene proposta e che istituisce una medaglia unica al merito aeronautico, prevedendo sia il valore militare per gli atti compiuti anche in tempo di pace da militari in servizio effettivo, ufficiali e sottufficiali, sia gli atti compiuti per migliorare le imprese aeronautiche e quelli che si riferiscono alla trasformazione dell'aeromobile.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole al disegno di legge ed ai singoli punti nei quali esso si articola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, il Governo concorda con le conclusioni del Relatore ed auspica l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Darò lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

(È approvato).

ART. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Re-

pubblica italiana del diametro di 10 millimetri, e nel semicerchio inferiore, un'aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

(È approvato).

ART. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

(È approvato).

ART. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

ART. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un emendamento nel senso di modificare le parole « esercizio finanziario 1965 » con le parole « esercizio finanziario 1966 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica proposta dal Governo.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216).

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge allo scopo di permettere alla presidenza di convocare una riunione con i rappresentanti dei Ministeri interessati onde pervenire alla redazione di un testo organico che preveda e disciplini tutte le situazioni analoghe, come ci è stato anche formalmente richiesto dal Ministero dell'Interno. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2513)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rosati concernente la modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di parlare per informare la Commissione sulle conclusioni cui è pervenuto dopo i contatti avuti con il Governo.

COMMISSIONE VII

DIFESA

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	478	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
PEDINI ed altri: Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano (1814)	478	
PRESIDENTE	478, 480, 481, 482	
CORONA GIACOMO	841	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	480, 481, 482	
DE MEO, <i>Relatore</i>	479, 480, 481	
D'IPPOLITO	480, 481, 482	
MESSE	480	
PACCIARDI	479	
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (2714) 484
		PRESIDENTE 484, 485
		FORNALE, <i>Relatore</i> 484
		COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 485
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 485
		La seduta comincia alle 10,30.
		DI BENEDETTO, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

fare qualsiasi cosa: però facciano prima il servizio militare, almeno minimo, nel loro paese, e poi aggiungano a questo che hanno soddisfatto l'altro dovere; e allora si concedano pure loro tutte le possibili agevolazioni.

Dichiaro, quindi, fin da ora il mio voto contrario al provvedimento.

MESSE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non debbo fare altro che confermare quanto ho detto nella precedente seduta, dichiarandomi contrario a questo provvedimento.

Sarei stato contrario anche se si fosse trovata una formula di riduzione del servizio militare, perché la durata del servizio militare — specialmente oggi, più di ieri — è misurata sulla necessità assoluta dell'addestramento. Il soldato dopo quaranta giorni non ha fatto ancora niente, nella maniera più assoluta.

Comunque, ormai questo principio mi pare sia stato abbandonato, e siamo tornati alla formula originaria.

Il mio voto contrario è dettato non soltanto dalle ragioni di carattere morale esposte dall'onorevole Pacciardi, ma anche dal fatto che effettivamente v'è deficienza specialmente di elementi tecnici (farmacisti, medici, ecc.) per le esigenze del nostro inquadramento.

D'IPPOLITO. Noi abbiamo già espresso il nostro parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto. La questione si può riassumere in questi termini: quello che le Forze armate perdono per la partenza di questi pochi giovani è ricompensato dai rapporti di amicizia che vengono stabiliti con altri popoli. Si tratta, inoltre, di un numero scarsamente rilevante che non potrà mai dar luogo ad un fenomeno molto sviluppato.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Relatore*. Desidero dare un chiarimento: la partenza di questi elementi non sarà assolutamente indiscriminata. I posti non sono illimitati e pertanto si tratterà di 80-90 unità all'anno. La loro partenza e la loro destinazione saranno stabilite con un decreto del Presidente della Repubblica. Non mi pare, quindi, che il problema possa investire aspetti generali.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ribadisce di essere favorevole all'approvazione del provvedimento. Devo ricordare che la prestazione di questa assistenza tecnica a favore dei paesi sottosvil-

luppato viene da questo provvedimento legislativo configurata come causa di esenzione dal compimento della ferma. I recenti provvedimenti emanati in materia di reclutamento e di esercizio del servizio di leva per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica sono stati posti in relazione alle diminuite esigenze numeriche delle nostre Forze armate. Con i nuovi provvedimenti si è assunto un atteggiamento — non vorrei essere frainteso — più liberale nella considerazione di particolari situazioni meritevoli della concessione dell'esenzione dal servizio di leva.

Basterà ricordare le numerose esenzioni che sono previste per quei cittadini italiani che si recano a lavorare all'estero. Non si tratterà, quindi, di introdurre una nuova limitazione o fare per la prima volta una eccezione. Inoltre non bisogna dimenticare che queste leggi sono emanate in tempo di pace.

Questo dovere non è assoluto per cui debbono essere ostative solo cause di carattere psico-fisico e non invece altre situazioni di carattere sociale ed economico altrettanto meritevoli. Vi sono varie categorie che godono dell'esenzione: ne ho citata solamente una e cioè quella riferentesi ai nostri lavoratori all'estero. Sappiamo che colui il quale compie il 31° anno di età mentre lavora all'estero, al momento del suo rientro in Italia, è esentato definitivamente. Credo che, con tutto il rispetto verso coloro i quali vanno all'estero a lavorare, da un punto di vista morale, economico e sociale, la posizione di chi va a prestare la propria assistenza tecnica nei paesi sottosviluppati e in zone di grande disagio, sia per lo meno uguale a quella del tecnico che va a lavorare per suo conto all'estero.

Si è tornati alla formula originaria nel senso di concedere una integrale esenzione dal servizio di leva anche in relazione al parere espresso dagli organi tecnico-militari, i quali hanno riferito che non è utile far compiere un servizio di leva ridotto perché le esigenze di addestramento per quanto riguarda le Forze armate moderne sono tali che un periodo breve quale potrebbe essere quello stabilito per questi cittadini, sarebbe soltanto fattore negativo, dal punto di vista economico-finanziario, per le Forze armate e non avrebbe alcun valore dal punto di vista tecnico.

Per questi motivi, già più volte espressi, riconfermo che il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo concordato dall'onorevole relatore con il Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale che consentano un'attività utile nei paesi in via di sviluppo fuori l'Europa, chiedano di prestare la loro opera in detti paesi, per una durata effettiva non inferiore a 24 mesi, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contrattati dallo Stato italiano con uno di tali paesi ovvero previsti da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo stesso Stato italiano.

CORONA GIACOMO. Domando se non sia possibile conciliare questi due doveri.

Dalla lettura dell'articolo sembra che per ottenere l'esenzione dalla prestazione dagli obblighi del servizio militare sia richiesta una permanenza in uno degli stati in questione per non meno di 24 mesi. Ebbene, a questi giovani che desiderino portare il contributo del loro lavoro, della loro capacità ed esperienza tecnica nei paesi sottosviluppati potremmo usare lo stesso trattamento che usiamo agli studenti, rinviando la prestazione del servizio militare fino al ventisettesimo, ventottesimo o trentunesimo anno di età. Se poi la permanenza si prolungasse ancora, l'esenzione dal servizio potrebbe diventare automatica.

Penso, ad esempio, ai nostri emigranti: è vero che al trentunesimo anno di età essi vengono esonerati dall'obbligo di prestazione del servizio di leva, ma è altrettanto vero che le questure non rilasciano loro il passaporto se prima non hanno compiuto il servizio militare. Eppure anche costoro sono spinti da ragioni morali, da ragioni economiche, da ragioni sociali.

Questo provvedimento — che nella sua finalità è meritevole del più alto apprezzamento — è guardato dall'opinione pubblica con un certo scetticismo, ed anche con una certa preoccupazione.

Vorrei che il Governo rispondesse a questa modesta e forse ingenua mia osservazione dichiarando se sia possibile formulare il provvedimento nel senso da me suggerito.

DE MEO, *Relatore*. Mi sembra che le preoccupazioni dell'amico Corona Giacomo siano un po' esagerate di fronte alla portata modestissima di questa proposta di legge. Desidero ricordare che negli anni trascorsi abbiamo avuto alcuni scaglioni di leva che si sono pre-

sentati con una esuberanza tale di fronte al fabbisogno che molti cittadini italiani sono rimasti a casa soltanto per questo motivo. Nessuno ha protestato. Non mi sembra il caso di parlare di lesione di un principio per ottanta o novanta persone; ammesso che si raggiungesse, poi, questo numero!

Ma desidero dire un'altra cosa. Il periodo di 24 mesi è stato mantenuto perché tanto dura la ferma della Marina, e noi dovevamo, quindi, adeguarci al periodo massimo di ferma. Non si può parlare di 26, 27 anni, perché tra i tecnici previsti ci sono anche dei medici, molti dei quali si laureano appunto a quella età; quindi, praticamente, se ai 27 anni aggiungiamo i 24 mesi minimi di permanenza si arriva quasi ai 31, e perciò si rientra nella dispensa totale.

Quanto agli emigranti, desidero dire che mentre essi — pur nella durezza del loro compito — hanno la facoltà di scegliere il paese in cui vogliono andare a lavorare, in questo caso, invece, i paesi saranno determinati a seconda delle esigenze, e così pure il numero dei tecnici e le qualifiche professionali. Può anche darsi che per uno o due anni non vi sia nessuna richiesta, e la legge non sia neppure operante.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di essere favorevole al mantenimento del testo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le lauree, i diplomi o le qualifiche professionali, nonché i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo precedente, saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

D'IPPOLITO. Onorevole Presidente, mi sembra che il nuovo testo sia più largo e generico di quello originario e noto che è stato introdotto il concerto del Ministero dell'interno. Per quali ragioni? Non vorremmo che si perpetuasse una pratica discriminatoria.

DE MEO, *Relatore*. Questo articolo 2, che l'onorevole D'Ippolito osserva essere un po' più largo di quello originario, in realtà non lo è. Nel testo della proposta di legge, infatti, si faceva una elencazione di lauree a titolo

generico, mentre nel nuovo testo il numero di esse viene ad essere ristretto perché può darsi che alcuni di quei titoli di studio non siano idonei, oppure non siano richiesti dai paesi.

Mi pare, quindi, che l'articolo 2 sia più preciso nella sua nuova formulazione, perché lascia la facoltà di stabilire le qualifiche secondo le richieste e il concerto dei Ministeri.

D'IPPOLITO. La mia era soltanto una considerazione, che non muta il nostro atteggiamento nei confronti della proposta di legge.

Vorrei, però, una delucidazione: qual è la competenza in materia del Ministero dell'interno?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso il Ministero dell'interno agisce, di concerto con gli altri Ministeri, per la determinazione delle qualifiche. E il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, come è detto al successivo articolo 4, che giudica ogni domanda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presti per almeno 24 mesi, nel paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il paese di destinazione, a meno che il mancato compimento della propria prestazione o il mancato raggiungimento del paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica.

In caso di revoca della dispensa, il periodo di tempo trascorso nel paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'istanza documentata intesa ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere presentata al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno che precede l'inizio

delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è intestato.

Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda, dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Restano ferme, nei riguardi dei giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Landi, Lenoci, Venturini, Lezzi, Lauricella, Abate: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216).

La proposta di legge in esame ha ricevuto il parere favorevole della I Commissione e favorevole ma condizionato della V Commissione.

Il relatore, onorevole Lucchesi, svolgerà un supplemento di relazione e farà il punto della situazione dopo i contatti avuti con il Ministero della difesa a proposito della estensione del provvedimento anche ai palombari e sommozzatori del Corpo dei Vigili del fuoco.

rimpatriano dopo detta età sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva.

Con il presente disegno di legge il Governo intende favorire coloro che rientrano spontaneamente in Italia a compiere il servizio di leva. Mentre finora esistevano soltanto delle facilitazioni parziali, con questo provvedimento autorizza la corresponsione delle spese di viaggio, tanto di andata che di ritorno, attraverso i consolati.

Naturalmente coloro che vengono a godere di questa agevolazione debbono rinunciare ad eventuali benefici di dispensa o riduzione del servizio.

Mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge in esame e m'auguro che venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo concorda con le conclusioni del Relatore e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. In assenza di osservazioni od emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

(È approvato).

ART. 3.

I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

(È approvato).

ART. 4.

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 5.

Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pedini ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, (...)»

COMMISSIONE VII

DIFESA

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3142);		LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198)	491
FODERARO ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (776)	488	PRESIDENTE	491, 492, 493, 494
PRESIDENTE	488, 489, 490	DE MEO, <i>Relatore</i>	491, 492, 493
BUFFONE, <i>Relatore</i>	488, 489	COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	492, 493
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	488, 489	MESSE	493
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		LEONE RAFFAELE	493
Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3123)	490	BOLDRINI	494
PRESIDENTE	490	Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
SINESIO, <i>Relatore</i>	490	BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288);	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	490	JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414)	494
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	494, 495
LENOCI: Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico (1194)	490	SINESIO, <i>Relatore</i>	494
PRESIDENTE	490, 491	COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	495
FORNALE, <i>Relatore</i>	491	Votazione segreta:	
BUFFONE	491	PRESIDENTE	495

La seduta comincia alle 9,30.

LANDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3142); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme sul trattamento economico degli Aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro, Quintieri e Caiazza: « Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è stato proceduto all'abbinamento dei due progetti di legge perché entrambi vertono su identica materia.

Prima di addentrarmi nella illustrazione, desidererei che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse i motivi per i quali nel disegno di legge, a differenza di quanto è previsto dalla proposta di legge Foderaro, non sono presi in considerazione gli aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri. A mio giudizio tale esclusione rappresenta una vera e propria sperequazione alla quale dovrà essere posto riparo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, per l'economia della discussione, se ritiene opportuno, può rispondere subito.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, devo precisare all'onorevole Relatore che gli aiutanti di battaglia dei carabinieri non esistono. Esistono per tale Arma i cosiddetti marescialli speciali, che però non sono aiutanti di battaglia. Non esiste nemmeno il grado di maresciallo maggiore che è speciale ed è del tutto diverso: attiene ad una funzione cioè e non è una qualifica. Poiché si tratta di una funzione

e non di una qualifica, è evidente che non si può estendere il trattamento previsto per un grado al trattamento previsto per una funzione.

Questi sono i motivi che hanno spinto il Governo ad assumere questo atteggiamento in merito a un problema che del resto l'Arma dei carabinieri aveva già sollevato.

Al Senato, in seno alla Commissione difesa, preoccupata, come oggi la nostra, di una eventuale sperequazione ai danni dei marescialli speciali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro ha dichiarato, però, che introdurre materia del tutto diversa da quella che si andava trattando avrebbe significato rendere più problematico il parere favorevole della Commissione finanziaria.

PRESIDENTE. Bene, ora il nostro relatore può continuare.

BUFFONE, *Relatore*. Desideravo avere questo chiarimento perché non ho sotto gli occhi i dati relativi. In definitiva quello degli aiutanti di battaglia è da considerare un vero e proprio grado determinato dalle conseguenze della guerra. Ma con la legge del 1960 afferriamo, che, dal momento in cui si dava sviluppo alla carriera dei sottufficiali e li si collocava nel più alto grado della carriera esecutiva dello Stato, si ponevano anche gli aiutanti di battaglia a livello dei marescialli maggiori con il conseguente, analogo trattamento economico.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è un altro aspetto.

BUFFONE, *Relatore*. Non mi pare che sia così perché l'applicazione di quella famosa legge del 1960 relativa al gruppo C dei dipendenti dello Stato originò l'altra legge che riguardava la sistemazione delle forze organiche dei sottufficiali e in forza della quale, virtualmente, i sottufficiali potevano raggiungere il grado massimo di maresciallo maggiore per esame o per effetto della riduzione della forza organica a livello di maresciallo maggiore. Oggi non tutti i sottufficiali, invece, arrivano a tale grado, contrariamente a quanto stabilito una volta. Infatti vi sono sottufficiali che raggiungono il grado di maresciallo ordinario capo ma non quello di maresciallo maggiore, proprio perché le promozioni non avvengono più per anzianità, ma in rapporto a quella che è la disponibilità dell'organico.

Il mio è un discorso generale perché non vi è dubbio che approvando questo provvedimento si accentuerà in tutta la categoria

dei sottufficiali una rivendicazione che, a mio giudizio, è fondata perché in questo modo, anche se per un'aliquota ridotta, permettiamo solo agli impiegati civili dello Stato di raggiungere un determinato grado.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è un differente problema.

BUFFONE, *Relatore*. Quando nel 1960 abbiamo riconosciuto un certo trattamento economico al grado massimo della carriera esecutiva dello Stato abbiamo, in effetti, allineato al grado di maresciallo maggiore l'archivista capo centrale, sulla base del coefficiente 271.

Non v'è dubbio che tutto ciò solleciterà una rivendicazione, a mio giudizio obiettiva, da parte della categoria.

Vorrei dire all'onorevole rappresentante del Governo che, fermo restando il parere del Relatore per quanto riguarda questo provvedimento, desidererei che il pensiero del Relatore e quello della Commissione venissero ascoltati anche per quanto riguarda l'eventuale elaborazione di un provvedimento che tenga in considerazione le esigenze dei marescialli maggiori in carica speciale.

Dal momento che discutiamo degli aiutanti di battaglia non vi è dubbio che discutiamo anche di tutto il settore dei sottufficiali. Quali sono in questo particolare momento le rivendicazioni che la categoria pone alla nostra attenzione? I sottufficiali affermano che, essendo stati equiparati al grado massimo della carriera esecutiva dello Stato, implicitamente anche la loro carriera è stata rivalutata e che dal momento che per alcune Amministrazioni dello Stato è stata data la possibilità di pervenire al coefficiente 325, rispetto al precedente coefficiente 271, non vi è dubbio che è stato creato un grado inferiore per la carriera civile dello Stato che non trova riscontro nella carriera esecutiva dei sottufficiali.

Tutto ciò crea malumore in alcuni settori. Si tratta di questioni che non possono essere ulteriormente differite, in primo luogo perché riguardano problemi che hanno una natura fundamentalmente morale e poi perché a lungo andare l'incomprensione potrebbe portare a situazioni difficili in riferimento all'organizzazione generale delle nostre Forze armate.

Vi sono, poi, alcune situazioni particolari che andrebbero tenute presenti. I sottufficiali piloti sono insoddisfatti per l'indennità di volo perché ritengono che a parità di rischio debba corrispondere la stessa indennità; così

per i sottufficiali istruttori delle scuole di ardimento. Non si tratta di allargare l'ambito del problema ma di prendere contatto con fatti obiettivi esistenti nelle altre amministrazioni dello Stato, dove è stato possibile raggiungere il coefficiente 325.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nell'ambito del personale civile della Difesa, soltanto un dipendente (e potrei fare il nome) ha ottenuto il coefficiente 325. Mi pare, dunque, che si tratti di un solo caso.

BUFFONE, *Relatore*. Non mi riferivo al Ministero della difesa, ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ora, poiché siamo d'accordo nell'esaminare questi provvedimenti; mi parrebbe utilissimo che la Commissione, in questa occasione, dicesse una parola in ordine all'ulteriore assetto della carriera nell'ambito dei sottufficiali, tenendo presenti alcune particolari categorie di addetti a determinati servizi. Si ricordi che il maresciallo maggiore dei carabinieri con carica speciale sostituisce il tenente nel comando di una stazione; che il maresciallo maggiore con carica speciale in altri settori può essere addetto a determinati servizi di estrema delicatezza ed importanza. Se il coefficiente 325 è stato attribuito alla corrispondente qualifica economica del dipendente dell'amministrazione delle poste che presta servizio alla telescrivente, anche il sottufficiale addetto ad una centrale di tiro o ad un radar, servizi, come si vede, di enorme importanza, deve ottenere lo stesso trattamento.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Siamo quindi d'accordo di varare questo provvedimento nel testo governativo?

BUFFONE, *Relatore*. Senz'altro perché qui il problema si pone solo se ancora esistono aiutanti di battaglia e concludo invitando i colleghi a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli aiutanti di battaglia sono un grado ad esaurimento. Si tratta di una carica che viene conferita — come dice il titolo stesso — solo in tempo di guerra. È una categoria intermedia, quasi, tra i sottufficiali e gli ufficiali, ed a quelli che ancora esistono si è voluto dare questo trattamento di carattere particolare. Il grado ultimo, in tutte le car-

riere dei sottufficiali, è quello di maresciallo maggiore, che non è un vero grado, ma un incarico particolare, cui è connesso un particolare trattamento.

Altro è il problema della perequazione del trattamento economico di tutti i sottufficiali, in relazione alla elevazione del coefficiente massimo per i dipendenti delle carriere civili esecutive. Ma questo è un problema di carattere generale, in cui rientrano anche profili di carattere finanziario piuttosto consistenti: per risolverlo, si tratta di dare un nuovo trattamento economico a tutta la categoria dei sottufficiali, o di creare addirittura un altro grado per essi. Comunque, indubbiamente il problema esiste, dal giorno in cui le carriere esecutive sono state portate ad un livello superiore.

Mi farò portavoce anche di questa giusta esigenza che è stata manifestata, ma che costituisce un problema di proporzioni ben più ampie.

PRESIDENTE. Poiché siamo in attesa che ci venga trasmesso il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (3123).

Il Relatore, onorevole Sinesio, ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi è sottoposto alla nostra discussione ed approvazione è un disegno di legge presentato il 21 gennaio 1966 al Senato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. Esso riguarda le norme relative al personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.

I colleghi sanno che la vita e il traffico aereo vengono regolati con norme assai precise da un personale specializzato, per permettere la circolazione degli aeromobili con i minori rischi possibili. Fino ad ora è stato impiegato a tale scopo prevalentemente personale civile, adeguatamente preparato, con diplomi speciali, proveniente da corsi forma-

tivi istituiti all'uopo dal Ministero della difesa. A poco a poco, però, a questo si tende a sostituire personale militare, impiegando soprattutto quadri provenienti dalla linea di volo.

Il provvedimento al nostro esame è importante: esso sanerebbe un'attesa che dura da molti anni, quella della concessione di un'indennità speciale, che verrebbe riconosciuta in misura lorda molto modesta. Per questo provvedimento — elaborato quattro o cinque anni fa, e ripetutamente ripresentato — si erano proposte 16 mila lire mensili al lordo per coloro che operano con l'abilitazione di primo grado; 25 mila per quella di secondo grado; 40 mila per quella di terzo. Si tratta di persone altamente qualificate, il cui numero viene fissato annualmente dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro. Si precisa anche che l'indennità in questione non è cumulabile con altre, per cui molti appartenenti a questo personale verrebbero già a perdere indennità percepite precedentemente.

Dato che il provvedimento ha regolare copertura, ed è già stato approvato dal Senato, propongo la sua approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo raccomanda caldamente il provvedimento alla Commissione e si associa alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenoci: Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico (1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Lenoci: « Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, numero 1303, concernente il riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » (1194).

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

no, in analogia a quanto è avvenuto per altri ruoli. Si tratta di capitani del genio aeronautico, di elementi altamente specializzati, la maggior parte dei quali hanno fatto la guerra, ed hanno oltre venti anni di permanenza nel grado.

Io non so se nel frattempo lo Stato maggiore abbia cambiato nuovamente parere: ciò sarebbe auspicabile. Ma mi pare che si tratti anche di una questione di giustizia, avendo noi già attuato provvedimenti del genere per altri settori delle Forze armate, e, per quanto riguarda l'Aeronautica, per i tenenti colonnelli del ruolo ufficiali piloti.

Oltre a tutte le altre considerazioni già fatte, è da ricordare che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

Vorrei chiedere all'onorevole Presidente a quale epoca risale il parere contrario espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Desidero dare lettura di alcuni brani dei comunicati tratti dal Bollettino delle Commissioni contenenti le varie dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo a proposito di questa proposta di legge, oltre, naturalmente alle posizioni assunte da alcuni nostri colleghi e dal Relatore.

24 giugno 1964: « Il relatore De Meo si dichiara favorevole all'accoglimento della proposta di legge; di contrario avviso si dichiara il Sottosegretario Guadalupi. I deputati Messe, Buffone, e il Relatore De Meo insistono circa l'opportunità del provvedimento; dopo interventi del Sottosegretario Guadalupi e del Presidente Caiati la proposta di legge è rinviata ad altra seduta, per poter permettere un approfondimento in sede ministeriale dei problemi connessi al provvedimento stesso ».

27 gennaio 1965: « Il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Guadalupi, dichiara che il Governo non è ancora in grado di sciogliere la riserva avanzata nella seduta del 24 giugno. L'onorevole Messe ribadisce il suo avviso favorevole al provvedimento e chiede, fra l'altro, che si accelerino i tempi della discussione. L'onorevole De Meo è favorevole ad un breve rinvio, purché il Governo comunichi il suo parere definitivo nella prossima seduta. La Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ».

11 febbraio 1965: « Il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Guadalupi, chiede un breve rinvio per permettere al Governo un più meditato studio del provvedimento ».

17 febbraio 1965: « Su proposta del Relatore, onorevole De Meo, la Commissione de-

libera di rinviare il seguito della discussione ».

24 febbraio 1965: « Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di rinviare ».

23 giugno 1965: « Su proposta del presentatore, onorevole Leone Raffaele, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta ».

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, sciogliendo le riserve formulate nelle precedenti sedute, ribadisce il suo atteggiamento contrario all'approvazione della proposta di legge, per i seguenti motivi.

Innanzitutto, perché vi sono esigenze di ordine generale che consigliano di non ripetere interventi di carattere frammentario e settoriale in una materia così delicata qual è quella dell'avanzamento, che è stata concepita come un tutto organico. Se il Parlamento vorrà, potrà semmai riesaminarla in tutta la sua organicità.

In secondo luogo, nel 1964 dei sedici posti a disposizione per le promozioni, sette sono stati ricoperti da ufficiali ex-specialisti. Il trattamento fatto agli ex-specialisti, in relazione alla fusione che era stata operata, è stato quindi non solo equo, ma soddisfacente. L'Amministrazione ritiene, perciò, che i vantaggi che gli appartenenti a questa ex-carriera hanno già conseguito siano di per sé notevoli. D'altronde gli organi tecnici ritengono che il requisito della permanenza di tre anni nel grado di capitano sia assolutamente essenziale ai fini della soddisfazione delle esigenze del servizio, e non possa essere disatteso.

Pertanto, in conformità con l'avviso negativo espresso dagli organi tecnici dell'Aeronautica, il Governo si dichiara contrario all'approvazione della proposta di legge in esame.

DE MEO, Relatore. Onorevole Presidente avevo posto una domanda molto precisa, e cioè a quale epoca si riferisse il parere contrario degli organi tecnici dell'Aeronautica. Se non vado errato, infatti, il parere è sempre quello del 1964, mentre mi pare che tutti i nostri rinvii, incontri e colloqui dovevano servire a modificare quel parere, rimasto invece tale e quale anche nella indicazione della data.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. La data del parere da me citato è quella del 13 giugno 1966.

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, noi ci troviamo in una situazione particolare per quanto riguarda la richiesta di specialisti. Ci lamentiamo che non v'è quell'afflusso che le Forze armate richiederebbero; ma poi, quando sarebbe il momento di creare le possibilità di un rinsanguamento, noi blocchiamo nel grado di capitano per oltre venti anni una certa aliquota di ufficiali, impedendo così l'automatica creazione di nuovi posti.

Un'altra considerazione. Per questo organico abbiamo stabilito 77 posti. I posti ci sono, scoperti; abbiamo del personale che può coprirli degnamente, per meriti di guerra e per anni di servizio; nello stesso settore dell'Aeronautica, in sede di applicazione di legge per i tenenti colonnelli, abbiamo chiesto il raddoppio delle promozioni. Non solo non creiamo, così facendo, nessuna disfunzionalità, ma anzi facciamo un'opera di perequazione e di giustizia, ponendo anche le premesse per far affluire nuove leve nei settori specializzati, dove oggi pochissimi arrivano, perché il trattamento economico è quello che è, se anche non è mio compito illustrarlo in questa sede.

Chiedo dunque che dopo quattro anni — anche perché il provvedimento non comporta onere finanziario — la Commissione approvi questa proposta di legge. Se dobbiamo rinviarla ancora una volta — ed io non sarei contrario, pur di salvare le prospettive di devo dire al rappresentante del Governo, con la serietà che il caso esige, che il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, a suo tempo da me personalmente interpellato, si dichiarò favorevole. Successivamente subentrarono pareri ai livelli inferiori, che bloccarono quello favorevole iniziale.

La mia preghiera, dunque, è questa: deliberiamo pure questo breve rinvio, ma con l'impegno da parte non del rappresentante del Governo, ma dell'onorevole Cossiga, di chiarire personalmente questa situazione; perché se egli parlerà con il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica o qualcun altro che tratti questa particolare materia, si accorgerà che non v'è alcuna difficoltà perché si compia questo atto di giustizia. Se così non fosse, non avrei insistito.

MESSE. Mi associo alle considerazioni espresse dal Relatore.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, ben volentieri mi adopererò presso il Ministro della difesa per

quanto cortesemente mi chiede il Relatore De Meo. Loro tutti comprendono che non posso procedere oltre i limiti di questa mia dichiarazione sia per motivi di stretto diritto; sia per l'obbligo morale d'informare l'onorevole Ministro della Difesa.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lungi da noi l'intenzione di addossarle responsabilità che ella non ha.

La preghiamo semplicemente di rappresentare all'onorevole ministro quelli che sono i desiderata della Commissione.

Mi pare che l'argomento venga posto in termini strettamente regolamentari e non sarò certamente io come Presidente della Commissione a violare il regolamento ed i limiti dei poteri delegati ai singoli sottosegretari. La prassi che viene usata è quella che i sottosegretari rappresentino al ministro quelli che sono gli orientamenti della Commissione su determinati provvedimenti, specialmente quando questi provvedimenti non comportano squilibri in quella che è l'organizzazione generale del Ministero.

Preciso che ho chiesto un colloquio al Ministro della difesa proprio per meglio coordinare il lavoro legislativo della nostra Commissione con gli orientamenti del Ministero.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Presidente della Commissione, se non vado errato, con il consenso unanime di tutta la Commissione, sollecita un incontro con il Ministro della difesa per poter prendere accordi in ordine al programma dei lavori della Commissione stessa.

PRESIDENTE. La Commissione desidera soltanto richiamare l'attenzione del Ministro della difesa su alcune materie, per le quali essa ritiene utile conoscere l'orientamento del Governo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mancherò di informarlo.

LEONE RAFFAELE. Sono ammirato della rettitudine e della onestà del Sottosegretario Cossiga, ma come componente di una Commissione permanente legislativa sento il dovere di esprimere alcune esplicite richieste.

Il rapporto fra una Commissione parlamentare legislativa ed il Governo non può essere limitato alla discussione di un parere espresso da un ufficio legislativo ministeriale. Il rapporto corretto intercorre fra la Commissione legislativa e il Governo. Se il Ministro della difesa non ritiene opportuno munire di più ampi poteri i suoi Sottosegretari, (...)

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

riore a quello che ricevono coloro i quali andarono in pensione come marescialli maggiori. Eppure, un ufficiale che va in congedo dopo aver superato un concorso non può ricevere un trattamento pensionistico inferiore ai colleghi che sono rimasti marescialli.

Per superare lo scoglio rappresentato dal parere negativo già espresso dalla V Commissione, mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione un nuovo testo, che mi auguro trovi il consenso dei colleghi.

Esso consta di due articoli. Il primo, recita: « La pensione degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito provenienti dalla categoria dei sottufficiali e dei loro aventi causa, è riliquidata, ove risulti più favorevole, in relazione allo stipendio inerente al grado massimo raggiunto in detta categoria, determinato in relazione ai servizi prestati anche da ufficiale ». Il secondo, relativo all'onere finanziario, stabilisce: « All'onere annuo di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo n. 2072 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del corrispondente capitolo degli anni successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual'è l'avviso del Governo sul nuovo testo presentato dal Relatore?

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Ministero della difesa è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè mi pare di scorere un orientamento di massima favorevole della Commissione e stante l'avviso espresso dal Governo, il nuovo testo proposto dal Relatore sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lenoci: « Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » (1194).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Bellotti, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Landi, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Sinesio, Terranova Raffaele e Villa.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VII

DIFESA

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3529)	567
PRESIDENTE	567
ABATE, <i>Relatore</i>	568
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	568
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	568

La seduta comincia alle 10,20.

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore

della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Attendevano il parere della V Commissione bilancio che è pervenuto oggi; in esso si rileva che l'indicazione di spesa e la copertura formulata all'articolo 2 del provvedimento risulta superata in quanto si riferisce ad un esercizio scaduto, la cui contabilità deve ormai considerarsi chiusa.

La Commissione ha, per altro, ritenuto che gli stanziamenti disponibili sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario in corso risultano congrui a fronteggiare tanto le spese concernenti il 1966, quanto quelle relative al 1967, ed ha pertanto deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'articolo 2 risulti così modificato: « All'onere di, 48 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.
 ABATE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque, dobbiamo riconsiderare, alla luce del parere della V Commissione e della nuova formulazione da essa proposta ed accolta dal Relatore e dal Governo, l'articolo 2 da noi precedentemente approvato in via di massima e sotto condizione, in attesa della pronuncia della competente commissione finanziaria. L'articolo 2 del disegno di legge è il seguente:

ART. 2.

Al maggior onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Come abbiamo detto la Commissione bilancio propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere di 48 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali in Turate » (3529):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Amato, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Sinesio, Terranova Raffaele, Turchi, Villa.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

COMMISSIONE VII

DIFESA

LX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

	PAG.
Deroga temporanea alla Tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3594)	578
PRESIDENTE	578, 581, 582, 583
ABATE	579, 580, 583
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	581
DE MEO, <i>Relatore</i>	578, 580, 583
D'IPPOLITO	578, 579, 581
FASOLI	582, 583
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	579, 583
PACCIARDI	580

possono usufruire dei vantaggi previsti nel disegno di legge non potranno dichiararsi danneggiati, ma tutt'al più non favoriti.

Ecco perché, nella mia qualità di Relatore, mi ero orientato, salvo il beneplacito degli onorevoli componenti della Commissione, per chiedere un allargamento dell'organico che dovesse entrare in funzione dal 1967, dal momento che la commissione di avanzamento è già insediata.

In merito alle osservazioni fatte dal gruppo comunista sul parere della Commissione bilancio, dichiaro lealmente che la questione può dare adito ad alcune perplessità. Se le considerazioni manifestate dal gruppo comunista non hanno altri fini, noi potremmo — e mi auguro che gli onorevoli colleghi di parte comunista vogliano rispondere con altrettanta lealtà alla mia leale impostazione — approvare oggi i due articoli del disegno di legge e attendere il 30 aprile per la votazione finale a scrutinio segreto. Se, invece, il riferimento al perfezionamento dell'*iter* ha il solo fine di provocare una battuta d'arresto, pur mantenendosi in piedi tutte le altre osservazioni di carattere specifico a suo tempo fatte su un disegno di legge che non è più quello attualmente alla nostra attenzione, perché è stato completamente modificato nella impostazione e negli effetti, allora il problema è ben diverso.

D'IPPOLITO. Rispondo in maniera estremamente franca all'invito alla lealtà avanzato dal Relatore De Meo. Il nostro parere nei confronti del provvedimento per ora è negativo. Non lo abbiamo detto oggi per la prima volta, bensì abbiamo espresso il nostro pensiero in altre riunioni della Commissione difesa, così come hanno fatto gli onorevoli colleghi della Commissione bilancio.

Ciò non toglie però che esista una evidente distorsione per quanto riguarda la interpretazione del parere espresso dalla V Commissione. Sono due cose distinte. Nei confronti del provvedimento, noi ci troviamo in posizione critica.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere: perché siete in posizione critica?

D'IPPOLITO. Abbiamo già detto che non è prevista una soluzione organica della questione. Riteniamo esatte le affermazioni rese dal Relatore a proposito del fatto che taluni rimangono danneggiati dal provvedimento mentre altri ne vengono agevolati, e perciò riteniamo che il disegno di legge abbia un contenuto discriminatorio.

Dicevo prima che si tratta di due cose distinte. A prescindere, quindi, dalla nostra po-

sizione nei confronti del merito del provvedimento, vi è la questione della Commissione bilancio. Non è possibile — e chiedo un pronunciamento formale in merito della Commissione — interpretare il deliberato della V Commissione nel senso che noi oggi possiamo approvare i provvedimenti e che poi altrettanto farà la Commissione difesa del Senato. Perché? Ho espresso una serie di motivi. Li riempio sinteticamente.

Può la Commissione bilancio della Camera dire alla Commissione difesa del Senato quello che essa deve fare? È evidente che si rivolge a noi, non può rivolgersi a Commissioni dell'altro ramo del Parlamento. Non si può ritenere, quindi, che sia possibile una nostra approvazione nella seduta odierna.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi permetto di intervenire, d'accordo con l'onorevole collega Guadalupi, sulla questione pregiudiziale che è stata sollevata dall'onorevole D'Ippolito.

Le questioni di carattere procedurale relative all'attività dei due rami del Parlamento possono essere esaminate o da un punto di vista di stretta legalità o da un punto di vista pratico, che credo sia quello che a noi deve più interessare, per il raggiungimento degli obiettivi cui l'attività stessa della Commissione è rivolta.

Non v'è dubbio che, ove la legge di bilancio non venisse approvata dall'altro ramo del Parlamento, ovvero venisse modificata in modo tale da non garantire più la copertura del presente provvedimento, questo verrebbe a perdere il suo sostegno di carattere finanziario. Qui noi siamo in una Commissione di merito, la quale si deve preoccupare di vagliare il provvedimento in quella che è la sua fondatezza o non fondatezza di merito: esprimere cioè il suo avviso sulla opportunità o meno di adottare il provvedimento stesso; se successivamente quest'ultimo dovesse venir travolto da una mancata approvazione del bilancio dello Stato, si tratterebbe, sì, di un fatto giuridicamente importante, ma non tale da incidere sulla valutazione di merito fatta da questa Commissione.

Vorrei ricordare all'onorevole D'Ippolito che una situazione analoga, anche se inversa, è stata consacrata dalla prassi e dalla legislazione. Come l'onorevole D'Ippolito ben sa, la legge di bilancio è una legge puramente formale e la Costituzione dice espressamente che in essa non possono essere previste nuove spese. Eppure, ed è cosa ormai consacrata dalla prassi e da una legislazione ultradecennale, esiste il cosiddetto fondo globale, con

il quale vengono stanziati determinate somme in relazione alla eventuale approvazione di determinati provvedimenti che non sono ancora approvati e che pendono dinanzi al Parlamento. Si tratta cioè di un accorgimento di carattere pratico che mira a realizzare principi di economia, evitando che in prosieguo di tempo debbano essere approvate delle note di variazione in concomitanza con l'approvazione di provvedimenti sostanziali, pendenti di fronte al Parlamento.

Ove questa Commissione approvasse, nei termini nei quali riterrà opportuno approvarlo — e il Governo ha già espresso la sua opinione in merito — questo disegno di legge, sono assolutamente salve le preoccupazioni che la Commissione bilancio e la Commissione di merito hanno manifestato sullo stato di illegittimità del provvedimento, perché esso decadrebbe ove il bilancio non fosse approvato. In tal modo noi, però, avremmo accelerato l'iter del provvedimento. Se la Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge — e ritengo che esso sia meritevole di accoglimento — essa può esprimere il suo giudizio di merito; se poi il disegno di legge decade per motivi che sono estranei alla sua volontà — per un atto dell'altro ramo del Parlamento che non approva il bilancio e lo modifica — allora si blocca tutto. Qualsiasi disegno di legge può decadere per l'approvazione da parte del Parlamento di una nota di variazione che sopprime una certa voce in bilancio.

Ben diversa è, invece, la questione se, in seno al gruppo comunista, oltre a questo argomento di carattere pregiudiziale, vi sia un dissenso di fondo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole D'Ippolito, che le dichiarazioni del Relatore — il quale ha gettato un ponte per facilitare una soluzione intermedia — e quelle dei rappresentanti del Governo offrano la possibilità di giungere in questa sede ad una conclusione principale o subordinata. Si tratta di vedere qual'è il sottinteso critico al quale lei si è richiamato parlando dell'atteggiamento del suo gruppo in ordine al provvedimento.

D'altra parte, come ha affermato l'onorevole Abate, va riconosciuto che la perplessità, manifestata in questa sede, che si poneva mente più alla posizione degli ufficiali che della truppa e dei sottufficiali, è superata con il provvedimento approvato in sede di Consiglio dei ministri. E va dato in proposito di ciò atto al Comando generale dell'Arma e, quindi, al Governo che ha tenuto presente i desiderata del Comando generale, nel recente

provvedimento riguardante la truppa e i sottufficiali: uno dei motivi, infatti, per i quali l'esame del disegno di legge era rimasto bloccato era proprio che si voleva che prima il Consiglio dei ministri approvasse quest'ultimo provvedimento. E' questo è un primo fatto positivo.

Il secondo punto è che l'onorevole De Meo ha dimostrato che, mentre in un primo momento alcune delle perplessità manifestate avevano ragione di sussistere, perché poteva sembrare che il disegno di legge avesse, diciamo così, una sostanza fotografica nel senso che si riferiva ad alcuni individuabili ufficiali, attualmente, invece, posto nei termini in cui lo ha sviluppato il Relatore, il disegno di legge si presenta spersonalizzato. Quindi, anche quella preoccupazione che aveva ragione di sussistere per questo aspetto certamente non positivo, ora viene a cadere.

Rimane il terzo punto. Ma vogliamo considerare la seconda parte del parere espresso dalla Commissione bilancio sul piano pratico o la vogliamo considerare su un piano strettamente costituzionale?

Sono tutte e due considerazioni valide, a seconda degli stati d'animo. D'altro canto, siamo già al 6 aprile 1967; entro il 30 aprile il Senato deve avere terminato l'esame del bilancio: prima che noi approviamo il disegno di legge, che esso venga trasmesso al Senato e che venga assegnato alla competente Commissione, il 30 aprile sarà senz'altro già arrivato.

Un'altra cosa vorrei aggiungere. Noi siamo i componenti di una Commissione che esamina i problemi delle Forze armate, le quali non hanno, lo si ricordi, rappresentanti sindacali, sicché spesso la Commissione si è assunta, con sensibilità, questa veste. Dovrebbe essere per tutti noi motivo di orgoglio continuare in questo atteggiamento, visto che ora il provvedimento in discussione è stato spogliato di quelle impressioni negative a cui abbiamo accennato.

FASOLI. Anche se noi siamo sensibili alla funzione a cui lei ha accennato, onorevole Presidente, di recepire tutte le istanze che sorgono in un determinato ambiente, tuttavia riteniamo che la Commissione non debba abdicare a quello che è il suo compito essenziale, quello legislativo. E non possiamo quindi sorvolare su una questione di illegittimità. Ora, dopo tutte le argomentazioni che ha adottate il Sottosegretario onorevole Cossiga, dirò che la procedura risponde alle sue finalità quando la legalità si accompagna alla praticità, e non quando le due stesse ven-

(...)

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.	PAG.
	PAG.
	GORRERI 602
	GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 602
	Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (4071) 604
	PRESIDENTE 604, 605, 606, 607
	ABATE, <i>Relatore</i> 604
	D'IPPOLITO 605, 606
	GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 605
	GORRERI 605
	Votazione segreta:
	PRESIDENTE 607
<hr/>	
La seduta comincia alle 9,30.	
DI BENEDETTO, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente.	
(È approvato).	

PAG.	PAG.
	PAG.
	Disegni di legge (Discussione e rinvio):
	Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (4094) 600
	PRESIDENTE 600, 602, 603
	ABATE 602
	BUFFONE, <i>Relatore</i> 600
	COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 602

le strutture dell'Arma. È uno sforzo notevolissimo del quale va dato atto al Governo.

Vorrei, infine, cogliere questa occasione per sollecitare l'Esecutivo ad attuare i necessari provvedimenti per sbloccare la situazione degli appuntati la quale, malgrado questo progetto, resta tuttora estremamente difficile.

Detto questo, non mi resta che esortare gli onorevoli componenti della Commissione a dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GORRERI. Faccio innanzitutto rilevare che la Commissione si trova ancora una volta di fronte ad un provvedimento di legge parziale: si continua, cioè, ad andare avanti con delle leggine, con le quali si tenta di risolvere problemi particolari, ma il Governo non si decide ancora, come invece sarebbe necessario, ad affrontare globalmente i vari e complessi problemi attinenti alle Forze di polizia.

Aggiungo, comunque, che il nostro gruppo è in linea di massima favorevole al disegno di legge, anche perché esso non incide in senso numerico sulla quantità, ma tende a migliorare la qualità degli appartenenti all'Arma. Ciò adegua le strutture dell'Arma ai tempi in cui viviamo e renderà possibili servizi più corrispondenti ai bisogni del Paese. Ciò vale non soltanto per le zone centrali, ma anche per quelle periferiche, spesso impervie, dove è altrettanto — direi anche più — necessario che coloro i quali curano il rispetto della legge abbiano un grado di istruzione migliore e, quindi, una maggiore sensibilità in modo che l'applicazione della legge non sia rigida e fredda, ma tenga conto, per esempio, degli usi e costumi locali.

L'onorevole Relatore ha parlato di democrazia. Certo, oggi il nostro è un Paese democratico, anche se solo politicamente dato, soprattutto, il ritardo, di alcuni adempimenti costituzionali; ma, a mio avviso, per debellare il banditismo, è indispensabile una riforma economica: in Sardegna è necessario elevare il tenore di vita delle popolazioni, che devono essere liberate dal bisogno; in Sicilia occorre togliere il potere economico alla mafia. E questo discorso ci riporta ai mancati adempimenti costituzionali e alle mancate riforme di struttura sociali ed economiche.

C'è poi, la circostanza della variazione al bilancio, ad uno stanziamento già approvato dal Parlamento. E anche se v'è la copertura per i 400 milioni, si tratta, purtuttavia, di una variazione di bilancio, e 400 milioni non so-

no pochi. Penso, concludendo, che bisogna procedere con cautela nel prevedere le variazioni ai capitoli del bilancio.

ABATE. Senza voler vantare, signor, Presidente e onorevoli colleghi, particolari titoli di merito (richiamandoci ad una certa nostra decisa e chiara posizione assunta nel dicembre scorso) per quanto concerne il varo del disegno di legge che noi oggi stiamo esaminando ed approvando, comunico con profonda soddisfazione che diamo il nostro voto favorevole al provvedimento che brillantemente il collega Buffone ci ha illustrato.

Naturalmente anche noi ci associamo alla richiesta formulata dal collega onorevole Buffone di un allargamento degli organici dei Carabinieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la Difesa. Onorevoli colleghi, il Governo prende atto con soddisfazione dell'unanime orientamento favorevole al disegno di legge, che, come i colleghi sanno, da tempo era allo studio del Ministero della Difesa ed ha subito un certo ritardo a causa delle non brevi trattative con il Ministero del Tesoro per il reperimento dei fondi necessari.

Per quanto attiene all'osservazione che il provvedimento non sarebbe completo, credo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto compiutamente disse il collega onorevole Cossiga al Senato, che cioè il provvedimento fronteggia completamente la situazione attuale, anche se non soddisfa per quelle che potrebbero essere le esigenze future. Allo stato degli atti, i pareri unanimi dello Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito, e del Comando Generale dell'Arma ci dicono che questo provvedimento costituisce veramente una nuova rivalutazione degli organici dei sottufficiali e degli appuntati dei Carabinieri.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la Difesa. In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Guadalupi vorrei chiarire che questo provvedimento è stato presentato per venire incontro a due ordini di esigenze. Una prima esigenza di carattere funzionale, ed una seconda, vivamente sentita nell'Arma dei Carabinieri, di poter cioè premiare più compiutamente, valorizzare una benemerita categoria, quella dei Carabinieri, i quali, per una certa struttura piramidale piuttosto ristretta, dell'organico, vedevano frustrate le

loro aspirazioni al raggiungimento del grado di appuntato.

Come ha detto l'onorevole Guadalupi, e come ho avuto modo di dire al Senato, in relazione ad un emendamento presentato in quella sede da un autorevole Senatore, indubbiamente il Ministero della Difesa, ed in particolare l'Arma dei Carabinieri hanno fatto uno sforzo notevole e dei sacrifici per questo adeguamento.

Un provvedimento di questa natura, che modifica l'organico dell'Arma dei Carabinieri senza aumentare quella che è la forza complessiva dei Carabinieri, è un provvedimento complesso per cui era necessario valutare tutte le ipotesi, anche in rapporto a quelle che sono le esigenze di impiego dell'Arma stessa.

L'alta esigenza che si è voluta soddisfare anche con questo provvedimento, di avere personale sempre più altamente qualificato per l'Arma dei Carabinieri, come per le altre Forze di Polizia, che in una democrazia come la nostra — estremamente rispettosa delle libertà individuali — richiedono appunto una qualificazione maggiore negli agenti che sono chiamati ad operare, beneficia anche di un maggiore prestigio come può essere quello dell'attribuzione del grado di appuntato:

Vi è un problema di carattere generale, che è quello che riguarda l'organico complessivo dell'Arma dei Carabinieri, e questo problema è stato sollevato anche nella competente Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, ma il Governo ritiene che per esigenze di bilancio e per considerazioni di politica generale non sia questo il luogo di affrontare il problema, che per altro sussiste.

PRESIDENTE. V'è stata indubbiamente una convergenza di sforzi tra Commissione e Governo, perché se ricordiamo le dichiarazioni del Relatore nella discussione del Bilancio, questo è appunto uno dei provvedimenti da lui richiesti. È noto d'altra parte che da due anni il Ministero stava già lavorando per superare difficoltà di bilancio inerenti al provvedimento stesso.

Ed ora passiamo agli articoli. Penso che potremo votare i primi due, lasciando in sospeso, in attesa del prescritto parere della Commissione Bilancio, l'approvazione dell'articolo 3 e della Tabella. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

marescialli d'alloggio maggiori	3.200
marescialli d'alloggio capi	3.450
marescialli d'alloggio ordinari	3.450
brigadieri e vicebrigadieri	9.300
appuntati	9.450
carabinieri scelti e carabinieri	41.237
allievi carabinieri	3.151
	73.238
Totale	73.238

Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura..

ART. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si farà luogo utilizzando, fino all'esaurimento del soprannumero, le unità in aumento stabilite annualmente per il grado stesso della tabella A allegata alla presente legge.

In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, saranno progressivamente ripianate mediante promozioni dei brigadieri da conferire nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo cumulativamente considerati.

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
DE MEO e DE LEONARDIS: Modifica ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare (2024)	623
PRESIDENTE	623
SINESIO, <i>Relatore</i>	623
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	623
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778)	625
PRESIDENTE	625
BUFFONE, <i>Relatore</i>	625
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	625

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e De Leonardis: Modifica ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare (2024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli De Meo e De Leonardis: « Modifica ad alcuni ruoli organici degli Ufficiali della Marina militare ». (2024).

Prego il Relatore onorevole Sinesio di riferire.

SINESIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho già svolto un'ampia relazione sul provvedimento in sede referente. Qui ricordo che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole e pertanto raccomanderei di approvare la proposta di legge nel testo presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Il Governo è d'accordo perché ritiene che la proposta di legge risponda ad esigenze funzionali della Marina militare. Soltanto è necessario modificare l'indicazione della copertura, nel senso che l'onere di lire 3 milioni e 45 mila lire sarà coperto con una riduzione da apportare al capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e non al capitolo 2591 come è detto nella

La seduta comincia alle 11,10.

DI BENEDETTO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

proposta e che corrisponde al vecchio capitolo di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Comunico che ne darò lettura e non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I quadri: I. — Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. — Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche proposte dall'onorevole Sottosegretario: e cioè esercizio finanziario 1967 anziché 1965 e capitolo 2321 anziché 2591.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato recante modificazioni alla tabella 2:

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	un anno di effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Contrammiraglio	13	1 o 2 (o)	un sesto della somma degli Ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i Contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio	anzianità	—	17	—	—
II. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Generale Ispettore	—	—	1	—	—
Tenente Generale	scelta	—	4	1 ogni 5 anni (g)	un sesto della somma di tutti i Tenenti Generali non ancora valutati e di tutti i Maggiori Generali in ruolo
Maggiore Generale	anzianità	—	5	—	—

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.		PAG.			
		DE STASIO	643			
		D'IPPOLITO	639, 640			
		FASOLI	641, 642			
		GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	640			
		PACCIARDI	642			
				Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):		
				Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (4297)		639
				PRESIDENTE	639, 642, 643	
				ABATE, <i>Relatore</i>	639	
				BUFFONE	642	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	640, 641, 642, 643					
CUITTITA	640, 642					
DE MEO	641					

tamente o non apertamente — l'idea dell'impiego delle Forze armate, per esempio, nel caso di lotte sociali e politiche. Secondo il provvedimento si dovrebbero corrispondere ai soldati una indennità, ad esempio, per il loro intervento contro gli scioperanti, in casi di scioperi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema dell'ordine pubblico, onorevole D'Ippolito, va esaminato nel quadro della Costituzione rigida che regge il nostro Paese. Ogni altro discorso, evidentemente, è astratto ed accademico.

D'IPPOLITO. Ma cerchiamo allora di limitare l'estensione eccessiva di questo concetto; è da tale limitazione, infatti, che dipenderà l'atteggiamento del nostro gruppo.

È per questo motivo che esplicitamente chiedo un intervento da parte di uno dei rappresentanti del Governo, perché ci dica qual è in proposito il parere del Governo stesso. Allo stesso tempo, chiedo ai deputati della Commissione difesa se siano disposti a modificare la dizione del provvedimento.

Infatti la recente storia del nostro paese sta a dimostrare come, purtroppo, le forze armate siano state appunto usate in lotte politiche e sociali.

Inoltre, in uno stato democratico, proprio per il prestigio stesso dell'esercito, questo dovrebbe essere, in ogni momento della sua vita, espressione dell'intera collettività nazionale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La stessa cosa si deve dire allora per le forze di polizia.

D'IPPOLITO. Ma in questo caso c'è già una concezione diversa. Il carabiniere, o l'agente di pubblica sicurezza, non viene considerato alla stessa stregua del soldato, del marinaio o dell'aviere.

Ma quando si usano le forze armate in lotte sociali o politiche, ecco che la loro funzione reale non corrisponde più alla loro posizione come strumento al servizio dell'intera collettività nazionale. È evidente che, nel momento in cui l'Esercito intervenisse in un conflitto di lavoro od in una battaglia politica (per esempio, se unità dell'Esercito andassero a picchiare i cittadini che in questi giorni stanno facendo dinanzi a Montecitorio una dimostrazione a favore del divorzio), esso verrebbe usato a favore di una parte soltanto delle forze politiche e militari del paese che sono in lotta per una determinata questione.

In questo caso, allora, l'atteggiamento del nostro gruppo nei confronti del disegno di legge in esame non può essere positivo.

Noi ci riserviamo, quindi, di intervenire ulteriormente, precisando, se lo riterremo opportuno, alcuni dei concetti ai quali ho accennato. Ci serviremo di tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento della Camera dei Deputati per i nostri interventi successivi, in rapporto allo sviluppo della discussione, e soprattutto in rapporto alle dichiarazioni degli onorevoli rappresentanti del Governo ed alle conclusioni che il Relatore trarrà alla fine della discussione.

CUTTITTA. Signor Presidente, desidero illustrare un mio emendamento. Prima, però, vorrei dire qualcosa a proposito della relazione dell'onorevole Abate e dell'intervento dell'oratore che mi ha preceduto.

Il concetto di ordine pubblico non può cambiare, a seconda che sia o no in atto uno sciopero; a questo proposito io sono di idee diametralmente opposte a quelle che sono state fin qui espresse.

Quando il Governo, o le autorità che devono tutelare la libertà di tutti i cittadini, credono di intervenire per mantenere l'ordine pubblico, non ha senso distinguere se questo sia turbato da uno sciopero o da una manifestazione sovversiva. L'ordine pubblico va mantenuto, dalla polizia finché questa basta, con il rinforzo delle Forze armate quando non basta più.

Mi sembra, quindi, errato voler stabilire una indennità quando si tratta di pronto intervento, escludendola quando si tratta del mantenimento dell'ordine pubblico. Potremmo accettare il suggerimento del Relatore di aggiungere l'espressione « pronto intervento per calamità nazionali »; ma non dobbiamo escludere il mantenimento dell'ordine pubblico, per il timore che le Forze armate vengano impiegate contro degli scioperanti. Ordine pubblico vuol dire tranquillità di tutta la collettività nazionale: chi lo turba va ad urtare contro le forze di polizia e, se non basta, contro l'esercito, la marina e l'aviazione.

È passo adesso all'illustrazione del mio emendamento. La questione di principio che è stata discussa avrà la fine che deve avere. Ma vorrei invece richiamare la vostra attenzione su una discriminazione che non riesco a spiegarmi. Infatti l'indennità prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame dovrebbe essere corrisposta ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nella stessa misura di quella corrisposta ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia, a parità di grado; ed ai militari e graduati di truppa nella misura spettante agli allievi carabinieri.

Ora, la parificazione tra i gradi dell'esercito e dei carabinieri è tale per cui al vice brigadiere corrisponde il sergente, e all'appuntato dei carabinieri il caporal maggiore. Non mi spiego, quindi, la ragione della disposizione che ho citato, e della discriminazione effettuata nell'articolo 1.

L'emendamento da me presentato tende, appunto, a ristabilire una giusta corrispondenza tra le indennità corrisposte ai graduati e militari di truppa delle diverse armi.

DE MEO. Signor Presidente, questo disegno di legge evidenzia due aspetti: uno di carattere per così dire sindacale e uno di carattere politico. Per quanto riguarda l'attenzione e il voto richiesto questa mattina ai componenti della Commissione, ritengo che ciò si riferisca esclusivamente al primo aspetto; dobbiamo cioè stabilire, per risolvere una posizione di ingiustizia che tutti unanimemente abbiamo lamentato, che alle altre Forze armate, che eventualmente dovessero partecipare ad operazioni di ordine pubblico, vada riconosciuta un'indennità uguale a quella spettante ai carabinieri e alle forze di polizia.

Su ciò non vi sono dubbi; se poi si vuole aprire un discorso politico sul come e sul quando le Forze armate debbano essere integrate per motivi di ordine pubblico, debbo dire che l'argomento non è inerente a questo provvedimento ed è già stato oggetto di altre discussioni riguardanti anche la politica generale del Governo. Noi sappiamo che in materia esistono norme precise e che l'istituto dell'ordine pubblico è una cosa a se stante. Per questi motivi non sono nemmeno d'accordo con il Relatore in quanto il « pronto intervento » è un concetto diverso da quello di « ordine pubblico ».

Noi dobbiamo soltanto stabilire se riconoscere l'indennità, che attualmente percepiscono i carabinieri e la polizia, anche alle Forze armate che eventualmente dovessero essere impiegate per motivi di ordine pubblico.

Sono, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Cutilletta.

FASOLI. Signor Presidente, noi avevamo chiesto esplicitamente di conoscere il significato che il Governo intende attribuire alla espressione « ordine pubblico ».

Evidentemente, tutti conosciamo quell'istituto: esso è così vasto che non può essere limitato alla figura del mantenimento dell'ordine in occasione di conflitti sociali o di altro genere. Purtroppo, però, a causa dell'utilizzazione che in passato è stata fatta dei cara-

binieri e degli agenti di pubblica sicurezza, questo è precisamente ciò che si intende quando si parla di ordine pubblico.

È per questo che noi sottolineiamo la natura politica del provvedimento, anche se esso si presenta sotto l'aspetto di una perequazione di trattamento nell'impiego di taluni contingenti di Forze armate. Questo anche se comprendiamo — e mi associo a quanto detto dall'onorevole De Meo — che v'è pure una questione per così dire sindacale da considerare.

Perciò, noi avevamo chiesto che si eliminasse la dizione « ordine pubblico » dal contesto generale del progetto e che si indicassero i casi precisi nei quali avrebbe potuto verificarsi l'impiego delle forze armate (come, del resto, si è già verificato), retribuendole adeguatamente.

Ci accorgiamo, invece, che effettivamente siamo qui in presenza di uno di quei tentativi — che mi pare si stiano facendo sempre più frequenti — di introdurre nel nostro sistema di legge principi e concetti che non è vero siano già consolidati.

L'onorevole De Meo si è riferito alla legge di pubblica sicurezza. Ma non dobbiamo dimenticare che quella legge è ancora in discussione al Parlamento e che uno dei suoi punti più controversi è appunto quello che riguarda l'impiego delle forze armate, ammissibile quando si verificano appunto determinati casi, e quando le autorità siano costrette a dichiarare uno stato di emergenza.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi permetta di interromperla, onorevole Fasoli.

Quello di cui parla è un problema di altra natura. La dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, di guerra, di emergenza, che comporta anche la sospensione delle normali garanzie costituzionali, è un problema molto più vasto del concetto di ordine pubblico. L'ordine pubblico può essere turbato, per esempio, da uno sciopero di studenti *beat* i quali intralcino il traffico in maniera tale da bloccare tutta Roma. Sappiamo tutti benissimo cosa sia l'ordine pubblico. Faccio un altro esempio: poniamo che i comunisti filocinesi vogliano dare l'assalto all'ambasciata sovietica, e le forze di polizia non siano in grado di fronteggiare da sole la situazione. In questo caso si renderebbe necessario l'intervento dell'esercito per proteggere quella ambasciata, come già è accaduto in altre nazioni.

FASOLI. Noi possiamo accettare la sua dichiarazione che non vi sono stati abusi nel-

l'impiego delle forze armate, anche se è vero che, per fortuna del nostro popolo, non si sono verificate recentemente situazioni come quelle che si sono avute in altri tempi.

Ma è vero che all'utilizzazione delle forze armate si ricorre molto di frequente, se non proprio per reprimere conflitti sociali, quanto meno per affrontare determinate situazioni, a vantaggio di una certa parte.

Cito come esempio il caso del recente sciopero dei dipendenti della Ditta Zeppieri. È chiaro che l'utilizzazione di determinati contingenti dell'esercito per certi servizi fa irrigidire la posizione della parte padronale, come sta ancora accadendo.

È chiara, dunque, l'influenza di fatti di questo genere, anche se motivati con la necessità di tutelare l'ordine pubblico.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma quello, se mi consente, non è un caso di mantenimento dell'ordine pubblico.

FASOLI. Onorevole Cossiga, esiste anche in questa Commissione — ce ne siamo resi conto dalle parole dell'onorevole Cuttitta — la convinzione che non costituisca assolutamente motivo di scandalo il fatto di utilizzare le forze armate in determinate circostanze. L'onorevole Cuttitta ha detto esplicitamente: in caso di scioperi.

CUTTITTA. Onorevole Fasoli, sciopero significa astensione dal lavoro, e non significa bloccare le strade o rovesciare trams ed automobili. Quando lo sciopero si limita ad una astensione dal lavoro non v'è alcuna ragione che intervengano le forze armate.

FASOLI. Si dice che l'intento del disegno di legge è quello di risolvere l'aspetto sindacale della questione, e di eliminare una situazione di sperequazione tra vari reparti delle forze armate, per alcuni dei quali certi compiti sono istituzionali, per altri no. A meno che non si voglia invece ritenere che le forze armate debbano costantemente avere un nemico, anche all'interno del nostro paese, e che non si voglia far balenare al soldato anche questo pensiero: va', bastona l'operaio con quel che segue.

Non vogliamo che esista nemmeno la tentazione, per chicchessia. Magari possiamo anche essere sicuri che finché ci sarà al Governo l'onorevole Cossiga non avverranno determinati impieghi di forze armate, che finché si manterranno certe situazioni le forze armate non saranno usate per scopi non ortodossi. Però è giusto che noi non costituimo alcun precedente, come è accaduto in altri casi. Ella saprà certamente che determinate leggi fasciste, fatte con un certo spirito ed in-

trodolte nel nostro ordinamento con determinati scopi, sono state poi usate con spirito fascista anche dopo, anche in regime democratico.

Ed allora noi dobbiamo impedire che, nel momento in cui il nostro paese è governato democraticamente, si possano introdurre norme che domani possano magari essere utilizzate — cambiati ormai le situazioni e i tempi — in maniera difforme da quella voluta oggi del legislatore.

PRESIDENTE. Ma noi non stiamo introducendo alcuna nuova norma.

FASOLI. A me non sembra ragionevole che si costituisca questo precedente, appunto, ripeto ancora, mettendo davanti questa esigenza di carattere sindacale — per la quale siamo d'accordo, tanto è vero che vogliamo che venga riconosciuto il diritto del membro delle Forze armate che partecipa a servizi fuori sede ad avere la stessa indennità che ricevono i carabinieri, — perché non vogliamo assolutamente che — anche con una semplice frase che richiami l'istituto dell'ordine pubblico — si possa fissare il concetto dell'utilizzazione delle Forze armate in occasione di scioperi o di conflitti sociali.

BUFFONE. Onorevole Presidente, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge perché siamo convinti che lo stesso sani una situazione di squilibrio.

Molto spesso le Forze armate — mi rivolgo ai colleghi di parte comunista — vengono impiegate in servizio di ordine pubblico per tutelare la libertà dei cittadini nel corso delle elezioni.

Dico inoltre, sempre ai colleghi comunisti, che noi siamo per la piena libertà di sciopero e ritengo che la formula del centro sinistra sia quella che meglio tutela i lavoratori nel loro diritto di sciopero, ma noi, responsabilmente, intendiamo fornire allo Stato quegli strumenti che permettano di preservare la libertà dei cittadini da ogni attacco.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Cuttitta, dichiaro di essere favorevole; vorrei soltanto dire che i carabinieri hanno uno stato giuridico di un certo tipo e pertanto la perequazione è fatta anche in rapporto alla diversa configurazione giuridica dei dipendenti. Comunque, se non sussistono problemi di copertura non sarò certo io ad oppormi all'accoglimento dell'emendamento.

PACCIARDI. Signor Presidente, sono favorevole al disegno di legge in esame. Vorrei dire, però, che difficilmente le altre Forze armate potranno essere impiegate in servizi

di ordine pubblico essendo oggi i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza notevolmente organizzati. Ciò, però, non deve escludere il fatto di dare allo Stato la possibilità di utilizzare l'esercito, la marina e l'aviazione quando la situazione lo richieda.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta dichiaro di essere favorevole.

DE STASIO. Ricordo che vi sono delle disposizioni ben precise che riguardano le Forze armate chiamate ad assolvere compiti di ordine pubblico. Infatti, le Forze armate passano alle dirette dipendenze della pubblica sicurezza; ritengo pertanto che sia giusto che tutti abbiano lo stesso trattamento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Cuttitta sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema che è stato sollevato dal collega D'Ippolito del gruppo comunista va oltre la limitata portata del disegno di legge che abbiamo in esame.

Il problema dell'utilizzazione delle Forze armate per i servizi di ordine pubblico è cosa che attiene al complesso delle leggi di pubblica sicurezza; con questo disegno di legge non vi è alcuna innovazione della disciplina vigente.

Il discorso, poi, fatto dal collega Fasoli sul prestigio delle Forze armate e sulla rappresentatività delle stesse, non ritengo debba essere posto in quanto anche i carabinieri e le forze di polizia fanno parte delle Forze armate.

L'utilizzazione delle altre Forze armate, qualora sia necessaria, è disciplinata dalla legge di pubblica sicurezza la quale prevede che in caso di urgenza e di necessità, cioè quando le forze, che normalmente sono preposte al servizio di ordine pubblico, non possono fronteggiare la situazione che si è creata si può — con tutte le cautele del caso — richiedere l'intervento di reparti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il problema che ci riguarda concerne solamente una sperequazione esistente tra le forze di polizia e le altre Forze armate dello Stato, quando queste ultime svolgano servizi di identica pericolosità.

Non ritengo, pertanto, che sia questa la sede per la discussione della questione più generale che è stata sollevata, anche perché la stessa riveste un carattere squisitamente politico.

Non approvando questo disegno di legge non facciamo altro che perpetuare una situazione di disparità di trattamento:

Non dobbiamo dimenticare che viviamo in uno Stato democratico che dà ampie garanzie e dove, a quanto mi consta, non si è mai abusato delle Forze armate per quanto riguarda gli interventi di ordine pubblico. Non ritengo che sia il caso di meravigliarsi se le Forze armate vengono impiegate in conflitti di lavoro, sociali o politici, che — indipendentemente dalle loro finalità — possono portare dei turbamenti dell'ordine pubblico.

Non vi è mai stato un abuso ma, naturalmente, bisogna lasciare agli organi dello Stato la possibilità di poter usare le altre Forze armate qualora vi siano, come ho già detto, gravi motivi di turbamento dell'ordine pubblico.

Non possiamo in questa sede affrontare un problema di altra natura, anche perché non mi sembra che la dizione « ordine pubblico » sia gravida di pericoli per le libertà costituzionali, sindacali e politiche.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta, debbo riconoscere che nella stesura del disegno di legge non si è tenuto conto di quello che è il regolamento di disciplina militare e delle singole Forze armate per quanto riguarda la parificazione dei gradi dell'Arma dei carabinieri con i gradi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; per questo, l'emendamento è accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole D'Ippolito ha inoltrato formale richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge all'esame, corredata — a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera — del prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Presidenza della Camera. Ne prendo atto, e sospendo conseguentemente la discussione del provvedimento.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4377: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

COMMISSIONE VII


DIFESA

LXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE



PAG.

COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	691, 692
DE MEO, <i>Relatore</i>	691, 692
FASOLI	691, 692
PACCIARDI	692



Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377)	691
PRESIDENTE	691

	PAG.
ABATE	700, 701
BUFFONE, <i>Relatore</i>	699, 701
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	700, 701
FASOLI	700, 701
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778)	704
PRESIDENTE	704, 705
BUFFONE, <i>Relatore</i>	704
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	705
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	705

La seduta comincia alle 10.

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Covelli: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (761); Pacciardi: Estensione dell'assegno straordinario previste dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria (2133); Silvestri e Reggiani: Assegno straordinario alle vedove ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria (2691); Guerrieri: Rivalutazione degli assegni e delle pensioni annessi alle ricompense al valor militare (2961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Covelli: « Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi: « Estensione dell'assegno straordinario previste dalla legge 21 febbraio 1963,

n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Reggiani: « Assegno straordinario alle vedove e ai figli maggiorenni inabili al lavoro dei decorati di medaglie d'oro al valor militare alla memoria »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Guerrieri: « Rivalutazione degli assegni e delle pensioni annessi alle ricompense al valor militare ».

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta di legge del deputato Covelli e la proposta di legge del deputato Guerrieri, manca tuttora il parere della Commissione bilancio, per cui chiedo che tale parere venga sollecitato da parte della Presidenza della nostra Commissione e, propongo, pertanto, il rinvio della discussione.

Circa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Reggiani, essa risulta assorbita in buona parte dal testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cariola Ferrara e Napolitano e per un altro verso risulta assorbibile dalla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi.

Quanto alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi, che interessa la concessione dell'assegno straordinario alle vedove delle medaglie d'oro al valore alla memoria non nella misura ridotta del 50 per cento, ma nella misura corrisposta alle medaglie d'oro viventi, la Commissione bilancio ha indicato già per le proposte di legge n. 2598 e n. 3603 il capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, condizionando la decorrenza del provvedimento alla data del 1° gennaio 1968 e comprendendo anche la proposta Pacciardi.

Propongo, pertanto, che il testo della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pacciardi, modificato secondo il parere della Commissione bilancio e con l'indicazione delle vedove come beneficiarie, venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACCIARDI. Onorevole Presidente, personalmente ho partecipato in sede di Commissione bilancio alla discussione sulla mia proposta di legge, accettando le modifiche suggerite, per cui non credo vi siano equivoci che impediscano l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È il problema della misura che varia. Solo alla vedove l'assegno dovrebbe essere dato per intero.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.

Il Relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

L'articolo 4 si intende, pertanto, soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto non appena sarà pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa era stato invitato nella scorsa seduta a fornire cortesi chiarimenti in merito alla questione della autorizzazione a militari italiani a prestare servizio presso forze armate di paesi stranieri. Do, pertanto, la parola al Sottosegretario Cossiga che riferirà in merito ai quesiti posti.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema della perdita del grado dei militari, non soltanto in servizio, ma anche di quelli in congedo, in seguito alla assunzione in servizio non autorizzato in Forze armate straniere trova nel nostro ordinamento una duplice disciplina. Una è di carattere generale, relativa alla perdita della cittadinanza. La legge del 1912 che regola la normativa sulla cittadinanza italiana prevede come causa della perdita della cittadinanza stessa la prosecuzione del servizio presso Forze armate estere dopo la intimazione di competenza del ministero dell'interno. Qualora cioè un cittadino italiano si arruoli nelle Forze armate di uno stato estero, il Ministro dell'interno può intimargli di abbandonare il servizio militare presso lo Stato estero ponendo un termine per la dimissione dal servizio. Ove il cittadino italiano entro il predetto termine non cesserà dal

servizio, incorre nella perdita della cittadinanza, nelle forme previste. Mancando per altro l'intimazione, non si ha la perdita della cittadinanza. Esistono però delle norme, per talune categorie di militari, che, a prescindere dalla perdita della cittadinanza, prevedono la perdita del grado per coloro i quali senza autorizzazione preventiva si arruolino nelle Forze armate di uno Stato estero. Nei tempi recenti l'unico caso che si sia verificato di arruolamento, anche di personale militare in congedo, riguarda i gendarmi di S. Marino. La Repubblica di S. Marino infatti notifica al ministero degli esteri il bando di concorso per l'arruolamento nella sua gendarmeria. Il ministero degli esteri comunica al comando dell'Arma dei carabinieri i bandi di concorso e di solito partecipano ai concorsi carabinieri in congedo. Altri casi non vi sono.

Fino a questo momento, anche per quanto riguarda l'arruolamento nella gendarmeria di S. Marino, non si è provveduto ad emanazione di provvedimenti di perdita del grado, anche in mancanza della espresse autorizzazione da parte dell'autorità militare, dato il carattere semiufficioso dell'arruolamento a cagione della informazione che è data tramite il ministero.

DE MEO, *Relatore*. Il Relatore, soddisfatto dei chiarimenti dati, ringrazia il rappresentante del Governo ed anche per non compromettere i buoni rapporti di vicinato con la Repubblica di S. Marino, si dichiara favorevole al testo del Governo.

FASOLI. La nostra parte presenta il seguente emendamento all'articolo 1 tendente a precisare il punto 2 con la formula: « assunzione in servizio in Forze armate di Stati esteri, salvo che non sia autorizzata ai sensi dei vigenti accordi nazionali ratificati ed entrati in vigore ». Mi sembra una dizione più precisa e completa.

Nella scorsa seduta si svolse una lunga discussione su questo punto e si disse che il testo era stato mutuato dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri di truppa dell'Arma dei carabinieri. Emerse la necessità di risalire nel tempo per vedere in che modo lo stato giuridico fosse stato precedentemente regolato. Mi sono fatto carico di effettuare delle ricerche e ho avuta la possibilità di apprendere che la legge numero 1168 ha devoluto nel suo testo la dizione adottata nella legge sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e non dei carabinieri. Prima del 1954, infatti, tutti i sottufficiali ed i militari di truppa, per quanto concerne la perdita del

grado, erano soggetti alla legislazione risalente al periodo fascista.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'aggancio, onorevole Fasoli, è esattamente alla legge n. 387, articolo 82, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che emendava il regio decreto 25 giugno 1931.

PACCIARDI. Non è mai stata applicata la legge sulla perdita del grado.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente lo Stato fascista non aveva tempo di applicarla e semmai più che degradare dal punto di vista militare degradava dalla condizione umana, come per i fratelli Rosselli.

FASOLI. Si nota, come è evidente, una derivazione della dizione sempre da leggi precedenti, per cui si fa una opera di trasfusione ed armonizzazione, che è stata però sempre frammentaria, per singoli istituti.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'attuale disegno di legge costituisce l'ultima tessera di un mosaico ormai completo.

FASOLI. Per questo siamo favorevoli al disegno di legge nel suo complesso. L'unica obiezione che muovevamo era alla dizione « non autorizzata », in quanto ci sembra che in tal modo si conferisca al ministero una autorità maggiore di quella ad esso spettante in base alle leggi. Non vogliamo negare l'autorizzazione, ma desideriamo che si richiami ad accordi internazionali in vigore, perché non possa avvenire che se un cittadino italiano è di gradimento del Governo in carica, questo stato assunto in servizio da uno Stato che è non fa nessun rilievo, mentre se lo Stato estero non sarà di gradimento del Governo l'autorizzazione sarà negata.

Ecco la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento all'articolo 1, tendente a precisare il punto 2 con la formula: « assunzione in servizio in forze armate di stati esteri; salvo che non sia autorizzata ai sensi dei vigenti accordi nazionali ratificati ed entrati in vigore ».

Tale precisazione mi sembra faccia salva l'esatta interpretazione della legge ed indichi in quali casi il Governo possa dare l'autorizzazione ad entrare in servizio presso eserciti e forze armate straniere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero far presente che introducendo questa nuova formula nel disegno di legge, noi ci discostiamo dalle dizioni usate in altri testi legislativi.

Tra l'altro non sono in grado in questa sede di valutare la portata della nuova dizione. Dobbiamo tener presente che non risultano precedenti specifici recenti, salvo il caso di carabinieri in congedo i quali partecipano a concorsi per la gendarmeria di San Marino, nei cui riguardi, anche se nell'assenza di provvedimenti formali di autorizzazione, non si è dato luogo alla procedura per la perdita del grado.

Non sono nemmeno al corrente se esistano accordi internazionali a questo proposito. Alcuni reparti, è vero, potrebbero prestare servizio alle dipendenze dell'ONU, ma questo non sarebbe problema di passaggio di unità organiche. Si tratterebbe di una questione di natura politica, che non riguarda il singolo caso.

DE MEO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Fasoli e gli altri firmatari di ritirare lo emendamento, in quanto dopo i chiarimenti del Sottosegretario ritengo che le preoccupazioni prospettate vengano a cadere. In nessun trattato internazionale di assistenza è prevista l'assunzione di militari italiani presso forze armate di stati esteri, ma tutt'al più possono essere inviati militari delle forze armate italiane in veste di assistenti ed istruttori.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io invito nuovamente l'onorevole Fasoli a ritirare l'emendamento, in quanto lo unico caso che si può verificare è quello nei confronti della repubblica di San Marino.

FASOLI. Dopo le rassicurazioni del sottosegretario e del relatore, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in Forza armata diversa da quella di appartenenza o nella Guardia di Finanza o nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli Agenti di custodia delle carceri, ovvero nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;
- 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5) irreperibilità accertata;

Ho voluto prendere visione della discussione svoltasi al Senato per documentarmi sulla posizione assunta da ciascun gruppo politico ed ho constatato che il disegno di legge è stato approvato, in quella sede, senza obiezioni, dopo una rapida discussione.

Per queste ragioni, avendo già svolta la parte espositiva in altra seduta, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

FASOLI. Convengo con l'onorevole Buffone per quanto attiene alla delicatezza delle posizioni connesse al disegno di legge. Si tende con il medesimo a fare sì che i dipendenti delle Forze armate possano godere di determinati istituti dei quali già godono i dipendenti civili. E' evidente una di quelle materie nelle quali abbiamo sempre cercato di sottolineare la nostra funzione di rappresentanza sindacale per le Forze armate. Si tende al conseguimento di determinati benefici e di determinate tutele.

Non posso però non fare una obiezione derivante da una obiettiva constatazione: siamo ormai alla fine della legislatura e ci si presenta un disegno di legge che investe la trattazione di molteplici istituti. Ci si pone quasi di fronte al-fatto compiuto. Non posso non sottolineare, per coloro che faranno parte di questa Commissione nella prossima legislatura, che è stato adottato, presso altre Commissioni, il metodo di compiere delle indagini conoscitive sugli argomenti che in generale costituiscono il fulcro delle discussioni in Commissione. Noi ci troviamo sempre dinanzi a richieste di modifiche e di integrazioni e dobbiamo sempre rimetterci agli studi compiuti dagli organi ministeriali. Ma uno studio in proposito avremmo potuto affrontarlo anche noi, ove la presentazione del disegno di legge fosse avvenuta in tempo opportuno.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La presentazione è stata fatta il 18 di ottobre 1967.

FASOLI. Faccio notare che la legislatura si è iniziata nel 1963 ed alla fine del 1967 era ormai al termine. Si sa già che i vari gruppi iniziano le trattative per decidere quali provvedimenti approvare e quali no, e sono riunioni nelle quali si sente già il pungolo della fine della legislatura. Almeno come raccomandazione si dovrebbe tenere, quindi, presente quanto dirò. Ho studiato il provvedimento e devo riconoscere che il trasferire alle Forze armate determinati istituti già in vigore per i dipendenti civili dello Stato è giusto. Non posso però, ad esempio, non esprimere il fondato dubbio che la cifra indicata

come copertura sia arbitraria. Per essere sufficiente dovrebbero essere pochissimi coloro che chiederanno l'applicazione degli articoli dei quali si viene a modificare la portata. Quanto meno, mi pare che si dovrebbe indicare il modo in cui si è giunti a determinare la cifra di copertura.

Si parla di talune modifiche, ma queste sono numerose modifiche! Sembra un testo unico! Se non ci trovassimo nella situazione di recare danno a coloro che un minimo giovamento riceveranno, e costretti a decidere affrettatamente — né importa a noi che il Senato abbia approvato senza discutere; perché i due rami del Parlamento agiscono in modo del tutto autonomo — riterrei che una legge di tanta importanza, che involge tanti istituti, da quello della diffida, della incompatibilità, della aspettativa per infermità, della sospensione precauzionale, a quello dell'annullamento di sanzioni disciplinari, alla cessazione per anzianità, non si possa approvare senza una discussione approfondita. Ci esporremo al pericolo di doverci tornare sopra e di doverlo modificare in seguito. Dobbiamo approvare a ragion veduta perché il provvedimento sia efficace nel tempo.

Crede che rimangano alcune perplessità in ordine alla copertura, cifra la quale dovremmo avere indicazioni più precise, in quanto temo che essa possa risultare fittizia.

Dalla relazione fatta al Senato si rileva che degli 80 mila componenti l'Arma dei carabinieri, circa 15 mila debbano essere ritenuti assenti dal servizio per malattia. Queste provvidenze sono state previste per venire incontro alle molte pressioni, ma la somma stanziata non può essere assolutamente sufficiente.

Altre volte ci siamo richiamati al principio, che non è mai stato tenuto presente, di un esame che sia congiunto organicamente alla conoscenza della materia.

ABATE. Noi siamo sensibili a tutti i provvedimenti che recano nuove provvidenze per gli ufficiali, i sottufficiali, i vice brigadieri ed i brigadieri. Ma ho qualche perplessità in ordine agli enormi vantaggi, a detta del Relatore, che deriverebbero ai militari in base all'articolo 3 del disegno di legge.

Ho presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, tendente a stabilire che durante il periodo della licenza di convalescenza e dell'aspettative per infermità non dipendenti da cause di servizio, compete agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa in servizio continuativo l'intero trattamento economico per i primi 12 mesi e per il restante periodo un trattamento ridotto alla metà, con la con-

servazione integrale degli assegni per carichi di famiglia.

BUFFONE, Relatore. L'emendamento porterebbe uno squilibrio nel provvedimento, per cui veramente sarebbe necessario condurre una ricerca statistica per conoscere quanti si siano ammalati per malattia non dipendente da cause di servizio. Inoltre verremmo ad interferire con l'organizzazione generale relativa al pubblico impiego e non potremmo approvare il disegno di legge, in quanto la previsione di spesa non risulterebbe sufficiente.

Tra l'altro, gli enormi vantaggi di cui parlavo si riferiscono a tutto il contesto del provvedimento.

Sulla questione sollevata dall'onorevole Abate, torneremo forse nella prossima legislatura per il complesso dei dipendenti dello Stato. Prego, pertanto, l'onorevole Abate di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ancora per una breve precisazione l'onorevole Fasoli. In via eccezionale, ne ha facoltà.

FASOLI. Vorrei chiarire brevemente ancora la nostra posizione. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, anche se rimane, a nostro avviso, da risolvere la questione della copertura, che non può essere approfondita con i dati a disposizione.

Vorrei ricordare il caso dei dipendenti del Ministero della difesa in quiescenza, i quali da anni attendono l'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si sancisce il loro diritto al rateo della tredicesima mensilità. Tale liquidazione avviene tuttora con il contagocce e accade che si verifichino favoritismi nella concessione degli arretrati della tredicesima mensilità.

BUFFONE, Relatore. Durante la discussione del bilancio, essendovi una voce di stanziamento riferita a questa legge, potremo integrarla con un emendamento.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rendo conto che la complessità del provvedimento rende viva la esigenza di un maggiore approfondimento, ma faccio presente che si tratta di un disegno di legge estensivo di garanzie giuridiche.

Quanto all'emendamento Abate mi rendo conto dei motivi che lo hanno ispirato, ma, visto che il provvedimento è così utile nel senso di rafforzare le garanzie giuridiche e reca un vantaggio economico ad una così estesa categoria, vorrei pregare il presentatore di ritirare l'emendamento, perché si creerebbe un articolo che non so come verrebbe interpretato e si solleverebbe un grosso problema di copertura che costituirebbe un intralcio

alla approvazione, sulla quale mi sembra che converga il favore della Commissione.

ABATE. Aderisco alla richiesta del sottosegretario e sollecito un intervento presso il Ministro perché l'importante materia della estensione di determinati benefici economici agli ufficiali ed ai sottufficiali sia tenuta presente dal Governo nelle prossime conversazioni con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro della difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorso quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale cheentino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.

(È approvato).

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che un gruppo politico fece la distinzione fra le due parti del provvedimento, in funzione della quale si rende necessaria la nomina di un Comitato ristretto.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo concorda con la proposta di stralciare e discutere le norme relative alle commissioni di avanzamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norma sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (4377).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (4492).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alesio, D'Amato, De Meo, de Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lenoci, Lucchesi, Pacciardi, Pietrobono, Sasso, Terranova Raffaele, Turchi, Vallengiani.

La seduta termina alle 13.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790)	737
PRESIDENTE	737, 738, 739, 741
BUFFONE, <i>Relatore, f.f.</i>	737, 739
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	738, 741
D'IPPOLITO	738, 741
FASOLI	738, 739
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778-ter)	744
PRESIDENTE	744, 745, 747, 749
ABATE	747
BUFFONE, <i>Relatore</i>	745, 747, 749
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	745, 746, 747, 749
PACCIARDI	746, 747
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	749

Discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Buffone sostituisce l'onorevole Fornale per la relazione su questo disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore ff.* Per quanto riguarda il disegno di legge 4790 - relativo alle norme per il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri - vi sono una serie di norme che regolano in maniera definitiva tutto il processo che attiene appunto al reclutamento. Si tratta quindi di stabilire non soltanto la forza organica, ma, attraverso una legge articolata di far sì che le scuole per i sottufficiali dell'Arma siano finalmente adeguate a quelle che sono le nuove strutture dell'Arma medesima. La legge sul reclutamento è infatti molto vecchia e, pertanto, si avverte la necessità e l'esigenza di predisporre uno schema organico che investa tutto il problema, tenendo presente, soprattutto, che, per quanto riguarda i carabinieri, noi abbiamo una disponibilità straordinariamente più elevata anche dal punto di vista qualitativo. Si tratta, infatti, di cittadini che hanno un titolo di studio appropriato. E il disegno di legge al nostro esame intende soprattutto far fronte a queste esigenze: fornire le caserme dell'Arma di personale sempre più qualificato, e non

La seduta comincia alle 9,55.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

soltanto fornito di attitudine al comando, bensì preparato tecnicamente e professionalmente e perciò in grado di dirigere le stazioni e le sezioni dell'Arma.

Tutte queste considerazioni sono state tenute presenti nella relazione di questo provvedimento di legge organico che riguarda tutte le norme ed il funzionamento per l'ammissione, la preparazione e quindi per l'inserimento nella forza organica dei carabinieri, di quei sottufficiali che vogliono intraprendere la carriera. Consiglierei agli onorevoli colleghi di approvare così com'è il testo del disegno di legge in considerazione anche del fatto che esso non contiene norme che possano turbare la coscienza di chicchessia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Vorrei chiedere soltanto uno schiarimento: a pagina 5 del progetto si dice: « i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge... »; ora quali sono questi cittadini ?

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. È questa una dizione che esiste in tutta la normativa relativa agli impiegati dello Stato. Si tratta, cioè, di cittadini appartenenti a zone considerate tradizionalmente italiane e che per effetto dei trattati internazionali non sono passate sotto la sovranità della nostra Repubblica.

FASOLI. Ma coloro ai quali noi vogliamo estendere questa norma sono cittadini stranieri, cioè non sono più « regnicoli »; faccio un solo esempio: i cittadini di Vipacco San Vito non sono più cittadini italiani bensì jugoslavi. Non si tratta più di « regnicoli » o « repubblicoli ». Chiedo se questa norma vada estesa ai cittadini della Repubblica di San Marino.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. È norma costante che i cittadini di San Marino, ai fini dell'assunzione da parte dello Stato italiano, siano perfettamente equiparati ai cittadini italiani.

FASOLI. Le norme vanno considerate in rapporto ai tempi. Se Nazario Sauro — per limitarmi ad un solo esempio — che pure era cittadino austriaco, divenne tuttavia ufficiale dell'Esercito italiano, è evidente che una tal norma venne introdotta, in un determinato momento, nella storia del nostro paese. E saremmo stati, nelle medesime circostanze di tempo, d'accordo per l'introduzione di norme di questo genere.

Nondimeno, oggi, il voler recepire una tale dizione (che da un palese riferimento ad una epoca diversa: a quella « regnicola ») solleva dei problemi rispetto ai quali restiamo perplessi...

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il togliere questa norma, tuttavia, solleverebbe dei problemi, generando perplessità, in quanto si verrebbe ad introdurre una norma difforme da quella che concerne tutta l'assunzione del personale statale.

FASOLI. Vorrei si tenesse presente il carattere particolare di questa norma, in rapporto al tipo di istituzione cui ci riferiamo: quella dei Carabinieri.

Non si tratta, pertanto, d'una norma qualsiasi, anche se non intendiamo impedire, in linea di principio, che determinati soggetti, etnicamente italiani, possano avere la possibilità di vivere nello Stato italiano ed entrino a far parte dell'apparato dello Stato italiano.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ma non è, questa, una norma nuova! Ad essa ci si attiene perfino per l'assunzione dei diplomatici...

FASOLI. Cominciamo, allora, ad innovare, se vogliamo differenziare la legislazione attuale da quella che avevamo nell'epoca « regnicola » ed in quella fascista.

PRESIDENTE. Ma è fuor di dubbio che ci stiamo riferendo a casi di cittadini italiani oppure di coloro — e non possiamo ignorarlo — i quali hanno dovuto mantenersi apolidi per restare all'estero. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Depennando questa norma, onorevole Fasoli, cosa provocheremmo? Instaureremmo un'anomalia rispetto a quelle che sono le norme di carattere generale che disciplinano l'assunzione in servizio, da parte dello Stato italiano, dei suoi dipendenti. Secondariamente, andremmo ad interferire sulle disposizioni che riguardano l'acquisizione della cittadinanza. Infine: intaccheremmo un concetto che è tenuto fermo dal Codice penale italiano, nonché dal Codice militare di pace, dal Codice militare penale di guerra, i quali testi, per quanto riguarda alcuni reati, equiparano ai cittadini italiani coloro che in seguito abbiano perduto la cittadinanza.

Quindi, non dico che non esista il problema che è stato prospettato dall'onorevole collega, ma dico che non mi sembra questa la sede per affrontare un problema di tale natura. L'origine storica della norma della quale si parla risale al Risorgimento per la presenza allora di notevoli aliquote di cittadini italiani

al di fuori del territorio dell'allora regno. Cioè, venivano considerati, per prassi, cittadini « non regnicoli » quelli sottoposti alla sovranità dell'impero austro-ungarico, mentre non venivano considerati cittadini non regnicoli, ovviamente, i savoiard; nè son stati mai considerati cittadini non regnicoli gli italiani del Canton Ticino. Per quanto riguarda i cittadini dello Stato di San Marino, esiste una norma di carattere generale che per la assunzione degli impieghi presso lo Stato italiano li equipara completamente ai cittadini italiani.

Questa norma è stata poi trasferita col mutamento di terminologia derivante dal trapasso istituzionale, — quindi non più cittadini non regnicoli, ma italiani non appartenenti alla Repubblica — in tutte le norme relative all'assunzione in servizio da parte dello Stato italiano, dei suoi dipendenti in tutte le branche dell'amministrazione. Dirò poi che vi sono alcuni casi — estremamente delicati dal punto di vista della politica internazionale ed estremamente delicati da un punto di vista giuridico quali quelli relativi ai cittadini della zona B. Ora, mentre fino a questo momento una norma di questa natura non ha sollevato nessun problema di carattere speciale, toglierla, significa sollevare, in una sede non appropriata, un problema di carattere generale che è molto più vasto e che riguarda tutta l'amministrazione dello Stato, che ha implicazioni di diritto internazionale e implicazioni riguardo alle norme sulla cittadinanza, e quindi tutta la normativa prevista dal Codice militare di pace, dal Codice militare di guerra e così via.

Direi, quindi, che il problema è meritevole di tutta la attenzione possibile, ma che mi sembra assolutamente non opportuno sollevarlo in questa sede. È stata fatta l'osservazione che qui si tratta di una norma riguardante un'Arma: ma, ad esempio, per quanto riguarda l'arruolamento degli ufficiali dei carabinieri, questa norma sussiste; per quanto riguarda l'assunzione in servizio per la carriera diplomatica, la norma sussiste ugualmente. Indubbiamente, il problema può essere oggetto di meditazione, ma in una valutazione complessiva, globale, che tenga conto anche di quelle che sono le disposizioni ad esso collegate: la cittadinanza, le norme penali, e più in generale le situazioni create alle nostre frontiere per quanto attiene al diritto internazionale.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole collega di parte comunista, di non voler affrontare in questa sede il problema, considerato anche

che ci mancano tutti gli elementi di fatto e di diritto per risolverlo.

FASOLI. Ci permettiamo di insistere, rimettendoci al giudizio della Commissione.

BUFFONE, *Relatore f.f.* Le argomentazioni di carattere giuridico svolte dall'onorevole Sottosegretario sono ineccepibili. Ma vi sono anche problemi di carattere sociale ed umano che non possiamo ignorare.

Vi sono italiani che emigrano, ed il trovare, alimentandolo, un legame che consenta loro di tornare nel territorio della Repubblica è un fatto che ci appartiene anche come sindacalisti.

Dobbiamo, perciò, offrire delle possibilità, sia per quanti vanno all'estero, sia per i figli degli emigrati che restano oppure tornano in Italia. Del resto, quanti sono gli italiani, figli di italiani, divenuti cittadini statunitensi, canadesi, francesi, che riacquistano la cittadinanza italiana e prestano servizio nelle forze di polizia e dei carabinieri? Non sono, essi, i migliori interpreti che abbiamo?

Dalla somma di tali ragioni — ripeto: di carattere sociale ed umano — deriva l'inopportunità di insistere sull'emendamento, proprio per le conseguenze negative che esso comporterebbe.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in ferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al Capo II per il Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

- 1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della Scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
- 2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1).

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121.

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1968

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla Scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla Scuola, segretario senza diritto a voto.

A ciascuno dei componenti e al segretario della Commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema d'italiano giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, è sottoposto presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e uno ufficiale inferiore.

Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del collegio medico è integrato per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo dall'annotazione « di molta prestantia fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gruppo di periti selettori attitudinali assegna a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. È considerato idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Gli onorevoli D'Ippolito ed altri hanno proposto di sopprimere il quinto, sesto e settimo comma, e all'ottavo comma le parole: « accertamento attitudinale ». L'onorevole D'Ippolito ha facoltà di illustrare l'emendamento presentato.

D'IPPOLITO. Gli esami psico-attitudinali sono stati adottati, per prima, dall'industria privata, quale strumento nuovo per individuare gli orientamenti e le capacità delle persone sottoposte all'accertamento. Ebbene: noi vorremmo che criteri analoghi venissero seguiti anche nell'Esercito per fini discriminatori.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli esami psico-attitudinali non sono una novità: per quanto attiene il reclutamento sono, ormai, una cosa acquisita e fanno parte della procedura. Chi è sottoposto alla visita prescritta per gli obblighi di leva, viene esaminato appunto al fine di stabilire la sua destinazione, proprio in rapporto alle sue attitudini, ad un determinato reparto militare piuttosto che ad un altro.

I « tests » in questione, del resto, sono adottati in ogni settore, anche della vita amministrativa. A maggior ragione, i medesimi accertamenti debbono aver luogo per il reclutamento dei sottufficiali nell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Insistono, allora, gli onorevoli colleghi, nelle loro eccezioni?

D'IPPOLITO. Non è che, da parte nostra, si abbia paura delle novità. Tuttavia non siamo eccessivamente convinti della bontà di questi metodi di esame.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è un fatto essenzialmente tecnico, di modernità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi ritengono di dover mantenere gli emendamenti?

D'IPPOLITO. Li manteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo riguardante il comma 5.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del 6° comma dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del 7° comma dell'articolo 6.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1968

sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto che propone di stralciare dal progetto di legge gli articoli 1 e 3 concernenti le varianti da introdurre nella composizione delle Commissioni di avanzamento, integrandoli con due nuovi articoli proposti dal Relatore d'accordo con il Governo.

BUFFONE, Relatore. Secondo gli accordi già presi con il Governo ed i colleghi dell'opposizione — nell'intento di guadagnare tempo — eravamo orientati nella opportunità di fermarci alla prima parte di questo progetto. Cioè a dire alla composizione delle commissioni di avanzamento con le opportune variazioni in rapporto all'entrata in vigore delle norme delle vigenti leggi delegate. Nei precedenti incontri avuti con il gruppo comunista, infatti, gli onorevoli colleghi di questo gruppo si sono dichiarati contrari alla seconda parte di questa proposta. Il Relatore deve innanzitutto, onde riparare ad una mancanza materiale, proporre un emendamento attraverso la presentazione di un articolo 3-bis e che riguarda esclusivamente la composizione delle commissioni di avanzamento. E cioè la possibilità di inserire nelle commissioni di avanzamento il segretario generale ed il sottocapo di Stato maggiore che non sono previsti in tali organi. Vi è poi una proposta avanzata dal deputato De Meo e condivisa dai componenti del Comitato ristretto perché si aggiunga anche un articolo per la istituzione del Comitato dei capi di Stato maggiore, a far parte del quale sia chiamato anche il Segretario generale della difesa.

PRESIDENTE. Si tratta di quel Comitato che non potremmo creare di diritto con il decreto delegato, ma per la creazione del quale la Commissione consultiva parlamentare si esprime a grande maggioranza. Su questo punto, su questa direttrice di marcia, ci siamo, dunque, mossi nel comitato ristretto accettando le formulazioni della proposta De Meo. Per quanto concerne le Commissioni di avanzamento si poneva il problema della partecipazione o meno ad esse del Segretario generale e del Sottocapo di Stato maggiore, per la conoscenza che entrambi questi ufficiali generali hanno dei loro reparti perché quando gli ufficiali ad essi addetti vengono presi in esame, non v'è alcuno che possa prendere la parola a loro favore, al di là di quella

che può essere la documentazione che risulta dal libretto personale.

Il Comitato ristretto ha risolto affermativamente il problema.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Come già è stato detto, l'iter di questa legge, è stato piuttosto tormentato, anche perché da parte degli onorevoli colleghi dell'opposizione è stato sollevato il problema delle modifiche parziali alla legge di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Successivamente, nel corso delle riunioni del Comitato ristretto, si è preso atto che il provvedimento preparato dal Governo e sottoposto all'esame ed all'approvazione del Parlamento, poteva, in realtà, scindersi in due parti distinte. Una parte atteneva alla composizione delle commissioni; un'altra ai criteri dell'avanzamento. Nel corso delle riunioni del Comitato ristretto si raggiunse un accordo, cui aderì anche il Governo, per uno stralcio dal disegno di legge in esame delle sole norme relative alla composizione delle commissioni di avanzamento. Praticamente le norme che vengono in discussione sono tre. Una riguarda la composizione delle Commissioni superiori di avanzamento. Tale composizione è determinata da legge ed è diversa per quanto riguarda l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ma si incentra essenzialmente sulla presenza dei rappresentanti dello Stato Maggiore o di quegli ufficiali che dipendono di fatto dal Capo di Stato Maggiore. La commissione per l'Esercito, a differenza delle Commissioni per la Marina e l'Aeronautica, ha anche una doppia composizione — a seconda che si tratti di promozioni da tenente colonnello a colonnello, o di promozioni da generale di brigata in su — mentre le Commissioni superiori di avanzamento per l'aeronautica e le Commissioni superiori di avanzamento per la marina hanno una unica composizione per tutte le promozioni. Il problema sollevato è quello della presenza o meno, nelle Commissioni di avanzamento, del Segretario generale del Ministero della difesa. È stata richiamata da parte di alcuni membri del Comitato ristretto, la opportunità che in relazione alla diversificazione intervenuta nell'Amministrazione della difesa — tra due branche, quella tecnico-militare e quella amministrativa — le quali impiegano entrambe personale militare — vi fosse, nelle Commissioni di avanzamento, non soltanto la voce dei responsabili diretti della branca tecnico-militare, ma anche del responsabile diretto della branca tecnico-amministrativa, ed

anche i rappresentanti di quella branca tecnico-militare che non è nella linea degli Stati Maggiori delle Forze armate, ma in quella dello Stato Maggiore della difesa.

Per il giudizio, la valutazione degli ufficiali che prestano servizio nella branca tecnico-amministrativa della Direzione generale del ministero, che fa capo al Segretario generale del Ministero della difesa, e degli ufficiali che prestano servizio negli organismi interforze, è opportuno che il parere, in alcuni casi, oppure il veto, in altri casi, venga espresso da coloro che possono — più che coloro i quali si trovano nella linea gerarchica delle Forze armate — esprimere un'appropriate valutazione. Perciò, il Comitato ristretto aveva espresso la sua volontà di integrare le Commissioni superiori di avanzamento delle Forze armate con il Segretario generale del Ministero della difesa e con il Sottocapo di Stato maggiore della difesa. Questo perché, in base alle vigenti leggi sugli Stati maggiori, siccome il Capo di Stato maggiore della difesa ha la preminenza gerarchica su tutte le Forze armate, si riteneva che ciò potesse costituire un elemento di distorsione, anche psicologica, e si sarebbero accentrate nelle mani del Capo di Stato Maggiore della difesa le Commissioni di avanzamento.

Per il provvedimento, pertanto, così come è stato elaborato dal Comitato ristretto, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

Le altre due modifiche riguardano le Commissioni superiori di avanzamento della Marina e sono modifiche formali, derivanti dalla soppressione di alcune direzioni generali che prima agivano nel campo della marina civile (articolo 4-bis). In questo caso, si tratta semplicemente d'una correzione derivante dal mutamento di orientamento del ministero. Mentre la modifica di cui ho parlato prima è di carattere sostanziale, le due modifiche successive sono di carattere formale, dipendenti dal nuovo assetto dell'Amministrazione centrale della difesa.

Su questi emendamenti, che sono stati elaborati, concordati e unanimemente approvati dal Comitato ristretto, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

In sede di Comitato ristretto è stato, poi, sollevato il problema del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. E qui mi riferisco a quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Ministro l'8 febbraio, in merito al nuovo ordinamento delle Forze armate. In sede di elaborazione del

nuovo testo di legge relativo all'ordinamento delle Forze armate, è stato sollevato il problema del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, e dirò che gli Stati Maggiori — Stato Maggiore della difesa e Stati Maggiori delle tre Forze armate — avevano espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. In tal modo si fanno dei passi in avanti nella modernizzazione del nostro apparato difensivo, mettendoci alla pari con le maggiori potenze militari del mondo occidentale e del mondo orientale ove, pure con soluzioni diverse, è unanimemente, o quasi, accettato il principio della collegialità, entro certi limiti, nel vertice delle Forze armate. Questo vale per gli Stati Uniti, per la Francia, per l'Olanda, il Regno Unito, la Germania Federale; non vale, invece, per il Canada, in quanto quel paese è sulla via della soppressione delle singole Forze armate per integrarle in una sola Forza armata, con un unico responsabile. Sono perfino arrivati alla unificazione della uniforme.

In sede di esame del bilancio della difesa, da parte di questa Commissione, il Ministro dichiarò testualmente: « Si tratta, ora, di istituzionalizzare tale prassi, quella cioè della consultazione dei Capi di Stato Maggiore della difesa nel quadro complessivo del nuovo ordinamento da dare alle Forze armate e, se fosse necessario, anche in anticipo su di esso ».

Avendo il Comitato ristretto di questa Commissione sollevato il problema dell'istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, il Governo, coerentemente con la posizione assunta in sede di elaborazione dello schema di legge sull'ordinamento e in relazione al parere favorevole espresso dai Capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate, nulla ha da obiettare sulla istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore in questa sede, e precedentemente, anche, all'approvazione di quello che sarà il nuovo testo dell'ordinamento generale delle Forze armate.

PACCIARDI. Vorrei dei chiarimenti sulla formazione di queste Commissioni: il Sottocapo di Stato Maggiore della difesa, per i reparti che ha alle sue dipendenze — l'interforza — partecipa con diritto di voto alle Commissioni di avanzamento?

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Egli è sentito obbligatoriamente: questo per non rompere il principio cui ovviamente, le singole Forze armate tengono, che la valutazione decisoria sia attribuita pura-

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1968

mente e semplicemente a quegli ufficiali appartenenti alla forza armata.

PACCIARDI. Quando vi è un ufficiale della Marina, poniamo, partecipa con diritto di voto soltanto se è della Marina?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comprendo qual è il punto di vista dell'onorevole Pacciardi.

Ma penso che potremmo trovare una soluzione. Io credo che l'onorevole Pacciardi voglia fare un passo avanti.

PACCIARDI. Ritengo infatti che avendo preso la strada che prevede la consultazione obbligatoria da parte delle Commissioni superiori di avanzamento del Segretario generale della difesa e del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa, la Commissione farebbe bene a sancirne il voto deliberativo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quella che noi vorremmo trovare è una strada intermedia.

PRESIDENTE. Mi sia consentita un'osservazione all'uomo che è così esperto in materia e che oltre tutto è stato per anni Ministro: Teniamo presente che la valutazione della quale si devono occupare le Commissioni non è soltanto limitata all'ultimo o al penultimo anno; si tratta di una valutazione globale di tutta la carriera di un ufficiale. Ora se un ufficiale, due anni o un anno prima di andare in avanzamento, sia stato assegnato al Segretariato generale della Difesa o allo Stato Maggiore, non si può mettere sullo stesso piano il giudizio del Sottocapo di Stato Maggiore che l'ha tenuto un anno alle sue dipendenze con quello di tutti gli altri ufficiali i quali lo hanno preceduto per periodi più lunghi.

PACCIARDI. Ma questo vale soltanto per quella materia che riguarda l'Esercito...

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sento tutta la suggestione delle argomentazioni dell'onorevole Pacciardi, perché richiama alla memoria che la politica, purtroppo, è l'arte del possibile.

ABATE. A nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole sia alla parte (stralciata) che riguarda le modifiche alla composizione delle Commissioni di avanzamento, sia alla istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha quindi proposto alla Commissione di stralciare dal progetto di legge gli articoli 1 e 3, concernenti le variazioni da introdurre alla composizione delle Commissioni di avanzamento, integrandoli con due nuovi articoli proposti dal Relatore d'accordo con il Go-

verno. Pongo in votazione la proposta di stralcio avanzata dal Comitato ristretto e per la quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal comitato ristretto.

ART. 1.

Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza, stabilite dalla legge, si riuniscono nel Comitato dei Capi di Stato maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché l'ordinamento interforza e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa.

Il Comitato è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il Capo di Stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente prego che sia registrata la mia astensione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
- Articolo 15-bis - « Il Segretario generale del Ministero della difesa e il Sottocapo di Stato maggiore della difesa, sempre che non fac- (...)

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1968

li dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(E approvato).

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, per maggiore chiarezza volevo ricordare che sono stati approvati soltanto alcuni articoli di questo disegno di legge e che gli altri rimangono pendenti presso la Commissione. A questo proposito volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi che hanno sollevato le obiezioni di fondo relativamente a questo disegno di legge, prospettando anche la possibilità di una rimessione all'Assemblea, su alcune norme con un invito ad un ripensamento sulla parte che oggi non è stata approvata. Queste norme riguardano l'Arma dei carabinieri e costituiscono un semplice adattamento dei criteri di avanzamento in relazione a quello che è il nuovo ordinamento dell'Arma. Dobbiamo, infatti, considerare che con il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, accanto alle brigate territoriali sono state istituite anche la brigata cavallo e la brigata motocorazzata; ora, in base alla legge vigente di avanzamento, il comando di una di queste brigate non è un titolo sufficiente per essere valutati alla promozione al grado superiore. Ciò comporta che negli incarichi più delicati, l'Arma è costretta a fare una rotazione rapidissima dei comandanti onde mettere in condizione gli stessi di poter essere valutati. Desidero precisare che una norma siffatta non esiste per le altre Forze armate.

BUFFONE, *Relatore*. Prego ancora una volta i colleghi della Commissione di esaminare la possibilità di approvare la parte del progetto rimasta dopo lo stralcio così come è perché in definitiva la modificazione di alcuni quadri di valutazione per l'avanzamento, rispecchia situazioni particolari che investono la posizione di alcuni ufficiali che stanno raggiungendo i limiti di età.

PRESIDENTE. Il nuovo progetto di legge n. 3778-ter verrà subito votato a scrutinio segreto, così come è stato stralciato ed approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul nuovo progetto stralciato dal disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione. Disegno di legge:

« Istituzione del Comitato dei Capi di Stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3778-ter):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, de Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Gorreri, Lucchesi, Pietrobono, Pintus, Sasso, Spora, Terranova Raffaele, Valeggiani.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		
Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4900);		
BUFFONE: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate (2939)	757	
PRESIDENTE	757, 758, 759, 760, 761, 762	
ABATE	760	
BUFFONE	760	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	759, 760	
DE MEO	760	
FASOLI	758, 759, 760	
FORNALE, <i>Relatore</i>	758	
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	761	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Variazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4800)	766	
PRESIDENTE	766	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	766	
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		DE MEO: Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (4862)
		PRESIDENTE
		ABATE, <i>Relatore</i>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		La seduta comincia alle 9,40.
		DI BENEDETTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4900); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le forze armate (2939).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze » e della proposta di legge di iniziativa (...)

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo accadeva al tempo degli ufficiali medici borbonici!

FASOLI. Noi abbiamo avuto delle profonde trasformazioni nelle Forze armate; sappiamo che la visita di leva non si limita più a rilevare l'altezza, il peso, o qualche imperfezione superficiale, ma che vengono compiuti degli esami psico-tecnici per i quali occorrono degli specialisti. Inoltre, anche se l'Italia non è presente con tutto il suo prestigio nell'agone spaziale, riteniamo che anche la medicina spaziale debba essere tenuta presente. Abbiamo, però, dei reparti subacquei molto efficienti e riteniamo che una medicina specializzata in questo settore sia da auspicare. Inoltre, pur essendo deprecabile la evenienza di una guerra atomica, noi dobbiamo conoscere assolutamente gli effetti di essa.

Dobbiamo fare qualche altra osservazione: nel campo della traumatologia è risaputo che i maggiori progressi sono stati compiuti sempre nel corso delle guerre; ciò avviene anche per altri campi, dove ritengo che l'apporto dei medici militari possa essere estremamente prezioso al fine del progresso delle scienze mediche.

Tutte queste considerazioni, mi potrebbero indurre a fare una proposta di istituzione di una facoltà di medicina militare: non giungo a ciò, in quanto ho premesso che è per noi una soddisfazione il far sorgere l'accademia sanitaria militare, salvo poi nel corso della vita della stessa, esaminare quali possono essere le possibili innovazioni che dovranno essere adottate. Concordo, quindi, sul fatto che sia istituita l'Accademia militare di sanità, però, desidero sottolineare le considerazioni che ho fatto, affinché si possano introdurre gradatamente nel piano di studio quelle discipline che hanno la loro incidenza nella vita militare.

Ritengo che sia opportuno sottolineare anche che gli allievi che frequenteranno l'accademia non dovranno soltanto conseguire le specializzazioni in medicina e chirurgia, ma anche avere una formazione militare atta a rispondere a quelle che sono le giuste esigenze delle Forze armate.

La principale ragione che ci deve spingere a costituire l'Accademia militare di sanità deve essere quella di preparare un corpo di medici particolarmente versato ed introdotto nel campo della medicina che trova la sua particolare applicazione nel settore militare.

Non sono d'accordo sulla proposta fatta dall'altro ramo del Parlamento di istituire delle borse di studio per poter invogliare i

giovani a partecipare ai concorsi. La borsa di studio non conseguirebbe quei risultati che ritengo debbano essere ritenuti primari e cioè quelli di ottenere un corpo specializzato per determinate discipline.

Dopo queste osservazioni di carattere generale, desidererei fare alcune considerazioni di carattere particolare. Facilitazioni per le quali si può accedere ai corsi, il trattamento economico e la gratuità dell'insegnamento: condivido che esiste un fine, almeno nelle intenzioni, altamente sociale.

PRESIDENTE. Dobbiamo considerare che viene concessa l'ammissione anche ai sottufficiali.

FASOLI. Ed anche agli ufficiali che, avendone i titoli, e non avendolo potuto fare precedentemente, chiedano di frequentare tali corsi.

Già altre volte abbiamo esaminato le particolari condizioni in cui avviene oggi il reclutamento nelle nostre Forze armate; e siamo giunti alla conclusione che, purtroppo, il trattamento economico che oggi viene riservato ai militari e ai dipendenti delle Forze armate non è tale da invogliare alcuno ad abbracciare quella carriera.

Devo però fare un rilievo. Sono ormai passati i tempi nei quali un commerciante o un professionista consideravano una diminuzione alla loro dignità l'iscrizione ad una qualsiasi cassa mutua. Oggi si è diffusa una mentalità diversa: si tragga profitto da tutto ciò che può darne.

Ed allora mi domando se non avverrà che a questa accademia che vogliamo istituire non cercheranno di iscriversi anche elementi abbienti, che sarebbero in condizioni economiche tali da potersi agevolmente pagare gli studi universitari, da civili. Verrebbe così frustrato l'intento sociale di permettere a persone di condizioni disagiate di frequentare la facoltà di medicina e chirurgia.

Ritengo, perciò, che oltre che considerare la capacità ed il profitto negli studi, si dovrebbero valutare le condizioni economiche dei candidati, dando la preferenza a coloro che dimostrino di non essere in condizioni economiche tali da poter frequentare le normali università. Non dico che a costoro si debba dare un'assoluta precedenza, ma ritengo che questo elemento dovrebbe essere considerato. Sappiamo che in passato le accademie militari erano tali da favorire piuttosto coloro che avevano un certo patrimonio familiare.

Dico questo perché è previsto che coloro i quali, per gravi ragioni disciplinari o per

scarso profitto negli studi, debbono essere allontanati dall'accademia, sono tenuti a rifondere determinate spese. Si comprende allora che questo potrebbe in effetti rappresentare uno sbarramento, e tradursi in una remora o in un motivo di esitazione ad entrare nell'accademia.

DE MEO. Questo sarebbe un correttivo per il caso di coloro i quali entrano in seminario, prendono la licenza liceale, e se ne vanno!

FASOLI. Stavo appunto per dirlo. Ad ogni modo, in provincia di Como ho avuto modo di osservare che gli industriali, pur sapendo bene che questa era la tendenza di una parte della media borghesia, hanno sempre finanziato gli istituti di educazione religiosa, perché alla fine ne usciva quella classe dirigente media che è stata loro estremamente utile. Cioè, pur di non perdere questi elementi di grandi capacità, si è continuato a finanziare quegli istituti. Non v'è niente di nuovo sotto il sole!

Un'altra osservazione, alla quale tengo a dare un particolare rilievo, è quella che mi viene suggerita dall'articolo 10 del disegno di legge, che consente al ministro della difesa di allontanare d'autorità dall'accademia gli allievi responsabili di determinate inadempienze.

Nel corso del dibattito sul bilancio del 1966, ebbi modo di fare alcune considerazioni circa l'incertezza nella quale gli ufficiali dovevano percorrere la carriera militare, in quanto potevano essere giudicati non solo in base alle loro attitudini e capacità, ma anche in base a criteri di altra natura. Mi si dirà che ormai non esistono più discriminazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Fasoli, l'articolo parla di attitudini militari.

FASOLI. Tuttavia, sotto la voce « attitudini » possono poi nascondersi altri elementi.

Ma non si tratta tanto di questo, quanto del fatto che a colui che viene in tal modo lesa nei suoi diritti non viene concessa alcuna tutela. Il giudizio del ministro — che poi non fa che ratificare una decisione del rettore dell'accademia — è insindacabile, inappellabile. Il sottosegretario Santero, con il quale ho avuto poc'anzi un amichevole scambio di opinioni, mi ha detto che neanche nelle altre accademie è prevista alcuna tutela per questo caso. Torniamo sempre al solito concetto.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. V'è la tutela del Parlamento.

FASOLI. La quale, però, si è rivelata non sufficiente per la difesa del cittadino. È ancora pendente il provvedimento con il quale dovrebbero essere reintegrati nel loro diritto

quei cittadini che sono stati cacciati dall'Arsenale militare per discriminazione; e non riusciamo a farlo approvare, nonostante il Parlamento si assuma questo compito di supremo giudice, per restaurare le libertà che siano state violate. Ed allora credo che questa tutela costituisca troppo poco. Io spero che gli uomini che saranno preposti alla direzione di questi organismi siano ineccepibili sotto ogni profilo e che, pur di non ledere il diritto di un cittadino, siano disposti a pagare di persona. Questo dovrebbe essere il principio fondamentale che dovrebbe reggere l'azione di coloro che sono preposti alla direzione di complessi, di organismi e di corpi.

Sappiamo però, quanto sia fragile la natura umana e quanto, qualche volta, determinate posizioni possano influire negativamente sulla sorte di un allievo. Proprio per questo, per una esigenza oggettiva di funzionamento si creano le sedi di appello, quegli organismi ai quali ci si può rivolgere per vedere esaminate più serenamente le varie situazioni che si sono verificate.

Come ho già detto, non presenterò alcun emendamento, però ritengo che certe osservazioni debbano essere tenute presenti.

È stato osservato che l'onere previsto dall'articolo 16 è esiguo rispetto ai fini che s'intendono perseguire. Evidentemente, a mio parere, si tratta di un primo finanziamento che permette all'Accademia di entrare in funzione per il 1968-1969; questa è anche la regione che mi induce a dare la mia approvazione al provvedimento in modo che possano essere espletate tutte le operazioni per permettere agli allievi di frequentare il primo anno. Non dobbiamo dimenticare che il primo risultato, noi potremmo averlo fra 7 o 8 anni; ciò significa che da parte nostra deve essere tenuto presente ogni altro mezzo per poter fare in modo che gli ufficiali medici militari, dei quali dispongono oggi le nostre Forze armate, possano accedere all'Accademia. Concludo, onorevole Presidente, insistendo sulla necessità che a dirigere l'Accademia sia chiamato un ufficiale medico di alto prestigio scientifico ed umanamente dotato.

ABATE. Signor Presidente, il nostro gruppo esprime parere favorevole al disegno di legge.

BUFFONE. Signor Presidente, non posso non ringraziare il Governo che ha portato al nostro esame il disegno relativo alla istituzione di una Accademia di sanità militare. Per la verità, debbo confessare che mi occupo di questo provvedimento ormai da cinque anni ed ho cercato di sollecitare il Governo (...)

I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali.

Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualità di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualità di aspiranti ufficiali.

Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente articolo 14.

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione all'Accademia sono emanati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari suddetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni».

Il disegno di legge all'ordine del giorno è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge concerne la modifica dell'articolo 4 della legge istitutiva. Viene infatti, aggiunto un comma dove è specificato che il Consiglio superiore delle Forze armate esamina in riunione plenaria tutti quei problemi che interessano più di una Forza armata.

Per quanto concerne l'articolo 5, sempre della legge istitutiva, si aggiunge un comma nel quale viene chiarito che non possono far parte del Consiglio superiore delle Forze armate quei generali e quegli ammiragli che sono collocati in soprannumero negli organici. Infine, viene sostituito il secondo comma dell'articolo 7.

Essendo molto chiare le variazioni che dovremmo apportare, non ho altro da aggiungere se non pregare la Commissione di voler dare voto favorevole al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato dichiarato dall'onorevole Presidente. Chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del provvedimento:

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle Forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Aeronautica.

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una Forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola Forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera 7), che riguardano più Forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del Presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Se- (...)

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4973)	771
PRESIDENTE	771, 772, 774, 775
ABATE	772
BOLDRINI	774
BUFFONE, <i>Relatore</i>	771, 774
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	772, 774, 775
FORNALE	772

La seduta comincia alle 17,15.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dell'opportunità di questo provvedimento di legge si discusse a lungo negli anni 1965 e 1966, quando la Commissione unanimemente giudicò che il problema del trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dovesse essere risolto e mi affidò il compito di redigere la relazione e di predisporre un testo organico, comprensivo di tutte le proposte di legge presentate in materia.

Ora il Governo è venuto nella determinazione di presentare un testo completo, nel quale non si affronta soltanto il problema della sistemazione degli ufficiali di complemento richiamati in servizio, ma si cerca anche di dare una disciplina organica all'istituto del complemento nel suo complesso, creando la possibilità per le Forze armate di provvedere alla precettazione di un determinato numero di ufficiali per coprire i posti vuoti nel ruolo dei subalterni.

Il disegno di legge dovrebbe, quindi, assorbire le proposte di legge n. 4973, 1808, 1885, 1905, 2299, 3336 che attendiamo vengano trasferite in sede legislativa. Particolarmente significativa è la proposta di legge d'iniziativa del deputato Fornale, che avrebbe potuto essere presa a base per l'elaborazione del testo di legge, in quanto è quella che delinea con maggior precisione la situazione che si presenta attualmente nelle Forze armate per il ruolo di complemento.

Il Ministero della difesa nell'elaborare il disegno di legge in esame, che ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate, ha tenuto conto della situazione obiettiva esistente, regolando organicamente il problema dei richiami e dei trattenimenti in servizio degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, specialmente per coloro i quali dopo tanti anni di servizio, sono costantemente sotto la spada di Damocle di essere licenziati, senza avere raggiunto i limiti dell'età pensionabile. Ogni anno il Ministero della difesa ha la possibilità di trattenerne in servizio questi ufficiali, pagandoli sui fondi stanziati in bilancio. Tuttavia, una volta che gli ufficiali abbiano raggiunto il grado di maggiore, per poterli trattenerne in servizio occorre il parere della Ragioneria generale dello Stato e pertanto, spesso, la promozione al grado di maggiore coincide con il collocamento in congedo.

Vorrei raccomandare al Governo di interpretare con obiettiva larghezza la norma contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, relativa al periodo di servizio necessario per conseguire il diritto alla pensione, nel senso che sia data la possibilità a questi ufficiali di continuare a prestare servizio per il raggiungimento di un limite pensionabile superiore al minimo. Mi rendo conto, in effetti, dell'opportunità di non modificare formalmente la norma contenuta nell'articolo 6 per non incorrere nei rigori del Ministero del tesoro.

Ma sarebbe opportuno che si rivedesse la questione perché non vi è dubbio che sarebbe da ascrivere a titolo di merito dell'intera Commissione l'approvazione di un provvedimento che affrontasse in maniera così organica e concreta un aspetto particolare della carriera degli ufficiali delle nostre Forze armate, le quali hanno estremo bisogno dei quadri di complemento, soprattutto nei gradi bassi, quelli cioè che devono collaborare al primo inquadramento delle 250 mila reclute di truppa che affluiscono ogni anno ai centri di addestramento e per le quali non sarebbero assolutamente sufficienti gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Unico neo di questa organica articolazione è l'articolo 6 e spero che il Governo vorrà in proposito tranquillizzare la Commissione, in modo che le aspettative ed i desideri di tutti i colleghi possano essere soddisfatti nel migliore dei modi.

È stata preannunciata la presentazione di un emendamento e su esso il Relatore esprimerà la propria opinione al momento oppor-

tuno, ma vorrei fin da questo momento pregare i colleghi di voler approvare il provvedimento nel testo attuale, in quanto in caso contrario, mancherebbe il tempo per sottoporlo all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Questa circostanza, se si avverasse, sarebbe estremamente grave per tutta la categoria, ma in particolare per un gruppo di 40, 41 ufficiali già promossi al grado di maggiore e trattenuti in servizio soltanto perché si attende da un momento all'altro l'approvazione di questa legge. Se ciò non dovesse avvenire, questi maggiori verrebbero collocati in congedo, dopo che sono rimasti a lungo in fiduciosa attesa, senza neppure ricevere gli emolumenti ad essi spettanti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ABATE. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, che efficacemente coordina tutta la materia riguardante gli ufficiali di complemento.

FORNALE. Dichiaro la mia soddisfazione per il favorevole accoglimento nel disegno di legge della istanza da me proposta con l'iniziativa parlamentare. Il gruppo democratico-cristiano voterà a favore del disegno di legge, che la mia parte ha più volte sollecitato, anche se rilevo che l'intendimento della mia proposta di legge era quello di immettere questi ufficiali nel ruolo unico speciale, come è stato fatto altre volte per coloro che avevano compiuto i dieci anni di servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ringrazia la Commissione ed il Comitato ristretto per avere accolto favorevolmente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

diritto a pensione, e collocati nella riserva di completamento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Gli onorevoli Fornale, De Meo, Fasoli, Abate e Durand De La Penne hanno presentato due emendamenti: uno nel senso di modificare la data del 31 marzo in quella del 31 dicembre 1968; l'altro tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente: « Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio del grado rivestito ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono favorevole al secondo emendamento in quanto rientra nella logica delle norme in vigore per tutte le altre forze armate. Sono anche favorevole al primo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sulla opportunità di introdurre i due emendamenti.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione del primo comma con l'emendamento introdotto dagli onorevoli Fornale ed altri ed accettato dal Governo.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Fornale ed altri.

(È approvato).

BOLDRINI. L'articolo 6 prevede l'esclusione della liquidazione per motivi disciplinari o scarso rendimento, ma, mentre posso comprendere questa norma in caso di indisciplina, altrettanto non la condivido nella eventualità di scarso rendimento, visto che l'ufficiale potrebbe sempre affermare che, stante la circostanza del suo ininterrotto trattenimento, non vi è motivo giuridico in base al quale gli si debba negare la liquidazione.

PRESIDENTE. È evidente che si vuole, nel momento in cui entrerà in vigore questa legge, avere uno strumento per disfarsi di tutti coloro che sono stati mantenuti in servizio pur avendo per 4 o 5 anni riportato note di qualifica scadenti e magari anche delle punizioni. È evidente, infatti, che se un ufficiale vuole essere trattenuto deve, come minimo, dimostrare buona volontà: non si chiede a nessuno di prendere ottimo o eccellente; basta

un buono con 1, qualifica questa che, come sappiamo tutti, non si nega mai a nessuno.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso comprendere la preoccupazione dell'onorevole Boldrini, ma essa ha motivo di essere soltanto se si da una certa interpretazione della natura di questo premio, cosa su cui è necessario innanzi tutto intendersi. Se infatti lo si considerasse come una forma di fondo previdenziale, allora indubbiamente lo onorevole Boldrini avrebbe pienamente ragione, ma in realtà si tratta soltanto di un premio di ingaggio, che naturalmente non può essere corrisposto se il presupposto fondamentale — l'ingaggio, appunto, — non si verifica. Non si tratta, in altre parole di una forma sostitutiva del trattamento pensionistico o di liquidazione, ma di un premio, che naturalmente non può essere corrisposto a chi non lo merita.

D'altra parte, questo disegno di legge è il frutto di un lunga trattativa con la ragioneria generale dello Stato ed ha dovuto subire numerose variazioni rispetto al testo originariamente elaborato dal Governo, per la necessità di adeguarlo al diritto già consolidato rappresentato in materia dalle norme che regolano il trattamento degli ufficiali piloti della Marina militare, norme che appunto prevedono un premio di questo genere e che agganciano la corresponsione di esso al rendimento dell'ufficiale.

PRESIDENTE. Comunico che al secondo comma del testo originario dell'articolo 6 lo onorevole De Meo propone di sostituire le parole « di cui al comma precedente » con le parole « predetti » ed al terzo comma di sopprimere le parole « Su proposta delle autorità gerarchiche ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese,

almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. Lo avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro raggugliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 559.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Avverto che a seguito dell'emendamento approvato all'articolo 6 relativo alla modifica della data del 31 marzo con quella 31 dicembre 1968, anche in tale articolo dovrà essere conseguenzialmente modificata la data.

Qual'è il parere del Governo?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 marzo 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'articolo 1; il periodo di servizio già prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, è computato ai fini della ferma volontaria.

Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 marzo 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'articolo 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica della data (che ricorre due volte) 31 marzo 1968 nella data 31 dicembre 1968.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

In attesa del parere della Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni, può rimanere, stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 4973 è rinviata alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**


484.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 1° LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

PAG.



Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE	24362
BOLDRINI	24362
BRIGHENTI	24363
CASSANDRO	24368
COCCIA	24366
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	24362

PAG

PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	24364, 24366 24368
ZOBOLI	24365
Comunicazione del Presidente	24395
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	24362
Ordine del giorno della seduta di domani:	
PRESIDENTE	24395, 24397
LEONE RAFFAELE	24397

La seduta comincia alle 16,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Marzi e Fada.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ALBA ed altri: « Riconoscimento del titolo di abilitazione per l'esercizio della libera professione di statistico » (3273);

SCALIA e ARMATO: « Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani » (3274).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunziato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annuncio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Corrao, per il reato di cui all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*sosta vietata*) (Doc. II, n. 178).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Boldrini e D'Alessio, al ministro della difesa, « per sapere se risponda a verità la notizia sulla costituzione di un gruppo speciale di 60 carabinieri, al di fuori dell'organico già esistente presso lo stesso Ministero della difesa, con graduati e ufficiali alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa, generale Aloja. Gli interroganti chiedono di conoscere: chi abbia dato l'ordine di costituire tale gruppo; su quale capitolo di spesa saranno reperiti i fondi delle speciali retribuzioni ad essi eventualmente spettanti; quali compiti specifici dovrebbe assolvere questo gruppo di carabinieri. Inoltre, gli interroganti chiedono di conoscere se risponda al vero che elementi di tale gruppo siano già stati protagonisti di incidenti nella stessa anticamera del nuovo ministro, a motivo del loro incarico indefinito, comunque, « speciale ». Infine, chiedono se si ritenga opportuno disporre l'immediato scioglimento del gruppo medesimo utilizzando per i servizi necessari il già alto numero di 500 carabinieri a disposizione del Ministero della difesa » (3564).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In seguito al riordinamento disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, lo stato maggiore della difesa ha avvertito l'esigenza di inquadrare in un reparto carabinieri il personale dell'arma in servizio presso di esso. Tale reparto trova corrispondenza organica in quelli analoghi da tempo costituiti presso gli stati maggiori di forza armata e presso i comandi di grandi unità e di enti territoriali.

Il reparto carabinieri dello stato maggiore della difesa si compone di 2 ufficiali, 17 sottufficiali e 57 graduati e militari di truppa; le retribuzioni loro spettanti fanno carico ai normali capitoli di bilancio relativi agli assegni al personale dell'arma. Al personale del reparto sono affidati compiti di vigilanza esterna agli accessi degli uffici dello stato maggiore della difesa, di vigilanza interna nelle ore non di ufficio, di corriere, di archivio e di copia di documenti segreti e riservati. I compiti di vigilanza si limitano agli uffici dello stato maggiore della difesa e nessun incidente si è verificato nell'anticamera del ministro a cagione di elementi del reparto.

In relazione a quanto sopra, gli onorevoli interroganti vorranno convenire che non si pone il problema dello scioglimento del reparto in questione o di altri interventi.

PRESIDENTE. L'onorevole Boldrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOLDRINI. Colgo questa occasione per sollecitare lo svolgimento di numerose interrogazioni presentate su alcuni problemi di carattere politico e militare che mi pare siano di estremo interesse. Il Governo, dal dicembre del 1965, non risponde su una serie di questioni di grande attualità e di grande importanza. Vorrei a questo proposito sottolineare che non si tratta solamente della violazione di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo, ma forse qui vi è anche una disfunzione (vorrei mettere in evidenza ciò) nei rapporti fra il potere politico e il potere militare. Anche questa risposta dell'onorevole sottosegretario mi conferma che non sempre i rappresentanti del Governo dispongono di tali informazioni che li mettano in grado di dare una risposta a molti interrogativi che sono presenti alla nostra coscienza. Infatti la risposta, richiamandosi semplicemente ad un provvedimento di legge, ha carattere del tutto formale.

È vero che v'è stato il riordinamento degli stati maggiori, ma come mai prima il numero dei reparti di carabinieri a disposizione del capo di stato maggiore della difesa non è stato mai così elevato? Lo si è fatto forse per sottolineare una maggiore autorità? O piuttosto per avere a disposizione un corpo speciale per incarichi particolari? Eppure in materia si hanno esempi interessanti: nel corso di questi ultimi mesi, se non vado errato, lo stesso Presidente della Repubblica ha provveduto ad una riduzione del corpo dei corazzieri proprio rendendosi conto che, al di là delle questioni di prestigio dell'autorità, è oppor-

tuno ridurre il numero dei componenti dei corpi di vigilanza in considerazione del fatto che l'autorità non si fonda sull'entità di questi ultimi.

L'altra questione che vorrei porre è la seguente: tale aumento del corpo dei carabinieri a disposizione del capo di stato maggiore della difesa è stato concordato col ministro? Questi è stato interpellato? Ha dato una risposta? O non è stato interpellato? E se non è stato interpellato, in base a quali norme di legge il capo di stato maggiore della difesa ha deciso? Il potere politico deve essere avvisato perché non si tratta di un cambiamento senza significato.

D'altra parte, onorevole sottosegretario, a disposizione del Ministero della difesa, se non vado errato, vi sono 500 carabinieri i quali hanno compiti generali di sorveglianza. Non si vede perché, oltre questi 500 carabinieri, sia stato necessario andarne a scegliere altri sessanta (anzi più di 60; ella ha detto 57 carabinieri, 17 sottufficiali e 2 ufficiali), per metterli a disposizione del capo di stato maggiore della difesa.

Quali incarichi specifici sono stati loro conferiti? Ella, onorevole sottosegretario, ha detto, se non vado errato, che si tratta di incarichi di sorveglianza e di altri incarichi particolari. Ma per quanto riguarda gli incarichi di sorveglianza, esistono già i servizi segreti dello Stato, e non capisco la necessità del capo di stato maggiore della difesa di avere alle sue dirette dipendenze un corpo di supersorveglianza su certi organi del ministero stesso. Forse la vigilanza esterna consiste nel mandare alcuni sottufficiali o alcuni carabinieri in borghese nei pressi delle sedi di certi giornali, come è avvenuto qualche settimana fa, quando è stata aperta una inchiesta giornalistica a proposito di alcuni scandali che toccano da vicino alte personalità militari? È questa la vigilanza esterna? Ma allora è un corpo nel corpo, è qualcosa al servizio particolare del capo di stato maggiore della difesa! Ecco perché il quesito diventa politico.

Alla luce di queste considerazioni, non solo non posso dichiararmi soddisfatto, ma ritengo di dover richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sulla necessità che su questo problema specifico, come su altre questioni attinenti alle gerarchie militari, si vada a fondo e non ci si arresti agli aspetti formali. Ritengo che esista un problema di rapporti tra il potere politico ed il potere militare che non consente di dichiararsi soddisfatti di una risposta puramente formale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Brighenti, al ministro della difesa, « per sapere se, di fronte ai ripetuti incidenti che hanno causato la morte di alcuni giovani militari, ritenga opportuno procedere a una nuova disciplina delle pensioni privilegiate ordinarie affinché i genitori dei caduti possano avere almeno il modesto conforto della pensione all'atto in cui il luttuoso evento si verifica o quanto meno in futuro, al compimento dei 57 anni 6 mesi e 1 giorno adeguando la norma di legge a quella relativa alle pensioni di guerra » (3566).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il problema prospettato dall'onorevole interrogante ha da tempo formato oggetto, da parte del Ministero della difesa, di uno schema di disegno di legge inteso ad assicurare ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio per causa di servizio il diritto a pensione privilegiata ordinaria, prescindendo dalle condizioni di età, economiche e di inabilità attualmente previste.

Tale provvedimento, presentato al Senato il 15 ottobre 1963, non è stato ancora posto in discussione, in quanto alcuni ministeri hanno prospettato l'opportunità di estendere le nuove norme ai genitori e ai collaterali dei dipendenti civili dello Stato e di apportare altre integrazioni, per la cui copertura finanziaria sono tuttora in corso intese con gli organi competenti.

Il Ministero della difesa ha più volte segnalato l'urgenza del provvedimento e ne segue gli sviluppi con ogni attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Brighenti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BRIGHENTI. All'atto della presentazione della mia interrogazione sapevo che il Ministero della difesa aveva predisposto un disegno di legge, il quale non è stato ancora posto in discussione. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione assurda e inammissibile. Parecchi infortuni si sono verificati in questi ultimi tempi e decine di giovani militari hanno perduto la vita. Stando alla legislazione vigente i genitori di questi giovani non percepiscono alcun indennizzo perché al momento dell'infortunio i genitori dovrebbero aver compiuto il sessantesimo anno di età mentre la maggior parte dei genitori (circa l'80-90 per cento) ha una età tra i 45 e i 50 anni. Desidererei sottolineare, quindi, l'urgenza che si porti l'età utile per il godimento della pensio-

ne privilegiata ordinaria al limite previsto per le pensioni di guerra, cioè al compimento del cinquantasettesimo anno, sei mesi e un giorno.

Nella maggioranza dei casi, i giovani che intraprendono il servizio militare devono abbandonare il lavoro e la relativa retribuzione, che spesso costituisce il sostentamento della famiglia. Perciò, quando capita un infortunio del genere, è giusto che i genitori godano di una pensione privilegiata ordinaria.

L'onorevole sottosegretario ci ha detto che il disegno di legge è fermo al Senato in attesa del reperimento della copertura. Desidero chiedere al sottosegretario Cossiga se il Ministero della difesa sia intenzionato a fare quanto in suo potere per sollecitarne la discussione. Non ci dobbiamo nascondere che l'iter parlamentare di un provvedimento dipende in gran parte dal Governo. Il disegno di legge in questione potrà essere approvato quest'anno o l'anno venturo in questa o nella prossima legislatura? È giusto domandarselo, perché numerose famiglie attendono l'approvazione del provvedimento, che costituisce anche un atto di riparazione.

Non conosco il testo del disegno di legge e gradirei pertanto sapere se sia prevista una sua efficacia retroattiva come atto di riparazione. Anche questo è un problema molto importante, perché non è giusto che i genitori dei militari deceduti per cause di servizio non godano dei benefici previsti da questo provvedimento a causa del ritardo con cui esso viene esaminato dal Parlamento.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero precisare all'onorevole Briganti che il Ministero della difesa, come ho già detto, si è dimostrato sensibile e diligente nel presentare questo disegno di legge. Allo stesso modo si comporterà nel prendere le iniziative opportune con gli altri ministeri al fine di giungere nel più breve tempo possibile all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Zoboli, Pagliarani e Accreman, ai ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dell'industria e commercio, « per sapere con urgenza se, in accoglimento delle attese e dei voli espressi da tutta la popolazione di Cese-

na, intendano intervenire per quanto avviene in relazione ai licenziamenti operati dalla società Arrigoni di Cesena. Con contraddizione inconciliabile, mentre l'I.M.I. ha finanziato l'« Arrigoni » con due miliardi di lire, questa licenzia 200 sui 300 operai occupati nello stabilimento di Cesena. Questo, quando il decreto ministeriale 3 febbraio 1965, che fissa i criteri circa il conferimento dei mutui previsti dalla legge 14 gennaio 1965, in base alla quale la « Arrigoni » ha avuto il finanziamento, prescrive: " Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze del fondo le imprese particolarmente colpite dall'andamento congiunturale - con preferenza per quelle produttrici di beni strumentali e per quelle che, a parità di capitale investito assicurino il mantenimento di una maggiore occupazione... ". Gli interroganti chiedono, di fronte alla palese violazione della società Arrigoni, quali misure i ministri intendano prendere per fare revocare i licenziamenti e rispettare la legge » (3672);

Bersani, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere quali ulteriori iniziative intenda svolgere, dopo quelle invano esperite fin qui, per una positiva soluzione della vertenza sindacale della « Arrigoni » di Cesena in cui numerose maestranze sono oggetto di provvedimenti di licenziamento o di riduzione di lavoro. Sottolinea l'urgenza di tali iniziative in considerazione del lungo decorso della vertenza, del prolungato disagio materiale e morale delle famiglie e delle rilevanti ripercussioni sulla economia locale » (3779).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La vertenza tra la società Arrigoni di Cesena e le proprie maestranze è stata definita. L'accordo tra le parti è avvenuto sulle seguenti basi: sui 171 licenziamenti di unità fisse di personale ne sono stati revocati 71. Per le altre cento unità di personale, 50 saranno licenziate definitivamente, con una indennità extracontrattuale di lire 330 mila; le rimanenti 50 saranno rioccupate stagionalmente con garanzia di lavoro di cinque mesi per il 1966 e di sei mesi per il 1967, con indennità extracontrattuale di lire 180 mila. Di queste ultime 50, quelle che inizieranno il lavoro stagionale avranno una maggiorazione di 50 mila lire sull'indennità extracontrattuale, che pertanto assommerà complessivamente a lire 230 mila.

Per quanto concerne infine il finanziamento concesso dall'I.M.I. all'« Arrigoni », faccio (...)

589.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

INDICE

PAG.

--

Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE	29992
BOSISIO	29999
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	29997
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	29998, 29999
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29992, 29993
PEDINI	29993
ROMUALDI	29998
VALITUTTI	29997
VINCELLI	29995

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) 29991

Ordine del giorno della prossima seduta 30001

La seduta comincia alle 10,30.

FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Coltone e Nannini.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dei deputati:

DE MEO: « Avanzamento degli ufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo in aspettativa per mandato parlamentare » (3714);

NANNINI: « Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova » (3713);

BERSANI: « Riduzione dei termini per l'ammissione agli scrutini ed agli esami per l'avanzamento alle qualifiche superiori del personale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (3715).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giu- (...)

Darida, al ministro della difesa, « per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per restituire tranquillità e sicurezza ai numerosi abitanti delle frazioni del comune di Pomezia immediatamente contigue all'aeroporto di Pratica di Mare, preoccupate per le continue evoluzioni a bassa quota di aviogetti militari, sia sull'abitato che sul litorale marittimo, particolarmente affollato nei mesi estivi. A suo tempo, dopo un gravissimo incidente, l'aerobrigata di stanza a Pratica di Mare fu trasferita in altro aeroporto per le interferenze con le linee civili facenti capo agli aeroporti di Roma e l'impianto fu destinato ad uso di elicotteri. Nonostante l'avvenuto trasferimento sono continuati i voli a bassa quota di un numero limitato di aerei, determinando uno stato di disagio, acuito dal recente grave incidente occorso ad un elicottero militare precipitato nei pressi di Pomezia » (4760).

Segue l'interrogazione dell'onorevole Valitutti, ai ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e della difesa, « per sapere se sia esatta la notizia relativa alla decisione di trasferire il poligono di tiro di Santa Eufemia nel territorio a ridosso delle foci del Sele in provincia di Salerno e per rappresentare la gravità degli effetti negativi dell'esecuzione della decisione suddetta sia sul piano dello sviluppo agrario che sul piano della valorizzazione turistica della zona facendo, per altro, presente che il Ministero dell'agricoltura e foreste starebbe effettuando accertamenti idonei a far ritenere non solo che la notizia non sia infondata ma che sia già allo studio la possibilità di adottare la decisione di cui trattasi » (4818).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondo anche a nome dei ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.

Al fine di consentire la realizzazione di un aeroporto nella zona di Sant'Eufemia Lamezia, è stata considerata la possibilità di trasferire il locale poligono di tiro utilizzando, previo opportuno ampliamento, altro poligono di limitate dimensioni ubicato alla foce del fiume Sele.

La questione tuttora in corso di esame sarà approfondita in tutti i suoi aspetti, allo scopo di pervenire ad una soluzione concordata che concili le esigenze militari con quelle della economia locale.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALITUTTI. Vorrei raccomandare all'onorevole sottosegretario Cossiga di cointeressare all'esame di tale questione anche il Ministero della pubblica istruzione. Si tratta, infatti, di tutelare anche un interesse artistico ed archeologico che è affidato in quella zona al Ministero della pubblica istruzione. Trattasi infatti di una zona che possiamo chiamare « pestana », un ampio perimetro in cui sorge questo piccolo poligono di tiro che si vorrebbe ampliare e dove esistono i monumenti di *Paestum*, di preminente interesse artistico-archeologico, da tenere presente nella sistemazione allo studio.

Nella mia interrogazione vi ho accennato molto fuggevolmente, soffermandomi specialmente sull'interesse agrario-economico perché trattasi di una ampia zona già bonificata, appoderata, in cui sono stati investiti cospicui mezzi finanziari. Anche di questo bisogna tener conto.

Se mi dichiarassi soddisfatto o insoddisfatto della risposta, credo che non esprimerei esattamente il mio pensiero né per una né per l'altra alternativa. Mi permetto, pertanto, di rivolgere all'onorevole sottosegretario una vivissima raccomandazione perché nell'esaminare tale questione si proceda con la necessaria ponderazione e si solleciti anche il parere del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Romualdi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, in relazione ai grandi interessi legati alla Gardesana occidentale, statale n. 45-bis, di cui si annuncia nuovamente la chiusura per lavori, ritenga di rinviare detta chiusura almeno fino alla metà del presente mese di ottobre; di concedere l'apertura della strada dal sabato alle ore 12 sino alla mezzanotte della domenica, per dare la possibilità agli operatori economici della zona di sfruttare il turismo di fine settimana avviato verso gli impianti e le località degli sport invernali; di incrementare le corse di traghetto tra la sponda occidentale (Maderno) e la sponda orientale (Torri del Benaco) ed installare una vistosa segnalazione che indichi effettivamente il punto dove la strada è interrotta ed inviti la gente verso le due partenze dei traghetti, che permettono di evitare il periplo del lago; d'intervenire presso l'amministrazione provinciale di Brescia per la sistemazione della strada Campione-Tremosine-Voltino-Limone, che è la sola aperta e di diretta comunicazione in tale pe- (...)

701.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

PAG.



Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE	35811
CARADONNA	35814
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35813

**Assemblea dell'Unione europea occidentale
(Trasmissione di raccomandazioni) .** 35811

Corte dei conti (Trasmissione di relazione) 35811

**Per lo svolgimento di una interpellanza e di
una interrogazione:**

PRESIDENTE	35823
GORRERI	35823
MORO DINO	35823

della guerra " biologica " consentono di escludere che paesi sempre più responsabili, tra i quali bisogna includere, sia pure con qualche riserva, l'Unione Sovietica, useranno mai simili orrende armi. Però, al tempo stesso, si è costretti ad ammettere la possibilità che paesi molto poveri, razzisti e xenofobi, ed insieme fautori di una guerra globale cui, a loro avviso, sopravviverebbero per la " sovrabbondanza " della loro popolazione, possano meditare di valersi di simili armi per un gigantesco ricatto o per cieca distruzione, come apertamente propugnano; 9) lo sviluppo tecnologico della guerra " biologica " ha reso superato e trascurabile qualsiasi accordo sulla non proliferazione nucleare essendo, per sua stessa natura, l'armamento " biologico " pressoché incontrollabile, assai più economico e non meno distruttivo. Non si ha il coraggio di rendere pubblicamente noto tutto ciò, sebbene alcuni paesi seguano vie pratiche di azione per eliminare questo tremendo pericolo prima che assuma dimensioni critiche, a costo di gravi sacrifici, impopolarità e defezioni di alleati. Subordinatamente l'interrogante chiede di conoscere quale sia il punto di vista e di azione del ministro interrogato di fronte a questi problemi, considerando particolarmente la inquietante presenza cinese in Albania, a due passi dalle nostre coste » (5552).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In ordine alle notizie riferite dall'onorevole interrogante per dimostrare l'interesse della repubblica popolare cinese a costruirsi un autonomo arsenale nucleare, con relativi vettori, è da considerare che tale interesse risulta notoriamente confermato anche da recenti sperimentazioni e pertanto le notizie stesse hanno valore meramente marginale. Sulla presenza di mezzi e personale cino-comunista in territorio albanese e sui possibili riflessi per la sicurezza del territorio italiano, dalle informazioni disponibili risulta quanto appresso.

L'entità del personale cino-comunista presente in Albania viene valutato intorno alle 2 mila unità, con qualifiche non facilmente precisabili.

Non esistono per altro mezzi tecnici o bellici a diretta disposizione del personale predetto, mentre è noto che la repubblica popolare cinese ha fornito a quella albanese

aiuti militari di varia natura e assistenza tecnica per il mantenimento in efficienza di materiale bellico anche di provenienza sovietica.

In relazione poi alle notizie della stampa estera circa l'installazione in Albania, con la collaborazione di tecnici cinesi, di basi di lancio per missili a lunga portata, si precisa che è stata solo accertata la presenza in tale paese di missili superficie-aria, da tempo in dotazione a quelle forze armate e apparsi anche nella parata militare del 1° maggio 1966.

Si assicura tuttavia che la questione viene seguita con la massima attenzione e con piena consapevolezza delle sue delicate implicazioni.

Quanto ad eventuali misure di prevenzione per la sicurezza del territorio, è noto che l'Italia non possiede armi nucleari, né è attualmente previsto che in futuro le forze armate italiane dispongano di armamento nucleare autonomo. Le possibilità di fronteggiare un attacco nucleare, da qualsiasi direzione provenga, deve pertanto essere dall'Italia considerata nel quadro dell'alleanza atlantica, di cui il nostro paese fa parte.

In merito alle più recenti considerazioni dell'onorevole interrogante sulla posizione dell'Albania ai fini della sicurezza del territorio italiano, contenute nell'interrogazione numero 5552, è anzitutto da precisare quanto segue: 1) a parte il fatto che non esistono confini comuni tra Bulgaria e Albania, non risultano provvedimenti di ordine militare ai confini della prima; 2) due unità navali leggere bulgare si sono recate negli ultimi mesi ad Alessandria d'Egitto, rientrando nel mar Nero. Non sembra probabile che le due unità disponessero di attrezzature elettroniche di interferenza antimissilistica operate da personale sovietico; 3) la costruzione e gli effetti di armi biologiche hanno formato oggetto di discussione da parte di scienziati occidentali e orientali. Nessun accordo è stato raggiunto per quanto riguarda la possibilità di sistemi pratici ed efficaci di controllo, su scala mondiale, dello sviluppo di mezzi di guerra biologica. È opinione comunemente diffusa che tali armi possano raggiungere effetti letali analoghi a quelli delle bombe nucleari, con costi e difficoltà di costruzione inferiori, ma si tratta di convinzione non sicura.

A parte i chiarimenti di dettaglio, concludendo sulle delicate questioni richiamate dall'onorevole interrogante, si assicura che gli sviluppi della situazione nella vicina repubblica albanese e nel Mediterraneo sono attentamente seguiti e vengono adottati gli op-

portuni provvedimenti per garantire nel modo migliore la pace nella sicurezza.

Si riafferma infine che il Governo italiano è pienamente consapevole delle sue responsabilità in ordine alla difesa del paese, con i gravi problemi che essa pone e, pur auspicando la distensione e la pace tra i popoli, si adopera e con ogni mezzo a prevenire possibili pericoli e a preparare i mezzi occorrenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Caradonna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARADONNA. Debbo dichiararmi insoddisfatto, per un motivo fondamentale. Innanzitutto le notizie date sono generiche, sebbene confermino la presenza in Albania di tecnici militari stranieri e di armamento militare cinese, anche nel campo missilistico.

La risposta a questa interrogazione viene con un anno di ritardo, ma il succedersi dei progressi tecnologici militari cinesi conferma l'attualità dell'interrogazione nel momento in cui fu presentata, e dimostra altresì che il problema diventa sempre più grave e riguarda direttamente l'Italia. A parte le altre crisi internazionali esistenti nel Mediterraneo, vi è — noi lo sappiamo — la crisi in Asia; e poiché un eventuale scontro tra la Cina e l'occidente, tra la Cina e gli Stati Uniti potrebbe ripercuotersi nell'atteggiamento della Repubblica popolare albanese, l'Italia potrebbe, in caso di conflitto atomico, non dico essere aggredita o colpita da questo paese, ma certo riportare seri danni. Inoltre non vi è solo il problema della difesa e della reazione nucleare: vi è anche quello della difesa delle popolazioni, e su ciò l'onorevole sottosegretario per la difesa non ha detto nulla. Sì, noi siamo coperti dall'ombrello atomico americano, ma vi è anche un problema di difesa passiva dallo scoppio di eventuali bombe atomiche che potrebbero anche non essere albanesi: le stesse basi dell'Albania potrebbero infatti essere sottoposte a bombardamento atomico preventivo in caso di aggravamento del conflitto asiatico.

Proprio per questo motivo in un'altra interrogazione domandavo responsabilmente al ministro quale fosse il raggio distruttivo di una bomba all'idrogeno lanciata, ad esempio, sull'isola di Saseno contro gli impianti missilistici di quell'isola. Senza dubbio infatti le popolazioni pugliesi, ad esempio, verrebbero raggiunte dalle radiazioni delle bombe all'idrogeno che fossero lanciate preventiva-

mente per distruggere le basi missilistiche albanesi.

A questo problema di difesa passiva delle popolazioni non possiamo attendere che provveda la NATO: è una questione che riguarda solamente ed esclusivamente il Ministero italiano della difesa.

Noi ci attendiamo quindi che la situazione venga seguita, come ha detto l'onorevole sottosegretario; ma ci attendiamo anche che si compiano passi affinché la Repubblica popolare albanese spieghi il motivo di queste installazioni missilistiche e fornisca quanto meno garanzie.

Il problema, onorevole sottosegretario, non può essere preso alla leggera. È un problema spiacevole da guardare in faccia: ma, d'altra parte, noi non possiamo continuare a fare i profeti disarmati, perché la realtà si evolve indipendentemente dalla nostra stessa volontà; tanto più che in questi avvenimenti noi possiamo essere coinvolti, considerati i mezzi della guerra moderna, a prescindere dalla nostra neutralità o dalla nostra estraneità. Lo prova il fatto che, come dicevo, qualora l'Albania non dico attaccasse l'Italia con i missili a testata nucleare, ma venisse preventivamente bombardata da altre potenze in conflitto con la Cina, per evitare che essa potesse rappresentare una grossa pedina di minaccia nel Mediterraneo a favore della Cina stessa, la popolazione di buona parte dell'Italia meridionale, in particolar modo delle Puglie ci andrebbe certamente di mezzo, perché non esistono — a noi per lo meno non risulta, né l'onorevole sottosegretario ci ha detto nulla in proposito — opere di difesa, ricoveri antiatomici, provvidenze di difesa civile per la popolazione.

Il che è grave, come è grave sapere che iniziative diplomatiche non vengono prese nei confronti della Repubblica popolare albanese, se non altro per avere una spiegazione circa l'installazione di basi missilistiche che rappresentano un pericolo diretto e indiretto per la nazione italiana.

Noi non possiamo far finta di non vedere e contentarci di registrare la esistenza di tecnici cinesi, di armi cinesi nella Repubblica popolare albanese, alla quale vengono inoltre forniti missili a media gittata di produzione cinese e alla quale tra breve tempo potranno essere forniti anche missili di grande gittata, missili intercontinentali. In tal modo l'Albania potrà diventare una base missilistica e atomica al centro del Mediterraneo, in una posizione strategica di grandissima importanza, ed una pedina militare formidabile che (...)

V LEGISLATURA

Eletto nel collegio CAGLIARI - Proclamato il 28 maggio 1968 - Elezione convalidata il 6 febbraio 1969

Iscritto al gruppo parlamentare:

DEMOCRATICO CRISTIANO dal 21 giugno 1968 al 24 maggio 1972

Componente di organi parlamentari:

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI) dal 27 marzo 1970 al 24 maggio 1972

VII COMMISSIONE (DIFESA) dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972

COMMISSIONE D'INDAGINE RICHIESTA DALL'ON. MANCINI GIACOMO A NORMA DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO dal 24 novembre 1970 al 18 dicembre 1970

Uffici di Governo:

III Governo Moro: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 febbraio 1966 al 24 giugno 1968

II Governo Leone: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 giugno 1968 al 12 dicembre 1968

I Governo Rumor: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 14 dicembre 1968 al 5 agosto 1969

II Governo Rumor: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970

Termine del mandato: 24 maggio 1972 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (A.C. 808); GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (A.C. 2188); (17-6-1970 pagg. 18220, 18221, 18222, 18224, 18225, 18226, 18230 - 1°-7-1970 pag. 18812)

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (A.C. 2790); Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (A.C. 2791); (24-11-1970 pagg. 23357, 23359)

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (A.C. 1993); (13-5-1971 pag. 28712)

Interventi su progetti di legge in Commissione

I Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI)

ABELLI ed altri: Aumento dell'indennità per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori (A.C. 146); CARRA: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (A.C. 571); BENOCCI ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (A.C. 790); BARCA ed altri: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (A.C. 2403); SAVOLDI ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (A.C. 2409); Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (A.C. 2475); (Relatore) (14-5-1970 pag. 74)

S. 772: Modifica della lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità. (A.C. 1990); (18-11-1970 pag. 181)

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (A.C. 3192); COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (A.C. 3222); (12-5-1971 pagg. 227, 228, 229)

Attività non legislativa in Assemblea

Interventi vari

Contro il richiamo al Regolamento del deputato Roberti (24-11-1970 pag. 23357)

Richiesta di sospensione pura e semplice della seduta per consentire ai gruppi di valutare le implicazioni politiche connesse al nuovo fatto della posizione della questione di fiducia da parte del Governo (24-11-1970 pag. 23359)

ATTIVITÀ DA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA NEL II GOVERNO LEONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi su progetti di legge in Commissione

VII Commissione (DIFESA)

S. 139: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM (A.C. 575); (13-11-1968 pagg. 6, 7, 8)

Attività non legislativa in Assemblea**Interventi vari**

Per il XXV anniversario dell'eccidio di Cefalonia; (24-9-1968 pag. 1363)

**ATTIVITÀ DA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA
NEL I GOVERNO RUMOR
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Interventi su progetti di legge in Commissione****VII Commissione (DIFESA)**

BUFFONE: Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (A.C. 33); (29-1-1969 pagg. 18, 19)

SCARASCIA MUGNOZZA e DE MEO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (A.C. 416); (5-2-1969 pag. 23)

PEDINI ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente "Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano" (A.C. 27); (5-2-1969 pagg. 24, 25, 26 - 19-2-1969 pag. 31)

BUFFONE: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 (A.C. 293); (27-3-1969 pag. 46)

Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato (A.C. 332); (27-3-1969 pag. 47)

LUCIFREDI: Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 (A.C. 588); MILIA: Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-18 (A.C. 682); (27-3-1969 pag. 49)

Attività non legislativa in Assemblea

BOLDRINI: Permanenza del generale Vedovato, collocato a disposizione, nella carica di capo di stato maggiore della difesa (INTERR n. 970); (5-5-1969 pagg. 7500, 7502, 7503)

ATTIVITA' DA DEPUTATO

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

296.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.	PAG.
	PAG.	
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);		GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188) 18212
		PRESIDENTE 18212
		BARCA 18225
		CARUSO 18212
		COSSIGA 18220
		GASPARI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 18237
		MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i> 18232
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>) 18211
		(<i>Rimessione all'Assemblea</i>) 18246
		(<i>Svolgimento</i>) 18211
		Assemblea dell'UEO (<i>Trasmissione di raccomandazione</i>) 18246

creato una situazione insostenibile, per la quale non c'è possibilità di sbocco.

Noi pensiamo che il problema del trattamento economico dei direttivi possa essere affrontato soltanto nel più vasto ambito della riforma della pubblica amministrazione; pensiamo che il problema della ristrutturazione delle carriere vada affrontato secondo un quadro della impostazione che la maggioranza della Commissione ha dato per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3 e 25.

Voi eravate invece addirittura venuti a proporre l'aumento degli organici — e l'onorevole Cossiga certo lo ricorda — per il Ministero dei lavori pubblici, per il Ministero della agricoltura e per il Ministero del turismo, che sono direttamente investiti dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Noi ve lo abbiamo impedito. È nella direzione che ho indicato prima, che bisogna lavorare, non nella direzione dell'aumento delle qualifiche e dei gradi, al di fuori dei più vasti problemi di riforma.

Avviandomi alla conclusione, devo rivolgervi, colleghi della maggioranza, l'invito ad abbandonare l'illusione che la riforma della pubblica amministrazione si possa fare con un modesto snellimento delle procedure, o facendo di qualche dirigente un *manager* di tipo industriale. Devono cessare queste illusioni manageriali; deve cessare l'illusione che la pubblica amministrazione possa funzionare modificando qualche norma di procedura. Noi dobbiamo invece ricostruirla e rifarla sulla base delle indicazioni che sono contenute nella Costituzione, sulla base delle acquisizioni politiche che il movimento dei lavoratori, la classe lavoratrice ha portato avanti in quest'ultimo periodo di tempo. Se questi problemi di riforma riemergono, se questi nodi essenziali vengono nuovamente all'attenzione del paese, questo accade perché sono cambiati i rapporti politici tra opposizione e maggioranza; e tali rapporti sono cambiati in ragione della mutazione dei rapporti di forza nella società. Oggi voi non potete più dire che le cose non si possono fare; non potete più illudervi, come avete fatto, di risolvere i problemi del paese affidandovi al mito del neocapitalismo.

Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione nuova, democratica, costruita sulla base delle indicazioni della nostra Costituzione; che abbia chiari rapporti con le regioni, con le province, coi comuni, coi nuovi centri di potere sorti nel corso delle lotte dei lavoratori, coi sindacati, con le forze politiche e sociali che vogliono il rinnovamento della nazione.

Una amministrazione aperta alla partecipazione dei cittadini, che consideri i cittadini titolari di diritti e non come sudditi. Soltanto partendo da queste premesse, dalle indicazioni di efficienza e di buon andamento della amministrazione, ma in relazione ai fini che la Costituzione fissa a tutto l'ordinamento, potrà essere fatta una riforma democratica della amministrazione. In questo quadro anche i problemi del personale dello Stato potranno trovare una giusta soluzione. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cossiga. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti al momento cruciale e, mi auguro, definitivo di questo tormentato e delicato *iter* legislativo, che ha avuto da un lato certamente momenti di vibrata polemica, ma che indubbiamente ha segnato anche un momento di costruttivo confronto in Commissione e — mi auguro — adesso anche in aula, tra Governo, maggioranza ed opposizione.

Credo che anzitutto debba essere messo in luce, nell'interesse stesso del prestigio della istituzione parlamentare, che il dibattito svoltosi in Commissione — come ha avuto modo di riconoscere anche l'onorevole Caruso — è stato non solo civile per quanto riguarda le forme, ma civile anche da un punto di vista politico in quanto tutte le parti — la maggioranza che sostiene il Governo, il Governo stesso e l'opposizione — si sono sforzate, pur nella inevitabile salvaguardia delle posizioni politiche proprie, di cercare punti di convergenza piuttosto che punti di divergenza.

Credo che abbiamo dimostrato anche in Commissione che se il Parlamento deve essere necessariamente attento alla domanda che viene formulata — anche con l'uso degli strumenti della lotta sindacale — dai movimenti di massa e dagli stessi sindacati; se anche deve fare attenzione non solo alla domanda stessa, ma a quanto in ordine ad essa può essere intercorso tra Governo e parti sindacali interessate, per altro il Parlamento non può mai, neanche in questa occasione, essere ridotto a camera di registrazione e deve, pur nell'attenzione dovuta per quanto accade nel paese, anche attraverso queste forme di democrazia diretta rappresentate dai movimenti di massa e dalle stesse agitazioni sindacali non dimenticare che ripete i suoi poteri da un momento essenziale della sovranità del popolo, qual è il conferimento del mandato attraverso la elezione popolare.

Il carattere tormentato e complesso dell'*iter* legislativo di questa legge è dovuto a vari motivi: alla complessità tecnica del testo che avevamo di fronte, alla complessità della materia e alla rilevanza politica dell'argomento che dovevamo affrontare: la riforma dell'amministrazione dello Stato da un lato e la ristrutturazione del corpo burocratico dall'altro, essendo il riassetto economico — che costituisce la terza parte dell'oggetto del nostro legiferare — non altro che una conseguenza e della riforma della pubblica amministrazione e della riforma del corpo burocratico.

Ci siamo poi trovati a trattare questa materia in connessione con alcuni fatti politici ed istituzionali estremamente importanti: lo avvio dell'attuazione dell'ordinamento regionale, il fatto che la domanda di partecipazione, che sempre più prepotentemente e talvolta anche disordinatamente e — lo ammetto — caoticamente sorge dal paese e dalla società civile (domanda di carattere economico, sociale e culturale), deve poi trovare un suo momento unificante in una domanda di partecipazione politica, che non trova soddisfazione nell'attuale struttura dello Stato, e soprattutto in quella parte dello Stato che, come la pubblica amministrazione, più direttamente dovrebbe poter rispondere a tale domanda, sostanzialmente rivolta ad una più ampia partecipazione politica.

Si tratta di un momento nel quale vengono riconsiderati i rapporti tra Governo e Parlamento, tra Stato e società civile, e in cui vien riconsiderato lo stesso ruolo dei sindacati nella vita dello Stato, nella dislocazione del centro di gestione del pubblico potere, del potere non solo formale ma effettivo in questa nostra comunità così potentemente coinvolta da un movimento di sviluppo.

Tutto questo tormentato *iter* in Commissione, di cui vi è traccia anche nella posizione polemica dell'onorevole Caruso — del resto molto garbata e signorile —, non è stato inutile (e credo che non lo sia anche in aula), poiché se non altro ha fatto sì che alla discussione in aula sia stato sottoposto un testo non perfetto, ma pur sempre un testo apprezzabile sul quale è possibile un dibattito. Io mi auguro sia possibile trovare un punto di incontro, convinto come sono che su questi grandi temi della costruzione dello Stato moderno, e di una moderna amministrazione, sia dovere di tutti fare il massimo sforzo per cercare linee di convergenza e di intesa.

Direi anche che quel tormentato *iter* ha portato, forse quasi per la prima volta in

modo concreto, all'attenzione ed al confronto delle forze politiche una problematica estremamente ricca e interessante, che ha travagliato e travaglia il momento politico e istituzionale che viviamo: quella del rapporto tra Stato e cittadini, tra potere politico e democrazia, tra sindacati, Governo e Parlamento.

Ci siamo trovati ad affrontare un problema che poteva apparentemente sembrare modesto, quello di qualche tabella o di qualche ruolo o di qualche aggiustamento interno della organizzazione. Una organizzazione che non direi neanche cavourriana, poiché se avessimo mantenuto quel modello forse le cose sarebbero andate meglio; gli è che dopo Cavour, non dimentichiamolo, vi è stato Depretis, vi è stato Crispi, vi è stato Mussolini. Probabilmente, onorevole Caruso, se noi fossimo regolati ancora dal testo di legge che ella ha citato, le cose andrebbero meglio; vero è che dopo di allora le cose si sono molto più complicate. Come ci troveremmo meglio se Cavour avesse potuto avallare con la sua autorità politica quel timido esperimento regionalistico...

CARUSO. Questo aggrava la mia accusa.

COSSIGA. ...dovuto al Mancini; se avesse potuto avallare, insomma quell'esperimento di riforma regionalistica con una testimonianza a favore dell'unità del nostro paese, che non avrebbe permesso di far credere che unità e napoleonismo nella amministrazione fossero la stessa cosa.

Ci siamo trovati quindi per la prima volta, su cose che sembravano modeste, a scontrarci e incontrarci sul problema dello Stato, sul problema della costruzione di uno Stato moderno, cioè proporzionato ai bisogni reali di questa società in cui stanno mutando i rapporti di forza e i rapporti produttivi, in cui si creano nuovi ceti e vi è una profonda evoluzione culturale.

L'onorevole Caruso, con la sua garbatezza ha inchiodato o ha cercato di inchiodare sul banco degli imputati l'onorevole Gaspari neventitreesimo ministro della riforma (non mi permetto certo di fare qui il difensore di ufficio dell'onorevole Gaspari) e la maggioranza per quanto attiene la persistenza di questo non risolto problema dello Stato moderno.

Onorevole Caruso, ella ha accennato, sia pure in forma garbata, a un nostro « tradimento », ad una nostra non aderenza alla tradizione sturziana cui per altro ci richiamiamo.

Non desidero fare della polemica ad ogni costo; il fatto è, onorevole Caruso, che ogni volta che si affrontavano determinati problemi eravamo tutti presi, voi a denunciarci come forza retriva a servizio del capitalismo, noi a ricordarvi Budapest. Così, per un certo tempo, tanto noi della maggioranza quanto voi dell'opposizione non abbiamo posto molta attenzione al fatto che il Vietnam riguardava certamente anche noi (ma soprattutto gli Stati Uniti d'America) e che la Cecoslovacchia riguardava certamente anche noi (ma soprattutto l'Unione Sovietica e i paesi del patto di Varsavia) mentre lo Stato italiano riguardava essenzialmente noi.

FREGONESE. È esatto.

COSSIGA. Dobbiamo dunque riconoscere che abbiamo tutti, anche noi della maggioranza, le nostre responsabilità per la mancata soluzione di alcuni problemi di fondo dello Stato, che sono prepotentemente esplosi in connessione al tipo di sviluppo determinatosi nella nostra società. Dobbiamo riconoscere (da parte mia lo faccio, anche se non chiedo all'onorevole Caruso di fare altrettanto, magari per ragioni di *fair play*) che l'interesse reale dei partiti di cui facciamo parte, l'interesse reale, non polemico, anche del suo partito, onorevole Caruso, a questo genere di problemi non è di antichissima data, anche se devo prendere atto con soddisfazione dello sforzo che l'opposizione ha fatto in Commissione.

CARUSO. Vorrei ricordarle soltanto Gramsci, onorevole Cossiga.

COSSIGA. Ella ricorda Gramsci e noi ricordiamo Sturzo; ma sarebbe troppo facile rinfacciarci a vicenda i cambiamenti di rotta legislativa di cui, in senso difforme da quelle impostazioni, ci siamo resi colpevoli già alla Costituente, in relazione ad una situazione politica puramente contingente.

POCHETTI. Voi, vi siete resi colpevoli.

COSSIGA. Noi e voi, colleghi comunisti, perché potremmo ricordare i discorsi di Togliatti, le sue perplessità sulle autonomie regionali, i suoi cambiamenti di rotta. Ma se dovessimo insistere su queste polemiche che rientrano ancora in un clima di « guerra parlamentare fredda » credo che non faremmo un passo in avanti, mentre invece noi vogliamo camminare, cercando di essere noi fedeli a Sturzo e voi a Gramsci e alla concezione

gramsciana del ruolo del vostro partito nella società nazionale italiana.

Conclusa questa premessa, desidero addentrarmi nel tema, avvertendo subito che il mio non sarà un intervento di carattere tecnico, in quanto non ho esperienza sindacale e non sono pertanto un esperto di tabelle, parametri e così via. Mi soffermerò pertanto su alcuni argomenti di carattere generale, e preliminarmente su tre punti: sull'esercizio del potere di emendamento da parte del Governo; sull'osservanza sostanziale dei precetti costituzionali in materia di legge-delega; sul metodo di trattazione della materia del pubblico impiego. Su argomenti di tanta importanza, ritengo che sia conveniente sia per il Governo sia per la maggioranza fare alcune osservazioni che, anche se possono sembrare di critica, non sono un gratuito servizio reso all'opposizione, ma un contributo positivo utile, soprattutto, alla maggioranza.

Per quanto riguarda innanzitutto il potere di emendamento, onorevole ministro, non voglio qui entrare in una sottile disquisizione giuridica sulla natura del potere di emendamento, affrontando il problema se il potere di emendamento sia una estrinsecazione particolare del potere di iniziativa legislativa e se quindi l'esercizio del potere di emendamento da parte del Governo debba avere lo stesso trattamento giuridico del potere di iniziativa legislativa del Governo stesso.

Indubbiamente la prassi parlamentare è nel senso che il Governo, la cui iniziativa legislativa è più vincolata a procedure particolari, ha sempre goduto, nelle assemblee legislative, di un potere di emendamento di fatto, considerato come estrinsecazione del potere collaborativo che il Governo ha come « parte nel Parlamento ».

Comunque il potere di emendamento venga configurato, esso può essere esercitato senza che si travalichi l'oggetto e la materia del disegno di legge cui l'emendamento si riferisce. Ho già avuto modo in Commissione di dire a lei, onorevole ministro Gaspari — avrei però voluto dirlo al suo predecessore — che quando il Governo ritiene che un disegno di legge non vada più bene, non dovrebbe presentare una serie di emendamenti che praticamente rappresentano un altro disegno di legge ma presentarne un altro. In Commissione, infatti, ci siamo trovati in difficoltà enormi anche solo sul piano della tecnica della discussione perché non sapevamo più neanche quali riferimenti usare, se agli emendamenti Gatto, se alla legge di proroga, se agli emendamenti Gatto-Gaspari o ad altro.

Bisognerebbe perciò trovare una forma di collaborazione tra Governo e Parlamento proprio per non creare difficoltà di ordine tecnico nel lavoro di vaglio degli emendamenti presentati compiuto dal presidente della Commissione e, in un secondo momento dal Presidente dell'Assemblea, quando si passerà alla discussione degli articoli.

Per quanto attiene al problema connesso alla formulazione della legge delega vorrei osservare che vi è una corresponsabilità tra Governo e Parlamento per quanto riguarda l'osservanza sostanziale dei precetti costituzionali in tale materia.

Io non sono per l'onnipotenza normativa del Parlamento, anche perché ciò significherebbe arrivare alla degenerazione, non dico della legge-regolamento, ma della legge-circolare e della legge-provvedimento. Ritengo che il giorno in cui riuscissimo a realizzare degli efficaci sistemi di controllo anche politico, dovremmo investire di maggiori poteri e anche di maggiore responsabilità il Governo nel campo dell'esercizio del potere normativo.

Il Governo ha già un potere normativo primario avente valore di legge: il decreto-legge, sottoposto a certe forme di controllo, che ha un momento importante nella garanzia preventiva costituita dalla indicazione obbligatoria dei criteri e principi direttivi.

Ebbene, io mi auguro che i disegni di legge di delega contengano veramente principi e criteri direttivi, ma è chiaro che non possono farsi passare per principi e criteri direttivi o delle indicazioni ovvie, o la pura e semplice specificazione degli oggetti e delle materie della delega stessa. Non si può, cioè, delegare il Governo a emanare ad esempio, una normativa in materia sanitaria specificando che nella emanazione di detta normativa bisogna far sì che il nuovo ordinamento sanitario curi i malati e non li uccida. Né si può dare delega al Governo di disciplinare la pubblica amministrazione specificando che deve ordinare i ministeri e la organizzazione periferica dello Stato: non è un criterio direttivo questo, è una semplice specificazione dell'oggetto e della materia della delega.

Veniamo ora al terzo problema di carattere generale che è il più delicato e rispetto al quale credo di trovarmi in una posizione che mi consente di parlare alquanto liberamente.

È vero che è finito il collateralismo dei sindacati ed è vero che è stata sancita la incompatibilità tra cariche sindacali e cariche politiche, ma nessuno può impedire ai sin-

dacati di avere amici in Parlamento. Io, purtroppo, non sono etichettato quale amico di sindacati — dico «purtroppo» perché credo che in alcune occasioni possa essere utile! — e per questo forse posso parlare più liberamente.

Ci troviamo qui di fronte ad un problema che un giorno dovremo pure affrontare e risolvere, ci troviamo di fronte ad un nuovo ruolo dei sindacati a livello, direi, originario, nel settore in cui il sindacato è nato, si è sviluppato e si è affermato: il settore della produzione.

Abbiamo avuto poi nel nostro paese (direi, quasi esclusivamente nel nostro paese) la sindacalizzazione del pubblico impiego. È difficile trovare altrove una fioritura di sindacati del pubblico impiego come la si trova nel nostro paese, anche perché molte organizzazioni sindacali estere continuano a ritenere che storicamente il sindacato sia l'organizzazione di chi partecipa al processo produttivo nel senso vero e proprio. Comunque, la situazione è ormai questa, anche se in altri paesi come Gran Bretagna e Francia, il problema è stato risolto in altri modi. È normale, però, che, una volta che le cose si siano messe su questo piano, i sindacati abbiano un loro ruolo, anche se la loro molteplicità provoca talvolta confusione; come sta provocando, non confusione ma caos, nel mondo della scuola, considerato che il Governo si trova nella fattispecie di fronte a ben quattro o cinque sindacati, i quali si comportano in modo diverso nei confronti delle rivendicazioni da avanzare e delle soluzioni da accettare.

È ovvio che in questa situazione è difficile giungere ad un accordo. Non invidio certo né la posizione dell'onorevole Misasi, né quella dell'onorevole Gaspari, nel loro tentativo di risolvere un enigma, un *rebus*, un *puzzle* di questa natura.

Il problema si fa delicato ed appare in tutta la sua drammaticità perché le controversie che sono qui scoppiate e che hanno dato luogo agli scioperi sono, in realtà, in parte, originate dal non perfetto funzionamento del meccanismo di contrattazione tra Governo e sindacati. Infatti, molte delle controversie qui radicatesi e di quelle radicatesi nel settore del pubblico impiego sono sorte addirittura per la diversa interpretazione di accordi che il Governo aveva stipulato con le confederazioni, da un lato, e con la DIRSTAT, dall'altro.

POCHETTI. C'è stata una precisa volontà del Governo. Ne ho citati molti di fatti relativi al pubblico impiego.

COSSIGA. Noi possiamo divertirci a dire che la colpa è tutta del Governo ed io stesso potrei divertirmi a parlare qui di Praga. Ma questo non risolverebbe niente.

POCHETTI. Che c'entra Praga ?

COSSIGA. Continuiamo ad andare avanti civilmente, come abbiamo fatto finora ! Quando discuteremo di problemi politici generali, ella potrà dire che il Governo ha il peccato originale di essere Governo. Noi diremo che voi avete il peccato originale di essere opposizione. E così voi voterete contro e noi voteremo a favore del Governo. Viceversa, qui stiamo cercando di andare avanti faticosamente, perché c'è la realtà di forze che premono per la soluzione di problemi che non possono essere assolutamente risolti con schermaglie polemiche, che — mi creda — sono facilissime. Se ella vuol portarmi sul terreno delle schermaglie polemiche, l'assicuro che mi invita a nozze.

POCHETTI. Non sono schermaglie polemiche. Le sto ricordando dei fatti.

COSSIGA. Ma perché ella vuole dire che il Governo ha tradito o non ha tradito ? È stato un brutto pasticciaccio al quale tutti hanno collaborato, come tutti hanno collaborato per la imperfezione del meccanismo di contrattazione.

Per ritornare all'argomento: noi abbiamo dei sindacati che trattano con il Governo, ma trattano con un soggetto che non ha piena capacità di trattare, perché il Parlamento giustamente non vuole rinunciare alle proprie funzioni ed è al Parlamento che finora è riservata la decisione definitiva in tale materia.

Ed allora bisogna scegliere una strada: o noi investiamo in prima persona il Parlamento della trattazione di questa materia, e allora facciamo delle *hearings*, convochiamo i rappresentanti sindacali, con l'intervento degli stenografi perché ogni dichiarazione sia messa a verbale, ed andiamo avanti così. La Commissione affari costituzionali farà allora udienze conoscitive.

DELFINO. Professor Cossiga, ella ha tenuto qui una lezione di diritto costituzionale. Si ricordi allora anche degli articoli 39 e 40 della Costituzione. Ne ha ricordati molti di articoli, ora che ella non fa più parte del Governo: si ricordi anche degli altri articoli e vedrà che troverà anche la soluzione del *rebus* !

COSSIGA. Sono personalmente contrario all'attuazione degli articoli 39 e 40.

DELFINO. Avevo interesse che ella lo dicesse.

COSSIGA. Allora sono lieto di averla soddisfatta. L'ho detto e dal momento che vi sono gli stenografi, lo registreranno sempre che la consideri una dichiarazione da affidare alla storia !

DELFINO. È evidente: si è spostato verso sinistra.

COSSIGA. Lasci stare queste questioni, perché altrimenti le dovrei dire che, mentre qui stiamo discutendo se attuare gli articoli 39 e 40, voi il problema l'avevate invece risolto in radice: sotto il regime fascista non si poneva il problema di regolamentare il diritto di sciopero, perché il diritto di sciopero non esisteva.

DELFINO. Guardi la mia data di nascita. Io sono entrato tre volte qui dentro con i voti degli elettori !

COSSIGA. Anche io sono entrato con i voti degli elettori: non creda che sia entrato qui dentro con decreto del Presidente della Repubblica. Magari: sarei entrato all'altra Camera. E poi, onorevole Delfino, siamo giovani entrambi: siamo entrati insieme.

PRESIDENTE. Qui siete tutti giovani, io sono il più anziano, quindi permettete che inviti l'onorevole Cossiga a continuare e gli altri colleghi a lasciarlo parlare.

COSSIGA. Il problema però bisognerà risolverlo in altro modo. Io ed altri amici abbiamo offerto alla Camera come possibilità di discussione una soluzione: quella che noi abbiamo chiamato la sindacalizzazione del pubblico impiego. Esiste indubbiamente un settore del pubblico impiego che è pubblico non tanto a cagione della natura delle mansioni che vengono svolte, quanto a cagione del datore di lavoro. Io ritengo che un'ampia parte della materia riguardante questo personale possa e debba essere trattata con le stesse forme con cui viene trattata la disciplina di qualunque altro rapporto di lavoro.

Questo si può fare mantenendo intatte le garanzie di sindacato del Parlamento per quanto riguarda la copertura di carattere finanziario, attribuendo al Governo un potere

normativo proprio, anche se vincolando eventualmente l'esperimento alle preventive conclusioni di accordi di natura sindacale; o al limite addirittura attribuendo al Governo una capacità contrattuale di diritto pubblico propria per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto di lavoro di una parte di questo personale.

Per un altro settore del pubblico impiego, invece, questo non è possibile, perché lì la pubblicità è legata alla natura della prestazione che si dà: mi riferisco a quel settore nel quale maggiore è l'immedesimizzazione tra lo elemento personale e l'elemento funzionale, strutturale dello Stato. Qui direi che una delle cose assolutamente da escludere è la trattazione sindacale dell'esercizio delle funzioni sovrane dello Stato.

L'appunto fondamentale che io mossi in Commissione all'articolo 16 è questo: che i suoi predecessori, onorevole Gaspari, avevano trattato, mi sembra giustamente, legittimamente, l'orario di lavoro, le questioni del trattamento economico, i parametri, certi aspetti dello stato giuridico, ma erano arrivati a trattare le sfere di attribuzione degli uffici. E debbo dire, perché intanto io sono libero, a proposito di quanto ho letto questa mattina — che cioè è stato stipulato un accordo sindacale con i sindacati della scuola sul decentramento — che io comprendo che i sindacati abbiano delle parole da dire, pongano delle richieste perché anche il modo in cui è organizzata l'azione amministrativa è una cosa che li riguarda; ma ricordiamoci che una cosa è il lavoratore dell'industria altra è il dipendente dello Stato.

Il lavoratore dell'industria partecipa al processo produttivo; nell'industria il lavoratore viene a considerarsi — non uso la parola comproprietario — cogestore dell'impresa. Il lavoratore non considera l'impresa come una cosa diversa da sé. Questo criterio non si può trasferire nell'amministrazione dello Stato. Altrimenti noi avremmo il principio della cogestione in base al quale, ad esempio, la politica estera sarà fatta propria dai diplomatici, la politica economica sarà autogestita in forma democratica dai funzionari del ministero del bilancio, la politica interna sarà gestita in forma democratica, collettiva, dai funzionari del ministero dell'interno e l'ordine pubblico sarà gestito in forma collettiva, democratica, assembleare dai carabinieri e dalle guardie di pubblica sicurezza. Quindi è necessario trovare una strada per trattare la materia del pubblico impiego.

Questa strada potrebbe essere quella rappresentata dalla metodologia che, per esempio, parlamenti diversi dal nostro hanno adottato nei riguardi dell'attività amministrativa delle Commissioni. Nella Camera dei rappresentanti e nel Senato americano, ad esempio, questa attività rappresenta un controblancimento del grande potere che viene attribuito all'esecutivo. Se non si sceglie questa strada, allora ve ne è un'altra, quella di una responsabilizzazione del Governo — e responsabilizzazione significa maggior potere — e del sindacato.

Attraverso questa responsabilizzazione il sindacato quando firma sa che quello che firma sarà trasferito poi in atti normativi, ma sa anche che una volta che ha firmato non potrà cercare di mutare le cose attraverso gli amici in Parlamento. Questo sistema può mettere noi tutti, può mettere il Parlamento, al riparo da quelle pressioni settoriali, categoriali, corporative, il cui accoglimento per debolezza di tutti è stato ed è molte volte la causa della confusione e del disordine nell'ordinamento della amministrazione dello Stato.

BARCA. Onorevole Cossiga, dato che ella seguita a parlare di responsabilità di tutti, dobbiamo dire che ci fa piacere di essere considerati corresponsabili perché vuol dire che pesiamo. Però vorrei ricordarle che alla vigilia delle elezioni il gruppo comunista ha mandato in aula la legge che dava dei soldi ai finanziari perché un democristiano, non un comunista, ha imposto, con il vostro voto, un emendamento corporativo che andava a danno dei cittadini. Quando diciamo « tutti », non dimentichiamo le responsabilità specifiche e gli atti compiuti a 20 giorni dalle elezioni, quando ci si diceva: « Attenti comunisti, perché 60 mila finanziari voteranno contro di voi ». Noi abbiamo mandato quella legge in aula; voi non avete avuto questo coraggio.

COSSIGA. Onorevole Barca, anzitutto debbo dirle che le cose non stanno proprio così.

BARCA. È scritto negli *Atti parlamentari*.

COSSIGA. La storia poi va interpretata, perché altrimenti non ci sarebbe discussione in sede storica. Forse perché siamo il partito più grosso abbiamo i peccati maggiori. Però con un po' di sincerità dovete riconoscere, voi del partito comunista, che è il secondo partito, che un po' di indulgenza verso il settorialismo l'abbiamo avuta tutti.

BARCA. Sono d'accordo con lei, però...

COSSIGA. Ammettiamo pure che nessuno ha il coraggio di alzarsi in questa Camera per dire che questa baraonda, che questo caos nella scuola finiranno per colpire migliaia di famiglie di operai, di contadini e di impiegati.

POCHETTI. La colpa è vostra.

COSSIGA. Non diciamo che è soltanto colpa nostra. Diciamo che, in una situazione di settorialismo imperante, molte volte il Governo non può resistere perché poi sa che avrà una Camera in cui queste istanze corporative, settoriali, troveranno, magari con la arma dell'emendamento votato a scrutinio segreto, ampio respiro.

POCHETTI. Avete fatto sempre il piccolo cabotaggio ed ecco che le cose vi scoppiano fra le mani.

COSSIGA. Ella, onorevole Pochetti, oggi vuole prendersi il gusto di polemizzare su cose importanti con me. Riserviamo per una altra volta questa polemica e continuiamo ad andare avanti nell'argomento.

Ora, dico, questo è un problema da risolvere. L'amico Galloni ed io abbiamo offerto una soluzione, che non vuole essere definitiva, ma un contributo alla discussione. Non credo che qualcuno di noi si possa ritenere soddisfatto, specie di fronte agli avvenimenti che si registrano in queste ore con il *puzzle* dei problemi della scuola, di questo metodo di trattazione della materia del pubblico impiego.

Quando parliamo del disegno di legge, ci riferiamo ovviamente al nuovo testo che è stato presentato dal Governo, che affronta tre problemi: 1) quello della riforma dell'amministrazione in senso stretto; 2) quello del riordinamento delle carriere; 3) quello del riassetto retributivo.

Io non entrerei in particolari di carattere tecnico, cercherò di affrontarli in termini politico-costituzionali, dicendo che dobbiamo vedere la riforma dell'amministrazione nel quadro del nuovo generale assetto che lo Stato deve avere nel nostro paese. Una riforma reale ed effettiva dell'amministrazione non può essere che pensata e realizzata in questo quadro di carattere generale. Noi dobbiamo rifuggire da tentazioni di carattere corporativistico, tentazioni che sono vivissime. Credo che se vi sono sindacati tentati di diventare corporativi, questi sono tutti i sindacati del pubblico impiego.

Dobbiamo altresì rifuggire dalla tentazione di credere che i problemi dell'amministrazione dello Stato siano problemi puramente efficientistici. Il problema dell'amministrazione dello Stato è certamente un problema di efficienza, quindi anche un problema di tecnologia, ma è anzitutto un problema di natura politica, perché attiene al rapporto fra Stato e cittadini, tra Stato e centri effettivi di potere economico e politico, diversi dallo Stato, di carattere territoriale e non territoriale, istituzionalizzati o non istituzionalizzati. Questo è un problema che noi dobbiamo risolvere, perché l'alienazione, come si suol dire, dei cittadini dallo Stato, in gran parte passa attraverso la crisi dell'amministrazione. Lo Stato per il cittadino non siamo tanto noi Parlamento, ma l'amministrazione, perché oggi abbiamo bisogno di avere un'amministrazione credibile, efficiente, proprio perché lo Stato si trova ad operare in una società enormemente più ricca e più articolata che non le vecchie società; in una società in cui accanto ai partiti ci sono i sindacati, che sono centri di potere, ci sono i centri del potere economico privato, ci sono i centri del potere economico pubblico, cosiddetto centro economico pubblico. E l'azione di mediazione, di interpretazione, di sintesi, ma ad un certo punto anche di sintesi autorizzativa, lo Stato la potrà fare soltanto nella misura in cui la sua amministrazione sarà in grado di reggere il confronto con questi centri di potere.

Possiamo dire oggi onestamente che lo Stato è in grado da pari a pari, con l'uso delle stesse tecniche informative, dello stesso patrimonio di informazione, di dialogare e di colloquiare con centri d'iniziativa economica privata e pubblica? Possiamo onestamente dire che il ministro delle partecipazioni statali può veramente dialogare da pari a pari con gli enti pubblici economici che controlla? Possiamo dire che l'amministrazione dello Stato oggi ha una struttura che le permette di realizzare quelli che sono chiamati i problemi dell'informativa, cioè usare i dati, poter manipolare i dati, avere dei cervelli elettronici? Possiamo onestamente dire tutto questo? Non credo. Ma credo che noi non possiamo abdicare a questo. Ecco perché oggi la ristrutturazione dell'amministrazione dello Stato è un problema di efficienza, ma lo è per una finalità politica, di dominio nel senso democratico - non vorrei essere frainteso - della società e delle forze che animano questa società.

Le pesanti obiezioni che io personalmente (ma credo con altri, e chiedo scusa, signor

ministro) ho rivolto al provvedimento e agli emendamenti presentati dal Governo di cui ella faceva parte in altra veste erano dovute proprio al fatto che non mi era sembrato di cogliere in essi la consapevolezza di questa dimensione del problema. Non mi sembrava che vi fosse a base di quegli emendamenti una visione realistica della società nella quale lo Stato è oggi chiamato a muoversi. Non mi sembrava, tra l'altro, che si proponessero soluzioni — dall'aumento di alcuni organici alla delega per l'azione amministrativa — che non potevano essere accettate.

Il testo governativo non teneva conto particolarmente di tre parametri, cioè dell'attuazione dell'ordinamento regionale, della necessità di ristrutturare l'esecutivo (e quando dico « esecutivo » intendo dire « i poteri governativi ») e della necessità di disciplinare l'azione amministrativa.

Per quanto riguarda l'attuazione delle regioni, bisogna essere chiari e coraggiosi. Noi possiamo richiamarci a Sturzo e i comunisti possono richiamarsi a Gramsci; ma sostanzialmente l'attuazione delle regioni costituisce l'avvio di una ristrutturazione generale delle forme di rappresentanza e di gestione del potere pubblico del nostro paese. Non possiamo pensare, realisticamente, che le regioni siano soltanto ed esclusivamente centri di decentramento amministrativo o normativo. Se vi è qualcuno che ha votato a favore dell'attuazione dell'ordinamento regionale in questo momento politico, con questa idea, debbo dire che ha fatto male. Per lungo tempo — e gli *Atti parlamentari* lo dimostrano — ho nutrito forti perplessità circa l'opportunità dell'attuazione dell'ordinamento regionale in certi momenti; ma adesso che ho votato non mi illudo che l'attuazione dell'ordinamento regionale significhi quello che voglio chiamare « un innocuo decentramento » amministrativo o normativo. Significherà, per forza di cose, un nuovo modo di essere del potere pubblico del nostro paese. E questo richiede un'altra riforma, perché se veramente non vogliamo che salti in aria lo Stato, dobbiamo avere un Governo che, rispettoso delle autonomie regionali, sia per altro in grado di colloquiare con le regioni in maniera autorevole, mediando, perché non vogliamo la confederazione delle regioni d'Italia, e neanche la loro federazione, ma vogliamo uno Stato articolato; e, nel momento in cui facciamo le regioni, se non vogliamo far saltare in aria il paese, dobbiamo pensare ad una ristrutturazione dell'esecutivo, delle funzioni parlamentari e così via, che non facciano scomparire lo Stato, che magari

ridimensionino quantitativamente le funzioni dello Stato come apparato, ma le riqualifichino dal punto di vista qualitativo.

L'attuazione dell'ordinamento regionale richiede il decongestionamento dell'azione centrale dello Stato, il ridimensionamento dell'azione centrale dello Stato, il ridimensionamento dell'amministrazione periferica e una radicale ristrutturazione dell'apparato statale. Sostengo che le nostre convinzioni regionalistiche e la nostra volontà di portare avanti l'attuazione dell'ordinamento regionale si saggeranno non tanto come si sono saggiate nel lungo braccio di ferro per approvare la legge elettorale e poi la legge finanziaria, ma quando si tratterà di smontare l'apparato burocratico statale centralizzato e periferico, quando si tratterà — pur con incentivi e allettamenti — di decongestionare Roma, cioè i ministeri, per mandare il personale esuberante a fare un lavoro più produttivo in periferia. Credo che quello sarà il momento in cui si saggerà la volontà regionalistica autentica, perché costituirà il momento in cui più difficile sarà il passaggio, l'incontro e il confronto tra vaste masse di sindacati, che sono democratici per natura e sono in espansione per riconoscimento, e partiti che si sogliono chiamare in crisi, e istituzioni di cui ad ogni passo viene denunciata l'inefficienza.

Per questi motivi — ho detto — è necessaria una ristrutturazione dell'esecutivo, perché oggi ci troviamo a non poterne individuare bene le funzioni. Non solo non abbiamo attuato la legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma ancor oggi si discute che cosa i ministri possano o non possano fare, cosa possa o non possa fare il Presidente del Consiglio, che funzione abbia questo plotone di sottosegretari di Stato, che ormai è addirittura un battaglione, per cui bisognerà trovare, al prossimo Governo, un'altra sala per farli giurare tutti. Non mi scandalizza che vi sia tanto personale politico nel Governo, ma vorrei sapere se tutto questo personale politico serve, se gli diamo una funzione. E questa ristrutturazione dell'esecutivo, che è la rivalutazione della centralità di un potere politico che dev'essere ristrutturato perché sia più efficiente e più responsabile (perché questo, cari colleghi dell'opposizione, è nel vostro stesso interesse), la si deve fare per evitare un fenomeno del quale nessuno di noi talvolta vuol parlare, di cui pare nei testi legislativi non si riscontri preoccupazione (almeno a leggere la prima formulazione dell'articolo 16), ma che è un fenomeno che all'analisi socio-politica (e

neanche delle più moderne) è ben conosciuto: la fondazione del potere burocratico irresponsabile.

Qualunque burocrazia cerca di porsi come forza autonoma rispetto all'ambiente politico che l'ha prodotta, cerca di diventare forza politica essa stessa. E uno dei motivi della mia avversione alla vecchia dizione dell'articolo 16 è che ciò veniva consacrato — fra l'altro, in forma costituzionalmente dubbia — in una serie di attribuzioni autonome, insindacabili, di insigni personaggi della carriera direttiva per i quali valeva (diciamolo sinceramente) il principio della irresponsabilità! E non mi si venga a dire che c'è sempre la possibilità di sottoporli a procedimento disciplinare od altro, perché della propria responsabilità credo che gli unici che nel nostro paese rispondano siano in primo luogo i deputati, che vengono cacciati via, e i governi, che cadono. Ma sinceramente credo che nel nostro paese nessun altro agente dello Stato sia effettivamente responsabile.

Tutto questo avrebbe richiesto una diversa pianificazione legislativa, avrebbe richiesto che si fosse varata la legge sulla Presidenza del Consiglio e sulle attribuzioni del Governo, che si fosse almeno avviato il trasferimento delle funzioni degli uffici dallo Stato alle regioni e che poi si fosse affrontato il problema del riordinamento dell'amministrazione. Questo, peraltro abbiamo visto che non è realisticamente possibile, e perciò siamo andati avanti, anche perché la politica non può essere sempre la scelta del perfetto, ma è la scelta, l'arte, del possibile. Vi è una situazione di agitazione nel paese, vi è stato in alcuni il timore che in attesa della grande riforma non facessimo le riforme non dico piccole, ma quelle medie e perciò noi siamo andati avanti. E debbo dire che in questo andare avanti c'è stato un comportamento politicamente civile della maggioranza e della opposizione; debbo dire che, dopo una necessaria posizione polemica dell'opposizione ed un necessario (rientra nel gioco) irrigidimento del Governo, abbiamo trovato nelle successive fasi un Governo aperto al confronto, aperto a recepire, aperto a comprendere, aperto ad accogliere quelle che erano le critiche costruttive che provenivano e dall'opposizione e dalla maggioranza.

Di questo io ritengo, non per un atto di generica solidarietà governativa, di maggioranza, ma per un atto di responsabilità, quale parlamentare, di dovere dare atto al Governo e in particolare al ministro della riforma burocratica, ventesimo o ventitreesimo non so

bene (a me piacerebbe di più che fosse il ventitreesimo perché richiamerebbe altri valori).

Ora, noi ci troviamo ad un momento in cui faticosamente abbiamo portato qui non tanto un testo, quanto dei testi. Continueremo a lavorare attorno a questi testi anche in contatti informali, però credo che alcune linee di questa riforma ci abbiano già trovato concordi e possano essere attuate e valorizzate: più che linee di una riforma, direi di una pre-riforma, di un avvio alla riforma perché io ritengo che la vera riforma dell'amministrazione dello Stato non potrà attuarsi se non quando avremo veramente il nuovo quadro completo della strutturazione dello Stato attraverso l'attuazione dell'ordinamento regionale, la legislazione sull'azione amministrativa e la ristrutturazione del potere esecutivo. Però, siccome queste sono tutte cose che debbono avvenire, chiamiamola non una riforma, ma l'avvio, anche incisivo, ad una riforma, che oggi non si può compiutamente fare perché non siamo padroni di tutti i dati della situazione.

Per quanto riguarda la riforma dell'amministrazione, credo che siano fondamentali non dico gli aggiustamenti, ma le innovazioni che noi abbiamo portato al testo presentato dal Governo, che il Governo ha accettato collaborando con noi, perché hanno inserito la riforma dell'amministrazione dello Stato nel quadro dell'attuazione dell'ordinamento regionale e hanno preso il parallelismo tra attuazione dell'ordinamento e riforma dell'amministrazione dello Stato a criterio fondamentale: come si trasferisce, si taglia; come si decentra, si decongestiona. E abbiamo cercato non solo di realizzare questo con una (sono stato accusato di professoralimento: no!) professorale, pignolesca indicazione richiamando ad ogni pie' sospinto le leggi sulle regioni, l'ordinamento regionale; ma anche con una garanzia di carattere dinamico, dando alla Commissione affari costituzionali (di cui peraltro il Comitato dei nove proporrà a tal fine l'ampliamento e che già deve esprimere la sua opinione sui decreti che verranno emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge finanziaria per il trasferimento (alle regioni) anche l'attribuzione in materia di organizzazione, di riforma dell'amministrazione dello Stato e chiamando le regioni a dire la loro parola sul riordinamento dell'amministrazione dello Stato. Questo credo che sia un frutto politico di tale confronto e di tale ascolto, ed è un frutto apprezzabile che noi dobbiamo riconoscere come tale.

Il secondo punto è quello della riforma della dirigenza, per la stretta connessione tra

la riforma dell'amministrazione e l'ordinamento della funzione dirigenziale, la ristrutturazione della carriera che deve svolgere la funzione dirigenziale e il riassetto retributivo in relazione alle funzioni dirigenziali che vengono attribuite. È il problema del famoso articolo 16 (numero fatidico che forse qualcuno giocherà al lotto!). Debbo dire che io non accetto il metodo di chi con la critica all'articolo 16 vorrebbe portare un attacco indiscriminato a tutta la carriera direttiva e a quei lavoratori dello Stato impegnati in quel settore; o di chi vorrebbe portare questo attacco indiscriminato a coloro che sono inquadrati in quella organizzazione sindacale che si chiama DIRSTAT.

Non ho difficoltà ad ammettere che alcuni degli atteggiamenti di questa organizzazione sindacale mi hanno lasciato e mi lasciano perplesso, né ho difficoltà a riconoscere che la DIRSTAT ha tutto il diritto, come organizzazione sindacale, di svolgere la sua azione sindacale di massa quando, come e meglio crede perché questo diritto riconosco anche agli altri. Ma mentre io ritengo importante e fondamentale che venga affrontato il problema della carriera direttiva e soprattutto il problema della funzione dirigenziale e che si debba riconoscere che un'amministrazione moderna deve avere una classe dirigenziale moderna ed efficiente, che le permetta quel tale confronto e quel tale dialogo di cui si è parlato con gli altri centri di potere effettivo che esistono nel paese, non è possibile ritenere che lo Stato sia tutto. Lo Stato-apparato è una delle componenti della società politica. Anche noi siamo una delle componenti di questa società, ma non siamo « la » componente e non è vero che « il Parlamento può fare tutto tranne che trasformare un uomo in una donna », come diceva un illustre giurista inglese. Però non posso ammettere che questo problema venga affrontato con una visuale di carattere corporativo né tanto meno posso avallare posizioni che consciamente o incoscientemente vorrebbero portare al riconoscimento dell'esistenza di un quarto potere secondo quelle che sono le tendenze insite in tutte le burocrazie.

Non per voler ricambiare la polemica, ma il problema delle strutture burocratiche e il problema della classe burocratica è un problema di tutte le società moderne in sviluppo. È il problema grave degli Stati Uniti o della Francia dove la tecnocrazia ha avuto ed ha il suo maggiore momento di splendore. È il problema del nostro paese, ma esso è anche un problema angoscioso per paesi a struttura eco-

nomica, sociale e politica diversa dal nostro, tanto che i termini « lotta al burocraticismo », « no al burocraticismo », « degenerazione burocraticistica » hanno trovato utilizzazione più nelle polemiche a livello di partiti e a livello istituzionale nelle democrazie di tipo orientale che non nelle democrazie di tipo occidentale.

Esiste dunque il problema della dirigenza! E noi dobbiamo assicurarci una dirigenza altamente qualificata. Ripeto, non si tratta di una esigenza soltanto aziendale, bensì di una esigenza politica; occorre cioè dare la possibilità allo Stato di poter essere competitivo, nel campo delle intelligenze, delle capacità « manageriali », dell'uso degli strumenti moderni dell'informazione e dell'elaborazione, con le altre componenti di potere di questa società di gruppo, se non si vuole che sia sommersa, che il ministro delle partecipazioni statali non sia l'ambasciatore dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM, delle grandi banche nel Governo, che il ministro dell'industria non debba essere costretto a ricorrere agli uffici studi delle imprese private o pubbliche per avere i dati; se non vorremo domani trovarci sprovvisti, noi Stato, rispetto a regioni come la Lombardia e il Piemonte che probabilmente disporranno di cervelli, di tecniche moderne di amministrazione, di elaborazione, di rappresentazione di dati più efficaci che non le nostre.

Esiste certamente il problema della decongestione ministeriale, per rompere il monocaticismo del ministro, ed evitare che il ministro sia l'unico organo esterno dell'amministrazione. Signor Ministro, una delle grandi riforme costituzionali in Inghilterra si è avuta quando è stata data facoltà ai funzionari di decidere su cose per le quali decideva prima il ministro; in questo modo il ministro non è più soffocato da miriadi di carte, ed ha il tempo non solo per firmare, ma anche per pensare, per fare politica e per governare. Governare non significa solo firmare, perché quando si è troppo impegnati a firmare, non si legge ciò che si firma, e si arriva a non poter decidere circa il contenuto del documento che poi si firma.

Questo problema, quindi, esiste. Esiste il problema del reclutamento, dell'avanzamento, di uno stato giuridico proprio e di un trattamento economico appropriato. Questi problemi, certamente, non erano risolti nell'articolo 16 del vecchio testo, perché tra l'altro si confondeva la qualifica grado-stipendio con la competenza di capo dell'ufficio; si confondeva il grado di capitano con la funzione di coman-

dante di compagnia, come dissi una volta per farmi comprendere. Nel vecchio articolo 16 si creavano situazioni di autonomia, ma senza la relativa responsabilità, e si evitava di individuare esattamente cosa fosse la dirigenza.

La formulazione dell'articolo 16 nel testo del Governo non era e non è difendibile, e per essere onesti non è stata difesa; dobbiamo dire che il Governo, pur fedele alla parola data, ha preso atto delle critiche costruttive che da tutte le parti sono state rivolte a questo punto.

Siamo pronti a riconoscere tutti quanti il merito dei lavoratori che fanno parte della carriera direttiva, ma per quanto mi riguarda non posso ritenere che il nostro paese abbia bisogno di 44 mila dirigenti. Sono dell'opinione che si debbano attribuire, come prevede anche la Costituzione, per far sì che i ministri facciano i ministri, per decongestionare, per rompere il monocraticismo, sfere autonome di potere decisionale; ma quando attribuiamo sfere autonome di potere decisionale in campi che non siano di mera discrezionalità tecnica, è necessario che esistano forme di responsabilità politicamente sindacabili. È già difficile sapere cosa sia la discrezionalità tecnica o la discrezionalità amministrativa, ma quando arriviamo alla discrezionalità amministrativa delle massime qualifiche dell'amministrazione dello Stato, devo dire che non so individuare bene il criterio che separa la discrezionalità amministrativa dalla scelta politica vera e propria.

La nostra Costituzione vuole che al potere di effettuare la scelta politica corrispondano determinati tipi di responsabilità, che non saranno le responsabilità del ministro o di altri, ma saranno responsabilità parapolitiche, discrezionali, come è discrezionale l'esercizio del potere che si vuole responsabilizzare.

Noi abbiamo compiuto uno sforzo, tutti assieme, nella formulazione dell'articolo 16; abbiamo innanzitutto cercato di distinguere il problema dell'ordinamento degli uffici, della individuazione delle sfere di attribuzione di certi organi (direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione) dal problema parallelo delle carriere. Abbiamo cercato di configurare dei tipi di responsabilità; abbiamo cercato di dare una certa struttura autonoma a questa funzione dirigenziale, senza per questo dimenticare che il traguardo finale, al quale personalmente penso, è quello dell'istituzione di una vera e propria alta dirigenza, non dimenticando la necessità di risolvere il problema relativo ai famosi 44 mila, o 40 mila,

o 36 mila lavoratori (sono sempre pronto a trattare su queste cifre, che comunque non somigliano ai 6 mila della Gran Bretagna, ai 7 mila della Germania o agli 8 mila della Francia).

L'articolo 16 ha voluto portare a questo: all'individuazione delle posizioni dirigenziali, alla configurazione di una sfera di autonomia decisionale con corrispondente responsabilità; ha voluto costituire, cioè, l'avvio di una alta dirigenza senza dimenticare che esistono, però, 44 mila o 36 mila lavoratori della carriera direttiva, che non credo alcuno di noi abbia intenzione di licenziare o distruggere.

Esiste il problema di un passaggio dal vecchio al nuovo; in questo passaggio, oltre alle posizioni quesite, dobbiamo cercare di risolvere tutto il problema con minori strappi e tensioni possibili. Pertanto, la discussione è ancora aperta sull'articolato; ci siamo incontrati più volte su questo punto, ma io credo, signor Presidente, che dell'attività parlamentare faccia parte non solo quanto diciamo o facciamo in Commissione o in aula, ma anche quanto facciamo al fine di agevolare il lavoro che poi deve essere compiuto in Commissione o in aula. Di conseguenza, credo che sia un esercizio di funzioni parlamentari anche l'attività di incontri e di confronti di carattere formale o informale che si possono avere.

BARCA. Del resto, le leggi migliori le abbiamo fatte quando il Comitato dei nove ha realmente funzionato.

COSSIGA. L'onorevole Mancini, al quale devo dare atto, oltre che di una infinita diplomazia, di una grande pazienza e di una grande capacità semplificatrice e rielaborativa, ha prodotto un testo con la collaborazione del Comitato dei nove e anche di elementi della Commissione o di altri parlamentari che hanno voluto collaborare al di fuori del Comitato dei nove e della Commissione affari costituzionali. Questo nuovo testo viene offerto alla meditazione, alle osservazioni, ai dinieghi, agli scontri, alle richieste di chiarimento e, mi auguro, non ai dinieghi o alle posizioni preconcrete.

CARUSO. Ella sa che non ce ne sono.

COSSIGA. Io ritengo che, siccome questo è un punto importante, dobbiamo compiere il massimo sforzo per risolverlo.

Vi saranno anche altri adempimenti collaterali, il giorno in cui licenzieremo - secondo

il linguaggio parlamentare ottocentesco — questa legge.

Ho detto che, a mio avviso, questa non è ancora la riforma; è, comunque, un serio avvio ad una riforma che si concluderà quando avremo tutti i dati per poterla fare. Occorre però procedere seriamente all'attuazione dell'ordinamento regionale, e in questa direzione, come ho detto, troveremo resistenze politiche e corporative, come ad esempio quando si tratterà di ridimensionare i poteri del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della sanità, del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e così via. Sarà necessario, a volte, allettare qualcuno conferendogli un grado in più; su questo, onorevoli colleghi, non mi formalizzerei.

Diamo pure un grado in più o un assegno *ad personam* a qualcuno, per esempio, per decongestionare Roma. Credo che non possiamo fare i puristi; il purismo nella lingua italiana non è stato una delle cose più belle: non facciamolo in politica. Diamo piuttosto il necessario avvio all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Con l'ordine del giorno che abbiamo presentato (onorevole Presidente, si intende svolto con questo mio purtroppo non breve — e ne chiedo venia ai colleghi — intervento) invitiamo il Governo a presentare un disegno di legge sull'ordinamento e i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle attribuzioni e il funzionamento del Consiglio dei ministri, sulle attribuzioni generali e specifiche del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri e su tutte quelle altre materie che riguardano la organizzazione dell'esecutivo.

Io sono tra coloro, onorevole Caruso, che si sono opposti all'emendamento governativo che riguardava la ristrutturazione dell'amministrazione degli interni. Non perché questa ristrutturazione non sia necessaria, ma perché (e non si poteva fare con delega) bisognava attuare l'articolo 124 della Costituzione, che prevede genericamente poteri di sovrintendenza e di coordinamento del commissario del Governo. Problemi che non sono stati compiutamente trattati nella legge Scelba e che invece necessitano di una regolamentazione. Ci sarà, sì, un primo periodo in cui i nostri colleghi regionali faranno i costituenti o i semicostituenti, ma soprattutto vi saranno problemi quando entreranno in funzione i consigli regionali a livello legislativo e quando si tratterà di coordinare l'attività amministrativa dello Stato con quella della regione. Oc-

corre quindi procedere ordinalmente ad una regolamentazione.

Noi siamo convinti della importanza politica dell'attuazione dell'ordinamento regionale, ma non possiamo peraltro nasconderci che trattandosi di una grossa riforma vi sono anche delle incognite e dei pericoli di disfunzioni, almeno iniziali; a tutto questo noi, che crediamo nelle regioni vogliamo porre riparo, se possibile, in tempo utile.

Per l'azione amministrativa la Commissione ha detto « no » (il Governo lo ha accettato) alla delega, poiché non si può delegare all'esecutivo la regolamentazione dei suoi rapporti con il cittadino. Alcuni colleghi, tra cui io, pensavamo di presentare un altro ordine del giorno chiedendo al Governo di preparare un disegno di legge sull'azione amministrativa. Esiste però in merito una proposta di legge, presentata dall'onorevole Lucifredi, che ha avuto un *iter* travagliatissimo, perché è stata approvata da una Camera varie volte, arrivando sempre alle soglie della definitiva approvazione che però non è mai avvenuta. Colpa della maggioranza e colpa dell'opposizione poiché talvolta l'iniziativa è stata bloccata dalla maggioranza, talaltra dalla presentazione di 50 o 60 emendamenti da parte della opposizione. Esiste comunque quel testo di legge; credo di poter legittimamente invitare il Governo a dire in merito la sua parola.

Per quanto ci riguarda io e gli altri colleghi intendiamo chiedere una rapida iscrizione all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali della proposta di legge Lucifredi in modo che, se si trova l'accordo, sia esaminata in sede legislativa; e invitiamo il Governo ad essere pronto per quella occasione a dare il suo contributo, che è necessario, indispensabile, poiché il Governo potrà portare la sua esperienza anche concreta su alcune modalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo di cui ci stiamo occupando ha avuto, e forse avrà ancora, un *iter* non soltanto lungo ma anche tormentato e questa fatica, per altro, non sono stati improduttivi in quanto sono stati commissurati all'importanza della materia che abbiamo trattato e che dobbiamo responsabilmente ordinare.

Ritengo che il lavoro compiuto dalla Commissione (dalla maggioranza e dall'opposizione), dal Governo e dal relatore abbia dato risultati apprezzabili, anche nel dissenso che ci può dividere: sarebbe non cor-

retto, almeno da parte mia, non riconoscere lo sforzo compiuto.

Mi auguro che sia possibile licenziare, con il più vasto accordo possibile, questo disegno di legge. Una volta approvato questo provvedimento (che io ritengo non di riforma ma di avvio, sia pure importante, alla riforma) occorrerà riprendere il cammino e andare avanti su questi fondamentali temi della riforma dello Stato, per l'attuazione più ampia dell'ordinamento regionale, correlata ad una rivalutazione, ad una rifondazione dello Stato nei suoi organi esecutivi e legislativi, nella sua branca amministrativa. Bisogna che vi sia l'impegno ad andare avanti nella riforma degli enti locali, nella revisione del sistema della giustizia amministrativa, nella revisione del collocamento e delle funzioni delle forze armate e dei corpi di polizia. Si tratta cioè di andare avanti sul tema della costruzione di uno Stato moderno, per una società che tanto è cambiata e che ancora mostra di volere e di dovere cambiare.

È, questo, un impegno che potrà essere dialettico, in cui potremo trovarci di fronte noi della maggioranza e voi dell'opposizione (di sinistra e di destra, perché anche questa ultima rappresenta una componente del corpo elettorale) in uno scontro in cui dovremo misurarci tutti, consapevoli che il fallimento dello Stato non sarebbe una sconfitta di chi governa oggi lo Stato ma rappresenterebbe il fallimento di una prospettiva democratica di sviluppo della nostra società.

Quello della fondazione, meglio della rifondazione, di uno Stato moderno, capace di rispondere alla nuova domanda politica che sorge da una società che cambia, è il terreno più appropriato di confronto, e se necessario di scontro, tra le forze politiche.

Il problema dello Stato, infatti, non è solo il problema dell'autorità sul cittadino, ma è anche il problema della garanzia del cittadino. Quello dello Stato non è solo il problema dell'autorità ma è anche il problema della libertà. Lo Stato non è solo momento di autorità ma è anche momento di libertà.

La società cambia. Io mi auguro che le forze politiche del nostro paese e il Parlamento che le interpreta siano in grado di far sì che ad una società in movimento corrisponda uno Stato capace a sua volta di cambiare, perché lo sviluppo economico e sociale del paese e la ristrutturazione delle forze economiche, sociali e produttive trovino nella rifondazione dello Stato una misura,

una garanzia di libertà e di imperio del diritto, un frutto di progresso sociale, economico e civile, di progresso nella libertà. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Antonio Mancini.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione che si è testé conclusa ha riportato alla nostra attenzione questioni controverse già esaminate in Commissione, per alcune delle quali mi pare si siano dissolti i dubbi e le difficoltà, specie per quanto attiene alle riserve mosse circa la proponibilità degli emendamenti dopo che in parte i termini della delega erano già trascorsi e soprattutto in merito alla possibilità di introdurre, con la proroga dei termini, anche questioni completamente nuove, cioè materie non previste nell'originario provvedimento di legge.

Ritengo che l'onorevole Bucciarelli Ducci, presidente della I Commissione, abbia risolto in maniera valida, accettata da tutti in Commissione, il primo dubbio; l'onorevole Gaspari, dal canto suo, portò, a conforto della tesi sostenuta dal presidente, in un certo senso elementi di prova, in quanto attraverso precedenti dimostrò la possibilità di questa ulteriore proroga dei termini.

Circa la possibilità o meno di introdurre questioni nuove, la discussione, sempre dotta ed interessante, si concluse tenendo conto soprattutto di due fatti: si tenne conto in primo luogo che con moto unanime dell'aula si era deliberato il rinvio, per l'esame in sede referente da parte della I Commissione, del testo degli emendamenti Gatto-Gaspari, il che implicava una volontà dell'Assemblea di prendere atto degli emendamenti stessi; si tenne conto in secondo luogo che, avendo già subito questi emendamenti il vaglio del Consiglio dei ministri in una apposita riunione (sia pure senza il rigore del rito formale), rappresentavano in sostanza una maniera dell'esecutivo di intervenire, così come è suo compito istituzionale, nella produzione legislativa.

Questi due problemi sono stati nuovamente sollevati in aula, ma io ritengo che le soluzioni adottate in Commissione possano essere considerate pacificamente accettate.

Tutti gli oratori intervenuti hanno riconosciuto l'esigenza della riforma della pubblica (...)

306.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO


INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

E DEI VICEPRESIDENTI LUCIFREDI E BOLDRINI

INDICE

PAG.



Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188) 18811

PRESIDENTE 18811, 18822

PAG.

ANDREOTTI	18813, 18821, 18829 18842, 18849
BIONDI	18826, 18829, 18830, 18832, 18838 18849, 18855, 18861, 18863, 18865
CARUSO	18829, 18831, 18833, 18858
CAVALLARI	18833, 18855, 18858
COSSIGA	18812
DELFINO	18814
DI PRIMIO	18821, 18831, 18840 18856, 18860
FREGONESE	18828
GASPARI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	18812
	18813, 18821, 18827, 18828, 18830, 18831 18833, 18836, 18837, 18849, 18850 18851, 18855, 18859, 18863, 18865
GUARRA	18831, 18832, 18834
IANNIELLO	18841
LATTANZI	18832, 18854
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	18825, 18826 18830, 18831, 18832, 18835, 18836, 18837 18838, 18849, 18850, 18851, 18852 18855, 18859, 18862, 18864, 18865

c) attribuzioni generali e specifiche del Presidente del Consiglio dei ministri e configurazione dei suoi poteri di direzione e coordinamento previsti dalla Costituzione;

d) numero, configurazione ed attribuzioni generali e particolari dei ministri preposti ai dicasteri, con la indicazione dei poteri di carattere generale ad essi attribuiti in materia di direzione politica e di direzione amministrativa dei dicasteri;

e) numero dei ministri senza portafoglio e modalità per il conferimento ad essi di incarichi particolari;

f) numero, stato giuridico ed attribuzioni dei sottosegretari di Stato;

g) configurazione, *status* ed attribuzioni dei collaboratori diretti dei membri del Governo e compiti degli uffici da essi eventualmente dipendenti;

h) procedura per la istituzione dei comitati interministeriali, di commissioni e comitati ministeriali, di commissioni d'inchiesta governative e ministeriali e relative attribuzioni;

i) attribuzioni normative del Governo e dei ministri;

l) configurazione ed attribuzioni del commissario del Governo in attuazione dell'articolo 124 della Costituzione ed ordinamento dell'ufficio da esso dipendente.

(1) **Cossiga, Ballardini, Bosco, Galloni, Bressani.**

La Camera,

preso atto dell'avvenuta elezione dei consigli regionali e considerata la necessità che essi inizino al più presto la loro attività,

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge finanziaria regionale trasferendo conseguentemente alle regioni le funzioni amministrative nelle materie attribuite alla loro competenza, nonché i connessi uffici statali, compreso il personale.

(2) **Iotti Leonilde, Barca, Caruso, Malagugini, Damico, Raucci, Terraroli, Spagnoli, Tuccari.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto concerne l'ordine del giorno Cossiga devo ricordare che in Commissione il Governo aveva preannunciato e poi presentato emendamenti relativi all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti emendamenti furono ritirati al fine di non

appesantire la discussione del disegno di legge, che aveva carattere di urgenza e che era già all'esame della Commissione da molti mesi. Il testo dell'ordine del giorno Cossiga ricalca le linee di una politica che il Governo ha scelto e che intende attuare rapidissimamente. A tale proposito desidero fare presente che subito dopo l'approvazione del disegno di legge attualmente all'esame della Camera, il Governo presenterà un disegno di legge relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed anche delle aziende autonome. L'ordine del giorno è articolato in maniera tale da apparire quale un vero e proprio disegno di legge. Ne accetto senz'altro i principi e in larga massima le indicazioni, ma evidentemente la rigidità dell'ordine del giorno non mi permette di accettarlo se non come raccomandazione.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Iotti Leonilde ed altri il Governo ha insistito per la discussione del disegno di legge oggi al nostro esame, proprio perché intende accelerare al massimo gli adempimenti connessi con l'articolo 17 della legge finanziaria regionale, allo scopo di ridurre al minimo il « periodo bianco » delle regioni. Mi auguro che la rapida approvazione di questo disegno di legge anche da parte del Senato consenta di poter dare inizio ai lavori relativi all'attuazione dell'articolo 17 di quella legge e delle norme ad esso collegate di cui alla presente legge. Quindi, il contenuto dell'ordine del giorno Leonilde Iotti risponde esattamente alla politica del Governo e come tale lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cossiga, dopo le dichiarazioni del Governo, mantiene il suo ordine del giorno?

COSSIGA. Ho ascoltato con attenzione quanto ha dichiarato l'onorevole ministro, ma debbo dire che, in armonia con quanto da me e da altri colleghi dichiarato sia in Commissione e sia in aula, la posizione del Governo non mi trova consenziente. Noi siamo giunti ad oltre vent'anni dall'approvazione della Costituzione senza che si sia approvato l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, senza che si sia chiarita la posizione istituzionale dei ministri e degli organi di diretta collaborazione dei ministri stessi. Quindi, non certo per un atto di sfiducia nei confronti del ministro né nei confronti del Governo, ma, sulla scorta di questa esperienza ventennale che a nessun governo ha permesso di portare in porto leggi organiche sull'ordinamento del

Governo e della Presidenza del Consiglio né sulla posizione istituzionale dei ministri, con molto rincrescimento sono costretto a insistere per la votazione.

Per altro, per venire incontro ai desideri del ministro, per quanto riguarda la formulazione dell'ordine del giorno, sono disposto a sopprimere quella parte che non attiene strettamente alla struttura del Governo, cioè la parte che riguarda le attribuzioni del Governo in materia regionale; a sopprimere cioè la lettera l) e le parole del « considerato »: « ed anche al fine di garantire un'attività di controllo e coordinamento efficiente ma rispettosa dell'autonomia regionale », in quanto queste dovranno, a mio avviso, trovare una più idonea collocazione in sede di emanazione dei decreti delegati in materia di rapporti tra Stato e regione.

Insisto per la votazione dell'ordine del giorno così modificato.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI Signor Presidente, ci si trova veramente in imbarazzo perché nelle dichiarazioni iniziali del Governo attuale abbiamo avuto il preannuncio — che per la verità non era nuovo, ma comunque ogni volta riassume il carattere di novità e di impegno — di una sollecita presentazione della legge sulla Presidenza del Consiglio. Pertanto mi pare difficile che una maggioranza che appoggia il Governo non registri ora l'esistenza di questo impegno alla presentazione della legge sulla Presidenza del Consiglio, il cui primo testo, se non vado errato, fu preparato nel 1948. Debbo aggiungere che talvolta sono stati presentati testi che hanno dormito regolarmente negli archivi, perché, in verità, lamentiamo le inadempienze del Governo ma, quando esso presenta disegni di legge, molto spesso facciamo sì che quei documenti rimangano in stato di quiescenza.

Se fosse possibile, vorrei tuttavia pregare l'onorevole ministro di non mettere la maggioranza in condizione di disagio, nel senso cioè che essa sia invitata a non votare un ordine del giorno sul quale — indipendentemente dalla elencazione delle singole voci, sulle quali il consenso può essere ora totale, ora parziale — la maggioranza è concorde; in quanto l'ordine del giorno stesso registra lo impegno a presentare al più presto il provvedimento sul riordinamento della Presidenza

del Consiglio e sul numero e le attribuzioni dei ministeri, impegno che, sulla base appunto delle stesse dichiarazioni programmatiche del Governo, non mi pare possa essere considerato materia opinabile.

Si tratterà poi di vedere se in questo disegno di legge lo *status* dei sottosegretari vada articolato in un modo o nell'altro, se le loro attribuzioni debbano essere rigide o invece determinate di volta in volta dal ministro, e così via; ma a nome del gruppo della democrazia cristiana devo dichiarare che (trattandosi, oltre tutto, di un adempimento costituzionale, perché questa legge è prevista dalla Costituzione) noi non ci sentiamo di votare contro, pur riconoscendo che, salva restando la sostanza, esiste un notevole margine di discrezionalità e di opinabilità nella traduzione in norme concrete dei principi ispiratori del provvedimento, quale dovrà essere in concreto elaborato da parte della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei ministri.

Per il resto, riteniamo che il fatto di avere di volta in volta creato dei ministeri, non dirò per « iniziativa privata » ma certo sulla spinta di esigenze di particolari momenti nei quali si riteneva che fosse più opportuno mettere l'accento su un problema piuttosto che su un altro (o addirittura per una specie di ossequio a un concetto di uffici di collocamento politico o mezzi di ripartizione dei poteri...), non abbia dato certo un contributo allo snellimento e al prestigio della nostra pubblica amministrazione.

Sotto questo aspetto, anche se l'onorevole Cossiga si è qui presentato in veste di « libero battitore » (nel senso che il suo ordine del giorno non è stato presentato dal gruppo parlamentare della democrazia cristiana in quanto tale), noi non possiamo dargli torto e per queste ragioni voteremo a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha nulla da aggiungere?

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con l'onorevole Andreotti. Ho già precisato che il Governo aveva addirittura presentato in Commissione specifici emendamenti riguardanti i problemi affrontati nell'ordine del giorno Cossiga e con i quali si chiedeva in particolare la delega per il riordinamento della Presidenza del Consiglio. Ho anche aggiunto che il Governo non solo presenterà su questa materia un apposito disegno di legge ma presenterà anche una richiesta (...)

365.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1970

CONTINUATA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ 25, GIOVEDÌ 26, VENERDÌ 27,
SABATO 28, DOMENICA 29, LUNEDÌ 30 E MARTEDÌ 1° DICEMBRE

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LUCIFREDI, BOLDRINI, LUZZATTO**
E DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

PAG.

**Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):**

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791);

PAG.

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454);

BASTIANELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859);

LATTANZI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (1928);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
RAFFAELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazioni del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (1962);		CERAVOLO DOMENICO	22715, 23331, 23390
Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823);		CIAMPAGLIA	23382
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275);		COCCO MARIA	22789
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2652)	22627	COLOMBO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	23357
PRESIDENTE	22627, 22713, 22717	COSSIGA	23357, 23359
22733, 22734, 22735, 22736, 22737, 22824		COTTONE	22719
22934, 22935, 22936, 22937, 22938, 22939		COVELLI	23381
22940, 22941, 22975, 23062, 23106, 23109		D'ALESSIO	22759
23111, 23179, 23189, 23205, 23236, 23237		D'AQUINO	23270
23301, 23334, 23335, 23361		DELFINO	22938, 22939, 22940, 23174
ABELLI	22757, 22935, 23062, 23138	DE MARZIO	23237
ALINI	22809, 22839, 22842	DI NARDO FERDINANDO	23199, 23211
ALMIRANTE	22717, 22732, 22736	FABBRI	23238, 23395
	22774, 23368	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>	23328
AMODEI	22979, 23066, 23106, 23120	FRANCHI	22936, 23110, 23187
ANDREOTTI	22714, 22729, 22731	GRANZOTTO	22673, 23039
	22733, 22734, 22735	GUARRA	23130, 23196, 23343
AVOLIO	22949, 22990, 23003	INGRAO	22938
AZZARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	23325	LA MALFA	23390
BALLARIN	23020	LATTANZI	22673, 22734, 22791, 22806
BARCA	22718	22807, 22895, 22902, 22909, 22928, 23362	
BERTOLDI	23109, 23364, 23378	LIBERTINI, <i>Relatore di minoranza</i>	22653
BOIARDI	23331, 23339	22800, 22846, 23024, 23026	
BRONZUTO	22628, 22630, 22642, 22685	23079, 23276, 23358, 23367	
22690, 22695, 22699, 22703, 22704, 22707		LOBIANCO	22987
22722, 22737, 22741, 22743, 22755, 22756		LONGONI	23142, 23353, 23355
22757, 22767, 22770, 22772, 22774, 22798		MANCO	22932, 22941, 22965
22829, 22833, 22864, 22942, 22945, 22975		MARINO	22966
23111, 23128		MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	22802
BUCALOSSI	23389	MAZZOLA	22827
BUSEITTO	23129	MENICACCI	23048, 23201, 23213
CACCIATORE	23058	MILANI	22629, 22676, 22689, 22691
CANESTRARI	23337, 23339, 23341, 23343	22698, 22702, 22712, 22724, 22738	
23345, 23347, 23349, 23351		22739, 22757, 22763, 22771, 22772	
CANESTRI	22636, 22910, 23341	22808, 22901, 22915, 22931, 22955	
CAPRARA	22628, 22633, 22646, 22679	NAPOLITANO GIORGIO	23384, 23389
22687, 22694, 22699, 22700, 22703		NATOLI	22639, 22676, 22694
22705, 22726, 22740, 22742, 22744		22730, 22735, 22745, 22762	
22756, 22760, 22766, 22769, 22916		22888, 22898, 22919, 23069	
22923, 22987, 23013, 23136, 23337		NICCOLAI GIUSEPPE	23215
CARADONNA	23251	NICOSIA	23239, 23263
CARRARA SUTOUR	22640, 22662	ORILIA	22719, 23368
22669, 22947, 22969		PAJETTA GIULIANO	22734
		PASSONI	22958, 22999
		PAZZAGLIA	22735, 22832, 22834
		23109, 23219, 23222, 23223, 23237	
		23331, 23332, 23334, 23360	
		PIGNI	22675, 22731, 22898
		PINTOR	22651, 22692, 22720
		22739, 22748, 22759, 22771	
		22773, 23017, 23019, 23045	
		RAUCCI	22733, 23337
		ROBERTI	22996, 23014, 23017, 23019
		23021, 23225, 23233, 23358	
		SANNA	22663
		SANTAGATI	22812, 22872, 23106, 23111
		23142, 23284, 23357, 23358	
		SERRENTINO	22836, 22892, 23052, 23363

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Si sono astenuti sull'emendamento 1: 11:

Borraccino	Pezzino
Damico	Pirastu
Finelli	Pistillo
Lajolo	Raffaelli
Maschiella	Scaini
Mascolo	Sgarbi Bompani
Napolitano Luigi	Luciana
Niccolai Cesarino	Sulotto
Orilia Vittorio	Terraroli
Pagliarani	Tripodi Girolamo
Pellegrino	Venturoli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Badini Confalonieri	Montanti
Bonomi	Storchi
Cariglia	Terranova
Ceccherini	

(concesso nella seduta odierna):

Gerbino	Olietti
Mezza Maria Vittoria	Taormina

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo della Commissione. Tale emendamento, che già è stato distribuito a tutti i capigruppo, è ora in corso di stampa per essere distribuito a tutti i colleghi.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo pone la questione di fiducia sul proprio testo dell'articolo unico che stabilisce la conversione in legge del decreto-legge n. 745, con le modificazioni contenute nello stampato n. 9.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Sulle dichiarazioni testé rese dal Presidente del Consiglio in ordine agli emendamenti aggiuntivi che il Governo sta presentando in questo momento in aula.

PRESIDENTE. Voglia precisare i termini regolamentari della sua richiesta.

ROBERTI. Muta tutta la situazione politica!

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, in questo preciso istante siamo venuti in possesso del testo che il Governo ha presentato alla Camera. Credo che sia più che logico che questo testo venga letto e valutato, non soltanto ai fini di ciò che esso dice, perché è chiaro che, trattandosi di un testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, si presume non possa essere emendato, ma anche ai fini di valutare i riflessi che esso comporta sul piano di un giudizio politico connesso alla fiducia stessa.

Pertanto io chiedo che ella consenta al Comitato dei 9, del quale io faccio parte (e quindi parlo anche come suo membro) di riunirsi per esaminare attentamente tale testo e valutare le implicazioni politiche che esso comporta, ed anche perché, una volta che il Comitato abbia espresso il suo parere, la Camera possa esprimersi.

Chiedo pertanto formalmente una brevissima sospensione della seduta (sarà sufficiente mezz'ora), affinché il Comitato dei 9 si riunisca dal momento che non si è avuto il tempo materiale di leggere il nuovo testo, consegnatoci in questo istante.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, vorrei parlare per formulare una proposta di sospensione della seduta per motivi diversi da quelli esposti dall'onorevole relatore di minoranza, altrimenti dovremmo opporci all'accoglimento, a cagione delle motivazioni e dello scopo per il quale l'onorevole relatore di minoranza l'ha chiesta. Noi proponiamo cioè una sospensione pura e semplice in armonia con le prassi finora seguite in analoghe circostanze per dare modo a tutti di valutare il fatto politico della posizione della fiducia che pone in un nuovo rapporto il Governo e la Assemblea nella discussione di questo disegno di legge, elevando l'*iter* legislativo fin qui seguito da un piano puramente legislativo ad un piano politico.

La mia - ripeto - è una proposta di sospensione pura e semplice per dare modo ai gruppi di valutare il fatto politico della que-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

stione della fiducia. Chiedo pertanto che la seduta sia sospesa per mezz'ora.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Io non ho nulla in contrario ad associarmi alla proposta dell'onorevole Cossiga, perchè a me interessa che si abbia il tempo per poter valutare l'iniziativa del Governo.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Vorrei fare una precisazione: resta inteso che, al termine della sospensione, o c'è un parere unanime del Comitato dei 9 o un parere di ciascun relatore.

PRESIDENTE. Per il momento vi è una pura e semplice richiesta di sospensione. Poi si vedrà.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Per me è importante che vi sia la possibilità di esprimersi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella aveva fatto sostanzialmente una duplice proposta: di sospensione e di esame da parte del Comitato dei 9. Insiste su questa seconda richiesta?

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, io non ne facevo una questione di sostanza, bensì di forma per dare tempo ai gruppi di procedere all'esame. Perciò non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

ROBERTI. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 102 del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunicazione testè fattaci dal Governo circa l'apposizione della fiducia ad un documento che viene intitolato come emendamento del Governo (fascicolo n. 9 degli emendamenti) e reca la firma « Governo », in realtà è la presentazione di un disegno di legge, poiché questo emendamento, questo documento, è formulato nei seguenti termini: « È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni », e seguono talune modificazioni, e il disegno di legge sottoposto all'esame e alla discussione dell'Assemblea consta di un solo articolo: « È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica ». Pertanto, se il Governo si fosse limitato a presentare degli emendamenti, delle correzioni, senza ripetere la formula dell'articolo, noi ci saremmo trovati di fronte a degli emendamenti proposti dal Governo. Si sarebbe aperta o riaperta una questione procedurale e costituzionale molto importante, cioè quella relativa alla possibilità per il Governo di bloccare, con una serie di emendamenti, la discussione di un intero disegno di legge e di far caducare tutte le contribuzioni che il corpo legislativo dà alla formazione delle leggi, attraverso la presentazione di propri emendamenti e di proposte ed osservazioni. Questa, tuttavia, sarebbe stata un'altra questione che in questo momento non voglio sollevare. Mi limito a sollevare una questione procedurale e regolamentare: come è noto, l'articolo 102 del nostro regolamento dispone che quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto. Quindi, la Camera non potrebbe sottrarsi a essere chiamata a votare per scrutinio segreto l'approvazione o meno della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970. Ma, con questo documento presentato dal Governo, la Camera è chiamata a votare con voto aperto, secondo le regole del voto di fiducia, la conversione in legge del decreto-legge; è cioè, chiamata a votare con voto aperto quell'articolo unico che, per disposizione tassativa del proprio regolamento, deve essere votato soltanto con scrutinio segreto. Non mi dilungo molto, ricordando alla Presidenza e ai colleghi come questa norma del Regolamento è anche una norma della Costituzione per il richiamo specifico e tassativo che l'ar-

articolo 72 della nostra Carta costituzionale fa, per questo motivo, al Regolamento della Camera.

Quando la Costituzione stabilisce i procedimenti da seguire per l'approvazione delle leggi nella sezione seconda, intitolata proprio alla formazione delle leggi, dispone, all'articolo 72, che: « Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale ». Quindi, la votazione del disegno di legge, per dettato costituzionale, deve attuarsi secondo le norme del Regolamento della Camera, il quale ha previsto una norma specifica per disciplinare il sistema di votazione delle leggi, quando le leggi constino di un solo articolo, imponendo che quella votazione debba essere fatta per scrutinio segreto. Ora, quando il Governo viene a chiedere, ponendo la fiducia, che la Camera voti a voto aperto questa formula: « è convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con le seguenti modificazioni », la votazione è fatta, signor Presidente: ella non potrà più mettere in votazione per scrutinio segreto, per il principio del *ne bis in idem*, una legge che la Camera ha già approvato nella forma più solenne, attraverso la votazione aperta prevista per la fiducia. La legge è approvata. Ciò non lo dico per i risvolti di ordine politico che assume una decisione di questo genere per coloro che si sono dilettrati a lungo in una specie di mercato fra « decretone » ed altre leggi, tenendo fermo e congelato il tutto fino al voto finale. Questo è il voto finale sul « decretone », non altri, perché con questo voto la Camera viene a pronunziarsi, e non può pronunziarsi in modo diverso, quando ha già votato questo disegno di legge. Pertanto, penso che il documento, così come è stato presentato dal Governo, dovrebbe essere per lo meno riformato, perché così come è mi appare improponibile, a meno che non lo si ponga nella sua vera posizione: che cioè con questo documento il Governo chiede con voto aperto, attraverso la formula della votazione di fiducia, l'approvazione dell'articolo unico di questo disegno di legge, violando così l'articolo 102 del Regolamento di cui è compito suo, signor Presidente, tutelare il rispetto. Sono dolente che non sia presente in questo momento l'onorevole Pertini per una sua situazione che nessuno di noi vuole minimamente considerare, se non per augurare al nostro Presidente la sua piena e totale efficienza; ma abbiamo già avuto modo di discu-

tere ampiamente in sede di Giunta del regolamento su quella che è la posizione del Presidente della Camera su questo problema, per cui già la conosciamo. Ora, però, signor Presidente, se ella accetta questa formula, le conseguenze sono queste.

Ecco la posizione che io mi permetto di sottoporre alla attenzione della Presidenza della Camera, del Governo e dell'Assemblea sotto il suo triplice profilo di ordine costituzionale, di ordine regolamentare e, se mi consentite — perché questa è una Assemblea politica e tutto viene fatto in funzione politica — anche di ordine politico. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 79 del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore e per non più di 15 minuti ciascuno.

COSSIGA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente gli argomenti che ha testé svolto il collega onorevole Roberti hanno una certa suggestività, ma ritengo che forse possiamo guardare con minor timore di violare le norme regolamentari e costituzionali al procedimento che abbiamo iniziato di approvazione dell'emendamento presentato dal Governo gravato dalla fiducia, se anzitutto sgombriamo il campo da una affermazione a cui si ricollega tutto il resto del discorso dell'onorevole Roberti: l'affermazione, cioè, per cui l'emendamento presentato dal Governo, per essere stato formulato letteralmente in forma identica a quella con la quale si deve presentare un disegno di legge di conversione in legge di un decreto-legge, significhi presentazione di un nuovo disegno di legge. Cioè questo, signor Presidente, è il problema dei limiti al potere di emendamento da parte e del Governo e di qualunque altro titolare dello stesso potere di emendamento. I limiti del potere di emendamento sono esclusivamente limiti di carattere materiale: cioè il potere di emendamento può essere esercitato entro l'ambito materiale fissato dal procedimento legislativo quale è stato attivato da un precedente esercizio del potere di iniziativa. Ma in quell'ambito materiale può assumere una forma anche, come è successo, completamente innovativa. Ma qui non vi è neanche la forma innovativa, perché la prima parte dell'emendamento è puramente reiterativa a fini di chia-

rimento della posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Quindi, noi non ci troviamo di fronte al caso previsto dall'articolo 102 del regolamento, il quale prevede l'ipotesi di un disegno di legge al quale non siano stati presentati emendamenti. Qui noi abbiamo un disegno di legge del Governo che è stato emendato dalla Commissione e dall'Assemblea; il Governo adesso, in una forma riassuntiva e reiterativa ai fini del chiarimento della posizione della questione di fiducia, ha proposto un nuovo testo. Quindi noi non potremmo passare alla votazione soltanto a scrutinio segreto anche se il Governo non avesse messo la fiducia; ma dovremmo pur sempre procedere a votazione autonoma dell'articolo per passare poi alla votazione a scrutinio segreto della legge. Perché, signor Presidente, indubbiamente, l'articolo 102 quanto richiede due distinte votazioni sembra urtare contro il criterio logico del *bis in idem*; per avventura la Camera potrebbe approvare l'articolo unico per alzata di mano, o per appello nominale, o a scrutinio segreto, o in questo caso, essendo stata posta la questione di fiducia, per appello nominale, e poi, passando alla votazione a scrutinio segreto, potrebbe bocciare lo stesso testo.

Il fatto è, signor Presidente, che la Camera esprime due diverse volontà perché una è la volontà formativa del testo materiale, l'altra è la volontà approvativa della legge. Colui il quale approvi un testo o concorra ad approvare un testo... (*Interruzioni a destra*) esprime una volontà condizionata che può essere positiva o negativa. Si può concorrere alla formazione del testo in quel modo pur non volendo la legge, perché, per qualcuno, se nel caso la legge fosse approvata sarebbe auspicabile che venisse approvata in « quel testo ». Altrimenti non avrebbe senso la presentazione di emendamenti, e la richiesta di votazione di emendamenti da parte di un gruppo il quale in discussione generale avesse dichiarato di essere contrario a quel disegno di legge od avesse votato contro il passaggio all'esame degli articoli.

Per questo motivo, mi sembra che l'articolo 102 non sia pertinente a questo caso. Mi sembra, cioè, che le due votazioni possano essere considerate autonome. Perché, se l'onorevole Roberti volesse essere coerente con il suo ragionamento (che noi non intendiamo seguire perché dovrebbe essere affrontato con attenzione maggiore di quanto non permette questo momento), dovrebbe dire che la votazione per appello nominale sul testo dovrebbe essere preclusiva, e cioè assorbire la votazione

finale a scrutinio segreto. Egli non può insistere sul fatto che il Regolamento non prevede che un voto di fiducia avvenga attraverso la forma dello scrutinio segreto, perché il voto di fiducia va deciso con appello nominale e qui vi è il concorso di due norme costituzionali. È vero che la Costituzione stabilisce che i disegni di legge vengano approvati con le norme previste dal Regolamento, ma è pur vero che la Costituzione stabilisce che le questioni di fiducia si debbano decidere con l'appello nominale. La questione di fiducia, una volta posta, porta il procedimento legislativo su un piano politico di ben diversa rilevanza; mentre il Governo è sempre parte necessaria del procedimento legislativo, una volta che abbia messo la questione di fiducia diventa una parte essenziale. Nella questione di fiducia, infatti, il Governo sgombra il campo da ogni altra questione e si pone al confronto diretto ed immediato con l'Assemblea.

Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo, anche a nome della maggioranza, che si debba procedere — quando sarà il momento — alla votazione per appello nominale per la formazione del testo, procedendosi poi nei modi normali (cioè con la votazione a scrutinio segreto) per l'approvazione della legge nella sua interezza materiale e formale. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. La tesi di carattere regolamentare e costituzionale che ha sostenuto lo onorevole Roberti è assolutamente ineccepibile e non può essere certamente contrastata con gli argomenti che l'onorevole Cossiga ha portato. La tesi sostenuta dall'onorevole Roberti si basa su due inconciliabilità. La prima è quella tra la votazione a scrutinio segreto imposta dall'articolo 102 del Regolamento sullo unico articolo del disegno di legge di conversione e la votazione per appello nominale imposta dalla proposizione della questione di fiducia. La seconda inconciliabilità si riferisce al fatto che sullo stesso testo non possono essere fatte due votazioni una successiva all'altra.

Questi principi assolutamente logici e tali da non poter essere inficiati da alcun argomento, hanno trovato, tra l'altro, sostenitori validissimi. Basta citare il commento al testo del Regolamento, fatto non da una parte politica ma dai funzionari della Camera, nel quale si afferma « costante è anche l'altro prin- (...)

457.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1971**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI****INDI****DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI****INDICE**

	PAG.
Missioni	28709
Disegno di legge costituzionale (Rinvio della votazione a scrutinio segreto):	
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993) . . .	28710
PRESIDENTE	28710, 28713
BRESSANI, <i>Relatore</i>	28713
COSSIGA	28712
FOSSA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	28710
PAZZAGLIA	28710

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

setto che le assemblee stesse debbono avere. Ritenendo quindi che il Governo non possa proporre queste modificazioni — e ci richiama alla serenità della Presidenza per evitare che si crei il precedente di una violazione sostanziale del contenuto dell'articolo 90 — chiediamo che il coordinamento venga fatto nel senso che abbiamo proposto e non nel senso che il Governo propone attribuendosi una competenza che non gli spetta e poteri che l'articolo 90 non gli riconosce.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sul richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Pazzaglia e in appoggio alla tesi da lui sostenuta.

Io non entrerò nel merito degli argomenti, ma mi terrò puramente e semplicemente sul piano regolamentare in relazione ai precedenti che, ove fosse accolta la proposta del Governo, verrebbero di fatto a costituirsi. Nelle votazioni effettuate ieri si è avuta l'approvazione, dapprima, dell'emendamento dell'onorevole Riz, che, facendo espresso riferimento agli articoli 2, 3 e 5, estende chiaramente la proroga in via transitoria ai consigli regionali in carica al momento in cui entrerà in vigore la legge. Successivamente l'onorevole Lepre ha presentato un emendamento che, nelle sue intenzioni, voleva portare ad escludere la proroga ai consigli regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della legge, con l'unica eccezione dell'assemblea regionale siciliana.

Io non entro nel merito dei motivi per i quali l'onorevole Riz ha presentato il suo emendamento; anzi mi rendo conto dei motivi di carattere politico generale — che per quanto mi riguarda condivido — che possono avere indotto l'onorevole Riz a proporlo; né mi interessa ora indagare sullo spirito con cui l'onorevole Lepre ha presentato il suo emendamento.

Posso anche ammettere, signor Presidente, che dal punto di vista formale esista una contraddizione tra l'emendamento proposto dall'onorevole Riz e quello proposto dall'onorevole Lepre. Ma il problema che ora deve essere risolto è quello di stabilire, ove la Camera adotti due deliberazioni che possono essere considerate formalmente in contrasto tra di loro, quale delle due debba prevalere.

Qualcuno potrebbe appellarsi al principio in base al quale l'ultima manifestazione di volontà della Camera prevale sulla prima. Ma questo, signor Presidente, è vero quando si

tratta dei rapporti tra le fonti normative, perché in questo caso veramente la disposizione successiva toglie valore e vigore a quella precedente. Questo principio, però, non può assolutamente essere applicato al procedimento di formazione della legge, che si ispira ad un principio esattamente contrario, come è dimostrato da tutto il sistema delle preclusioni alle votazioni. Mi riferisco, per esempio, alla preclusione che si oppone alla votazione di un ordine del giorno che riproduca sostanzialmente il contenuto di un emendamento già respinto; e badate, onorevoli colleghi, che qui siamo proprio sul piano dell'espressione di una volontà politica, e non di una volontà normativa. Allo stesso modo, l'approvazione di un emendamento preclude la presentazione di altri emendamenti tendenti a far cadere taluno di quelli precedentemente approvati. Pertanto nel procedimento di formazione della legge vale il principio secondo il quale le manifestazioni di volontà già estrinsecate diventano altrettanti limiti ed ostacoli alle manifestazioni di volontà successive.

Se accettassimo la tesi del Governo creeremmo un pericoloso precedente, mostrando di accogliere il principio che le deliberazioni dell'Assemblea vanno successivamente interpretate con altre che la stessa Assemblea vada a mano a mano assumendo; e sarebbe, signor Presidente, un precedente politico estremamente grave, perché ne deriverebbe che, attraverso la formazione di diverse maggioranze politiche, la Camera possa togliere valore, nel processo di formazione della legge, a quanto essa stessa, con una precedente manifestazione di volontà, abbia già stabilito.

Il Governo ha manifestato chiaramente l'intenzione non già di dar luogo ad un coordinamento necessario per non far apparire una contraddizione, ma di procedere bensì ad una interpretazione nel merito. Esso presuppone, quindi, che esista tra i due deliberati un contrasto che non considera formale, ma sostanziale, sì che non propone modeste aggiunte o modificazioni, ma fornisce addirittura un suo testo.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi accedessimo a questa tesi, se ritenessimo cioè che l'articolo 90 del regolamento consente alla Camera, su richiesta e indicazione del Governo, di dare in sede di coordinamento una interpretazione autentica dei suoi precedenti deliberati, costituiremmo un precedente ancora più grave, ammettendo non solo che una successiva deliberazione della Camera possa limitare o porre nel nulla gli effetti di una sua precedente deliberazione,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

ma anche che non già l'Assemblea plenaria, ma semplicemente la maggioranza della Camera — accedendo alla proposta del Governo — possa, una volta concluso l'iter della legge, dare una interpretazione autentica di quanto sia già stato deliberato, magari con diverse maggioranze.

Ritengo pertanto, signor Presidente, che il richiamo al regolamento fatto dal collega Pazzaglia debba essere accolto, nel senso che l'emendamento dell'onorevole Lepre non possa essere interpretato se non alla luce della volontà della Camera quale si era già manifestata con l'approvazione dell'emendamento Riz. Capirei semmai che questa interpretazione, che considero profondamente sbagliata e pericolosa, fosse la Presidenza a farla, ma ritengo che mai si debba accogliere l'appello al primo comma dell'articolo 90, affinché non solo non venga costituito un precedente secondo cui la Camera possa vanificare, con una sua deliberazione, una deliberazione precedente, ma addirittura, cosa ancora più grave, non venga sancito il principio secondo cui la maggioranza della Camera, votando su una proposta del Governo, possa dare, di sue precedenti deliberazioni, l'interpretazione voluta dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

BRESSANI, *Relatore*. Desidero soltanto ricordare alla Camera il senso delle votazioni intervenute ieri, prima sull'emendamento dell'onorevole Riz e poi su quello dell'onorevole Lepre. L'onorevole Riz si proponeva di estendere la proroga della legislatura in corso, oltre che al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, anche ai consigli provinciali di Trento e Bolzano. L'emendamento dell'onorevole Lepre si proponeva di limitare la proroga dei consigli regionali in atto di mandato all'assemblea regionale siciliana. La Camera ha deliberato sui due emendamenti, ed è evidente che la manifestazione di volontà dell'Assemblea deve essere coordinata. Mi sembra che l'unico strumento per interpretare la volontà manifestata ieri dalla Camera con la votazione dei due emendamenti, e procedere poi all'eventuale coordinamento, sia quello del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia sia fondato. Invito, pertanto, il Comitato dei 9 a riunirsi immediatamente per esaminare la questione. Sospeso brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 16,50.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, non è stato possibile riunire il Comitato dei 9. Pertanto, la prego di voler concedere un termine che consenta una approfondita disamina della questione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, onorevole Bressani. Infatti, data l'importanza della questione sollevata, è necessario che, prima della votazione finale sul disegno di legge costituzionale, si riunisca il Comitato dei 9 per trovare una soluzione. Propongo pertanto il rinvio della votazione del disegno di legge costituzionale n. 1993 al pomeriggio di martedì 18 maggio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea n. 3261 e del disegno di legge n. 3266.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea n. 3261 e del disegno di legge n. 3266.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: « Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale » (*approvata dal Senato*) (3261):

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	341
Voti contrari	17

Sono in missione 10 deputati.

(La Camera approva).

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	73
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (2475);	
ABELLI ed altri: Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (146);	
CARRA: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571);	
BENOCCI ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (790);	
BARCA ed altri: Norme concernenti compenso dei componenti dei seggi elettorali (2403);	
SAVOLDI ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409)	73
PRESIDENTE	73, 74
COSSIGA, <i>Relatore</i>	74
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	75

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Roberti, Salomone, Beccaria, Grassi Bertazzi, Sorgi e Russo Ferdinando sostituiscono rispettivamente i deputati Almirante, Gullotti, Ianniello, Nucci, Riccio e Revelli.

Discussione del disegno di legge: Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (2475); e delle proposte di legge Abelli ed altri: Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (146); Carra: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571); Benocci ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 118 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361; Barca ed altri: Norme concernenti compenso dei componenti dei seggi elettorali (2403); Savoldi ed altri: Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (2409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali »; e delle proposte di iniziativa dei deputati Abelli, Caradonna, Franchi, Alfano: « Aumento della indennità per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori »; Carra: « Nor-

La seduta comincia alle 9,40.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

me concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali »; Benocci, Caprara, Maulini, Guerrini Rodolfo, Jacazzi, Pagliarani, Lavagnoli, Lajolo, Vianello, Caruso, Luberti, Flamigli, Bonifazi: « Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361 »; Barca, Jacazzi, Luberti, Malagugini: « Norme concernenti compenso dei componenti dei seggi elettorali »; Savoldi, Masciadri, Abbiati, Zaffanella, Santi, Cingari, Ferrari: « Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori ».

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere la relazione.

COSSIGA, *Relatore*: I provvedimenti, all'ordine del giorno, sono chiari nella loro impostazione: riguardano una materia che da lungo tempo non è stata modificata, nonostante che le esigenze si siano manifestate con estrema evidenza. Così come essa è attualmente disciplinata, non invoglia nessuno ad accettare gli incarichi relativi ai seggi elettorali, incarichi gravosi e, in certi casi, anche pericolosi, se si tiene conto della particolare commistione delle miriadi di norme esistenti e delle pene previste per la loro inosservanza.

Ritengo, quindi, che questo provvedimento debba essere approvato nel testo proposto dal Governo, che prevede anche la relativa copertura finanziaria. Se non si approverà sollecitamente, potremmo correre il rischio di avere dei rifiuti ad accettare l'ufficio sia di presidente che di componente dei seggi elettorali.

Propongo, quindi, che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2475.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2475.

(È approvata).

Il disegno di legge si compone di articolo unico. La V Commissione Bilancio, tuttavia, nell'esprimere il suo parere ha proposto come necessario ad assicurare la copertura finanziaria al disegno di legge un articolo aggiuntivo. Poiché non vi sono altri emendamenti, porrò successivamente in votazione i due articoli:

ART. 1.

Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'Uf-

ficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il Presidente ed a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente (escluso il Presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al Presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, dette spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccet- (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

--	--

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifica della lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica al titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1990)	180
PRESIDENTE	180
CARUSO	180
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	180
COSSIGA	180
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	180
MEZZA MARIA VITTORIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	180

Votazione segreta:

PRESIDENTE	181
------------	-----

La seduta comincia alle 11.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta di legge è stata esaminata in sede referente ed all'unanimità abbiamo chiesto il trasferimento alla sede legislativa.

Senato ha già dato la sua approvazione e che è in corso l'emissione di un decreto-legge riguardante la riforma generale. Propongo, quindi, alla Commissione di votare favorevolmente sia perché c'è una certa attesa da parte della categoria sia perché l'emissione del decreto-legge soddisferà le richieste fatte dalla categoria stessa.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Commissione Sanità ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il Governo ha chiesto di fare brevi dichiarazioni preliminari.

CURTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Ministero della riforma non è per nulla contrario all'approvazione di questo disegno di legge, ma è necessario far presente alla Commissione che durante le discussioni in sede di attuazione della delega per la riforma dell'Amministrazione si è giunti alla conclusione che, per non creare squilibri con le altre categorie, che potrebbero chiedere ulteriori rivendicazioni, bisogna assolutamente cambiare la dizione « guardie di Sanità ».

Quindi, o si procede subito a una modifica della dizione o si chiede una sospensiva affinché il Ministero della Sanità trovi una soluzione definitiva circa tale dizione.

MEZZA MARIA VITTORIA, Sottosegretario di Stato per la Sanità. Credo che voi tutti siate consapevoli dell'importanza che ha la approvazione di questo disegno di legge.

Penso che il problema della denominazione non può fare aggio sulla sostanza.

Voglio solo ricordare alla Commissione che questa questione è più che matura e che, nei giorni scorsi, si è sollevata, a mio parere giustamente, un'agitazione e che a questa categoria sia da parte del Governo che dei parlamentari sono state date precise assicurazioni circa il sollecito passaggio di questa legge.

TOZZI CONDIVI. Sono d'accordo. Questa proposta di legge non modifica l'essenza. Nulla vieta che si possa presentare una proposta di legge per cambiare la dizione.

CARUSO. Votiamo a favore di questo disegno di legge; ho il dovere di avvertire la Commissione, però, che la nostra parte politica si opporrà d'ora in poi alla discussione delle cosiddette « leggine ». Questa variante del titolo di studio comporta, senza dubbio, una va-

riante nel trattamento economico, per cui il male fatto da questa legge si dovrà riparare con una successiva « leggina ».

BIONDI. Sono favorevole a questa legge.

Il sistema adoperato creerà certamente la necessità di altri interventi e, quindi, una visione più organica da assumere.

COSSIGA. È un provvedimento che tiene conto di quello che, secondo l'opinione di molti, dovrà essere il nuovo assetto della amministrazione sanitaria in relazione alla competenza regionale. Nonostante il lavoro che le amministrazioni dello Stato stanno facendo per la preparazione dei decreti di trasferimento, si continua ad agire come se quei decreti non dovessero essere emanati. Secondo l'opinione comune, un settore che dev'essere trasferito è proprio quello della Sanità.

In ogni modo, mi dichiaro favorevole alla approvazione di tale disegno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAVALLARI, Relatore. Sono favorevole affinché questo disegno di legge venga approvato. Non facciamo altro che richiedere un maggiore titolo di studio a delle persone che sono sempre state utilizzate per un servizio che riguarda la salute pubblica.

Non mi pare giusto ritardare un provvedimento che ha già avuto l'approvazione del Senato; quindi, chiedo alla Commissione di votare tale disegno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata:

« a) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C, o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestatato, in seguito a regolare corso, di vigile sanitario comunale o provin- (...)

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222) 225

PRESIDENTE 225, 227, 229, 232, 233

CARUSO 231

COSSIGA 227, 228, 229

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . 228, 232

DI PRIMIO 229

GALLONI, *Relatore* 226

ROBERTI 229

TOZZI CONDIVI 228

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mento, attraverso il semplice trasferimento o attraverso la riapertura di concorsi riservati, di personale che si presume esuberante in altre amministrazioni, che subiscono la riforma regionale.

I ministeri che sentono l'esigenza di un ampliamento dell'organico — si dice —, invece, di indire pubblici concorsi, assumono il personale di altre amministrazioni che si presume in eccesso, anche se sappiamo che, con tutto il trasferimento alle regioni, sarà difficile che i responsabili burocratici confessino di avere del personale in più. Sono, quindi, necessari strumenti di incentivazione perché i Ministeri possano ottenere queste autorizzazioni.

Questo è l'interesse generale e pubblico del quale si è fatto carico il Governo, come anche i presentatori delle proposte di legge che affrontano con altri strumenti di incentivazione questo problema che è grave ed essenziale nella riforma della struttura amministrativa.

D'altra parte, vi è l'interesse comprensibile dei funzionari dei ministeri che devono essere ampliati nei loro organici, che vedono nella concorrenza degli altri colleghi di altri ministeri un pregiudizio al loro diritto alla carriera. Si tratta più che altro di un lucro cessante, perché viene a cadere l'aspettativa di un miglioramento di carriera.

È evidente che l'uno è interesse pubblico, l'altro è quello settoriale. In una graduatoria di valori dobbiamo considerare quest'ultimo come interesse di categoria, sia pure trattandosi di una legittima aspirazione di coloro che intendono ricoprire cariche di più alta responsabilità.

A questo punto, credo che ci manchino degli elementi obiettivi di valutazione, di questo interesse, che pure in sé è comprensibile. Ci mancano elementi di valutazione in relazione soprattutto a quella che è una logica della riforma della pubblica amministrazione, per la quale ci siamo sempre battuti. Ricordo che con l'onorevole Cossiga combattemmo grandi battaglie, in parte con successo, in parte con compromessi finali, per giungere ad una diversa strutturazione della pubblica amministrazione. I principi accolti in linea di massima furono questi: non si poteva pensare ad ampliamento degli organici né a stabilire le qualifiche più elevate dei posti se non in relazione a precise funzioni. È questo elemento che ci manca e, forse, ci apparirebbe più chiaro se avessimo la possibilità di considerare i decreti del Presidente della Repubblica in cui si esplica la delega che abbiamo data al Governo e che il Governo ci chiede di accettare in bianco. Nello schema la data è, infatti, la-

sciata in bianco. Noi non conosciamo l'elaborato del Governo, né siamo in grado — a meno che il sottosegretario non ci dia altri chiarimenti — di sapere in che misura il Governo ha usufruito di questa delega per l'ampliamento dell'organico. Quindi, l'aumento dell'organico deve avvenire in corrispondenza di nuove funzioni, perché tale aumento, nei posti più elevati, deve coincidere con specifiche funzioni che sono attribuite ai singoli. Infatti, in vista di precise funzioni potremmo pensare che i funzionari più meritevoli nell'amministrazione che beneficia di questi nuovi posti di organico possano aspirare con precedenza sui funzionari di altre amministrazioni a ricoprire certi posti di responsabilità cui corrispondono precise funzioni; altrimenti, avremmo un sistema puramente agevolativo di retribuzioni. E noi abbiamo sempre criticato l'ampliamento dei posti di organico concepito come un modo surrettizio per realizzare un aumento di retribuzioni anziché come mezzo per organizzare diversamente la pubblica amministrazione.

Credo, quindi, che prima di poter esprimere un giudizio definitivo circa l'accettazione del testo proposto dal Governo sia necessario — almeno per me come relatore, ma credo anche per la Commissione — conoscere più approfonditamente i criteri che hanno ispirato il Governo nella redazione dei decreti delegati.

Comunque, se le proposte di legge Cossiga e Caruso non tenevano in gran conto gli interessi dei funzionari di amministrazioni, che beneficiano dell'aumento dell'organico, la proposta del Governo, che limita solo alle qualifiche iniziali la possibilità di concorso per gli appartenenti ad altre amministrazioni, mi pare giunga all'estremo opposto. Dobbiamo cercare una soluzione intermedia arrivando almeno a riservare agli appartenenti ad altre amministrazioni i posti per qualifiche fino a quella di direttore di sezione, perché se ci si ferma alla qualifica iniziale si toglie, comunque, la possibilità concreta di attuazione del principio della riserva dei posti.

PRESIDENTE. Il nuovo testo governativo bisogna considerarlo, da un punto di vista regolamentare, come un emendamento sostitutivo dell'articolo unico delle proposte di legge Caruso e Cossiga.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COSSIGA. Voglio chiarire al sottosegretario che le cose che dirò su questa materia

non sono riferibili a lui, non solo perché il Governo è un'entità complessa, ma perché sappiamo che in realtà il sottosegretario Curti, addetto all'ufficio per la riforma, compie opera meritoria, nel senso indicato più volte dal Parlamento.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La ringrazio.

COSSIGA. L'onorevole Caruso ad io abbiamo presentato le proposte di legge separate anche se nello stesso contenuto e nella stessa forma, per un motivo di chiarezza politica e per impedire che su di una questione di carattere tecnico potesse verificarsi, non dico speculazione, ma una discussione di natura politica.

Abbiamo preso l'iniziativa di presentare queste proposte di legge per cercare di ovviare, per quanto è possibile, ad alcune carenze o distorsioni, che riteniamo di poter imputare al Governo in materia sia di riordinamento della pubblica amministrazione che di attuazione dell'ordinamento regionale.

Oltre a ciò, noi abbiamo avanzato la richiesta di sentire i ministri Gatto e Gaspari su questa materia, avvalendoci di una norma regolamentare.

L'onorevole Caruso ed io abbiamo presentato queste proposte che si fondano sul presupposto che l'attuazione dell'ordinamento regionale è un momento della riforma dell'amministrazione dello Stato. Tale riforma non è pensabile se non in stretta connessione con la attuazione dell'ordinamento regionale.

Nel corso della mia carriera didattica, alcuni studenti mi hanno chiesto quali fossero le letture che essi potevano fare per prendere contatto con il problema dell'amministrazione dello Stato in Italia e con quello della burocrazia, inteso come entità avente un peso politico proprio. Questi studenti mi hanno chiesto se erano idonee le letture dei testi di Michels, Weber, Bootmoore, Dahl e Dahremberg ed io ho risposto loro che ritenevo molto più opportune le letture dei testi di Bloch: *La storia dell'età feudale* e, per puntualizzare il problema, del libro di Huizinga: *L'autunno del Medioevo*, che è da ritenere un monumento in materia. Credo che queste due letture siano le più idonee per comprendere quale sia la vera problematica dell'amministrazione dello Stato nel nostro paese.

Voglio ricordare la battaglia che si combatté allorché la Commissione si oppose alla richiesta del Governo di ampliare gli organici del Ministero della pubblica istruzione,

dell'aviazione civile e del Ministero di grazia e giustizia, così come ci si oppose agli aumenti degli organici delle direzioni generali e stabilimmo delle norme severissime in tale materia. Noi avevamo previsto una riduzione del personale nell'amministrazione dello Stato: io ho votato a favore dell'attuazione dell'ordinamento regionale, ma se pensassi che tale attuazione non comporterà una riduzione dell'amministrazione dello Stato, direi di aver concorso ad un'opera non meritoria, ma nefasta, perché allora noi avremmo creato delle strutture parallele che portano ad un ulteriore grave grado di burocratizzazione dell'amministrazione nel nostro paese.

Avevamo tentato di far passare, in sede di discussione della legge di delega, una norma che organizzava il personale dello Stato come un tutto unitario, alla pari di quanto avviene nell'amministrazione della Repubblica federale tedesca, nell'amministrazione britannica e in parte nell'amministrazione francese, ma fu considerata una norma eccessivamente rivoluzionaria.

Cioè, si cercava di considerare il personale dell'amministrazione dello Stato come facente parte di un unico complesso, escludendo quel personale che svolge mansioni di carattere tecnico in aziende a carattere prevalentemente industriale.

In occasione di questo ampliamento dei ruoli organici di alcune amministrazioni dello Stato, desidero ribadire la nostra ferma convinzione contro qualsiasi strumentalizzazione del sopra citato aumento ai fini di una sistemazione delle carriere.

È perfettamente logico che ciò sia richiesto dal personale, ma siamo noi che dobbiamo impedire che si verifichi una situazione del genere.

Quando si dice che è il personale interessato che andrà a beneficiare dell'ampliamento dei ruoli organici, si sancisce il principio che detto ampliamento è uno strumento attraverso il quale si cerca di soddisfare non le esigenze generali dell'apparato statale, ma le esigenze particolari del personale statale.

Con l'emendamento preannunciato dal Governo si vuole vietare il trasferimento del personale per concorso da una amministrazione ad un'altra; infatti si dice che detto trasferimento avviene per i gradi iniziali.

TOZZI CONDIVI. Non può pretendere di modificare i decreti delegati.

COSSIGA. Cerco soltanto di impedire la emanazione di certi decreti, emanati contro i

criteri politici e giuridici che accompagnano la delega; infatti, sono previsti aumenti delle direzioni generali, mentre c'è una norma espressa nella legge di delega che vieta di aumentare le direzioni generali.

Per ovviare a tale inconveniente, si è cercato di far credere che il divieto non riguardava singole amministrazioni, ma tutta l'amministrazione dello Stato; da qui, si deduce che tutti i decreti dovrebbero essere presentati alla Corte dei conti al fine di vedere se c'è una compensazione tra quelle che diminuiscono e quelle che aumentano.

A questo punto, mi chiedo a che cosa sia servito il lungo ed estenuante esame della legge di delega: non è possibile che il Governo, la burocrazia, l'amministrazione in genere, in un momento così delicato quale è quello del passaggio da un tipo di amministrazione ad un'altra, trovi il modo di barare in questo modo.

È veramente preoccupante sentire dire da parte di tutte le singole amministrazioni che praticamente l'attuazione dell'ordinamento regionale non le riguarda, e che non hanno nulla da decentrare. Bisogna chiedersi se abbiamo sbagliato approvando l'ordinamento regionale, perché i casi sono due: o le leggi sono fatte male, o vengono applicate male.

L'onorevole Caruso ed io abbiamo presa la strada di dire che le leggi sono fatte male; cioè, facendo finta di modificare la legge-delega, noi diciamo che ci siamo spiegati male...

DI PRIMIO. Nella legge di delega non vi è limite alle qualifiche iniziali.

COSSIGA. ... e ce ne assumiamo la responsabilità; ma se in questo delicato momento di passaggio di funzioni noi permettiamo che ogni amministrazione statale abbia un quadro assolutamente scoordinato, con aumenti di direzioni generali, che cosa avverrà quando si tratterà di trasferire il personale alle Regioni? Si inventeranno nuove funzioni per restare a Roma!

Ma non posso credere che l'amministrazione dello Stato sia divisa in compartimenti stagni e che sia un atto antisindacale prevedere la possibilità che altri dipendenti statali entrino nei ruoli di una amministrazione particolare.

Il punto è questo: gli aumenti degli organici possono essere giustificati da due soli motivi: nuove funzioni statali o sfruttamento eccessivo del personale. Non si può attuare l'aumento dell'organico per interessi di categoria

e noi dobbiamo guardare a tutto il personale statale. Vi sono alcuni rami della pubblica amministrazione, che saranno colpiti nei loro legittimi interessi. Chi ha fatto il concorso per l'amministrazione centrale dell'agricoltura ha di fatto l'aspettativa di restare a Roma. Se questa aspettativa si cerca di soddisfarla facendolo partecipare ad un concorso per il ruolo di un'altra amministrazione, non credo che si commetta un atto antisindacale, perché, oltre tutto, per colpa non sua quel dipendente è costretto ad un atto defaticante a differenza di chi ha la fortuna, e non certo per merito suo, di trovarsi in una amministrazione che non vede diminuire le competenze. Anzi, per essi, ci deve essere anche una facilitazione di carriera, in omaggio alla imparzialità dell'amministrazione!

Se il Governo si dichiara disposto ad accettare la richiesta di comunicarci i criteri in base ai quali si aumentano le direzioni generali e se sono aumentati gli organici, non ho nulla in contrario a che la Commissione ascolti anche i rappresentanti dei sindacati dei diversi Ministeri!

PRESIDENTE. Quando si presenta l'esigenza di approfondire un problema nel corso dell'esame di un provvedimento, ritengo che non si debba interrompere la discussione. Ho avuto occasione di esprimere lo stesso parere in sede di discussione del provvedimento relativo all'abbassamento del limite di età per quanto riguarda l'elettorato attivo; mi opposi, infatti, alla richiesta di condurre un'indagine per vedere come la questione fosse regolata in altri paesi.

COSSIGA. Per quanto mi riguarda, mi associo alla richiesta di maggiori delucidazioni del Governo, che è legittima parte nel procedimento legislativo.

ROBERTI. Sono rimasto molto perplesso dinanzi alle due proposte di legge in esame, che sono identiche in tutto, persino nelle irregolarità stilistiche e negli errori di stampa. Infatti, abbiamo approvato attraverso un iter molto faticoso una legge delega al Governo, e siamo stati i diretti protagonisti di un dibattito che si è svolto in Commissione e in altre sedi, per far procedere di pari passo i nostri lavori con le conversazioni o le trattative che il Governo svolgeva con i sindacati.

Personalmente, non sono mai stato entusiasta delle leggi deleghe, in particolare, di questa legge delega che, essendo stata emanata in un clima di trattative, di compro- (...)

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**

365.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1970

CONTINUATA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ 25, GIOVEDÌ 26, VENERDÌ 27,
SABATO 28, DOMENICA 29, LUNEDÌ 30 E MARTEDÌ 1° DICEMBRE

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LUCIFREDI, BOLDRINI, LUZZATTO**
E DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

PAG.

**Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):**

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (2790);

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (2791);

PAG.

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454);

BASTIANELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (1859);

LATTANZI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 (1928);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

	PAG.		PAG.
RAFFAELLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazioni del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (1962);		CERAVOLO DOMENICO	22715, 23331, 23390
Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823);		CIAMPAGLIA	23382
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (2275);		COCCO MARIA	22789
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2652)	22627	COLOMBO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	23357
PRESIDENTE	22627, 22713, 22717	COSSIGA	23357, 23359
22733, 22734, 22735, 22736, 22737, 22824		COTTONE	22719
22934, 22935, 22936, 22937, 22938, 22939		COVELLI	23381
22940, 22941, 22975, 23062, 23106, 23109		D'ALESSIO	22759
23111, 23179, 23189, 23205, 23236, 23237		D'AQUINO	23270
23301, 23334, 23335, 23361		DELFINO	22938, 22939, 22940, 23174
ABELLI	22757, 22935, 23062, 23138	DE MARZIO	23237
ALINI	22809, 22839, 22842	DI NARDO FERDINANDO	23199, 23211
ALMIRANTE	22717, 22732, 22736	FABBRI	23238, 23395
	22774, 23368	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>	23328
AMODEI	22979, 23066, 23106, 23120	FRANCHI	22936, 23110, 23187
ANDREOTTI	22714, 22729, 22731	GRANZOTTO	22673, 23039
	22733, 22734, 22735	GUARRA	23130, 23196, 23343
AVOLIO	22949, 22990, 23003	INGRAO	22938
AZZARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	23325	LA MALFA	23390
BALLARIN	23020	LATTANZI	22673, 22734, 22791, 22806
BARCA	22718	22807, 22895, 22902, 22909, 22928, 23362	
BERTOLDI	23109, 23364, 23378	LIBERTINI, <i>Relatore di minoranza</i>	22653
BOIARDI	23331, 23339	22800, 22846, 23024, 23026	
BRONZUTO	22628, 22630, 22642, 22685	23079, 23276, 23358, 23367	
22690, 22695, 22699, 22703, 22704, 22707		LOBIANCO	22987
22722, 22737, 22741, 22743, 22755, 22756		LONGONI	23142, 23353, 23355
22757, 22767, 22770, 22772, 22774, 22798		MANCO	22932, 22941, 22965
22829, 22833, 22864, 22942, 22945, 22975		MARINO	22966
23111, 23128		MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	22802
BUCALOSSI	23389	MAZZOLA	22827
BUSEITTO	23129	MENICACCI	23048, 23201, 23213
CACCIATORE	23058	MILANI	22629, 22676, 22689, 22691
CANESTRARI	23337, 23339, 23341, 23343	22698, 22702, 22712, 22724, 22738	
23345, 23347, 23349, 23351		22739, 22757, 22763, 22771, 22772	
CANESTRI	22636, 22910, 23341	22808, 22901, 22915, 22931, 22955	
CAPRARA	22628, 22633, 22646, 22679	NAPOLITANO GIORGIO	23384, 23389
22687, 22694, 22699, 22700, 22703		NATOLI	22639, 22676, 22694
22705, 22726, 22740, 22742, 22744		22730, 22735, 22745, 22762	
22756, 22760, 22766, 22769, 22916		22888, 22898, 22919, 23069	
22923, 22987, 23013, 23136, 23337		NICCOLAI GIUSEPPE	23215
CARADONNA	23251	NICOSIA	23239, 23263
CARRARA SUTOUR	22640, 22662	ORILIA	22719, 23368
22669, 22947, 22969		PAJETTA GIULIANO	22734
		PASSONI	22958, 22999
		PAZZAGLIA	22735, 22832, 22834
		23109, 23219, 23222, 23223, 23237	
		23331, 23332, 23334, 23360	
		PIGNI	22675, 22731, 22898
		PINTOR	22651, 22692, 22720
		22739, 22748, 22759, 22771	
		22773, 23017, 23019, 23045	
		RAUCCI	22733, 23337
		ROBERTI	22996, 23014, 23017, 23019
		23021, 23225, 23233, 23358	
		SANNA	22663
		SANTAGATI	22812, 22872, 23106, 23111
		23142, 23284, 23357, 23358	
		SERRENTINO	22836, 22892, 23052, 23363

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

Si sono astenuti sull'emendamento 1: 11:

Borraccino	Pezzino
Damico	Pirastu
Finelli	Pistillo
Lajolo	Raffaelli
Maschiella	Scaini
Mascolo	Sgarbi Bompani
Napolitano Luigi	Luciana
Niccolai Cesarino	Sulotto
Orilia Vittorio	Terraroli
Pagliarani	Tripodi Girolamo
Pellegrino	Venturoli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Badini Confalonieri	Montanti
Bonomi	Storchi
Cariglia	Terranova
Ceccherini	

(concesso nella seduta odierna):

Gerbino	Olietti
Mezza Maria Vittoria	Taormina

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo della Commissione. Tale emendamento, che già è stato distribuito a tutti i capigruppo, è ora in corso di stampa per essere distribuito a tutti i colleghi.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo pone la questione di fiducia sul proprio testo dell'articolo unico che stabilisce la conversione in legge del decreto-legge n. 745, con le modificazioni contenute nello stampato n. 9.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Sulle dichiarazioni testé rese dal Presidente del Consiglio in ordine agli emendamenti aggiuntivi che il Governo sta presentando in questo momento in aula.

PRESIDENTE. Voglia precisare i termini regolamentari della sua richiesta.

ROBERTI. Muta tutta la situazione politica!

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, in questo preciso istante siamo venuti in possesso del testo che il Governo ha presentato alla Camera. Credo che sia più che logico che questo testo venga letto e valutato, non soltanto ai fini di ciò che esso dice, perché è chiaro che, trattandosi di un testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, si presume non possa essere emendato, ma anche ai fini di valutare i riflessi che esso comporta sul piano di un giudizio politico connesso alla fiducia stessa.

Pertanto io chiedo che ella consenta al Comitato dei 9, del quale io faccio parte (e quindi parlo anche come suo membro) di riunirsi per esaminare attentamente tale testo e valutare le implicazioni politiche che esso comporta, ed anche perché, una volta che il Comitato abbia espresso il suo parere, la Camera possa esprimersi.

Chiedo pertanto formalmente una brevissima sospensione della seduta (sarà sufficiente mezz'ora), affinché il Comitato dei 9 si riunisca dal momento che non si è avuto il tempo materiale di leggere il nuovo testo, consegnatoci in questo istante.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, vorrei parlare per formulare una proposta di sospensione della seduta per motivi diversi da quelli esposti dall'onorevole relatore di minoranza, altrimenti dovremmo opporci all'accoglimento, a cagione delle motivazioni e dello scopo per il quale l'onorevole relatore di minoranza l'ha chiesta. Noi proponiamo cioè una sospensione pura e semplice in armonia con le prassi finora seguite in analoghe circostanze per dare modo a tutti di valutare il fatto politico della posizione della fiducia che pone in un nuovo rapporto il Governo e la Assemblea nella discussione di questo disegno di legge, elevando l'iter legislativo fin qui seguito da un piano puramente legislativo ad un piano politico.

La mia - ripeto - è una proposta di sospensione pura e semplice per dare modo ai gruppi di valutare il fatto politico della que-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1970

stione della fiducia. Chiedo pertanto che la seduta sia sospesa per mezz'ora.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Io non ho nulla in contrario ad associarmi alla proposta dell'onorevole Cossiga, perchè a me interessa che si abbia il tempo per poter valutare l'iniziativa del Governo.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Vorrei fare una precisazione: resta inteso che, al termine della sospensione, o c'è un parere unanime del Comitato dei 9 o un parere di ciascun relatore.

PRESIDENTE. Per il momento vi è una pura e semplice richiesta di sospensione. Poi si vedrà.

LIBERTINI, *Relatore di minoranza*. Per me è importante che vi sia la possibilità di esprimersi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella aveva fatto sostanzialmente una duplice proposta: di sospensione e di esame da parte del Comitato dei 9. Insiste su questa seconda richiesta?

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, io non ne facevo una questione di sostanza, bensì di forma per dare tempo ai gruppi di procedere all'esame. Perciò non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

ROBERTI. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 102 del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunicazione testè fattaci dal Governo circa l'apposizione della fiducia ad un documento che viene intitolato come emendamento del Governo (fascicolo n. 9 degli emendamenti) e reca la firma « Governo », in realtà è la presentazione di un disegno di legge, poiché questo emendamento, questo documento, è formulato nei seguenti termini: « È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni », e seguono talune modificazioni, e il disegno di legge sottoposto all'esame e alla discussione dell'Assemblea consta di un solo articolo: « È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica ». Pertanto, se il Governo si fosse limitato a presentare degli emendamenti, delle correzioni, senza ripetere la formula dell'articolo, noi ci saremmo trovati di fronte a degli emendamenti proposti dal Governo. Si sarebbe aperta o riaperta una questione procedurale e costituzionale molto importante, cioè quella relativa alla possibilità per il Governo di bloccare, con una serie di emendamenti, la discussione di un intero disegno di legge e di far caducare tutte le contribuzioni che il corpo legislativo dà alla formazione delle leggi, attraverso la presentazione di propri emendamenti e di proposte ed osservazioni. Questa, tuttavia, sarebbe stata un'altra questione che in questo momento non voglio sollevare. Mi limito a sollevare una questione procedurale e regolamentare: come è noto, l'articolo 102 del nostro regolamento dispone che quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto. Quindi, la Camera non potrebbe sottrarsi a essere chiamata a votare per scrutinio segreto l'approvazione o meno della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970. Ma, con questo documento presentato dal Governo, la Camera è chiamata a votare con voto aperto, secondo le regole del voto di fiducia, la conversione in legge del decreto-legge; è cioè, chiamata a votare con voto aperto quell'articolo unico che, per disposizione tassativa del proprio regolamento, deve essere votato soltanto con scrutinio segreto. Non mi dilungo molto, ricordando alla Presidenza e ai colleghi come questa norma del Regolamento è anche una norma della Costituzione per il richiamo specifico e tassativo che l'ar-

articolo 72 della nostra Carta costituzionale fa, per questo motivo, al Regolamento della Camera.

Quando la Costituzione stabilisce i procedimenti da seguire per l'approvazione delle leggi nella sezione seconda, intitolata proprio alla formazione delle leggi, dispone, all'articolo 72, che: « Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale ». Quindi, la votazione del disegno di legge, per dettato costituzionale, deve attuarsi secondo le norme del Regolamento della Camera, il quale ha previsto una norma specifica per disciplinare il sistema di votazione delle leggi, quando le leggi constino di un solo articolo, imponendo che quella votazione debba essere fatta per scrutinio segreto. Ora, quando il Governo viene a chiedere, ponendo la fiducia, che la Camera voti a voto aperto questa formula: « è convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con le seguenti modificazioni », la votazione è fatta, signor Presidente: ella non potrà più mettere in votazione per scrutinio segreto, per il principio del *ne bis in idem*, una legge che la Camera ha già approvato nella forma più solenne, attraverso la votazione aperta prevista per la fiducia. La legge è approvata. Ciò non lo dico per i risvolti di ordine politico che assume una decisione di questo genere per coloro che si sono dilettrati a lungo in una specie di mercato fra « decretone » ed altre leggi, tenendo fermo e congelato il tutto fino al voto finale. Questo è il voto finale sul « decretone », non altri, perché con questo voto la Camera viene a pronunziarsi, e non può pronunziarsi in modo diverso, quando ha già votato questo disegno di legge. Pertanto, penso che il documento, così come è stato presentato dal Governo, dovrebbe essere per lo meno riformato, perché così come è mi appare improponibile, a meno che non lo si ponga nella sua vera posizione: che cioè con questo documento il Governo chiede con voto aperto, attraverso la formula della votazione di fiducia, l'approvazione dell'articolo unico di questo disegno di legge, violando così l'articolo 102 del Regolamento di cui è compito suo, signor Presidente, tutelare il rispetto. Sono dolente che non sia presente in questo momento l'onorevole Pertini per una sua situazione che nessuno di noi vuole minimamente considerare, se non per augurare al nostro Presidente la sua piena e totale efficienza; ma abbiamo già avuto modo di discu-

tere ampiamente in sede di Giunta del regolamento su quella che è la posizione del Presidente della Camera su questo problema, per cui già la conosciamo. Ora, però, signor Presidente, se ella accetta questa formula, le conseguenze sono queste.

Ecco la posizione che io mi permetto di sottoporre alla attenzione della Presidenza della Camera, del Governo e dell'Assemblea sotto il suo triplice profilo di ordine costituzionale, di ordine regolamentare e, se mi consentite — perché questa è una Assemblea politica e tutto viene fatto in funzione politica — anche di ordine politico. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 79 del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore e per non più di 15 minuti ciascuno.

COSSIGA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente gli argomenti che ha testé svolto il collega onorevole Roberti hanno una certa suggestività, ma ritengo che forse possiamo guardare con minor timore di violare le norme regolamentari e costituzionali al procedimento che abbiamo iniziato di approvazione dell'emendamento presentato dal Governo gravato dalla fiducia, se anzitutto sgombriamo il campo da una affermazione a cui si ricollega tutto il resto del discorso dell'onorevole Roberti: l'affermazione, cioè, per cui l'emendamento presentato dal Governo, per essere stato formulato letteralmente in forma identica a quella con la quale si deve presentare un disegno di legge di conversione in legge di un decreto-legge, significhi presentazione di un nuovo disegno di legge. Cioè questo, signor Presidente, è il problema dei limiti al potere di emendamento da parte e del Governo e di qualunque altro titolare dello stesso potere di emendamento. I limiti del potere di emendamento sono esclusivamente limiti di carattere materiale: cioè il potere di emendamento può essere esercitato entro l'ambito materiale fissato dal procedimento legislativo quale è stato attivato da un precedente esercizio del potere di iniziativa. Ma in quell'ambito materiale può assumere una forma anche, come è successo, completamente innovativa. Ma qui non vi è neanche la forma innovativa, perché la prima parte dell'emendamento è puramente reiterativa a fini di chia-

rimento della posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Quindi, noi non ci troviamo di fronte al caso previsto dall'articolo 102 del regolamento, il quale prevede l'ipotesi di un disegno di legge al quale non siano stati presentati emendamenti. Qui noi abbiamo un disegno di legge del Governo che è stato emendato dalla Commissione e dall'Assemblea; il Governo adesso, in una forma riassuntiva e reiterativa ai fini del chiarimento della posizione della questione di fiducia, ha proposto un nuovo testo. Quindi noi non potremmo passare alla votazione soltanto a scrutinio segreto anche se il Governo non avesse messo la fiducia; ma dovremmo pur sempre procedere a votazione autonoma dell'articolo per passare poi alla votazione a scrutinio segreto della legge. Perché, signor Presidente, indubbiamente, l'articolo 102 quanto richiede due distinte votazioni sembra urtare contro il criterio logico del *bis in idem*; per avventura la Camera potrebbe approvare l'articolo unico per alzata di mano, o per appello nominale, o a scrutinio segreto, o in questo caso, essendo stata posta la questione di fiducia, per appello nominale, e poi, passando alla votazione a scrutinio segreto, potrebbe bocciare lo stesso testo.

Il fatto è, signor Presidente, che la Camera esprime due diverse volontà perché una è la volontà formativa del testo materiale, l'altra è la volontà approvativa della legge. Colui il quale approvi un testo o concorra ad approvare un testo... (*Interruzioni a destra*) esprime una volontà condizionata che può essere positiva o negativa. Si può concorrere alla formazione del testo in quel modo pur non volendo la legge, perché, per qualcuno, se nel caso la legge fosse approvata sarebbe auspicabile che venisse approvata in « quel testo ». Altrimenti non avrebbe senso la presentazione di emendamenti, e la richiesta di votazione di emendamenti da parte di un gruppo il quale in discussione generale avesse dichiarato di essere contrario a quel disegno di legge od avesse votato contro il passaggio all'esame degli articoli.

Per questo motivo, mi sembra che l'articolo 102 non sia pertinente a questo caso. Mi sembra, cioè, che le due votazioni possano essere considerate autonome. Perché, se l'onorevole Roberti volesse essere coerente con il suo ragionamento (che noi non intendiamo seguire perché dovrebbe essere affrontato con attenzione maggiore di quanto non permette questo momento), dovrebbe dire che la votazione per appello nominale sul testo dovrebbe essere preclusiva, e cioè assorbire la votazione

finale a scrutinio segreto. Egli non può insistere sul fatto che il Regolamento non prevede che un voto di fiducia avvenga attraverso la forma dello scrutinio segreto, perché il voto di fiducia va deciso con appello nominale e qui vi è il concorso di due norme costituzionali. È vero che la Costituzione stabilisce che i disegni di legge vengano approvati con le norme previste dal Regolamento, ma è pur vero che la Costituzione stabilisce che le questioni di fiducia si debbano decidere con l'appello nominale. La questione di fiducia, una volta posta, porta il procedimento legislativo su un piano politico di ben diversa rilevanza; mentre il Governo è sempre parte necessaria del procedimento legislativo, una volta che abbia messo la questione di fiducia diventa una parte essenziale. Nella questione di fiducia, infatti, il Governo sgombra il campo da ogni altra questione e si pone al confronto diretto ed immediato con l'Assemblea.

Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo, anche a nome della maggioranza, che si debba procedere — quando sarà il momento — alla votazione per appello nominale per la formazione del testo, procedendosi poi nei modi normali (cioè con la votazione a scrutinio segreto) per l'approvazione della legge nella sua interezza materiale e formale. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. La tesi di carattere regolamentare e costituzionale che ha sostenuto lo onorevole Roberti è assolutamente ineccepibile e non può essere certamente contrastata con gli argomenti che l'onorevole Cossiga ha portato. La tesi sostenuta dall'onorevole Roberti si basa su due inconciliabilità. La prima è quella tra la votazione a scrutinio segreto imposta dall'articolo 102 del Regolamento sullo unico articolo del disegno di legge di conversione e la votazione per appello nominale imposta dalla proposizione della questione di fiducia. La seconda inconciliabilità si riferisce al fatto che sullo stesso testo non possono essere fatte due votazioni una successiva all'altra.

Questi principi assolutamente logici e tali da non poter essere inficiati da alcun argomento, hanno trovato, tra l'altro, sostenitori validissimi. Basta citare il commento al testo del Regolamento, fatto non da una parte politica ma dai funzionari della Camera, nel quale si afferma « costante è anche l'altro prin- (...)

**ATTIVITA' DA SOTTOSEGRETARIO
ALLA DIFESA
NEL II GOVERNO LEONE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE VII

DIFESA

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM (575)	5
PRESIDENTE	5, 6, 7, 8
BUFFONE, <i>Relatore</i>	5, 6, 8
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	6, 7, 8
D'IPPOLITO	6, 7
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	10

La seduta comincia alle 9,30.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM (575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali CEMM (575).

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Sarò brevissimo perché il provvedimento riguarda un problema di tutta evidenza e si illustra quindi da sé. Si tratta, infatti, della necessità di integrare i ruoli del CEMM, in quanto sono stati prelevati dal ruolo dei sottufficiali molti attuali ufficiali, per cui si ha carenza di subalterni; e, d'altra parte, vi è l'esigenza di promuovere questi attuali tenenti al grado di capitano, altrimenti andando in pensione percepirebbero meno di quel che spetterebbe loro se fossero rimasti con il grado di maresciallo nel ruolo dei sottufficiali.

Per queste ragioni credo che la Commissione sarà senz'altro favorevole al testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Ad integrazione della relazione dell'onorevole Buffone, vorrei comunicare alla Commissione che la Commissione bilancio ha fatto pervenire il suo parere favorevole, alla condizione che la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 2013 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1968 risulti consolidata anche per gli anni finanziari successivi.

BUFFONE, Relatore. Onorevole Presidente, la Commissione bilancio evidentemente si riallaccia al parere contrario espresso su altri provvedimenti, quelli recanti i numeri 233 e 234. Certamente si tratta di un problema da chiarire, in quanto la Commissione difesa non dispone, come è noto, di un fondo globale. Abbiamo preso contatti con il Ministero del tesoro e del bilancio e, se la situazione si dovrà normalizzare, siamo d'accordo di farlo in occasione del nuovo bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Siamo d'accordo sul disegno di legge in esame, relativo ai problemi dei sottufficiali del CEMM trasferiti nel ruolo degli ufficiali. Quanto alla osservazione della Commissione bilancio, ritengo che ci si debba attenere a quanto essa propone.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio la Commissione del favore manifestato nei confronti del disegno di legge.

Voglio sottolineare alla Commissione difesa, che si rivela necessario un accordo tra le Commissioni difesa e bilancio e l'Amministrazione del tesoro al fine di trovare, per il bilancio 1969, un compromesso in ordine alla copertura di questo tipo di disegni di legge, tenendo anche presente che una siffatta copertura è stata sempre invocata ed utilizzata per le spese previste da provvedimenti recanti benefici al personale.

Quindi, se la Commissione bilancio mantenesse la posizione presa in precedenza, è chiaro che la Commissione difesa non potrebbe proseguire nel proprio lavoro legislativo, se non rendendo giudice della controversia chi di competenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Per gli articoli dall'1 al 7 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto ne darò lettura e li porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del

CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali del CEMM, stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le note (u) e (v) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite come segue:

(u) ciclo di tre anni: 8 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo e terzo anno;

(v) ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.

In calce alla citata tabella la nota (z) è soppressa.

(È approvato).

ART. 3.

L'organico degli ufficiali del CEMM del ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili di cui al precedente articolo 1 sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nell'anno di entrata in vigore della legge stessa il suddetto organico è stabilito come segue:

Ruolo servizi nautici:

— capitani	n.	79
— tenenti	}	» 116
— sottotenenti		

Ruolo servizi tecnici:

— capitani	n.	43
— tenenti	}	» 62
— sottotenenti		

Ruolo servizi macchina:

— capitani	n.	48
— tenenti	}	» 72
— sottotenenti		

Ruolo servizi contabili:

— capitani	n.	39
— tenenti	}	» 60
— sottotenenti		

(È approvato).

ART. 4.

All'entrata in vigore della presente legge per i Ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per l'anno in corso, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento da tenente a capitano per il numero di promozioni di seguito indicato: Ruolo servizi nautici n. 11 - Ruolo servizi tecnici n. 6 - Ruolo servizi macchina n. 6 - Ruolo servizi contabili n. 5.

Dette promozioni sono da effettuare in aggiunta a quelle già previste nel quadro di avanzamento in vigore per l'anno in corso.

Le aliquote di ruolo relative sono formate alla data di entrata in vigore della presente legge comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1962.

(È approvato).

ART. 5.

Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annuali da tenente a capitano indicato nella colonna 4 dei quadri XIII - XIV - XV e XVI allegati alla legge stessa è sostituito come segue: Ruolo servizi nautici n. 26 - Ruolo servizi tecnici n. 13 - Ruolo servizi macchina n. 15 - Ruolo servizi contabili n. 13.

Le aliquote di ruolo sono formate comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di tenenti pari a due sesti dei tenenti non ancora valutati e di tutti i sottotenenti in ruolo.

(È approvato).

ART. 6.

Fino alla copertura dei posti di organico per il grado di capitano, stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, i tenenti del Ruolo servizi portuali del CEMM per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento deb-

bono avere compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di 3 anni; fanno eccezione i tenenti già valutati.

(È approvato).

ART. 7.

Fino alla copertura dei posti di organico per i gradi di tenente e sottotenente stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, le nomine a sottotenente del ruolo servizi portuali del CEMM non possono essere effettuate in numero superiore a 6 unità per il 1968 e a 4 unità in ciascuno degli anni successivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 8 si colloca l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio: al primo comma aggiungere il seguente emendamento: « A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti nel capitolo di spesa in essi corrispondente ». Il problema, dunque, non riguarda il tipo di copertura, ma il consolidamento della riduzione anche per l'anno 1969, dato che il solo bilancio del quale ci possiamo occupare è quello del 1969 che in questo momento è dinanzi alle Camere.

D'IPPOLITO. Quindi si dovrà rinviare il testo al Senato.

PRESIDENTE. Sì, onorevole D'Ippolito, non vi sono altre soluzioni.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho l'impressione che le trattative tra i ministeri della difesa, del tesoro e del bilancio saranno piuttosto laboriose.

Data anche la natura del provvedimento, che è stato approvato all'unanimità riguardo

al merito, e poiché si tratta di un progetto la cui approvazione è resa urgente da motivi di funzionalità del servizio e da motivi di carattere umano, vorrei chiedere che, salvo a risolvere il problema in via generale, si approvi ora il testo secondo il suggerimento della Commissione bilancio, anche se ciò comporta la ritrasmissione al Senato. È stata, infatti, sollevata una questione giuridica, oltre che politica, in relazione ad un bilancio presentato senza tenere conto di questo disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore*. Ma si può modificare il bilancio?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta del bilancio in corso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione Bilancio.

(È approvato).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente leg-

ge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti sul capitolo di spesa in essi corrispondente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella n. 2:

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**

23.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

PAG.

PAG.

Per il XXV anniversario dell'eccidio di Cefalonia:

PRESIDENTE	1351, 1358, 1364
AMADEI LEONETTO	1359
BIASINI	1362
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1363
COTTONE	1362
GIRAUDI	1351
MINASI	1358
TROMBADORI	1355

Ordine del giorno della seduta di domani 1392

mocrazia, attraverso la lotta ardente partigiana.

La Resistenza e la lotta partigiana costituiscono oggi il fondamento morale della Costituzione della Repubblica italiana. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Dobbiamo tenerlo presente sempre nelle nostre coscienze. In questo quadro, il sacrificio degli eroici martiri di Cefalonia riceve luce maggiore. Da quel sacrificio e da quell'episodio giunge a noi un messaggio, che dobbiamo meditare attentamente, riporre nella nostra coscienza e tradurre quotidianamente in impegno d'azione: il messaggio a tener fede ai principi della libertà, della democrazia, a lavorare per la pace, per la distensione, per la coesistenza. Questo messaggio — mi sia consentito di rilevarlo — non va turbato con gli accenni polemici che abbiamo sentito da questa parte e che, purtroppo, ci hanno fatto anche venire il dubbio che si mirasse di più a sottolineare aspetti polemici e contingenti che non a rendere omaggio ai martiri di Cefalonia. È stato chiesto dove si trovino i mandanti. Io non so dove si trovino i mandanti di quell'eccidio; forse anche tra quei soldati che, sotto il comando di uno che fu già ufficiale di Hitler, hanno invaso la Cecoslovacchia il 20 di agosto. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Biasini, la esorto, come ho esortato l'onorevole Trombadori, ad evitare le polemiche in questo momento, per non sminuire il tono della commemorazione.

BIASINI. Accolgo umilmente la sua osservazione, signor Presidente, perché mi viene dal Presidente dell'Assemblea e perché mi viene da colui che fregia il suo petto con la medaglia d'oro della lotta per la Resistenza partigiana.

Accogliamo dunque questo messaggio che viene a noi da quell'episodio glorioso e proponiamoci in ogni momento della nostra azione e della nostra battaglia politica di essere fedeli ad esso e di operare conformemente.

Anch'io, perché sono uomo di scuola, vorrei aggiungere una preghiera al Governo: che questi episodi della Resistenza, e non solo questi, siano parte integrante dell'insegnamento che viene dato alle giovani generazioni, che devono considerare e conoscere il valore del patrimonio morale che è iscritto nel glorioso martirologio della Resistenza: proprio perché la Resistenza è il fondamento della nostra vita civile e democratica; proprio perché, onorando la Resistenza, noi onoria-

mo, quindi, i fondamenti stessi del nostro vivere civile.

Con questi sentimenti noi ci associamo reverenti alla celebrazione che qui è stata fatta e rinnoviamo le espressioni della nostra solidarietà ai superstiti di questo eccidio, alle famiglie degli scomparsi, a tutti coloro che hanno combattuto e che si sono immolati nella dura battaglia partigiana, perché l'Italia riacquistasse il suo onore e la sua dignità di nazione libera e democratica.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli deputati, il 25 settembre del 1943 il bollettino di guerra germanico riportava con brutale laconicità: « La divisione Acqui è stata annientata in massa col suo stato maggiore ».

Tra l'8 e il 24 settembre, infatti, 445 ufficiali e circa 6 mila soldati italiani erano caduti combattendo eroicamente una lotta senza speranza, o vittime della inumana rappresaglia nemica, per aver tenuto fede alle leggi dell'onore militare.

Né il dramma della divisione Acqui ebbe fine con l'eccidio di Cefalonia: 3 mila suoi uomini perirono, pochi giorni dopo, nelle acque dello stretto di Skinari quando le due navi che li conducevano in prigionia affondarono per urto contro mine.

Dopo la battaglia, l'eccidio e il naufragio solo poco più di duemila uomini rimanevano degli undicimila che costituivano la divisione.

Due aspetti di questa tragedia voglio soprattutto qui ricordare: il vincolo che univa indistintamente, al di là di ogni differenza di grado, tutti i combattenti della Acqui e la tragica sorte che accomunò il generale Antonio Gandin, comandante della divisione, ai suoi uomini di ogni grado.

La battaglia di Cefalonia durò sette giorni; ad essa fece subito seguito il barbaro massacro di circa 600 superstiti, massacro che ebbe per teatro Argostoli, Fanari, la « casa rossa » — dove furono trucidati in poche ore 300 ufficiali — e i « villaggi della morte » Livisatos, Spilia, il castello di Castro, i campi di Santo Andrea e Atruinata.

Il comandante della divisione aveva certamente previsto, durante la tormentosa serie di giornate iniziate con la ricezione dell'ordine di consegnare le armi ai tedeschi, seguito poco

dopo dal contrordine (conseguenza questa della situazione di confusa incertezza che si viveva nella madrepatria e delle responsabilità innegabili del Governo e degli alti comandi militari di allora), aveva previsto, dicevo, le tragiche conseguenze della via prescelta.

Ma la sua decisione di non obbedire all'imitazione nemica aveva tenuto soprattutto conto della ferma volontà di resistenza che animava tutti i suoi uomini e che si era espressa con una forma di autentica democraticità, pur essendo essi consapevoli della schiacciante superiorità delle armi tedesche. Un solo proposito nutrivano gli uomini della divisione: non cedere le armi, salvare l'onore militare delle forze armate e riscattare la dignità della nazione italiana. Quando l'esaurimento delle munizioni costrinse al silenzio le armi italiane, ebbe inizio il barbaro eccidio.

Il primo a subire la rabbia nemica fu il generale; lo seguirono quasi tutti gli ufficiali e, infine, un gran numero di soldati che, inermi, contro ogni regola della lealtà militare vennero falciati a tradimento dal fuoco delle mitragliatrici tedesche.

Da questo orribile massacro di valorosi soldati italiani sprigiona la luce di un sentimento di riconoscenza che vive tuttora nell'animo delle popolazioni del luogo e che è motivato dall'umanità fraterna che qui, come in ogni altro angolo del mondo, ovunque le vicissitudini belliche abbiano portato soldati italiani, ha sempre caratterizzato i rapporti dei nostri soldati con le popolazioni locali.

A questi alti e nobili sentimenti di fratellanza umana, di onore militare, di amore alla libertà, si ricollegano la gloria ed il martirio della divisione Acqui, dinanzi al quale forse avrebbero dovuto tacere le tentazioni di polemiche strumentali di parte.

La medaglia d'oro al valor militare concessa ai suoi reggimenti consacra tale eroismo e tale nobiltà: « Nella dolorosa e tragica vicenda di Cefalonia, con il valore e il sangue dei suoi soldati, per il prestigio dell'esercito italiano e per tenere fede alle leggi dell'onore militare, dispregiò la resa offerta dal nemico, preferendo affrontare in condizioni disperate un'impari lotta, immolandosi in olocausto della patria lontana ».

Tale motivazione rimarrà come perenne testimonianza delle più alte virtù civiche e militari dei nostri soldati, che con il loro sacrificio diedero un non dimenticato contributo alla lotta contro il nazismo, per la libertà dell'Europa e dell'Italia. Per questa libertà, per questa indipendenza, onorevoli colleghi, hanno operato i governi democratici dell'Italia repub-

blicana e continua e continuerà ad operare, finché godrà della fiducia di questo Parlamento, il Governo che qui ho l'onore di rappresentare. Questa libertà e questa indipendenza nazionale acquistano maggior valore nel momento in cui esse sono sacrificate per altre nazioni così a noi vicine.

Nel ricordo di questo sacrificio, di tali virtù rimangono depositarie le forze armate della Repubblica, a difesa della libertà e dell'indipendenza della nazione. A tali virtù si è ispirata e credo continuerà sempre più ad ispirarsi la formazione dei giovani italiani di ogni ceto sociale che militano nelle forze armate della Repubblica, che sono il più tranquillo e sicuro baluardo della nostra indipendenza, come la più sicura difesa delle nostre istituzioni democratiche. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi associo, commosso, alla rievocazione che, con nobili parole ed elevati concetti, è stata fatta dagli oratori che mi hanno preceduto.

Sono passati venticinque anni, ma questa rievocazione è sempre viva, è sempre degna dell'attenzione di una Assemblea, si direbbe che è sempre attuale e ammonitrice.

Il sacrificio in terra straniera della divisione Acqui avvenne in un determinato momento storico, ma si può dire che esso, come opposizione alla prepotenza e ai nemici della libertà, non ha tempo né collocazione contingenti, ma si situa in quei vertici di eroismo umano validi per ogni epoca e per ogni società.

Come è stato giustamente messo in evidenza, il massacro dei novemila di Cefalonia e Corfù compiuto dai tedeschi e la testimonianza di coraggio e di dignità di cui tutti quegli sventurati italiani dettero prova di fronte alla morte, costituiscono uno dei momenti fondamentali e luminosi nella tragedia che sconvolgeva l'Europa.

Quello sterminio collettivo provocato dal rifiuto unanime di arrendersi e neanche di accettare una prigionia per altro non disonorevole, quel gesto comune deciso lontano dalla patria, senza ordini precisi, per una di quelle sublimi ribellioni della coscienza, costituiscono l'inizio di un nuovo periodo storico per l'Italia, offrì un esempio fertile, fecondò il seme di quella Resistenza armata che appunto in quel fatale mese di settembre del 1943 doveva cominciare come una epopea nuova e quale un riscatto per il nostro paese.

Il « no » del generale Gandin, il « no » dei suoi ufficiali, il « no » dei suoi soldati, furono in realtà la prima affermazione co- (...)

**ATTIVITA' DA SOTTOSEGRETARIO
ALLA DIFESA
NEL I GOVERNO RUMOR
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

COMMISSIONE VII

DIFESA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

PAG.

--	--

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BUFFONE: Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, (33)	18
PRESIDENTE	18, 19
BUFFONE, <i>Relatore</i>	18
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	18, 19

Votazione segreta:

PRESIDENTE	19
----------------------	----

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo, secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela, Storchi: « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente " Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano " ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ci siamo occupati in una precedente seduta di questa proposta di legge, ma in sede referente, e si convenne che avremmo chiesto il suo passaggio alla nostra Commissione in sede legislativa, il che è stato accordato.

Debbo comunicare, però, che la III Commissione affari esteri, investita del parere alla nostra Commissione, non lo ha ancora fatto pervenire. Penserei, pertanto, che sarebbe

forse opportuno rinviare la discussione della proposta di legge, sollecitando contemporaneamente alla competente Commissione il prescritto parere, con l'intesa che attendremo ancora una settimana, e non di più, per l'inizio della discussione, stante l'urgenza del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così potrebbe rimaner stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Nell'assenza del Relatore, onorevole Mazzarrino, pregherei lo stesso presentatore, onorevole Buffone, di riferire alla Commissione sulla sua proposta di legge.

BUFFONE, *Relatore f. f.* Ricorderò agli onorevoli colleghi che questa mia proposta di legge è frutto dell'accordo unanime di tutti i gruppi della Commissione, perché si tratta puramente e semplicemente di un fatto meccanico che si riferisce appunto alla legge di avanzamento e, quindi, alla formazione delle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, non stabiliva una data fissa entro la quale il Ministero della difesa dovesse determinare per ciascun grado le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri d'avanzamento per l'anno successivo.

Tale data venne, poi, fissata al 31 dicembre di ciascun anno, e successivamente, allo scopo di consentire all'amministrazione di espletare in tempo utile le operazioni relative alla formazione delle graduatorie, venne fissata al 31 ottobre la data di determinazione delle aliquote in valutazione per l'anno successivo.

Ora, la complessa meccanica della legge di avanzamento porta una serie di intoppi, per cui, con la proposta di legge n. 33 che stiamo esaminando si fissa una modifica all'articolo 39 della legge citata in modo che

investa precisamente quella che è la situazione pratica dei ruoli agli effetti della formulazione delle aliquote di avanzamento.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari in quanto non aumenta né diminuisce la forza organica dei vari gradi delle Forze armate.

Poiché noi abbiamo ritardato nell'esame di questa legge, nel frattempo l'Esercito e la Marina hanno formulato le tabelle di avanzamento; mentre per quanto riguarda gli ufficiali dell'Arma aeronautica in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti normale soggetti ad un logorio che è in stretta correlazione con le elevate velocità praticate dai mezzi aerei, si è ravvisata la necessità che in questo provvedimento venga previsto un emendamento che coordini per i quadri di avanzamento 1969 la situazione al 31 ottobre 1968. E ciò perché soltanto per il ruolo degli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, si verrebbe a verificare una situazione anomala in quanto le valutazioni non sono state ancora effettuate e obiettivamente, per quella che è la norma costante di applicazione della legge di avanzamento, viene concesso agli ufficiali piloti di avere un determinato complemento di carriera in rapporto agli anni in meno che possono restare in servizio permanente per effetto del loro impiego sugli aerei ad alta velocità.

Per queste considerazioni, e perché la proposta di legge è frutto di un accordo unanime dei gruppi della Commissione, chiedo agli onorevoli colleghi di voler approvare la legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Buffone e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Presidente, vorrei che mi si rileggesse, per favore, il testo dell'emendamento del Relatore Buffone.

PRESIDENTE. Eccolo: « Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969 già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, sono determinate con riferimento al 31 ottobre 1968 ai sensi dell'articolo 1 ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Niente da obiettare.

Al termine della relazione, poi, si auspica che le norme di questo progetto siano applicate anche alla Guardia di finanza. Per altro, il Ministero delle finanze, a mezzo nostro, fa presente che sarebbe opportuno inserire una norma al riguardo perché, altrimenti, potrebbero sorgere, in seguito, difficoltà interpretative. Chiedo, quindi, che ciò venga esplicitato con un emendamento aggiuntivo che dica, all'articolo 2: « Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Allora gli articoli diventerebbero tre.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esatto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo primo, unico della proposta di legge, articolo 1:

« Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che, se approvato diventerà l'articolo 2:

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, che, se approvato, diventerà articolo 3:

«Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normali, sono determinate con riferimento al 31 ottobre 1968 ai sensi dell'articolo 1 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato)

Comunico che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (33):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Di Primio, Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, Zaffarella, Cottoni, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Maggioni, Allegri, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino, Nahoum, Reggiani, Palmitessa, Pietrobono, Lattanzi, Piscitello, Radi, Ruffini, Scordavilla, Erminero, Totto, Trombadori, Turchi, Vaghi, Vecchiarelli, Gramegna.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VII

DIFESA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SCARASCIA MUGNOZZA e DE' MEO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (416)	21
PRESIDENTE	21, 22, 23
BOLDRINI	22, 23
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	23
FORNALE, <i>Relatore</i>	22, 23
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PEDINI ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27)	23
PRESIDENTE	23, 24, 25, 27
CAIATI, <i>Relatore f.f.</i>	24, 25, 26, 27
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	24, 25, 26
DE MEO	26

PAG.

DE STASIO	26
D'IPPOLITO	27
FASOLI	25, 26

Votazione segreta:

PRESIDENTE	27
----------------------	----

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia Mugnozza e De Meo: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia Mugnozza e De Meo: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare ».

L'esame del provvedimento era stato da noi rinviato nell'ultima seduta perché non (...)

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso chiedere uno schiarimento sul quesito formulato dall'onorevole Boldrini? Cioè, quando il collega parla di ammissione all'Istituto nazionale de Nastro Azzurro dei decorati di cui alla seconda parte dell'ultimo conflitto, quindi dall'8 settembre in poi, intende riferirsi a coloro i quali sono stati decorati al valore, non quindi agli insigniti di altre medaglie...

BOLDRINI. No, intendo volontari della Libertà decorati al valor militare.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto ha detto il collega Boldrini per la parte delle iscrizioni all'Istituto del Nastro Azzurro effettuerò un passo in via amministrativa per conoscere quale sia l'effettiva situazione in base alle norme statutarie. Per quel che riguarda il finanziamento alle altre associazioni — di cui ha parlato lo stesso onorevole Boldrini — faccio presente che in sede di discussione alla Commissione bilancio (che, trattandosi di stanziamenti, è molto importante) è stato fatto presente lo stesso problema. Il Governo, attraverso il Sottosegretario Sarti, ha risposto che considera con la massima attenzione la questione e intende estendere il finanziamento alle altre associazioni riconosciute. Quindi, parlerò io stesso al Sottosegretario per risolvere questo caso. Ciò premesso, dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge e non può che confermare le dichiarazioni rese a nome del Governo dal rappresentante del Ministero del tesoro per la soluzione del problema del finanziamento anche delle altre associazioni che operano in questo settore.

PRÉSIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il contributo annuo concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280, a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare è portato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1969.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'onere relativo di lire 20.000.000 sarà prelevato dal fondo globale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio ha proposto di sostituirlo con il seguente testo:

« All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1969 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fare onere per i provvedimenti legislativi in corso. Il ministro è autorizzato ad apportare la modifica in bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dalla V Commissione (Bilancio).

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente: « Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela, Storchi: « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente " Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano " ».

Poiché l'onorevole Ruffini è assente, pregherei l'onorevole Caiati, il quale conosce a fondo il problema, di riferire alla Commissione.

Informo che la Commissione affari esteri non ha ancora espresso il parere sul progetto, pur essendo ormai trascorsi due mesi.

CAIATI, *Relatore f.f.* Onorevoli colleghi, molti di loro ricorderanno che la precedente proposta Pedini, divenuta legge n. 1033 integrata, come era previsto dalla legge stessa, da un apposito decreto presidenziale che regolamentava in concreto i principi e le norme che la legge prevedeva in favore di giovani che avessero prestato, in sostituzione del servizio di leva, un servizio di assistenza tecnica presso paesi collegati con noi da apposite convenzioni, nella pratica attuazione ha rivelato alcune carenze. Il solo fatto che il numero, nel decreto presidenziale, è limitato a 100 unità sta ad indicare la precaria posizione dell'Italia ai fini di una sua valida azione nei rapporti con i paesi sottosviluppati; cioè rivela una inadeguatezza che andrebbe corretta. In più, alcune applicazioni concrete si sono rivelate poco rispondenti a quello che era lo spirito che aveva, diciamo pure, travagliato la Commissione prima di arrivare all'approvazione definitiva della legge-base. Dico questo perché la proposta si trascinò per parecchio tempo e non pochi furono gli emendamenti e non indifferente fu lo sforzo che venne effettuato in seno a questa Commissione, per definire razionalmente la materia. Lo onorevole Pedini, responsabilmente, è ritornato sull'argomento per integrare la precedente proposta di legge, aggiornandola anche alla luce delle esperienze che si sono venute acquisendo in questo breve lasso di tempo, dal momento cioè in cui v'è stato il decreto presidenziale che ha consentito l'applicazione della legge stessa. All'articolo 2 la nuova proposta di legge prevede un comma aggiuntivo. Però questo comma — che è previsto nella proposta sottoposta al nostro esame — verrebbe modificato da un ripensamento, anch'esso responsabile, del Governo sulla base delle esperienze di questi ultimi tempi. Cioè, il comma aggiuntivo è questo:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organiz-

zare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Il primo comma dell'articolo 3 che sostituisce l'articolo 3 della legge 1033, viene sostituito in questo modo:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, verranno stabilite annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno ».

V'è poi una aggiunta che è quella che riguarda le modalità, cioè le modalità di assistenza e di controllo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Poi c'è l'altra aggiunta. Invece di dire « annualmente » occorre mettere « di volta in volta », altrimenti ogni anno si è al punto di partenza.

PRESIDENTE. Mi si permetta di avanzare un dubbio e di procedere a una chiarificazione. Non vorrei che « di volta in volta » possa essere interpretato « caso per caso ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* No, perché si parla di modalità, cioè di approvazione di programmi e altro. La norma è stata proposta perché abbiamo una esperienza negativa dall'applicazione della legge Pedini a cagione anche del regolamento che ha in un certo qual modo limitato l'applicazione della normativa principale. Ora, le difficoltà per l'emanazione dei regolamenti, sono già tante che se noi per rendere applicabile la legge richiediamo annualmente la emanazione di un atto di questa natura, qui veramente si rischia di compromettere il fine che è alla base della legge.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, però non vorrei che la dizione « di volta in volta » ingenerasse qualche equivoco.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* E allora possiamo dire « è approvato e può essere modificato ».

PRESIDENTE. Certo che può essere modificato.

CAIATI, *Relatore f.f.* Le modalità verranno determinate con...

FASOLI. L'aggiunta « di volta in volta » era stata precisata perché non si rendesse necessario, ogni anno, un decreto del Presidente. Perché si vuole sopprimere questa formula « di volta in volta » ?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si vuole sopprimere « annualmente » e si vuole mettere « di volta in volta ». Può essere, infatti, necessaria una modifica ogni sei mesi.

CAIATI, *Relatore f.f.* Il primo comma dell'articolo 3 dice: « Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere » ecc., verranno stabilite annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ciò è logico, onorevoli colleghi, perché i giovani espatriano per due anni e bisogna accertare, attraverso le autorità diplomatiche e consolari, che abbiano effettivamente prestato attività di assistenza tecnica.

CAIATI, *Relatore f.f.* Certamente, non li possiamo abbandonare; sono sempre cittadini italiani ed occorre in qualche modo una azione di controllo, sia per verificare se effettivamente adempiono al loro servizio, sia perché non incappino in inconvenienti, in guai, di cui lo Stato poi sarebbe responsabile.

FASOLI. Evidentemente da parte del Ministero si è avuta l'impressione che questa nuova legge potesse essere utilizzata per eludere il servizio militare da parte di qualcuno.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sede di regolamento si è voluto restringere il problema nell'ambito degli accordi ufficiali tra Governo e Governo. Si dice, infatti: « vale solo se l'attività tecnica è svolta in applicazione di accordi intergovernativi ». Come è noto, invece, vi sono moltissime organizzazioni di volontariato che compiono assistenza tecnica in condizioni più disagiate che non l'assistenza tecnica prestata nel quadro di accordi internazionali, che, talvolta, non è vera assistenza tecnica, ma pura e semplice prestazione d'opera, anche convenientemente retribuita, a servizio di imprese le quali compiono dei lavori in base ad accordi tra Stato e Stato.

Vi sono casi di organizzazioni — come quelle che agiscono nel Mato Grosso — ci sono casi di organizzazioni di volontari in ambito europeo che prestano questa assistenza; vi sono organizzazioni sussidiarie dell'attività delle missioni cattoliche o missionarie protestanti che svolgono attività di assistenza tecnica, non religiosa, al di fuori di questi accordi. A questi inconvenienti si vuole ovviare.

D'altro canto, però, si vuole ovviare anche ad un altro inconveniente, quello cioè che questa gente che esce dall'Italia presti effettivamente il servizio. Quindi, un minimo di controllo da parte delle autorità diplomatiche e consolari è necessario.

PRESIDENTE. Bene. La relazione del Relatore, punteggiata dalle opportune osservazioni del rappresentante del Governo è terminata.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

FASOLI. Onorevole Presidente, in una breve interruzione, dianozi, avevo colto l'esigenza che vi fosse la possibilità di non consentire di eludere quello che è il dovere di prestare servizio militare e d'altra parte di rispondere a quelle che sono le finalità della legge, cioè di aiutare le popolazioni di paesi sottosviluppati, e fare in modo che questo volontariato consista in qualcosa che possa sostituire quello che è l'obbligo del cittadino di rendersi utile al buon nome e al prestigio del nostro Paese.

Sotto questo profilo ritengo che questa estensione delle modalità di controllo e di assistenza sia più che giustificata.

CAIATI, *Relatore ff.* Il secondo comma dell'articolo 3 mi fa sorgere qualche perplessità. Infatti, mentre il primo comma chiude: « ...su proposta del Ministro della difesa di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno », il secondo comma dice: « I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno ».

È codesta una procedura molto complessa, a parte il fatto poi che il Ministero degli affari esteri non ha tutte le possibilità di valutare le dimensioni e vorrei dire la retta scel-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1969

ta, la ortodossia di queste indicazioni di competenza della tecnica, dell'assistenza tecnica. Se c'è una Commissione, sarebbe utile a questi fini accentrare tutto presso la Difesa, perché si risolverebbe una serie di problemi.

DE MEO. Onorevole Presidente, siamo chiamati a modificare questa legge Pedini per renderla un po' più funzionale, perché i risultati che ha dato fino ad oggi non mi sembrano tali da incoraggiare.

In questo articolo 3, effettivamente, vi sono ancora delle difficoltà di ordine burocratico che ritarderanno enormemente l'espletamento delle relative pratiche. Qui la competenza indiscussa è del Ministero della difesa, il quale dà una dispensa dall'obbligo del servizio militare per permettere l'esercizio di attività di assistenza tecnica in tutti i settori in paesi che abbiano accordi internazionali o con piccole associazioni che queste attività svolgono, sempre in sostituzione del servizio militare. E poiché noi ci preoccupiamo anche di controllare che questa assistenza venga e non sia un sotterfugio per evadere a quelli che sono gli obblighi di leva, mi pare che tutto debba essere ricondotto sotto il controllo e il coordinamento del Ministero della difesa. Perché altrimenti si creerebbero delle situazioni così ingarbugliate che a un certo momento tra il Ministero degli esteri, la difesa, ecc. questi giovani partirebbero senza che vi fosse una garanzia di assistenza effettiva. Bisogna evitare che questi giovani sfuggano alle maglie di un obbligo che deve riguardare tutti i cittadini italiani sia che compiano il loro lavoro in Italia che all'estero. Quindi concluderei con il voto di ricondurre al Ministero della difesa la competenza diretta e primaria per tutta la materia.

CAIATI, *Relatore ff.* Onorevole Presidente, mi scusi ma vorrei esporre ulteriori precisazioni. Noi sappiamo che il Ministero della difesa può esaminare tutti i casi, sia che si tratti di servizio di leva vero e proprio perché dispone di un servizio leva; sia anche di attività di assistenza tecnica, perché il Ministero stesso dispone anche di strumenti idonei a compiere una valutazione di questo genere. Tutte queste possibilità, invece, il Ministero degli affari esteri non le ha, per istituto ed evidentemente deve cercare di procurarsele. Perciò una competenza da creare in questo campo determinerebbe in effetti una distrazione di funzionari e servizi da quella che è l'attività del Ministero degli esteri. Sarebbe perciò utile riportare tutta la procedu-

ra nell'ambito della difesa, tanto più che verrà costituita una commissione di cui faranno parte anche funzionari del Ministero degli esteri che potranno muovere le loro osservazioni e portare la loro esperienza per quanto concerne le esigenze dei paesi sottosviluppati.

DE STASIO. Non si potrebbe fare la scelta volontaria a reclutamento effettuato? Perché vedete, se noi effettuiamo il reclutamento, il giovane è già inquadrato alla chiamata alle armi. Dopo, la distribuzione avrà luogo in base a quelli che sono i bisogni. In questo modo noi diamo anche ai distretti la possibilità di giustificare il loro operato. Perché, una volta che si ha bisogno di una copia che accerti l'effettuazione del servizio militare da parte di un giovane, si avrebbero delle difficoltà. Quindi, a reclutamento avvenuto a seconda di quelli che sono i bisogni, i giovani partono. Noi li portiamo al Ministero della difesa...

DE MEO. No, noi portiamo al Ministero della difesa i giovani a disposizione; ma noi non possiamo reclutare delle unità e poi smobilitarle.

DE STASIO. Non è così...

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'amministrazione è contraria a questo. Perché chi va nello Zambia dice agli altri: « Fatevi la naja, io me ne vado nello Zambia ».

FASOLI. Mi dice il collega D'Ippolito - e io convengo pienamente - di essere d'accordo su quanto affermato circa l'opportunità di porre tutto sotto il controllo del Ministero della difesa, in quanto trattandosi di materia di leva deve essere il Ministero della difesa che deve precisare quando si deve far luogo all'applicazione della legge. Però, per quanto riguarda la materia che è regolamentata dal secondo comma dell'articolo 3; mi pare che possa e debba essere sempre il Ministero degli esteri a decidere. Questa parte deve restare sotto il controllo del Ministero degli affari esteri. Mentre, invece, la questione delle lauree, dei diplomi e delle qualifiche professionali devono ricadere sotto il controllo del Ministero della difesa.

DE MEO. È vero che il Ministero degli esteri è l'organismo più competente a stabilire quali sono i paesi con i quali noi abbia- (...)

COMMISSIONE VII

DIFESA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PEDINI ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27)	29
PRESIDENTE	29, 31
FASOLI	30
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	31
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	32

La seduta comincia alle 10,05.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela e Storchi: « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano ».

Il relatore, onorevole Ruffini, è stato sostituito dall'onorevole Caiati, che purtroppo oggi è assente. Pertanto riferirò personalmente onde evitare un nuovo rinvio della discussione.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1969

nistero degli affari esteri come quello attorno al quale si farà perno per regolare tutta la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge con l'emendamento preannunciato dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3 nel testo originario della proposta di legge:

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, verranno stabilite annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni della difesa, degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno, ed integrata da rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

Dò lettura del testo sostitutivo che il Relatore propone d'intesa con il Governo:

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

COMMISSIONE VII

DIFESA

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
BUFFONE: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 novembre 1966, n. 887 (293)	45	
PRESIDENTE	45, 46	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	46	
DE MEO, <i>Relatore</i>	46	
FASOLI	46	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato (332)	47	
PRESIDENTE	47, 48	
FORNALE, <i>Relatore</i>	47	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	47	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
LUCIFREDI: Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 (588);		
		MILIA: Conferimento di una promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento combattenti della guerra 1915-18 (682) 48
		PRESIDENTE 48, 49
		COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 49
		DE MEO, <i>Relatore</i> 48
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 49
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9.
		BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 (293).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni,

e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non penso che debba ripetere quanto ho già detto, e con ricchezza di particolari, nella relazione da me svolta in sede referente.

Abbiamo al nostro esame oggi il nuovo testo da me concordato con il rappresentante del Governo e che ha accolto i suggerimenti contenuti nel motivato parere espresso dalla Commissione Bilancio. Anche per quanto riguarda la copertura finanziaria abbiamo seguito l'impostazione contenuta nel parere stesso.

Concludo, pertanto, proponendo agli onorevoli colleghi di scegliere il nuovo testo come testo base per l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Onorevole Presidente, il gruppo comunista consente all'approvazione di questa proposta di legge, ma avanza la richiesta che si provveda da parte del Ministero a far conoscere alla Commissione lo stato esatto dei quadri, in maniera di non dover poi assistere allo stillicidio di leggi e leggine presentate nei momenti ritenuti più opportuni e nelle forme più opportune, intendendo per « opportunità » il fatto che si presentino testi che poi sono sottoposti a correzioni, a ritocchi, ecc., fino a giungere a quei risultati che credo già sin dal primo momento, erano presenti, come da raggiungersi, al Ministero stesso.

Questo nostro atteggiamento tende ad impedire che la Commissione Difesa possa trovarsi ad esprimere pareri, valutazioni, voti obbedendo solamente a criteri sociali o umanitari e non avendo chiaro il panorama della situazione amministrativa e dell'avvicendamento dei quadri.

Questo diciamo come una nostra esigenza che assolutamente deve essere soddisfatta, nell'interesse dell'opposizione, ma anche di tutta quanta la Commissione Difesa, la quale ritengo debba essere posta in grado di agire in questa materia con la piena libertà che le è data solamente dalla obbiettiva conoscenza dei problemi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, sono particolarmente lieto che, mercé gli sforzi del Relatore, onorevole De Meo, e l'intervento del Ministro della difesa e del Ministro del tesoro, sia stato possibile elaborare il nuovo testo che ha ricevuto anche il parere favorevole dalla V Commissione Bilancio. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Relatore di scegliere, per la discussione degli articoli, il nuovo testo da lui elaborato d'intesa con il Governo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 1 del nuovo testo:

ART. 1.

Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del grado di capitano:

nella colonna 3, le parole « 2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore d'istituto »;

nella colonna 4, il numero 514 è modificato in 668;

b) in corrispondenza del grado di tenente:

nella colonna 3, sono sopresse le parole: « 2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nella colonna 4 il numero 566 è modificato in 412.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887; che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero di 50.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero annuo stabilito dall'indicata tabella 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti nel quadro di avanzamento relativo al predetto anno, rettificando eventualmente la decorrenza di quelle già intervenute.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato un secondo quadro di avanzamento.

Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei capitani giudicati idonei e non iscritti nel primo quadro, verrà integrata previa valutazione di numero 12 capitani non ancora valutati.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante corrispondenti riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 34 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato (332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato ».

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Onorevole Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione favorevole da me svolta in sede referente. Pertanto invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Governo e che rispecchia quanto contenuto nelle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato la difesa. Il Governo è favorevole al testo unificato predisposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere il testo unificato come testo-base per l'esame degli articoli.

(È approvata).

Dò lettura del testo unificato, sostitutivo, proposto dal Relatore d'intesa con il Governo:

ARTICOLO UNICO.

« A coloro che in qualità di ufficiali di complemento o di sottufficiali hanno partecipato come combattenti alla guerra 1914-18, e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore a titolo onorifico. La promozione è disposta con decreto del Ministro per la difesa ».

Do lettura del nuovo titolo:

« Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali, combattenti della guerra 1914-18 ».

Constando di articolo unico, per il quale non sono stati presentati emendamenti, il testo unificato delle proposte di legge nn. 588 e 682 sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge e sul disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BUFFONE: « Modifica alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 » (293).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato » (332).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge:

LUCIFREDI, MILIA: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali combattenti della guerra 1914-18 » (588 e 682) (Nuovo titolo).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiaiti, D'Alessio, D'Auria, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Evangelisti, Fanelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi, Lucchesi, Matarella, Nahoum, Palmitessa, Pietrobono, Pisciello, Ruffini, Trombadori, Vaghi e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**ATTIVITA' NON LEGISLATIVA
IN ASSEMBLEA**

121.

SEDUTA DI LUNEDÌ 5 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.	PAG.
	COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 7500, 7503
	D'ALESSIO 7502
	LEZZI 7509
	PAZZAGLIA 7504
	PISCITELLO 7498
	RAUCCI 7491
	SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 7503, 7506, 7509
	SAMMARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> 7495
	7498, 7500
	SANNA 7510
	TOROS, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 7490
	7491, 7492
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE 7489	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) 7511
ALBONI 7497	
BECCARIA 7495	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 7489
CARRARA SUTOUR 7490	
CICERONE 7493	Ordine del giorno della seduta di domani 7511

grave, non mi resta che esprimere la mia insoddisfazione per la risposta data dall'onorevole sottosegretario.

SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. L'onorevole Piscitello ha detto, se ho ben compreso, che il ponte sullo stretto di Messina rappresenta una prospettiva soltanto demagogica.

PISCITELLO. Almeno finora.

SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Devo ricordare innanzitutto che il Parlamento nazionale molto solennemente ha assunto l'impegno legislativo di provvedere alla costruzione del ponte, che rappresenta certamente un problema nazionale. E evidente però che sul piano tecnico non si tratta certo di un'opera semplice e facile. La parola è ora appunto soltanto ai tecnici. I due Ministeri interessati — quello dei trasporti e quello dei lavori pubblici — stanno predisponendo quanto è necessario per la gara dei progetti; e posso anticipare che lo Stato attualmente dispone di progetti, come pure di tecnici di altissimo e riconosciuto valore, per la realizzazione di quest'opera che — ripeto — è considerata problema di carattere ed importanza nazionale.

Quanto all'ingorgo del traffico che in questi giorni si è dovuto lamentare a causa del carico degli ortaggi e degli agrumi tra Siracusa e Messina, devo ricordare che il Ministero dei trasporti ha mandato sul posto suoi funzionari per disciplinare il traffico e che le navitraghetto in quei giorni hanno lavorato in continuazione, giorno e notte. Anche in queste circostanze, onorevoli colleghi, è questione di tecnica e di geografia.

PISCITELLO. ...e di previsione.

SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. È questione anche di arredare il materiale rotabile delle ferrovie dello Stato con i mezzi sufficienti. Il piano decennale delle ferrovie dello Stato, che onora il Parlamento italiano, è in atto, ma i tempi tecnici necessari per le forniture, da parte delle industrie, del materiale commesso,

mandano le cose a rilento, al di là e al di sopra della volontà degli uomini e dei governi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Boldrini, D'Alessio, D'Ippolito e Fasoli, al ministro della difesa, « per conoscere quali le ragioni per cui il capo di stato maggiore della difesa, generale Vedovato, pur essendo passato a disposizione, viene trattato nell'attuale incarico, quando per altri ufficiali generali che si sono venuti a trovare nelle stesse condizioni si è provveduto alla loro sostituzione per una normale rotazione dei quadri, senza trattamenti di favore » (3-00970).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Trattandosi di una interrogazione che riguarda il vertice della nostra organizzazione tecnico-militare, il signor Presidente, gli onorevoli interroganti e gli onorevoli colleghi vorranno perdonarmi se su di essa mi soffermerò forse più di quanto non avvenga di solito per lo svolgimento di un'interrogazione.

Non mi sembra in primo luogo che si possa parlare, come è scritto nella interrogazione, di una « normale rotazione dei quadri » con riferimento ad altri ufficiali generali che, venutisi a trovare nelle stesse condizioni, sono stati sostituiti. Alla rotazione dei quadri, infatti, si provvede o indipendentemente dallo stato giuridico, con atto discrezionale dell'amministrazione, oppure — come è avvenuto di recente — con un atto che ha dato luogo (come gli interroganti senza dubbio ricorderanno) ad una discussione in quest'aula e che discende da precise disposizioni di legge, riguardanti gli ufficiali in servizio permanente (non in servizio permanente effettivo, bensì a disposizione) i quali possono essere impiegati in posti di comando esclusivamente quando non vi sia disponibilità di ufficiali pari grado.

In questo caso, non si è trattato di una normale rotazione dei quadri — cosa che sembra implicare un certo grado di discrezionalità da parte dell'autorità politico-amministrativa — ma di un provvedimento adottato dall'amministrazione, in applicazione di una precisa disposizione di legge, conformemente all'interpretazione che di essa è stata data dal Consiglio di Stato attraverso una sua decisione espressa in sede giurisdizionale, dopo che l'amministrazione non aveva ritenuto di conformarsi al parere espresso dal Consiglio

di Stato in sede consultiva. Quindi ci si è attenuti, così come prescrivono le norme sulla giustizia amministrativa, ad una precisa decisione del Consiglio di Stato.

Vorrei poi chiarire che l'impiego degli ufficiali generali o non generali è disciplinato dalla legge sullo stato giuridico degli ufficiali, e precisamente dall'articolo 20, la quale prevede la categoria degli ufficiali a disposizione, ossia di quegli ufficiali che continuano a rimanere in servizio permanente, cioè continuano ad essere legati da un rapporto continuativo di impiego con l'amministrazione militare, ma che per effetto della legge di avanzamento vengono a essere collocati nella particolare posizione della disposizione.

Tale posizione è differente per quanto riguarda gli ufficiali generali e gli altri ufficiali, perché per gli ufficiali generali dei gradi sommi l'andare a disposizione deriva dal meccanismo della vacanza obbligatoria, mentre per gli ufficiali generali non delle massime gerarchie la posizione della disposizione è una conseguenza della mancata scelta, anche se l'ufficiale è stato giudicato idoneo alla promozione.

La norma dell'articolo 20 che ho citato stabilisce, come ho già detto, che l'ufficiale a disposizione possa essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali di pari grado di tale posizione. Ne discende alla luce di una semplice interpretazione letterale che, quando trattasi di una carica prevista dall'ordinamento e quando tale carica esige l'impiego di un ufficiale in servizio permanente effettivo, come normalmente è previsto dalla legge, l'ufficiale a disposizione possa essere utilizzato per ricoprire tale carica solo se vi sia carenza di ufficiali di pari grado in servizio effettivo.

Tale non è invece la situazione per il capo di stato maggiore della difesa e anche per i capi di stato maggiore delle tre armi. Nei decreti legislativi che in materia furono emanati sulla base di una delega conferita al Governo dal Parlamento e previo il parere di una Commissione parlamentare (parere che, su tutto il complesso della normativa delegata e su queste disposizioni in particolare, non trovò discordi i rappresentanti politici che facevano parte della Commissione) venne stabilito, in deroga al principio generale dell'articolo 20 dello stato giuridico degli ufficiali, che per le cariche di capo di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica non fosse necessaria non solo la po-

sizione in servizio permanente effettivo, ma neanche la posizione in servizio permanente. Talché, per ipotesi, legittima sarebbe la nomina a tali cariche anche di un ufficiale che fosse, non dico nell'ausiliaria, ma in congedo assoluto.

Infatti, la legislazione sullo stato maggiore dice espressamente che il capo di stato maggiore della difesa è scelto tra i generali di corpo d'armata o tra gli ammiragli di squadra o tra i generali di squadra aerea (gradi equivalenti nelle tre armi), mentre per quanto riguarda il segretario generale del Ministero della difesa (carica istituita con gli stessi decreti delegati) e i sottocapi di stato maggiore della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, con disposizione contenuta nell'identico testo legislativo si dice espressamente che essi debbono essere scelti tra gli ufficiali generali, con rango di generale di corpo d'armata, di generale di squadra aerea o di ammiraglio di squadra, in servizio permanente effettivo.

Da ciò appare evidente che la legge, stabilendo che la scelta del capo di stato maggiore della difesa non sia vincolata dalla categoria di appartenenza, consente anche che l'ufficiale generale collocato a disposizione mentre è in carica possa continuare nella carica stessa: e questo è il caso del generale Vedovato. Ma v'è di più. Per pura ipotesi, il generale Vedovato potrebbe domani essere legittimamente sostituito da un generale, non dico dell'ausiliaria, ma addirittura in congedo assoluto.

Giova aggiungere che questo è previsto, come ho già detto, per i capi di stato maggiore della difesa e di forza armata, mentre per i sottocapi di stato maggiore della difesa (articolo 6) e di forza armata è richiesta l'appartenenza alla categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Del resto il criterio sancito dal decreto legislativo n. 1477 era stato già accolto nella precedente legislazione, e non sono stati infrequenti, sia prima sia dopo l'emanazione del suddetto decreto, casi di ufficiali che hanno continuato a rivestire la carica di capo di stato maggiore pur trovandosi in posizione diversa da quella del servizio permanente effettivo.

In sostanza, il criterio seguito dal legislatore è stato quello di sottrarre le cariche che si trovano al vertice dell'organizzazione tecnico-militare delle nostre forze armate alle norme dell'automatismo, del succedersi delle posizioni di stato peculiari del personale militare; e ciò proprio per il rapporto fiduciario

esistente tra l'autorità politica e coloro i quali vengono investiti di questa carica: tanto che alla nomina si provvede al di fuori di ogni meccanismo di carattere tecnico-militare, con deliberazione del Consiglio dei ministri che trova poi espressione formale in un decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, niente non solo di non legale, ma neppure che non sia stato sancito da una precedente prassi è da rilevare circa la permanenza nella carica del generale Vedovato, il quale è tuttora in servizio permanente, anche se, per effetto delle norme sulle vacanze obbligatorie, egli è stato posto nella particolare posizione « a disposizione », che non ha per altro fatto venir meno il suo rapporto di impiego continuativo con l'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alessio, cofirmatario dell'interrogazione Boldrini, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'ALESSIO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, completa insoddisfazione per la risposta data dal Governo a questa nostra interrogazione. In realtà, si è elusa la sostanza del problema su cui noi abbiamo — mi pare, con giusta e necessaria insistenza — richiamato l'attenzione delle autorità ministeriali.

Noi non abbiamo posto un problema di carattere giuridico o amministrativo; abbiamo posto un problema politico, abbiamo chiesto al Governo di far conoscere quali siano le valutazioni politiche su cui si basa la decisione di conservare nel suo posto il capo di stato maggiore della difesa.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dica meglio: la decisione di non destituire il capo di stato maggiore della difesa.

D'ALESSIO. Onorevole sottosegretario, abbiamo chiesto precisamente che il Governo dica al Parlamento per quali ragioni politiche abbia ritenuto di non applicare in questo caso una prassi costante: quella di sollevare dall'incarico di capo di stato maggiore della difesa o di ciascuna delle tre armi quegli ufficiali generali che si trovassero nella posizione « a disposizione ». Ci eravamo sempre trovati di fronte ad una prassi in questo senso. Ricordo i casi del generale Manes e del generale Alojja. Se non erro, il generale Alojja cessò dall'incarico di capo di stato maggiore della difesa nel momento in cui si venne a trovare nella condizione in cui si trova oggi

il generale Vedovato. E, per quanto ricordo, questa è sempre stata la prassi. Del resto, l'onorevole sottosegretario conferma che non vi è alcun obbligo giuridico per il Governo di ricorrere alla deroga e che si tratta, in ogni caso, di una valutazione politica, di un giudizio sull'opportunità di conservare o no in questo incarico, che sappiamo molto delicato e di notevole importanza, gli ufficiali generali che lo ricoprono. Infatti mi sembra che ella abbia detto sostanzialmente che il Governo, non essendo obbligato a procedere diversamente da alcuna disposizione di legge e trattandosi di un rapporto fiduciario, ha ritenuto di conservare il generale Vedovato in questo incarico. Noi le abbiamo fatto osservare in questa interrogazione la difformità di trattamento tra questo e precedenti casi, chiedendo di conoscere — ripeto — le ragioni della decisione da voi presa in questa occasione. Ella non ci ha detto quali siano tali ragioni, ma devo ritenere che siano di carattere politico, poiché non vedo quali altri motivi possano aver suggerito questa decisione del Governo.

Ella ha citato poco fa il dibattito in occasione della legge di delegazione per la riforma dello stato maggiore. Io credo di ricordare — può darsi che la memoria mi faccia difetto — che effettivamente si discusse in tale occasione se fosse opportuno o no fissare dei termini rigidi per la scadenza dagli incarichi in questione. E si concluse di riservare all'autorità di Governo una possibilità di andare oltre certe regole e certe procedure, o per lo meno di andare oltre certe prassi stabilite, nella considerazione che se ci dovessimo trovare di fronte ad ufficiali generali di grande valore politico, grandi strateghi, grandi organizzatori delle forze armate, noi non dovremmo privarci dell'apporto di questi ufficiali generali anche nel caso in cui si superassero certe scadenze amministrative o giuridiche.

È questo il caso? Il generale Vedovato è così grande stratega, così grande organizzatore delle forze armate, che ci si debba nel suo caso comportare diversamente da come ci si è comportati con gli altri ufficiali che hanno ricoperto questo incarico? A noi questo non sembra. Ci pare invece che una serie di considerazioni politiche (ricordo brevemente l'ultimo episodio: le dichiarazioni che il generale Vedovato rese a proposito del servizio di difesa civile, che hanno formato oggetto di un'altra interrogazione alla quale vorrei pregare l'onorevole sottosegretario Cossiga di rispondere opportunamente e tempestivamente) dovrebbero indurre il Governo,

se vuole essere coerente con una determinata politica di democratizzazione delle forze armate, a procedere così come si è comportato negli altri casi, e quindi a nominare un nuovo capo di stato maggiore della difesa, prendendo atto che il generale Vedovato è oggi « a disposizione ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiarire un punto, signor Presidente. L'interrogazione fa riferimento ad una prassi osservata in casi analoghi e dalla quale il Governo si sarebbe discostato nel caso del generale Vedovato. L'onorevole D'Alessio ha voluto citare il caso del generale Manes, il quale, pervenuto in base alle norme di legge, alla posizione « a disposizione », è stato sollevato — è un termine tecnico che non vuole avere niente di offensivo — dalla carica di vicecomandante generale dell'arma dei carabinieri.

Il regolamento organico dell'arma dei carabinieri dice che il vicecomandante generale deve essere un ufficiale in servizio permanente. L'amministrazione interpretò la norma riferita nel senso che gli ufficiali in servizio permanente, ma non effettivo, potessero ricoprire tale carica: e di conseguenza non ritenne di procedere alla sostituzione del generale Manes. Ciò anche dopo che il Consiglio di Stato in sede consultiva ebbe manifestato contrario avviso.

L'ufficiale che aspirava alla successione — il generale Celi — inoltrò ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale: e la suprema magistratura amministrativa risolve la delicata questione d'interpretazione affermando che « gli ufficiali che non siano in servizio permanente effettivo non possono ricoprire la carica di vicecomandante dell'arma dei carabinieri. La carica di capo di stato maggiore della difesa, come quelle di capo di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, può invece essere ricoperta da qualsiasi generale di corpo d'armata, qualunque sia la posizione di stato ».

Non esiste poi una prassi contraria alla soluzione adottata per il caso Vedovato. Esiste invece una prassi per cui l'ufficiale generale lascia la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata non già quando viene messo nella posizione « a disposizione », ma quan-

do viene messo nella posizione « in ausiliaria », posizione che interrompe il rapporto continuativo di impiego tra l'amministrazione dello Stato e l'ufficiale. L'onorevole D'Alessio potrebbe presentare a tempo debito un'altra interrogazione qualora, essendo il generale Vedovato transitato nella posizione « in ausiliaria », il Governo lo trattenesse ulteriormente nella carica e potrebbe in quel caso chiedere al Governo il motivo per il quale si sia discostato dalla prassi usata negli altri casi. Ma in questo caso noi ci siamo uniformati alla legge e alla prassi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pazzaglia, Franchi, Alfano e d'Aquino, ai ministri dell'interno e della sanità, « per conoscere: se abbiano avuto occasione di rilevare il contrasto con la legge delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, cioè del regolamento di attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attribuyente personalità giuridica pubblica all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, contrasto fatto rilevare, da un componente del comitato centrale dell'ANMIC, nella riunione che il detto comitato ha tenuto il 26 novembre 1968 ed al quale è stato proposto con ordine del giorno di porre urgente rimedio attraverso apposito strumento modificativo del citato regolamento, di iniziativa dei competenti ministri; quale decisione intendano assumere i ministri interessati in ordine a tali contrasti con la legge istitutiva dell'ente e, quindi, in ordine alla illegittimità del regolamento stesso » (3-00730).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 23 aprile 1965, n. 458, nel tracciare i lineamenti essenziali dell'ordinamento dell'ANMIC, ha esplicitamente previsto una normativa secondaria che ne deve disciplinare l'organico assetto, e cioè il regolamento per l'attuazione della legge stessa e lo statuto del sodalizio.

Nel regolamento, approvato con decreto presidenziale del 7 agosto 1968, n. 1116, previo il rituale parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, non si ravvisano elementi di divergenza dalle linee direttive segnate dalla legge n. 458 per l'organizzazione dell'associazione. Il provvedimento è stato sostanzialmente ispirato al criterio di pervenire alla formazione degli organi sociali attraverso libere elezioni, con la rappresentanza negli (...)

VI LEGISLATURA

Eletto nel collegio CAGLIARI - Proclamato il 19 maggio 1972 - Elezione convalidata il 1° agosto 1972

Iscritto al gruppo parlamentare:

DEMOCRAZIA CRISTIANA dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976

Componente di organi parlamentari:

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI) dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976

VII COMMISSIONE (DIFESA) dal 26 giugno 1972 al 7 luglio 1973

Uffici di Governo:

IV Governo Moro: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976 (CON DELEGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

V Governo Moro: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 12 febbraio 1976 al 12 febbraio 1976

V Governo Moro: MINISTRO DELL'INTERNO dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976

Termine del mandato: 4 luglio 1976 (conclusione della legislatura)

ATTIVITÀ DA DEPUTATO

Interventi su progetti di legge in Commissione

VII COMMISSIONE (DIFESA)

Bilancio finanziario 1973 (620) e Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621), Tabella 12, Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 (12-10-1972 pagg. 8, 9; 19-10-1972 pag. 92).

ATTIVITÀ DA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO NEL IV GOVERNO MORO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi su progetti di legge in Assemblea

S. 1718: Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (A.C. 303-B); (6-3-1975 pagg. 20660, 20662,

20663, 20664, 20665, 20668, 20669, 20670, 20673, 20678, 20680, 20678, 20684, 20686, 20690, 20692, 20700, 20701, 20702)

S. 114: Norme sul riordinamento della Pubblica Amministrazione (A.C. 3157-TER); (22-5-1975 pag. 22386)

S. 2170: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (A.C. 4038); (13-11-1975 pagg. 24711, 24720)

MAMMÌ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (A.C. 4076); DE MARZIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile (A.C. 4078) (26-11-1975 pag. 24928, 24939; 27-11-1975 pagg. 25006, 25012, 25015, 25016, 25017, 25018, 25019)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti (A.C. 4220); (11-2-1976 pagg. 25913, 25914, 25915, 25921, 25922)

ATTIVITÀ DA MINISTRO DELL'INTERNO NEL V GOVERNO MORO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi su progetti di legge in Assemblea

BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (A.C. 3075); CARIGLIA ed altri: Modifiche al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati) (A.C. 3499); NATTA ed altri: Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed altre norme elettorali (A.C. 4446); (13-4-1976 pagg. 27354, 27355, 27359, 27360, 27367)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (A.C. 4529); (6-5-1976 pagg. 27960, 27963, 27964, 27965, 27967)

Attività non legislativa in Assemblea**Interrogazioni**

MARRAS: Attentato alla camera del lavoro di Sassari (INTERR n. 4550); (13-4-1976 pag. 27387)

ALMIRANTE: Uccisione di un consigliere provinciale di Milano (INTERR n. 4589); BUCALOSSI (INTERR n. 4590); CARIGLIA (INTERR n. 4595); COSTAMAGNA (INTERR n. 4593); KORACH (INTERR n. 4592); MARIOTTI (INTERR n. 4594); MARZOTTO CAOTORTA (INTERR n. 4591); QUILLERI (INTERR n. 4588); (29-4-1976 pagg. 27809, 27811)

ATTIVITA' DA DEPUTATO

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN COMMISSIONE**

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

La seduta comincia alle 9,30.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per quanto attiene all'ordine dei nostri lavori, vorrei informare la Commissione che il termine del 20 ottobre è assolutamente inderogabile per la presentazione del disegno di legge alla Commissione bilancio che dovrà a quella data essere già in possesso dei vari pareri. Proporrò quindi di fare una seduta nel pomeriggio di martedì, continuando quindi mercoledì e giovedì, in modo da concludere questo ultimo giorno con la replica dell'onorevole Ministro.

NAHOUM. Il nostro gruppo ha l'intenzione di portare un contributo notevole al dibattito e quindi — poiché ognuno di noi si occuperà di un problema particolare — pensavamo di concludere almeno per la giornata di venerdì.

PRESIDENTE. Dovremo vedere di contenere le esigenze di una lunga discussione sul disegno di legge con gli impegni dell'onorevole Ministro, il quale appunto, non può venire nella nostra Commissione che giovedì, per concludere il dibattito. Proporrò intanto di fissare la prossima riunione della Commissione per martedì 17 ottobre per la continuazione del dibattito. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973. Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 (Tabella n. 12) ». Rivolgo, innanzitutto, il nostro saluto all'onorevole Ministro che per la prima volta viene in questa nostra Commissione. Lo ringrazio perché fin dal tempo in cui — prima delle vacanze parlamentari — gli chiedemmo se potesse venire in questa

Commissione a fare il punto su alcuni problemi, egli dichiarò la propria disponibilità. Poi tuttavia l'incontro non fu possibile perché si ebbe la chiusura anticipata del Parlamento.

ARMANI, Relatore. Onorevoli colleghi! Vorrei innanzitutto premettere che questa mia relazione non vuol essere altro che una breve introduzione alla discussione del bilancio del Ministero della difesa. Con essa mi permetto invitare gli onorevoli colleghi ad approfondire con animo sereno ed obiettivo tutti gli aspetti, positivi e negativi, che sono alla base dei numerosi problemi delle nostre forze armate.

Ciascuno di voi, onorevoli colleghi, ha molta competenza in materia — maggiore certamente della mia che giungo buon ultimo in questa Commissione — ed ha certamente con molta diligenza esaminato le singole voci del bilancio presentato al nostro esame. Ho sentito dall'onorevole Nahoum che ognuno di voi, colleghi dell'opposizione, svolgerà interventi specializzati e spero quindi che i vostri interventi saranno materia di approfondimento ulteriore della mia stessa relazione, cosicché voi stessi, unitamente ai Commissari della maggioranza, colmerete le lacune della mia sommaria esposizione.

Per entrare subito nel merito, vorrei dare le prime indicazioni rispetto alle cifre essenziali del nostro bilancio. Guardiamo innanzitutto la ripartizione degli stanziamenti a base della nostra analisi economica.

Come ciascuno degli onorevoli colleghi ha visto, lo stato di previsione della spesa della difesa per l'anno finanziario 1973 ammonta a complessivi milioni 2.294.749,6; dei quali milioni 2.277.358,2 relativi al titolo delle spese correnti e 17.121,4 milioni per le spese in conto capitale. A questo proposito è bene ricordare che quasi tutte le spese del Ministero della difesa vengono considerate come spese correnti, in quanto non si tratta di spese di investimento, o quanto meno non di investimenti in senso strettamente produttivo. Vorrei porre in evidenza che fra le spese correnti è compreso un fondo di scorta di 20 miliardi che praticamente costituisce una partita di giro. Per quanto attiene alle spese in conto capitale: 900 milioni sono per le spese di ricerca scientifica; 331 milioni per l'ammontare di un mutuo contratto dall'Istituto per gli studi di architettura navale; 890 milio- (...)

Prenderò attenta nota delle vostre osservazioni, delle vostre proposte, delle critiche, alle quali, per la parte che mi compete, cercherò di dare una risposta al termine della discussione, e per riportarle, ove possibile, nel parere sul bilancio della difesa per la V Commissione (Bilancio) di merito, che sottoporro alla vostra approvazione, a conclusione del dibattito, confidando sul vostro consenso.

Prima di concludere ritengo doveroso indirizzare alle Forze armate italiane un sincero e cordiale apprezzamento per l'alto senso del dovere che le contraddistingue, nell'adempimento del delicato compito di servire la patria.

Il nostro riconoscente saluto raggiunga tutti i componenti delle formazioni dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze militari di polizia, in ogni parte d'Italia, ove assolvono ai loro colleghi di leva e di servizio, nel pieno e cosciente rispetto dei supremi valori di libertà che la nostra Costituzione riassume ed esalta. Ad essi, presidio di libertà e sicura garanzia di pace e di sicurezza per l'intero paese, va l'ammirato plauso anche per le tante e continue prove e testimonianze di slancio generoso, di sacrificio e di altruismo, che hanno offerto ed offrono alla Nazione — come anche recentemente è avvenuto — in frangenti dolorosi, a tutela dell'ordine pubblico e della legalità.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio ancora per la cortese benevolenza con la quale mi avete ascoltato.

PRESIDENTE. Ringraziamo l'onorevole Armani per la sua relazione, soprattutto se consideriamo che ha dovuto predisporla nello spazio di pochissimi giorni, fornendo un contributo validissimo per i nostri lavori.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COSSIGA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi! Credo di interpretare i sentimenti di tutti i membri della Commissione, dei quali mi pare che io sia il più anziano, ringraziando il relatore Armani per lo sforzo notevole cui si è sobbarcato in così breve tempo, avendo dovuto affrontare problemi vasti e complessi.

Secondo il nuovo regolamento della Camera, la discussione sul bilancio della difesa in esame è tale da richiedere che essa venga integrata con un dibattito sulla politica della difesa affermata dal Governo, sia di fronte alla nostra Commissione che nella corrispondente Commissione difesa del Senato.

Come già dissi ieri, si tratta di una novità, di cui bisogna dare atto al Ministro della difesa.

La nostra Commissione non deve esaurire i suoi compiti, a mio avviso, solo nell'esame dei problemi relativi al pubblico impiego militare, ma dev'essere una sede di discussione dei problemi generali della difesa del Paese.

Penso ad una discussione generale senza limiti temporali, come ci sono imposti attualmente dalle necessità dell'approvazione del bilancio. È stato detto giustamente ieri, dall'onorevole Sottosegretario Lattanzio, che i legami tra la politica estera e la politica militare avevano portato nel passato ad uno spostamento del baricentro della discussione di politica estera nell'ambito della discussione della politica del Ministero della difesa. È sempre accaduto, infatti, che la politica militare fosse considerata uno degli strumenti della politica estera. Purtroppo, c'è il discorso inverso da fare. Indubbiamente però i due aspetti sono legati e credo che lo siano precipuamente in questo momento, perché i problemi dello strumento militare nel nostro paese, devono e possono essere affrontati, nel quadro politico generale della sicurezza europea. Il nostro Governo è interessato non solo a partecipare al generale movimento di cui si hanno certe manifestazioni nella iniziativa di politica estera di quelle che vengono definite le super-potenze, ma a migliorare un quadro di sicurezza globale mondiale che sarà certamente argomento alla conferenza della sicurezza europea, che deve essere qualche cosa di più di un colloquio o di un patteggiamento tra il Patto di Varsavia e la NATO, del quale noi facciamo parte per motivi storici e, per quanto mi riguarda, anche per una corretta scelta politica. Cioè, noi dobbiamo auspicare che questo dibattito sia qualche cosa di più di un semplice patteggiamento fra le due organizzazioni politico militari, anche se sarebbe irrealistico pensare che una conferenza come questa possa prescindere da un confronto pacifico contrattuale fra il Patto di Varsavia e la NATO. È in questo quadro che vorrei anche trattare un altro argomento — già troppo sottolineato del resto da una parte e dall'altra — cioè la concessione, anche se non certa, di un tratto di mare ad una nave appoggio americana nella base della Maddalena. Io credo che noi non dobbiamo drammatizzare e che questi problemi debbano essere inquadrati in quel realistico schieramento che esiste all'interno del Mediterraneo, che si deve cercare di non superare mai per la sicurezza e la pace.

I problemi dei nostri strumenti militari non possono certamente essere esemplificati, bensì inquadrati nell'ambito di quello che sarà il generale sistema di politica internazionale e di equilibrio che si avrà nell'Europa continentale e, per quanto ci riguarda più da vicino, anche nel bacino mediterraneo. Questo, considerata la grande passione ideale a favore della pace e dello sviluppo dei rapporti tra i paesi a regime sociale e politico diverso. Il viaggio dell'onorevole Andreotti a Mosca rientra in questo ideale ed è un fatto altamente positivo, che dimostra un atteggiamento realistico, e rifugge da un inutile spirito di guerra fredda che, tra l'altro fortunatamente, nel nostro paese è molto limitato. Una situazione, quindi, fra le migliori per arrivare ad una realistica sistemazione dei problemi della sicurezza. In questo quadro, ovviamente, io penso che l'onorevole Ministro della difesa, così come il Governo, abbia lo stesso da dire una parola, anche perché ormai, e non da un punto di vista teorico, si passi ad una strategia militare che faccia sempre più corpo con la strategia politica globale della politica estera, con una strategia, cioè, che valuti, attentamente ed intelligentemente, i problemi strategici del paese, considerandoli nell'ambito della strategia della pace. È un discorso difficile, perché il nostro paese non ha grandi tradizioni culturali militari e spesso gli atteggiamenti strategici indicati non hanno molto fondamento: hanno sempre fatto guardare con una diffidenza assolutamente ingiusta — a volte romantica ed utopistica — ai problemi militari come a fatti di guerra quando non addirittura a fatti collidenti con la struttura democratica. I due problemi fondamentali da puntualizzare debbono essere, di conseguenza, quelli di un certo assetto europeo, da un punto di vista politico-militare e presentano due tipi di problemi di natura ordinativa. Comprendendo in essi non solo l'ordinamento delle forze militari, legando tale visione alle norme strategiche in politica estera ed ai problemi di carattere operativo.

Su questo indirizzo il nostro paese può avere una funzione nell'Alleanza Atlantica, per la pace globale, svolgendo una fattiva partecipazione nell'elaborazione anche di una politica di arricchimento della politica internazionale per la sicurezza del mondo, deve tentare il superamento dei problemi politici che sono alla base della divisione dell'Europa. Noi vorremmo che i problemi delle forze armate del nostro paese fossero esaminati in questa luce al di là delle facili polemiche anti-militariste e pseudo pacifiste.

Dobbiamo renderci conto che forze armate efficienti, organizzate modernamente sono un presupposto della possibilità di una partecipazione attiva del nostro paese alla elaborazione di una politica atlantica per la sicurezza europea. Da questo punto di vista dobbiamo fare attenzione a non ingenerare l'equivoco nell'opinione pubblica italiana che un successo della conferenza per la sicurezza europea attenui l'importanza dei problemi sull'efficienza del nostro strumento militare.

Abbiamo uno strumento militare prevalentemente, anzi, quasi esclusivamente, convenzionale. La copertura atomica nucleare, che ha avuto tanta parte nell'equilibrio tra i due blocchi mondiali, nella prima fase della strategia della risposta globale e nella seconda fase della strategia della risposta flessibile, si è incentrata, salvo la parentesi della *force de frappe* francese, nelle due superpotenze USA e URSS.

L'Italia non si è voluta dare un armamento nucleare strategico, l'unico utilizzabile come forza effettiva di dissuasione, a differenza della Francia. L'armamento atomico nucleare è *grosso modo* un suggerato tecnico più potente dei normali schieramenti di artiglieria, aria-aria, terra-terra, o mare-mare.

Il successo, che io spero reale, della conferenza sulla sicurezza europea certo porterà alla impostazione di un metodo di superamento dei conflitti politici attraverso alcuni più stretti rapporti economici, e forse porterà alla individuazione di un metodo per l'ampliamento della strategia nucleare in Europa, ma sarebbe un errore ritenere che abbia come effetto ultimo il disarmo, inteso in senso ottocentesco, per quanto riguarda gli armamenti convenzionali. Forse addirittura tale successo renderà più importante e più pressante il problema della dotazione nazionale di uno strumento militare convenzionale più efficiente.

LIZZERO. Ma allora cerchiamo di farla rinviare questa conferenza.

COSSIGA. Onorevole Lizzero, fortunatamente non stiamo facendo un comizio. Stiamo parlando in un periodo in cui Nixon va a Mosca ed i moscoviti vanno negli Stati Uniti.

Alcuni di voi comunisti mi hanno detto che sono stalinista perché comprendo le esigenze militari dell'Unione Sovietica. Io ritengo che tale comprensione sia un riconoscimento realistico dell'unica via possibile per giungere alla sicurezza. Ritengo, altresì, che tale comprensione si dovrebbe avere nei confronti dell'altra parte, parlo della NATO, e ciò non ha niente a che vedere con la politica aggressiva.

Non faccio un discorso guerrafondaio. Anche se parliamo di militari, noi vogliamo la pace. L'utopia ha sempre portato alla guerra, e non alla pace. I fatti recentissimi di Monaco insegnano, purtroppo.

Pertanto, proprio nel quadro della politica della sicurezza europea, l'impegno della nostra Commissione, così come l'impegno dell'amministrazione della difesa, è quanto mai delicato ed importante, ed i problemi ordinativi delle nostre forze armate non devono diminuire, ma devono crescere di valore.

Tutto ciò trova la sua estrinsecazione in una esigenza di carattere organizzativo. Quindi, tenendo presente il quadro attuale di politica estera militare, è necessario giungere — so quanto è difficile, però — a una definizione della legge di ordinamento.

In proposito abbiamo una esperienza. Siamo alle prese con una serie di leggi e di "leggi", che hanno la loro fonte ed il loro riferimento immediato nella legge di avanzamento, la quale, nei tempi passati, troppo affrettatamente fu unificata per le tre forze armate, non considerando le diverse esigenze di esse e il differente impiego del personale militare.

Tale legge di avanzamento, che ha una sua certa autonomia, è in gran parte condizionata e collegata alla legge di ordinamento.

Sappiamo che è stato avviato negli anni passati un processo di unificazione della difesa e che si sono fatte a suo tempo molte critiche: tutti sappiamo come ci furono e come tuttora a livello tecnico, ci sono, alcuni che considerano un errore questa unificazione che si è avuta a livello amministrativo. E come altri considerino un errore non il principio dell'unificazione ma il modo con cui si è attuato. La mia opinione è diversa per quella poca esperienza che ho: i frutti positivi dell'unificazione non si sono visti perché l'unificazione non è stata portata in fondo operativamente e funzionalmente nel settore amministrativo, curando così una struttura amministrativa ed una struttura tecnica militare dall'altra. Cioè il processo di unificazione non è stato — come per esempio in Gran Bretagna o in Germania — accompagnato dalla unificazione della struttura tecnico-amministrativa. Noi abbiamo ancora quattro capi di stato maggiore quando operativamente esiste un unico stato maggiore. In Inghilterra il Ministro laburista del precedente governo, è quello che ha dato l'avvio ad un processo di unificazione tra gli stati maggiori che è arrivato al massimo, in considerazione del fatto che gli strumenti militari devono avere sempre più strutture unitarie. I canadesi hanno uni-

ficato tutte le distinzioni. Il processo di unificazione deve quindi essere rivisto e riesaminato specialmente per quanto riguarda i vertici. Questo è un problema che deve essere affrontato perché è anche di natura politico-costituzionale.

È un problema la cui mancata soluzione ha provocato turbamenti ed equivoci dannosi; con i riflessi che si sono avuti nella vita delle forze armate del paese nel periodo passato. Alludo ai cosiddetti fatti della degenerazione del SIFAR. Gli onorevoli colleghi sanno — pur essendo io in una posizione estremamente modesta di carattere esecutivo — che ho avuto occasione di occuparmi di questi problemi. Non voglio certamente riaprire un problema, ma non posso non tacere il mio convincimento e la mia opinione, anche perché in tutta questa vicenda ho provato un grosso imbarazzo poiché in essa si trovavano coinvolti e lo sono stati in parte — e lo voglio dire anche se sono presenti gli interessati — alcuni personaggi che hanno talune responsabilità. Il problema però non è di partecipare a crucifiggere una sola persona: ma di stabilire quale è stata la politica che ha permesso che determinate cose accadessero. Mi riferisco al problema delle responsabilità politiche della gestione militare della difesa. Non è un problema che conosce solo il nostro partito; è un problema che è sempre esistito. Qualche anno fa è stato pubblicato un bellissimo libro sul ruolo delle forze armate nella vita politica nella Germania guglielmina e poi nella Repubblica di Weimar; insieme a questo vorrei ricordare il gesto inusitato di Giolitti che per primo ebbe il coraggio di dire al re che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri lo nominava lui. Tutto questo per comprendere come questi problemi siano sempre esistiti. La Costituzione è chiara: io credo che il carattere del regime parlamentare del nostro ordinamento sia tale da non lasciare dubbi, almeno per quanto riguarda il periodo di pace, circa i responsabili della politica della difesa. L'attuazione della politica della difesa spetta globalmente al governo ed al Ministro della difesa e ritengo che sia falsa e pericolosa una certa idea sostenuta da alcuni giuristi che vorrebbero fare del Ministro della difesa il gestore tecnico amministrativo delle forze armate, come che esistessero due diverse caselle gerarchiche: una catena gerarchica tecnica amministrativa ed una catena gerarchica di comando. Sinceramente non capisco dove andremo a finire.

Quindi, ritengo che occorra trovare il modo di chiarire, anche nell'ambito della legge di

ordinamento, compiti e funzioni di: Presidente della Repubblica, Consiglio supremo della difesa, sul quale organo l'ottantacinque per cento dei costituzionalisti avanza molti dubbi per quanto concerne la sua costituzionalità.

Secondo la mia opinione, è una garanzia per tutti, contro ogni tentativo di politicizzazione esterna o interna delle forze armate, che sia il Governo, come in tutti i Paesi democratici, l'organo responsabile politicamente della politica della difesa, e, pertanto, sia il Ministro della Difesa.

Sono stato sottosegretario al Ministero della difesa con l'onorevole Guadalupi ed ho preso conoscenza di alcuni dei problemi ai quali ho accennato. Direi che sono andato a scuola. Inoltre, sono affezionato alla difesa poiché mi onoro di essere un ufficiale di complemento della marina militare.

Pertanto, ritengo che la direzione politica del Ministero della difesa, la responsabilità politica del Governo, al di là di elucubrazioni pseudo-giuridiche, che possono talvolta anche suggestionare, sia una garanzia anche per i singoli componenti dell'amministrazione della difesa.

Un chiarimento dei compiti e delle responsabilità eviterebbe, e forse avrebbe evitato, alcune degenerazioni di attività all'interno delle forze armate e che singoli esponenti incorrano in responsabilità su compiti non ben definiti.

Chiedo scusa per il mio intervento, forse banalmente generico, ma direi che il bilancio della difesa è uno dei meno comprensibili che esista, specialmente per chi, come me, ha scarsissima dimestichezza con i numeri. Il bilancio inglese, per esempio, lo capisce anche l'uomo della strada.

Speriamo, comunque, di riprendere la discussione in momenti di maggior calma, e possibilmente alla presenza dell'onorevole Ministro, che, certo, non possiamo pretendere che venga sempre alla Camera. Tuttavia, egli è sostituito egregiamente dagli onorevoli Sottosegretari.

Infine, vorrei proporre un emendamento allo stato di previsione in esame, riguardante le seguenti due voci: il capitolo 3.012, denominato « Spese riservate dello stato maggiore della difesa e degli organi centrali e territoriali della difesa », compreso nella sottorubrica « Spese generali » della rubrica 11 « Servizi generali », della sezione seconda « Difesa nazionale », classificato categoria quarta « Acquisto di beni e servizi », per lire 3.450

milioni (a pagina 31 dello stampato in esame), nonché il capitolo 4.034, denominato « Spese riservate confidenziali del Comando generale e degli enti dell'Arma dei carabinieri », compreso nella rubrica 13 « Arma dei carabinieri », sezione quarta « Sicurezza pubblica », classificato in categoria quarta « Acquisto di beni e servizi », per lire 550 milioni (a pagina 43 dello stampato).

L'emendamento tende a trasferire il capitolo 3.012 nella rubrica 1 « Servizi generali » della sezione 2 « Difesa nazionale », categoria quarta « Acquisto di beni e servizi », recante il numero 1.032-*bis*, e con la seguente nuova denominazione: « Spese riservate per la difesa nazionale », oppure con la seguente: « Spese riservate del Ministro della difesa »; e tendente a trasferire il capitolo 4.034 nella stessa rubrica, con il numero 1.032-*ter*, e con il mantenimento della stessa denominazione, oppure con la seguente nuova denominazione: « Spese riservate per il concorso nell'espletamento di compiti di sicurezza pubblica di competenza dell'Arma dei carabinieri ».

Motiverò brevemente la mia proposta: mi permetterò anzitutto di richiamare la attenzione su questo tipo di premessa. Tutti sappiamo che si tratta di spese volte a sorreggere l'attività posta in essere per la conservazione dei compiti che attengono gli interessi fondamentali dello Stato e la cui soddisfazione viene attuata sotto il vincolo della riservatezza. Si può parlare ed avere in materia l'opinione del segretario di Stato americano Simson, che dopo la prima guerra mondiale, affermando che era un fatto non da gentiluomini aprire le lettere dei cittadini degli altri paesi, soppresse il servizio di informazioni degli Stati Uniti. Tuttavia si tratta di un argomento scottante e tutti i paesi nell'organizzare questo tipo di lavoro — dalla *Intelligence Service*, al servizio informazioni sovietico, al *Bundeswehr tedesca* — devono comprendere nei loro bilanci delle spese riservate per la difesa. La somma prevista dal nostro negli ultimi tre anni è stata di 500 milioni. C'è un fatto reale: la gestione di questi fondi, salvo una nota relativa all'uso dei fondi riservati per sussidi agli ufficiali e sottufficiali, non ha nel nostro paese una disciplina giuridica.

Vi è una prassi nell'uso di questi fondi pubblici, e siccome non esiste ordinamento, non si prevede la possibilità, nell'uso dei fondi riservati, di una convenzione tra la Ragioneria dello Stato e la Corte dei conti, e si è usato quindi lo strumento forse improprio del

mandato diretto di pagamento. Mentre l'accreditamento dei fondi militari e altro comporterebbe l'obbligo del rendiconto, il mandato diretto consente alle poste del bilancio, di far uscire denaro in pagamento dal bilancio dello Stato senza l'obbligo del rendiconto.

Quindi, lo strumento che viene usato è quello del mandato diretto, tanto che in occasione di vicende note, una delle discussioni che si ebbe fu quella di stabilire se si potessero trovare responsabilità penali nell'uso dei fondi riservati. In quanto è abbastanza discutibile da un punto di vista tecnico amministrativo, che i denari che sono usciti dal bilancio dello Stato, attraverso la strada del mandato diretto, conservino le caratteristiche del fondo pubblico.

C'è, però, che non potendo esistere e non esistendo delle garanzie oggettive nell'uso di questi fondi, perché se si estraggono ad un controllo, contraddetto, peraltro, dalla natura riservata necessaria di queste spese, l'unica garanzia che si può avere è una garanzia di carattere soggettivo, che diventa politica.

La garanzia è chiaro, sta nel fatto che la disponibilità ed il controllo di questi fondi fanno parte della politica del Ministero. Questo attiene particolarmente alla proposta che ho fatto che cerca cioè di uniformare la spesa di questi fondi, relativa al Ministero della difesa, così come avviene per gli altri Ministeri, in modo che non possano esservi dubbi sulla natura e sulla competenza nella gestione di questi fondi.

La dizione usata è quella di spese riservate dello stato maggiore della difesa. Ho la massima stima, dal punto di vista tecnico, della probità dell'attuale capo di stato maggiore difesa, considerato che per me è titolo di vantaggio l'aver avuto modo di collaborare con lui in un momento difficile. Tuttavia, non posso non rilevare che la dizione di questo capitolo fa sì che questo strumento del mandato diretto, sia stato usato avendo come destinatario il capo di stato maggiore difesa. Cosicché tra l'altro si ha un contrasto con la natura di questo organo, perché nell'ordinamento amministrativo della difesa, l'organo di natura amministrativa non ha competenza amministrativa se non per le spese attuali del tipo riguardante gli organi centrali della difesa. Quindi, tra l'altro, un modo corretto, uniforme, rispetto ai principi, e non offensivo per nessuno, di realizzare una garanzia soggettiva e sdrammatizzare anche il problema dei servizi di sicurezza, è quello di individuare, come avviene per gli altri Ministeri, nel Ministro della difesa, l'organo responsabile della gestione di questi fondi. Natural-

mente, gli stessi devono essere poi distribuiti agli organi periferici sotto la sua responsabilità. Questo mi sembra un modo per dare un contributo all'ordinamento della difesa e del vertice politico militare. Questo non solo in difesa dei principi e del regime democratico, ma per una maggiore garanzia delle responsabilità del Ministero cui bisogna attribuire compiti specifici proprio nell'interesse di tener lontane l'assunzione di responsabilità di cui non sarebbe giusto si facesse carico. Questo è il senso del mio emendamento.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Devo chiedere, anzitutto, scusa al collega Armani se questo mio intervento non potrà richiamarsi molto alla sua relazione, alla sua fatica, per le ragioni note, e devo chiedere scusa ai colleghi di queste affrettate note, certamente meno eleganti di quelle dell'onorevole Cossiga.

Certo è, e la cosa va detta con estrema franchezza, che la discussione sul bilancio, cioè su un atto che dovrebbe essere uno dei più importanti della vita del Parlamento, scade sempre più di tono e di valore, se alla direttiva, ormai radicata, che nessun posta del bilancio può essere variata con la discussione (è accaduta una cosa simile solo una volta, e, forse avverrà la seconda volta, qualora venga approvato l'emendamento Cossiga), si aggiunge, come nel nostro caso, un dibattito affrettato.

Gli stampati relativi al bilancio sono stati distribuiti in settembre a Camera chiusa. Ora ci si trova a fare i conti con il tempo ridotto per la necessità che nel termine costituzionale la Camera e il Senato lo approvino, con i congressi di alcuni partiti indetti per il prossimo novembre, con le vacanze natalizie. Occorre convenire che è difficile sostenere la tesi che il Parlamento deve portare avanti, con la necessaria ampiezza, la discussione sul bilancio dello Stato.

Si tratta, quindi, di un dibattito affrettato, e non meditato. E questa volta come non mai, se è vero, come è vero, rifacendosi ai nostri casi, che il Presidente ha dovuto affannosamente trovare un relatore, il quale, sempre con l'acqua alla gola, ha dovuto relazionare non certo con la necessaria ampiezza e tranquillità.

E simile, pertanto, per forza di cose, sarà il mio intervento!

Svolgerò alcune considerazioni di valore prettamente politico, rifacendomi allo stanco, disincantato dibattito che svolgemmo in questa sala, sempre sullo stato di previsione del Ministero della difesa, alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

preferire cieli e aeroporti più sicuri, con tutte le conseguenze negative che in tal caso ne deriverebbero.

Del resto, onorevole ministro, è opinione largamente diffusa che lo stesso tragico disastro di Punta Raisi di Palermo è accaduto prevalentemente in conseguenza delle gravi carenze del nostro sistema di assistenza al volo.

Appare perciò evidente che l'attuale sistema di assistenza al volo non può soddisfare le pressanti esigenze operative e di sicurezza dell'aviazione civile, in continuo e rapido sviluppo, e in primo luogo del trasporto aereo.

Le cause vanno ricercate, secondo me, nel sistema militare e nella organizzazione centrale e periferica dei vari uffici competenti, per cui è necessario pensare seriamente a qualcosa di diverso, cioè ad un organismo capace di definire e realizzare piani e programmi, nonché di gestire il servizio senza condizionamenti di sorta, quali quelli dovuti alle specifiche esigenze dei militari. Essendo gli utenti di questo servizio gli aerei dell'aviazione militare e quelli dell'aviazione civile, occorre che tale organismo agisca al di fuori della diretta dipendenza di ciascuna delle due amministrazioni.

Del resto, non si comprende come si possa ulteriormente attardare la soluzione di questo problema, quando lo stesso pare abbia da tempo trovato soddisfacente sistemazione in altre nazioni in cui il traffico aereo ha dimensioni ben più ampie del nostro: mi riferisco, ad esempio, agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna.

Occorre, cioè, dar vita a un sistema razionale e funzionale che garantisca l'unità di direzione e unicità di controllo, prevedendo una unica autorità centrale, responsabile della politica nazionale dell'assistenza al volo e posta sotto il diretto controllo del massimo organo esecutivo statale, cioè il Governo.

Concludo, perciò, dichiarando che per i motivi fin qui esposti sommariamente, non si può condividere l'impostazione data al bilancio della difesa, le cui scelte di spesa destinate a questo servizio, mirano sostanzialmente a consolidare un indirizzo che ostacola, a mio avviso, la vera soluzione dei problemi della sicurezza e dell'assistenza al volo.

Su questa questione mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sono ancora molti gli iscritti a parlare, ma, data l'ora tarda, propongo di sospendere la seduta e di rinviarla a domani giovedì 19 ottobre 1972.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRÌ

La seduta comincia alle 9.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620); Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1973 (Tabella n. 12) »; e del: « Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621) ».

BANDIERA. Il primo giudizio che dobbiamo dare, esaminando il bilancio della difesa, è se questo documento contabile contiene ed esprime una politica della difesa, se cioè è possibile attuare una politica in rispondenza alle esigenze di carattere civile e sociale, che ogni attività pubblica deve soddisfare, e di sostegno alle scelte di politica estera compiute dal paese.

È in questo senso che la politica della difesa, giustapponendo problemi interni e problemi internazionali, ha una sua propria definizione; ed è per questo che ritengo che la nostra Commissione è essenzialmente un organismo politico ed è abilitata ad esaminare indirizzi e scelte politiche, in relazione con la politica della difesa; o se volete, di esaminare se la strategia che informa tale politica si può ricondurre agli orientamenti sanzionati dal Parlamento.

In termini più espliciti, per quanto riguarda la politica estera, dobbiamo verificare se la politica della difesa è coerente ai fini del mantenimento del quadro internazionale che le nostre scelte prefigurano.

È quindi inutile, di volta in volta, tornare a discutere di queste scelte, della collocazione internazionale del nostro paese, dei nostri obblighi in seno all'Alleanza atlantica, dell'azione da svolgere perché gli obiettivi di politica estera possano essere raggiunti.

Ed è evidente che parlando di obiettivi di politica estera, bisogna intenderli nel signifi- (...)

gregari, militari e civili - delle nostre forze armate, non è quindi un formale atto ufficiale di chi ha l'onore di dirigere il loro dicastero.

Ben poche volte nella vita di un uomo politico l'impegno di rivolgersi a dei giovani attinge a meditazione, e direi ispirazione, al ricordo del passato; al culto delle più alte e nobili memorie che fanno sacro il nome della patria, come quando ci si rivolge ai giovani alle armi.

Un saluto quindi di gratitudine e di sincero apprezzamento che sale dal profondo dell'animo e che interpreta - ne sono sicuro - i sentimenti di stima, di fiducia, di ammirazione del popolo italiano.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nel ringraziare il signor ministro per l'ampia replica agli interventi dei colleghi che sono intervenuti nel corso dell'esame di questo bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti. L'onorevole Cossiga ha presentato il seguente emendamento tendente a spostare i capitoli 3012 e 4030 nella rubrica 1 rispettivamente con la denominazione « spese riservate per la difesa nazionale » e « spese riservate per il concorso nell'espletamento dei compiti di sicurezza pubblica ».

TANASSI, Ministro della difesa. Ritengo che l'emendamento presentato dal collega Cossiga sia più di carattere formale che sostanziale, pertanto mi sembra che sia superfluo.

COSSIGA. C'è soltanto un mutamento nella denominazione, quindi le cifre rimangono quelle che sono. Sono costretto ad insistere proprio per una questione di coerenza, in quanto, quando ne avevo il mandato come sottosegretario alla difesa avevo già sostenuto e sottoscritto certe posizioni, che individuavano una delle cause delle disfunzioni del servizio nella non precisa individuazione della responsabilità del ministro in ordine alla gestione di questi fondi. Pertanto, ritenevo che questa posizione costituisse un punto fermo per la soluzione di questo problema, anche in considerazione di certe teorizzazioni, che vengono formulate da parte della dottrina e che avevano trovato accoglimento anche in alcuni settori politici, per cui il ministro della difesa sarebbe l'amministratore legittimo delle forze armate.

Quindi il mio emendamento voleva soltanto significare che la responsabilità parlamentare e, quindi, la guida anche di questo settore

delicato che è il vertice politico militare nel nostro paese, è del ministro della difesa.

GUADALUPI. La posizione del collega Cossiga è certamente accettabile in quanto si tratta di un atto di coerenza sul piano personale, ma ho l'impressione che la cosa non sia così semplice; infatti, bisognerebbe vedere a fondo nella problematica in genere della difesa e vedere cosa c'è dietro questo emendamento. Se ci troviamo davanti ad un semplice cambiamento di terminologia e di trasferimento da un capitolo ad un altro, possiamo essere senz'altro d'accordo, ma se, invece, come a me è sembrato, questo emendamento è un tentativo per collocare nell'ambito di questo organismo, che è il SID, una linea correttiva che si esplica secondo decisioni prese dalla maggioranza della Commissione d'inchiesta sui fatti del giugno-luglio 1964, allora tutto ciò ha un altro significato.

TANASSI, Ministro della difesa. Vorrei pregare l'onorevole Cossiga di ritirare questo emendamento perché l'interpretazione è che, attraverso il sistema di una modifica del tutto formale, si possa compiere un atto politico particolare, al di fuori della sede normale. Se vogliamo procedere nel senso sostanziale dell'emendamento dobbiamo fare un dibattito approfondito.

D'ALESSIO. Vorrei fare una proposta, rifacendomi a quanto ho detto ieri nel mio intervento. Desidero confermare che il nostro orientamento non è quello di respingere a priori la proposta che stiamo discutendo; noi tendiamo all'attuazione concreta delle conclusioni della Commissione d'inchiesta sul SIFAR, anzi insistiamo perché il dibattito su questa materia venga svolto al più presto, ma riteniamo che qualunque provvedimento in quella direzione debba rientrare in un esame più completo delle misure concernenti il riordinamento, che è allo studio del Ministero.

COSSIGA. Siccome ritengo che un sistema politico partitico, con disciplina di gruppo e di maggioranza, sia utile a tutti, e possa anche andare a scapito della coerenza personale, di fronte alla richiesta dell'onorevole Ministro, non ho alcuna difficoltà politica, anche se forse l'ho personale, a ritirare questo emendamento. Desidero soltanto esprimere il mio stupore per l'atteggiamento dei colleghi della sinistra, ai quali potrei documentare, con i dibattiti svolti alla Camera e con le loro re-

lazioni di minoranza, che è sempre stato da loro denunciato questo fatto, e cioè, che non si capisse quale fosse il responsabile politico della sicurezza e l'organo di gestione. Naturalmente, in sede di discussione sul bilancio non potevo che parlare in termini finanziari. Soltanto questo poteva essere lo strumento per riaffermare quei valori richiamati da tutte le parti politiche, e sui quali le sinistre avevano insistito con tanta vivacità, sottolineando che il vertice politico e militare della Difesa doveva essere il ministro, perché in ciò si diceva essere la garanzia principale nei confronti del Parlamento.

La cosa non mi meraviglia: mi associo a quanto detto dall'onorevole Armani circa la posizione costruttiva assunta dal gruppo del partito comunista nei confronti dei problemi della difesa. Però, qui si tratta di un atteggiamento che portò in tempi non lontani il partito comunista ad essere un elemento decisivo nel privare il Governo di ogni potere in ordine a qualche settore particolare. Ora, l'opposizione del partito comunista è, ormai da diverso tempo, di diverso genere; evidentemente, qui si tratta di una qualche respinzione in ordine a quel periodo.

D'ALESSIO. Non desidero aprire alcuna polemica, anche perché ritengo che le affermazioni dell'onorevole Cossiga siano state fatte in un momento particolare di amarezza; ma è certo che questa amarezza il collega non possa riversarla sul partito comunista. Il mio partito - per quanto riguarda questa questione - ha sempre agito con coerenza in ordine al problema della definizione della responsabilità politica nei confronti dei servizi militari che svolgono attività di sicurezza. Ripeto, noi non respingiamo la proposta dell'onorevole Cossiga: vogliamo soltanto sapere a che punto sono i provvedimenti circa il riordinamento dei servizi di sicurezza, che la Commissione di indagine aveva indicati, fornendo delle linee generali al potere esecutivo e allo stesso Parlamento.

Quindi noi cogliamo la proposta dell'onorevole Cossiga in questi termini. Ci rendiamo conto che il collega non sia in grado di dare questa risposta ma, oramai, il problema è stato aperto in questa sede e, pertanto, insistiamo in modo fermo affinché il più presto il Governo venga di fronte alla Commissione e riferisca sull'attuale situazione degli studi che dovrebbero essere in corso per quanto riguarda il riordinamento di questi servizi, affinché si prendano le decisioni del caso per quanto riguarda le diverse misure da adottare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad assicurare la copertura della spesa di 10 miliardi per lo spostamento dell'arsenale di Taranto.

TANASSI, *Ministro della difesa*. Non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Angelini in quanto abbiamo in corso un provvedimento analogo per l'ammmodernamento dell'arsenale di Taranto, che tra l'altro assorbe una legge già a suo tempo approvata.

GUADALUPI. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto, per annunciare l'astensione del nostro gruppo sulla votazione di questo emendamento, ritenendo che lo stesso sia praticamente verificato dalla esistenza a monte di una legge organica e dalla esistenza a valle di un disegno di legge che dovrebbe cambiare questa linea di inattuazione o di inesecuzione di un provvedimento legislativo che ha trovato unanime il Parlamento.

Comunque, desideriamo raccomandare al ministro di provare il modo come ammodernare gli stabilimenti militari di Taranto e di La Spezia, proseguendo in questa linea di sviluppo affinché ci si avvicini ad un vero e proprio finanziamento delle opere necessarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Angelini ed altri, di cui è stata data precedente lettura.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Nahoum, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Lombardi Mauro Silvano, Tesi, Cerri, Angelini, Venegoni e Pellizzari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

discutendo il bilancio dello Stato ed in particolare del Ministero della difesa per il 1973,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza e con precise proposte alla soluzione dei seguenti problemi che riguardano le forze armate della Repubblica:

1) ridurre il servizio militare di leva a 12 mesi per tutte le forze armate, compresa la marina, in modo che tutti i giovani siano posti nelle stesse condizioni di fronte alla legge. Stabilire la facoltà di compiere il servizio di leva a 18 anni ed eventualmente in periodi frazionati. Riformare profondamente (...)

**ATTIVITÀ DA MINISTRO
SENZA PORTAFOGLIO
NEL IV GOVERNO MORO
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

352.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

PAG.	PAG.
	GALLONI, <i>Relatore</i> 20655, 20677, 20684 20686, 20690, 20692
	IANNIELLO 20675
	OLIVI 20700
	PALUMBO 20682, 20684, 20688
	POCHETTI 20701, 20702
	POLI 20701
	REGGIANI 20673
	TASSI 20686, 20690, 20692, 20702
	VILLA 20701
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (303-B) 20655	
PRESIDENTE	20655, 20678
BALLARDINI	20667
BOZZI	20671
CARUSO	20662
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	20660
	20678, 20684, 20686, 20690
	20692, 20700, 20701, 20702
DEL PENNINO	20660

pidamente all'approvazione del provvedimento, anche per mettere il Governo in condizione di por mano subito a quell'opera, per la quale tanta attesa si è creata nel paese, di scioglimento degli enti inutili e di una nuova sistemazione e riorganizzazione di questo importante settore della pubblica amministrazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cossiga, ministro senza portafoglio.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il disegno di legge sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, nel testo che torna al nostro esame dopo il voto del Senato, non corregge in modo sostanziale quei punti che avevano determinato il giudizio critico dei repubblicani nel dibattito che si tenne alla Camera nel luglio scorso.

Noi abbiamo sostenuto, nella discussione che si è tenuta nell'altro ramo del Parlamento, che non si poteva accogliere il principio del *ne varietur* e che, se ci rendevamo conto delle attese e delle esigenze della categoria, i cui trattamenti economici erano fermi al 1962, non si poteva per questo accedere all'introduzione di una serie di istituti e ad una regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del parastato che avrebbe rappresentato un altro salto nel buio che si sono compiuti e si compiono così frequentemente in materia di pubblico impiego.

Abbiamo esaminato nelle scorse settimane lo studio comparativo che è stato diffuso dalla federazione degli attuari del parastato, che metteva in evidenza i dislivelli esistenti fra le retribuzioni di questa categoria e quelle degli statali, dei bancari, dei dipendenti delle regioni, degli altri enti locali e delle aziende municipalizzate. Ci rendiamo conto che, partendo da una analisi di questo genere, non c'è dubbio che le rivendicazioni che sono state portate avanti abbiano una loro giustificazione ed una loro fondatezza. Ma noi dobbiamo guardare, malgrado la degenerazione corporativa che il nostro Stato e la nostra politica sindacale hanno conosciuto in questi anni, non a quelle che sono le « punte » dei

trattamenti economici esistenti nella « giungla retributiva », ma dobbiamo guardare nel loro insieme a quella che è la situazione retributiva, la situazione occupazionale, la situazione economica del paese. Se non volgiamo lo sguardo soltanto in alto, ma osserviamo in basso, ed esaminiamo la posizione di chi ha realmente redditi minimi, dei giovani in cerca di primo impiego, dei disoccupati, non possiamo disinteressarci degli effetti diretti ed indiretti che una legge, che pure tenta di modificare una situazione esistente certamente difficile per alcune categorie, può provocare.

In questo senso noi avevamo ribadito una serie di preoccupazioni, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, sull'introduzione del principio della qualifica unica.

È stato rilevato nel corso di questi dibattiti che molto spesso, quando si parla di scarsa produttività e di peso parassitario della pubblica amministrazione sulle strutture produttive del paese, si incorre in una generalizzazione, e che il problema non è tanto quello dei livelli retributivi dei pubblici dipendenti, quanto quello dell'organizzazione, del funzionamento della pubblica amministrazione, della sottoutilizzazione di alcune categorie di lavoratori, degli sprechi all'interno della macchina amministrativa. Ebbene, credo che possiamo anche condividere questi giudizi, ma dobbiamo allora vedere se il tipo di struttura che introdurremo con la qualifica unica e con la progressione orizzontale potrà essere tale da eliminare queste disfunzioni e da garantire una maggiore produttività del settore del parastato.

Abbiamo già evidenziato, nel corso del dibattito svoltosi nel luglio scorso e delle polemiche successive, i motivi per cui, a nostro avviso, la qualifica unica non corrisponde agli obiettivi che si intendono raggiungere e abbiamo espresso le nostre preoccupazioni circa il costo di questo istituto. Ora la modifica apportata dal Senato su questo punto all'articolo 16 non ci sembra soddisfacente. Concordo con le affermazioni dell'onorevole Galloni: non si passa da una previsione di quattro qualifiche ad una previsione di sei qualifiche in modo tassativo, perché, malgrado la sostituzione della parola: « possono » con la parola « debbono », l'articolo 16 del testo approvato dal Senato subordina tale obbligo al fatto che siano previste funzioni di coordinamento dai regolamenti organici degli enti. Nel caso in cui i regolamenti non le prevedano, sarà quindi impossibile giungere all'introduzione per i livelli di assistente e di collaboratore di una ulteriore qualifica, che (...)

non inferiore a tre anni, alla data di entrata in vigore della legge». La condizione del servizio continuativo per la durata di tre anni, nel testo del Senato è stata sostituita dal « giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale ».

Ci rendiamo conto che, concettualmente, è più corretto subordinare l'inquadramento a una valutazione dell'organo preposto alla amministrazione del personale, e che questa valutazione dovrebbe portare ad un tipo di scelta più aderente a quelle che sono le esigenze effettive dell'ente nell'utilizzazione dei contrattisti. Ma abbiamo l'impressione, per quella che sappiamo essere la pratica invalsa nella gestione degli enti pubblici, che l'aver tolto la clausola del servizio ininterrotto per tre anni non rappresenti la sostituzione ad essa di un criterio di maggior rigore e di efficienza, ma apra la strada alle possibilità di inquadrare in ruolo, automaticamente, senza vincoli di continuità di servizio, tutti i contrattisti degli enti di ricerca.

Sono questi, onorevoli colleghi, onorevole ministro, gli elementi che confermano una serie di preoccupazioni e di giudizi di insoddisfazione nei confronti di questo disegno di legge già espressi dal gruppo repubblicano. Noi siamo convinti che il processo degenerativo delle nostre istituzioni pubbliche non possa essere arrestato da questo provvedimento, ma che anzi forse verrà aggravato, se teniamo conto di quelle che possono essere le conseguenze che, anche nel settore dell'impiego statale, l'introduzione della qualifica unica comporterà. Noi crediamo che non si apra oggi una strada alla riorganizzazione delle strutture pubbliche e alla riduzione di una spesa che sta soffocando, oltre che lo Stato, l'economia del paese, ma che con questo disegno di legge si garantisca piuttosto la continuazione di un indirizzo legislativo che tiene presenti prevalentemente le valutazioni e le pressioni delle categorie, rispetto alle esigenze di riforma e di funzionalità della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo già espresso con chiarezza il nostro giudizio su questo disegno di legge al momento della sua approvazione da parte della Camera nel luglio del 1974. Questo giudizio fu positivo sul complesso della legge, anche se il nostro voto finale fu contrario. Fu un giudizio positivo sul-

la legge, perché ad essa avevamo ampiamente collaborato, e perché essa era il frutto di un incontro tra forze di maggioranza e di opposizione nonché di un largo schieramento democratico: tutti fatti, questi, che consentirono di innovare profondamente il testo che il Governo aveva presentato. Il voto finale fu contrario, invece, perché il Governo, al momento dell'approvazione della legge, dava già la chiara dimostrazione di non avere la volontà, di non avere la forza di attuarla.

Dopo gli emendamenti apportati dal Senato, il nostro giudizio sulla positività della legge rimane, anche se attenuato (e ne spiegherò poi il perché), ma diventa ancora più fermo il nostro convincimento di dover votare contro la legge, proprio per l'atteggiamento che il Governo ha tenuto al Senato, anche prima del voto di quell'Assemblea. Infatti, dopo l'approvazione di questa legge da parte della Camera, avvenuta lo scorso luglio, all'interno del precedente Governo, e anche dopo la costituzione del nuovo, è venuto emergendo uno stato di incertezza, che del resto si spiega. Potrei parlare, oltre che di incertezza, di disorientamento e forse anche di cambiamento di volontà. Avevamo già avvertito, in occasione della precedente discussione, che questa era una legge subita più che voluta dal Governo. E ciò si spiega con il fatto che questa è una legge che incide nel sistema di potere della democrazia cristiana, che ha finora diretto il nostro paese.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Diciamo dell'area della maggioranza.

CARUSO. Diciamo pure dell'area della maggioranza; è una questione interna della maggioranza.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Allora sarebbe meglio parlare di tutta la maggioranza. Sono ormai vent'anni e più che la democrazia cristiana non governa da sola il paese !

CARUSO. Comunque sia, si tratta di una legge che incide sul sistema di potere che il Governo, che la maggioranza, posso anche riconoscerlo, ha creato nel nostro paese; quel sistema che ha avuto anche esemplificazioni abbastanza precise e significative in una letteratura piuttosto abbondante diffusa nel nostro paese: è il sistema, infatti, che ha prodotto quella che è stata recentemente definita la « razza padrona », fatta dei « boiardi » di Stato e dei « ras » di provincia. Si tratta

quindi di un sistema sostanzialmente clientelare, creato per consentire l'occupazione del potere, non la gestione di esso in termini democratici, come vuole la Costituzione.

Dopo l'approvazione della legge - avvenuta con il nostro voto contrario, ma (come ho chiarito) con una adesione di sostanza alla legge stessa - sono passati lunghi mesi; e sembrava che la larga maggioranza formata su quella legge dovesse portare ad un rapido completamento dell'*iter* parlamentare e quindi ad una sollecita approvazione finale. Invece così non è stato. È vero che c'è stata di mezzo una lunga crisi di governo, e che l'attività del nuovo Governo ha avuto inizio a novembre; tuttavia soltanto dopo che il movimento sindacale è sceso in lotta, con scioperi nel mese di novembre e nel mese di dicembre, ed ultimamente con tre giorni di sciopero e con agitazioni molto dure, soltanto allora si è mosso il Governo. E si è mosso - lo ripeto - dimostrando una estrema incertezza, come appare chiaramente dagli emendamenti approvati dal Senato; questo rigore per la gestione del personale, per il trasferimento del personale, ha più il significato di un voler caricare le armi, che di una manifestazione di coraggio politico essenziale. Il problema fondamentale è questo: si tratta di una legge che per essere gestita ha bisogno di un Governo politicamente forte. È una legge che sconvolge un assetto amministrativo funzionale ad un certo sistema di potere, e non può questo Governo, nella continuità dei suoi ministri, dei suoi rappresentanti, dei suoi uomini, pensare di stravolgere questo potere. Ed allora, è stato un fatto importante questo largo fronte sindacale; ancora una volta verificiamo che, quando si formano queste larghe convergenze, il Governo è costretto ad assumere certi atteggiamenti.

Come si dimostra questa debolezza del Governo, di cui dicevo? Mi consentirà l'onorevole ministro Cossiga di fare qualche apprezzamento severo, anche sul suo conto, in riferimento agli emendamenti approvati al Senato. Questa incertezza la rilevo soprattutto in alcuni casi particolari: ed il primo, lo ha ricordato anche il relatore, è quello che si riferisce alla Cassa per il mezzogiorno. Quando noi discutemmo, nel mese di luglio scorso, il disegno di legge in prima lettura, venne presentato un emendamento dell'onorevole Vecchiarelli per escludere la Cassa per il mezzogiorno dall'elenco degli enti parastatali riconosciuti. Sia il relatore, sia il ministro in carica in quell'epoca, cioè l'onorevole

Gui, si espressero allora negativamente sull'ipotesi dell'esclusione, e quindi non accettarono l'emendamento Vecchiarelli; e questo per una ragione sostanziale. Essi affermarono che non era ipotizzabile, nel momento in cui si addiveniva ad un riassetto del sistema del parastato e degli enti pubblici, escludere la Cassa per il mezzogiorno. Mi pare che al Senato il ministro Cossiga, invece, sia stato in un certo senso - se mi è consentita l'espressione - frettoloso, non solo nell'accettare emendamenti, ma addirittura nel presentarli.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*: A nome della maggioranza.

CARUSO. A nome della maggioranza, non lo discuto; ha in ogni modo presentato questi emendamenti. E ciò facendo in pratica ha smentito il precedente Governo, anche se è vero che - e lo ha dichiarato ella stesso al Senato, onorevole ministro - un Governo non è impegnato a far propri gli stessi impegni presi dal Governo precedente; ma anche qui ella stesso, onorevole ministro, ha ricordato che il Presidente del Consiglio, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva dichiarato che si sarebbe fatto carico dell'approvazione di questo disegno di legge.

Voglio però chiarire che cosa c'è nella sostanza dietro questo problema della Cassa per il mezzogiorno: perché non è soltanto un problema di inclusione o di esclusione. Perché la Cassa è stata esclusa? La motivazione sarebbe nel fatto che essa non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un organo dello Stato; sotto questo profilo, con un discorso così formale dal punto di vista giuridico, non credo che la motivazione sia molto probante ai fini dell'esclusione dalla tabella, perché vi sono altri enti in questa stessa posizione giuridica. Il discorso è di sostanza, perché, tra l'altro, se la Cassa per il mezzogiorno non fosse un ente dotato di personalità giuridica, ma un organo dello Stato, i dipendenti dovrebbero avere il trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Invece così non è. Ho già illustrato al ministro in Commissione - nel corso del dibattito su questo stesso disegno di legge - la reale situazione della Cassa per il mezzogiorno.

Poiché intendo parlare del costo del personale, mi dispiace che non sia presente il collega Del Pennino, perché, se devo credere a quanto ha detto il ministro, gli emendamenti presentati al Senato erano concordati in seno alla maggioranza.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Lo confermo nella maniera più netta: gli emendamenti, e dunque anche quello relativo alla Cassa per il mezzogiorno, sono tutti stati concordati dalla maggioranza.

CARUSO. Questo, come ho già detto, è un problema interno della maggioranza. D'altra parte auspico la presenza del collega Del Pennino perché devo ora indicare alcuni dati che forse non conosce, anche se ha parlato poco fa di questo argomento.

In un comunicato dell'11 maggio 1974 si legge che il costo medio per ciascun dipendente della Cassa per il mezzogiorno assomma a 12 milioni 650 mila lire l'anno.

POCHETTI. Un costo superiore a quello che si registra alla Banca d'Italia!

CARUSO. I dipendenti della Cassa sono in totale 2.778, di cui ben 1.380 operanti a Roma.

Quando, d'accordo con la maggioranza, avevamo deciso di includere la Cassa per il mezzogiorno in questo elenco degli enti sottoposti alla nuova disciplina del personale parastatale, lo avevamo fatto proprio per addivenire ad una moralizzazione del settore: questo era il significato del riassetto delle carriere e dei trattamenti economici. Ora, però, l'aver escluso dall'elenco la Cassa significa che in quell'ente le cose continueranno ad andare avanti nel solito modo.

Ho qui una serie di dichiarazioni inviate da dipendenti della Cassa per il mezzogiorno che sentono fortemente il disagio della loro posizione, il disagio derivante dal vivere e lavorare in una struttura priva di regole e di un ordinamento, in un ente in cui si sa bene come si assume il personale e che nessuno controlla.

Molte erano le ragioni che avrebbero consigliato di tentare uno sforzo moralizzatore; ma l'atteggiamento tenuto dal Governo al Senato ci induce a ritenere — come ho già detto — che abbiamo fatto un passo indietro, non tanto in relazione ai contenuti della legge in sé, quanto piuttosto in merito alla volontà politica del Governo di volerla correttamente gestire.

Leggo dalle dichiarazioni inviateci dai dipendenti della Cassa: « Chi siamo? Questa discreta massa di dipendenti è stata in gran parte assunta prima del 1965 con contratti a tempo determinato di breve durata, senza un concorso pubblico, ma praticamente per chiamata diretta. Il che vuol dire contando su

qualche appoggio e raccomandazione valida, quando la raccomandazione valida non era stata ancor più validamente usata per essere "comandati" alla Cassa. Si era forse pensato di poter ovviare a questo scorretto metodo di praticare le assunzioni con l'introduzione dell'articolo 5 del regolamento; ma l'amministrazione ha aggirato l'ostacolo introducendo correttivi al meccanismo e ricorrendo spesso a vari espedienti. Così, sulla carta siamo 2.778 al 1° gennaio 1973 ma in pratica nessuno ci sa dire quanti lavorino con strani contratti per la Cassa. Alcuni esempi: il più clamoroso è il caso degli addetti al lavoro di copia, che attualmente viene affidato per la quasi totalità all'esterno ».

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Vedrà che nel 1980 saranno presentati ordini del giorno per chiedere che tutti costoro siano immessi in ruolo in altri enti pubblici. E forse sia lei sia io ci troveremo anche a votare contro, sempre che i nostri partiti lo permettano.

CARUSO. Onorevole ministro, mi consenta. Non si può rispondere a problemi reali con battute polemiche di questo genere. Ciò anche perché noi abbiamo sempre dimostrato di essere pronti ad assumerci tutte le nostre responsabilità, anche in relazione a questo provvedimento sul parastato. Noi, del resto, abbiamo sempre sostenuto che il nostro è il partito dei lavoratori e non della gente che vuole vivere di rendita; né il nostro è un partito espressione di interessi corporativi.

Ma, se il ministro lo permette, continuo a leggere questo documento.

« Quante sono le dattilografe della Cassa che lavorano senza assistenza di malattia, senza contributi assicurativi o pensionistici, senza orario, senza ferie? Lo sanno i nostri bravi amministratori che questo in gergo viene chiamato "lavoro nero", che viene applicato in scala sempre più vasta nei settori industriali privati per lucrare di più? ». Le faccio grazia di ulteriori citazioni in questa materia. Voglio semplicemente aggiungere che, presso la Cassa, i trattamenti economici sono addirittura straordinari (avremmo dovuto provvedere in questo senso); c'è un assegno *ad personam* che va da 36 mila lire bimestrali per un salariato, a 885 mila lire al mese per un caposervizio. Non vi è poi soltanto il lavoro straordinario normale, ma il lavoro straordinario... *extra*, che costa qualcosa come 10 mila lire l'ora e forse anche di più!

Qual è il senso allora, onorevole ministro, di questa esclusione della Cassa per il mezzogiorno dall'elenco, se non quello di dire: questa è una Cassa nella quale abbiamo tanti poteri e tante possibilità di operare e che quindi deve continuare perché è un nostro feudo!

Un altro problema che dimostra la leggerezza (vado per accenni e questo è soltanto un esempio) con cui alcuni emendamenti sono stati approvati è quello relativo — lo ricordava lo stesso relatore — alle associazioni combattentistiche e di assistenza agli invalidi. Ebbene, si era concordato un ordine del giorno, presentato dai capigruppo della maggioranza (doveva essere una cosa solenne, essendo stato firmato dagli onorevoli Piccoli, Mariotti e Cariglia), nel quale si diceva che, nell'esercizio delle delega, il Governo doveva provvedere a dare una struttura federativa a tutta questa serie di enti (mutilati, invalidi civili, combattenti, eccetera). Poi al Senato sono state incluse l'Associazione degli invalidi di guerra e quella delle famiglie dei caduti e invalidi di guerra. Noi non abbiamo assolutamente nulla contro queste categorie, però, essendo venuti meno all'impegno contenuto nell'ordine del giorno accolto dal Governo, è accaduto che sono rimasti fuori altri enti ed associazioni. Si è esclusa per esempio l'associazione dei combattenti e reduci.

Cosa dobbiamo dire, allora, onorevole ministro? Che il Governo diventa fomentatore di conflitti sociali? E la stessa cosa avviene per l'ACI. In questa Camera era stato presentato un emendamento per includere le sedi provinciali dell'ACI. Noi ritenevamo che non fosse necessaria questa aggiunta, perché, quando si parlava dell'ACI, si parlava di un ente che aveva questa struttura federativa, che comprendeva quindi sia gli organi centrali sia gli organi periferici. Per noi l'introduzione di quell'emendamento, accettato dal Governo, diventava un fatto equivoco. L'approvazione dell'emendamento Gasco avvenne con il parere favorevole del relatore per la maggioranza e — ripeto — del Governo. Il Governo, al Senato, è invece stato di contrario avviso, inspiegabilmente, perché nei resoconti non risulta con chiarezza questa posizione. Anche in questo caso si sono creati quindi dei gravi problemi, ai quali si tenta di rimediare in qualche modo con la presentazione di un ordine del giorno preannunciato testé dal nostro relatore. Noi riteniamo per altro che nemmeno l'emendamento introdotto dal Senato possa togliere validità alla tesi che la inclusione della tabella dell'ACI, senza speci-

ficazione, comprenda sia i dipendenti della ACI nazionale, sia i dipendenti degli AC provinciali. Questi sono falsi problemi creati dal Governo! Ecco un esempio che contribuisce a dare la dimostrazione della mancanza di volontà per far progredire l'attuazione di questa legge. Infatti, mentre il Governo peggiora il testo del provvedimento, poi non fa una cosa che avrebbe dovuto fare. Per esempio il Governo, una volta che era arrivato alla determinazione di modificare questa legge, poteva almeno togliere dalla tabella gli enti che la maggioranza di questa Camera, con la presentazione di un ordine del giorno degli onorevoli Piccoli, Mariotti e Cariglia, aveva espresso la volontà che fossero esclusi. Con quell'ordine del giorno — votato ed approvato all'unanimità — si impegnava il Governo ad eliminare dall'elenco l'ENAOLI, l'ONMI, lo SCAU, eccetera.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Non sono molto competente in fatto di regolamento, ma, dato che si era d'accordo sull'eliminazione di questi enti, perché si ricorre ad un ordine del giorno e non ad un emendamento?

CARUSO. Io infatti ero contrario all'ordine del giorno, che non era altro che una presa in giro.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non può di sua iniziativa cancellare alcunché da una legge.

CARUSO. Ma poteva far sì che il Senato, come ha eliminato la Cassa per il mezzogiorno e gli AC provinciali ed altri enti, eliminasse anche questi. Anche in questo caso si tratta di un problema della maggioranza, del suo interesse alla conservazione di certi enti che sono consostanziali al suo sistema di potere.

Ma la contraddizione più grave, onorevole ministro (l'ho già detto in Commissione e lo ripeto qui pubblicamente), si è avuta quando il Governo si è presentato con la proposta di esodo per i pubblici dipendenti.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Sempre la maggioranza!

CARUSO. Quando dico lei, intendo riferirmi al Governo come espressione della maggioranza. Tra l'altro, quest'ultima ha anche i suoi parlamentari.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. No, quando si voglia partecipare in futuro allo stesso disegno criminoso...

BALLARDINI. Per tali correi, per lo meno in linea subordinata, mi consentirà di affermare la possibilità di invocare l'attenuante della minima partecipazione!

A parte queste iniziali battute polemiche, resto dell'opinione che questo sia un provvedimento importante, anche se in proposito è da dire che solo il tempo è galantuomo. Vorrei per altro ricordare la strana atmosfera in cui questo disegno di legge fu votato la prima volta. Abbiamo ascoltato il rappresentante del gruppo comunista confermare un giudizio positivo sulla legge dichiarando però che sarà contrario per sfiducia nel Governo. Eguale motivazione diede l'onorevole Fracchia in occasione della prima discussione del disegno di legge in esame. Non mi sorprende che il gruppo comunista, il quale ha negato la fiducia al Governo di allora come a quello di oggi, assuma tale posizione.

Devo dire invece con estrema franchezza che non mi convince per nulla la posizione del gruppo repubblicano: posizione che non è di oggi, ma venne affermata anche allora. Quando votammo nel luglio dello scorso anno questo provvedimento, che avevo considerato positivamente come un tentativo profondo di cambiare le cose, personalmente subii un momento di crisi, e sotto l'effetto delle reprimende repubblicane uscii da quest'aula con l'impressione di aver fatto, dando voto favorevole, una cosa ignobile, un atto abominevole; ero sotto il terrore di aver adottato quasi una controriforma.

POCHETTI. In effetti allora vi erano state alcune cose ignobili.

BALLARDINI. Ancora oggi i colleghi repubblicani esprimono un giudizio negativo sul conto di questo provvedimento con una motivazione che è perlomeno sorprendente. I repubblicani dimostrano di non cogliere gli elementi essenziali del provvedimento; poi, vanno alla ricerca di alcune imperfezioni, di alcune insufficienze, di alcuni limiti (che certamente esistono anche secondo noi). Non solo l'onorevole Del Pennino, ma anche lo stesso Vicepresidente del Consiglio in una dichiarazione ad un settimanale, hanno affermato che questa legge è un po' un « trucco », perché si sopprimono gli enti inutili, ma non si sopprime il personale degli enti inutili. Il che fa pensare che, secondo l'onorevole La

Malfa, bisognerebbe esiliare o sopprimere questo personale! È incredibile! Non credo che vi siano questi propositi nelle intenzioni dell'onorevole Vicepresidente del Consiglio e nemmeno dell'onorevole Del Pennino. Probabilmente questo argomento da « genocidio » è il riflesso, l'espressione esterna, incontrollata, di una ragione più profonda.

Ho l'impressione che l'atteggiamento ostile del gruppo repubblicano rispetto a questo disegno di legge sia dovuto al fatto, semplice, positivo per noi, che il provvedimento è difeso e sostenuto dai sindacati. La perenne, viscerale ostilità che l'onorevole La Malfa e il suo gruppo hanno contro i sindacati, contro tutto quello che fanno i sindacati, porta a questa posizione, obbliga a ricercare motivazioni che sembrano addirittura paradossali. In realtà, il disegno di legge in esame ha il sostegno dei sindacati; e direi che proprio in virtù del sostegno dei sindacati siamo arrivati quasi in porto. Questo è un aspetto che dà un po' di ragione all'onorevole Caruso. Dopo che noi come maggioranza avevamo lavorato in modo positivo, costruendo una legge problematica, che non ha molto smalto, che non enuncia grandi principi, ma affronta in maniera concreta e realistica un problema così complesso e difficile, c'era da attendersi da parte del Governo una certa sollecitudine per arrivare ad una rapida conclusione dell'iter parlamentare. Invece il disegno di legge — debbo ricordarlo — è stato fermo al Senato parecchi mesi. Signor ministro, mi consenta di riprenderla. Ella si copre dietro la maggioranza. Però, se è vero che la maggioranza ha il dovere di coprire il Governo secondo il nostro ordinamento costituzionale, è altrettanto vero che il Governo ha il dovere di dirigere la maggioranza.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Concordo, onorevole Ballardini!

BALLARDINI. Tuttavia non è consentito al Governo di coprirsi dietro la maggioranza quando si compiono atti censurabili, magari addossando alla maggioranza delle colpe di cui ci si vuole scaricare.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Non allude agli emendamenti apportati dal Senato, vero? Tali emendamenti furono tutti concordati dalla maggioranza e questa solidarietà impedisce di dare un nome a ciascun emendamento. Il mio nome non figurebbe certo su molti di essi.

BALLARDINI. Onorevole ministro, ne sono convinto. A me sembra però che si possa aggiungere che in questo caso il Governo è stato troppo arrendevole alle pressioni della maggioranza, poiché mi pare che altre volte il Governo abbia dimostrato una capacità di resistenza maggiore, che sarebbe stata opportuna anche in questo caso.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Accetto le sue critiche, onorevole Ballardini.

BALLARDINI. Comunque sia, dobbiamo sottolineare che alla votazione in Senato e alla rapida ridiscussione di questa legge alla Camera siamo giunti in virtù delle pressioni esercitate dai sindacati e da uno sciopero in atto. Tutto ciò dimostra come attorno a questa legge vi fossero delle resistenze, dei freni e delle remore, e come vi fosse qualcuno che voleva rallentarne l'iter. Chi erano costoro? Ebbene, erano coloro i quali avevano interessi occulti, anche all'interno della maggioranza e dell'amministrazione, e quindi avevano interesse a rallentare l'approvazione di questo provvedimento. Ebbene, proprio la necessità che vi è stata per i sindacati di ricorrere ad una prova di forza dimostra come — tutto sommato — questa legge abbia dei contenuti positivi. Si tratta di contenuti che, contestati dai repubblicani e dai gruppi d'opposizione nel momento in cui fu approvata in prima lettura alla Camera, oggi sono proclamati nelle dichiarazioni ufficiali delle confederazioni sindacali. Tutto ciò dà alla maggioranza la soddisfazione di avere ottenuto questo riconoscimento, che per noi è molto importante. Il nostro giudizio resta, nonostante le modificazioni apportate dal Senato, positivo anche per quanto riguarda il testo ora al nostro esame. È vero che alcune delle modificazioni del Senato sono migliorative: questo lo si può riconoscere. Alcune di esse sono il frutto dell'esperienza fatta in questi ultimi tempi a seguito — come ha ricordato anche il relatore — dello scioglimento degli enti del tipo della GESCAL. Da quella vicenda il Governo ha imparato talune cose e le ha tradotte negli emendamenti introdotti. È migliorativa anche — sono d'accordo col relatore — la sostituzione dell'ufficio di un ministro senza portafoglio con il Presidente del Consiglio in quella funzione. Si nota a questo proposito l'intervento della mano colta e dotta del ministro che ci ascolta in questo momento.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Mi sono sacrificato!

BALLARDINI. Questo riconoscimento le va senz'altro dato. Un emendamento di genere analogo è stato introdotto anche all'articolo 20. Si tratta di un articolo che mi evoca un problema non proprio inerente al tema (non è un argomento all'ordine del giorno), ma mi permetto di approfittare della presenza del ministro. All'articolo 20 si parla del trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale. Si fa riferimento al livello del dirigente generale B e a quello del dirigente generale C. Ella, onorevole ministro, sa certamente che alla dizione « dirigente generale B » sono connesse discussioni e polemiche che, un giorno o l'altro, speriamo di poter svolgere anche in quest'aula: il problema della « giungla » retributiva, quello del trattamento economico dei magistrati, il livello di retribuzione B (la cui legittimità è contestata e contestabile). Di tutto ciò, prima o poi, speriamo di poter discutere anche in quest'aula.

In gran parte le modificazioni sono migliorative; altre, però, sono peggiorative. Condivido anch'io il giudizio espresso da alcuni colleghi che mi hanno preceduto a proposito di due di tali modificazioni, riguardanti entrambe la tabella. Vi è il problema degli AC provinciali. Signor ministro, bisogna che in qualche modo, da questo dibattito, scaturisca un chiarimento. Credo anch'io che l'emendamento approvato a suo tempo in quest'aula potesse essere considerato superfluo. Quando si parla dell'ACI, deve intendersi tutta l'intera organizzazione dell'ACI, e non per una interpretazione arbitraria, ma perché ormai vi è una consolidata giurisprudenza...

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Credo che dovrò cominciare seriamente ad occuparmi dell'ACI. Nessun ente ha mai potuto disporre di avvocati così valenti come quelli degli AC provinciali!

BALLARDINI. Onorevole ministro, non siamo preoccupati per gli AC provinciali: siamo preoccupati per il lavoro che ella dovrà svolgere. Cerchiamo di recare un contributo perché, in sede di applicazione di questa legge, lei si troverà di fronte a un problema interpretativo che sicuramente le susciterà dei guai. Non intendiamo offrirle una consulenza di cui per certo non ha bisogno...

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Indispensabile!

BALLARDINI. ...ma cerchiamo di portare un nostro contributo alla soluzione del problema, anche perché è auspicabile che dalla Camera emani qualche canone ermeneutico. Le vicende sono state piuttosto contraddittorie: era inutile aggiungere, in questa sede, la specificazione comprendente gli AC provinciali? Probabilmente, questo codicillo è stato eliminato dal Senato proprio perché ritenuto inutile. Bisogna però che oggi la volontà interpretativa sia dichiarata. Vi sarà un ordine del giorno: e mi auguro che ella, onorevole ministro, voglia accettarlo, perché il criterio interpretativo vincoli l'amministrazione nell'attuazione della legge.

Il vero neo negativo, preoccupante e, mi si consenta, tale da rasantare lo scandalo, è rappresentato dall'esclusione della Cassa per il mezzogiorno dall'ambito dell'applicazione del provvedimento. Qui sarebbe facile ironizzare (e, data la serietà del problema, ci accontentiamo della semplice ironia). Dopo le cifre che conoscevamo, che sono state qui ricordate e che non ripetiamo (le ha richiamate l'onorevole Caruso poc'anzi), questo ente risulta in un limbo indefinito ed incerto: non rientra nell'amministrazione diretta né in quella indiretta: non è Stato né parastato. È una zona di arbitrio assoluto, di illegalità ed incontrollabilità assolute: l'ente è « figlio di nessuno ». Sono convinto che il Governo troverà il modo di ovviare a tutto questo con una rapidissima iniziativa, e ci auguriamo che questa fascia d'ombra non continui ad oscurare l'ente considerato.

Queste le considerazioni che intendevo svolgere. Il ministro mi consentirà di ripetere quanto già detto l'altra volta: nonostante la modestia con cui si presenta, il provvedimento contiene notevoli ambizioni. Esso è destinato a rimanere privo di effetti, come tutte le leggi, se non è applicato e gestito con una ferma, dura e decisa volontà di attuazione. Sono problemi non semplici: sappiamo tutti, infatti, che cosa significhi la mobilità del personale. Accade tutti i giorni di sentir dire da un ministro, o da un sottosegretario, o da un rappresentante della pubblica amministrazione, o di leggere sui giornali che un certo ministero è privo di personale. Magari è anche vero: il Ministero delle finanze, ad esempio, è privo di personale; determinati settori del parastato sono privi di personale e versano in gravi difficoltà. Non capita mai di sentir ammettere che vi è esuberanza di personale in qualche ministero o in qualche ente...

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Come ella sa bene, non c'è limite alla ricchezza !

BALLARDINI. ...mentre sappiamo, per esperienza personale, che vi sono larghi settori del pubblico impiego, diretto e indiretto, dove vi è appunto e di gran lunga esuberanza di personale. Nel caso in esame, tuttavia, è indubbio che allorquando un ente sarà riconosciuto inutile, non necessario, ed il suo scioglimento sarà dichiarato dal Governo, si creerà un'esuberanza di personale. Sarà difficile, per altro, disporre il trasferimento. Io le auguro, onorevole ministro, di continuare a ricoprire la sua carica e di gestire questa legge nei lunghi tre anni previsti per la sua attuazione (ed anche oltre, naturalmente); ma intanto confido, non solo perché faccio parte di un gruppo parlamentare che ha dato la fiducia al Governo, ma anche per la stima che nutro nei suoi riguardi che, nelle sue mani, la legge potrà essere gestita bene. Confido altresì che ella avrà modo di dimostrare che i sospetti manifestati in Senato sulla gestione di questa legge sono infondati. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

Presentazione di disegni di legge.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Mi onoro di presentare, a nome del ministro degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata dalla conferenza dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970 »;

« Concessione di un contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1972-1975 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14,5, è ripresa alle 16.

credo plausibili e fondate - che, appena si è avuta notizia di questa legge, da parte di alcuni enti si è fatta la corsa all'assunzione per consentire ai nuovi assunti di godere del beneficio del trasferimento agli enti che dovranno sopravvivere o addirittura nell'apparato dello Stato. In sede di Commissione affari costituzionali avevamo posto un limite, seguendo *grosso modo* il criterio che si adotta per i decreti di amnistia, e cioè mettendo una saracinesca: la convalida delle assunzioni poteva essere concessa nei riguardi di coloro che fossero stati assunti prima di una certa data. Ma voi avete spostato questa data di un anno e in tal modo avete convalidato e incentivato il malgoverno. E questa è cosa pessima, che contrasta con la logica che dovrebbe permeare questa legge, la logica del buon governo, della buona amministrazione. Ecco perché dicevo che questo testo è peggiorato: è stata in un certo senso offesa l'« anima » che stava alla base del provvedimento nel testo licenziato dalla Camera nel luglio dell'anno scorso.

Potrei aggiungere ancora altre cose, ma concludo rilevando che a questa spinta negativa non c'è stata una contropinta positiva. Infatti, quando al Senato, onorevole Caruso, è stato riproposto quell'articolo sulla moralizzazione della vita pubblica, tanto per intenderci (e quell'articolo fa parte di una proposta di legge che noi abbiamo presentato da molti anni), voi vi siete opposti; vi siete opposti al punto che si è sentita quasi la minaccia di un voto di fiducia su questo problema. E, allora, se sommate questa volontà di non tenace resistenza alle spinte corporative parassitarie e clientelari e questa mano libera che si vuole nelle nomine governative dei consigli di amministrazione, allora ne viene un senso di perplessità, di viva preoccupazione.

Il collega Caruso ha voluto questa mattina ricordare il mio emendamento al testo della Camera. Certo, io stesso lo presentai come una subordinata; dissi, mi pare, e ripeto in questo momento, che era la manifestazione della presa di coscienza iniziale di un problema che andava affrontato. Vedo con piacere che sulla stessa nostra linea si è mosso il partito socialista, con una proposta largamente analoga, in qualche punto addirittura identica alla nostra: mi auguro che queste due iniziative, e altre se ce ne saranno, possano avere un corso rapido, perché solo così possiamo veramente moralizzare.

Onorevoli colleghi, questa mattina è stato detto che strumenti di questo genere abbiso-

gnano di governi forti ed efficaci. Io dico che se aspettiamo questo tipo di governo non facciamo più alcuna legge. Dobbiamo avere un senso realistico, anche se alquanto malinconico, delle cose.

Detto di questi aspetti negativi, riteniamo che questo strumento messo su, nonostante i peggioramenti apportati dal Senato, è uno strumento ingegnoso, oltretutto. Infatti esso si affida anche in parte all'inerzia del Governo e quindi segue la natura dei governi in Italia, quella del Governo dell'onorevole Moro in particolare: non muovere niente; e, se per tre anni non si muove niente, gli enti dovrebbero *ex lege* cadere tutti. Salvo poi, onorevole Cossiga, ad individuarli in sede di liquidazione...

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Salvo poi ad individuare altri enti !

BOZZI. ...e in quella sede dare ad ogni ente nome, cognome - per fortuna non c'è bisogno della paternità perché è stata soppressa - e l'indirizzo di casa, operazione quest'ultima alquanto difficile.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto attiene alla paternità, sono tutti sconosciuti.

BOZZI. Questo strumento ingegnoso, comunque, se non avrà il valore di risolvere tutto, è un buon avvio; diciamo cautamente che può essere un buon avvio. Certo ci vuole buona volontà, e lo diciamo perché, rispetto a quello che abbiamo visto al Senato, all'atteggiamento del Governo e della maggioranza - mi metto sulla sua linea, onorevole ministro - c'è un passo indietro.

Noi tuttavia, come ho detto, daremo voto favorevole, perché ci riproponiamo in sede di Commissione parlamentare di esercitare una azione di presenza attiva, di stimolo affinché la logica di questa legge venga rispettata. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, i deputati del gruppo socialdemocratico fecero conoscere il proprio parere sul disegno di legge concernente il « riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » nella seduta di (...)

delle colpe (anche penalmente rilevanti, ove i fatti denunciati venissero accettati) dei dirigenti e dei presidenti degli enti in materia di assunzioni, alla fine facciano le spese non i veri responsabili, bensì — tenendo conto della situazione sociale esistente oggi nel paese — i lavoratori assunti. Del resto, che colpa hanno questi ultimi se sono stati assunti da enti che non li potevano o non li dovevano assumere?

Ecco perché io ritengo necessario stare molto attenti in questa materia. Dal momento che si parte dalla giusta esigenza di essere rigorosi sul piano della moralizzazione degli enti pubblici, stiamo anche attenti a non commettere l'errore di far pagare le spese ai lavoratori assunti.

Senza demagogia, ma con molta serenità, ritengo, fino a prova contraria, che i dipendenti inquadrati nel momento di entrata in vigore della legge, fruiscono di una aspettativa (non si può parlare infatti di un diritto costituzionalmente garantito, perché non esiste un diritto costituzionalmente garantito per il personale di enti che vengono sciolti) che permetta loro di mantenere il posto di lavoro; tuttavia, esiste una giusta attesa che noi dobbiamo riconoscere e che abbiamo sempre ritenuto strumento importante per consentire lo scioglimento degli enti, per rompere il fronte fra consigli di amministrazione e dipendenti, per agevolare la possibilità del passaggio dei dipendenti in altri enti simili, tenendo anche presente le carenze di personale nell'amministrazione. Pertanto, il principio della mobilità deve cominciare, a mio avviso, ad agire tra parastato e Stato, consentendo la distribuzione del personale nel modo più funzionale, più utile e razionale per la stessa amministrazione.

Non desidero dilungarmi su altri aspetti. Desidero soltanto rilevare quanto stamane ho ommesso nella relazione per ragioni di tempo, anche perché ero stato cortesemente richiamato al limite dei venti minuti. Tra le modifiche ve n'è una molto importante: la eliminazione dalla tabella allegata alla legge degli istituti zooproflattici. Tale eliminazione non può essere interpretata come un orientamento verso lo scioglimento di questi istituti — questo tengo a ribadirlo —, ma deve essere semmai interpretata come un orientamento a considerare questi enti come enti regionali, per cui si impone, anche in relazione alle leggi in corso per il passaggio di ulteriori competenze dalle amministrazioni centrali dello Stato alle amministrazioni periferiche, che gli istituti zooproflattici deb-

bano passare alle dipendenze delle regioni. Se un richiamo può essere fatto al Governo e agli stessi colleghi parlamentari che possono esercitare in questa materia una loro iniziativa, è che forse si renderà opportuna una legge-quadro per disciplinare gli istituti zooproflattici.

Onorevoli colleghi, ribadisco le conclusioni sottolineate questa mattina, confortato anche dalle tesi sostenute dagli oratori intervenuti nel dibattito. L'opposizione di parte comunista, pur dichiarando di votare contro la legge, ne ha apprezzato largamente il contenuto e lo spirito. Apprezzamenti sono venuti da tutti gli altri settori della Camera; ed io raccomando alla maggioranza, pur tenendo conto dell'atteggiamento dell'opposizione, di votare a favore degli articoli nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenute alla Presidenza richieste di votazione segreta per alcuni emendamenti al bilancio dello Stato. Poiché queste votazioni avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui all'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Cossiga, ministro senza portafoglio.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine di questa discussione, anzi al termine di questo non breve *iter* di esame e di approvazione della legge, io che non sono nuovo di questa Assemblea, ma che sono nuovissimo di questo « scanno », ritengo di poter trarre un giudizio favorevole sul lavoro compiuto e sul risultato di questo lavoro.

Credevo che questo giudizio promani soprattutto da uno spirito di realismo: né in questa aula né in quella dell'altro ramo del Parlamento ho sentito risuonare parole magniloquenti, come quelle che talvolta vanno a coprire le leggi, anche le più minute che noi sforniamo. Questa legge da nessuno è stata definita una grande riforma, ma è stata definita semplicemente un tentativo di riforma, un tentativo di riforma certamente imperfetto, su cui abbiamo avuto dei consensi, dei dissensi, delle perplessità che poi si tramuteranno in certezze e delle certezze che sono fortemente venute da dubbi.

Credevo che tale clima psicologico sia adatto alla materia che qui andiamo a trattare

ed a regolare: quella del parastato, che certamente ha fatto la gioia di molti giuristi da molte generazioni. La ricerca di che cosa sia il parastato certamente avrebbe fatto la gioia di quei filosofi e teologi della metà del Medioevo, che, chiamati appunto nominalisti, discutevano assai sul significato delle parole: se esse fossero un mero *flatus vocis* o avessero una sostanza. Ma fino a questo momento, cosa sia il parastato nessuno lo sa.

Alcuni concetti contenuti in un recente volume di Renzo De Felice possono gettare squarci di luce su cosa il parastato abbia rappresentato, su cosa possa essere ancora o almeno su cosa dobbiamo cercare che non sia. Accanto alle forme dinastiche di potere, accanto alla tecnocrazia, vi è un'altra forma di governo che Renzo De Felice chiama brillantemente « corporatocrazia ».

L'incertezza della natura giuridica del parastato non poteva non riflettersi sulla vaghezza di certi apprezzamenti e sul modo con cui molte norme si sono formate. Credo che pur non essendo grande, questa sia una riforma comunque apprezzabile, per il metodo con cui è stata portata avanti, per i suoi contenuti specifici e per il suo significato generale.

Ho difeso al Senato, e non ho motivo di non farlo in quest'aula, il modo partecipato con cui Governo e Parlamento hanno proceduto all'elaborazione di questa legge, in un confronto con le grandi forze sindacali, confronto che non sempre ha avuto, e forse non potrà avere in futuro, lo stesso contenuto, la stessa portata e lo stesso significato. Come ho già detto al Senato, ripeto che vi è una materia, quella del rapporto di impiego, in cui il carattere formale del soggetto datore di lavoro. Stato od ente pubblico, non può far dissolvere il rapporto dialettico che si crea tra datore e lavoratore a causa della capacità potestativa del primo. Si tratta di una materia sindacalizzabile nella quale la natura del datore di lavoro fa sì che essa debba essere disciplinata con atti di imperio, ma nella quale il rapporto con i sindacati, soprattutto in una società democratica come la nostra, costituisce pur sempre il metodo migliore per la soluzione dei conflitti ed il presupposto per l'esercizio del diritto di imperio da parte del soggetto che ne è investito. Quello del rapporto con i sindacati è dunque l'unico metodo possibile in regime democratico anche nel campo del pubblico impiego.

Credo sia necessario ed utile un confronto con le grandi organizzazioni sindacali, quali grandi forze politiche e culturali, e con tutte le altre forze che nel nostro paese

sono portatrici di questi valori. Tale confronto anzi dovrebbe essere possibile anche sui temi dell'ordinamento e dell'organizzazione del lavoro, i quali possono anche essere oggetto di contrasti e di azioni sindacali — specie dopo l'interpretazione, in larga parte da me condivisa, che del diritto di sciopero ha dato la Corte costituzionale — ma non possono essere oggetto di trattative e di contrattazione, poiché se così facessimo, priveremo il Parlamento del suo potere sovrano di disciplinare quanto attiene alla organizzazione della pubblica amministrazione.

Su questa legge sono state fatte molte osservazioni: l'ora e i molti altri argomenti all'ordine del giorno faranno sì che l'Assemblea mi usi indulgenza se non potrò riferirmi a tutti i punti che sono stati toccati. Si è detto che questa legge consta di due parti: una riguarda il trattamento giuridico e i principi relativi al trattamento economico dei dipendenti del parastato, e questa è la parte più sindacalizzata, cioè quella ove più stretto è stato il contatto e più vivace la dialettica con le forze sindacali. Per quanto riguarda questa parte, il Governo è stato in grado, sia al Senato sia qui, di presentare un disegno di legge che ha avuto il consenso delle grandi organizzazioni sindacali.

In questa legge vi sono aspetti innovativi, diciamo pure coraggiosi, quello, soprattutto, della qualifica funzionale. Come ebbi modo di affermare al Senato la qualifica funzionale deve essere per i dipendenti un modo nuovo di concepire il proprio impegno nella pubblica amministrazione; deve essere un modo nuovo e responsabilizzato di operare nella pubblica amministrazione: qualifica funzionale significa responsabilizzazione, fantasia e mobilità. Se la qualifica funzionale non sarà tutto questo, per colpa degli amministratori o per mancato impegno da parte dei dipendenti, allora non sarà altro che un'ulteriore forma di scorrimento economico del personale, dando così ragione a quel brillante spirito che ha detto che nella nostra amministrazione sembra valere il principio secondo il quale l'avanzamento avviene per anzianità disgiunta dal merito. Io ho però fiducia nei dipendenti del pubblico impiego, così come ho fiducia in coloro che saranno preposti agli enti; ho fiducia nella capacità di controllo politico e democratico del Parlamento e dell'opinione pubblica, e credo che questa che oggi è un'innovazione coraggiosa, e forse anche avventurosa, non si risolverà in una beffa giocata alla pubblica opinione ed alla

domanda di controllo e di efficienza democratica che si leva dal paese.

Ritengo anche rilevante il modo in cui sono stati fissati i principi per la disciplina del trattamento economico dei dipendenti parastatali. Questo è un argomento molto delicato che conferisce un tragico contenuto di attualità e drammaticità alla felice espressione « corporatocrazia » coniata dal De Felice per definire un certo pullulare di enti che furono tra i principali strumenti di dissesto dello Stato e di creazione di un apparato parapolitico, da parte del regime fascista.

Se vi è settore in cui vige la legge della « giungla retributiva », se vi è spazio ove possiamo dire che esista solo giungla e pochissima terra coltivabile, dobbiamo dire che questa — anche se non soltanto questa — è rappresentata dal settore del parastato. Dobbiamo dire coraggiosamente — e non ho difficoltà ad ammettere — che possono esservi state responsabilità da parte delle forze politiche di maggioranza, ed anche del partito di cui faccio parte: ma allora vi è stata anche responsabilità da parte delle forze sindacali, le quali molte volte non hanno saputo vincere i complotti corporativi che, all'interno degli enti, hanno visto connessi in unico legame dirigenti, amministratori e buona parte dei dipendenti.

NATTA. Ma eravamo noi che dovevamo vincere i complotti !

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Occorre una grande forza politica, una grande responsabilità da parte delle autorità politiche e delle forze sindacali; debbo ammettere che le grandi centrali sindacali hanno dimostrato un grande coraggio — e ce ne voleva molto su questo piano — per unirsi alle forze politiche, allo scopo di combattere il complotto corporativo, clientelare e settoriale che nel parastato è sempre in agguato. Sono convinto che la formula adottata, secondo la quale introduciamo un tipo di contrattazione che fa salva anche la presenza del Governo, tutore dei generali interessi del paese, sia quella migliore.

Vi è poi la seconda parte del provvedimento, quella relativa alla soppressione degli enti inutili. Come ministro e come parlamentare, seguendo l'*iter* del provvedimento stesso, mi sono accorto di quanto fondato sia il pensiero di Pascal, secondo il quale nell'uomo sono presenti, sia pure in misura diversa,

l'angelo e la bestia. In ognuno di noi è presente prevalentemente l'angelo, per la parte in cui si è favorevoli alla soppressione degli enti inutili; è comunque presente in ciascuno di noi, anche se in un recondito cantuccio, una piccola bestia a favore del mantenimento anche di uno solo degli enti inutili. Mi auguro che, nella maggioranza di coloro che saranno chiamati ad operare, la parte angelica di cui parlava Pascal possa prevalere sulla parte bestiale.

A lungo si è parlato del meccanismo di soppressione degli enti inutili. A tal proposito, ieri, in Commissione affari costituzionali, molto garbatamente, sono stato accusato di pessimismo: infatti, nella legge sono state introdotte norme sanzionatorie molto gravi (decadenza e sanzioni penali per gli amministratori che non effettuano certe dichiarazioni, eccetera). Mi è stato detto che, probabilmente, temo una forte resistenza: non esito a dire che la battaglia contro gli enti inutili non finisce qui, anzi qui comincia, e richiede perciò il consenso di tutte le forze democratiche, politiche e sociali.

Sono state fatte anche molte osservazioni, sulle quali mi esprimerò in sede di esame degli ordini del giorno. Su una sola di esse voglio ora soffermarmi, quella relativa alla esclusione dalla tabella del disegno di legge della Cassa per il mezzogiorno.

Debbo chiarire anzitutto che gli emendamenti approvati dal Senato e presentati dal Governo, sotto la sua responsabilità, sono il frutto di un accordo della maggioranza e, per quel che riguarda il trattamento economico, anche il frutto di un accordo sindacale.

Perché allora è stata esclusa la Cassa per il mezzogiorno? In primo luogo per il carattere atipico di questa istituzione, sulla cui natura giuridica la dottrina si è sbizzarrita (organo con personalità giuridica, ente strumentale od altro), in secondo luogo perché tutte le parti politiche hanno sottolineato la necessità che la Cassa per il mezzogiorno avesse una durata limitata. Non ho inoltre alcuna difficoltà ad ammettere che il personale della Cassa per il mezzogiorno gode di un atipico trattamento economico che potrebbe essere considerato inquinante ai fini di quella linea di perequazione retributiva del pubblico impiego che la legge pone come condizione per una disciplina unitaria. Ciò non significa che i problemi che i colleghi hanno sottolineato in riferimento alla Cassa per il mezzogiorno non sussistano: tra breve il Parlamento sarà investito dell'esame di un

disegno di legge presentato dal ministro del bilancio sul rifinanziamento della Cassa; sarà quella, a mio avviso, la sede opportuna per affrontare tali problemi di carattere morale, politico e giuridico e per scegliere la strada da seguire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo che questa sia una grande riforma; è pur tuttavia una riforma o, quanto meno, un inizio di riforma che deve essere portata avanti nel più generale quadro della ristrutturazione dei poteri pubblici; ristrutturazione che va dalla riforma dell'amministrazione statale, alla piena attuazione dell'ordinamento regionale e alla rottura di una certa visione monistica che oggi sembra travolgere alcune amministrazioni regionali, mortificando anche le capacità di autogoverno degli enti locali minori. A questo proposito, credo di poter dichiarare che la Commissione affari costituzionali della Camera e il Governo stanno portando avanti un serio lavoro in ordine alla riforma della pubblica amministrazione. Tuttavia, in questa sede voglio dire alle organizzazioni sindacali, che hanno promosso una agitazione allo scopo di rendere più rapidi i tempi di approvazione di tale riforma, che, pur condividendo gli scopi ed i significati politici da esse portati avanti, sono convinto che, considerate le delusioni che la materia ha dato alle forze politiche e all'opinione pubblica, è bene far presto, ma è anche opportuno far bene. È mia profonda convinzione che il disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione che ci giunge dal Senato debba essere rivisto secondo una formula più moderna, ma sono altrettanto convinto che tutto ciò non si possa fare con la stessa velocità con la quale si firmano, talvolta, i contratti di lavoro. È un campo, questo, in cui la Commissione affari costituzionali e il Governo si sono seriamente impegnati; i tempi brevissimi, tuttavia, non costituiscono che un inganno per l'opinione pubblica ed anche per i lavoratori che a questo fine si battono.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che questa riforma contribuisca, unitamente alle altre che il Parlamento porterà avanti insieme al Governo, a far sì che il nostro Stato sia sempre più democratico e non sia puramente e semplicemente un soggetto di potere autoritativo, ma la forza massima di garanzia, entro la quale si conquistino sempre maggiori spazi di libertà e sempre maggiori livelli di eguaglianza per tutti i cittadini. (*Applausi al centro*).

Presentazione di un disegno di legge.

SPADOLINI, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADOLINI, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. Signor Presidente, mi onoro di presentare il seguente disegno di legge:

« Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale " Vittorio Emanuele II " di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

L'articolo 1 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, le deputazioni di storia patria e in genere gli istituti culturali di interesse locale, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori.

La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

infatti, prevalere il concetto che gli Automobile Club provinciali non sono enti pubblici, ma associazioni di natura privata, i dipendenti degli stessi non avrebbero alcuna certezza quanto al loro avvenire.

Di questo mi pare — ripeto — che ci si sia tutti resi conto, ivi compreso il relatore, il quale ha formulato osservazioni al riguardo ed ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento presentato dal nostro gruppo risponde, sostanzialmente, alle osservazioni fatte da tutti i settori della Camera. Mi rendo conto, onorevole ministro, che se dovessimo questa sera modificare la tabella cui si fa riferimento, reinserendo al paragrafo quarto della stessa gli Automobile Club provinciali o trasferendo questi ultimi e l'Automobile Club d'Italia tra gli enti di cui all'articolo 1, la legge in esame dovrebbe tornare al Senato. È chiaro che questo non si vuole e neppure io lo voglio. Ella deve, infatti, sapere, onorevole ministro, che queste dodici mila persone, in seguito alla modifica apportata dal Senato, hanno già ricevuto un gravissimo danno. Essi sono per la quasi totalità fuori ruolo, perché nessun Automobile Club provinciale aveva un regolamento organico approvato nelle forme di legge. Quando i ministri del turismo e del tesoro hanno esaminato i regolamenti trasmessi loro nel 1974 per l'approvazione, hanno rilevato che i regolamenti organici degli Automobile Club erano privi di efficacia, cosicché gli impiegati sono stati considerati fuori ruolo e nessuno è stato inquadrato.

Ora, per effetto dell'articolo 2 della legge in discussione, gli enti che non sono menzionati nelle tabelle o nell'articolo 1 sono praticamente paralizzati; sicché, allo stato e fino a quando non interverrà un provvedimento del Governo che consentirà, ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, l'inserimento degli Automobile Club provinciali nelle tabelle o altrove, i dodicimila dipendenti non potranno essere collocati in ruolo e dovranno ancora attendere i tre anni previsti dalla legge per poter conseguire la sistemazione alla quale essi da tanti anni aspirano (c'è del personale fuori ruolo da circa vent'anni).

Non ho avuto il piacere di sentire il pensiero del Governo sull'ordine del giorno al quale si è riferito il relatore; poiché ritengo che l'ordine del giorno indichi la strada per risolvere il problema con soddisfazione di tutti — Governo, Parlamento e i dodicimila dipendenti interessati — dichiaro che ritirerò l'emendamento se la Camera voterà l'ordine del

giorno (perché evidentemente non mi sodisferà la semplice accettazione di esso come raccomandazione da parte del Governo). Aggiungo che mi accontenterò della votazione della sola seconda parte dell'ordine del giorno.

Mi riservo perciò di decidere sul mantenimento o meno dell'emendamento dopo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Palumbo 1. 1 ?

GALLONI, Relatore. Invito i presentatori a ritirare sia l'emendamento 1. 1 sia quello alla tabella.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Chiarirò il mio pensiero in sede di parere sull'ordine del giorno Ianniello 9/303-B/2. Comunque, credo che, se potessi anticipare il mio pensiero in questa sede l'invito a ritirare l'emendamento sarebbe accolto.

PALUMBO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 2 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Gli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 (...)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

ministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verificano le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il precedente testo della Camera.

2. 1. Roberti, Borromeo D'Adda, Bollati, Casano, de Vidovich, Trantino, Lo Porto, Tassi.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 2?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento Roberti 2. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti i cui scopi sono cessati o non più perseguibili ovvero sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini istituzionali ovvero che, in relazione all'attività effettivamente svolta, risultino inadeguati ad assicurare un soddisfacente grado di efficienza della funzione pubblica esercitata, nonché per la devoluzione delle funzioni allo Stato, alle regioni o ad altri enti.

Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Il Governo procederà all'emanazione dei decreti delegati a seguito di un'indagine conoscitiva condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti, su proposta del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, di concerto con il ministro del tesoro e con gli altri ministri interessati e sentita una Commissione parlamentare com- (...)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole da: e corrispondenti al trattamento, fino alla fine del comma.

20. 1. Roberti, Borromeo D'Adda, Bollati, Casano, de Vidovich, Trantino, Lo Porto, Tassi.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 20 ?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento Roberti 20. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 25, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteri-

stiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il ministro vigilante, di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro vigilante e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria ».

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 27, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.

Il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma ripristinare la parola: motivatamente.

28. 1. Roberti, Borromeo D'Adda, Bollati, Casano, de Vidovich, Trantino, Lo Porto, Tassi.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 28 ?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento 28. 1 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 29, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte ri-

guardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al ministro anzidetto.

Entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il ministro del tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di 90 giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporre lo scioglimento ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il ministro cui (...)

La Camera,

premessi che l'Associazione nazionale combattenti e reduci non è stata inserita tra gli "enti di assistenza generica" di cui alla tabella acclusa nel disegno di legge n. 303-B, recante: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", a differenza delle similari associazioni "Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra" (ANMIG), "Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra" (ANFCDG),

impegna il Governo

a presentare un successivo provvedimento per l'inserimento dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR) tra gli "enti di assistenza generica" di cui alla citata tabella.

9/303-B/3

Villa.

La Camera,

considerato che in virtù di emendamenti proposti dal Governo ed approvati dal Senato al disegno di legge n. 303-B, sono state incluse nella tabella degli enti facenti parte dell'amministrazione indiretta dello Stato la Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, mentre uguale provvedimento non è stato assunto a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci,

impegna il Governo

a disciplinare l'intero settore delle associazioni combattentistiche sulla base federativa indicata dai lavori parlamentari di elaborazione della legge, eliminando e superando, posizioni di favore e scelte discriminatorie.

9/303-B/4

Pochetti, Caruso, Fracchia.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno 9/303-B/1.

OLIVI. Con questo ordine del giorno, intendiamo evidenziare la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli istituti zooprofilattici, che la Camera aveva, in prima lettura, incluso nella tabella allegata a questo provvedimento, sia pure andando contro il parere della Commissione affari costituzionali, secondo la quale non era opportuno assimilare questi enti al parastato.

Il Senato ha - giustamente, dal nostro punto di vista - cancellato questi istituti dalla tabella. È bene però chiarire che non si

tratta di enti non necessari ai fini dello sviluppo economico: ed è appunto questo che intendiamo rilevare con il nostro ordine del giorno, anche se si tratta pur sempre di istituti che operano in parte su materie trasferite alle regioni (come l'assistenza zootiatrica) e in parte su materie le cui funzioni sono delegate alle regioni (come la vigilanza zosanitaria e sugli alimenti di origine animale).

Alcune regioni hanno già emanato leggi regionali per gestire questi istituti e con questo ordine del giorno noi intendiamo invitare il Governo a proporre sollecitamente una legge-quadro che disciplini le attività di competenza delle regioni, riservando allo Stato solo i compiti di indirizzo e quelli di vigilanza ai confini.

Oltretutto, in questo modo si può attuare una benefica influenza sul disegno di legge n. 2160, che tante perplessità ha suscitato in seno alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo lo accetta in quanto i motivi che ci hanno indotto a proporre l'esclusione degli istituti zooprofilattici dall'elenco sono gli stessi che hanno indotto l'onorevole Olivi e i suoi colleghi a presentare questo ordine del giorno. Desidero solo aggiungere che il Governo ritiene che questa sia una materia di carattere sanitario e quindi di competenza delle regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Olivi, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

OLIVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Olivi, intende svolgere lei anche l'ordine del giorno Ianniello 9/303-B/2, di cui è cofirmatario?

OLIVI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei innanzi tutto ricordare a me stesso, e poi all'Assemblea, che la mancata inclusione, o l'esclusione dall'elenco contenuto nella tabella non significa di per sé che il Parlamento, o tanto meno il Governo, abbia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1975

già pronunciato un giudizio di inutilità e quindi una condanna alla estinzione di questi enti.

Gli Automobile Club provinciali sono stati eliminati dalla tabella perché, non tanto la loro natura giuridica, quanto la risonanza che la loro organizzazione aveva sulla natura giuridica, sollevava grossi problemi. È vero che l'Automobile Club d'Italia è un ente a carattere federativo; ma se questa Camera ha ritenuto opportuno nella precedente stesura fare riferimento all'Automobile Club d'Italia e agli Automobile Club provinciali, significa che la stessa Camera ha ritenuto non superflua, anzi necessaria, la distinzione e ha ritenuto che si trattasse di soggetti di natura diversa.

Debbo ricordare che accanto agli Automobile Club provinciali, se dobbiamo mantener fermo il ragionamento attorno alla natura federativa degli enti, vi sono altri Automobile Club che provinciali non sono, ma sono egualmente federati e ai quali si sarebbero quindi egualmente dovute estendere queste norme. Inoltre, la difficoltà ad inserire puramente e semplicemente gli Automobile Club provinciali deriva dal fatto che, alcuni Automobile Club provinciali, oltre ai fini istituzionali propri dell'Automobile Club d'Italia e che giustificano in dottrina e in giurisprudenza la qualificazione come enti pubblici, svolgono attività di carattere economico che male possono farsi rientrare nell'attività propria di un ente parastatale. Non vorrei che in questo paese, accanto all'istituto della nazionalizzazione, o della riserva attraverso nazionalizzazione dell'attività economica privata, si inventasse anche l'istituto della parastatalizzazione dell'attività economica.

Questo significa che il Governo non può prendere l'impegno di dare una interpretazione. Il Governo prende l'impegno di sottoporre alla commissione d'indagine, in via prioritaria, il problema degli Automobile Club provinciali, che certamente per larga parte debbono considerarsi, per quanto è a loro essenziale, enti pubblici così come ha dichiarato al Senato che sottoporrà, in via prioritaria, all'esame della commissione di indagine altri enti che per un po' sono stati inseriti, poi sono stati tolti, poi ancora reinseriti, come alcuni enti di irrigazione (quello di Arezzo o quello delle Puglie), in ordine ai quali la rinuncia da parte del Governo ad includerli nella tabella è derivata da perplessità relative al tipo di organizza-

zione o ai loro rapporti con l'ordinamento regionale.

Pertanto, poiché il Governo non può prendere alcun impegno in ordine alla soppressione o all'inclusione di un ente, dato che le sue decisioni debbono venire solo dopo che è stata svolta l'indagine da parte della commissione *ad hoc*, con questa riserva e con questi limiti il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, o altro firmatario, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

POLI. Anche a nome degli altri firmatari, prendo atto che il nostro ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione, con la speranza che si intenda sistemare il problema in modo organico e razionale, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Villa ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno 9/303-B/3.

VILLA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Villa?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Il Governo prenderà le sue decisioni così come prescritto dalla legge, solo dopo che sarà esperito l'esame della commissione d'indagine che sarà costituita e sentita la Commissione parlamentare. Lo accetta pertanto come raccomandazione nel senso che mi impegno a portare il problema dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in via prioritaria, all'esame della commissione d'indagine.

PRESIDENTE. Onorevole Villa?

VILLA. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno 9/303-B/4.

POCHETTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Pochetti?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Anche per l'ordine del giorno Pochetti 9/303-B/4, mi impegno a portare la questione in via prioritaria all'esame della commissione d'indagine.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti?

POCHETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero molto brevemente dire che per dichiarare il nostro voto contrario a questo disegno di legge basterebbe un brocardo latino che è la sintesi del comportamento di questo Governo e di questa maggioranza soprattutto in relazione a questo problema: *Errare humanum est, perseverare diabolicum*. Ritengo che in molti interventi di chi vi parla questa frase sia stata richiamata perché nel comportamento di questa maggioranza e di questi Governi, che si sono succeduti dal 1972 ad oggi, l'errore sia stato il sistema, e il perseverare sia stato il metodo. Perseverare, naturalmente, negli errori, perché io non posso dimenticare che l'11 luglio del 1974 l'onorevole de Vidovich, parlando per dichiarazione di voto su questo disegno di legge, disse che il gruppo del MSI-destra nazionale si asteneva perché sperava nelle modifiche che il Senato avrebbe potuto apportare per un effettivo miglioramento del testo. Oggi noi non possiamo da questo nuovo testo che trarre la conferma che già fin da allora non avremmo dovuto compiere un atto di fiducia nei confronti del Governo Rumor con la nostra astensione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non è questa la nostra sola opinione su questo argomento. Ho colto al volo alcune affermazioni del ministro affinché ha detto che tale riforma potrebbe definirsi avventurosa. A mio avviso, non si tratta nemmeno di una riforma, bensì di un prodromo, di un tentativo, di un avvio di riforma. Onorevole ministro, noi non siamo propensi a fare delle riforme che non siano delle riforme; queste si fanno, e si fanno nel tempo dovuto e senza urgenze inutili. Si fanno anche una volta per tutte. Ella, onorevole Cossiga, ha usato a proposito la parola « corporati-

vo » non perché ignori il suo significato esatto, ma perché la confonde politicamente con la parola « settoriale ».

Al tempo in cui si parlava in termini corporativi, le riforme reggevano per diversi decenni, tant'è che buona parte dello Stato si regge ancora sui pilastri gettati da quelle riforme, giuste o sbagliate che fossero. Ma esse costituivano un ordinamento organico, dai codici all'istituzione e all'ordinamento degli enti principali che venivano istituiti separatamente (mi riferisco all'Istituto nazionale previdenza sociale, all'Istituto nazionale assistenza malattia, all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro) ed agivano separatamente perché le esigenze sociali cui dovevano corrispondere maturavano e si manifestavano separatamente. In trent'anni, voi non siete stati capaci di provvedere alla riunificazione degli enti che servivano al lavoro e ai lavoratori.

Ora che presentate questa riforma per prevedere e provvedere all'eliminazione degli enti inutili, e quindi per cercare di attirare la simpatia, demagogicamente intesa, della popolazione, perché finalmente si vogliono eliminare gli enti cosiddetti inutili, vi faccio una domanda: perché li avete costituiti, perché li avete fatti proliferare, perché ne avete inventati tanti in questi ultimi 30 anni? Di più, nel momento in cui presentate questa riforma voi dimenticate completamente i lavoratori dei diversi enti, che non hanno nessuna colpa del vostro malgoverno, delle vostre pessime istituzioni, del vostro pessimo modo di condurre la cosa pubblica.

Noi non possiamo accettare che la carriera di costoro, che hanno avuto fiducia perché hanno affidato la loro vita, la loro carriera, il loro futuro allo Stato e al parastato, sia bloccata alla data di entrata in vigore di questa legge e resti bloccata fino a che i governi che si succederanno, siano essi di centro-sinistra o di altri orientamenti, non decideranno di ripensare ancora a questi benemeriti dipendenti pubblici. E voi per tutto questo tempo volete mantenere il blocco delle qualifiche e delle carriere dei dipendenti del parastato! Poi saranno riassorbiti, mentre nel frattempo i dipendenti degli enti che voi non avete giudicato inutili, quelli dell'amministrazione dello Stato, che forse assorbirà questi dipendenti degli enti da voi giudicati inutili (dopo averli costituiti inutilmente), avranno un regolare sviluppo di carriera e i lavoratori di questi enti che oggi si vogliono sopprimere, e che è giusto siano soppressi, si vedranno arretrati, rispetto agli altri, con il sacrificio di anni di carriera, con perdite (...)

380.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG.	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	22331, 22350
		(Approvazione in Commissione)	22388
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	22388
		(Rimessione all'Assemblea)	22347
		(Ritiro)	22331
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	22350
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	22389
		Mozioni (Seguito della discussione) e interpellanza (Seguito dello svolgi- mento) sulle partecipazioni statali:	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	22333, 22350, 22352, 22354, 22355
Norme sul riordinamento della pubbli- ca amministrazione (approvato dal Senato) (3157)	22377	ALTISSIMO	22342
PRESIDENTE	22377, 22380, 22383, 22385	ANDERLINI	22354
CONCAS	22386	BODRATO	22347
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	22386	CARIGLIA	22355
DE VIDOVICH	22384, 22385	DELFINO	22341
IANNIELLO	22386	DE MARZIO	22350
MORLINO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	22377 22380, 22382, 22383, 22384, 22385	DI GIESI	22344
OLIVI, <i>Relatore</i>	22382, 22383, 22384, 22385	DI GIULIO	22333

menzione che si determinerà con il decentramento territoriale;

constatato che tale ristrutturazione presuppone un nuovo modulo organizzativo del personale, anche in applicazione del principio dell'unificazione dei ruoli,

impegna il Governo

ad accelerare, alla ripresa dei lavori parlamentari, la definizione della riforma della pubblica amministrazione, riprendendo immediatamente le trattative con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per l'istituzione della qualifica funzionale, la cui attuazione condiziona lo stesso disegno riformatore della pubblica amministrazione.

9/3157/1

Ianniello.

La Camera

invita il Governo

a favorire la realizzazione di un nuovo ordinamento del personale delle amministrazioni statali, che tenga conto dei contributi proposti dalle organizzazioni sindacali e delle indicazioni espresse dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione con parere del 16 febbraio 1974 e dall'apposita commissione di studio sulla base degli accordi sottoscritti il 17 marzo 1973 tra Governo e sindacati confederali, ma soprattutto per realizzare in concreto la mobilità del personale, rompendo la logica settoriale degli ampliamenti di organici per fini carrieristici, il cui risultato è un'inutile dilatazione della spesa pubblica.

9/3157/2 **Concas, Caruso, Vetere, Ianniello, Galloni.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno Ianniello n. 9/3157/1, perché indica già una soluzione obbligata al problema del riordinamento delle carriere; mentre è pronto ad accettare l'ordine del giorno Concas n. 9/3157/2, perché esso si muove su quel piano di concretezza che deve essere proprio delle relazioni Governo-organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione?

IANNIELLO. Ritiro il mio ordine del giorno, per associarmi a quello Concas, anche se desidero sottolineare che il mio documento auspicava solo la ripresa delle trattative nell'ambito di un'impostazione che era già stata sottolineata anche dal relatore.

CONCAS. Ringrazio il Governo per aver accettato il mio ordine del giorno e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Gli articoli stralciati vanno a formare il disegno di legge n. 3157-*bis*, che riceve il titolo di: « Norme sul riordinamento della pubblica amministrazione ».

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3157-*ter* testé esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione » (3157-*ter*):

Presenti	338
Votanti	209
Astenuti	129
Voti favorevoli	198
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Antoniozzi
Aiardi	Armani
Alesi	Armato
Aliverti	Ascari Raccagni
Allegri	Averardi
Allocca	Baldi
Amadei	Ballardini
Amadeo	Balzamo
Amodio	Bandiera
Andreoni	Barba
Anselmi Tina	Barbi

422.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

INDICE	PAG.
	PAG.
	RAFFAELLI ed altri (2453); BIANCHI FORTUNATO (2501); PELLICANI GIOVANNI ed altri (2688); TASSI ed altri (2711); VESPIGNANI ed altri (2730); ROBERTI ed altri (2755); VISENTINI (2898); RICCIO PIETRO e COCCO MARIA (2931); MICHELI PIETRO ed altri (3342); RENDE e SANZA (3384); BARCA ed altri (3459); MASSARI ed altri (3460); SERRENTINO ed altri (3468); SPINELLI ed altri (3473); SERRENTINO ed altri (3486); COSTAMAGNA (3492); IANNIELLO (3585); CIAMPAGLIA ed altri (3608); CIAMPAGLIA ed altri (3609); SERRENTINO ed altri (3627); ROBERTI ed altri (3686); DE VIDOVICH ed altri (3785)
	24648
	PRESIDENTE 24648, 24684, 24701, 24709
	AZZARO, <i>Relatore</i> 24669
	24672, 24673, 24674, 24675
	24677, 24678, 24679, 24680
	24681, 24682, 24683, 24690
	24694, 24696, 24709, 24713
	24714, 24715, 14716, 24718
	CARUSO 24714, 24715
	CIAMPAGLIA 24661
	24671, 24673, 24715, 24718, 24725
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (<i>approvato dal Senato</i>) (4038);	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

	PAG.		PAG.
COLUCCI	24721	SPINELLI	24721
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica ammini- strazione</i>	24711	TODROS	24691, 24694
D'ALEMA	24696	VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> .	24668, 24670
DI GIULIO	24702		24672, 24673, 24674, 24675, 24677
GASCO	24708, 24712		24678, 24679, 24680, 24681, 24682
GRASSI BERTAZZI	24668, 24708		24683, 24685, 24688, 24690, 24691
IANNIELLO	24675, 24715		24694, 24696, 24697, 24709, 24713
LA LOGGIA, <i>Presidente della Commis- sione</i>	24684, 24685, 24686, 24688		24714, 14715, 14716, 24718, 24720
MARIOTTI	24705	Proposte di legge:	
PAVONE	24657, 24671, 24673, 24721	(Annunzio)	24647, 24683
PELLICANI GIOVANNI	24684, 24695, 24697	(Approvazione in Commissione)	24729
PIROLO	24720	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	24729
RAFFAELLI	24718	(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	24730
RENDE	24726	Interrogazioni, interpellanze e mozione (An- nunzio)	24730
SANTAGATI	24649, 24671, 24673, 24674, 24678 24679, 24680, 24682, 24684, 24686 24687, 24688, 24690, 24691, 24692 24694, 24698, 24712, 24713, 24714 24716, 24717, 24718, 24720, 24723	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	24683
SERRENTINO	24660 24671, 24686, 24688, 24693, 24725	Votazione segreta mediante procedimento elet- tronico	24727
SIMONACCI	24663, 24672	Ordine del giorno della prossima seduta . .	24730

pio, posso citare il caso delle iscrizioni a ruolo: siamo riusciti — attraverso una procedura molto singolare, devo riconoscere, e fuori delle costumanze tradizionali italiane — ad iscrivere a ruolo le dichiarazioni del 1975. Dicevo l'altro giorno a questa Camera che, in qualche settimana, siamo riusciti già ad avere quasi 900 mila dichiarazioni trasmesse per l'iscrizione a ruolo, e in dicembre ne avremo almeno 500 mila già iscritte, superando ogni aspettativa. A questo è connessa l'attribuzione del numero di codice fiscale, che avverrà nel prossimo anno, in vista dell'inizio del funzionamento dell'anagrafe tributaria entro i termini previsti del 1977.

Sono tutti problemi che angosciano chi ha assunto questi impegni, chi ha la coscienza di che cosa significhi averli assunti e si rende conto della necessità che essi siano mantenuti, nonostante gli scioperi e tutti gli altri possibili guai. Ma, appunto perché non abbiamo la possibilità di aspettare questo inserimento nella visione più globale della riforma, abbiamo la necessità di disporre, in questa fase eccezionale e temporanea, degli strumenti adatti all'espletamento del lavoro del Ministero delle finanze. Questa è infatti un'opera di cervelli: è più facile far lavorare gli operai di una linea di montaggio che far lavorare i cervelli in un ufficio di progettazione; e le procedure del Ministero delle finanze sono in grandissima parte dei lavori di cervello, per cui bisogna fare affidamento sulla tranquillità economica, o per lo meno su un minimo di soddisfazione economica delle persone perché in coscienza si impegnino nel loro lavoro.

D'altra parte (lasciatemelo dire, anche se forse questo significa che io ho una visione troppo particolaristica dei problemi), bisogna, sì, seguire una linea comune, avere un indirizzo globale; però non vi è dubbio che se in Italia potrà mai esservi (come io spero che vi sia) una riforma della pubblica amministrazione, questo accadrà soprattutto perché ogni singolo ministro si impegnerà nella propria amministrazione e non ricorrerà a pretese di globalità per rinviare la soluzione di problemi particolari sui quali aveva preso dei precisi impegni.

A questi criteri rispondono le proposte avanzate con l'articolo 31-bis, che è informato soprattutto a principi di efficienza e di produttività.

Desidero ringraziare l'onorevole Mariotti per le parole di apprezzamento che mi ha

voluto rivolgere, però devo aggiungere che sono ben lungi dal pensare di aver risolto con questo articolo i problemi del Ministero delle finanze. Questo è solo un risultato, lo sbocco positivo di uno dei tanti tentativi che stiamo facendo per (faccio degli esempi) rinnovare le procedure, unificare i ruoli, rivedere i compiti della direzione del personale e così via.

Del resto, le proposte contenute in questo articolo aggiuntivo rispondono a una mia precisa convinzione. Io ritengo di poter effettivamente controllare la produttività del mio dicastero e quindi di poter dare questo compenso straordinario a chi veramente produce qualcosa di più nelle ore di lavoro ordinario: niente di « forfettizzato », dunque, per il lavoro straordinario.

Per quanto riguarda il premio di incentivazione, posso dire che mi pesa enormemente la discrezionalità attribuita al ministro in questa materia. Avrei preferito che si decidesse di concedere le 1.400 lire a tutti. Ma poi mi sono reso conto che in una situazione così eccezionale dovevo assumermi anche questa responsabilità, che sarà in parte attenuata solo dal fatto che nel testo è previsto il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero, del quale fanno parte anche i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali.

Concludendo, desidero ringraziare per gli apprezzamenti favorevoli espressi su questo articolo 31-bis; apprezzamenti che hanno consentito ad alcuni di superare anche la loro opposizione. Voglio sperare che dietro questo atteggiamento ci sia anche una implicita benevolenza per lo sforzo fisico e l'impegno psicologico che stiamo compiendo per riuscire nel modo migliore a far andare avanti l'amministrazione finanziaria.

Riepilogando, posso concludere che sono contrario agli articoli aggiuntivi Santagati 31. 0. 1 e Costamagna 31. 0. 3 e favorevole al subemendamento Grassi Bertazzi 0. 31. 0. 2. 4. Circa il subemendamento Gasco 0. 31. 0. 2. 12, non ne accetto la prima parte, mentre per la restante — a parte la questione della proponibilità — penso che sia abilitato ad esprimere il parere del Governo il ministro competente per la riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cossiga?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con la Presidenza e con la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

Commissione nel ritenere che la seconda parte del subemendamento Gasco non sia ammissibile, in quanto riguardante materia del tutto estranea al provvedimento in esame. Potrò dire qualcosa su questa materia nel momento in cui esprimerò il parere sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo articolo aggiuntivo 31. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Grassi Bertazzi 0. 31. 0. 2. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Segue il subemendamento Gasco 0. 31. 0. 2. 12, di cui solo la prima parte (relativa alla sostituzione, al primo comma dell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2, della cifra « 45 » con la cifra « 50 ») è proponibile. Onorevole Gasco, mantiene tale prima parte, non accettata dalla Commissione né dal Governo?

GASCO. Signor Presidente, ritiro il subemendamento, per la parte di esso proponibile, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal ministro Cossiga. Mi auguro che la stessa sensibilità mostrata per le esigenze dell'amministrazione finanziaria sia mantenuta dal Governo anche nei riguardi della Cassa depositi e prestiti. Il mancato funzionamento di questo ente pone in gravissima difficoltà migliaia di amministrazioni locali, alcune delle quali sono state addirittura citate dalle imprese in quanto esse non possono ottenere le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento, per far fronte ai propri impegni.

Sollecito in questo modo l'attenzione governativa in ordine ad un grave problema, ed a questo riguardo mi permetto di interessare anche il ministro del Tesoro, essendo convinto che dalla soluzione delle questioni afferenti alla Cassa depositi e prestiti potrà dipendere anche il rilancio della nostra economia, finalità che rientra tra i compiti affidati alla Cassa con la legge n. 492. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 del Governo.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. A nome del mio gruppo, dichiaro il voto favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2, perché noi valutiamo preminente l'interesse del personale dell'amministrazione finanziaria rispetto ad ogni altra considerazione. Non possiamo però non sottolineare quanto lesé accaduto in questa sede. Praticamente, il Governo avrebbe potuto e dovuto disporre di una sua autonoma maggioranza, ma si è trovato in condizione di essere — per così dire — sollecitato e sottoposto a determinati condizionamenti da parte del gruppo comunista (che, forse, avrebbe fatto meglio a mantenere posizioni di maggior coerenza in questo tipo di battaglia) e, soprattutto, da parte del gruppo socialista, il quale ponendosi totalmente al seguito del gruppo comunista, ha così dimostrato implicitamente non di aver fiducia verso il personale dell'amministrazione finanziaria, bensì di voler sostenere un Governo, come quello dell'onorevole Moro, comodo per i socialisti nel lasciar loro mano libera per la consueta politica del doppio binario. I socialisti procedono di concerto con il gruppo comunista, in Commissione ed in aula; il gruppo socialista ha seguito l'orientamento di quello comunista in Commissione, e adesso vota in aula come il gruppo comunista, astenendosi. Con ciò il gruppo socialista dimostra non di perseguire gli autentici interessi di determinate categorie dell'amministrazione finanziaria, ma di voler soltanto sostenere un Governo fondato su una maggioranza equivoca e, soprattutto, condizionato dall'atteggiamento comunista.

Implicitamente, il nostro voto vuole rappresentare una vera e propria presa di posizione a favore dell'amministrazione finanziaria, con l'auspicio che l'onorevole ministro possa interpretarne le esigenze e quindi possa veramente tutelare gli interessi della pubblica amministrazione. Pertanto, implicitamente, il nostro voto può sonare di sfiducia a questo Governo e simpatia e solidarietà verso il personale, che merita tutta l'attenzione di un partito e di un (...)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

tenendo conto della già accresciuta incidenza dei versamenti diretti, e di quella in prospettiva, sul totale delle entrate affidate in riscossione agli esattori:

2) ad assicurare la continuità, l'efficienza e l'organicità dei servizi di riscossione, alla luce delle nuove disposizioni attuata con il disegno di legge in discussione;

3) ad assicurare, intanto, anche attraverso opportune modifiche del sistema di revisione degli aggi, la continuità dei servizi di riscossione, e dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle esattorie minori, tenuto conto del diverso grado di onerosità conseguente alla mutata incidenza delle riscossioni per versamento diretto rispetto a quelle mediante ruoli ed alle ripercussioni, sui costi effettivi di gestione, dei fenomeni inflattivi

9/4038/6

Pavone, Ciampaglia, Salvatori.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

VISENTINI, Ministro delle finanze. Non posso accettare l'ordine del giorno Pirolo, perché il ministro delle finanze deve attenersi ai compiti di cui all'articolo 31; né posso accettare l'ordine del giorno Santagati, dal momento che mi impegna ad esercitare una funzione legislativa anziché amministrativa. Per l'ordine del giorno Spinelli valgono le stesse considerazioni già esposte all'onorevole Santagati nel pregarlo di ritirare il suo articolo aggiuntivo 32. 0. 1. Come ho già detto, la materia non si presta oggi a creare delle preoccupazioni immediate, rientra semmai nei problemi di più lungo respiro, nei problemi di ristrutturazione, in una normativa legislativa largamente programmatica. Accetto quindi l'ordine del giorno, come avevo accettato lo spirito e l'indicazione che deriva dall'articolo aggiuntivo Santagati. Quanto all'ordine del giorno Pavone, dichiaro di accettarlo, perché risponde a ciò che ho già detto in sede di replica in materia di esattorie. Tenuto conto che si tratta di argomento già regolato da legge, confermo l'impegno del Governo a dare ampia informazione al Parlamento e a presentare proposte che si rifacciano ai criteri indicati dai presentatori.

Quanto agli ordini del giorno Colucci e Di Giulio, su di essi potrà esprimersi il collega onorevole Cossiga.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Cossiga?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione. Esprimerò il parere del Governo sugli ordini del giorno Colucci 9/4038/3 e Di Giulio 9/4038/5, con i quali i presentatori impegnano il Governo stesso a predisporre, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, un provvedimento organico per la revisione dell'intero sistema del lavoro straordinario, sia nelle sue modalità normative sia nella quantificazione della relativa remunerazione. Il Governo ha già affrontato questo problema con la federazione unitaria nell'incontro di palazzo Chigi ed ha assunto degli impegni nell'ambito della intesaquadro in quella occasione sottoscritta. Esso ritiene che il problema del lavoro straordinario debba essere affrontato rapidamente ed in modo nuovo rispetto all'attuale regime, anche perché è convinto che una maggiore precisione — non dico severità — nell'accertamento del lavoro straordinario presterà renderà possibile una maggiore remunerazione nonché la soluzione di alcuni problemi derivanti da situazioni eccezionali dovute ad un sovraccarico di lavoro. Tali problemi non hanno potuto trovare soluzione in questa sede sia per i motivi di ammissibilità dianzi illustrati, sia perché noi riteniamo che si chiuda con questa norma reintrodotta come articolo 31-bis la serie di provvedimenti eccezionali adottati a riguardo di talune categorie attraverso la politica dei famosi « anticipi ». Riteniamo altresì che sia ormai necessario studiare una nuova regolamentazione dell'orario straordinario, ove esso sia reso indispensabile da nuove disposizioni legislative o da arretrati di lavoro. In questo spirito accetto questi due ordini del giorno e sottolineo che, in tale ambito, dovrà trovare una soluzione anche il problema dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti, ai quali in questa sede esprimo il mio vivo apprezzamento ed assicuro attenta considerazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione?

PIROLO. Non insisto, signor Presidente.

SANTAGATI. Ritiro il mio ordine del giorno, signor Presidente, per non pregiudicare tutta la materia riguardante i ciechi e gli invalidi civili.


427.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

PAG.



Proposte di legge (Discussione):

MAMMÌ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (4076);	
DE MARZIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile (4078) . .	24928
PRESIDENTE	24928, 24930, 24931
ANDERLINI	24930
BOZZI	24938
CARUSO	24932
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	24928
GENOVESI	24931
GIOVANARDI	24943
MAMMÌ	24930
OLIVI, <i>Relatore</i>	24930
RIZ	24941
ZANIBELLI	24945

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):

PRESIDENTE	24953
SANDOMENICO	24953

Ordine del giorno della seduta di domani . 24953

Discussione delle proposte di legge: Mammi ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (4076); De Marzio ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile (4078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mammi, Piccoli, Natta, Mariotti, Cariglia, Quilleri e Anderlini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi; De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Spunziello, Tarsia Incuria, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi e Valensise: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile.

Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, comunico che l'onorevole ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ha chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 37, n. 1, del regolamento. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consapevole della grande rilevanza politica ed istituzionale che ha il disegno di legge n. 4076, di cui oggi la Camera inizia l'esame in Assemblea, ma consapevole altresì della necessità che né sulla legge, una volta approvata, né sulla attività della Commissione che con essa si va ad istituire permangano ombre in materia di costituzionalità, cui non potrebbero che essere

connessi pericoli di effetti paralizzanti e ritardatari, il Governo della Repubblica ritiene in questa sede suo dovere rendere la seguente dichiarazione.

Alle osservazioni di merito che si svolgeranno di seguito, deve premettersi che il Governo della Repubblica concorda pienamente con le finalità politiche del presente disegno di legge e che considera preziosi per la sua futura azione e per la generale politica della amministrazione pubblica i risultati cui perverrà la Commissione che con esso si costituisce. Il Presidente del Consiglio dei ministri fin dallo scorso mese di giugno aveva dato incarico al ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione di istituire una commissione interministeriale di studio per la rilevazione e l'esame delle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

La costituzione di questa commissione era ormai prossima, quando fu comunicato al Governo da parte dei gruppi di maggioranza che si intendeva, con il consenso anche delle altre forze politiche, presentare un progetto di legge istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta avente gli stessi fini e gli stessi obiettivi di quella governativa.

Per doveroso ossequio al Parlamento ed anche in considerazione della maggiore autorevolezza politica e capacità istituzionale che la Commissione parlamentare avrebbe avuto, il Governo decise quindi di non far più luogo alla istituzione della progettata commissione amministrativa.

Il Governo della Repubblica dichiara in questa sede che alla istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta intende assicurare la sua piena collaborazione nelle forme che gli saranno richieste e che a tal fine prenderà le opportune misure organizzative interne per la più proficua collaborazione possibile con l'organo inquirente parlamentare.

Ciò premesso, il Governo richiama rispettosamente e doverosamente l'attenzione di questa Camera su alcuni aspetti del progetto di legge sul quale sembrano gravare dubbi di illegittimità costituzionale.

L'articolo 2 dell'originario progetto di legge prevedeva che l'ambito dell'inchiesta dovesse considerarsi esteso non solo alla sfera della pubblica amministrazione in senso proprio, statale e non statale, ma anche alle amministrazioni speciali aventi carattere strumentale nei confronti di organi costituzionali. Non sembra al Gover-

no che una simile estensione dell'ambito dell'inchiesta possa considerarsi conforme ai principi fondamentali della Costituzione.

In ogni ordinamento basato sulla divisione dei poteri, il principio della reciproca autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali viene ad assumere il più fermo significato e la più concreta rilevanza, fino a giungere, in un sistema di Costituzione rigida qual è il nostro, alla previsione di espressi meccanismi anche giurisdizionali per la tutela di tali autonomie.

L'indipendenza e l'autonomia degli organi costituzionali non riguarda esclusivamente l'esercizio tipico delle funzioni attribuite all'organo ma, atteso che ogni organo per l'esercizio delle proprie attribuzioni abbisogna di una organizzazione burocratica amministrativa e finanziaria propria, si estrinsecano anche in quelle attività accessorie e derivate.

Infatti, è stato sempre riconosciuto che l'indipendenza propria di organi costituzionali quali il Presidente della Repubblica, e la Corte costituzionale trae seco una piena e completa autonomia delle organizzazioni amministrative strumentali di detti organi; ne dà, del resto, anche conferma la brevissima legislazione espressa non innovativa, ma ricognitiva di sistemi derivanti direttamente dalla Costituzione in materia di autogestione e di sottrazione ai controlli contabili, amministrativi e giurisdizionali.

Estendere l'ambito dell'inchiesta anche alla amministrazione di questi due organi costituzionali significa quanto meno turbare l'applicazione di quei principi di indipendenza che finora hanno trovato pacifica applicazione nel nostro ordinamento.

Il Governo ritiene di dover richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze che — per l'identità dei principi di autonomia che accomuna, sotto questo profilo, tutti gli organi costituzionali — un offuscamento di tali principi potrebbe avere per tutti tali organi, comprese le stesse Camere del Parlamento, nei rapporti reciproci e rispetto ad altri organi dello Stato, non escluse le magistrature.

Tali conseguenze, ovviamente, potrebbero avere come oggetto non solo la materia amministrativa, ma anche gli *interna corporis*, con prospettive che non sta al Governo giudicare e che certamente sarebbero fortemente innovative rispetto all'attuale assetto delle istituzioni statali nei loro reciproci rapporti, come consacrati da una prassi ormai trentennale.

Né sembra al Governo che questi possibili timori siano fuggiti dalla nuova dizione dell'articolo 2. Esso prevede infatti una formula attenuata di un potere di informazione e di richiesta, ma, nel momento in cui espressamente viene riconosciuto alla Commissione parlamentare d'inchiesta, questo potere di richiesta pone a carico del destinatario un onere di comportamento che potrà estrinsecarsi in un accoglimento o in un rifiuto, ma che sempre, come qualunque onere correlativo ad una pretesa altrui, verterà a costituire oggettiva limitazione della propria autonomia.

Il Governo esprime l'avviso che sarebbe forse opportuno, per le conseguenze che ne deriverebbero sul piano dei principi, oggi non tutte prevedibili nella loro futura possibile portata pratica, rinunciare a tale potere di richiesta.

D'altronde il Governo può dichiarare che la Presidenza della Repubblica ha manifestato l'intendimento di dare, nella sua piena autonomia di organo costituzionale, completa collaborazione alla Commissione nell'espletamento dei compiti che ad essa saranno attribuiti, al fine di concorrere, nella propria autodeterminazione, al raggiungimento di quelle importanti finalità politiche di perequazione e di giustizia che dovranno costituire base sicura per un più razionale ordinamento della pubblica amministrazione, anche nelle sue strutture retributive.

Analoga collaborazione il Governo ha ragione di ritenere che sarà data dalla Corte costituzionale, nella sua piena autonomia di organo costituzionale.

Perplessità il Governo nutre anche in ordine alla possibilità dell'esercizio dell'indicato potere di richiesta nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, in considerazione del fatto che esso deve considerarsi munito di analoghe garanzie di autonomia, e di indipendenza, quale riflesso della posizione costituzionale dell'ordine giudiziario e per esserne organo di autogoverno.

Detto organo ha manifestato anch'esso l'intendimento di dare piena, completa ed autonoma collaborazione alla Commissione.

Qualche cautela inoltre sembra doversi porre nell'esercizio del potere d'inchiesta nei confronti dei soggetti privati, sotto il profilo della garanzia di riservatezza rispetto alle informazioni raccolte.

Il Governo della Repubblica ritiene con questa dichiarazione di aver assolto ad un

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1975

preciso dovere istituzionale sia verso il Parlamento sia verso gli altri organi costituzionali della Repubblica.

Ciò detto, il Governo auspica la sollecita approvazione della proposta di legge, sicuro che l'attività ed il risultato della Commissione d'inchiesta costituiranno un prezioso contributo a quella linea di armonica politica perequativa che è intendimento del Governo, per quanto di sua competenza, portare avanti con decisione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Olivi.

OLIVI, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente, riservandomi di intervenire in sede di replica anche alla luce della dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo.

Per il momento, desidero solo far presente alla Presidenza che sull'argomento che ci accingiamo a trattare esistono agli atti della Camera anche due altre proposte di legge che non sono state poste all'ordine del giorno: la n. 410 degli onorevoli Gunnella ed altri e la n. 3227 degli onorevoli Anderlini ed altri.

La prima ha un contenuto praticamente identico a quello del progetto oggi in esame e quindi ritengo che possa considerarsi senz'altro assorbita. Per quanto riguarda la seconda proposta di legge, non si è ritenuto di poterla abbinare a quelle oggi all'ordine del giorno in quanto il contenuto non è stato considerato del tutto coincidente con esse. Sarebbe dunque opportuno che l'onorevole Anderlini (che fra l'altro è cofirmatario anche della proposta di legge n. 4076) chiarisse se intenda o meno ritirare la sua prima proposta di legge; in caso contrario, essa dovrebbe a mio parere essere esaminata separatamente, per la parte che non risulterebbe assorbita dalla proposta di legge n. 4076.

PRESIDENTE. Onorevole Anderlini?

ANDERLINI. La ringrazio, signor Presidente, di avermi interpellato, in quanto ciò mi consente di chiarire rapidamente un punto che considero di un certo rilievo.

Nel luglio dello scorso anno, ho presentato, assieme con altri colleghi della sinistra indipendente, una proposta di legge che trattava, oltre a tutta l'ampia materia di cui si occupa il provvedimento oggi in esame, anche i problemi inerenti alla funzionalità della pubblica amministrazione: un argomento, questo, che richiederebbe già di per sé una autonoma indagine.

Dico subito che non ritengo del tutto scorretto il fatto che la Commissione abbia ritenuto non abbinabile questa mia prima proposta di legge con quella dell'onorevole Mammi (che del resto porta anche la mia firma), proprio perché quest'ultima si occupa in realtà soltanto di una parte della materia che formava oggetto della mia prima proposta di legge.

Se il regolamento lo consente, vorrei chiedere al Presidente di considerare assorbita dal provvedimento oggi in esame la parte della mia proposta di legge n. 3227 che attiene agli stessi argomenti, e di lasciare invece « in vita » quella parte che si riferisce ai problemi connessi con la funzionalità della pubblica amministrazione, che dovrebbe a mio avviso essere esaminata a parte.

PRESIDENTE. La cosa è senz'altro possibile, onorevole Anderlini, ma devo chiarire che la parte della sua proposta di legge n. 3227 che viene, per così dire, lasciata in vita, non potrà essere abbinata ai due provvedimenti oggi iscritti all'ordine del giorno.

ANDERLINI. Ne prendo atto e la ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei ora rivolgere all'onorevole Mammi la stessa domanda che ho già fatto all'onorevole Anderlini: ritiene assorbita dai provvedimenti oggi in esame la proposta di legge n. 410 degli onorevoli Gunnella ed altri, che fanno parte del suo stesso gruppo?

MAMMI. Signor Presidente, personalmente considero totalmente assorbita la proposta di legge n. 410, ma, per dovere di correttezza dovrò interpellare personalmente gli altri firmatari. Penso comunque di poter fin d'ora anticipare che essi le fa- (...)

un'altra domanda: vediamo di che si tratti. Vorrei dire che questa Commissione d'inchiesta è in certo senso una dichiarazione di sfiducia dello Stato verso se stesso. È veramente stranissimo che, per sapere quali siano le norme che regolano il trattamento economico degli impiegati dello Stato, degli enti pubblici in genere e anche dei più importanti organismi privati (i quali oggi sono regolati da contratti collettivi, che sono pubblicati e noti), occorra costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta, occorra varare addirittura una legge. E tutto questo proprio in un paese in cui i Ministeri sono sottoposti ad un controllo interno attraverso le ragionerie generali dei Ministeri stessi e ad un controllo esterno da parte della Corte dei conti (e anche tutti gli altri enti hanno dei revisori dei conti e degli organi di controllo). Sicché, dovrebbe essere non dico agevole, ma certo non molto difficile appurare elementi di questo genere, per deliberare.

Ecco il punto. Qual è il fine di questa Commissione d'inchiesta? Acquisire elementi. Evidentemente, una Commissione di inchiesta non ha altro compito che questo: accertare. Diceva giustamente Einaudi: conoscere prima di deliberare. Ma verrà il deliberato? Questo è il problema. O ci limiteremo alla fase dell'indagare e per avventura (mi intratterrò tra breve su questo aspetto della proposta di legge) questo indagare avrà confini tanto vasti che sarà difficile tirare i remi in barca e approdare a qualche soluzione concreta?

Quindi, onorevoli colleghi, non che noi ci opponiamo, ma esprimiamo un certo senso di sfiducia, perché da troppo tempo (onorevole Cossiga, questo non è un rimprovero per lei)...

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sarei ben lieto che ella mi degnasse della sua attenzione, anche sotto forma di rimprovero!

BOZZI. Ella è molto amabile, onorevole Cossiga.

Come dicevo, questi sono problemi annessi, vecchi, triti e ritriti, consumati. Mi chiedo se ci sia veramente, al fondo di questa proposta di legge, la volontà politica di rivedere, di rimettere ordine: il che non significa, poi, arrivare ad un appiattimento delle retribuzioni, per carità! (sarebbe una cosa assurda, sarebbe contra-

rio a quell'articolo 36 della Costituzione che dobbiamo sempre tenere presente, in questa come in altre materie), e non significa nemmeno una utopistica uguaglianza, ma significa eliminare certe storture che gridano vendetta, certe sperequazioni assolutamente ingiustificate, che creano situazioni anche psicologiche che si riverberano sulla produttività della pubblica amministrazione, che è fatta anche di uomini.

Prima di passare brevemente all'esame di questa proposta di legge, vorrei fare una osservazione preliminare invitando i commissari — quelli che saranno — a non esagerare, perché chi legge la relazione alla proposta di legge scritta dal collega ed amico onorevole Mammi e legge la relazione del collega Olivi vi vede una certa differenza, come ho già avuto modo di rilevare in sede di Commissione affari costituzionali. Infatti, lo scopo primario — come bene è detto nella relazione Olivi — è l'accertamento delle fonti normative e dei livelli retributivi della pubblica amministrazione (usiamo questa espressione in senso lato, comprensiva di tutti i destinatari dell'inchiesta elencati nell'articolo 2), con un raffronto con gli organismi privati.

Ma qui — come è stato specificato nella dichiarazione resa dall'onorevole ministro — teniamo presente che vi è un limite posto dall'articolo 82 della Costituzione, nel senso cioè che le inchieste devono essere svolte nel pubblico interesse ed hanno una frontiera che non può essere valicata. Guai, ad esempio, se, attraverso questo penetrante strumento di indagine e di ispezione che si può avvalere dei poteri dell'autorità giudiziaria, intendessimo ricercare dati ed elementi in aziende private, in un campo che è privato. Dove c'è il contratto collettivo, si esula evidentemente dal privato perché si è in presenza di una normazione di forma contrattuale ma di sostanza legislativa; però bisogna tener conto di questo limite, anche per la scarsa omogeneità tra un tipo di lavoro (e quindi di retribuzione) e altro tipo di lavoro (e quindi di retribuzione).

Approvo il criterio generale che si faccia una comparazione tra pubblico e privato, ma l'oggetto primario è l'indagine tra tipi di prestazioni omogenee. Altrimenti si può veramente sconfinare ed andare in un campo tanto vasto che non potrebbero bastare i sei mesi che viceversa dovrebbero essere assolutamente sufficienti, per le ragioni cui ho accennato all'inizio del mio intervento.

428.


SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE



PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione):

MAMMÌ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (4076);

DE MARZIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile (4078) . 25000

PRESIDENTE 25000, 25015, 25016
25017, 25018, 25019, 25021

BORROMEO D'ADDA 25019

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione* 25012, 25015
25016, 25017, 25018, 25019

DE VIDOVICH . 25000, 25015, 25016, 25017, 25018

DI GIULIO 25021

MAMMÌ 25005

OLIVI, *Relatore* 25008, 25015
25016, 25017, 25018

PICCOLI 25021

RIZ 25019

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) . 25023

Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE 24978

ALFANO 24984, 24985

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 24978, 24980
24981, 24983, 24985, 24986

inutile. Quindi non voglio seguire, lungo il corso di questa polemica, il tentativo di andare alla ricerca di chi ha una parte maggiore di responsabilità e di chi ne ha una minore; né credo che la statistica delle « leggine » serva molto: può essere suggestiva, può indicare talune responsabilità di alcuni gruppi parlamentari rispetto ad altri; ma ho la sensazione che, come tutte le statistiche, andrebbe quanto meno integrate e si dovrebbe esaminare a fondo anche la natura di quelle « leggine ». Credo che le cause — su questo potremmo convenire tutti — siano da individuare nel modo — il collega Caruso si è ampiamente dilungato su questo — secondo cui si è sviluppata l'economia del nostro paese negli anni del suo maggiore sviluppo, cioè in maniera del tutto disordinata, complice il rifiuto — proprio non soltanto della classe politica, non soltanto della classe imprenditoriale, ma anche della classe sindacale — del metodo della programmazione.

CARUSO. Per i sindacati è responsabilità subalterna.

MAMMI. Ora non sto a vedere se l'un fattore ha esercitato un peso preponderante e l'altro subalterno. Ma mi pare si possa tutti convenire sul fatto che il rifiuto della programmazione ha accomunato insieme classe politica, Governo e sindacati. Perché dico sindacati?

CARUSO. Non ricorda il « piano del lavoro » di Di Vittorio?

MAMMI. Sì, però, onorevole Caruso, quando dico « classe sindacale », posso anche operare un tentativo di distinzione. Le posso dire che, avendo tra l'altro avuto una certa esperienza sindacale, sia pure in una categoria di *white collars*, di quelli che non contano (ma qualche volta poi godono anch'essi dei loro privilegi), ricordo perfettamente che la distinzione dei contratti nell'ambito di una stessa categoria a seconda della qualifica (dirigenti, funzionari, impiegati, operai) non la volle la CGIL, fu nella logica della scissione sindacale. Su questo posso anche aggiungere qualche altra cosa. Potrei ricordare così che non fu la CGIL a stabilire il principio, il precedente dello sciopero in pendenza di trattative, ma fu un'altra organizzazione sindacale, mi pare nel 1960 o 1961 con gli elettro-

meccanici. Debbo dire che la contrattazione aziendale, che è la negazione della programmazione, fu patrocinata da una determinata organizzazione sindacale, obbedendo al principio di « lallouare il profitto laddove si andava formando ». Però debbo anche ricordare che, una volta aperta la gara, alla gara hanno partecipato tutti. Questo mi sembra debba essere generalmente riconosciuto. Ed anche qui non mi pare che il problema sia di pesare le responsabilità. Il problema è di prender coscienza che c'è stato un rifiuto del principio della programmazione. Potrei, dopo aver tributato, in tema di programmazione, alcuni riconoscimenti, ricordare anche quel merito che fu la inascoltata *Nota aggiuntiva* del 1962. Potrei anche ricordare che in effetti contro questa sorta di liberismo sindacale, come potremmo definirlo, in virtù del quale il più forte strappa di più, fu contrapposta una tesi, quella della politica dei redditi, che potremmo chiamare oggi « politica retributiva », perché battezzarla differenzialmente forse potrebbe servire a farne accettare la sostanza — come sta avvenendo — dai sindacati e dalle forze politiche di opposizione con maggiore agevolezza di quanto non si avrebbe se ci si volesse irrigidire su nominalismi.

In ogni caso a questo punto dobbiamo cercare, più che le responsabilità, i rimedi.

Il secondo motivo di preoccupazione nasce dal modo in cui si sono presentate le obiezioni — delle quali, io mi rendo conto, il Governo aveva il dovere di farsi portavoce, perché non c'era altro tramite cui affidarle per gli organi costituzionali dello Stato interessati — in merito ad alcuni articoli della proposta di legge che attengono ai rapporti fra Commissione d'inchiesta e autonomia interna di determinati organi. È un motivo, sia pur marginale, di preoccupazione questo argomento giuridico che porterebbe alla conseguenza di « sacche di mistero », come le ha definite il collega Caruso, rispetto alle quali non vi sarebbero possibilità di inchiesta o di indagine.

Non sono un giurista, e tanto meno un costituzionalista, ma credo che qualche volta sia utile guardare le cose con occhio da profano, e quindi anche con occhio politico.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. È una grande fortuna!

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

Ma essa Commissione — intendiamoci anche su questo — non è il tribunale degli stipendi; può darsi che dalla sua attività emerga l'esigenza dell'istituzione di un tribunale degli stipendi, come esiste in certi paesi a forte impronta democratica. Ma è certo che questa non è la funzione della istituenda Commissione di inchiesta, la quale non è neppure, per restare nella fortunata raffigurazione geomorfologica della giungla che, oltre tutto, è formata da una giungla, il *machete* per disboscare o deforestare quella vegetazione longeva, con radici profonde e ramificazioni diffuse.

Abbiamo detto che l'iniziativa non ha alcun carattere punitivo o persecutorio nei riguardi dei settori nei quali si indagherà: vuole però dare una rappresentazione della reale dimensioni del fenomeno per soffermarsi nella ricerca e nell'eliminazione delle cause che minano le stesse strutture istituzionali, condannandole al soffocamento o ad una precoce inefficienza.

Non andiamo a caccia della selvaggina stanziata nella « giungla »; sì, certo, anche quella, nella misura in cui danneggia per improduttività, deve essere snidata. Ma la finalità è soprattutto quella di fare una mappa retributiva, una grande tavola di raffronto esemplificativo, onorevole Zanibelli, delle remunerazioni, dai livelli più alti e fra i livelli più alti, fino ai minori, ove le sperequazioni colpiscono, anche se in misura aritmeticamente inferiore, un maggior numero di lavoratori dipendenti.

Per questi motivi, signor Presidente, noi invitiamo la Camera ad approvare questa proposta di legge, sicuri che quello della Commissione d'inchiesta non sarà un lavoro né inutile né defatigante. È un lavoro necessario e impegnativo, ma occorre partire subito e con decisione. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro Cossiga.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dell'esame delle proposte di legge che hanno per oggetto la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta,

la presenza e la partecipazione del Governo sono giustificate — di contro alle possibili obiezioni a tale partecipazione derivanti dalla natura dei poteri conferiti alla Commissione — dal fatto che in un sistema rappresentativo e parlamentare come il nostro, i cui caratteri sono stati esaltati in modo così efficace nell'intervento dell'onorevole Caruso, il Governo si onora di considerarsi, così come la Costituzione lo configura, parte di questo Parlamento, e quindi compartecipe delle preoccupazioni, delle ansie, dei timori e anche dei proponimenti di questo Parlamento.

La lucida replica dell'onorevole Olivi, che va ad aggiungersi alla sua preziosa relazione, la ricchezza del dibattito che qui si è svolto, esonererebbero il Governo dal prendere la parola in sede di replica se le implicazioni di natura politica della materia in discussione, soprattutto in rapporto con l'indirizzo politico che il Governo si è impegnato a perseguire nel settore della riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, non richiedessero e non consigliassero al Governo stesso di aggiungere, quale componente di questo Parlamento, la sua parola a quella dalle altre parti così chiaramente e preziosamente espressa.

Debbo ringraziare a nome del Governo questa Camera, l'onorevole relatore e gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, non solo per questa iniziativa legislativa, che il Governo ritiene del tutto valida e indicativa per il suo stesso futuro comportamento, ma anche per quello che in quest'aula è stato detto, e che costituisce prezioso spunto e viatico per la futura azione del Governo.

L'attività della Commissione d'inchiesta, i risultati cui essa giungerà saranno per lo stesso Governo e per il Parlamento un utilissimo elemento per realizzare una moderna politica retributiva nella pubblica amministrazione, che eviti le sperequazioni; una politica retributiva che, lungi dal lasciarsi sedurre da un utopistico livellamento egualitaristico, miri a concreti obiettivi di giustizia eliminando anche le disparità tra il settore pubblico e il settore privato; disparità che non solo — e questo è già grave di per sé — pesano in modo massiccio sulla condizione individuale dei pubblici dipendenti, ma sono causa di disparità di posizione della pubblica amministrazione rispetto al settore privato e ai centri privati o para-pubblici di potere economico.

Una politica retributiva moderna nel settore del pubblico impiego deve muoversi lungo una linea di perequazione, di giustizia, ma anche lungo una linea di competitività rispetto al settore privato, perché siano garantite alla struttura pubblica, alla pubblica amministrazione, competenze professionali, capacità di lavoro e dedizione, che rendano possibile al potere pubblico di porsi in termini paritetici, e di elaborare politiche che più che sull'autorità dello Stato si fondino sulla superiorità della conoscenza della pubblica amministrazione rispetto agli interlocutori del settore privato.

La Commissione d'inchiesta che si intende istituire vuole essere inoltre uno strumento per il disboscamento di quella che è stata chiamata la « giungla retributiva » e che io definirei più esattamente il « labirinto delle retribuzioni » nel settore pubblico.

Con la durezza ideale, che è sempre per altro vinta dalla cortesia personale sua caratteristica, l'onorevole Caruso ha voluto fare una diagnosi sociale e politica delle cause del sorgere della « giungla retributiva », da lui individuale in una politica di scelta del potere politico indirizzata a privilegiare il settore pubblico a discapito del settore privato per la diversa strumentalizzazione che del settore pubblico poteva farsi a fini clientelari rispetto al settore privato.

Un servitore dello Stato di grande cultura e di grande intelligenza, quando si tenne una riunione con la partecipazione di ministri dell'attuale Governo e di qualificati rappresentanti sindacali, riunione nella quale si tentava di dare unità ad una politica comune, ognuno facendo presenti le ragioni particolari che giustificavano la sua presenza, disse scherzosamente che i grandi elemosinieri della Repubblica si erano riuniti e avevano deciso di ridare pieno valore alla massima secondo la quale « ciascuno ha i suoi poveri ».

Onorevole Caruso, nella creazione della « giungla retributiva » il Governo ha avuto certamente i suoi poveri, ma li hanno avuti anche le amministrazioni comunali, quelle provinciali ed i sindacati di ogni colore, i quali, nell'esercizio di un'azione rivendicativa meno ordinata di quanto non sia avvenuto negli ultimi anni, si possono considerare causa — anche se incolpevole — dell'infittirsi di essa. In qualità di ministro senza portafoglio incaricato degli affari della pubblica amministrazione, e quindi in qualità di ministro del pubblico lavoro — usiamo questo termine anche se un po' approssimativo — ho il dove-

re di rilevare che i dipendenti statali ambirebbero di essere parte importante della « giungla retributiva »... Quest'ultima però copre un settore assai limitato dell'impiego statale, mentre è assai rigogliosa in altri settori, da quello dell'amministrazione degli enti locali a quello, soprattutto, di taluni enti che agiscono defilatamente dall'amministrazione degli enti locali, in competizione retributiva, pur con identità di funzioni, rispetto a settori direttamente gestiti dallo Stato. Basti pensare in proposito al settore dei trasporti.

Disboscare la « giungla retributiva » richiede anzitutto da parte della Commissione la capacità di orientarsi in tale labirinto. Mi auguro sinceramente che la Commissione vi riesca. Il Governo, da parte sua, farà di tutto non per accompagnare il lavoro della Commissione, ma per compiere con essa questa esplorazione che mi auguro sia rapida ma proprio per questo temo sarà ancor più difficile.

La Commissione costituirà certamente uno strumento importante per la realizzazione di una nuova politica retributiva che si svolga in una linea di perequazione, nel settore del pubblico impiego, e sarà strumento altrettanto importante per una collaborazione tra Parlamento e Governo che, se deve prendere le mosse fin da questa inchiesta, dovrà continuare, in forme nuove da esperire di comune accordo, forse richiederà la predisposizione di nuovi strumenti legislativi e regolamentari.

A questo proposito debbo ricordare la lettera che, responsabilmente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha indirizzato ai Presidenti delle due Camere. Tale lettera — non lo nascondo — ha dato luogo a polemiche sia pure di alto livello: il suo significato politico però è quello di porsi come proposta, tutta da vagliare e da costruire dentro il Parlamento, di un tipo di attività legislativa secondo cui, se veramente si vuole realizzare una politica retributiva moderna, organica e perequativa nel settore pubblico, non ci si può che rifare a grandi principi e a visioni unitarie, che superino la frammentazione della serie di normative particolari che sconvolgono, anche oltre le possibili previsioni, il delicato settore del pubblico impiego.

Questo argomento deve formare oggetto di meditazione da parte della Commissione d'inchiesta. Questa non è, a mio avviso, una Commissione d'inchiesta giudiziaria, secondo una certa classificazione dottrinale dell'istituto, bensì, come ha dichiarato lo stesso relatore e come, credo, si ritiene da tutte le parti politiche che alla sua costi-

tuzione hanno dato avvio, una Commissione d'inchiesta legislativa. Sotto questo profilo è mia convinzione che sia il Governo, sia l'opinione pubblica si attendano da essa non soltanto una già di per sé preziosa mappa delle retribuzioni pubbliche, ma anche concrete proposte che non potranno prescindere dalla disciplina delle retribuzioni del pubblico impiego.

Si tratta quindi di uno strumento per attuare una nuova politica, un nuovo modo di avvicinarsi ai problemi normativi del settore retributivo, non solo per quanto riguarda proposte di legge che attengono alla materia del pubblico impiego, ma anche, nell'ambito delle intese fondamentali che il Governo ha raggiunto con la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per una gestione globale della politica del pubblico impiego. Tale strumento potrebbe anche portarci alla elaborazione di un'ampia legge-quadro che, salve le necessarie autonomie degli enti locali, faccia sì che esse non diventino fonte di sperequazioni o di concorrenze arbitrarie tra settore e settore.

Il Governo si rende ben conto di quale sia l'attesa dell'opinione pubblica in questo campo. Il Governo si rende perfettamente conto come un'opinione pubblica libera come la nostra debba sopportare e debba soffrire anche di quelle che possono essere le estremizzazioni, talvolta anche demagogiche, che argomenti di così grande rilevanza possono suscitare. Il Governo ritiene che nella sua saggezza e nella sua sensibilità la Commissione d'inchiesta riuscirà, con il suo lavoro, a far sì che questo problema venga portato a conoscenza della pubblica opinione nei suoi termini reali, sfrondata da ogni risvolto scandalistico.

Il Governo ha altresì ritenuto suo dovere, politico prima che costituzionale, nei riguardi del Parlamento (come nei riguardi degli altri organi costituzionali, in adempimento di quella funzione dinamica di raccordo che il Governo non può non svolgere) sottoporre a questa Camera alcune osservazioni in materia di possibile incostituzionalità (ovvero di possibile pericolosità da un punto di vista costituzionale) di specifiche disposizioni contenute nella proposta di legge in questione. Ed io sono grato della cortesia e della comprensione per l'atteggiamento del Governo, nonostante il comprensibile dissenso dottrinale, più che politico, dei vari gruppi presenti in questo ramo del Parlamento.

Il Governo è sensibile all'opinione pubblica, ma è soprattutto sensibile al giudizio del Parlamento; è sensibile anche alla opinione pubblica, ma è tranquillo nel suo operato: si sente tranquillo per il giudizio sereno che in forma dialettica, sulla questione è stato assunto dal Parlamento.

Alcuni nell'atteggiamento del Governo hanno voluto vedere un tentativo di insabbiamento di questa inchiesta. Il Governo non si dà carico di tali osservazioni, innanzitutto perché quest'oggi tali giudizi saranno, come mi auguro, fugati con l'approvazione della presente proposta di legge. Il Governo non si dà carico di queste osservazioni anche perché ritiene che esse prendano le mosse, più che da mala fede, da una grossolana ignoranza dei problemi che invece con tanta delicatezza e in modo appropriato sono stati trattati in questa Assemblea.

Il Governo, nel farsi carico della delicata questione che una norma costituzionale comporta, in ordine ai rapporti tra i vari organi costituzionali dello Stato, si rende ben conto di quanto ricca sia la tematica relativa all'autonomia costituzionale degli organi supremi dello Stato, né è dimentico della polemica che in questo campo per tanto tempo è stata e viene condotta rispetto alle stesse prerogative di questa Camera e del Parlamento. È importante certo lo obiettivo che con la Commissione d'inchiesta si vuole raggiungere, ma importante è non offuscare alcuni principi, il cui turbamento potrebbe domani avere conseguenze che oggi non siamo in grado di valutare appieno.

Sono lieto di dare atto, pur nel dissenso di carattere scientifico, ma nella profonda intelligenza politica della posizione del Governo, che le preoccupazioni del Governo sono state intese dal « Comitato dei nove » nel loro vero significato. Esse potranno stasera dar luogo a soluzioni che, senza nulla turbare e pregiudicare, pongano la Commissione, prescindendo dall'apparenza delle mere competenze formali, nella piena, reale, possibilità di svolgere il suo lavoro.

Signor Presidente, desidero ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito; ringrazio il relatore, onorevole Olivi; ringrazio il Presidente della Commissione, onorevole Riz, anche per la squisita opera di arbitraggio e di composizione svolta questa mattina e che ha reso possibile trovare una linea d'incontro. De-

sidero confermare la piena disponibilità del Governo, a tutti i livelli e in tutti i modi, a fornire piena collaborazione alla Commissione d'inchiesta che ci si appresta a costituire. I fini di conoscenza, di giustizia retributiva, di moderna politica retributiva, che il Parlamento si è proposto in questa occasione, sono anche — mi credano, onorevoli deputati — fini essenziali alla politica di questo Governo. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, Segretario, legge:

« È costituita una Commissione di inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi, comunque percepiti, di attività, di quiescenza e di previdenza, dell'impiego nei settori pubblici, anche in relazione con quelli dell'impiego nei settori privati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare:

1) in base a quali leggi, disposizioni, contratti o accordi le amministrazioni dello Stato comprese quelle autonome e con ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle aziende di Stato, della RAI-TV, dell'ENEL, degli istituti di credito, delle municipalizzate, degli enti locali, delle regioni, del parastato, sono pervenute alla corresponsione delle retribuzioni in atto per il personale dipendente;

2) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nelle varie amministrazioni, enti o imprese, per gradi o funzioni similari o corrispondenti;

3) quale parte della retribuzione sia concretamente afferente alla paga o stipendio base e quanto sia da attribuirsi ad accessori, come lavoro straordinario, indennità di funzione, di residenza, diarie, liquidazioni a piè di lista, gettoni di presenza, proventi vari, che concorrano a determinare l'ammontare complessivo;

4) l'ammontare delle retribuzioni nel loro complesso annuale tenendo conto del-

le mensilità aggiuntive, dei premi o altri proventi in uso;

5) il valore economico delle altre utilità derivanti da facilitazioni come tessere di circolazione, uso privato di automezzi delle amministrazioni, particolare assistenza medica e sanitaria, sistemazione alloggiativa ed altro.

1. 1. De Marzio, de Vidovich, Borromeo d'Adda, Delfino, Trantino.

L'onorevole De Marzio o altro firmatario ha facoltà di illustrarlo.

DE VIDOVICH. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento De Marzio 1. 1?

OLIVI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, Segretario, legge:

« Le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle società a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle società col-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

legale, delle aziende e società private, delle università e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste.

Informazioni possono essere richieste dalla Commissione in merito alle amministrazioni del personale anche degli organi statali, la cui gestione venga effettuata con fondi direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La Commissione acquisirà inoltre gli elementi relativi alle materie indicate nell'articolo 1 che ad essa perverranno da parte degli organi statali non compresi nel primo comma, la cui gestione venga effettuata con fondi comunque a carico del bilancio dello Stato.

2. 1. La Commissione.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

OLIVI, Relatore. Lo diamo per svolto, signor Presidente, raccomandandolo all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, Segretario, legge:

«La Commissione è composta di 11 senatori e di 11 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta da 15 senatori e 15 deputati nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nei due rami del Parlamento.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti la Commissione, ma di cui fa parte ad ogni effetto.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, nella sua prima riunione, con voto limitato, elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e due segretari.

3. 1. De Marzio, Delfino, de Vidovich, Borromeo d'Adda, Trantino.

Sostituire le parole: 11 senatori e di 11 deputati, con le parole: 15 senatori e di 15 deputati.

3. 2. De Marzio, Borromeo d'Adda, Trantino, de Vidovich, Delfino.

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVIČI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

OLIVI, Relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene i suoi emendamenti 3. 1 e 3. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIČI. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 3. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 3. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

La Commissione parlamentare d'inchiesta può:

a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale o domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando le indagini richiedono cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

4. 0. 1. **De Marzio, Trantino, Delfino, Borromeo d'Adda, de Vidovich.**

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

OLIVI, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La Commissione d'inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Le persone ritenute dalla Commissione a conoscenza di fatti e notizie utili ai fini dell'inchiesta sono convocate, di norma, per iscritto. Dopo essere state ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « giuro di dire la verità e null'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronto.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. 0. 1. De Marzio, Delfino, Trantino, de Vidovich, Borromeo d'Adda.

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

OLIVI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Anche il Governo è contrario. Vorrei chiarire a questo proposito che la contrarietà del Governo a tutta questa serie di emendamenti non deriva dal fatto che si vogliono limitare i poteri della Commissione d'inchiesta, ma discende dall'esistenza di un principio fondamentale nel nostro ordinamento, quello del parallelismo perfetto tra i poteri delle Commissioni d'inchiesta parlamentari e i poteri dell'autorità giudiziaria, onde la specificazione di determinati poteri o è superflua, ed allora l'indicazione è pericolosa perché sembra voglia escluderne altri, o è aggiuntiva, e quindi in contrasto con il suddetto principio. Invito dunque i presentatori di questo articolo aggiuntivo a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5. 0. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo l'ha invitato a ritirare?

DE VIDOVICH. Signor Presidente, dopo il chiarimento del Governo, ritiriamo l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 6, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei de-

putati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessari ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

Se nel corso dell'inchiesta è eccepito il segreto professionale, ivi compreso quello giornalistico o bancario, la Commissione parlamentare, quando non ritiene fondata l'eccezione tenuto conto delle esigenze dell'inchiesta, ordina la esecuzione dei provvedimenti eppure procede all'esame delle persone.

Quando un pubblico dipendente eccepisce il segreto d'ufficio la Commissione d'inchiesta, se ritiene necessaria ai fini dell'inchiesta stessa l'acquisizione delle notizie, degli atti, dei documenti o delle cose cui si riferisce l'eccezione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, procede.

6. 0. 1. De Marzio, Delfino, de Vidovich, Trantino, Borromeo d'Adda.

L'onorevole de Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

OLIVI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 6. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura degli articoli 7, 8 e 9, ultimi della proposta di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 7.

« La Commissione può avvalersi di istituti ed enti pubblici nonché di esperti da scegliersi tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, docenti universitari, studiosi e professionisti specializzati ».

(È approvato).

ART. 8.

« Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

(È approvato).

ART. 9.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro così assorbita la concorrente proposta di legge n. 4078.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

preso atto della dichiarazione del Governo circa l'intendimento della Presidenza della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura di dare piena collaborazione alla istituenda Commissione d'inchiesta e del giudizio espresso dal Governo circa analogo intendimento della Corte costituzionale,

preso atto dell'impegno dichiarato dal Governo di dare la sua piena collaborazione alla Commissione d'inchiesta,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure di sua competenza per la più proficua collaborazione con l'organo inquirente.

9/4076/1 Riz, Mammi, Bressani, Ianniello, Caruso, Vetere, Bozzi, Artali, Genovesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. I presentatori insistono perché l'ordine del giorno sia posto in votazione?

RIZ. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Riz.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

È iscritto a parlare a tale titolo l'onorevole Borromeo D'Adda. Ne ha facoltà. (*Commenti all'estrema sinistra*).

BORROMEO D'ADDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo il disappunto di parte dell'Assemblea per questo mio intervento. Ma, dal momento che in questa occasione siamo stati esclusi dal... club repubblicano, dove si è deciso di varare questa iniziativa, riteniamo di dover dire in aula le cose che non abbiamo potuto dire nelle riunioni informali patrociniate dal gruppo repubblicano.

Il nostro gruppo, come del resto ha già affermato nel suo intervento il collega de Vidovich, voterà a favore della proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta parlamentare.

In verità l'intera pubblica opinione si attendeva da tempo un intervento del Parlamento, e ritengo che una seria e documentata relazione sui livelli e le disparità dei trattamenti retributivi debba costituire la base per i necessari interventi riequilibratori che dovranno essere adottati dal Governo. In effetti, una selva di provvedimenti settoriali ha determinato in Italia quella situazione dei trattamenti retributivi che è stata battezzata, con felice intuizione, « giungla retributiva » o, come ha detto il ministro, « labirinto ». L'iniziativa di costituire una Commissione d'inchiesta è stata presa dai partiti del cosiddetto « arco costituzionale », cui si è aggiunta, in un secondo tempo, una nostra proposta: si è così perpetuato un sistema di discriminazione (...)

444.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG.	SANTAGATI	25916, 25922
		SPINELLI	25922, 25923
		VETERE	25919
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	25911
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	25924
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) .	25924
		Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	25924
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	25911
		Sui lavori della Camera:	
		PRESIDENTE	25924
Disegno di legge (Seguito della discussione):			
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, recante provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti (4220)	25911		
PRESIDENTE	25911, 25922		
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	25913, 25922		
LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	25911		

alla retribuzione delle prestazioni straordinarie, purché effettivamente svolte.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto che in questo quadro non fosse più da adottare la via dei provvedimenti settoriali, come sarebbe quello riguardante il personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti: senza per questo contestare che quel personale sia stato sottoposto ad un aggravio di lavoro, come ebbi occasione di rilevare in sede di relazione, per una serie di circostanze che non ripeterò, e pur manifestando naturalmente una legittima preoccupazione, che sottolineo al Governo, sulla esigenza di procedere ad una sanatoria dei diritti *medio tempore* maturati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge.

Per altro, la Commissione ha ritenuto che, così facendo, non si dia motivo di disappunto e di malcontento per il personale della Cassa depositi e prestiti, perché, se sono salvi i diritti già acquisiti in dipendenza dell'immediata applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge, per altro vi è la legittima prospettiva che il nuovo Governo che verrà a costituirsi — avvalendosi dell'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 — possa procedere rapidamente nel proporre al Capo dello Stato l'emanazione del decreto previsto dal citato articolo 9, per consacrare in termini operativi gli accordi sindacali raggiunti e firmati dal Governo dimissionario, sia pure come un accordo tra gentiluomini, o come un progetto di accordo, che il nuovo Governo non potrà certo disattendere. La Commissione è sicura che in quella sede il Governo potrà trovare, attraverso le opportune valutazioni, il modo di considerare in un contesto coordinato ed unitario le idonee soluzioni per soddisfare particolari o eccezionali esigenze di qualche settore della pubblica amministrazione, tra cui quello della Cassa depositi e prestiti. Ma è parso alla Commissione che mettere un punto fermo ai provvedimenti settoriali, specie in vista dell'accordo raggiunto sulla materia del pubblico impiego, fosse ormai doveroso per il Parlamento, poiché altrimenti si rischierebbe di attivare — come in parte è già avvenuto — una serie di reazioni a catena, che finirebbe con il rendere assolutamente inattuabile il proposito, più volte manifestato, di mettere ordine nella materia, con una visione globale ed organica.

In base a queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto di proporre alla Camera la soppressione dell'articolo 2 del de-

creto-legge, e l'adozione, nel disegno di legge di conversione, dell'articolo aggiuntivo relativo alla proroga delle disposizioni legislative che consentono l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro Cossiga.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, emanato dal Governo dimissionario, è stato fino a questo momento assai travagliato, sia per il contenuto delle disposizioni relative, sia per la particolare situazione costituzionale nella quale si svolgono i lavori di questa Camera.

A nome del Governo, debbo dichiarare che l'adozione di questo decreto-legge non è stata dettata dalla volontà — come al Governo è stato contestato — di perseguire una politica settorialistica e corporativa, ciò che per altro è smentito dal fatto che, pochi giorni dopo, è stato acquisito l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali su un testo già da tempo predisposto dal Governo relativamente alla prestazione del lavoro straordinario da parte dei dipendenti statali. Essa è stata determinata, invece, dalla volontà di rendere possibile un efficace intervento finanziario a favore dei comuni, ciò che presuppone la piena funzionalità degli organi statali che a tale processo finanziario sono preposti.

Colgo l'occasione che questa seduta della Camera mi offre per dichiarare — anche se il valore delle mie parole è necessariamente limitato dalla veste nella quale oggi intervengo — che, d'ora in avanti, il Governo ed il Parlamento, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, nell'approvare leggi di qualunque genere, dovranno operare una preventiva valutazione delle implicazioni amministrative delle leggi medesime.

Una voce all'estrema sinistra. Sono contento!

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Non è assolutamente pensabile che, mediante emendamenti presentati all'ultimo momento, continuamente si addossino agli uffici statali nuovi compiti, nuovi adempi-

menti, senza una preventiva valutazione del costo, in termini amministrativi, dell'applicazione di tali disposizioni.

Per riferirsi ad un caso specifico che riguarda strettamente la materia oggi all'esame della Camera, dirò che non si può affermare che la Cassa depositi e prestiti deve svolgere una certa attività se non si conosce l'effettiva situazione di questo istituto. Allo stesso modo, non è razionale, in un altro campo, moltiplicare i divieti di carattere amministrativo, che poi le forze di polizia debbono far rispettare, senza rendersi conto dell'effettiva situazione in cui le stesse forze di polizia devono operare.

Occorre, in altre parole, che prima di pervenire all'approvazione di disposizioni legislative si compia la necessaria valutazione in termini organizzativi della loro applicabilità, senza la quale tali disposizioni ricorderebbero molto da vicino le « gride » di manzoniana memoria.

SANTAGATI. Ma questo è compito del Governo. Perché non provvede ?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Credo che sia anche compito degli onorevoli parlamentari, quando presentano gli emendamenti, (*Interruzione del deputato Pochetti*). Onorevole Pochetti, non vorrei che ella mi costringesse a fare i nomi di tutti i colleghi, di tutte le parti, i quali hanno denunciato le disfunzioni della Cassa depositi e prestiti.

POCHETTI. Ma non parliamo di questo, parliamo delle « leggine » ! Io le posso fornire i dati. Scorra l'ordine del giorno generale, e se ne renderà conto !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo ci sarà tempo per una discussione amplissima. Lascino parlare il ministro.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Quindi il Governo ritiene di non aver posto mano ad una legislazione di carattere frammentario e settoriale, che altrimenti non avrebbe subito promosso un confronto, per altro fruttuoso, con i sindacati per rivedere l'intera materia.

SANTAGATI. Scusi, questo decreto-legge...

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Scusi, se mi lascia parlare dimostrerà, come sempre, di essere una persona educata. Perché vuol venir meno alla sua fama proprio adesso ?

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ella si è iscritto a parlare, e noi l'ascolteremo. Già il Governo si trova in un momento di difficoltà: consenta al ministro di parlare.

SANTAGATI. Non ci mancherebbe altro !

PRESIDENTE. La ringrazio. Prosegua, onorevole ministro.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Questo decreto-legge, ripeto, intendeva fronteggiare una situazione eccezionale in cui era venuta a trovarsi la Cassa depositi e prestiti, ed in conseguenza i comuni: perché i problemi della Cassa depositi e prestiti in questo campo non sono i problemi dell'amministrazione diretta dello Stato, ma sono i problemi dei comuni, e non solo dei comuni, ma di essi si sono fatte carico le forze politiche che sorreggevano il Governo dimissionario. Subito dopo l'emanazione di questo decreto-legge, di fronte alla situazione delicata che si era venuta a creare nell'amministrazione, specie in settori che interessano vaste categorie di cittadini, e soprattutto di dipendenti dello Stato in servizio o in quiescenza, con una serie di scioperi a catena, limitati nel numero, ma che colpivano alcuni centri vitali dello Stato (talché l'offesa era molto superiore a quella che avrebbe normalmente arrecato il numero di persone che la compiva), il Governo ha ritenuto di dover cercare un colloquio ed un contatto con le organizzazioni sindacali. Ad esse ha voluto chiarire che un Governo dimissionario, per motivi di correttezza costituzionale e politica, non era legittimato a sottoscrivere accordi formali, perché non poteva essere parte politicamente e costituzionalmente valida di un rapporto contrattuale che oggi ha un valore giuridico in forza del noto articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Nella mia veste di ministro senza portafoglio incaricato del riordinamento della pubblica amministrazione, fui per altro autorizzato, data la situazione eccezionale, a confrontare con i sindacati le rispettive posizioni. Questo confronto è stato fatto, e nel corso di esso si è trovata

una base di concordanza che, per consenso di tutti, costituirà il contenuto dell'accordo che il futuro Governo provvederà a stipulare.

Attraverso questo incontro (a parte il problema della chiusura dell'accordo 1973-75, materia assolutamente estranea a quella che stiamo discutendo), in attuazione dell'intesaquadro che era stata conclusa a palazzo Chigi tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, si è data applicazione a determinati principi. Si è proceduto ad una notevole rivalutazione delle tabelle, con l'intento — su richiesta delle organizzazioni sindacali, la cui volontà si incontrava con quella del Governo — di porre definitivamente ordine in un settore in cui vi sono tante cose da mettere in ordine, quello della prestazione del lavoro straordinario, perché si affermi un principio, che dovrebbe essere ovvio, e cioè che lavoro straordinario è quello che si presta oltre l'orario normale e che prestazione di lavoro straordinario significa svolgimento reale di questo lavoro, con l'esclusione di ogni forma di forfe-tizzazione.

Governo ed organizzazioni sindacali, nel confrontare le loro posizioni in ordine a quella che sarà la conclusione del prossimo accordo con un Governo che abbia la pienezza dei poteri costituzionali, si resero per altro conto che non vi è una totale uniformità nell'amministrazione dello Stato. Non vi è una uniformità in termini anche temporanei; posti cioè alcuni limiti massimi ordinari, si deve e si può legittimamente ipotizzare che si creino delle situazioni (quella della Cassa depositi e prestiti è una di queste) nelle quali i limiti che prevediamo come validi in via ordinaria debbano essere superati. Ma, al fine di non far sì che l'eccezione diventi la regola, abbiamo convenuto di comune accordo, come punto centrale della prossima riforma, una procedura garantista la quale prevede che il tetto massimo individuale e complessivo delle ore di lavoro straordinario possa essere superato solo con decreto motivato del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro del tesoro, in relazione a particolari situazioni, a settori particolari dell'amministrazione, per tempi limitati e sentite le organizzazioni sindacali non di quella branca dell'amministrazione, ma le organizzazioni sindacali rappresentative dell'intero settore del pubblico impiego.

Il Governo ha appreso nei giorni scorsi e sente ribadire oggi dal relatore, che è anche il presidente della Commissione fi-

nanze e tesoro, che il « Comitato dei nove », in cui sono rappresentati i vari gruppi, ritiene che non si debba mantenere l'articolo 2 del decreto-legge, cioè ritiene che, proprio nella prospettiva dell'accordo — prospettiva creata dall'incontro preliminare, dal *gentlemen's agreement* che, come abbiamo detto, è intercorso tra il Governo e le organizzazioni sindacali e dalla previsione di meccanismi che permettano prestazioni differenziate di lavoro straordinario per fronteggiare particolari situazioni — non vi sia motivo per mantenere l'articolo 2.

Il Governo, in questa situazione, non ha difficoltà a rimettersi a quello che sarà il voto dell'Assemblea. Per altro, qualora il voto dell'Assemblea dovesse essere favorevole alla soppressione, in sede di conversione, dell'articolo 2 del decreto-legge, l'attuale Governo non potrà non far presente al Governo che gli succederà la necessità non solo di provvedere urgentemente alla conclusione dell'accordo formale con le organizzazioni sindacali, ma, con gli strumenti previsti da questo accordo, anche di fronteggiare in via prioritaria le esigenze speciali che si sono venute a determinare concretamente nel settore della Cassa depositi e prestiti.

VETERE. Bisogna farlo contestualmente, altrimenti saremo sempre al punto di partenza !

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Rimane il problema — chiedo scusa, signor Presidente, se lo affronto in questo momento — di cui al terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per il quale è necessario — ritengo che nessuno possa pensare diversamente — regolare i rapporti che sono fin qui maturati.

È per questo che io, qualora in sede di votazione dovesse prevalere la tesi del « Comitato dei nove » e venisse soppresso l'articolo 2 del decreto-legge, mi permetterò di chiedere al Presidente un breve rinvio della discussione, in modo che, sentito il « Comitato dei nove », si possa inserire in questo stesso disegno di legge una norma che soddisfi alla prescrizione del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

POCHETTI. Avremo quindi due decorrenze degli accordi, anzi tre, a questo punto: per l'amministrazione finanziaria, per la Cassa depositi e prestiti e per il (...)

bile è imboccare la terza via, cioè quella di mantenere sostanzialmente la norma, sia pur restringendone la portata temporale sotto la specie di una mera sanatoria degli effetti già prodotti; infatti essa introdurrebbe contrasti aspri nella pubblica amministrazione senza risolvere le questioni specifiche della stessa Cassa depositi e prestiti.

Questa parte del provvedimento va dunque modificata profondamente. Il Governo che sta per essere varato disporrà dello strumento dell'articolo 9 della legge n. 382 del 1975, che lo delega a provvedere. Provveda pure. Noi approfittiamo del ritorno in aula del ministro Cossiga, nella speranza che egli riferisca le nostre parole al prossimo Governo e, se ne farà parte...

COSSIGA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. La ringrazio dell'augurio, onorevole Vetere.

VETERE. Vorrei che ella facesse presente che il Parlamento non intende espropriare il Governo dell'utilizzazione dell'articolo 9 della legge n. 382, ma intende riaffermare, in questa occasione, quale tipo di delega ha dato e quali limiti intravede ad una possibile contrattazione della materia fra sindacati e Governo. Voglio dire, cioè, che non è possibile dare una disciplina dell'orario del lavoro straordinario che non sia fondata su alcuni capisaldi netti, a proposito dei quali il ministro poco fa è intervenuto, ma che noi vogliamo ribadire con grande forza. Il primo caposaldo è che deve trattarsi di lavoro cui non si possa in alcun modo far fronte per la via ordinaria, che si tratti cioè di casi, determinati nel numero e nell'ampiezza dell'orario, e che non sia possibile fronteggiare nemmeno attraverso forme di mobilità « secondaria » del personale, qual è quella, ad esempio, di impegnare gli impiegati di una direzione generale in un lavoro straordinario presso altra direzione generale o ufficio; cosa a mio avviso perfettamente possibile, a meno che non si tratti di incombenze di difficoltà e specializzazione « stratosferiche » (ma non mi pare che nella pubblica amministrazione ve ne siano), tali che non si possa provvedere con siffatti avvicendamenti interni.

Ma dobbiamo intenderci anche su un punto successivo, che nella pubblica amministrazione non siamo mai riusciti ad affermare fino in fondo: e cioè che lo straordinario deve essere pagato in ragione di

quando è realmente prestato, senza dar luogo a forme di « forfettizzazione » di alcun genere.

Ecco secondo quali linee bisogna provvedere. E non è vero che il Governo non sia in grado di farlo, perché esso ha una parte importante nell'attività di produzione legislativa, come ella mi insegna, onorevole ministro. Cominci dunque il Governo — e per esso la Presidenza del Consiglio — ad avere la capacità di coordinare l'attività legislativa dei ministeri, evitando che si presentino disegni di legge che, sulla stessa materia della disciplina del personale, siano l'uno divergente dall'altro. Cominci la Presidenza del Consiglio a provvedere ad un'attività di coordinamento dell'iniziativa legislativa dei singoli dicasteri.

Siamo d'accordo su questi punti? Non lo sappiamo. Poco fa, il ministro — a dispetto delle sue affermazioni verbali — non ci ha dato la sensazione di essere d'accordo realmente, perché la proposta di introdurre adesso, in questa sede, soltanto una norma di mera sanatoria non mi pare abbia colto, in qualche misura, la sostanza delle nostre preoccupazioni.

Infine, avrei sperato che l'onorevole ministro Cossiga si facesse carico, in certa misura, anche di un'altra argomentazione, che in ogni caso gli suggerisco. Si tratta di una argomentazione che non è di parte nostra, ma scaturisce da una proposta avanzata dallo stesso Presidente del Consiglio designato, onorevole Moro, in termini di programma di politica economica generale. Vorrei sapere che senso abbia, intendo dire, nel momento in cui il Presidente incaricato si accinge a proporre — a quel che si capisce — norme tendenti a bloccare le retribuzioni ad un certo livello (è materia sulla quale dobbiamo, ben inteso, riflettere e discutere), che senso abbia — dicevo — introdurre adesso per questa via della sanatoria il presupposto per far sì che siffatto blocco non si applichi ad una categoria di funzionari dirigenti per i quali pure era stata stabilita l'onnicomprensività dello stipendio. Non c'è coerenza in questo atteggiamento.

Come vede, onorevole ministro, la coerenza manca in voi, in lei e nella forza politica che ella rappresenta. Noi diciamo che nel momento in cui si tratta di questioni così gravi, nel momento in cui ci si fa carico di una grave situazione economica, nel momento in cui il problema di dare razionalità, efficienza e democrazia all'amministrazione è sentito come un imperativo di giustizia, ma anche come un fal-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1976

tore decisivo che agisce direttamente sulla crisi economica, nel momento in cui tutto ciò è sottoposto all'attenzione delle forze politiche e del paese, non è possibile riproporre, neanche marginalmente, vecchi *clichés* di intervento disorganico e spreco.

Vi sono dei limiti - e dobbiamo dirlo, in questa Assemblea - alla stessa contrattazione sindacale; in questo caso, i limiti sono dati dall'impossibilità che si prestino ore di lavoro straordinario oltre un certo numero, e dall'impossibilità di ammettere compensi a titolo di lavoro straordinario senza che abbia avuto luogo una corrispondente prestazione effettiva. Un siffatto abuso deve essere bandito da tutta la pubblica amministrazione.

Dico di più (e non abbiamo esitazione a dirlo come gruppo comunista): si tratta di questione che riguarda tutta la pubblica amministrazione, quindi non solo l'amministrazione diretta, ma anche le aziende autonome, le regioni, i comuni, le aziende municipalizzate. È ora che si cominci a voltar pagina in questo campo per andare in una direzione diversa, la quale conviene al paese, ma in definitiva conviene agli stessi dipendenti statali, il cui lavoro deve essere valutato con chiarezza ed in base all'attività svolta: chiaramente, davanti agli occhi di tutti, in modo che non vi siano situazioni come quella - che posso anche documentare - di 40 funzionari sui 7 mila delle ex imposte comunali di consumo che in previsione del passaggio allo Stato hanno ottenuto un tipo di contratto che, oltre allo stipendio di 500-600 mila lire, prevede una indennità di scala mobile ormai elevantesi sino a un milione e mezzo di lire. Si tratta di situazioni che non si possono tollerare e nei riguardi delle quali non serve scrivere libri o note. Bisogna agire con coerenza. Se il nuovo Governo vorrà essere coerente (come nel passato non è stato), ne potremo prendere atto; per quanto ci concerne, questa coerenza, che noi abbiamo avuto nel passato, l'abbiamo oggi e l'avremo anche nel futuro.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

prendendo la parola dopo il relatore, ebbi modo di dire che la discussione che si svolgeva in quest'aula presentava carattere di complessità per il suo oggetto e per il momento in cui avveniva, che vedeva il Parlamento aperto in via non ordinaria, ma a cagione di un decreto-legge presentato da un Governo dimissionario.

La prassi secondo la quale il Parlamento tiene seduta nonostante le dimissioni del Gabinetto per la conversione in legge di decreti-legge trova la sua giustificazione nei termini costituzionali di scadenza e nel fatto che la legge di conversione è in realtà nient'altro che uno strumento di controllo dell'operato del Governo.

Di fronte alla vastità dei temi che sono stati qui sollevati; di fronte alla non concordanza, nonostante la disponibilità del Governo a rinunciare, rimettendosi all'Assemblea, alla conferma definitiva di una parte del decreto-legge, salva la determinazione di adempiere ad un precetto della Costituzione - non per pervenire ad una sanatoria, come è stato detto, con l'intento non di salvare temporalmente, ma soltanto di regolare i rapporti precedenti - il Governo ritiene, per motivi politici e costituzionali che attengono alla sua posizione di Gabinetto dimissionario, di chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta di rinvio avanzata dal ministro Cossiga potranno interloquire un oratore a favore e uno contro, per non più di quindici minuti ciascuno.

SPINELLI. Chiedo di parlare contro.

SANTAGATI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Santagati, dovrò dare la parola all'onorevole Spinelli, che l'ha chiesta per primo. L'articolo 41 del regolamento non consente infatti che contro la proposta parli più di un oratore.

SANTAGATI. Ma l'onorevole Spinelli intende parlare contro per motivi opposti ai miei.

PRESIDENTE. Questo non ha alcun rilievo, onorevole Santagati. O ella è disposto a parlare a favore, oppure il regolamento non mi consente di darle la parola.

**ATTIVITÀ DA MINISTRO
DELL'INTERNO
NEL V GOVERNO MORO
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE
IN ASSEMBLEA**

470.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1976**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI**INDICE**

PAG.

**Proposte di legge (Discussione e approvazione):**

BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075);

CARIGLIA ed altri: Modifiche al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati) (3499);

NATTA ed altri: Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed altre norme elettorali (4446) 27353

PRESIDENTE 27353, 27367, 27368

ARTALI, Relatore 27353, 27359

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1976

	PAG.
BALLARDINI	27373
BOFFARDI INES	27367
BRESSANI	27371
CARIGLIA	27368
CARUSO	27370
COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	27353, 27359 27360, 27367
DELFINO	27367
DEL PENNINO	27371
DE MICHELI VITTURI	27360, 27361, 27368
GARGANI	27372
GENOVESI	27370
GUI	27358
MARIOTTI	27367
NATTA	27367
PICCOLI	27368
REVELLI	27356
RIZ	27374
ROBERTI	27367

FAG.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 (*approvato dal Senato*) (4190);

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 (*approvato dal Senato*) (4102);

Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973 (4263);

BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075);

CARIGLIA ed altri: Modifiche al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati) (3499);

NATTA ed altri: Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed altre norme elettorali (4446) 27375

Ordine del giorno della seduta di domani 27389

gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata nella seduta di ieri a riferire oralmente.

Ha pertanto la parola il relatore onorevole Artali.

ARTALI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge Ballardini, Cariglia e Natta, con apporti tratti anche dall'iniziativa legislativa del Governo. Le materie che sono state fatte oggetto di nuova disciplina sono quelle della riduzione dei termini e della semplificazione del procedimento elettorale preparatorio. La Commissione ha adottato il testo — che brevemente illustrerò — all'unanimità.

Questo testo contiene alcune innovazioni di grande rilievo. La prima è l'accorciamento della durata dell'intero procedimento elettorale dai 70 giorni attuali a 45 giorni. Collegate evidentemente a questo nuovo termine, si trovano in questo testo nuove scadenze, nuovi termini correlati.

Norme nuove e innovatrici vengono previste per l'elezione del Senato della Repubblica, modificando profondamente l'attuale disciplina nel senso che, in accoglimento delle richieste avanzate da numerosi gruppi politici, è previsto il superamento della normativa attuale concernente il collegamento dei singoli candidati attraverso la creazione di gruppi di candidature su base regionale.

Un'innovazione importante è quella relativa all'eliminazione dell'obbligo della raccolta delle firme di presentazione delle candidature per le forze politiche già rappresentate in Parlamento. La formulazione adottata dalla Commissione prevede, appunto, l'esonero da questo obbligo per le candidature espresse da partiti che erano presenti nel Parlamento uscente: un gruppo parlamentare rispecchia, infatti, di per sé una presenza reale nella società che pone senz'altro in essere una presunzione di consistenza delle candidature. L'esonero è previsto altresì per i candidati proposti da quei partiti che, nella consultazione precedente, abbiano riportato almeno un eletto nei due rami del Parlamento. Anche in tali casi vi è infatti la presunzione che il candidato abbia un certo appoggio nel paese.

Un'altra innovazione importante riguarda il voto dei carcerati, che, non previsto dalla legislazione vigente, costituisce un vero e proprio adempimento costituzionale. Il testo proposto dalla Commissione consente di raccogliere il voto nelle carceri e provvede, inoltre, a rendere legale la prassi già ora seguita per la raccolta dei voti negli ospedali.

Non è stato possibile raggiungere l'accordo nella Commissione su altri punti, che pure erano compresi nelle proposte di legge Ballardini, Cariglia e Natta. In ordine alla questione dell'eliminazione della « corsa » che attualmente si svolge per la presentazione delle candidature, sia la proposta Ballardini sia la proposta Natta, anche se con diverse enunciazioni e modalità, aprivano la strada all'adozione del sistema del sorteggio. Ma, non essendosi raggiunto un ampio accordo su questo punto, la Commissione non presenta proposte innovatrici. Anche per quanto riguarda la riduzione delle giornate in cui si vota (le proposte Ballardini e Natta prevedevano infatti che il voto si svolgesse in una sola giornata) non è stato possibile raggiungere un accordo in Commissione. Pertanto la Commissione ha deciso di stralciare la materia, perché è prevalso l'orientamento di limitarsi alla disciplina dei punti su cui si palesa un larghissimo accordo dei gruppi politici, data la particolarità dell'argomento.

Queste sono le questioni di maggior momento che sono state affrontate. Minor rilievo hanno le altre numerose formulazioni che, nel testo relativamente lungo del provvedimento, costituiscono la traduzione in termini tecnici delle decisioni adottate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo conferma la sua adesione all'orientamento emerso in favore di una sollecita approvazione dei progetti di legge relativi alla semplificazione del procedimento elettorale, e condivide altresì il testo unificato elaborato dalla Commissione affari costituzionali, che tiene conto anche degli emendamenti presentati dal Governo stesso.

Questa posizione del Governo è dettata dal dovere che ad esso incombe di adoperarsi per avere a disposizione strumenti legislativi aderenti ai tempi, che gli consentano in ogni momento di mettere il

corpo elettorale nella condizione di esprimere — ove e quando questo fosse deciso nelle forme previste dalla Costituzione — la sua volontà nell'esercizio di quelle funzioni sovrane che gli sono conferite dalla Carta costituzionale.

In ordine al contenuto del testo unificato, concordo pienamente con le dichiarazioni rese dall'onorevole relatore e mi limito a fare una dichiarazione in merito ad un problema particolare, del quale credo che la Camera debba essere informata.

Il Governo della Repubblica, in sede di stipulazione degli accordi che passano sotto il nome di « pacchetto per l'Alto Adige », alla misura 111 si era impegnato a provvedere ad una redistribuzione dei seggi senatoriali nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, per equilibrare le rappresentanze elettorali della provincia di Bolzano e della provincia di Trento. A questo fine il Governo ha presentato, qualche settimana fa, un apposito disegno di legge al Senato della Repubblica, che reca appunto il titolo: « Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica ».

In sede di Commissione affari costituzionali i gruppi politici si sono pronunciati, in via di principio e in aderenza alle proposte del Governo, per l'adozione, già in questa sede, di queste norme di attuazione della misura 111 del cosiddetto « pacchetto ». Per altro, passati all'esame concreto delle singole disposizioni del progetto governativo che si sarebbero dovute interpolare in questo testo, si è rilevato non esservi concordanza per quanto attiene alla ripartizione esatta dei comuni tra i vari collegi. Essendo per altro norma costante delle Camere non provvedere, se non in forma meditata, alla revisione delle circoscrizioni elettorali, e in ogni caso mai in prossimità della fine della legislatura — intendendosi per fine della legislatura anche quella ordinaria — il Governo, con il consenso delle forze politiche, dichiara di preferire accantonare in questa sede l'applicazione della misura 111, confermando per altro la sua volontà di dare piena e completa attuazione ad essa, così come ad ogni altra misura del « pacchetto » relativo all'Alto-Adige; e conferma altresì la sua volontà di portare avanti, anche con sollecitudine ma secondo l'*iter* ordinario, l'applicazione della misura stessa con lo strumento già adottato, cioè

attraverso il disegno di legge presentato al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi consenta di fare una piccola correzione al suo intervento: ella ha parlato di termine della legislatura « anche ordinario ». Io ritengo che il termine debba essere « soprattutto » quello ordinario. Mi sembra che su questo si debba essere d'accordo. Dico questo perché quell'« anche ordinario » mi ha un po' colpito. Il termine della legislatura deve essere soprattutto quello ordinario. Poi ci sono le eccezioni. (*Commenti*).

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, la mia considerazione si applicava perfettamente allo scadere ordinario della legislatura: anche nell'ultimo anno del quinquennio di vita delle Camere la buona consuetudine è infatti di astenersi da modificazioni alla normativa in materia elettorale.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole ministro: ella comprenderà la delicatezza del momento.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Revelli. Ne ha facoltà.

REVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, domenica scorsa, dopo la lettura dei giornali che prospettavano l'immediata discussione dei provvedimenti recanti modificazioni alle leggi elettorali politiche, ho deciso di intervenire in Assemblea a titolo personale nella discussione sulle linee generali per esporre brevemente, ma anche con molta chiarezza, la mia opinione su questo problema specifico, correlato — come tutte le norme elettorali — al particolare momento politico che stiamo vivendo.

Le diverse modificazioni delle norme elettorali attuate in Italia in questo dopoguerra sono sempre state, purtroppo, influenzate eccessivamente dalle contingenti situazioni politiche, e spesso hanno rivestito un carattere strumentale anziché essere obiettivamente richieste dalla *ratio* fondamentale che dovrebbe sempre presiedere all'emanazione di norme legislative in questa materia.

Penso che due dovrebbero essere, in ogni caso, le ragioni sostanziali che dovrebbero stare alla base di una seria normativa in materia elettorale. Tale normativa dovrebbe anzitutto consentire, nella forma più piena, la libera, cosciente, reale espres- (...)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1976

una materia così delicata e complessa come quella elettorale. Nondimeno, quanto ho appreso, così, orecchiando, dalla relazione dell'onorevole Artali, ha fatto sorgere in me uno scrupolo che sento il dovere di manifestare all'Assemblea ed a lei innanzitutto, signor Presidente.

Mi è parso di capire che per quanto riguarda la presentazione delle liste, per motivi che ritengo certamente apprezzabili, si finisce col creare in Italia cittadini di due categorie: quelli per i quali non saranno più necessarie le firme per la presentazione delle liste e quelli per i quali, invece, l'adempimento è conservato intatto.

Comprendo che vi sono dei motivi di opportunità, quali la pubblicazione, la complessità della raccolta delle firme e così via. È un problema che si è presentato anche in occasione della discussione di analoga legge, di modificazione dei termini della campagna elettorale per le elezioni amministrative. In quell'occasione sedevo io al banco del Governo e ricordo che in Senato, iniziandosi la discussione, furono avanzate proposte analoghe. Ma l'Assemblea riconobbe che si sarebbe determinata una discriminazione tra i cittadini; abbandonò quindi tali proposte e ripiegò su una riduzione del numero delle firme dei presentatori. Potrebbe essere un opportuno accorgimento anche in questa circostanza.

Mi pare, in ogni caso, che noi dobbiamo avere lo scrupolo del rispetto assoluto della Costituzione, che tra i suoi principi contempla con assoluto e fondamentale rilievo l'eguaglianza tra i cittadini.

Se, come ho appreso, i cittadini che si sentono rappresentati dai gruppi già presenti nell'Assemblea non hanno necessità di presentare firme per le candidature, mentre i cittadini i quali vogliono dar vita a candidature di gruppi o di orientamenti non rappresentati nell'Assemblea devono presentare un certo numero di firme, è evidente che si finisce col creare discriminazioni tra i cittadini, creando così una vera ineguaglianza tra di essi di fronte alla legge.

Come ho già detto, non ho potuto leggere il testo e forse potrebbero esservi altre osservazioni da fare; ma affido quanto meno all'attenzione del relatore e della Commissione affari costituzionali questa mia osservazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole Artali.

ARTALI, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Anch'io rinunzio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MORO DINO, Segretario, legge:

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione »;

b) all'articolo 13 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro tre giorni »;

c) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno » sono sostituite con le altre: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno »;

d) al primo comma dell'articolo 16 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

e) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 56° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 36° giorno »;

f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 46° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 33° giorno »;

g) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con

proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

h) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del quarantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno »;

i) al primo comma dell'articolo 22 le parole « entro cinque giorni dalla scadenza » sono sostituite con le altre « entro il giorno successivo alla scadenza »;

l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito »;

m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole « entro il ventesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il quindicesimo giorno »;

o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da « L'atto di designazione » fino a « delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti:

« L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali ovvero può essere presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione ».

Il secondo comma dell'articolo 25 è abrogato;

p) al primo comma dell'articolo 27 le parole « entro il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il trentaseiesimo giorno »;

q) al primo comma dell'articolo 28 le parole « dal quindicesimo giorno » sono sostituite con le altre « dall'ottavo giorno »;

r) al primo comma dell'articolo 33 le parole « Entro trenta giorni » sono sostituite con le seguenti « Entro quindici giorni »;

s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del quarantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« Alla fine dell'articolo 34 aggiungere le seguenti parole:

Gli scrutatori sono scelti tra le persone segnalate dai partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni, attribuendosi ad ogni partito o gruppo una percentuale di scrutatori pari a quella dei voti ottenuti nel comune in occasione della elezione della Camera dei deputati immediatamente precedente. Nessun partito o gruppo politico può ottenere più di uno scrutatore per sezione elettorale ».

1. 1.

de Michieli Vitturi.

L'onorevole de Michieli Vitturi ha facoltà di svolgerlo.

DE MICHIELI VITTURI. Ho presentato questo emendamento, signor Presidente, soltanto perché era stato concordato che da parte del Governo sarebbe stata fatta una dichiarazione in quest'aula che ci avrebbe soddisfatto. Se questa dichiarazione vi sarà e io mi riterrò soddisfatto, non insisterò per la votazione dell'emendamento.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Chiedo scusa all'onorevole de Michieli Vitturi se nel mio intervento ho dimenticato l'impegno assunto nei suoi confronti e nei confronti degli altri membri della Commissione.

In realtà, in sede di Commissione affari costituzionali, si fece notare che l'approvazione di questo emendamento, lungi dall'agevolare la posizione dei partiti minori, l'avrebbe aggravata. Oggi, infatti, di prassi, i partiti maggiori, per dare la possibilità a tutti i gruppi di essere rappresentati, molto spesso rinunziano a quella quota che proporzionalmente spetterebbe loro. Introdurre un meccanismo di carattere pro-

porzionalistico implicherebbe la estromissione pratica, in alcuni casi, di minoranze per altro rappresentate in Parlamento; se invece dovessimo giungere all'estremo opposto, cioè di impedire la presenza, per i partiti maggiori, di più di un designato negli uffici elettorali, finiremmo al penalizzarli senza ragione.

Sarà mia cura, nelle istruzioni che il Ministero dell'interno dovrà diramare agli organi competenti, di richiamare la loro attenzione affinché nella designazione degli scrutatori si assicuri la più vasta rappresentanza possibile delle forze politiche presenti nei consigli comunali.

DE MICHELI VITTURI. Mi dichiaro soddisfatto delle precisazioni del ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli dal 2 al 20 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro tre giorni »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 »;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche

se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione della quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale »;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

poste in tale periodo, sia con l'assunzione di personale a termine, sia con l'erogazione di compensi speciali di produttività analoghi a quelli normalmente corrisposti in periodi di superlavoro come durante le festività natalizie e pasquali.

9/3075/1 **Roberti, Abelli, de Michieli Vitturi.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su quest'ordine del giorno?

COSSIGA, Ministro dell'interno. Signor Presidente, quest'ordine del giorno non rientra nella stretta competenza del mio dicastero: non sono infatti ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, né delle poste, né del tesoro.

Desidero far presente che è nella linea del Governo, in continuazione di quella precedente, razionalizzare ogni retribuzione del personale e non introdurre riguardo ad esse modificazioni se non sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali. Credo che il Governo in quella sede terrà conto anche dell'aggravio oggettivo di lavoro che dovesse derivare agli uffici postali dall'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, l'onorevole Roberti insiste perché il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

ROBERTI. Non insisto.

BOFFARDI INES. Chiedo di parlare per un richiamo all'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI INES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti d'accordo sull'urgenza di approvare questa proposta di legge e di farlo nel migliore dei modi, tuttavia mi rifiuto di dare il mio voto senza conoscere il testo del provvedimento. Non possiamo votare senza sapere! (*Applausi al centro — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, il testo del provvedimento è stato distribuito in fotocopia (*Commenti*). È stato distribuito, è inutile che diciate di no (*Commenti*). Onorevoli colleghi, non interrompete il Presidente quando sta dando spiegazioni!

Se ella crede, onorevole Boffardi, chiederò ancora al segretario di leggere il testo

degli articoli. In ogni caso poteva sollevare la sua obiezione al momento del passaggio all'esame degli articoli (*Commenti*).

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Dopo aver ascoltato le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ines Boffardi, vorrei osservare che, nonostante i tempi ristretti di cui disponiamo per l'approvazione di questa proposta di legge, non c'è nulla che ci impedisca di votarla domani. In tal modo chi lo ritiene, potrà prenderne attenta visione. Da parte nostra non c'è alcuna intenzione di pervenire all'approvazione di un testo di legge che non sia stato valutato da tutta l'Assemblea. Per quanto ci riguarda, tuttavia, riteniamo di poter votare questa sera stessa perché la proposta di legge è già stata da noi esaminata.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi sono premurato di chiedere il testo ai commessi e l'ho ricevuto 10-15 minuti fa. Non so se un'analoga iniziativa è stata presa anche da altri colleghi. tuttavia ritengo che ognuno di noi, chiedendolo, avrebbe potuto disporre del testo del provvedimento. Sono personalmente favorevole a procedere alla votazione questa sera stessa perché nella seduta di domani dovremo occuparci della conversione in legge di decreti-legge molto importanti. La pregherei pertanto, signor Presidente, di far votare la proposta di legge in esame questa sera.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole alla votazione della proposta di legge in serata.

AVERARDI. È vostra la legge!

DELFINO. Non credo! Ella fa un ragionamento piuttosto semplicistico perché è terrorizzato dalle elezioni anticipate.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, non raccolga le interruzioni.

480.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (4529)	27959	
PRESIDENTE	27959	
BOZZI	27962	
COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	27963	
DE MICHIELI VITTURI	27960	
MALAGUGINI	27966	
VECCHIARELLI, <i>Relatore</i>	27959, 27963, 27966	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530)	27967	
PRESIDENTE	27967	
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	27968	
ORSINI, <i>Relatore</i>	27967	
Votazione segreta dei disegni di legge:		
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (<i>approvato dal Senato</i>) (4521);		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria (<i>approvato dal Senato</i>) (4523);		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (4529);		
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530)	27968	
Interrogazioni (Annunzio)	27971	
Ordine del giorno della prossima seduta (a norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione)	27971	

provincia o del comune. Viene poi esteso il voto ai marittimi fuori residenza per imbarco ed ai militari delle forze armate ed assimilati per il servizio dello Stato.

L'articolo 2 del decreto-legge detta norme per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione delle sezioni elettorali, stabilendo che in caso di contemporaneità di elezioni politiche ed amministrative si proceda prima allo spoglio delle schede del Senato e della Camera e quindi - a partire dalle ore 10 del martedì successivo alle giornate elettorali - allo scrutinio per le regionali, provinciali e comunali. Con la modifica introdotta dalla Commissione, il riparto delle spese in caso di elezioni congiunte è fissato assegnando il carico di due quarti allo Stato e di un quarto rispettivamente agli altri enti interessati alla consultazione, salvo che non si tratti di elezioni politiche abbinata o solo con le regionali o solo con le provinciali o solo con le comunali, nei quali casi la spesa rimane divisa, secondo l'originaria disposizione dell'articolo, in due terzi allo Stato e in un terzo all'ente interessato all'elezione congiunta.

Il successivo articolo 3 del provvedimento disciplina le modalità e i tempi di affissione dei manifesti per la convocazione dei comizi in caso di elezioni abbinata. L'articolo 4 del decreto-legge prende in esame ed armonizza il fatto contingente dello svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e di quelle regionali in Sicilia. Il Ministero, nel rispetto delle autonomie regionali, si avvale dei servizi e delle strutture elettorali della regione previsti per le elezioni dell'assemblea regionale. L'articolo 5 si occupa dell'eventuale svolgimento delle elezioni politiche con le comunali del Trentino-Alto Adige e concilia la diversità delle norme attuali. Anche qui prescrive che le operazioni di scrutinio per il Senato e la Camera precedano quelle per le elezioni comunali. L'articolo 6 prevede la possibilità di delega agli organi periferici dei partiti e dei gruppi, con mandato autentificato, per la presentazione delle liste. L'articolo 7 rinvia di sei mesi il rinnovo dei consigli dei comuni con meno di 5 mila abitanti, che scadono entro il 12 giugno 1976. La norma è stata dettata dalla considerazione che il particolare sistema di votazione adottato in questi piccoli comuni (il maggioritario) e la caratteristica peculiarità amministrativa di tali elezioni, che spesso vedono schieramenti e liste non riconducibili a simboli di partito, non

rendevano abbinabili anche queste consultazioni con le politiche. Gli altri articoli, che hanno subito in Commissione qualche modifica, adeguano il compenso ai membri dei seggi elettorali quando sono chiamati a svolgere operazioni relative a più consultazioni.

Il relatore non ha rilievi da muovere, ritenendo il decreto-legge un atto dovuto e necessario, di natura preminentemente tecnica che non solleva problemi politici e che, in particolare, generalizza una normativa che già il Parlamento ha di recente approvato relativamente alle elezioni per la Camera e per il Senato. La necessità e l'eccezionalità del provvedimento riassume e supera qualche rilievo circa il ricorso alla decretazione di urgenza a Camere sciolte per la specifica materia elettorale, sancita a ridosso di consultazioni.

Il relatore, stante l'urgenza di provvedere e ripetendo il consenso espresso al provvedimento in Commissione, invita la Camera alla sollecita, integrale conversione in legge del presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole de Michieli Vitturi. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi sarei limitato ad una dichiarazione di voto se non ritenessi di dover attendere alcune chiarificazioni ed interpretazioni da parte del ministro Cossiga. Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge oggi era certamente indispensabile, perché non sarebbe stato giusto che, essendo i partiti esonerati dalla presentazione delle firme per il Senato e per la Camera dei deputati, si dovesse poi provvedere alla stessa per le liste relative alle elezioni comunali e provinciali che saranno abbinata a quelle politiche.

Tale valutazione non ci esime, per altro, da una critica, che riteniamo indispensabile, sul modo di legiferare. È dal mese di dicembre di quest'anno che la regione siciliana e il Parlamento provvedono a varare nuove leggi in materia elettorale, dopo la espe- (...)

lancio con lo strumento del decreto-legge, ciò che mi sembra veramente costituire una stortura.

Detto questo, compresi della eccezionalità della situazione, noi confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

VECCHIARELLI, Relatore. Non ho molto da aggiungere, poiché il collega de Michieli Vitturi, nel suo intervento, ha rivolto talune richieste di precisazioni al ministro dell'interno, il quale potrà soddisfarle nella sua replica.

Per quanto riguarda i rilievi che l'onorevole Bozzi, con la sua chiara competenza giuridica, ha mosso al provvedimento, debbo dire che già nel corso del dibattito svoltosi ieri in Commissione sono state adombrate riserve di ordine giuridico-costituzionale circa la correttezza della procedura adottata. Ma ho già detto che la eccezionalità della situazione, la necessità ed urgenza del provvedimento assorbono ed annullano tali rilievi, che in linea di principio possono avere una loro validità. Ribadisco pertanto l'invito alla Camera a convertire sollecitamente ed integralmente il decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Mi limiterò ad alcune brevi parole per svolgere una dichiarazione di ordine politico ed alcune osservazioni di carattere tecnico che mi porteranno, se la Camera consentirà, a presentare un emendamento inteso a chiarire le norme relative alla presentazione delle liste, nel senso auspicato ieri, nel corso del dibattito in Commissione, da tutti gli intervenuti ed oggi ribadito dall'onorevole de Michieli Vitturi.

Il Governo consente pienamente con le parti politiche nel ritenere che, in via ordinaria e normale, le leggi elettorali non debbano essere modificate alla vigilia delle consultazioni popolari. Consente altresì con la Camera e con le forze politiche che si sono pronunziate nel ritenere che, in via ordinaria e normale, la materia elettorale

debba considerarsi sottratta alla decretazione di urgenza e debba considerarsi compresa nella competenza, almeno politicamente esclusiva, del Parlamento. Com'è noto, le vicende che hanno portato allo scioglimento di questa Assemblea, alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si sono verificate in concomitanza con altre scadenze di carattere elettorale: elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, elezioni per il rinnovo di consigli comunali, alcuni dei quali di città particolarmente importanti e politicamente significative.

Si è determinata una convergenza, da me sollecitata, e che ha abbracciato tutte le forze politiche che siedono in questa Assemblea, le quali — per motivi politici, per la maggiore possibilità di salvaguardia dell'ordinato svolgimento delle consultazioni popolari, e per motivi anche di economia di bilancio — hanno convenuto con il Governo sull'opportunità di giungere ad un contestuale svolgimento delle elezioni, salve restando le osservazioni di principio svolte in questa Assemblea dall'onorevole Bozzi.

Questa decisione di carattere politico ha trovato concordi le forze politiche, per motivi di carattere tecnico, circa l'opportunità di rinviare le elezioni nei comuni nei quali la votazione non si svolge con il sistema proporzionale, per evitare interferenze di giudizio e di propaganda tra elezioni che si svolgono col sistema dello scrutinio di lista e dei simboli tradizionali ed altre elezioni. Del pari, ci siamo trovati d'accordo nel rinviare le elezioni circoscrizionali, anche perché la legge all'uopo approvata dal Parlamento non è stata ancora promulgata.

Il consenso su questo fatto politico trae seco inevitabilmente l'approvazione di norme di raccordo, necessità alla quale finora non si era provveduto, per carenza generale. Al limite, queste elezioni si sarebbero forse potute svolgere (ma gli uffici ne dubitano) anche senza queste norme, ma con una moltiplicazione di seggi che avrebbe reso assolutamente caotica, e forse anche impossibile, l'attuazione dell'accordo politico concluso.

È solo su questa base che il Governo, considerando assolutamente eccezionale, al limite, direi, *extra ordinem*, l'uso del potere di decretazione d'urgenza, ha adottato questo provvedimento, che davanti al Parlamento riconosce non poter costituire assolutamente un precedente in questa materia.

Siamo davanti ad un *unicum* irripetibile; e proprio perché fosse davvero irripetibile abbiamo dato all'articolato non un valore di norma meramente transitoria e contingente, ma quello di norma integrativa ordinaria, per evitare che domani la dimenticanza del legislatore ordinario rischi di farci trovare nuovamente nelle stesse condizioni. Il Governo, quindi, concorda pienamente con le osservazioni qui svolte: si tratta di un caso eccezionalissimo di decretazione d'urgenza, per il periodo, per la materia, per la particolare condizione in cui la Camera è chiamata a decidere, in una situazione di proroga di poteri prevista, sotto il profilo della convocazione, in caso di emanazione di decreti-legge.

Con questi limiti e con questa confessione di eccezionalità della decretazione d'urgenza, il Governo ritiene d'aver fatto il suo dovere, anche sotto il profilo costituzionale.

Sono state fatte delle osservazioni a proposito della presentazione delle liste. Ad alcuni dei dubbi espressi dalle varie parti politiche in Commissione e in aula quando approvammo la legge di abbreviamento dei termini elettorali avevo dato risposta, sulla linea di quanto da me assicurato in sede di trattazione degli ordini del giorno, nelle istruzioni di cui l'onorevole de Michieli Vitturi mi ha dato atto.

Queste istruzioni potranno essere confermate e integrate, ma sottopongo all'Assemblea l'opportunità di introdurre un emendamento sostitutivo nel testo del provvedimento.

A proposito dei contrassegni, i dubbi non sussistono e non è il caso di dire nulla nella legge: quando vi sono collegamenti, è sufficiente che uno dei simboli abbia carattere nazionale perché non occorra sottoscrizione.

La *ratio* della norma è infatti molto chiara: l'onere della presentazione delle firme deve ricadere soltanto su coloro che non possono in alcun modo ricollegarsi a gruppi organizzati, la cui esistenza già di per sé garantisce che vi sia un complesso politico organico.

A proposito della dichiarazione di presentazione, ieri in Commissione si è svolta una discussione che era anche di stile perché riguardava la particolare posizione di alcuni partiti, la cui struttura regionale si identifica con quella nazionale.

Il Governo propone pertanto che il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sia sostituito dal seguente: « La dichiarazione di presentazione delle liste delle candida-

ture deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali... ».

Ieri si era detto che vi è pur sempre il fatto notorio. Siccome però tale fatto può non essere considerato notorio, non vorremmo che succedesse quanto è avvenuto quando alcune magistrature elettorali hanno respinto (sulla base di istruzioni ministeriali) contrassegni che erano alti non due centimetri ma un centimetro e 9 millimetri. Potrebbe quindi accadere che qualcuno considerasse non notoria, per esempio, l'esistenza dell'*Union Valdôtaine*.

L'articolo dovrebbe poi così continuare: « ... ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati » (intendendosi per « loro » tutti i legittimati di cui sopra) « con mandato autentificato da notaio ».

DE MICHELI VITTURI. Nel secondo caso, signor ministro, il segretario provinciale deve essere ugualmente in possesso del mandato del segretario nazionale del partito?

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Certo, è così.

DE MICHELI VITTURI. Quindi tutti coloro che depositano la lista devono produrre la fotocopia autenticata da notaio dell'atto originario con il quale vengono delegati.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Esatto. O diamo valore in tutti i casi al fatto notorio, o dobbiamo far risultare sempre la qualifica di segretario regionale o provinciale da un documento. Potremmo dire nelle istruzioni che dovrà essere onere degli altri uffici accertarsi che vi sia questo atto. Ma è chiaro che se l'interessato produce una fotocopia è meglio e tutto il problema è risolto.

MALAGUGINI. Deve essere autenticata anche l'attestazione? Spero di no.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Io penserei di no, perché un pezzo di carta firmato Zaccagnini o Berlinguer dovrebbe costituire fatto notorio. Ma in questo paese forse è meglio essere più scrupolosi del necessario...

BOZZI. Propongo di non insistere sull'autentica.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Ciò non è sostitutivo del fatto notorio, ma è invece rafforzativo della notorietà del fatto.

BOZZI. Leviamo il termine « notorio », o meglio non inseriamolo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la residua parte dell'articolo resta invariata?

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, lettera b) è aggiunto il seguente alinea:

« Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di lire 10.000 per il presidente e di lire 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge »;

alla lettera d), in fine, è aggiunto il seguente alinea:

« Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto-legge, al quale si riferisce l'unico emendamento di cui il Governo ha testé preannunciato la presentazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle candidature per la elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, regionale o provinciale, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo (...)

sto - è bene dirlo - di questo si è reso conto lo stesso Governo e, a parziale sollievo e ad attenuante delle sue responsabilità...

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Chiederei l'esimente, onorevole Malagugini!

MALAGUGINI. No, l'esimente proprio no, perché questo è un po' il discorso di chi, dovendo pagare una cambiale, si dimentica di andare in banca a fare la provvista dei mezzi.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Comunque, con il suo voto, ella mi concede almeno l'amnistia!

MALAGUGINI. L'amnistia senz'altro! È giusto dare atto al ministro Cossiga di quanto ha dichiarato (e già lo aveva anticipato alla Commissione affari costituzionali), cioè che a questo atto straordinario il Governo si è indotto soltanto dopo una preventiva consultazione con tutte le forze politiche e dopo averne registrato l'assenso, pur con le riserve che in questa sede sono state ribadite.

Resta dunque - e deve essere sottolineata - l'eccezionalità straordinaria della procedura seguita. Anche il ministro Cossiga ha usato dei termini estremamente incisivi. Egli ha parlato di un *unicum* irripetibile ed ha sottolineato la gravità della procedura parlando di atto *extra ordinem*. Noi sottolineiamo semplicemente l'eccezionalità straordinaria della procedura seguita per porre in sostanza riparo ad una mancata tempestiva iniziativa del Governo stesso. Inoltre vogliamo che resti consacrata negli atti della Camera la non invocabilità di questo precedente per la formazione di una prassi che è nel quadro di un sempre più accentuato e meno giustificato ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. In caso contrario lo contrasteremmo certamente e con la massima energia.

Con questi chiarimenti e con questo spirito voteremo a favore della conversione del decreto-legge in esame e di quello che più tardi prenderemo in considerazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

La parola è pertanto al relatore onorevole Orsini.

ORSINI, *Relatore*: Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, lo scioglimento anticipato delle Camere ha creato il problema degli oneri derivanti dalla consultazione elettorale, che non erano previsti nel bilancio dell'esercizio in corso. L'evento medesimo ha anche messo in moto il meccanismo della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento dei partiti, che, come è noto, prevede l'erogazione di 15 miliardi di lire in più negli anni delle consultazioni elettorali politiche.

Il Governo ha pertanto ritenuto di adottare il decreto-legge al nostro esame, che prevede, mediante modificazione dell'articolo 28 della legge di bilancio, il recupero della somma di 6 miliardi stanziata nel capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la spesa delle elezioni amministrative, autorizzando l'iscrizione in altri capitoli sui bilanci dei vari ministeri interessati.

Se questo esempio di ricorso alla decretazione d'urgenza può forse sembrare eccessivo, mi pare tuttavia che la necessità ne giustifichi l'adozione.

Il provvedimento prevede inoltre la copertura dell'ulteriore fabbisogno, valutato in 70 miliardi, con i 34 miliardi del capitolo 6861, relativo alla previsione di spesa per il referendum (la cui celebrazione, come è noto, è rinviata per lo scioglimento delle Camere), con i 6 miliardi prelevati dal capitolo 6854, che concerne il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed utilizzando, infine, i 30 miliardi per maggiori entrate del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata, riguardando (...)

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

470.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

--

--

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1976

PAG.	FAG.
	<p>Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 (<i>approvato dal Senato</i>) (4190);</p> <p>Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 (<i>approvato dal Senato</i>) (4102);</p> <p>Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973 (4263);</p> <p>BALLARDINI ed altri: Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212 (3075);</p> <p>CARIGLIA ed altri: Modifiche al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati) (3499);</p> <p>NATTA ed altri: Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed altre norme elettorali (4446) 27375</p> <p>Ordine del giorno della seduta di domani 27389</p>
Interrogazione urgente su un attentato alla camera del lavoro di Sassari (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	27387
COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	27387
MARRAS	27388
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Esame</i>):	
PRESIDENTE	27349
Inversione dell'ordine del giorno	27349
Votazioni segrete mediante procedimento elettronico dei progetti di legge:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (<i>approvato dal Senato</i>) (4414);	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 APRILE 1976

Vagli Rosalia	Vincenzi
Valensise	Vineis
Valiante	Vitale
Vania	Vitali
Vecchiarelli	Volpe
Venegoni	Zaffanella
Venturini	Zamberletti
Venturoli	Zanibelli
Vespignani	Zanini
Vetere	Zolla
Vetrano	Zoppetti
Vetrone	Zoppi
Vincelli	Zurlo

È in missione:

Granelli

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIFREDI

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla III Commissione (Esteri):

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari » (approvato dal Senato) (4425) (con parere della V Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri e VIVIANI: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (testo unificato già approvato dalla II Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione del Senato) (3123-3953-B);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori MANCINI ed altri; REBECCHINI ed altri: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato) (4444) (con parere della IV e della IX Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Istituzione degli uffici scolastici regionali per le regioni Molise, Umbria e Basilicata » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4443) (con parere della I e della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Svolgimento di un'interrogazione urgente su un attentato alla camera del lavoro di Sassari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno per conoscere la sua opinione in merito al grave fatto provocatorio avvenuto ieri notte a Sassari con l'incendio della sede della camera provinciale del lavoro (CGIL);

per sapere quali disposizioni sono state date al fine di individuare rapidamente i responsabili, e più in generale per prevenire con una vigilanza più accurata il moltiplicarsi di episodi di provocazione e di terrorismo, che sempre più appaiono collegati ad un disegno eversivo.

(3-04550) « MARRAS, PANI, BERLINGUER GIOVANNI, CARDIA ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non desterà meraviglia se il Governo risponde immediatamente a questa interrogazione, sia perché ha già manifestato in più sedi il suo intendimento di agire energicamente, specie in una congiuntura politica, sociale ed economica delicata come la presente, al fine di prevenire e reprimere tutto ciò che può turbare non solo l'ordine pubblico, ma la sicurezza interna dello Stato, sia perché — spero che il Presidente me ne faccia venia — si tratta di un attentato a questa sicurezza e a questa convivenza civile che è stato operato nella mia città.

I fatti fino ad ora accertati sono piuttosto scarni ed io debbo chiedere venia agli onorevoli interroganti se non posso fornire loro notizie più precise di quelle che mi accingo a dare.

Verso le ore 23,30 di ieri, 12 aprile, persone fino a questo momento rimaste ignote, dopo aver forzato una finestra sita al primo piano, penetravano all'interno della sede provinciale della Confederazione generale italiana del lavoro della città di Sassari e, dopo aver manomesso la segreteria della stessa Confederazione, appiccavano il fuoco ad un locale adibito ad ufficio della Federazione italiana dipendenti enti pubblici provocando danno a suppellettili e ad incartamenti vari. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, domavano entro breve tempo l'incendio. Fortunatamente, data anche l'ora tarda, non si doveva lamentare nessun danno a persone.

Le autorità di pubblica sicurezza procedevano subito a delle indagini e riferivano immediatamente all'autorità giudiziaria.

Posso assicurare gli onorevoli interroganti che ho personalmente impartito alle autorità di polizia del capoluogo disposizioni perché vengano attivati tutti i servizi a nostra disposizione, compreso il nucleo dell'antiterrorismo in Sardegna, per accertare le condizioni in cui è stato perpetrato questo attentato, per chiarire le motivazioni e per assicurare alla giustizia i colpevoli.

Debbo deprecare in maniera violenta questo attentato che è stato portato, tra l'altro, contro un'organizzazione di lavoratori e che — mi si consenta la nota personale — offende profondamente quello che è stato sempre lo spirito democratico e repubblicano e il costume civile della mia città.

Per quanto riguarda le più generali osservazioni svolte dagli interroganti, debbo confermare l'intendimento del Governo di utilizzare tutti i mezzi che la legge ha posto a sua disposizione per prevenire queste violenze che trascendono — come ho avuto modo di dire — il problema dell'ordine pubblico e investono i fondamenti della convivenza civile e la sicurezza interna dello Stato.

Vi sono troppi episodi oscuri di cui sono autori — noti o ignoti — gruppi i cui connotati politici non possono « verificarsi » sul colore che essi si autoattribuiscono, ma sulla natura degli atti che essi pongono in essere.

In questa materia credo che le etichetture politiche siano difficili e ritengo che

vi sia un trasmigrare di violenza e di estremismo da una parte all'altra che rende talvolta il rosso nero e il nero, nero. Debbo a questo proposito assicurare che è intendimento del Governo, specie in questo momento delicato, svolgere non soltanto opera di repressione ma anche quell'opera di prevenzione che, come ho detto al Senato, non può prescindere da una corretta ma necessaria e oculata attività informativa per accertare la vera natura di questi focolai, i loro collegamenti con qualsiasi ambiente, anche estero, che dovesse operare nel nostro paese, per garantire la sicurezza e l'indipendenza del nostro Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Marras ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARRAS. Esprimo anzitutto l'apprezzamento mio e del mio gruppo al signor ministro per la sensibilità dimostrata nel rispondere puntualmente ad una interrogazione su un fatto delittuoso come quello avvenuto questa notte a Sassari, che ha vivamente impressionato ed indignato i parlamentari della Sardegna e, come si è appreso dalle sue espressioni, anche il ministro dell'interno.

Nella nostra interrogazione, oltre al richiamo al fatto avvenuto nella città di Sassari, vi era anche un richiamo più generale ad un complesso di episodi e di fatti criminosi che si stanno accentuando in questi giorni nel nostro paese. Il ministro dell'interno, a nome del Governo, ha fatto in proposito dichiarazioni di cui prendiamo atto, non dimenticando però che, purtroppo, anche nella città nella quale viviamo (Sassari) episodi di questo genere non sono nuovi. Abbiamo avuto occasione qualche tempo fa, insieme con parlamentari anche della parte politica del ministro, di illustrare al prefetto un « libro bianco » che, partendo dall'attentato contro la lapide ai caduti partigiani posta nel frontone del comune, illustra gli episodi riguardanti, ad esempio, la bomba che è stata lanciata contro la federazione comunista di Sassari, le scritte minacciose, le lettere esplosive arrivate alla nostra federazione. Non si tratta, dunque, di episodi isolati; ma purtroppo, nonostante questi episodi siano stati tutti documentati al prefetto, in questa città, come del resto in molte altre città d'Italia, nessun fermo è avvenuto, nessuna incriminazione, nessuna condanna. Io (...)


477.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUCIFREDI E LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.

Interrogazioni urgenti sull'uccisione di un consigliere provinciale di Milano (Svolgimento):

PRESIDENTE	27808
ACHILLI	27818
BUCALOSSI	27814
COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	27809
COSTAMAGNA	27817
GIOMO	27812
MAGLIANO	27821
MALAGUGINI	27819
MARZOTTO CAOTORTA	27815
SERVELLO	27812

Comunicazioni del Governo (Discussione):

PRESIDENTE	27776
ALMIRANTE	27822
ANDERLINI	27776
CARIGLIA	27836
DE MARTINO	27786
LA MALFA UGO	27801
MALAGODI	27845
MORO ALDO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	27837

particolare della metropoli lombarda, che ha conosciuto negli ultimi giorni momenti di particolare gravità ad opera di provocatori violenti, ma anche in conseguenza di una sottile e continua campagna di sobillazione alla violenza e al discredito delle istituzioni » (3-04591);

Korach, Malagugini, Baccalini, Baldassari, Carrà, Chiovini Cecilia, Milani, Venegoni e Zoppetti, al ministro dell'interno, « per sapere di quali notizie disponga in relazione ai gravissimi fatti di violenza che si sono verificati in questi ultimi giorni nella città di Milano: dal tentato omicidio di tre giovani nella sera del 27 aprile, all'assassinio di un consigliere provinciale del MSI-destra nazionale nella mattinata di oggi; per conoscere quali concrete misure il ministro dell'interno ha adottato o intende adottare con urgenza per prevenire il ripetersi di simili efferati delitti e comunque di atti diretti a turbare l'ordine democratico nel capoluogo lombardo e per individuare gli esecutori, i promotori e i mandanti delle manifestazioni di selvaggia violenza politica, già isolati nella coscienza popolare; manifestazioni con le quali, in una grave situazione di crisi, si vorrebbero ancora una volta alterare i termini del confronto politico e sociale » (3-04592);

Costamagna, al ministro dell'interno, « per sapere se, di fronte all'efferato delitto politico premeditato di un esponente di un partito di opposizione quale quello del MSI-destra nazionale a Milano, non ritenga giunto finalmente il momento di non limitarsi ad una generica, sia pure sincera, condanna del crimine, ma di stroncare preventivamente le centrali eversive dei "fascisti" terroristi rossi, che sono conosciute dalle forze dell'ordine, per determinare una svolta nel paese e salvaguardare la libertà la vita e le proprietà degli uomini politici e di qualunque cittadino; per chiedere che vengano date inflessibili disposizioni alle forze dell'ordine per affrontare tutte le manifestazioni di sedizione e di violenza, allo scopo di far sapere che un Governo democratico ha la possibilità di essere forte colpendo vigorosamente chi non è degno di appartenere ad una comunità civile e democratica » (3-04593);

Mariotti, Achilli, Artali, Colucci, Craxi, Ferri Mario, Zaffanella, Giovanardi, Mosca e Lombardi Riccardo, al ministro dell'in-

terno, « per conoscere, in relazione al feroce assassinio di un consigliere provinciale del Movimento sociale-destra nazionale, quali provvedimenti intenda prendere: a) per colpire esecutori e mandanti di questo ennesimo efferato delitto che ubbidisce ad un preciso disegno politico di attacco alle istituzioni democratiche; b) per garantire l'ordine democratico nella città di Milano in particolare e nel paese in generale; c) per creare migliori condizioni politiche che consentano in un clima meno teso la soluzione dei problemi urgenti inerenti alla crisi economica, per porre al riparo dalla violenza la democrazia italiana » (3-04594);

Cariglia, Magliano e Genovesi, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « perché riferiscano sulle circostanze e sulle responsabilità dell'assassinio di un consigliere provinciale del MSI-destra nazionale avvenuto stamane a Milano; per sapere se è vero che questo episodio, che offende la coscienza civile di ogni democratico, è da mettere in relazione con altri gravi episodi di violenza che si sono avuti recentemente a Milano ed altrove e se, a loro parere, questi debbano essere inquadrati in un unico disegno criminoso ed eversivo ormai dilagante in tutto il paese; per conoscere, altresì, se il Governo ritiene di avere i mezzi necessari per poter fronteggiare questa ondata di criminalità politica, che è una sfida alle istituzioni democratiche, soprattutto in relazione alla ipotesi di una prossima consultazione elettorale » (3-04595).

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con vivo sdegno e con profondo raccapriccio che, rispondendo alle numerose interrogazioni presentate alla Camera, riferisco al Parlamento sul delitto avvenuto questa mattina a Milano.

Di questo crimine, poche ore dopo la tragica sparatoria, non è possibile dare ancora piena e completa relazione, sia per quanto riguarda le motivazioni specifiche, sia per quanto riguarda i colpevoli. È chiaro soltanto che siamo davanti ad un gravissimo episodio di fredda ed efferata violenza, che si intreccia nella catena di torbidi e altrettanto gravi fatti criminosi, di

ritorsioni e di intimidazioni, che sta funestando il nostro paese in un forsennato disegno di eversione. Milano, purtroppo, è l'epicentro di questo pericoloso, e a volte drammatico, travaglio.

I primi rapporti trasmessi da Milano, dove ho immediatamente inviato il capo dell'ispettorato generale antiterrorismo, hanno riferito le informazioni che ora comunico e che sono le uniche di cui io posso assumermi in quest'aula la responsabilità.

Questa mattina, alle ore 7,40, l'avvocato Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento sociale italiano-destra nazionale, è stato ucciso da cinque colpi di arma da fuoco che l'hanno ferito al torace e alle spalle. L'esponente politico è stato immediatamente soccorso all'ospedale Bassini, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

La dinamica del delitto è stata fino ad ora così ricostruita. L'avvocato Pedenovi è uscito di casa, come di consueto, alle ore 7,40 e si è avviato con la propria auto, una FIAT 128, ad un vicino distributore di carburante in viale Lombardia. Mentre gli addetti eseguivano il rifornimento, l'esponente politico è sceso dalla macchina per acquistare all'edicola adiacente due quotidiani. Poco dopo è risalito sull'auto e si è allontanato in direzione di piazza Durante. All'altezza del numero civico 70 di viale Lombardia, per ragioni non ancora accertate, l'avvocato Pedenovi ha accostato la macchina al bordo del marciapiede. In quel momento è sopraggiunta una autovettura SIMCA verde con a bordo tre persone di giovane età che hanno affiancato e sorpassato leggermente l'auto del consigliere provinciale. Un giovane, di statura alquanto alta e con una folta barba nera, è sceso dalla SIMCA e ha sparato numerosi colpi contro l'avvocato Pedenovi attraverso il finestrino. Secondo le testimonianze, l'arma sarebbe stata una pistola di grosso calibro. Al termine della sparatoria, lo sconosciuto è risalito sulla SIMCA, che ripartiva velocemente verso piazza Durante. L'auto, rubata nella scorsa notte, è stata poi ritrovata all'angolo di via Porpora. I tre occupanti, che erano a volto scoperto, hanno fatto perdere le loro tracce.

Le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili del crimine sono in pieno svolgimento, con il massimo impegno della squadra mobile, del nucleo antiterrorismo, dell'ufficio politico della questura e dei ca-

rabinieri, sotto la direzione della magistratura.

L'avvocato Pedenovi non aveva ancora cinquant'anni e lascia la moglie e due figlie. Finora non risulta che avesse ricevuto specifiche intimidazioni e minacce da avversari politici. Tuttavia, in un opuscolo diffuso l'anno scorso da una organizzazione extra-parlamentare, intitolato *Pagherete tutto*, viene fatto il nome dell'avvocato Pedenovi insieme con quello di altri esponenti del suo partito.

Non intendo, per il momento, accusare alcuno sul piano giudiziario; ma sul piano morale e politico, io accuso. Questo è un linguaggio irresponsabile e provocatorio che può incitare ad uccidere e che comunque, come è dimostrato, concorre a creare un clima torbido di violenza dal quale poi nascono questi orrendi crimini.

Di fronte all'assassinio di un cittadino sono reazioni spontanee lo sdegno e il raccapriccio. Di fronte all'assassinio di un esponente politico liberamente eletto all'assemblea di un potere locale, allo sdegno e al raccapriccio si unisce la più profonda e amara preoccupazione. Il delitto è sempre e comunque un fatto esecrabile; ma il delitto politico non si rivolge soltanto contro la persona umana, è anche diretto contro l'ordine democratico e contro la civile convivenza. Nessuna ideologia che si muova nell'ambito della nostra Costituzione, nessun legittimo fine politico, nessuna valida motivazione possono giustificare nell'Italia repubblicana un crimine così nefando, che ha tutta l'apparenza di un'esecuzione sommaria.

Ogni cittadino onesto, ogni uomo libero non può non condannare con estrema e radicale fermezza questo spietato delitto; non può non provare per quanto è avvenuto stamane a Milano una decisa repulsione politica, morale e civile. Gli strateghi del terrore debbono sentire vibrata, estesa e implacabile la condanna della nazione. Debbono sentire che non vi è spazio alcuno per i loro folli disegni di eversione e di provocazione.

Accorato, fermo e deciso si rinnova in questo libero Parlamento l'appello che ieri sera il Presidente del Consiglio ha rivolto ai cittadini, a tutte le forze politiche e sociali democratiche, perché assecondino in modo costante, coerente e responsabile la opera che il Governo della Repubblica ha intrapreso e intende proseguire con estre-

mo vigore per la salvaguardia della vita civile e democratica del paese.

Le differenze politiche non mi esimono, anzi mi impongono con maggior forza, di esprimere alla famiglia dell'avvocato Pedenovi e al partito al quale egli apparteneva i sentimenti del sincero cordoglio del Governo e mio personale. Ma il Governo non intende fermarsi né al cordoglio, né all'appello, né all'esecrazione: esso, per mio tramite, ribadisce che intende andare fino in fondo nell'azione preventiva e repressiva usando ogni mezzo offerto dalle leggi vigenti. Il crimine non deve pagare in nessun caso. E tanto meno in campo politico.

L'uccisione dell'avvocato Pedenovi conferma la fondatezza delle preoccupazioni che negli ultimi giorni sono andate via via crescendo con l'affiorare di segni, sempre più inequivocabili, della mobilitazione di alcuni gruppi teppistici e criminali che hanno un solo e unico scopo: esasperare in ogni modo, anche con lo spargimento di sangue, il clima di tensione che si è riacuitizzato nel capoluogo milanese. Di fronte a tali dissennati e pericolosi propositi, i pubblici poteri non sono rimasti inerti e hanno rapidamente messo in opera tutte le misure possibili per contrastare e scoraggiare, nella maniera più decisa, ogni azione delittuosa. E in questo contesto che si colloca e si giustifica il tempestivo divieto imposto dal questore di Milano allo svolgimento per quest'oggi di alcune manifestazioni in programma nel capoluogo lombardo. Ciò è avvenuto non per criteri aprioristicamente discriminatori, ma per scongiurare il grave rischio insito nella concomitanza delle due manifestazioni.

Nel riferire sull'assassinio dell'avvocato Pedenovi, confermo alla Camera che sono stati identificati e arrestati — in una rapida operazione di polizia, coordinata dalla procura della Repubblica — dieci estremisti di destra, responsabili del tentato omicidio del giovane di sinistra Gaetano Amoroso, proditoriamente aggredito e gravemente ferito a coltellate nella notte di martedì scorso a Milano, insieme con altri due esponenti dei comitati antifascisti.

MANCO. Avete fatto presto!

MARCHIO. Quel bastardo di un procuratore della Repubblica!

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. La condanna per questa azione delittuosa, e per

tutte le altre che l'hanno preceduta in una pericolosissima spirale di violenza, è ugualmente ferma e decisa. La matrice democratica e antifascista di questo Governo non ammette dubbi o discussioni: le manifestazioni squadristiche, di qualunque colore si ammantino, saranno inflessibilmente e duramente prevenute e represses.

In merito alla delicata situazione creata a Milano, assicuro nuovamente che ho dato precise disposizioni all'autorità competente perché siano adottati tutti i provvedimenti necessari per la tutela dell'ordine pubblico nelle forme rigorose e severe che il momento richiede. A tal fine sono state rafforzate le forze di polizia, ed altre ancora ne saranno messe a disposizione, se necessario.

Confermo anche al Parlamento che l'impegno per il rafforzamento dei servizi di sicurezza dipendenti dal Ministero dell'interno, sia sul piano informativo sia su quello operativo, sarà portato rapidamente a termine, così come la piena attuazione delle iniziative, già predisposte, per il massimo coordinamento tra le forze dell'ordine.

Nel difficile periodo della vita politica e civile del paese, gli italiani sappiano che il Governo della Repubblica intende compiere per intero il suo dovere, perché mai come oggi la difesa della legalità, la tutela dell'ordine pubblico, la salvaguardia della sicurezza interna rappresentano la difesa del regime democratico e dello Stato repubblicano.

Riferirò al Parlamento ogni altro elemento significativo che sarà possibile raccogliere in merito alla situazione generale dell'ordine pubblico nel nostro paese, alla situazione particolare della città di Milano ed all'episodio dolorosissimo sul quale sono stato chiamato a riferire. Fermo sia il nostro comune impegno, civile e politico, per la legalità repubblicana, per la pace civile, per l'ordine democratico, per l'Italia e per la Repubblica.

MANCO. Ma quante parole inutili ha detto! È un discorso da necroforo, da becchino... Ella è un becchino. Si vergogni!

TREMAGLIA. Chi sono gli assassini?

MANCO. Ella è indegno del Parlamento. Si vergogni!

MARCHIO. Neppure una persona è stata arrestata!